

# La Finanziaria 2007 commentata

**ItaliaOggi pubblica il testo commentato comma per comma del maxi-emendamento del governo, che costituisce la Finanziaria 2007, depositato al Senato e su cui verrà votata la fiducia**

## ARTICOLO 1

1. Per l'anno 2007, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in termini di competenza in 29.000 milioni di euro, al netto di 9.520 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo a interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2007, è fissato, in termini di competenza, in 240.500 milioni di euro per l'anno finanziario 2007.

2. Per gli anni 2008 e 2009, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 26.000 milioni di euro e in 18.000 milioni di euro, al netto di 8.850 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 214.000 milioni di euro e in 208.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico

degli anni 2008 e 2009, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 19.500 milioni di euro e in 10.500 milioni di euro e il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 208.000 milioni di euro e in 200.000 milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2007 rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2007-2011. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le eventuali maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale sono destinate, qualora permanenti, a riduzioni della pressione fiscale finalizzata al conseguimento degli obiettivi di sviluppo ed equità sociale, dando priorità a misure di sostegno del reddito di soggetti incipienti ovvero appartenenti alle fasce di reddito più basse, salvo che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti e imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali ovvero improrogabili esigenze connesse con la

tutela della sicurezza del Paese.

5. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione che definisce i risultati derivanti dalla lotta all'evasione, quantificando le maggiori entrate permanenti da destinare a riduzioni della pressione fiscale ai sensi del comma 4.

6. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, al comma 1, le parole: «, nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12,» sono soppresse;

b) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (Determinazione dell'imposta). - 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;  
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;  
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;  
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;  
e) oltre 75.000 euro, 43 per cento.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni

per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, l'imposta non è dovuta.

3. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15 e 16 nonché in altre disposizioni di legge.

4. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti d'imposta è superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'ecedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi;

c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (Detrazioni per carichi di famiglia). - 1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:

a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:

1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;

2) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;

3) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La de-

trazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;

b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a:

1) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;

2) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;

3) 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;

4) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;

5) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;

c) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.

La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al

*continua a pag. 38*

## Commenti

### Comma 1

Fissati i risultati differenziali del bilancio dello Stato. Il comma 1 prevede che il livello massimo del saldo netto da finanziare per il 2007 è, in termini di competenza, pari a 29 mila mln di euro, al netto di 9.520 mln previsti per regolazioni debitorie. Nello specifico, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario (art. 11 legge 5/8/78 n. 468 e successive modificazioni), tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, e anche dell'indebitamento all'estero, per un importo che non superi i 4 mila mln di euro, relativo a interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2007, è fissato per il prossimo anno, in termini di competenza, precisamente in 240.500 mln.

### Comma 2

È rispettivamente pari a 26 e a 18 mila milioni di euro, al netto di 8.850 milioni, previsti per le regolazioni debitorie, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale che ha tenuto conto degli effetti di questa legge. Inoltre, il livello massimo del ricorso al mercato è determinato per il 2008 precisamente in 214 mila milioni, e per il 2009, in 208 mila milioni di euro. Per il bilancio programmatico del biennio, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 19.500

e in 10.500 milioni di euro. Ma non solo. Il livello massimo del ricorso al mercato è determinato in 208 mila milioni per il 2008 e in 200 mila mln per il 2009.

### Comma 3

Il comma 3 precisa che i livelli del ricorso al mercato, previsti dai commi 1 e 2, si intendono al netto delle operazioni effettuate. Questo con lo scopo di rimborsare o ristrutturare, prima della scadenza, passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

### Comma 4

Decisa la destinazione delle eventuali maggiori entrate tributarie derivanti dalla lotta all'evasione fiscale che si potrebbero realizzare nel 2007. Inanzitutto andrebbero a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal documento di programmazione economico-finanziaria 2007-2011. Nel caso poi avanzassero risorse, dopo aver realizzato i primi obiettivi, esse sarebbero destinate, qualora permanenti, a riduzioni della pressione fiscale finalizzata al conseguimento degli obiettivi di sviluppo ed equità sociale, dando priorità a misure di sostegno del reddito di soggetti appartenenti alle fasce di reddito più basse. Salvo, però, che si renda necessario assicurare la copertura finan-

ziaria di interventi urgenti e imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del paese.

### Comma 5

Ogni anno, entro il 30 settembre, il ministro dell'economia e delle finanze presenterà al Parlamento una relazione che definisce i risultati derivanti dalla lotta all'evasione fiscale. Relazione che quantifica le maggiori entrate permanenti da destinare a riduzioni della pressione fiscale.

### Comma 6

Il comma 6 apporta delle modifiche agli articoli del Tuir che disciplinano il sistema delle detrazioni e delle deduzioni, nonché gli scaglioni e le aliquote fiscali. Nello specifico:

• la lettera a), modifica l'articolo 3 del Tuir sul piano formale, eliminando il rinvio al sistema delle deduzioni ormai non più esistente. Va evidenziato, infatti, che l'intervento normativo ha il fine di ribaltare la riforma Ire avviata dal ministro Tremonti e di tornare al vecchio sistema delle detrazioni dall'imposta lorda;

• la lettera b) sostituisce l'articolo 11, che dal 2007 va a disciplinare gli scaglioni e le aliquote. In particolare, sono previsti cinque scaglioni reddituali, vi è un peggioramento del prelievo a partire dai red-

diti a circa 40 mila euro, mentre è confermata la norma di favore per i soggetti titolari di bassi redditi di pensione;

• la lettera c) introduce, invece, le detrazioni per carichi di famiglia con il nuovo articolo 12 del Tuir, in luogo delle attuali deduzioni. Sostanzialmente non cambiano le modalità di individuazione dei familiari a carico, mentre è previsto un meccanismo particolare per l'attribuzione della detrazione effettiva: infatti, le detrazioni sono inversamente proporzionali al reddito del contribuente. Sono invece disciplinate in maniera innovativa le ripartizioni delle detrazioni tra i genitori, sia in vigenza di matrimonio che a seguito di interruzione. Sul punto si rinvia all'approfondimento che segue;

• la lettera d) disciplina le altre detrazioni, collegate alle diverse tipologie di reddito percepite dal contribuente. Anche in tal caso non vi sono grosse variazioni sulle modalità di attribuzione dei benefici fiscali (per esempio, gli importi per il lavoro dipendente sono da rapportare ai giorni di spettanza). La novità invece è rappresentata dall'individuazione delle tipologie di reddito ulteriore (come alcuni redditi diversi di cui all'art. 67 del Tuir) che danno diritto alle detrazioni;

• la lettera e) modifica l'art. 24 del Tuir, relativamente ai non residenti, specificando che non spettano le detrazioni per i familiari a carico.

primo. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a);

d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che con-

viva con il contribuente o percepisce assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.

2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedono un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali;

d) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (Altre detrazioni). - 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rap-

portata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:

a) 1.840 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;

b) 1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;

c) 1.338 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1, lettera c), è aumentata di un importo pari a:

a) 10 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non a 24.000 euro;

b) 20 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 25.000 euro;

c) 30 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 26.000 euro;

d) 40 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 26.000 euro ma non a 27.700 euro;

e) 25 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 27.700 euro ma non a 28.000 euro.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione

dall'imposta lorda, non cumulabile con quella di cui al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:

a) 1.725 euro, se il reddito complessivo non supera 7.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro;

b) 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro;

c) 1.255 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

4. Se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di età non inferiore a 75 anni concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, in luogo di quella di cui al comma 3 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno e non cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a:

a) 1.783 euro, se il reddito complessivo non supera 7.750 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;

b) 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 486 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro;

c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte cor-

rispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a:

a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;

b) 1.104 euro, se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro.

6. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali;

e) all'articolo 24, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Dall'imposta lorda si computano le detrazioni di cui all'articolo 13 nonché quelle di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), b), g), h), h-bis) e i). Le detrazioni per carichi di famiglia non competono».

7. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), al primo periodo, le parole da: «al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico, rapportate al periodo stesso» sono sostituite dalle seguenti: «ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo unico, rapportate al periodo stesso» e, al secondo periodo, le parole: «Le deduzioni di cui

## Commenti

Per quanto riguarda le ripartizioni tra i coniugi della detrazione, vige l'obbligo di ripartire al 50%, tranne se, in base a specifico accordo, non sia deciso di attribuire l'intero carico di famiglia al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In tal modo, il legislatore ha inteso agevolare eventuali situazioni di incapienza dell'imposta lorda di uno dei coniugi. È noto infatti che le detrazioni possono fruirsi nei limiti dell'imposta lorda del contribuente e dunque, se tale imposta è già ridotta in virtù del basso reddito o di altre detrazioni, è facile che parte del beneficio per i familiari possa perdersi.

La regola di ripartizione in misura pari, però, subisce rilevanti modifiche in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, con affidamento dei figli a un unico genitore o con affidamento congiunto o condiviso.

In tali ipotesi, la norma prevede che, salvo accordo contrario, la detrazione spetta rispettivamente per intero al genitore affidatario o nella misura del 50% tra i genitori.

La norma, inoltre, in maniera testuale, prevede che:

• ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, la de-

trazione è assegnata per intero al secondo genitore;

• in tale ultimo caso, salvo diverso accordo tra le parti, il secondo genitore è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione stessa. Presumibilmente le intenzioni del legislatore sono state quelle di disciplinare in maniera compiuta una fattispecie molto delicata. Già i rapporti tra ex coniugi possono non essere idilliaci, in questo contesto magari avere una comunione di intenti per massimizzare i vantaggi fiscali è difficile da raggiungere. Pertanto soccorre la norma, fissando due principi: anzitutto, nelle ipotesi di incapienza anche parziale, la detrazione passa, in maniera obbligatoria, al coniuge con reddito più elevato. In secondo luogo, quest'ultimo, salvo accordo di tipo diverso, è tenuto a riversare una somma di denaro equivalente alla maggiore detrazione fruita. La regolamentazione del caso di incapienza riferito a ex coniugi rappresenta di sicuro una rilevante novità nel panorama fiscale. Come detto, in primo luogo è stabilito in maniera tassativa che se uno dei genitori non può fruire, anche in parte, della detrazione, i carichi di famiglia sono attribuiti al 100% all'altro coniuge. Deve essere subito sottolineato che l'ipotesi di incapienza, attese le in-

tenzioni sociali della norma, va verificata alla fine di tutti le detrazioni fruibili, ossia dopo aver considerato le detrazioni per lavoro dipendente o per altri redditi, nonché quelle per i diversi oneri di cui agli articoli 15 e 16 del Tuir (per esempio, spese mediche, mutui, assicurazioni ecc.) e quelle fuori Tuir, come il 36% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Sarebbe, infatti, contro lo spirito e le intenzioni della norma una interpretazione assolutamente rigida che si ancori alla numerazione degli articoli del Tuir, stabilendo che essendo le disposizioni in commento inserite all'interno dell'articolo 12 del medesimo Testo unico, l'ipotesi di incapienza debba essere valutata senza considerare le disposizioni successive.

Ciò detto, si pone un problema ben preciso: cosa accade se anche l'altro coniuge, magari proprio a seguito delle maggiori detrazioni, è incapiante. L'incapienza delle detrazioni, è noto, si realizza nel momento in cui tutte le detrazioni hanno «esaurito» l'imposta lorda risultante dalla dichiarazione: in questa circostanza, l'ammontare di detrazione eccedente è perso, in quanto non può essere richiesto a rimborso, compensato o riportato alla dichiarazione successiva. Ebbene, in queste circostanze non è chiaro se comunque scatta l'obbligo di attribuire la detrazione all'ex coniuge con reddito più elevato

e se vi è l'obbligo di riversamento e in che misura.

La detrazione in commento, infine, pone, poi, una particolarità. Il riversamento del beneficio fiscale potrebbe non essere sempre vantaggioso per il coniuge parzialmente incapiante: infatti, le nuove detrazioni sono rapportate ai redditi percepiti dai contribuenti, per cui potrebbe accadere che il calcolo della detrazione fruita dall'altro genitore e da riversare (per esempio, 300 euro) sia inferiore alla capienza parziale dell'altro genitore, che magari avrebbe potuto detrarre la sua detrazione, pari per esempio a 500, fino a concorrenza della sua imposta lorda, pari per esempio a 400 euro.

Infine, un legittimo dubbio nell'ipotesi di inadempienza al riversamento: si tratta o meno di una violazione di carattere tributario, attesa l'introduzione della previsione nel Tuir? La problematica non è di poco conto, in quanto in caso di risposta affermativa potrebbe essere attribuito all'amministrazione finanziaria il compito di controllo, di dirimere eventuali controversie ed eventualmente sanzionare il comportamento, anche se non è chiaro in quale misura e ai sensi di quale disposizione.

## Comma 7

La norma effettua delle modifiche di coordinamento nel sistema delle ritenue-



periore a 7,5 milioni di euro;  
 b) che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta. La disposizione di cui al comma 1 si applica comunque in caso di cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti;

c) che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell'attività».

17. All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n.146, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Le rettifiche sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, non possono essere effettuate nei confronti dei contribuenti che di-

chiarino, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al livello della congruità, ai fini dell'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427, tenuto altresì conto dei valori di coerenza risultanti dagli specifici indicatori, di cui all'articolo 10-bis, comma 2, della presente legge, qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40 per cento dei ricavi o compensi dichiarati. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per attività, ricavi o compensi si intendono quelli indicati al comma 4, lettera a). In caso di rettifica, nella motivazione dell'atto devono essere evidenziate le ragioni che inducono l'ufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o com-

pensi potenzialmente ascrivibili al contribuente. La presente disposizione si applica a condizione che non siano irrogabili le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis rispettivamente degli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, nonché al comma 2-bis dell'articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446».

18. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 4-bis dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n.146, come modificate e introdotte rispettivamente dai commi 16 e 17 del presente articolo, hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007, a esclusione di quelle previste alla lettera b) del comma 4 del citato articolo 10 che hanno effetto dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.

19. Nei confronti dei contribuenti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore, sono indi-

viduati specifici indicatori di normalità economica, idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare. Ai medesimi fini, nelle ipotesi di cessazione dell'attività, di liquidazione ordinaria ovvero di non normale svolgimento dell'attività, può altresì essere richiesta la compilazione del modello, allegato alla dichiarazione, previsto per i soggetti cui si applicano gli studi di settore.

20. Per i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, con riferimento al primo periodo d'imposta di esercizio dell'attività, sono definiti appositi indicatori di coerenza per la individuazione dei requisiti minimi di continuità della stessa, tenuto conto delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento della attività medesima.

21. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro il 28 febbraio 2007, sono approvati gli indicatori di cui al comma 20, anche per settori economicamente omogenei, da applicare a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.

22. Sulla base di appositi criteri selettivi è programmata una specifica attività di controllo nei confronti dei soggetti che risultano incoerenti per effetto dell'applicazione degli indicatori di cui al comma 20.

23. All'articolo 10, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n.146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «con periodo d'imposta pari a dodici mesi e» sono soppresse;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «qualora l'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi».

## Commenti

torio di coerenza economica si pone anzitutto il dubbio se si tratterà di indici «preventivi», ossia già pesati dal meccanismo dello studio di settore e dunque inseriti in Gericò, ovvero «postumi», vale a dire valutabili in seconda battuta e sulla base dei dati dichiarati. La recente modifica apportata dal maxi-emendamento e relativa al blocco dell'accertamento induttivo, comunque, lascia intuire che l'intenzione sia di far transitare tali indicatori in Gericò: in tal senso, infatti, induce a riflettere l'affermazione che il contribuente può allinearsi in sede di adeguamento al livello di congruità, tenuto conto dei nuovi indicatori, con l'ovvia conseguenza che già in sede di dichiarazione (e dunque di applicazione di Gericò) i risultati dei nuovi indicatori dovrebbero conoscersi.

Resta da comprendere quali saranno tali indicatori. È il caso di ricordare che l'intenzione di trasformare gli indicatori di normalità economica in maggiori ricavi/compensi ricorda quanto statuito dalla pianificazione fiscale concordata, norma peraltro abrogata dalla manovra Prodi.

In quell'occasione fu anticipato dagli stessi vertici dell'Agenzia delle entrate che il fine della pianificazione avrebbe dovuto essere la ricostruzione del conto economico del contribuente, da effettuarsi in riferimento ai dati contenuti nella dichiarazione, al fine di individuare possibili incoerenze nei principali componenti negativi, con particolare riguardo a:

- l'utilizzo dei beni strumentali;
- la rotazione del magazzino;
- l'incidenza della produttività per addetto;
- l'incidenza degli altri componenti negativi.

Orbene, poiché la strada tracciata appare chiara, potrebbe giungersi a una sorta di riedizione del meccanismo della pianificazione fiscale concordata, con una particolarità di non poco conto, però, se osservata dal punto di vista del contribuente, in quanto in luogo di quella che doveva essere una proposta facoltativa rispetto alla quale poteva anche non aderirsi, in futuro ci si potrebbe trovare di fronte a una nuova procedura di accertamento, sia pur preceduta da un invito al contraddittorio, ma non evitabile in maniera spontanea.

Dal che discende che soprattutto sul piano del contenzioso appare molto delicata la fase di trasformazione in ricavi/compensi dei nuovi indicatori di coerenza economica.

In primo luogo, infatti, dovranno rapportarsi gli indici emergenti dalla dichiarazione del contribuente con degli elementi di riferimento, probabilmente rappresentati dai valori ritenuti normali per il settore economico d'appartenenza. In secondo luogo, dovrà determinarsi un meccanismo di trasformazione degli indici in maggiori ricavi o compensi, da effettuarsi mediante appositi coefficienti la cui taratura dovrà essere giuridicamente fondata. In pratica, il meccanismo futuro dovrebbe essere fondato nel modo seguente:

1. individuazione degli indicatori di normalità economica;
2. determinazione dei valori dei predetti indicatori ritenuti normali nel settore di appartenenza del contribuente;
3. calcolo degli indicatori risultanti dalla dichiarazione del contribuente;
4. confronto tra indicatori dichiarati e quelli normali del settore;
5. individuazione del coefficiente di conversione della eventuale incoerenza in ricavi/compensi;
6. determinazione dei maggiori ricavi/compensi mediante la moltiplicazione del coefficiente per il differenziale tra il dato dichiarato e quello normale.

Altro argomento rilevante è l'introduzione del nuovo comma 4-bis nell'articolo 10 della legge n. 146 del 1998. In effetti, il tenore letterale della norma non è felice e si presta a interpretazioni di tipo più benevolo, come prevedere che le due condizioni accertative siano proprio riferite ai nuovi indicatori di coerenza economica, ma un attento esame della stessa conduce alla seguente conclusione: si ottiene un effetto premiale nei confronti dei contribuenti più bravi, ossia quelli che rispettano sia il livello di congruità degli studi, sia i risultati dei nuovi indicatori di coerenza economica.

Necessario corollario a tale affermazione però, con impatto di sicuro meno soddisfacente per i contribuenti, è che la tendenza è di attribuire sempre maggior peso a tali nuovi indicatori nella determinazione dei ricavi/compensi, tant'è che la norma premiale non scatta nei confronti dei soggetti che sono «soltanto» congrui, ma non in linea con gli indicatori.

Tornando alla norma, è da evidenziare, anzitutto, che il nuovo comma 4-bis effettua un richiamo al comma 2 del nuovo articolo 10-bis della legge 146 del 1998, che la stessa Finanziaria 2007 si accinge a introdurre, concernente la modalità con cui saranno revisionati gli studi, che dovranno

non tener conto anche di specifici indicatori di coerenza economica. Se questo, però, avverrà a regime, nel breve periodo soccorre il comma 2 dell'articolo 3 della medesima finanziaria, secondo cui saranno individuati degli indicatori che possono essere utilizzati per calcolare nuovi ricavi o compensi. È lecito presumere, dunque, che nell'immediato sarà ai risultati di questi indicatori che dovrà farsi riferimento per appurare il raggiungimento della soglia di ricavi/compensi che darà diritto al premio.

Come anticipato, il citato comma 4-bis prevede una sorta di immunità dagli accertamenti sulla base delle presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, sulla base di una duplice condizione:

- anche a seguito di adeguamento in dichiarazione il contribuente deve risultare congruo agli studi di settore;
- devono essere soddisfatti anche i risultati dei nuovi indicatori di coerenza economica. Questo punto, peraltro, lascia presumere che gli indicatori dovrebbero essere già individuati da Gericò, seppur in senso contrario dubbi sorgono se si pensa che la procedura di conversione di detti indicatori sarà formulata solo dall'Agenzia, senza concertazione.

A ogni buon conto, se le due condizioni sono rispettate, l'accertamento induttivo non potrà essere effettuato salvo che gli importi di ricavi/compensi accertati non siano superiori del 40%, o comunque di 50 mila euro, ai ricavi/compensi dichiarati. Al riguardo, è bene sottolineare che non si tratta di una franchigia: al superamento della soglia, infatti, per l'amministrazione scatta la possibilità di effettuare un accertamento in riferimento all'intero maggior importo di ricavi/compensi.

Il nuovo comma 4-bis contiene, infine, due importanti precisazioni, riferite rispettivamente alla necessità di una adeguata motivazione e alla possibilità che l'intera disposizione possa non trovare applicazione.

In ordine al primo aspetto, è previsto che laddove sia possibile effettuare un accertamento induttivo lo stesso dovrà contenere nelle sue motivazioni le ragioni che inducono l'ufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, invece, la chiusura del comma 4-bis è chia-

ra: la disposizione premiale, ossia la impossibilità di applicare l'accertamento induttivo ai soggetti congrui e adeguati agli indicatori, viene meno se nei confronti del contribuente siano irrogabili le sanzioni previste:

- dai commi 2-bis e 4-bis rispettivamente degli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
- dal comma 2-bis dell'articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Si tratta, nello specifico, dei commi che la stessa finanziaria si accinge a introdurre e finalizzati a maggiorare del 10% le sanzioni ordinarie nelle ipotesi di infedele e omessa indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, che comportino una maggiore imposta accertata o una minore imposta detraibile o rimborsabile, a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, superiore al 10% di quella dichiarata.

### Comma 18

Norma che stabilisce le annualità dalle quali avranno effetto le modifiche apportate.

### Comma 19

Si estendono anche ai soggetti non sottoposti agli studi le individuazioni degli specifici indicatori di coerenza economica che possono individuare ricavi o compensi.

### Comma 20

È prevista l'individuazione di appositi indicatori di coerenza per l'individuazione dei requisiti minimi di continuità nello svolgimento dell'attività da parte dei soggetti Ires.

### Comma 21

È demandata all'Agenzia delle entrate l'approvazione degli indicatori per i soggetti Ires.

### Comma 22

È stabilito che l'attività di controllo sarà programmata sulla base dei valori di incoerenza degli indicatori dei soggetti Ires.

### Comma 23

È eliminato il riferimento ai periodi di

24. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificate dal comma 23, limitatamente alla lettera a), hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007.

25. All'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non si applica se il maggior reddito d'impresa ovvero di arte o professione, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per

cento del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato».

26. All'articolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 4 è elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non si applica se la maggiore imposta accertata o la minore imposta detraibile o rimborsabile, a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento di quella dichiarata».

27. All'articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non si applica se il maggior imponibile, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento di quello dichiarato».

28. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, lettera b), dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicini

deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario»;

b) all'articolo 15, comma 1, lettera c), dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario».

29. Le disposizioni introdotte dalle lettere a) e b) del comma 28 hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2007. Fino al 31 dicembre 2007, nel caso in cui l'acquirente non sia il destinatario del farmaco, non ne conosca il codice fiscale o non abbia con sé la tessera sanitaria, l'indicazione del codice fiscale può essere riportata a mano sullo scontrino fiscale direttamente dal destinatario, fatte salve le disposizioni

di cui all'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, in materia di obbligo di rilevazione del codice fiscale da parte del farmacista.

30. Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i titolari di partita Iva, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione per importi superiori a 10.000 euro, comunicano all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso.

31. Con provvedimento del di-

imposta pari a 12 mesi per quanto concerne l'applicazione degli accertamenti sulla base degli studi di settore, attese le modifiche alle cause di esclusione, e inoltre viene apportata una maggiore valenza probatoria agli studi di settore. In pratica, è stabilito che gli accertamenti sulla base degli studi di settore possono operarsi in presenza di ricavi o compensi dichiarati inferiori a quelli calcolati dall'applicazione Gerico.

Tale variazione, in sostanza, sembra finalizzata ad attribuire valenza di presunzione legale relativa alla procedura degli studi di settore, in quanto appunto si precisa che gli accertamenti analitico-induttivi di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d) del dpr n. 600 del 1973 possono essere attivati nel momento in cui il contribuente risulta non congruo.

Sul punto è necessario rimarcare le recenti vicende giurisprudenziali relative agli studi di settore. Attualmente, gli accertamenti analitico-induttivi, ai sensi dell'articolo 62-sexies del d. n. 331 del 1993, possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra ricavi, compensi e corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore. Sulla base di tale statuizione, parte della giurisprudenza ha rimarcato la necessità che gli accertamenti non fossero basati solo sugli studi di settore, bensì anche sulla presenza di gravi incongruenze, attribuendo in tal modo valenza di presunzione semplice alle risultanze degli studi.

L'intervento normativo, dunque, nello stabilire in maniera precisa che gli accertamenti sono collegati al riscontro di ricavi o compensi inferiori a quelli determinati in base a Gerico supera le difficoltà emerse in sede giurisprudenziale e attribuisce maggior fondamento all'applicazione degli studi di settore.

#### Comma 24.

Norma che stabilisce la decorrenza degli effetti delle modifiche di cui al comma 23.

#### Commi 25-27

Sono apportate con i commi 25, 26 e 27 delle modifiche agli aspetti sanzionatori in materia di studi di settore. I commi in argomento prevedono un inasprimento del 10% delle sanzioni minime e massime previste per le dichiarazioni infedeli od omesse, qualora tali violazioni siano riferite ai dati previsti per l'applicazione dello studio di settore o alle cause di esclusione o inapplicabilità degli stessi. Affinché detti

incrementi possano essere applicati è necessario che il risultato accertato in termini di reddito di impresa e di professione, in base ovviamente ai dati effettivi riscontrati, sia superiore del 10% rispetto a quello dichiarato, ovvero, con la stessa misura percentuale, che tale scostamento riguardi l'imposta lorda.

È utile richiamare alcuni dati statistici. Su oltre 102 mila controlli eseguiti dall'amministrazione finanziaria nel triennio 2004/2006, in almeno la metà sono stati riscontrati dati differenti rispetto a quelli dichiarati. La dichiarazione di dati mendaci relativi all'impresa può condizionare i ricavi di Gerico abbassando la soglia di congruità nonché adagiando gli indici di coerenza a favore del contribuente.

Le discordanze più comuni si sono registrate con riferimento al personale, alle unità locali, ai beni strumentali e ad altri elementi specifici. I settori più critici sono quello dei servizi (42,3%) e del commercio (31,5%) mentre quasi strutturali sono risultati gli errori per i professionisti (15,1%) e manifatture (11,1%).

L'inclusione di elementi aziendali diversi permette in molti casi di indirizzare la funzione di ricavo verso la congruità e la coerenza. In parole semplici, i contribuenti più esperti, attraverso diverse emulazioni, inseriscono dati fittizi al solo fine di far corrispondere il ricavo dichiarato a quello risultante dall'elaborazione di Gerico.

In 1.372 controlli specifici l'attività degli ispettori del fisco si è concentrata sui soggetti che hanno dichiarato cause di esclusione (1.050) e cause di inapplicabilità (322). Evidentemente in entrambi i casi si trattava di soggetti non tenuti alla presentazione del relativo studio. L'attività dei controllori in questi casi si è concentrata sulla verifica dell'esistenza degli elementi che hanno inibito l'utilizzo dello strumento. Ebbene, il dato rilevato è che nel 44% degli accessi è stato riscontrato che non sussistevano motivi che provocassero l'esclusione dall'utilizzo degli studi e nel 50,6% non sussistevano elementi che giustificassero l'inapplicabilità. Quindi mediamente il 47% dei soggetti controllati si è sottratta all'utilizzo degli strumenti induttivi senza validi motivi.

Un ultimo rilievo che viene mosso ai contribuenti oggetto del controllo è quello della corrispondenza del codice attività dichiarato rispetto all'impresa economica effettivamente svolta. La presenza di una discordanza ha effetti abbastanza rilevanti, considerato che a ogni codice Ate-

cofin corrisponde una voce imprenditoriale e a ognuna di essa è collegata uno studio o un cluster all'interno dello stesso studio. Chiaramente l'inclusione all'interno di un codice piuttosto che in un altro può avere degli effetti vantaggiosi per i soggetti che optano per un'attività similare per il cui studio sono previsti livelli di ricavo puntuale più bassi. Nei casi più estremi la scelta di un codice non corrispondente può garantire l'immunità dagli studi in quanto non previsti per quella particolare attività. A ogni modo il fenomeno appare abbastanza circoscritto visto e considerato che coinvolge solo 2.493 soggetti ovvero il 2,5% di quelli controllati.

#### Comma 28

Il comma apporta due modifiche in materia di oneri deducibili e detraibili destinate sicuramente a far discutere a lungo. Al fine del contrasto all'evasione, sono interessati gli articoli 10 e 15 del Tuir, nella parte in cui, in caso di acquisti di medicinali, riconoscono a seconda del soggetto interessato una deduzione dal reddito, se l'acquisto è effettuato, direttamente o nell'interesse, da un soggetto portatore di handicap, ovvero la detrazione del 19% della spesa sostenuta laddove l'acquisto avvenga da parte degli altri contribuenti.

Viene dunque completamente stravolta la posizione dell'amministrazione finanziaria che, finora, a più riprese aveva evidenziato come fosse sufficiente una autocertificazione da parte del contribuente attestante la necessità delle spese mediche per se o per i suoi familiari e comunque ci si affidava alla buona fede del contribuente, attesa anche la rilevanza sociale dell'onere.

Oggi avviene un clamoroso ribaltamento di vedute, le cui conseguenze dovranno essere valutate nei comportamenti dei contribuenti. Per fruire dei predetti benefici, infatti, viene stabilito che l'acquisto dei medicinali deve essere certificato da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario. Vengono alla mente subito due interrogativi: in primo luogo, come si pone la previsione normativa con la privacy del contribuente, soprattutto su un argomento molto delicato come la salute personale. In secondo luogo, come operativamente si potrà affrontare il nuovo adempimento, considerato peraltro che non sono previsti limiti all'entità della spesa a partire dalla quale scatt-

ta l'obbligo.

In effetti, per come è scritta la norma, in presenza di qualsiasi acquisto di un medicinale, pur se di irrisorio ammontare, per poter fruire dell'agevolazione fiscale dovrà chiedersi al farmacista di turno l'elencazione dettagliata di quanto richiesto dalla legge (e fin qui possono soccorrere le strumentazioni informatiche in possesso del farmacista, come per esempio l'utilizzo del cosiddetto scontrino parlante) e, soprattutto, dovranno fornirsi i dati fiscali del destinatario della spesa.

Questo aspetto rischia di essere mal digerito da tutti: dal compratore che magari per cifre esigue deve comunque ricordarsi dell'adempimento e, anche in presenza di altri clienti della farmacia, dovrà fornire dei dati personali (suoi o del soggetto per conto del quale effettua l'acquisto), con conseguente comprensibile riluttanza o imbarazzo; dal personale della farmacia che dovrà impiegare non poco tempo nella memorizzazione dei dati per l'emissione dello scontrino. Senza considerare l'inconveniente dell'aumento della «fila» alla cassa che può scoraggiare nuovi avventori.

#### Comma 29

La norma dispone che il comma 28 concernente lo scontrino parlante avrà effetto a partire dal 1° luglio 2007. Inoltre, ad attenuare un po' l'impatto della disposizione, fino a tutto il 2007 sarà possibile certificare in calce alla documentazione il codice fiscale del destinatario del medicinale.

#### Comma 30

Entro il quinto giorno antecedente quello in cui i titolari di partita iva intendono effettuare le compensazioni per imposte, contributi e tributi, di cui al dlgs n. 241/1997, in presenza di importi superiori a euro 10.000, si rende necessario l'invio telematico, anche attraverso intermediari abilitati, di una comunicazione contenente l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della stessa compensazione. L'Agenzia delle entrate potrà eventualmente rispondere entro il terzo giorno successivo a quello dell'invio restando valido, in assenza, il silenzio-assenso.

#### Comma 31

Un apposito provvedimento dell'Agenzia delle entrate definirà le modalità per l'introduzione, anche progressiva, della comunicazione preventiva degli importi da compensare, con particolare riferimento

retore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità, anche progressive, per l'attuazione delle disposizioni del comma 30. Con il predetto provvedimento, in particolare, sono stabilite le procedure di controllo volte a impedire l'utilizzo indebito di crediti.

**32.** Parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 30 e 31, per un importo pari a 214 milioni di euro per l'anno 2007, è iscritta sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307. L'autorizzazione di spesa relativa al predetto Fondo è ridotta di 183,8 milioni di euro per l'anno 2008.

**33.** All'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), nel primo periodo, le parole: «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 258 a euro 2.582» e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La violazione è punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n.600, e in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonché in caso di liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni e di controllo di cui agli articoli 54 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633. La violazione è punibile a condizione che non trovi applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione.»;

b) al comma 1, lettera b), primo periodo, le parole: «da lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 516 a euro 5.165»;

c) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis, si applicano, in

quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata.»;

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ciascun anno solare di riferimento e, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla medesima direzione regionale. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.»;

e) al comma 3, le parole: «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 258 a euro 2.582».

**34.** Per le violazioni di cui all'articolo 7-bis e ai commi 1 e 3 dell'articolo 39 del decreto le-

gislativo 9 luglio 1997, n.241, e successive modificazioni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, nelle ipotesi in cui la violazione sia stata già contestata alla data di entrata in vigore della presente legge, non si dà luogo a restituzione di quanto eventualmente pagato.

**35.** I commi 7 e 8 dell'articolo 11-quinquiesdecies del decreto legge 30 settembre 2005, n.203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248, sono abrogati.

**36.** Le agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli autoveicoli utilizzati per la locazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, con ridotte o impedite capacità motorie, sono riconosciute a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti.

**37.** In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l'acquirente ha usufruito dei benefici fiscali prima del decorso del termine di due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse. La disposizione non si applica per i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute

al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.

**38.** La riscossione dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte nell'ambito delle strutture sanitarie private è effettuata in modo unitario dalle stesse strutture sanitarie, le quali provvedono a:

a) incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo;

b) registrare nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero in apposito registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa nell'ambito della struttura.

**39.** Le strutture sanitarie di cui al comma 38 comunicano telematicamente all'Agenzia delle entrate l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente.

**40.** Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità per la comunicazione prevista dal comma 39 nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione dei commi 38 e 39.

**41.** Le disposizioni di cui ai commi da 38 a 40 si applicano a decorrere dal 1° marzo 2007

## Commenti

alle procedure di controllo per utilizzo indebito dei crediti indicati.

### Comma 32

Le potenziali entrate derivanti dal controllo preventivo sulle compensazioni dei soggetti titolari di partita iva sono destinate a incrementare il «Fondo per interventi strutturali di politica economica», introdotto dal dl n. 282/2004, come modificato dalla legge n. 307/2004, per un importo pari a 214 milioni di euro per l'anno 2007, mentre per l'anno successivo opererà una riduzione pari a euro 183,8.

### Comma 33

Il comma interviene sulle sanzioni applicabili agli intermediari (Caaf) per l'attività, in particolare, di compilazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'Imposta sul valore aggiunto.

La prima modifica riguarda la conversione da lire a euro relativamente agli importi comminati, di cui al primo comma, lettera a) e b) e del terzo comma, dell'art. 39 del dlgs n. 241/1997, concernente le norme di semplificazione degli adempimenti dichiarativi.

Le ulteriori modifiche riguardano la punibilità della violazione accertata in caso di liquidazione delle imposte, contributi, premi e rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, ai sensi dell'art. 36-bis, dpr n. 600/1973 (controllo automatizzato a cura dell'Amministrazione Finanziaria), dell'art. 36-ter dello stesso decreto (controllo formale) e degli articoli 54 e seguenti, dpr n. 633/1972 (rettifica e liquidazione dell'Imposta sul valore aggiunto).

Le violazioni sono tutte punibili, a eccezione di quelle per gli importi minimi non iscritti a ruolo, di cui all'art. 12-bis, dpr n. 602/1973, e in caso di ripetute o gravi violazioni da parte dei centri di assistenza fiscale, questi ultimi potranno subire un provvedimento di sospensione al rilascio del visto di conformità e di asseverazione, per un periodo compreso fra uno e tre anni. Nel caso in cui le violazioni siano ripetute e, pertanto, nel caso in cui l'interme-

diario fiscale risulti recidivo, successivamente al periodo di sospensione indicato, si rende possibile l'emissione di un provvedimento di inibizione al rilascio della certificazione, considerando violazione «grave» anche il mancato pagamento delle sanzioni indicate nell'art. 39, dlgs n. 241/1997. In presenza di violazioni per infedele asseverazione e di rilascio di certificato di conformità, di inosservanza delle disposizioni a carico degli intermediari per l'assistenza fiscale prestata a favore dei sostituti d'imposta e per la tardiva o omessa presentazione telematica delle dichiarazioni, si rendono applicabili le sanzioni disposte dal dlgs n. 472/1997, concernente le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie, se compatibili mentre, il centro di assistenza fiscale è obbligato, in via «solidale» con il trasgressore, al pagamento di quanto dovuto per la sanzione irrogata.

Le violazioni concernenti l'infedele asseverazione o il visto di conformità, l'inosservanza delle disposizioni concernenti i sostituti d'imposta o l'omesso e tardivo invio telematico delle dichiarazioni sono contestate dalla Agenzia delle entrate regionale competente, facendo riferimento al domicilio fiscale del trasgressore e l'atto di contestazione e irrogazione delle sanzioni, unico per anno solare, può essere modificato e integrato, entro i termini di decadenza, dalla stessa direzione regionale.

Infine, i provvedimenti indicati, con particolare riferimento a quelli di sospensione o inibizione al rilascio, sono comunicati anche agli ordini di appartenenza degli intermediari che hanno commesso le infrazioni, al fine di procedere ad applicare ulteriori provvedimenti sanzionatori o disciplinari.

### Comma 34

Il comma interviene per sanare la presenza di contestazioni già in essere i cui al comma precedente, dopo le modifiche intervenute a cura del comma 34, della presente legge, per le sanzioni applicabili

ai centri di assistenza fiscale, di cui agli art. 7-bis e primo e terzo comma, art. 39, dlgs n. 241/1997, confermando che non si procede ad alcuna restituzione di quanto già pagato in precedenza dal trasgressore.

### Comma 35

Non è detraibile l'imposta relativa agli acquisti o alle importazioni di beni afferenti le operazioni esenti, di cui ai punti 6) e 7) dell'art. 10, dpr n. 633/192 (giochi e scommesse) e di mandato, mediazione e intermediazione delle stesse attività, con la necessità di effettuare il calcolo del prorata in presenza di operazioni che concedono anche il diritto alla detrazione.

### Comma 36

Le agevolazioni di carattere tributario (come, per esempio, l'applicazione dell'aliquota ridotta al 4%) e di altra natura riconosciute ai soggetti «diversamente abili» e a quelli con altre minorazioni, sia psichiche che fisiche, di cui all'art. 3, legge n. 104/1992, per l'acquisto di mezzi di locomozione, sono applicabili soltanto se l'autoveicolo risulta utilizzato in via «esclusiva» o «prevalente» a beneficio dei citati soggetti.

### Comma 37

Il comma prevede il recupero dell'imposta, data per differenza tra quella dovuta in assenza di agevolazioni e quella applicata per le agevolazioni spettanti al momento dell'acquisto dal soggetto con handicap o da chi per esso, per la cessione entro il biennio, sia a titolo oneroso che gratuito, delle autovetture destinate al servizio dei diversamente abili, fatto salvo il caso in cui la cessione avvenga per le esigenze derivanti dalla mutata situazione fisica o psichica.

### Comma 38

Il comma introduce l'obbligo a carico delle strutture sanitarie di procedere a incassare e registrare i corrispettivi derivanti dall'esercizio delle attività profes-

sionali dei medici e dei paramedici, svolte all'interno di dette strutture.

La riscossione dei compensi di detti lavoratori autonomi deve avvenire in modo unitario e le strutture sanitarie devono procedere a incassare l'onorario in nome e per conto del medico e del paramedico, riversandolo agli stessi contestualmente e registrando, nei libri contabili obbligatori o in apposito registro, i compensi citati incassati per ciascuna prestazione, effettuata nell'ambito della medesima struttura.

### Comma 39

Le strutture sanitarie dopo aver adempiuto a quanto indicato nel precedente comma per conto del medico o paramedico devono trasmettere l'ammontare complessivo dei compensi di ogni lavoratore autonomo in via telematica all'Agenzia delle entrate.

### Comma 40

Con apposito provvedimento dirigenziale dell'Agenzia delle entrate saranno definiti i termini e modalità di trasmissione dei corrispettivi da parte delle strutture sanitarie, di cui al comma precedente.

### Comma 41

L'invio telematico dei corrispettivi a cura delle strutture sanitarie sarà obbligatorio a decorrere dal prossimo 1° marzo 2007.

### Comma 42

Per le violazioni nella omessa o errata trasmissione telematica dei corrispettivi a cura delle strutture sanitarie, si rendono applicabili le sanzioni di cui agli articoli 9 (violazioni degli obblighi relativi alla contabilità) e 11 (altre violazioni in materia di imposte dirette e di Iva), dlgs n. 471/1997, pur rimanendo a carico del lavoratore autonomo gli adempimenti formali e sostanziali disposti per l'esercizio della propria attività.

# La Finanziaria 2007 commentata

**Italia** Oggi continua la pubblicazione del testo commentato comma per comma del maxi-emendamento del governo, che costituisce la Finanziaria 2007, depositato al senato e su cui verrà votata la fiducia. La prima parte è stata pubblicata ieri 15/12/2006

42. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 38 e 39 si applicano rispettivamente gli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, e successive modificazioni. Restano fermi in capo ai singoli prestatori di lavoro autonomo tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti per lo svolgimento dell'attività.

43. Dopo l'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 25-ter. - (Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore). - 1. Il condominio quale sostituto di imposta opera all'atto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.

2. La ritenuta di cui al comma 1 è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'articolo 67,

comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917».

44. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il sesto comma è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche:

a) alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore;

b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.641, come sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.303 del 30 dicembre 1995, nonché dei loro componenti e accessori;

c) alle cessioni di personal computer e dei loro componenti e accessori;

d) alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere»;

b) è aggiunto, in fine, il se-

guente comma:

«Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano alle ulteriori operazioni individuate dal Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, in base alla direttiva 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, ovvero individuate con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, nelle ipotesi in cui necessita la preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 77/388/Cee del Consiglio, del 17 maggio 1977».

45. Le disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del sesto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, come modificato dal comma 44 del presente articolo, si applicano alle cessioni effettuate successivamente alla data di autorizzazione della misura ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/Cee del Consiglio, del 17 maggio 1977.

46. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n.39, per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari»;

b) all'articolo 57, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Gli agenti immobiliari di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d-bis), sono solidalmente tenuti al pagamento dell'imposta per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari».

47. All'articolo 8, comma 1, della legge 3 febbraio 1989, n.39, le parole: «una somma compresa tra lire un milione e lire quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «una somma compresa fra euro 7.500 e euro 15.000».

48. Il comma 22 dell'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, è sostituito dai seguenti:

«22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata a Iva, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:

a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, di fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale e i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;

b) il codice fiscale o la partita Iva;

c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa società;

d) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa.

22.1. In caso di assenza dell'iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n.39, e successive modificazioni, il notaio è obbligato a effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate di competenza. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di cui al comma 22, si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, e successive modificazioni».

49. Le disposizioni di cui al comma 22 dell'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, trovano applicazione

## Commenti

### Comma 42

Per le violazioni nella omessa o errata trasmissione telematica dei corrispettivi a cura delle strutture sanitarie, si rendono applicabili le sanzioni di cui agli articoli 9 (violazioni degli obblighi relativi alla contabilità) e 11 (altre violazioni in materia di imposte dirette e di Iva), dlgs n. 471/1997, pur rimanendo a carico del lavoratore autonomo gli adempimenti formali e sostanziali disposti per l'esercizio della propria attività.

### Comma 43

Per quanto concerne le ritenute sui corrispettivi effettuate dal condominio all'impresa appaltatrice, è stato introdotto, nel dpr n. 600/1973, l'articolo 25-ter.

Il nuovo articolo dispone che il condominio, assumendo la qualifica di sostituto d'imposta all'atto del pagamento delle prestazioni relative alle opere per contratti di appalto effettuate nell'ambito d'impresa, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, deve operare una ritenuta a titolo di acconto pari al 4%.

La ritenuta deve essere operata anche se i corrispettivi sono inquadrabili come «redditi diversi», nel rispetto delle disposizioni di cui alla lettera i), primo comma, dell'articolo 67 del Tuir.

### Comma 44

Si rende applicabile il cosiddetto «reverse charge» anche alle cessioni di oggetti di telefonia mobile, personal computer e prodot-

ti lapidei, se il cessionario è soggetto residente in Italia e a tal fine sono state apportate le modifiche al sesto comma, dell'articolo 17, dpr n. 633/1972, prevedendo appunto l'applicazione alle seguenti cessioni o prestazioni:

- prestazioni di servizio rese nel comparto edile da soggetti subappaltatori nei confronti di imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili o nei confronti dell'appaltatore principale o subappaltatore;

- cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa di concessione governativa;

- cessioni di personal computer e loro componenti;

- cessioni di materiali e prodotti lapidei, provenienti direttamente da cave e miniere;

Infine, con l'aggiunta di un ulteriore comma, al citato articolo 17, è stato disposto che l'applicazione del «reverse charge» può essere esteso anche a ulteriori operazioni individuate con appositi decreti del ministero dell'economia e delle finanze, sulla base alle disposizioni contenute nella direttiva (Ce) n. 69/2006 o individuate da decreto emanato ai sensi dell'art. 17, legge n. 400/1988, nel caso di necessaria preventiva autorizzazione comunitaria.

### Comma 45

Il comma dispone sulla individuazione del momento in cui decorre l'applicazione

del «reverse charge» per le nuove operazioni introdotte dalle lettere b), c) e d) del sesto comma, dell'art. 17, dpr n. 633/1972; dette nuove disposizioni si rendono applicabili alle cessioni effettuate successivamente alla data di «autorizzazione» della norma, ai sensi dell'art. 27, della direttiva (Ce) n. 388/1977.

### Comma 46

Vengono inclusi tra i soggetti obbligati a richiedere la registrazione ai sensi dell'art. 10 del dpr 131/86, gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39. Oltre ai notai, ai funzionari dell'amministrazione giudiziaria e di quelli dell'amministrazione finanziaria, quindi, anche i mediatori immobiliari saranno tenuti a richiedere la registrazione in relazione alle scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari. In pratica, se le parti che si sono incontrate nell'ufficio del mediatore firmeranno il preliminare di vendita oppure il contratto di locazione, in forma di scrittura privata non autenticata, l'obbligo di registrare la scrittura incomberà non solo alle parti, ma anche allo stesso mediatore, se iscritto all'albo. Questi, inoltre, sarà tenuto solidalmente con le parti al pagamento dell'imposta di registro dovuta sulle scritture medesime (es. l'imposta fissa di 168 euro per la registrazione

del preliminare relativo alla cessione soggetta all'Iva, l'imposta proporzionale del 2% sul corrispettivo della locazione di un alloggio ecc.), così integrandosi l'art. 57 del dpr 131/86.

### Comma 47

Sempre nell'ambito della tracciabilità delle operazioni di compravendita immobiliare, con particolare riguardo all'attività dei mediatori, viene innalzata la sanzione prevista per l'esercizio abusivo dell'attività di mediazione. L'importo della pena pecuniaria potrà arrivare a 15.000 euro, a fronte di una previgente sanzione massima pari a 4 milioni delle vecchie lire.

### Comma 48 e 49

Viene sostituito il comma 22 dell'art. 35 del dl n. 223/2006, che ha introdotto l'obbligo di specificare negli atti di cessione di immobili, anche se soggetti ad Iva, sotto forma di dichiarazione sostitutiva, le modalità analitiche di pagamento, l'eventuale presenza di un intermediario e il relativo compenso corrisposto. Vengono ora ulteriormente dettagliati i dati da indicare riguardo al mediatore, del quale occorrerà riportare il numero di iscrizione al ruolo camerale; in difetto di tale indicazione, il notaio dovrà inviare una segnalazione all'Agenzia delle entrate. Il successivo comma 49 opportunamente precisa che gli obblighi introdotti dal dl 223/2006 non riguardano i pagamenti anteriori, ma solo

con riferimento ai pagamenti effettuati a decorrere dal 4 luglio 2006.

**50.** In coerenza ai principi recati dall'articolo 38 del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, e al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare e illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonché di assicurare l'ordine pubblico e la tutela del giocatore, con uno o più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità per procedere alla rimozione dell'offerta, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza o altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dalla stessa Amministrazione. I provvedimenti di cui al presente comma sono adottati nel rispetto degli obblighi comunitari. L'inservanza dei provvedimenti adottati in attuazione della presente disposizione comporta l'irrogazione, da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di sanzioni amministrative pecuniarie da 30.000 euro a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata.

**51.** Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i commi da 535 a 538 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.266, sono abrogati e cessano di avere effetto tutti gli atti adottati.

**52.** È autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascun anno del triennio 2007-2009, a favore del Ministero della pubblica istruzione, per la realizzazione di

campagne di informazione e di educazione dei giovani, da effettuare in collaborazione con le istituzioni scolastiche, finalizzate alla realizzazione di programmi educativi dei ragazzi in modo da permettere loro di conoscere la realtà dei rischi derivanti dal vizio del gioco e a sviluppare un approccio responsabile al gioco. Il Ministro della pubblica istruzione provvede, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a disciplinare le modalità e i criteri per lo svolgimento delle campagne informative di cui al presente comma.

**53.** Entro il 31 gennaio di ciascun anno sono trasmessi alle regioni i dati relativi all'import/export del sistema doganale; entro il medesimo termine sono trasmessi alle regioni, alle province autonome e ai comuni i dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno precedente dai contribuenti residenti.

**54.** Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato d'intesa con la Conferenza stato-città e autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche di trasmissione in via telematica dei dati delle dichiarazioni nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive modificazioni.

**55.** Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane sono stabilite le modalità tecniche di trasmissione in via telematica dei dati dell'import/export alle regioni.

**56.** Dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito il sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria finalizzato alla con-

divisione e alla gestione coordinata delle informazioni dell'intero settore pubblico per l'analisi e il monitoraggio della pressione fiscale e dell'andamento dei flussi finanziari.

**57.** Ai fini di cui al comma 56, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria che esprime il proprio giudizio tassativamente entro quindici giorni, da adottare entro il 31 marzo 2007 ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive modificazioni, sono individuate le basi di dati di interesse nazionale che compongono il sistema integrato e sono definiti le regole tecniche per l'accesso e la consultazione da parte delle pubbliche amministrazioni abilitate nonché i servizi di natura amministrativa e tecnica che il Ministero dell'economia e delle finanze eroga alle amministrazioni che ne facciano richiesta per la utilizzazione e la valorizzazione del sistema.

**58.** Alla legge 27 marzo 1976, n.60, dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. - 1. Ferme restando le attribuzioni di cui all'articolo 2, la Commissione:

a) effettua indagini e ricerche, tramite consultazioni e audizioni di organismi nazionali e internazionali, per valutare l'impatto delle soluzioni tecniche sugli intermediari incaricati di svolgere servizi fiscali tra contribuenti e amministrazioni;

b) esprime un parere sulle attività svolte annualmente dall'anagrafe tributaria e sugli obiettivi raggiunti nel corso

dell'anno».

**59.** Il secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.605, è sostituito dal seguente:

«Il Ministero dell'economia e delle finanze ha facoltà di rendere pubblici, senza riferimenti nominativi, statistiche ed elaborazioni relative ai dati di cui al primo comma, nonché, per esclusive finalità di studio e di ricerca, i medesimi dati, sotto forma di collezioni campionarie, privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendano questi ultimi non identificabili».

**60.** Dall'attuazione dei commi 57, 58 e 59 non derivano oneri per il bilancio dello Stato.

**61.** Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, a fini di monitoraggio, le modalità per introdurre in tutte le amministrazioni pubbliche criteri di contabilità economica, nonché i tempi, le modalità e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica da parte degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali dei bilanci standard e dei dati di contabilità.

**62.** Al decreto legge 30 settembre 2005, n.203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248, l'articolo 2-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 2-bis. - (Comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni). - 1. A partire dalle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 2006, l'invito previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n.212, è effettuato:

a) con mezzi telematici ai sog-

getti di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.-322, che portano a conoscenza dei contribuenti interessati, tempestivamente e comunque nei termini di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.462, e successive modificazioni, gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni contenute nell'invito;

b) mediante raccomandata in ogni altro caso.

1-bis. L'Agenzia delle entrate può, su istanza motivata, derogare all'obbligo previsto dalla lettera a) del comma 1, qualora siano riconosciute difficoltà da parte degli intermediari nell'espletamento delle attività di cui alla medesima lettera a).

2. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.462, e successive modificazioni, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'invito di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti il contenuto e la modalità della risposta telematica».

**63.** I soggetti di cui all'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, che deducono dal reddito complessivo somme per assegni periodici corrisposti al coniuge di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, devono indicare nella dichiarazione annuale il codice fiscale del soggetto beneficiario delle somme.

**64.** All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n.413, dopo il

## Commenti

quelli effettuati dal 4 luglio 2006.

### Commi da 50 a 52

Viene demandato all'Aams (Amministrazione autonoma monopoli di stato) il compito di emanare la disciplina per la lotta ai giochi illegali o irregolari. Facendo seguito alle disposizioni contenute nella manovra d'estate e con il fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare e illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonché di assicurare l'ordine pubblico e la tutela del giocatore, saranno stabilite le modalità per procedere alla rimozione dell'offerta, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dalla stessa amministrazione. La disciplina prevede altresì l'applicazione di sanzioni da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di stato, da 30.000 euro a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata.

Viene inoltre finanziata una campagna di educazione dei giovani finalizzata alla conoscenza dei rischi derivanti dal vizio del gioco. La spesa autorizzata, pari a 100.000 euro per ciascun anno del triennio 2007-2009, a favore del ministero della pubblica istruzione, va effettuata in collaborazione con le istituzioni scolastiche, finalizzate alla realizzazione di programmi

educativi dei ragazzi in modo da permettere loro di conoscere la realtà dei rischi derivanti dal vizio del gioco e a sviluppare un approccio responsabile al gioco. E inoltre previsto un decreto del ministro della pubblica istruzione, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, per disciplinare le modalità e i criteri per lo svolgimento delle campagne informative.

### Commi da 53 a 55

Viene previsto che entro il 31 gennaio di ciascun anno i dati relativi all'import/export del sistema doganale vengano trasmessi alle regioni, così come quelli relativi alle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno precedente dai contribuenti residenti. Questi ultimi andranno inviati con modalità telematiche da stabilire per decreto, alle province autonome e ai comuni.

### Commi da 56 a 60

Dal nuovo anno partirà, finalmente, il sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria. Tutte le informazioni dell'intero settore pubblico verranno condivise e coordinate al fine di analizzare e vigilare la pressione fiscale e l'andamento dei flussi finanziari.

La base dalla quale partire per la costruzione del sistema integrato verrà individuata con apposito provvedimento e riguarderà i dati di interesse nazionale; lo stesso provvedimento definirà le regole tecniche per l'accesso e la consultazione da

parte delle pubbliche amministrazioni abilitate nonché i servizi di natura amministrativa e tecnica che il ministero dell'economia e delle finanze eroga alle amministrazioni che ne facciano richiesta per la utilizzazione e la valorizzazione del sistema. Tra le nuove funzioni attribuite alla commissione di vigilanza sull'anagrafe tributaria vengono introdotte da un lato la possibilità di effettuare indagini e ricerche, tramite consultazioni e audizioni di organismi nazionali e internazionali, per valutare l'impatto delle soluzioni tecniche sugli intermediari incaricati di svolgere servizi fiscali tra contribuenti e amministrazioni, dall'altro quella di esprimere un parere sulle attività svolte annualmente dall'anagrafe tributaria e sugli obiettivi raggiunti nel corso dell'anno. Quanto al segreto d'ufficio sui dati e notizie raccolti dall'anagrafe tributaria il comma 59 spiega che il ministero dell'economia e delle finanze può rendere pubblici, senza riferimenti nominativi, statistiche ed elaborazioni relative ai dati raccolti; inoltre, per esclusive finalità di studio e di ricerca, i medesimi dati possono essere diffusi sotto forma di collezioni campionarie, privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendano questi ultimi non identificabili.

### Comma 61

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della Finanziaria tutte le amministrazioni

pubbliche saranno chiamate a rispondere della propria gestione attraverso il rispetto di appositi criteri di contabilità economica a fini di monitoraggio; verranno disciplinati i tempi, le modalità e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica da parte degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali dei bilanci standard e dei dati di contabilità.

### Comma 62

Novità anche in tema di attività di liquidazione delle dichiarazioni; in particolare il comma in esame prevede nuovi sistemi di invio dei dati richiesti al contribuente per chiarimenti in esito all'attività di liquidazione.

Come noto lo statuto del contribuente ha previsto che prima di procedere all'iscrizione a ruolo di somme derivanti dalla liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione l'amministrazione deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti in ordine a situazioni che possano apparire non chiare. A partire dalle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 2006, l'invito previsto va effettuato con mezzi telematici agli intermediari che poi informano i contribuenti interessati, tempestivamente sugli esiti della liquidazione delle dichiarazioni contenute nell'invito.

L'Agenzia delle entrate può, su istanza motivata, derogare all'obbligo previsto qualora siano riconosciute difficoltà da parte degli intermediari nell'espletamento delle attività di cui alla medesima



comma 25 sono inseriti i seguenti:

«25-bis. Ai fini dei controlli sugli oneri detraibili di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, gli enti e le casse aventi esclusivamente fine assistenziale devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria gli elenchi dei soggetti ai quali sono state rimborsate spese sanitarie per effetto dei contributi versati di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni.

25-ter. Il contenuto, i termini e le modalità delle trasmissioni sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate».

65. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f-ter) è aggiunta la seguente:

«F-ater) pattuizioni intercorse tra società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una delle quali avente sede legale in uno degli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato, individuati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, aventi a oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale».

66. Le disposizioni di cui al comma 65 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007.

67. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica

22 luglio 1998, n.322, all'articolo 2, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. I modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono resi disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle entrate entro il 15 febbraio».

68. All'articolo 7, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, dopo le parole: «titolari» sono inserite le seguenti: «o dipendenti da loro delegati».

69. All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, il comma 12-bis è sostituito dal seguente:

«12-bis. Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, introdotto dal comma 12 del presente articolo, si applica a decorrere dal 1° luglio 2009. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 30 giugno 2008 il limite è stabilito in 1.000 euro. Dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009 il limite è stabilito in 500 euro. Entro il 31 gennaio 2008 il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull'applicazione del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a emanare apposito decreto che individua le condizioni impeditive del soggetto tenuto al pagamento, che consentono di derogare ai limiti indicati nel presente comma».

70. All'articolo 93 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, il comma 5 è abrogato. La dispo-

sizione del periodo precedente si applica alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale la cui esecuzione ha inizio a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2006.

71. All'articolo 107, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, al terzo periodo, le parole: «nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quinto» sono sostituite dalle seguenti: «in quote costanti nell'esercizio stesso e nei cinque successivi».

72. All'articolo 84, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione totale o parziale del reddito la perdita riportabile è diminuita in misura proporzionalmente corrispondente alla quota di esenzione applicabile in presenza di un reddito imponibile. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti».

73. Le disposizioni del secondo e del terzo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, introdotti dal comma 72 del presente articolo, si applicano ai redditi prodotti e agli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006.

74. All'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alle lettere b) e c), dopo le parole: «dalle società», sono inserite le seguenti: «nonché i trust.»;

2) alla lettera d), dopo le parole: «di ogni tipo», sono inserite le seguenti: «compresi i trust.»;

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali»;

c) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Paesi diversi da quelli indicati nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli indicati nel citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi».

75. All'articolo 44, comma 1,

del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, dopo la lettera g-quinquies) è inserita la seguente: «g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'articolo 73, comma 2, anche se non residenti.».

76. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, lettera b), dopo le parole: «persone giuridiche», sono inserite le seguenti: «nonché i trust.»;

b) al secondo comma, lettera g), dopo le parole: «persone giuridiche», sono inserite le seguenti: «nonché i trust.».

77. All'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n.262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 48, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«a-bis) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento»;

b) nel comma 49, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«a-bis) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento»;

c) dopo il comma 49 è inserito il seguente:

«49-bis. Se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supe-

lettera a).

Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, decorre dal 60° giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'invito di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo.

#### Comma 63

Per le persone fisiche viene introdotto l'obbligo di indicare nella propria dichiarazione dei redditi il codice fiscale del coniuge beneficiario dell'assegno periodico.

#### Comma 64

Per gli enti con fini assistenziali è introdotto l'obbligo di comunicare all'anagrafe tributaria, per via telematica, i nomi dei soggetti cui sono state rimborsate spese sanitarie. Le modalità pratiche verranno stabilite per decreto direttoriale.

#### Commi 65 e 66

Viene introdotta una nuova fattispecie elusiva da inserire nell'ambito dell'articolo 37-bis del dpr n. 600 del 1973; la nuova previsione, che si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al primo gennaio 2007 interessa le pattuizioni intercorse tra società controllate e collegate una delle quali avente sede legale in uno degli stati o nei territori a regime fiscale privilegiato, individuati ai sensi della legislazione cfc aventi a oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

#### Comma 67

Dal prossimo anno, in concomitanza con l'anticipazione dei termini per la presentazione delle dichiarazioni annuali, i modelli di dichiarazione, le specifiche tecniche e le istruzioni dovranno essere disponibili entro il 15 febbraio.

#### Commi 68 e 69

A norma del comma 12-bis dell'articolo 35 del dl n. 223 del 2006 i compensi riscossi dai professionisti devono essere riscossi solo mediante strumenti finanziari tracciabili e non in contanti. L'emendamento prevede che il limite di 100 euro si applica a decorrere dal primo luglio 2009. Sino al 30 giugno 2008 il limite è stabilito in 1.000 euro. Dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009 il limite è stabilito in 500 euro. Entro il 31 gennaio 2008 il ministro dell'economia e delle finanze presenta al parlamento una relazione sull'applicazione della disposizione.

#### Comma 70

Modifiche alla deducibilità delle spese per le imprese di costruzioni. Viene soppressa la previsione di cui al comma 5 dell'articolo 93 del Tuir in relazione alla deducibilità delle opere ultrannuali. Non è più concessa la possibilità di operare secondo il metodo della commessa completata. La novità si applica alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale la cui esecuzione ha inizio a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al

la data del 31 dicembre 2006.

#### Comma 71

In tema di rimanenze finali per le imprese di costruzioni di opere pubbliche viene allungato di un anno (fino a sei) il periodo in cui è possibile riportare l'eccedenza del 5% degli accantonamenti a fronte delle spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili.

#### Commi 72 e 73

Novità anche in tema di riporto delle perdite. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione totale o parziale del reddito la perdita riportabile è diminuita in misura proporzionalmente corrispondente alla quota di esenzione applicabile in presenza di un reddito imponibile. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La disposizione si applica ai redditi prodotti e agli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006.

#### Commi da 74 a 76

La disciplina fiscale del trust prevede l'inquadramento tra i soggetti passivi ires; in particolare a seconda dell'attività esercitata e della residenza viene collocato all'interno delle lettere b), c) o d) dell'articolo 73 del Tuir. Quanto alla determinazione del reddito del trust viene previsto, in sostanz-

za, che il trust sia tassato per trasparenza ossia imputando i redditi conseguiti ai beneficiari a prescindere dall'attribuzione degli stessi.

I redditi così imputati sono inquadrati tra i redditi di capitale di cui all'articolo 44 del Tuir; ovviante nel caso in cui il beneficiario sia una persona fisica.

Accanto alla qualificazione tributaria del Trust il maxi-emendamento introduce anche una norma di carattere antielusivo, volta a riportare in Italia quegli organismi fittiziamente localizzati all'estero. Sono considerati italiani i trust istituiti in uno stato diverso da quelli della white list, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi. Vengono infine estesi ai trust gli obblighi contabili di tenuta delle scritture.

#### Commi da 77 a 79

In tema di successioni viene estesa la franchigia dall'imposta, prima prevista fino a un milione di euro, per i trasferimenti a titolo di donazione e successione tra coniugi e parenti in linea retta. Tale franchigia, stabilita in 100 mila euro viene apposta anche per i trasferimenti a fratelli e sorelle. Sull'eccedenza l'aliquota è fissata al 6% se il beneficiario è portatore di handi-

ra l'ammontare di 1.500.000 euro».

**78.** Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.346, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-ter. I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.»;

b) all'articolo 8, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Resta comunque ferma l'esclusione dell'avviamento nella determinazione della base imponibile delle aziende, delle azio-

ni, delle quote sociali.»;

c) all'articolo 31, comma 1, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».

**79.** Le disposizioni di cui ai commi 77 e 78 si applicano alle successioni aperte a decorrere dal 3 ottobre 2006, nonché agli atti pubblici formati, agli atti a titolo gratuito fatti, alle scritture private autenticate e alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**80.** L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - (Modi di pagamento).

1. L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata:

a) mediante pagamento dell'imposta a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;

b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.

2. Le frazioni degli importi dell'imposta di bollo dovuta in misura proporzionale sono arrotondate a euro 0,10 per difetto o per eccesso a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino a euro 0,05 o superiori a euro 0,05.

3. In ogni caso l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 1,00, a eccezione delle cambiali e dei vaglia cambiari di cui, rispettivamente, all'articolo 6, numero 1, lettere a) e b), e numero 2, della tariffa - Allegato A - annessa al presente decreto, per i quali l'imposta minima è stabilita in euro 0,50».

**81.** All'articolo 39, comma 13, alinea, primo periodo, del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, dopo le parole: «som-

me giocate» sono inserite le seguenti: «, dovuto dal soggetto al quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n.388, e successive modificazioni. A decorrere dal 26 luglio 2004 il soggetto passivo d'imposta è identificato nell'ambito dei concessionari individuati ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640, e successive modificazioni, ove in possesso di tale nulla osta rilasciato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. I titolari di nulla osta rilasciati antecedentemente al 26 luglio 2004 sono soggetti passivi d'imposta fino alla data di rilascio del nulla osta sostituiti a favore dei concessionari di rete o fino alla data della revoca del nulla osta stesso».

**82.** All'articolo 39 del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, il comma 13-bis è sostituito dal seguente:

«13-bis. Il prelievo erariale unico è assolto dai soggetti passivi d'imposta, con riferimento a ciascun anno solare, mediante versamenti periodici relativi ai singoli periodi contabili e mediante un versamento annuale a saldo. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono individuati:

a) i periodi contabili in cui è suddiviso l'anno solare;

b) le modalità di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare;

c) i termini e le modalità con cui i soggetti passivi d'imposta effettuano i versamenti periodici e il versamento annuale a saldo;

d) le modalità per l'utilizzo in compensazione del credito derivante dall'eventuale eccedenza dei versamenti periodici rispetto al prelievo erariale unico dovuto

per l'intero anno solare;

e) i termini e le modalità con cui i concessionari di rete, individuati ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640, e successive modificazioni, comunicano, tramite la rete telematica prevista dallo stesso comma 4 dell'articolo 14-bis, i dati relativi alle somme giocate nonché gli altri dati relativi agli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, da utilizzare per la determinazione del prelievo erariale unico dovuto;

f) le modalità con cui l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può concedere su istanza dei soggetti passivi d'imposta la rateizzazione delle somme dovute nelle ipotesi in cui questi ultimi si trovino in temporanea situazione di difficoltà».

**83.** Fino alla emanazione dei provvedimenti indicati nel comma 13-bis dell'articolo 39 del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, come sostituito dal comma 82 del presente articolo, il prelievo erariale unico è assolto dai soggetti passivi d'imposta con le modalità e nei termini stabiliti nei decreti del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 8 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.86 del 13 aprile 2004, e 14 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.173 del 26 luglio 2004, e successive modificazioni.

**84.** Dopo l'articolo 39 del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, sono inseriti i seguenti:

«Art. 39-bis. - (Liquidazione del prelievo erariale unico e controllo dei versamenti). - 1. Per gli apparecchi previsti all'articolo

110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, avvalendosi di procedure automatizzate, procede, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello per il quale è dovuto il prelievo erariale unico, alla liquidazione dell'imposta dovuta per i periodi contabili e per l'anno solare sulla base dei dati correttamente trasmessi dai concessionari in applicazione dell'articolo 39, comma 13-bis, lettera e), e al controllo della tempestività e della rispondenza rispetto al prelievo erariale unico dovuto dei versamenti effettuati dai concessionari stessi.

2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o imprecisi i versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato è comunicato al concessionario di rete per evitare la reiterazione di errori. Il concessionario di rete che rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nel controllo dei versamenti, può fornire i chiarimenti necessari all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalità di effettuazione della liquidazione del prelievo erariale unico e del controllo dei relativi versamenti, di cui al comma 1.

Art. 39-ter. - (Riscossione delle somme dovute a titolo di prelievo erariale unico a seguito dei controlli automatici). - 1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 39-bis, risultano dovute a titolo di prelievo erariale unico, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo

## Commenti

cap l'imposta si applica solo sulla quota eccedente un milione e mezzo di euro.

Per quanto riguarda i patti di famiglia e in generale i trasferimenti intrafamiliari di aziende e quote di partecipazione al capitale sociale è disposto che i passaggi non siano soggetti a tassazione in presenza di determinate condizioni. Innanzitutto il trasferimento deve comportare l'acquisizione o l'integrazione del controllo della società; secondariamente gli aventi causa devono proseguire nell'attività d'impresa o devono detenere il controllo della società le cui quote sono trasferite per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Il beneficiario del trasferimento deve rendere a tal fine un'apposita dichiarazione in tal senso alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione. Il mancato rispetto della dichiarazione comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Resta comunque l'esclusione dell'avviamento nella determinazione della base imponibile delle aziende, delle quote sociali. Le di-

sposizioni si applicano alle successioni aperte a decorrere dal 3 ottobre 2006, nonché agli atti pubblici formati, agli atti a titolo gratuito fatti, alle scritture private autenticate e alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.

### Comma 80

Le modalità di pagamento dell'imposta di bollo vengono rinnovate prevedendo il pagamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno, il pagamento virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale. In ogni caso l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 1,00, a eccezione delle cambiali e dei vaglia cambiari per i quali l'imposta minima è stabilita in euro 0,50.

### Comma 81

In tema di regime tributario degli apparecchi da intrattenimento, il prelievo unico erariale fissato in misura del 13,5% delle somme giocate è dovuto da coloro in possesso del nulla osta rilasciato dall'Ammini-

strazione autonoma dei monopoli di Stato. Il comma opera altresì una sorta di spartiacque temporale, individuando nella data del 26/7/2004 il momento da cui il soggetto passivo è individuato nell'ambito dei concessionari individuati ex art. 14bis, comma 4 del dpr n. 640/1972, sempre se in possesso del predetto nulla osta. Invece, i titolari in possesso di nulla osta rilasciati fino a quella data sono individuati quali soggetti passivi fino al rilascio del nulla osta sostitutivo a favore dei concessionari di rete o sino a revoca dello stesso.

### Comma 82

Il comma riformula la previsione contenuta nell'articolo 13-bis del dl n. 263/2003, disciplinando le modalità di assolvimento del prelievo unico d'imposta. L'obbligo di versamento, con riferimento a ciascun anno solare, dovrà essere adempiuto con versamenti periodici, relativi ai singoli periodi contabili, e infine con un versamento a saldo. Il comma, poi, rimanda a specifici provvedimenti dell'Aams i quali disciplineranno i periodi contabili in cui si suddividerà l'anno solare, le modalità di calcolo del prelievo unico erariale, sia con riferimento a ciascun periodo contabile e a ciascun anno solare, i termini e le modalità con cui i soggetti passivi provvederanno a effettuare i

versamenti, le modalità di utilizzo di eventuali crediti in compensazione, qualora i versamenti periodici siano eccedenti rispetto al prelievo erariale unico dovuto per l'intero anno solare, le ulteriori modalità con cui i concessionari di rete trasmetteranno i dati relativi alle giocate, e infine le modalità con cui l'Aams potrà concedere ai soggetti passivi, su loro istanza, la rateizzazione delle somme dovute, qualora gli stessi siano temporaneamente in difficoltà

### Comma 83

Sino a emanazione dei provvedimenti indicati al precedente comma, il prelievo unico dovuto dai soggetti passivi è disciplinato dalle modalità e dai termini previsti dai decreti del direttore generale dell'Aams dell'8 aprile 2004.

### Comma 84

Il comma in esame disciplina la liquidazione del prelievo erariale unico e il controllo dei versamenti, inserendo i commi 39-bis, ter e quater, quinquies, sexies e septies al d. n.269/2003. Pertanto l'Aams, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui il prelievo erariale unico si è reso dovuto, procederà alla liquidazione dell'imposta dovuta, sia per periodi contabili che per anno solare, sulla scor-

nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello per il quale è dovuto il prelievo erariale unico. Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalità della sua formazione e dei tempi di consegna, si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n.321.

2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 sono notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello per il quale è dovuto il prelievo erariale unico.

3. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il concessionario di rete provvede a pagare, con le modalità indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, e successive modificazioni, le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 2 dell'articolo 39-bis ovvero della comunicazione definitiva contenente la determinazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso concessionario di rete. In questi casi, l'ammontare della sanzione amministrativa per tardivo od omesso versamento è ridotto a un sesto e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

4. Qualora il concessionario di rete non provveda a pagare, entro i termini di scadenza, i ruoli di cui al comma 1, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procede alla riscossione delle somme dovute anche tramite escussione delle garanzie presentate dal concessionario di rete ai sensi della convenzione di concessione. In tal caso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comunica al concessionario della riscossione l'importo del credito per imposta, sanzioni e interessi che è stato estinto tramite l'escussione delle

garanzie e il concessionario della riscossione procede alla riscossione coattiva dell'eventuale credito residuo secondo le disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, e successive modificazioni.

Art. 39-quater. - (Accertamento e controlli in materia di prelievo erariale unico). - 1. Gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'adempimento dei loro compiti si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri indicati nell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni. Per l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni.

2. Il prelievo erariale unico è dovuto anche sulle somme giocate tramite apparecchi e congegni che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco d'azzardo, privi del nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n.388, e successive modificazioni, nonché tramite apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui al predetto articolo 38, comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo. Per gli apparecchi e congegni privi del nulla osta il prelievo erariale unico, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dal soggetto che ha provveduto alla loro installazione. È responsabile in solido per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative il possessore dei locali in cui sono installati gli apparecchi e congegni privi del nulla osta. Per gli apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n.388, e successive modificazioni, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo, il maggiore prelievo era-

riale unico accertato rispetto a quello calcolato sulla base dei dati di funzionamento trasmessi tramite la rete telematica prevista dal comma 4 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640, e successive modificazioni, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dai soggetti che hanno commesso l'illecito o, nel caso in cui non sia possibile la loro identificazione, dal concessionario di rete a cui è stato rilasciato il nulla osta. Sono responsabili in solido per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative relativi agli apparecchi e congegni di cui al quarto periodo, il soggetto che ha provveduto alla loro installazione, il possessore dei locali in cui sono installati e il concessionario di rete titolare del relativo nulla osta, qualora non siano già debitori di tali somme a titolo principale.

3. Gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procedono all'accertamento della base imponibile e del prelievo erariale unico dovuto per gli apparecchi e congegni di cui al comma 2 mediante la lettura dei dati relativi alle somme giocate memorizzati dagli stessi apparecchi e congegni. In presenza di apparecchi e congegni per i quali i dati relativi alle somme giocate non siano memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto o siano stati alterati, gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determinano induttivamente l'ammontare delle somme giocate sulla base dell'importo forfetario giornaliero definito con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

4. Gli avvisi relativi agli accertamenti di cui ai commi 2 e 3 sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui sono state giocate, tramite gli apparecchi e congegni indicati negli

stessi commi 2 e 3, le somme su cui è calcolato il prelievo erariale unico.

Art. 39-quinquies. - (Sanzioni in materia di prelievo erariale unico). - 1. La sanzione prevista nell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, e successive modificazioni, si applica anche alle violazioni, indicate nello stesso comma 1, relative al prelievo erariale unico.

2. Nelle ipotesi di apparecchi che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco d'azzardo, privi del nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n.388, e successive modificazioni, e nelle ipotesi di apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui al predetto articolo 38, comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo, si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento dell'ammontare del prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di euro 1.000.

3. Se sono omesse o sono effettuate con dati incompleti o non veritieri le comunicazioni cui sono tenuti i concessionari di rete ai sensi del comma 13-bis, lettera e), dell'articolo 39 del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 8.000.

Art. 39-sexies. - (Responsabilità solidale dei terzi incaricati della raccolta delle somme giocate). - 1. I terzi incaricati della raccolta di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n.266, sono solidalmente responsabili con i concessionari di rete per il versamento del prelievo erariale unico dovuto con riferimento alle somme giocate che i suddetti terzi hanno raccolto, nonché per i relativi interessi e sanzioni.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalità di accertamento e di contestazione della responsabi-

lità solidale di cui al comma 1.

Art. 39-septies. - (Disposizioni transitorie). - 1. Per le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 39-bis, risultano dovute per gli anni 2004 e 2005 a titolo di prelievo erariale unico, nonché di interessi e di sanzioni, i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 39-ter, previsti a pena di decadenza per rendere esecutivi i ruoli e per la notifica delle relative cartelle di pagamento, sono rispettivamente fissati al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definiti i dati relativi alle annualità di cui al comma 1 che i concessionari di rete devono comunicare all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché i relativi termini e modalità di trasmissione».

85. All'articolo 110, comma 5, del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo le parole: «escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato» sono aggiunte le seguenti: «e gli apparecchi di cui al comma 6».

86. All'articolo 110 del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque produce o importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro

ta dei dati trasmessi dai concessionari, verificando altresì la tempestività e la rispondenza dei versamenti effettuati rispetto prelievo erariale unico dovuto. Qualora dovessero emergere discordanze, sia in termini quantitativi che in relazione alla tempestività, l'Aams comunicherà l'esito del controllo al concessionario di rete il quale, se riscontra dei dati valutati erroneamente, dovrà dare comunicazione all'Aams entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di errore. Le modalità di liquidazione saranno anche queste disciplinate da appositi decreti. Le somme che a seguito della liquidazione automatica, nonché le sanzioni e gli interessi, risultano dovute a titolo di prelievo unico erariale, sono iscritte a ruolo reso esecutivo entro il termine decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello per il quale è dovuto il prelievo erariale unico. Le relative cartelle invece devono essere notificate, sempre a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo. Si fa salva la possibilità di non eseguire l'iscrizione a ruolo, in tutto o in parte, se il concessionario provvede a pagare le somme entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista, ovvero della comunicazione rideterminata se ha esercitato l'autotutela. In tali casi, le sanzioni sono

ridotte a un sesto e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello in cui è stata elaborata la comunicazione. Se il concessionario non paga le cartelle, l'Aams procede alla riscossione delle somme anche tramite escussione delle garanzie che lo stesso ha presentato per esercitare la concessione. La disposizione, per l'accertamento e i controlli del prelievo erariale unico, fornisce altresì ai dipendenti dell'Aams, le stesse prerogative dei dipendenti dell'amministrazione finanziaria, meglio descritte agli articoli 51 e 52 del decreto n. 633/72.

Importante la disposizione che prevede l'assoggettamento al prelievo erariale unico anche sulle somme giocate tramite apparecchi che erogano vincite in denaro o che consentono il gioco d'azzardo, che siano privi di nulla osta, oppure, qualora ne siano muniti, il loro esercizio sia qualificabile come illecito. Nel caso di apparecchi e congegni privi di nulla osta, il prelievo è dovuto, comprensivo di interessi e sanzioni, dal soggetto che li ha installati, restando obbligato in solido il possessore dei locali in cui sono installati gli apparecchi, mentre per gli apparecchi il cui utilizzo configuri un illecito, il maggior prelievo erariale unico accertato rispetto a quello calcolato dai dati trasmessi tramite rete, è dovuto da chi ha

commesso l'illecito o, qualora non identificabile, dal concessionario di rete cui è stato rilasciato il nulla osta, fermo restando la responsabilità in solido dell'installatore e del possessore dei locali. Su questi apparecchi, l'Aams procede all'accertamento della base imponibile e del prelievo erariale unico con lettura dei dati relativi alle somme giocate, così come ivi memorizzati. Se questi dati non possono in alcun modo essere recuperati, l'Aams procederà a determinarlo induttivamente.

In tutti questi casi, gli accertamenti relativi al recupero del prelievo unico, sono notificati entro il quinto anno successivo a quello in cui si sono verificate le giocate.

In tema di sanzioni relative al prelievo erariale unico invece, si applica l'articolo 11, comma 1 del dlgs n. 471/97. Le sanzioni relative agli apparecchi d'azzardo, a quelli che configurano illecito o che sono privi del nulla osta variano dal 120 al 240% dell'ammontare del prelievo erariale unico, con un minimo di 1.000 euro. In caso di omessa o incompleta trasmissione dei dati cui è tenuto il concessionario, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 8.000 euro.

Inoltre, con decreti del ministero dell'economia sarà disciplinata la responsabilità solidale con i concessionari di rete,

dei soggetti terzi incaricati della raccolta ex art. 1, comma 533 della legge n. 266/2005, sia con riferimento al versamento del prelievo unico che delle relative sanzioni e interessi, ma limitatamente alle somme giocate che gli stessi hanno raccolto.

Infine, i termini di decadenza per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico e relative ai controlli effettuati per gli anni 2004 e 2005, sono prorogati rispettivamente al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010.

#### Comma 85

Il comma inserisce al quinto comma dell'articolo 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza l'esclusione degli apparecchi da intrattenimento, come meglio individuati al comma successivo quali congegni per il gioco d'azzardo.

#### Comma 86

Il comma provvede all'integrale sostituzione del comma 9 dell'articolo 110 del Tulpis, disciplinando le sanzioni in materia di apparecchi e congegni da intrattenimento. In particolare, chi produce o importa apparecchi e congegni non considerati leciti ai sensi del comma 6 della stessa norma, è punito con una sanzione da 1.000 a 6.000

per ciascun apparecchio;

b) chiunque produce o importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;

d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun ap-

parecchio;

e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), è preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore delle violazioni titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 7, per un periodo di cinque anni;

f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio».

**87.** È istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, un nuovo concorso pronostici su base ippica, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) formula di gioco caratterizzata dalla possibilità di garantire elevati premi ai giocatori;

b) assegnazione del 50 per cento della posta di gioco a montepremi, del 5,71 per cento alle attività di gestione, dell'8 per cento come compenso per l'attività dei punti di vendita, del 25 per cento come entrate erariali sotto forma di imposta unica e dell'11,29 per cento a favore dell'UNIRE;

c) raccolta del concorso pronostici da parte dei concessionari di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, delle agenzie di scommesse, nonché negli ippodromi.

**88.** Il Ministero dell'economia

e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato introduce con uno o più provvedimenti scommesse a quota fissa e a totalizzatore su simulazioni di eventi, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) raccolta delle scommesse da parte dei concessionari di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, e delle agenzie di scommesse;

b) organizzazione e gestione del palinsesto delle scommesse affidata all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

c) esiti delle simulazioni sugli eventi determinati in modo principale dal caso;

d) per le scommesse a quota fissa, applicazione delle aliquote d'imposta previste all'articolo 38, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248;

e) per le scommesse a totalizzatore, applicazione di una imposta del 12 per cento e di un montepremi non inferiore al 75 per cento della posta di gioco.

**89.** Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato stabilisce con propri provvedimenti, ogni qual volta ritenuto necessario ai fini dell'equilibrio complessivo dell'offerta, le innovazioni da apportare al gioco del Lotto aventi a oggetto, in particolare:

a) la rimodulazione delle sorti del Lotto e dei premi delle relative combinazioni;

b) la rimodulazione o la sostituzione dei giochi opzionali e complementari al Lotto, introdotti dall'articolo 11-quinquiesdecies, comma 4, del decreto

legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248;

c) l'introduzione di ulteriori forme di gioco ispirate ai meccanismi di gioco del Lotto, anche prevedendo modalità di fruizione distinte da quelle attuali, al fine di ampliare l'offerta di giochi numerici a quota fissa.

**90.** Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di affidamento in concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) aggiudicazione, in base al criterio dell'offerta economicamente più conveniente, della concessione a un soggetto da individuare a seguito di procedura di selezione aperta ai più qualificati operatori italiani ed esteri, secondo i principi e le regole previste in materia dalla normativa nazionale e comunitaria, evitando comunque il determinarsi di posizioni dominanti sul mercato nazionale del gioco;

b) inclusione, tra i giochi numerici a totalizzatore nazionale da affidare con procedura di selezione, dell'Enalotto, dei suoi giochi complementari e opzionali e delle relative forme di partecipazione a distanza, nonché di ogni ulteriore gioco numerico basato su un unico totalizzatore a livello nazionale;

c) revisione del regolamento e della formula di gioco dell'Enalotto e previsione di nuovi giochi numerici a totalizzatore nazionale, anche al fine di assicurare il costante allineamento dell'of-

ferta del gioco all'evoluzione della domanda dei consumatori;

d) assicurazione del costante miglioramento degli attuali livelli di servizio al pubblico dei giochi a totalizzatore nazionale, al fine di preservare i preminenti interessi pubblici connessi al loro regolare e ininterrotto svolgimento, anche con l'apporto dei punti di vendita titolari di contratti con concessionari per la commercializzazione di tali giochi;

e) coerenza della soluzione concessoria individuata con la finalità di progressiva costituzione della rete unitaria dei giochi pubblici, anche attraverso la devoluzione allo Stato, alla scadenza della concessione, di una rete di almeno 15.000 punti di vendita non coincidenti con quelli dei concessionari della raccolta del gioco del Lotto.

**91.** Al fine di garantire la continuità di esercizio del gioco Enalotto e del suo gioco opzionale, nonché la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, nelle more dell'operatività della nuova concessione, da affidare a seguito della prevista procedura di selezione, la gestione del gioco continua a essere assicurata dall'attuale concessionario, fino al 30 giugno 2007. Con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il termine può essere prorogato una sola volta, per un uguale periodo, esclusivamente nel caso in cui tale misura si renda necessaria in relazione agli esiti della procedura di selezione.

**92.** I proventi derivanti dalle procedure di selezione di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modifica-

## Commenti

euro per ciascun apparecchio; chi produce o importa apparecchi privi della relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione che va da 500 a 3000 euro per singolo apparecchio. Il distributore o l'installatore di apparecchi non rispondenti alle caratteristiche richieste dal Tulpis per essere considerato idoneo al gioco lecito risponde della sanzione da 1000 a 6000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione è comminata a coloro che permettono l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico di apparecchi conformi alle disposizioni del Tulpis, ma corrispondono, a fronte delle vincite in denaro o di altra specie, premi diversi da quelli che sono ammessi. Chi installa, distribuisce o comunque consente l'uso di apparecchi senza autorizzazione, soggiace alla sanzione da 500 a 3000 euro. In tutti i casi evidenziati in precedenza, se la violazione viene reiterata, è preclusa la possibilità per l'Aams di ritirare per un periodo di cinque anni, l'autorizzazione alla distribuzione e all'installazione degli apparecchi. Attenzione infine alla sanzione prevista per mancata apposizione dei titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni: si paga da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio.

### Comma 87

Scompare il Totip, sostituito da un nuovo concorso pronostici su base ippica, da istituirsi con apposito provvedimento dell'Aams entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge. Un concorso la cui formula di gioco dovrà essere molto appetibile, poiché dovrà tenere in considerazione la possibilità di garantire vincite consistenti

ai giocatori e dovrà avere ampia diffusione, considerato che alla rete dei concessionari, dovranno affiancarsi le agenzie di scommesse e gli ippodromi. Il montepremi sarà costituito dal 50% della posta in gioco, il 25% andrà all'erario, l'11,29% è destinato all'Unire e l'8% come compenso ai punti vendita.

### Comma 88

Si rafforzano e diversificano le scommesse a quota fissa e a totalizzatore su simulazioni di eventi. Con provvedimenti dell'Aams, infatti, saranno introdotte nuove possibilità che rispettino i criteri sinora adottati; in particolare, per le scommesse a quota fissa, saranno applicate le aliquote previste dall'articolo 38, comma 3 del dl n. 223/2006, mentre le scommesse a totalizzatore soggiaceranno a un'imposta del 12% e saranno dotate di un montepremi non inferiore al 75% della posta in gioco.

### Comma 89

Il comma estende la possibilità per l'Aams, ogni qualvolta ritenuto necessario per riequilibrare l'offerta, di apportare innovazioni al gioco del Lotto, introducendo ulteriori forme di gioco ispirate ai meccanismi dello stesso Lotto o anche sostituendo o rimodulando i giochi opzionali e complementari tuttora vigenti.

### Comma 90

Il comma disciplina le modalità di affidamento in concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, fissandone i criteri. L'aggiudicazione, in-

fatti, prevista secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dovrà rispettare le norme nazionali e comunitarie, evitando situazioni di posizioni dominanti sul mercato nazionale del gioco. Dovrà inoltre essere inserito l'Enalotto e i suoi giochi complementari, il quale dovrà però essere revisionato, sia nel regolamento che nella formula di gioco, al fine di assicurare l'offerta alla crescente domanda dei consumatori. A tal fine, i provvedimenti dell'Aams dovranno garantire il miglioramento degli attuali livelli di servizio al pubblico dei giochi a totalizzatore nazionale, al fine di preservare i preminenti interessi pubblici affinché questi si svolgano regolarmente e ininterrottamente. Inoltre, si dovrà prevedere la nascita di una soluzione concessoria con la finalità di costituire una rete unitaria dei giochi pubblici, che preveda anche la devoluzione allo stato, una volta conclusa la concessione, di una rete di almeno 15.000 punti vendita, che non coincidano, però, con quelli dei concessionari della raccolta del gioco del Lotto.

### Comma 91

Nelle more della prevista revisione dell'Enalotto, la gestione dello stesso viene prorogata sino al 30 giugno 2007 all'attuale concessionario (la Sisal), proroga che potrà ulteriormente essere rinnovata, per lo stesso periodo, una sola volta.

### Comma 92

Entro il 28 febbraio 2007 devono essere versati allo stato i proventi che scaturiscono

dalle procedure di selezione previste dall'articolo 38, commi 2 e 4 del dl n. 223/2006-12-14

### Comma 93

Con l'aggiunta di una precisazione al comma 1 dell'articolo 1 del dl n. 223/2006, i giochi di carte sono considerati di abilità, qualora organizzati sotto forma di torneo e se come posta in gioco abbiano l'ammontare delle quote di iscrizione.

### Comma 94

Ai delegati della gestione dimessi che, a causa del processo di privatizzazione e ristrutturazione del servizio di distribuzione dei generi di monopoli e non per inadempimento contrattuale, è consentito ottenere l'assegnazione di una nuova rivendita di generi di monopolio, con istanza da presentare all'ufficio dell'Aams competente e nel pieno rispetto delle distanze e dei parametri reddituali. L'assegnazione di que avverrà previo versamento della somma di 12.000 euro dilazionabili in tre anni e non soggiace alle norme sul triennio di esperimento ex art. 21, comma 5 della legge n. 1293/1957.

### Comma 95

Il comma in esame rende applicabili le disposizioni precedenti per un periodo massimo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

### Comma 96

Rimandando a un dm con cui si stabiliranno le modalità, chi è stato autorizzato o

zioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato comune entro il 28 febbraio 2007.

**93.** Al comma 1, lettera b), dell'articolo 38 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni e integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole "somma giocata," sono aggiunte le seguenti: "i giochi di carte di qualsiasi tipo, qualora siano organizzati sotto forma di torneo e nel caso in cui la posta di gioco sia costituita esclusivamente dalla sola quota di iscrizione, sono considerati giochi di abilità,".

**94.** In deroga a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n.384, e successive modificazioni, ai delegati della gestione dimessi, salvo che per inadempienza contrattuale, in conseguenza del processo di privatizzazione e ristrutturazione dei servizi di distribuzione dei generi di monopolio è consentito ottenere la diretta assegnazione di una rivendita di generi di monopolio su istanza da presentare all'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio, con l'osservanza delle disposizioni relative alle distanze e ai parametri di redditività previsti per le istituzioni di rivendite ordinarie e previo versamento forfetario della somma di 12.000 euro rateizzabili in tre anni. Le rivendite assegnate non sono soggette al triennio di esperimento previsto dal quinto comma dell'articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n.1293.

**95.** Le disposizioni di cui al comma 94 hanno effetto per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**96.** I soggetti che, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n.67, sono stati autorizzati o richiedono l'autorizzazione all'istituzione e gestione di depositi fiscali di tabacchi lavorati devono dimostrare il possesso dei locali adibiti a deposito per un periodo di almeno nove anni dalla data di entrata in vigore della presente legge o, per le nuove autorizzazioni, dalla data della richiesta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

**97.** I delegati alla gestione dei depositi fiscali locali di tabacchi, se in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n.67, possono esercitare, anche in forma societaria o consortile, l'attività di depositi fiscali nelle superfici dei locali in loro possesso e ospitanti i depositi di cui sono delegati alla gestione a prescindere dall'effettiva disponibilità, al momento della domanda, dei tabacchi che intendono distribuire, con autorizzazioni concesse con la stessa pianimetria e con un distinto codiciale di accisa rispetto alle autorizzazioni in essere, considerando le capacità di stoccaggio dei nuovi depositi come aggiuntive a quelle già determinate e disponendo l'obbligo di contraddistinguere opportunamente i tabacchi detenuti al fine di evitare commistioni, secondo modalità da stabilire entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del diretto-

re generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

**98.** All'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n.283, le parole: «nei sette anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «nei nove anni successivi».

**99.** I termini di cui all'articolo 14-quater, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640, sono fissati, rispettivamente, al 31 dicembre 2008 e al 31 dicembre 2009 per l'anno 2004 e al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010 per l'anno 2005.

**100.** All'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n.311, le parole: «e a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «, a 1.000 milioni di euro per l'anno 2006 e a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007».

**101.** A decorrere dall'anno 2008, nella dichiarazione dei redditi presentata dai contribuenti diversi da quelli di cui al comma 102, per ciascun fabbricato è specificato:

a) oltre all'indirizzo, l'identificativo dell'immobile stesso costituito dal codice del comune, dal foglio, dalla sezione, dalla particella e dal subalterno. Tali dati sono indicati nelle dichiarazioni da presentare negli anni successivi unicamente in caso di variazione relativa anche a solo uno di essi;

b) l'importo dell'imposta comunale sugli immobili pagata nell'anno precedente.

**102.** La dichiarazione dei redditi presentata dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, in relazione ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, contiene tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell'imposta comunale sugli immobili. Tali indicazioni sono riportate nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, solo in caso di variazione relativa anche a solo una di esse. Con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita la Conferenza stato-città e autonomie locali, sono definiti gli elementi, i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente e al comma 101.

**103.** In sede di controllo delle dichiarazioni effettuato ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e successive modificazioni, si verifica il versamento dell'imposta comunale sugli immobili relativo a ciascun fabbricato, nell'anno precedente. L'esito del controllo è trasmesso ai comuni competenti.

**104.** Nelle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2007, nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobile deve essere indicato l'importo dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno precedente.

**105.** I comuni trasmettono annualmente all'Agenzia del territorio, per via telematica, i dati risultanti dalla esecuzione dei controlli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazio-

ni, in materia di imposta comunale sugli immobili, ove discordanti da quelli catastali, secondo modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci).

**106.** I soggetti che gestiscono, anche in regime di concessione, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani comunicano annualmente per via telematica all'Agenzia delle entrate, relativamente agli immobili insistenti sul territorio comunale per i quali il servizio è istituito, i dati acquisiti nell'ambito dell'attività di gestione che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi.

**107.** Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono approvati il modello di comunicazione dei dati e le relative specifiche tecniche di trasmissione.

**108.** Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui al comma 106 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, e successive modificazioni.

**109.** All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n.724, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «, salvo prova contraria,» sono soppresse;

b) al comma 1, lettera a), le parole: «beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, an-

richiede l'autorizzazione ad istituire e gestire un deposito di tabacchi lavorati, dovrà dimostrare il possesso dei locali adibiti a deposito per un periodo di almeno nove anni dalla data di entrata in vigore della presente legge o, in caso di nuove autorizzazioni, decorrenti dalla data della richiesta.

#### Comma 97

Con apposito Dm che sarà emanato dall'Aams, i delegati alla gestione dei depositi fiscali locali dei tabacchi potranno esercitare anche in forma societaria o consortile l'attività di depositi fiscali nelle superfici dei locali in loro possesso che ospitano i depositi di cui sono delegati. E questo a prescindere dall'effettiva disponibilità, al momento della domanda, dei tabacchi che intendono distribuire. Si fa obbligo comunque di contraddistinguere opportunamente i tabacchi detenuti al fine di evitare commistioni.

#### Comma 98

Viene allungato il periodo entro il quale il personale trasferito all'Etì o alle società per azioni in cui questo viene trasformato, e che a seguito di ristrutturazioni aziendali dovesse trovarsi in esubero ha diritto a essere riammesso, entro 60 giorni dalla comunicazione di esubero, nei ruoli dell'amministrazione finanziaria. Infatti, alla previsione precedente di sette anni successivi alla data di trasformazione dell'Etì in società, adesso il comma in esame dispone un allungamento di due anni.

#### Comma 99

Prorogati i termini di iscrizione a ruolo e di notificazione delle cartelle relative all'imposta sugli spettacoli. Per l'anno d'imposta 2004 questi infatti sono fissati rispettivamente al 31/12/2008 e al 31/12/2009, mentre per l'anno 2005 i termini si chiudono al 31/12/2009 e al 31/12/2010.

#### Comma 100

Il comma prevede un maggior gettito derivante dall'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati. Infatti all'originaria previsione contenuta nella Finanziaria 2005 di assicurare 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, si prevede un ritocco di 100 milioni di euro annui a partire dal 2007.

#### Comma 101

Dal 2008 scatta l'obbligo per le persone fisiche di indicare i dati catastali e il versamento icti nella dichiarazione dei redditi.

Infatti, dovrà essere specificato, per ciascun immobile, il dettaglio del foglio, della sezione, della particella e del subalterno e il codice del comune. Il contribuente è tenuto ad indicare questi dati nelle dichiarazioni successive, solo se intervengono delle variazioni, anche che riguardino uno solo di essi. Inoltre, sarà previsto un riquadro dove indicare l'importo relativo all'Ici pagata nell'anno precedente.

#### Comma 102

Si prevede che la dichiarazione dei redditi delle società e degli enti pubblici e pri-

vati che hanno oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, in relazione ai periodi d'imposta in corso al 31/12/2007, dovrà contenere tutte le indicazioni utili ai fini dell'Ici. Anche qui valgono le stesse considerazioni del comma precedente in caso di variazione e di relativo obbligo di riportare il dettaglio degli immobili. Sarà un successivo decreto del dpf a definire modalità e termine per l'attuazione delle disposizioni dei commi 101 e 102.

#### Comma 103

Gli uffici finanziari, al termine del controllo ex 36-bis, verificheranno ulteriormente il versamento icti dell'anno precedente, dandone comunicazione ai comuni competenti.

#### Comma 104

Il comma 104 disciplina la disposizione che le dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2007, e quindi riferite al periodo d'imposta 2006, dovranno contenere, nel quadro relativo ai fabbricati, l'importo, relativo a singolo immobile, dell'icti dovuta nell'anno precedente.

#### Comma 105

Con un dm saranno disciplinate le modalità e i termini relativi all'obbligo da parte dei comuni di trasmettere telematicamente all'Agenzia del territorio le discordanze fra i dati Ici e i dati catastali.

#### Comma 106

I concessionari del servizio smaltimento rifiuti sono obbligati a trasmettere

all'Agenzia delle entrate, in modalità telematica, i dati relativi agli immobili del territorio comunale per i quali si istituisce il servizio e che siano rilevanti ai fini delle imposte sui redditi.

#### Comma 107

Questo comma rimanda a un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ove si approverà il modello di comunicazione di cui al comma precedente.

#### Comma 108

I concessionari del servizio smaltimento rifiuti, in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione, saranno sanzionati secondo le disposizioni ex articolo 11 del dlgs n. 471/97.

#### Comma 109

Si interviene direttamente sull'articolo 30 della legge 724/1994, istitutiva della disciplina delle società di comodo, apportando una serie di rilevanti e sostanziali modifiche ossia:

- viene eliminata la possibilità per la società di fornire la prova contraria circa il mancato rispetto dei requisiti di operatività. Si innalza pertanto il grado di presunzione della normativa da relativa a legale;

- negli elementi dell'attivo patrimoniale da utilizzare come base di calcolo della redditività, anche se costituenti immobilizzazioni finanziarie, vengono inseriti, in aggiunta alle azioni e quote di partecipazione, anche gli altri strumenti finanziari si-

che se costituiscono immobilizzazioni finanziarie» sono sostituite dalle seguenti: «beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e delle quote di partecipazione nelle società commerciali di cui all'articolo 5 del medesimo Testo unico, anche se i predetti beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie»;

c) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «locazione finanziaria»; sono aggiunte le seguenti: «per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ridotta al 5 per cento; per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti, la percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento»;

d) al medesimo comma 1, ultimo periodo, le parole: «4) alle società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani» sono sostituite dalle seguenti: «4) alle società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché alle stesse società ed enti quotati ed alle società da essi controllate, anche indirettamente»;

e) al comma 2, secondo periodo, le parole: «l'articolo 76» sono sostituite dalle seguenti:

«l'articolo 110»;

f) al comma 3, lettera b), dopo le parole: «locazione finanziaria»; sono aggiunte le seguenti: «per le immobilizzazioni costituite da beni immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti la predetta percentuale è ridotta al 3 per cento»;

g) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per le società e per gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che il valore della produzione netta non sia inferiore al reddito minimo determinato ai sensi del comma 3 aumentato delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e degli interessi passivi»;

h) al comma 4-bis, le parole: «di carattere straordinario» sono soppresse.

110. Le disposizioni di cui al comma 109, lettera b), se più favorevoli ai contribuenti, e quelle di cui alle lettere c), d) e f) si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248. I trasferimenti erariali alle re-

gioni sono ridotti in misura pari al gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 109, lettera g).

111. Le società considerate non operative nel periodo di imposta in corso alla data del 4 luglio 2006, nonché quelle che a tale data si trovavano nel primo periodo di imposta e che, entro il 31 maggio 2007, deliberano lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice e richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 del codice civile entro un anno dalla delibera di scioglimento o trasformazione, sono assoggettate alla disciplina prevista dai da 112 a 118 a condizione che tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro dei soci, ove previsto, alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla medesima data, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° novembre 2006.

112. Sul reddito di impresa del periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione, determinato ai sensi dell'articolo 182 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, o, nel caso di trasformazione, sulla differenza tra il valore normale dei beni posseduti all'atto della trasformazione e il loro valore fiscalmente riconosciuto, si appli-

ca un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 25 per cento; le perdite di esercizi precedenti non sono ammesse in deduzione. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta sono assoggettati alla medesima imposta sostitutiva; per i saldi attivi di rivalutazione, l'imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 10 per cento e non spetta il credito di imposta, previsto dalle rispettive leggi di rivalutazione, nell'ipotesi di attribuzione ai soci del saldo attivo di rivalutazione.

113. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 47, comma 7, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, riguardante la qualificazione come utili delle somme e dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione di capitale esuberante e di liquidazione, le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci sono diminuiti degli importi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 112 da parte della società, al netto dell'imposta sostitutiva stessa. Detti importi non costituiscono redditi per i soci. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva.

114. Ai fini delle imposte sui

redditi, le cessioni a titolo oneroso e gli atti di assegnazione ai soci, anche di singoli beni, anche se di diversa natura, posti in essere dalle società di cui al comma 111 successivamente alla delibera di scioglimento, si considerano effettuati a un valore non inferiore al valore normale dei beni ceduti o assegnati. Per gli immobili, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 14 marzo 1988, n.70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.

115. L'applicazione della disciplina prevista dai commi da 111 a 114 deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta anteriore allo scioglimento o alla trasformazione; per il medesimo periodo di imposta, alle società che si avvalgono della predetta disciplina non si applicano le disposizioni dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n.724, e successive modificazioni.

## Commenti

milari alle azioni, le obbligazioni e altri titoli in serie o di massa nonché le quote di partecipazione in società commerciali di persone;

si introduce poi una riduzione dei coefficienti di ricavo e reddito per alcune tipologie di beni ovvero: per gli immobili appartenenti alla categoria catastale A/10 (uffici) la percentuale di ricavo è del 5% anziché del 6%. Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie da A/1 ad A/9, acquistati o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti, la percentuale di ricavo è diminuita al 4% anziché al 6%. Solo per questi ultimi si prevede poi la diminuzione anche del parametro di redditività dal 4,75 al 3%.

Viene rivista la platea delle società alle quali non si applica la disciplina delle società di comodo aggiungendo, a quelle già previste, anche le società ed enti che controllano società ed enti quotati ed alle società da essi controllate, anche indirettamente.

Per quanto riguarda l'Irap si prevede che per le società non operative il reddito minimo, determinato sulla base dei coefficienti di redditività debba essere incrementato delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi per le collaborazioni coordinate e continuative, dei compensi occasionali di lavoro autonomo e degli interessi passivi.

Si reintroduce la possibilità di ricorrere alla disapplicazione della disciplina antielusiva di cui all'art. 37-bis del DPR 600/73 anche nelle ipotesi in cui il mancato conseguimento dei ricavi minimi sia imputabile a situazione di carattere anche non straordinario.

### Comma 110

Si prevede l'entrata in vigore delle nuove norme relative alle società di comodo di cui al comma 109, lettere b), c), d), f) con decorrenza dal periodo d'imposta in

corso alla data di entrata in vigore del DL 223/2006 (11/8/2006).

Per riequilibrare i trasferimenti erariali alle regioni si prevede che gli stessi verranno diminuiti nella stessa misura in cui il gettito alle regioni stesse verrà ad aumentare per effetto dell'incremento della base imponibile Irap prevista per le società non operative al comma 109 lett. g) sopra esaminata.

### Comma 111

Introdotta la via di fuga per le società non operative nel periodo d'imposta in corso al 4/7/2006 o neo costituite. È necessario che queste società procedano entro il 31 maggio 2007 alla delibera, in alternativa, o dello scioglimento con conseguente liquidazione o la trasformazione (retrocessione) in società semplice. È necessario altresì che le stesse richiedano al competente ufficio del registro delle imprese, nel termine di un anno dalla delibera di cui sopra, la cancellazione dal registro stesso.

È altresì necessario, per poter accedere alla via di fuga, che tutti i soci delle società di comodo siano persone fisiche iscritte nell'apposito libro sociale alla data di entrata in vigore della finanziaria 2007, o che, in alternativa, siano iscritti nel libro stesso nuovi soci persone fisiche entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge ma grazie a titoli aventi data certa anteriore al 30 novembre 2006.

### Comma 112

Viene disciplinato il particolare regime agevolativo di liquidazione o retrocessione per le società in possesso di tutti i requisiti previsti al comma precedente.

Sul reddito d'impresa determinato ai sensi dell'art. 182 del Tuir per il periodo che va dalla data di inizio e chiusura della liquidazione agevolata o, sempre in alternativa, sulla differenza fra il valore

normale dei beni posseduti alla data dell'atto di trasformazione e il valore a essi fiscalmente riconosciuto, è dovuta un'imposta sostitutiva, ai fini Ires e Irap, nella misura del 25%.

Eventuali perdite fiscali pregresse presenti nelle dichiarazioni dei redditi delle società di comodo che optano per le vie di fuga, non sono ammesse in deduzione dalla base imponibile per il calcolo dell'imposta sostitutiva del 25%.

In caso di distribuzione ai soci di riserve e fondi in sospensione d'imposta si applica, sul loro ammontare, l'imposta sostitutiva del 25%, mentre in presenza di saldi attivi di rivalutazione monetaria, l'imposta sostitutiva scende al 10% e non vi è possibilità di scomputare dalla stessa eventuali crediti d'imposta attribuiti alla società dalle singole leggi d'imposta istitutive dei saldi attivi di rivalutazione.

### Comma 113

Ai fini delle norme previste nell'art. 47, comma 7, del Tuir, nella determinazione del valore fiscale dei beni ricevuti dai soci o assegnati agli stessi, si deve considerare in diminuzione del valore stesso, l'importo dell'imposta sostitutiva di cui al comma 112 pagata dalla società di comodo sui beni e sulle somme stesse.

Si dispone che in ogni caso che detti importi ricevuti o assegnati ai soci persone fisiche a seguito della liquidazione agevolata, non costituiscono comunque reddito imponibile ai fini dell'Irpef.

In ipotesi di trasformazione agevolata in società semplice, il costo fiscale delle azioni o quote possedute dai soci persone fisiche debba essere invece aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva.

### Comma 114

Sempre ai fini delle imposte sui redditi

si prevede che nell'ipotesi di liquidazione agevolata della società di comodo, le cessioni di beni a titolo oneroso e le assegnazioni, anche di singoli beni e anche di più beni aventi una diversa natura, effettuate successivamente alla delibera di scioglimento e messa in liquidazione della società non operativa, si considerano effettuate al valore normale, derogando quindi ad eventuali diversi valori indicati dalle parti nell'atto di cessione o assegnazione.

Nel caso in cui i beni oggetto di cessione a titolo oneroso o assegnazione siano beni immobili, se ne viene fatta richiesta dal contribuente, il valore normale deve intendersi, in deroga alle nuove disposizioni vigenti in materia di tassazione degli atti immobiliari introdotte dal DL 223/2006, il valore derivante dall'applicazione alle rendite catastali, o alla rendita presunta in caso di mancata attribuzione della stessa, degli appositi moltiplicatori previsti per ogni tipologia di immobile.

### Comma 115

La richiesta di applicazione della liquidazione o della trasformazione agevolata deve essere effettuata dalla società in sede di dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta anteriore a quello di scioglimento o trasformazione stessa. Si tratterà quindi dell'Unico 2007 per le delibere adottate negli ultimi giorni del 2006 o dell'Unico 2008 per quelle adottate nel corso del 2007.

Detta richiesta da parte della società è a pena di decadenza dall'agevolazione stessa.

Per le stesse società si prevede inoltre l'esclusione dalla disciplina delle società di comodo per il periodo d'imposta anteriore a quello dello scioglimento o della trasformazione in società semplice.

# La Finanziaria 2007 commentata

**Italia** Oggi continua la pubblicazione del testo commentato comma per comma del maxi-emendamento del governo, che costituisce la Finanziaria 2007, ora all'esame della camera per il sì definitivo. La prima parte è stata pubblicata venerdì 15, la seconda sabato 16 dicembre 2006

**116.** Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento e non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Nel caso in cui le assegnazioni abbiano a oggetto beni immobili, le imposte ipotecarie e catastale sono applicabili in misura fissa per ciascun tributo; in tali ipotesi la base imponibile non può essere inferiore a quella risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte. Per le assegnazioni di beni la cui base imponibile non è determinabile con i predetti criteri, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e 52 del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, riguardanti la determinazione della base imponibile di atti e operazioni concernenti società, enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali e agricole, e le imposte sono dovute nelle misure precedentemente indicate. L'applicazione del presente comma deve essere richiesta, a pena di decadenza, nell'atto di assegnazione ai soci.

**117.** Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

**118.** Entro trenta giorni dall'avvenuta assegnazione degli immobili, gli assegnatari sono obbligati a presentare apposita denuncia di accatastamento o di revisione dello stesso, conformemente alla procedura docfa, contenente eventuali atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

**119.** A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 2007, le società per azioni residenti nel territorio dello Stato svolgenti in via prevalente l'attività di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano negoziati in mercati regolamentati italiani, nelle quali nessun socio possiede direttamente o indirettamente più del 51 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e più del 51

per cento dei diritti di partecipazione agli utili e almeno il 35 per cento delle azioni sia detenute da soci che non possiedono direttamente o indirettamente più dell'1 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e più dell'1 per cento dei diritti di partecipazione agli utili, possono avvalersi del regime speciale opzionale civile e fiscale disciplinato dalle disposizioni dei commi da 119 a 141 e dalle relative norme di attuazione che saranno stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi del comma 141 entro il 30 aprile 2007.

**120.** L'opzione per il regime speciale è esercitata entro il termine del periodo d'imposta anteriore a quello dal quale il contribuente intende avvalersene, con le modalità che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'opzione è irrevocabile e comporta per la società l'assunzione della qualifica di «Società di investimento immobiliare quotata» (SIIQ) che deve essere indicata nella denominazione sociale, anche nella forma abbreviata, nonché in tutti i documenti della società stessa.

**121.** L'attività di locazione immobiliare si considera svolta in via prevalente se gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale a essa destinati rappresentano almeno l'80 per cento dell'attivo patrimoniale e se, in ciascun eserci-

zio, i ricavi da essa provenienti rappresentano almeno l'80 per cento dei componenti positivi del conto economico. Agli effetti della verifica di detti parametri, assumono rilevanza anche le partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, detenute in altre SIIQ nonché quelle detenute nelle società che esercitano l'opzione di cui al comma 125 e i relativi dividendi formati, a loro volta, con utili derivanti dall'attività di locazione immobiliare svolta da tali società. In caso di alienazione degli immobili e dei diritti reali su immobili, anche nel caso di loro classificazione tra le attività correnti, ai fini della verifica del parametro reddituale, concorrono a formare i componenti positivi derivanti dallo svolgimento di attività diverse dalla locazione immobiliare soltanto le eventuali plusvalenze realizzate. La società che abbia optato per il regime speciale deve tenere contabilità separate per rilevare i fatti di gestione dell'attività di locazione immobiliare e delle altre attività, dando indicazione, tra le informazioni integrative al bilancio, dei criteri adottati per la ripartizione dei costi e degli altri componenti comuni.

**122.** Fermo restando quanto disposto dal comma 127, la mancata osservanza per due esercizi consecutivi di una delle condizioni di prevalenza indicate

nel comma 121 determina la definitiva cessazione dal regime speciale e l'applicazione delle ordinarie regole già a partire dal secondo dei due esercizi considerati.

**123.** L'opzione per il regime speciale comporta l'obbligo, in ciascun esercizio, di distribuire ai soci almeno l'85 per cento dell'utile netto derivante dall'attività di locazione immobiliare e dal possesso delle partecipazioni indicate al comma 121; se l'utile complessivo di esercizio disponibile per la distribuzione è di importo inferiore a quello derivante dall'attività di locazione immobiliare e dal possesso di dette partecipazioni, la percentuale suddetta si applica su tale minore importo.

**124.** Fermo restando quanto disposto dal comma 127, la mancata osservanza dell'obbligo di cui al comma 123 comporta la definitiva cessazione dal regime speciale a decorrere dallo stesso esercizio di formazione degli utili non distribuiti.

**125.** Il regime speciale può essere esteso, in presenza di opzione congiunta, alle società per azioni residenti nel territorio dello Stato non quotate, svolgenti anche attività di locazione immobiliare in via prevalente, secondo la definizione stabilita al comma 121, e in cui una SIIQ, anche congiuntamente ad altre SIIQ, possiede almeno il 95 per cento dei diritti di voto

## Commenti

### Comma 116

Le assegnazioni ai soci effettuate nella procedura di scioglimento agevolato sono soggette all'imposta di registro nella misura dell'1% e non sono considerate cessioni ai fini dell'Iva.

Nel caso in cui oggetto di assegnazione siano immobili posseduti dalla società di comodo le imposte ipotecarie e catastali si applicano nella misura fissa per ciascun tributo pari ad euro 168+168. Sempre nell'ipotesi di assegnazione di immobili la base imponibile, ai fini del solo tributo di registro, non può essere inferiore a quella determinata su base catastale a condizione però che sia il contribuente a richiedere espressamente l'applicazione dei moltiplicatori catastali.

Nell'ipotesi in cui oggetto di assegnazione ai soci persone fisiche siano beni diversi dagli immobili, per la determinazione del loro valore si rimanda alle norme vigenti in materia di tributo di registro agli art. 50, 51 e 52 inerenti gli atti societari.

Si prevede che per poter ottenere il suddetto regime di favore ai fini delle imposte indirette, l'applicazione del comma 116 deve essere richiesta, pena la decadenza del beneficio stesso, in sede di atto di assegnazione da parte degli stessi soci assegnatari.

### Comma 117

Rimando alle norme vigenti in materia di imposte sui redditi, per quanto riguarda la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni ed il contenzioso relativo alle liquidazioni e trasformazioni agevolate delle società di comodo.

### Comma 118

Gli assegnatari sono obbligati nel termine di giorni 30 dall'atto di assegnazione a presentare apposita denuncia di accatastamento o revisione alla competente Agenzia del territorio.

### Comma 119

Si introduce un particolare regime agevolativo a favore delle Spa residenti nel territorio dello stato che svolgono in via prevalente l'attività di locazione immobiliare e i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani.

Il particolare regime si applicherà a partire dall'esercizio in corso al 30/06/2007. Sarà necessario che all'interno della compagine societaria non vi siano soci che possiedono, direttamente o indirettamente più del 51% dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria e che, al tempo stesso, non possiedono altresì più del 51% dei diritti di partecipazione agli utili societari e altresì che almeno il 35% delle azioni sia posseduto da soci che non detengono più dell'1% dei diritti di voto e di partecipazione agli utili.

Le spa che possiedono tutti i requisiti sopra visti potranno optare che il nuovo regime agevolativo societario e fiscale disciplinato dai commi successivi (119-141) e dalle norme di attuazione da stabilirsi con apposito dm da emanare entro il 30/4/2007.

### Comma 120

L'opzione per il nuovo regime deve essere effettuata dalle Spa in possesso dei requisiti sopra visti, entro il termine

dell'esercizio precedente a quello dal quale si intende far decorrere il regime stesso.

L'opzione si eserciterà con le modalità che saranno stabilite con apposito provvedimento direttoriale ed è irrevocabile.

Primo effetto dell'opzione sarà la qualificazione della società come Siiq (Società d'investimento immobiliare) che dovrà essere indicata sia nella denominazione sociale nonché su tutti i documenti societari.

### Comma 121

Per la determinazione del requisito della prevalenza dell'attività di locazione immobiliare è necessario che nell'attivo patrimoniale della spa il valore degli immobili destinati alla locazione sia almeno pari all'80% del totale attivo e che, per ogni esercizio, almeno l'80% dei ricavi derivi dall'attività di locazione immobiliare stessa.

Per la verifica dei requisiti di cui sopra deve tenersi conto anche, per l'attivo, delle partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie ex art. 11, comma 2 del dlgs 38/2005, detenute in altre Siiq o in società che esercitano l'opzione del comma 125; nei ricavi dei dividendi che possono derivare alla spa dall'attività di locazione svolta dalle suddette società partecipate.

Nel caso in cui la Siiq proceda alla vendita di unità immobiliari collocate anche nell'attivo corrente, ai fini della verifica del requisito in termini di ricavi, sopra citato, le vendite stesse concorrono, quali ricavi diversi dalla locazione solo per l'eventuale plusvalenza realizzata dalla cessione stessa.

È fatto obbligo alla Siiq di tenere contabilità separata per distinguere l'attività di locazione immobiliare dalle altre attività. Di essa dovrà dare menzione in sede di bilancio d'esercizio.

### Comma 122

Viene prevista la definitiva cessazione dal particolare regime agevolativo nel caso in cui la Siiq non osservi, per due esercizi consecutivi, la contemporanea presenza del requisito patrimoniale e di ricavi di cui al precedente comma 121.

### Comma 123

Alle Siiq è fatto obbligo di distribuire per ciascun esercizio ai soci almeno l'85% dell'utile derivante dall'attività di locazione immobiliare effettuata direttamente o tramite le partecipate. Se l'utile complessivo disponibile per la distribuzione è inferiore a quello derivante dall'attività di locazione immobiliare si dovrà distribuire l'85% di tale minor valore.

### Comma 124

In ipotesi di non distribuzione degli utili prevista dal comma 123 la Siiq cessa definitivamente di appartenere al regime agevolato a far data dallo stesso esercizio di formazione degli utili non distribuiti.

### Comma 125

Si prevede la possibilità che il regime agevolato delle Siiq possa essere utilizzato anche da spa italiane non quotate

nell'assemblea ordinaria e il 95 per cento dei diritti di partecipazione agli utili. L'adesione al regime speciale di gruppo comporta, per la società controllata, oltre al rispetto delle disposizioni recate dai commi da 119 a 141, l'obbligo di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali.

**126.** L'ingresso nel regime speciale comporta il realizzo a valore normale degli immobili nonché dei diritti reali su immobili destinati alla locazione posseduti dalla società alla data di chiusura dell'ultimo esercizio in regime ordinario. L'importo complessivo delle plusvalenze così realizzate, al netto delle eventuali minusvalenze, è assoggettato a imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive con l'aliquota del 20 per cento.

**127.** Il valore normale costituisce il nuovo valore fiscalmente riconosciuto degli immobili e dei diritti reali su immobili di cui al comma 126, rilevando anche agli effetti della verifica del parametro patrimoniale di cui al comma 121, a decorrere dal quarto periodo d'imposta successivo a quello anteriore all'ingresso nel regime speciale. In caso di alienazione degli immobili o dei diritti reali anteriormente a tale termine, ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del valore della produzione assoggettati a imposizione ordinaria, si assume come costo fiscale quello riconosciuto prima dell'ingresso nel regime speciale, al netto delle quote di ammortamento calcolate su tale costo e l'imposta sostitutiva proporzionalmente imputabile agli immobili o ai diritti reali alienati costituisce credito d'imposta.

**128.** L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di cinque rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle società relativa al periodo d'imposta anteriore a quello dal quale viene acquisita la qualifica di Siiq; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle società successiva ai periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di rateizzazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi, nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versare contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate.

**129.** Possono essere assoggettati a imposta sostitutiva anche gli immobili destinati alla vendita, ferma restando, in tal caso, l'applicazione del comma 127.

**130.** A scelta della società, in luogo dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, l'importo complessivo delle plusvalenze, al netto delle eventuali minusvalenze, calcolate in base al valore normale, può essere incluso nel reddito d'impresa del periodo anteriore a quello di decorrenza del regime speciale ovvero, per quote costanti, nel reddito di detto periodo e in quello dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, qualificandosi, in tal caso, interamente come reddito derivante da attività diverse da quella esente.

**131.** Dal periodo d'imposta da cui ha effetto l'opzione per il regime speciale, il reddito d'impresa derivante dall'attività di locazione immobiliare è esente

dall'imposta sul reddito delle società e la parte di utile civilistico a esso corrispondente è assoggettata a imposizione in capo ai partecipanti secondo le regole stabilite nei commi da 134 a 136. Si comprendono nel reddito esente i dividendi percepiti, provenienti dalle società indicate nel comma 121, formati con utili derivanti dall'attività di locazione immobiliare svolta da tali società. Analoga esenzione si applica anche agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive, tenendo conto, a tal fine, della parte del valore della produzione attribuibile all'attività di locazione immobiliare. Con il decreto di attuazione previsto dal comma 119, possono essere stabiliti criteri anche forfetari per la determinazione del valore della produzione esente.

**132.** Le quote dei componenti positivi e negativi di reddito sorti in periodi precedenti a quello da cui decorrono gli effetti dell'opzione e delle quali sia stata rinviata la tassazione o la deduzione in conformità alle norme del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 si imputano, per la parte a esso riferibile, al reddito derivante dall'attività di locazione immobiliare e, per la residua parte, al reddito derivante dalle altre attività eventualmente esercitate. Con il decreto attuativo di cui al comma 119, possono essere previsti criteri anche forfetari per la ripartizione delle suddette quote.

**133.** Le perdite fiscali generate nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime speciale possono essere utilizzate, secondo le ordinarie regole, in abbattimento della base imponibile dell'imposta sostitutiva d'ingresso di cui ai commi

da 126 a 133 e a compensazione dei redditi imponibili derivanti dalle eventuali attività diverse da quella esente.

**134.** Le Siiq operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 20 per cento sugli utili in qualunque forma corrisposti a soggetti diversi da altre Siiq, derivanti dall'attività di locazione immobiliare nonché dal possesso delle partecipazioni indicate nel comma 121. La misura della ritenuta è ridotta al 15 per cento in relazione alla parte dell'utile di esercizio riferibile a contratti di locazione di immobili a uso abitativo stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. La ritenuta è applicata a titolo d'acconto, con conseguente concorso dell'intero importo dei dividendi percepiti alla formazione del reddito imponibile, nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale; b) società in nome collettivo, in comandita semplice ed equiparate, società ed enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo 73, comma 1. La ritenuta è applicata a titolo d'imposta in tutti gli altri casi. La ritenuta non è operata sugli utili corrisposti alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e agli organismi d'investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal Testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché su quelli che concorrono a

formare il risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. Le società che abbiano esercitato l'opzione congiunta per il regime speciale di cui al comma 125 operano la ritenuta secondo le regole indicate nei precedenti periodi solo nei confronti dei soci diversi dalla Siiq controllante e da altre Siiq.

**135.** Le partecipazioni detenute nelle società che abbiano optato per il regime speciale non beneficiano comunque dei regimi di esenzione previsti dagli articoli 58, 68, comma 3, e 87 del citato Testo unico delle imposte sui redditi.

**136.** Per le riserve di utili formatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre l'applicazione del regime speciale, continuano a trovare applicazione, anche agli effetti delle ritenute, le ordinarie regole.

**137.** Le plusvalenze realizzate all'atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili in società che abbiano optato o che, entro la chiusura del periodo d'imposta del conferente nel corso del quale è effettuato il conferimento, optino per il regime speciale, ivi incluse quelle di cui al comma 125, sono assoggettabili, a scelta del contribuente, alle ordinarie regole di tassazione ovvero a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive con aliquota del 20 per cento; tuttavia, l'applicazione dell'imposta sostitutiva è subordinata al mantenimento, da parte della società conferitaria, della proprietà o di altro diritto reale sugli immobili per almeno tre anni. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di cinque ra-

## Commenti

svolgenti attività prevalente di locazione immobiliare. Le condizioni sono che la Spa sia posseduta almeno per il 95% dei diritti di voto in assemblea ordinaria da altra Siiq e contemporaneamente l'altra Siiq possieda il 95% dei diritti di ripartizione degli utili.

L'adesione al regime speciale di gruppo comporta l'obbligo anche per la spa non quotata di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali.

### Comma 126

Si prevede un'imposta sostitutiva nella misura del 20% sul valore normale degli immobili destinati alla locazione presenti alla data di chiusura dell'ultimo bilancio ante ingresso nel regime agevolativo.

In pratica l'ingresso al regime Siiq è considerata ipotesi di realizzo al valore normale degli immobili stessi.

### Comma 127

Il valore normale degli immobili determinato ai sensi del comma 126 diviene pertanto il nuovo valore fiscalmente riconosciuto anche ai fini del calcolo della permanenza annuale del requisito patrimoniale della Siiq, a partire però dal quarto anno successivo a quello di entrata nel regime speciale.

Nel caso di cessione di uno degli immobili prima del quarto anno il costo fiscale riconosciuto è quello determinabile sulla base dell'ultimo bilancio ante ingresso al regime Siiq.

### Comma 128

L'imposta sostitutiva del 20% determinata al momento dell'ingresso in regime Siiq di cui al comma 126, può essere versata in numero 5 rate annuali di pari importo scadenti entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi. Le rate annuali dell'imposta possono essere compensate ex dlgs 241/1997. Per l'ipotesi di rateizzazione si applicano interessi nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto.

### Comma 129

La Siiq può assoggettare all'imposta sostitutiva del 20% anche gli immobili destinati alla vendita presenti nel suo patrimonio ante regime Siiq. Si applicano in tal caso le disposizioni del comma 127 per la determinazione del valore fiscalmente riconosciuto.

### Comma 130

La Siiq potrebbe scegliere, in alternativa all'imposta sostitutiva di includere nel reddito d'impresa l'importo delle plusvalenze al netto delle minusvalenze, determinate per effetto del regime di cui al comma 126. L'inclusione può avvenire nel reddito d'impresa del periodo ante ingresso in regime Siiq o in quote costanti nel periodo stesso e nei successivi ma non oltre il quarto.

### Comma 131

Dal periodo d'imposta in regime Siiq il reddito derivante dall'attività di locazione immobiliare è esente da imposte sui redditi

e da Irap. La parte di utile civilistico distribuita ai soci è tassata in capo agli stessi sulla base delle disposizioni successive.

### Comma 132

Eventuali quote di componenti positivi o negativi formati in periodi d'imposta precedenti al regime Siiq e rinviata sulla base delle disposizioni del Tuir verranno imputate, per la parte ad esse riferibili, all'attività di locazione immobiliare e per la residua parte al reddito derivante dalle altre attività svolte dalla Siiq.

### Comma 133

Le eventuali perdite pregresse presenti nel regime ante Siiq potranno essere computate alternativamente o in abbattimento della base imponibile dell'imposta sostitutiva formata nel periodo d'ingresso, o in compensazione con gli eventuali redditi non esenti formati in futuro e derivanti da attività diversa dalla locazione immobiliare.

### Comma 134

Sugli utili distribuiti a soci non Siiq, derivanti dall'attività di locazione immobiliare la Siiq applica una ritenuta del 20% che si riduce al 15% se deriva da redditi da locazione di immobili a uso abitativo stipulati ex legge 431/1998.

La ritenuta è a titolo di acconto per:  
- i soci imprenditori individuali con la partecipazione in Siiq in regime d'impresa;  
- le snc le sas ed equiparate.  
La ritenuta è invece a titolo d'imposta

per tutti gli altri casi.

La ritenuta non viene invece effettuata se il socio è un fondo pensione, un organismo di investimento del risparmio collettivo o una gestione individuale di un portafoglio ex dlgs n. 461/1997.

### Comma 135

Eventuali partecipazioni detenute nelle Siiq non beneficiano del regime di cui agli artt. 58, 68, comma 3 e 87 del Tuir.

### Comma 136

Le riserve di utili formate in periodi d'imposta anteriori a quello di entrata nel regime Siiq continuano a essere assoggettate al regime ordinario anche ai fini delle ritenute effettuate dalla società in caso di distribuzione nel corso del regime Siiq.

### Comma 137

Eventuali plusvalenze generate a seguito di conferimento di immobili in società che abbiano optato per il regime Siiq o che optino per il regime stesso entro il termine di chiusura dell'esercizio nel quale il conferimento è avvenuto, possono essere tassate, a scelta del contribuente, o secondo le regole ordinarie o sulla base di un'imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap con aliquota del 20%.

L'imposta sostitutiva è applicata a condizione che la società conferitaria detenga l'immobile per almeno tre anni dalla data di conferimento.

Per il pagamento dell'imposta sostitui-



te annuali di pari importo, la prima delle quali entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta nel quale avviene il conferimento; si applicano per il resto le disposizioni del 128.

**138.** Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, i conferimenti alle società che abbiano optato per il regime speciale, ivi incluse quelle di cui al comma 125, costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati si considerano compresi tra le operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Gli stessi conferimenti, da chiunque effettuati, sono soggetti, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, a imposta in misura fissa.

**139.** Ai fini delle imposte ipotecaria e catastale per le cessioni e i conferimenti alle predette società, diversi da quelli del comma 138, trova applicazione la riduzione alla metà di cui all'articolo 35, comma 10-ter, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

**140.** Le disposizioni del comma 137 si applicano agli apporti ai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del Testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le disposizioni dei commi 137 e 138 si applicano anche ai conferimenti di immobili e di diritti reali su immobili in società per azioni residenti nel territorio dello Stato svolgenti in via prevalente l'attività di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati

italiani entro la data di chiusura del periodo d'imposta del conferente nel corso del quale è effettuato il conferimento e sempre che, entro la stessa data, le medesime società optino per il regime speciale.

**141.** Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione della disciplina recata dai commi da 119 a 140. In particolare, il decreto dovrà definire:

a) le regole e le modalità per l'esercizio della vigilanza prudenziale sulle Siiq da parte delle competenti autorità;

b) i criteri e le modalità di determinazione del valore normale di cui al comma 126;

c) le condizioni, le modalità e i criteri di utilizzo delle perdite riportabili a nuovo ai sensi dell'articolo 84 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, formatesi nei periodi d'imposta di vigenza del regime speciale;

d) i criteri di determinazione del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni in Siiq e nelle società controllate di cui al comma 125;

e) il regime di consolidamento fiscale della Siiq con le società da essa controllate di cui al comma 125;

f) i criteri di individuazione dei valori fiscali dell'attivo e del passivo in caso di fuoriuscita, per qualsiasi motivo, dal regime fiscale speciale;

g) le conseguenze derivanti da operazioni di ristrutturazione aziendale che interessano le Siiq e le società da queste controllate;

h) le modalità e i criteri di utilizzo dei crediti di imposta pre-

sistenti all'opzione;

i) gli effetti della decadenza dal regime speciale non espressamente disciplinati dagli articoli da 119 a 140 o dai principi generali valevoli ai fini delle imposte dirette;

l) gli obblighi contabili e gli adempimenti formali necessari ai fini dell'applicazione della ritenuta in misura ridotta al 15 per cento di cui al secondo periodo del comma 134.

**142.** All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificata dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2»;

a-bis) dopo il comma 3 è in-

rito il seguente:

«3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.»;

b) al comma 4:

1) le parole: «dei crediti di cui agli articoli 14 e 15» sono sostituite dalle seguenti: «del credito di cui all'articolo 165»;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'acconto

dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione. L'importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322»;

d) il comma 6 è abrogato.

**143.** A decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.

**144.** All'articolo 1, comma 51, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «e 2007» sono soppresse.

tiva si richiamano le norme già viste al comma 128 relative al pagamento in unica soluzione o rateale.

#### Comma 138

Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i conferimenti di immobili o di complessi immobiliari prevalentemente locati, in società Siiq, non sono considerate cessioni di beni ai fini Iva ex art. 2, comma 3, lett. b) del dpr 633/1972.

I conferimenti stessi, qualunque sia il soggetto conferente (persona fisica, ente o società) sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella sola misura fissa.

#### Comma 139

Nel caso in cui alla società Siiq vengono ceduti o conferiti beni immobili diversi da quelli di cui al comma 138 - in particolare non locati o non prevalentemente locati - allora le imposte ipotecarie e catastali si applicheranno nella misura percentuale ridotta alla metà, ovvero del 2%.

#### Comma 140

Si prevede che la disciplina di cui al comma 137 sia applicata anche agli apporti a favore dei fondi comuni d'investimento immobiliare di cui all'art. 37 del Tu n. 58/1998.

Si prevede che la disciplina dei commi 137 e 138 sia applicabile anche alle ipotesi di conferimento di immobili o diritti reali immobiliari a favore di spa residenti

i cui titoli vengano ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani entro il termine della chiusura del periodo d'imposta del conferente, e sempre che, entro lo stesso termine effettuino l'opzione per il regime Siiq.

#### Comma 141

Si prevede che attraverso apposito decreto ministeriale si dovrà provvedere a disciplinare:

- regole e modalità della vigilanza prudenziale sulle Siiq;

- criteri e modalità di determinazione del valore normale degli immobili destinati alla locazione al momento dell'ingresso al regime Siiq di cui al comma 126;

- condizioni e modalità di utilizzo delle perdite fiscali formatesi in periodi precedenti all'ingresso nel regime Siiq;

- criteri di determinazione del costo fiscalmente riconosciuto per le partecipazioni in Siiq;

- regime di consolidamento fiscale delle Siiq e loro controllate;

- criteri necessari all'individuazione dei valori fiscalmente riconosciuti dell'attivo e del passivo societario, al momento di fuoriuscita, per qualsiasi motivo, dal regime Siiq;

- conseguenze di eventuali operazioni di ristrutturazione che riguardano le Siiq o le società da esse controllate;

- modalità e criteri di utilizzo di eventuali crediti d'imposta relativi a periodi precedenti a quelli di ingresso in re-

gime Siiq;

- effetti della decadenza dal regime Siiq (per non rispetto dei limiti patrimoniali e di ricavo o per mancata opzione di dichiarazione);
- obblighi contabili e adempimenti formali nell'ipotesi di applicazione della ritenuta ridotta al 15%.

#### Comma 142-144

I consigli comunali, mediante apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del dlgs n. 446/1997, possono variare l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale Irpef fino alla misura massima dello 0,8% e, eventualmente, prevedere una soglia di esenzione dall'addizionale in presenza di determinati requisiti reddituali dei soggetti passivi. La deliberazione del consiglio comunale deve essere pubblicata nell'apposito sito informatico tenuto dal ministero dell'economia e delle finanze e la sua efficacia decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito.

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero.

L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale

stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote stabilite dal comune al reddito imponibile dell'anno precedente. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota dell'addizionale è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine.

Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo.

Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione. L'importo da trattenere e quello trattenuto sono indi-

**145.** A decorrere dal 1° gennaio 2007, i comuni possono deliberare, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, l'istituzione di un'imposta di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate dai comuni nello stesso regolamento tra quelle indicate nel comma 149.

**146.** Il regolamento che istituisce l'imposta determina:

- a) l'opera pubblica da realizzare;
- b) l'ammontare della spesa da finanziare;
- c) l'aliquota di imposta;
- d) l'applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti, in relazione all'esistenza di particolari situazioni sociali o reddituali, con particolare riferimento ai soggetti che già godono di esenzioni o di riduzioni ai fini del versamento dell'imposta comunale sugli immobili sulla prima casa e ai soggetti con reddito inferiore a 20.000 euro;
- e) le modalità di versamento degli importi dovuti.

**147.** L'imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un periodo massimo di cinque anni ed è determinata applicando alla base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili un'aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille.

**148.** Per la disciplina dell'imposta si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili.

**149.** L'imposta può essere istituita per le seguenti opere pubbliche:

- a) opere per il trasporto pubblico urbano;
- b) opere viarie, con l'esclusione della manutenzione straordinaria e ordinaria delle opere esistenti;
- c) opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi;
- d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;
- e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici;
- f) opere di restauro;
- g) opere di conservazione dei beni artistici e architettonici;
- h) opere relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimenti museali e biblioteche;
- i) opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell'edilizia scolastica.

**150.** Il gettito complessivo dell'imposta non può essere superiore al 30 per cento dell'ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare.

**151.** Nel caso di mancato inizio dell'opera pubblica entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo i comuni sono tenuti al rimborso dei versamenti effettuati dai contribuenti entro i due anni successivi.

**152.** Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, sentite l'Anci e l'Unione delle province d'Italia (Upi), le modalità e i termini di trasmissione, agli enti locali interessati

che ne fanno richiesta, dei dati inerenti l'addizionale comunale e provinciale sull'imposta sull'energia elettrica di cui all'articolo 6 del decreto legge 28 novembre 1988, n.511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n.20, e successive modificazioni, desumibili dalla dichiarazione di consumo di cui all'articolo 55 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, e successive modificazioni, presentata dai soggetti tenuti a dettamento, nonché le informazioni concernenti le procedure di liquidazione e di accertamento delle suddette addizionali.

**153.** Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le province alle quali può essere assegnata, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la diretta riscossione dell'addizionale sul consumo di energia elettrica concernente i consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore a 200 kW, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legge 28 novembre 1988, n.511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n.20, e successive modificazioni, con priorità per le province confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano, per quelle confinanti con la

Confederazione elvetica e per quelle nelle quali oltre il 60 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.412, e successive modificazioni.

**154.** All'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «trenta».

**155.** Gli enti locali possono presentare istanza motivata al Ministero dell'economia e delle finanze per ottenere un differimento della data di rientro dei debiti contratti in relazione a eventi straordinari anche mediante rinegoziazione dei mutui in essere. Il Ministero si pronuncia sull'istanza entro i successivi trenta giorni. Dal differimento ovvero dalla rinegoziazione non devono derivare aggravati delle passività totali o, comunque, oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

**156.** All'articolo 6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, la parola: «comune» è sostituita dalle seguenti: «consiglio comunale».

**157.** Dopo l'articolo 20 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 20.1. - (Oneri per la rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti). - 1. Ai fini della salvaguardia degli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazio-

ne delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria».

**158.** Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.

**159.** I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità e affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale, e il superamento di un esame di idoneità.

**160.** Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio

## Commenti

cati nel modello Cud.

A decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'Irpef è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. Con apposito decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 29/6/2007, saranno definite le modalità operative.

Per ovvie ragioni, viene soppressa la norma contenuta nella Finanziaria 2006 che consentiva la variazione dell'addizionale comunale Irpef, per l'anno 2007, solo a quei comuni che non avevano mai introitato alcuna somma a titolo di addizionale.

### Commi 145-151

Dall'1/1/2007 i consigli comunali possono istituire, con apposito regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del dlgs n. 446/1997, un'imposta di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di determinate opere pubbliche quali: opere per il trasporto pubblico urbano; opere viarie, con l'esclusione della manutenzione straordinaria e ordinaria delle opere esistenti; opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi; opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini; opere di realizzazione di parcheggi pubblici; opere di restauro; opere di conservazione dei beni artistici e architettonici; opere relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimenti museali e biblioteche; opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell'edilizia scolastica. L'imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un

periodo massimo di cinque anni ed è determinata applicando alla base imponibile dell'Ici un'aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille. Per la disciplina dell'imposta si applicano le disposizioni vigenti in materia di Ici. Il gettito complessivo dell'imposta non può essere superiore al 30% dell'ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare e nel caso di mancato inizio dell'opera pubblica entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo i comuni sono tenuti al rimborso dei versamenti effettuati dai contribuenti entro i due anni successivi.

Il regolamento che istituisce l'imposta determina: l'opera pubblica da realizzare; l'ammontare della spesa da finanziare; l'aliquota di imposta; l'applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti, in relazione all'esistenza di particolari situazioni sociali o reddituali, con particolare riferimento ai soggetti che già godono di esenzioni o di riduzioni ai fini del versamento dell'imposta comunale sugli immobili sulla prima casa e ai soggetti con reddito inferiore a 20.000 euro; le modalità di versamento degli importi dovuti.

### Commi 152-153

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, da adottare entro il 28/2/2007, sono stabilite le modalità e i termini di trasmissione, agli enti locali che ne fanno richiesta, dei dati inerenti all'addizionale comunale e provinciale sull'imposta sull'energia elettrica. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30/1/2007, sono individuate le province alle quali può essere assegnata, nel limi-

to di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la diretta riscossione dell'addizionale sul consumo dell'energia elettrica concernente i consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore a 200 kW. Viene riservato un diritto di priorità per le province confinanti con le province autonome di Trento e Bolzano, per quelle confinanti con la Confederazione elvetica e per quelle nelle quali oltre il 60% dei comuni ricade nella zona climatica F prevista dal regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni.

### Comma 154

Ai fini della determinazione dell'imposta provinciale di trascrizione, le province possono incrementare fino a un massimo del 30% le tariffe previste da apposito decreto ministeriale. Fino al 31/12/2006 tale incremento non poteva superare il 20%.

### Comma 155

Gli enti locali possono presentare istanza motivata al ministero dell'economia e delle finanze per ottenere un differimento della data di rientro dei debiti contratti in relazione a eventi straordinari anche mediante rinegoziazione dei mutui in essere. Il ministero si pronuncia sull'istanza entro i successivi 30 giorni. Dal differimento ovvero dalla rinegoziazione non devono derivare aggravati delle passività totali o, comunque, oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

### Comma 156

Dall'1/1/2007 le aliquote Ici devono essere stabilite dal consiglio e non più dal-

la giunta comunale.

### Comma 157

A decorrere dal 1° gennaio 2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione alle legge sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria.

### Commi 158-160

I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità e affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale, e il superamento di un esame di idoneità. Il messo notificatore, che non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti, esercita le sue funzioni nel territorio dell'ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate.

### Commi 161-162

Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio

dell'ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

**161.** Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, e successive modificazioni.

**162.** Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento a un altro atto non co-

nosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

**163.** Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

**164.** Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede a effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

**165.** La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse le-

gale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme a esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

**166.** Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

**167.** Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali.

**168.** Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n.289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati e rimborsati. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n.289 del 2002.

**169.** Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

**170.** Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, gli enti locali e regionali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali, di rispettiva competenza. Per l'inosservanza di detti adempimenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti il sistema di comunicazione, le modalità e i termini per l'effettuazione della trasmissione dei dati.

**171.** Le norme di cui ai commi da 161 a 170, si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

**172.** Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 dell'articolo 9, le parole da: «; il relativo ruolo» fino a: «periodo di sospensione» sono soppresse;

b) sono abrogati: il comma 6 dell'articolo 9; l'articolo 10; il comma 4 dell'articolo 23; l'articolo 51, a eccezione del comma 5; il comma 4 dell'articolo 53; l'articolo 71, a eccezione del comma 4; l'articolo 75; il comma 5 dell'articolo 76.

**173.** Al decreto legislativo 30

dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 dell'articolo 5 è abrogato;

b) al comma 2 dell'articolo 8, dopo le parole: «adibita ad abitazione principale del soggetto passivo» sono inserite le seguenti: «, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.»;

c) all'articolo 10, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili»;

d) i commi 1, 2, 2-bis e 6 dell'articolo 11 sono abrogati;

e) all'articolo 12, comma 1, le parole: «90 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni» e le parole da: «; il ruolo deve essere formato» fino alla fine del comma sono soppresse;

f) l'articolo 13 è abrogato;

g) il comma 6 dell'articolo 14 è abrogato.

**174.** Al comma 53 dell'articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto

delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie. I predetti atti devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento a un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

#### Comma 163

Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo (cartella o ingiunzione) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza,

entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

#### Comma 164

Il rimborso dei tributi locali versati e non dovuti deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede a effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

#### Comma 165

La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme a esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

#### Comma 166

Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

#### Comma 167

Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali.

#### Comma 168

Gli enti locali stabiliscono per ciascun

tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati e rimborsati. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista da appositi decreti adottati dal ministro dell'economia e delle finanze in virtù dell'art. 25 della legge n. 289/2002.

#### Comma 169

Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

#### Comma 170

Gli enti locali e regionali comunicano al ministero dell'economia e delle finanze, con modi e tempi che saranno previsti da apposito decreto, i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali di rispettiva competenza. In caso di inosservanza di detti adempimenti verrà sospesa l'ultima rata del contributo ordinario dell'anno nel quale avviene l'inadempienza.

#### Comma 171

Viene estesa l'applicazione delle disposizioni dai commi da 161 a 170 anche ai rapporti pendenti alla data dell'1/1/2007.

#### Comma 172

Vengono abrogate le disposizioni in

materia di imposta di pubblicità, tassa occupazione suolo e aree pubbliche e tassa rifiuti, incompatibili con le nuove disposizioni contenute nei commi precedenti in tema di accertamento, rimborsi e interessi.

#### Comma 173

Il comma in commento introduce alcune novità e precisazioni in tema di Ici: viene abrogata la modalità di determinazione della base imponibile con riferimento alla rendita presunta; viene precisato che per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica; è previsto che i curatori e i commissari liquidatori, entro 90 giorni dalla loro nomina, presentino al comune di ubicazione degli immobili una comunicazione di avvio della procedura e, poi, versino l'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili; viene ridotto, da 90 a 60 giorni, il termine oltre il quale, in assenza del pagamento di quanto liquidato con gli atti impositivi, il comune procede alla riscossione coattiva.

Sono infine soppresse tutte quelle norme incompatibili con le nuove disposizioni contenute nei commi precedenti in materia di accertamento, rimborsi e interessi.

#### Comma 174

Viene reintrodotta l'obbligo, abolito dal dl n. 223/2006, di presentazione della dichiarazione Ici nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono

2006, n.248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.463, concernente la disciplina del modello unico informatico».

175. Le lettere l) e n) del comma 1 e i commi 2 e 3 dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono abrogati.

176. Al fine di contrastare il fenomeno delle affissioni abusive, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 2-bis dell'articolo 6, il comma 1-bis dell'articolo 20, l'articolo 20-bis, il comma 4-bis dell'articolo 23 e il comma 5-ter dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, e successive modificazioni;

b) il comma 13-quinquies dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285;

c) il terzo comma dell'articolo 6 e il quarto comma dell'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n.212, e successive modificazioni.

177. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'articolo 20-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507.

178. All'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n.515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole da: «sono a carico» fino a: «del committente» sono sostituite dalle seguenti: «sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile»;

b) al comma 19, il terzo periodo è soppresso.

179. I comuni e le province, con provvedimento adottato dal

dirigente dell'ufficio competente, possono conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.

180. I poteri di cui al comma 179 non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni. La procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza degli uffici degli enti locali.

181. Le funzioni di cui al comma 179 sono conferite ai dipendenti degli enti locali e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, e il superamento di un esame di idoneità.

182. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n.1423, e successive modificazioni, o della legge 31 maggio 1965, n.575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

183. I criteri indicati nel se-

condo e nel terzo periodo del comma 3 dell'articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, e successive modificazioni, in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sono applicabili anche ai fini della determinazione delle superfici per il calcolo della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'allegato 1, punto 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.

184. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni:

a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007;

b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22;

b-bis) il termine di cui all'articolo 17, commi 1, 2 e 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è fissato al 31 dicembre 2007. Tale proroga non si applica alle discariche di II categoria, tipo A, ex «2A», e alle discariche per rifiuti inerti, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto.

185. A decorrere dal 1° gennaio 2007, le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società, indicati dall'articolo 74, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni. I soggetti, persone fisiche, incaricati di gestire le attività connesse alle finalità istituzionali delle predette associazioni, non assumono la qualifica di sostituti d'imposta e sono esenti dagli obblighi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e successive modificazioni. Le prestazioni e le dazioni offerte da persone fisiche in favore dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma hanno, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di liberalità.

186. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i soggetti a cui si applicano le disposizioni di cui al comma 185, in termini tali da determinare un onere complessivo non superiore a 5 milioni di euro annui.

187. In ogni caso, nei confronti dei soggetti di cui ai commi 185 e 186 non si fa luogo al rimborso delle imposte versate.

188. Per le esibizioni in spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folcloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti, da pensionati e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n.708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n.2388, non sono richiesti se la retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni non supera l'importo di 5.000 euro. Le minori entrate contributive per l'Enpals derivanti dall'applicazione del

presente comma sono valutate in 15 milioni di euro annui.

189. In attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento delle amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione, è istituita, in favore dei comuni, una compartecipazione dello 0,69 per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La compartecipazione sull'imposta è efficace a decorrere dal 1° gennaio 2007 con corrispondente riduzione annua costante, di pari ammontare, a decorrere dalla stessa data, del complesso dei trasferimenti operati a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504. L'aliquota di compartecipazione è applicata al gettito del penultimo anno precedente l'esercizio di riferimento.

190. Dall'anno 2007, per ciascun comune è operata e consolidata una riduzione dei trasferimenti ordinari in misura proporzionale alla riduzione complessiva, di cui al comma 189, operata sul fondo ordinario ed è attribuita una quota di compartecipazione in eguale misura, tale da garantire l'invarianza delle risorse.

191. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'incremento del gettito compartecipato, rispetto all'anno 2007, derivante dalla dinamica dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è ripartito fra i singoli comuni secondo criteri definiti con decreto emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali. I criteri di riparto devono tenere primariamente conto di finalità pre-

## Commenti

applicabili le procedure telematiche previste per l'invio del modello Unico informatico.

### Comma 175

Viene soppresso il potere regolamentare riconosciuto ai comuni di introdurre la comunicazione in luogo della dichiarazione Ici e quello di prevedere, in aggiunta o in sostituzione del pagamento dell'Ici tramite il concessionario della riscossione, il versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune, nonché il pagamento tramite sistema bancario.

### Comma 176-177

In materia di pubbliche affissioni viene soppressa la norma che prevedeva che almeno il 10% degli spazi totali previsto per le affissioni venisse riservato, in esenzione da diritti, ai manifesti affissi da determinati soggetti (enti pubblici, associazioni, partiti ecc.). Sono altresì abrogate tutte le disposizioni che attribuiscono la responsabilità per affissioni abusive a colui che materialmente veniva colto in flagranza nell'atto di affissione in luogo del soggetto per conto del quale l'affissione era stata effettuata. Viene quindi stabilito che le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di

scritte o affissioni murali e di volantaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente. Sono in ogni caso fatti salvi gli effetti previsti dalle disposizioni oggetto di abrogazione.

### Commi 178-182

I comuni e le province, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, possono conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio (con esclusione della violazione del codice della strada), a dipendenti dell'ente locale o ai soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate. I soggetti a cui vengono conferiti tali poteri devono essere in possesso almeno del titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, e il superamento di un esame di idoneità. Essi, inoltre, non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di

prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria.

### Commi 183-184

In materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti è stabilito che la superficie minima, che non può essere inferiore all'80% della superficie catastale, trova applicazione non solo per la tassa, ma anche per la tariffa rifiuti. In attesa della completa attuazione del decreto ambientale viene previsto che il regime di prelievo adottato da ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche nel 2007. In tema di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani si continuano ad applicare le vigenti disposizioni. Per lo smaltimento in discarica, con eccezione di quelle cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto, continuano ad applicarsi, per tutto il 2007, le disposizioni di carattere transitorio previste dall'art. 17 del dlgs n. 36/2003.

### Commi 185-187

Viene riconosciuta l'esenzione ai fini Ires per le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali. I soggetti, persone fisiche, incaricati di ge-

stire le attività connesse alle finalità istituzionali delle predette associazioni, non assumono la qualifica di sostituti d'imposta. Le prestazioni e le dazioni offerte da persone fisiche in favore delle predette associazioni hanno, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di liberalità. Con apposito decreto ministeriale, entro il 30/1/2007, sono individuati i soggetti a cui si applicano tali agevolazioni. In ogni caso non si fa luogo al rimborso delle imposte versate da tali soggetti.

### Comma 188

Per le esibizioni in spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folcloristiche effettuate da giovani fino a 18 anni, da studenti, da pensionati e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria, vengono meno gli obblighi di iscrizione e versamento dei contributi all'Enpals se la retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni non supera l'importo di 5.000 euro.

### Commi 189-193

Nelle more dell'attuazione del federalismo fiscale, viene istituita, in favore dei comuni, una compartecipazione dello 0,69% (0,75 dall'anno 2009) al getti-

quative e dell'esigenza di promuovere lo sviluppo economico.

**192.** A decorrere dall'anno 2009 l'aliquota di compartecipazione è determinata in misura pari allo 0,75 per cento.

**193.** Per i comuni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le stesse provvedono all'attuazione del presente articolo in conformità alle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, anche al fine della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, regioni, province e comuni e per mantenere il necessario equilibrio finanziario.

**194.** Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 65:

1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione, nonché di visure e certificazioni ipotecarie»;

2) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) al controllo di qualità delle informazioni e dei processi di aggiornamento degli atti»;

3) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) alla gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettività e garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati»;

b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 66 è sostituita dalla seguente:

«a) alla conservazione, alla utilizzazione e all'aggiornamento degli atti catastali, partecipando al processo di determinazione degli estimi catastali fermo restando quanto previ-

sto dall'articolo 65, comma 1, lettera h)».

**195.** A decorrere dal 1° novembre 2007, i comuni esercitano direttamente, anche in forma associata, o attraverso le comunità montane, le funzioni catastali loro attribuite dall'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, come da ultimo modificato dall'articolo 13 della presente legge, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo per la funzione di conservazione degli atti catastali. Al fine di evitare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, resta in ogni caso esclusa la possibilità di esercitare le funzioni catastali affidandole a società private, pubbliche o miste pubblico-private.

**196.** L'efficacia dell'attribuzione della funzione comunale di conservazione degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano decorre dalla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa tra l'Agenzia del territorio e l'Anci, recante l'individuazione dei termini e delle modalità per il graduale trasferimento delle funzioni, tenendo conto dello stato di attuazione dell'informatizzazione del sistema di banche dati catastali e della capacità organizzativa e tecnica, in relazione al potenziale bacino di utenza, dei comuni interessati. La previsione di cui al precedente periodo non si applica ai poli catastali già costituiti.

**197.** Fatto salvo quanto previsto dal comma 196, è in facoltà dei comuni di stipulare convenzioni soltanto con l'Agenzia del territorio per l'esercizio di tutte o di parte delle funzioni catastali di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112, come da ultimo modificato dall'articolo 13 della presente legge. Le convenzioni

non sono onerose, hanno durata decennale e sono tacitamente rinnovabili. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso criteri definiti previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenuto conto delle indicazioni contenute nel protocollo di intesa concluso dall'Agenzia del territorio e dall'Anci, sono determinati i requisiti e gli elementi necessari al convenzionamento e al completo esercizio delle funzioni catastali decentrate, ivi compresi i livelli di qualità che i comuni devono assicurare nell'esercizio diretto, nonché i controlli e le conseguenti misure in caso di mancato raggiungimento degli stessi, e, in particolare, le procedure di attuazione, gli ambiti territoriali di competenza, la determinazione delle risorse umane strumentali e finanziarie, tra le quali una quota parte dei tributi speciali catastali, da trasferire agli enti locali nonché i termini di comunicazione da parte dei comuni o di loro associazioni dell'avvio della gestione delle funzioni catastali.

**198.** L'Agenzia del territorio, con provvedimento del Direttore, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive modificazioni, predispone entro il 1° settembre 2007 specifiche modalità d'interscambio in grado di garantire l'accessibilità e la interoperabilità applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per la gestione della banca dati catastale. Le modalità d'interscambio devono assicurare la piena cooperazione applicativa tra gli enti interessati e l'unitarietà del servizio su tutto il territorio nazionale

nell'ambito del sistema pubblico di connettività.

**199.** L'Agenzia del territorio salvaguarda il contestuale mantenimento degli attuali livelli di servizio all'utenza in tutte le fasi del processo, garantendo in ogni caso su tutto il territorio nazionale la circolazione e la fruizione dei dati catastali; fornisce inoltre assistenza e supporto ai comuni nelle attività di specifica formazione del personale comunale. L'assegnazione di personale può avere luogo anche mediante distacco.

**200.** Al fine di compiere un costante monitoraggio del processo di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l'Agenzia del territorio, con la collaborazione dei comuni, elabora annualmente l'esito della attività realizzata, dandone informazione al Ministro dell'economia e delle finanze e alle competenti Commissioni parlamentari.

**201.** Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n.575, e successive modificazioni, dopo le parole: «protezione civile» sono inserite le seguenti: «e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse».

**202.** La lettera b) del comma 2 dell'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n.575, è sostituita dalla seguente:

«b) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, a enti, ad associazioni maggiormente rappresenta-

tive degli enti locali, a organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381, e successive modificazioni, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.349, e successive modificazioni. Se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi».

**203.** All'articolo 2, comma 1, della legge 2 aprile 2001, n.136, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro la data del 30 giugno 2007, con regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono individuati i criteri, le modalità e i termini del trasferimento in favore delle università statali di cui al presente comma».

**204.** Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'atto di indirizzo di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, e successive modificazioni, re-

to dell'Irpef. La compartecipazione sull'imposta è efficace a decorrere dal 1° gennaio 2007 con corrispondente riduzione annua costante, di pari ammontare, a decorrere dalla stessa data, del complesso dei trasferimenti operati a valere sul fondo ordinario. L'aliquota di compartecipazione è applicata al gettito del penultimo anno precedente l'esercizio di riferimento. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'incremento del gettito compartecipato, rispetto all'anno 2007, derivante dalla dinamica dell'Irpef, sarà ripartito fra i singoli comuni secondo criteri definiti con decreto emanato dal ministro dell'interno. Per i comuni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le stesse provvedono all'attuazione di tali disposizioni in conformità a quanto previsto dai rispettivi statuti.

#### Commi 194-200

A decorrere dal 1° novembre 2007, i comuni esercitano direttamente, anche in forma associata, o attraverso le comunità montane, le funzioni catastali, con divieto di affidare tali funzioni a società private, pubbliche o miste pubblico-private. L'efficacia dell'attribuzione della funzione comunale di conservazione degli atti del catasto terreni e del ca-

tasto edilizio urbano decorre dall'emanazione di un decreto del presidente del consiglio dei ministri, recante l'individuazione dei termini e delle modalità per il graduale trasferimento delle funzioni. Tali previsioni non si applicano ai poli catastali già costituiti.

Ai comuni è consentito stipulare convenzioni, per l'esercizio di tutte o di parte delle funzioni catastali, solo ed esclusivamente con l'Agenzia del territorio. I requisiti e gli elementi necessari per le convenzioni, di durata decennale (tacitamente rinnovabili) e non onerose, saranno stabilite con uno o più decreti del presidente del consiglio dei ministri.

L'Agenzia del territorio, con provvedimento del direttore, predispone entro il 1° settembre 2007 specifiche modalità d'interscambio in grado di garantire l'accessibilità e la interoperabilità applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per la gestione della banca dati catastale.

Al fine di salvaguardare il mantenimento degli attuali livelli di servizio all'utenza, l'Agenzia del territorio fornisce assistenza e supporto ai comuni nelle attività di specifica formazione del personale comunale. L'assegnazione di personale può avere luogo anche mediante distacco.

Per consentire un costante monitorag-

gio del processo di attuazione del trasferimento delle funzioni catastali, l'Agenzia del territorio, con la collaborazione dei comuni, elabora annualmente l'esito della attività realizzata, dandone informazione al ministro dell'economia e delle finanze e alle competenti commissioni parlamentari.

#### Commi 201-202

I commi in questione sono finalizzati a rivedere la disciplina in materia di confisca dei beni immobili nei confronti dei mafiosi. In particolare, si prevede che i beni immobili confiscati alla mafia siano mantenuti al patrimonio dello stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile, nonché, nei casi in cui gli stessi siano idonei, anche per altri usi governativi o pubblici per lo svolgimento delle attività istituzionali delle p.a. dello stato, delle Agenzie fiscali delle università statali, di enti pubblici e di istituzioni culturali contraddistinti da rilevante interesse.

Inoltre essi possono essere trasferiti per fini istituzionali o sociali, con diritto di priorità, al patrimonio del comune territorialmente interessato, oppure a quello della provincia o della regione. Detti enti territoriali possono gestire tali immobili in forma diretta oppure concederli a titolo gratuito a comunità, enti, as-

sociazioni quali l'Anci, l'Upi e l'Uncem, ma anche alle associazioni di volontariato, alle cooperative sociali o a quelle di recupero dei tossicodipendenti, nonché alle associazioni di tutela ambientale formalmente riconosciute dal ministero dell'ambiente. Qualora il comune, la provincia o la regione non abbiano provveduto a determinare la destinazione del bene entro un anno dalla data di trasferimento, è previsto l'intervento del prefetto il quale nomina un commissario con poteri sostitutivi.

#### Comma 203

Si prevede l'emanazione di un apposito regolamento ministeriale per disciplinare i criteri, le modalità e i termini del trasferimento degli immobili di proprietà dello stato alle università statali.

#### Comma 204

Per rendere più razionale l'utilizzo degli spazi nell'ambito della fruizione degli immobili in uso governativo, si prevede che nell'atto di indirizzo annuale emanato dal ministro dell'economia e finanze, con riferimento agli adempimenti e obiettivi da raggiungere da parte dell'Agenzia del demanio, vengano indicati:

a) i parametri per razionalizzare i suddetti spazi;

lativo all'Agenzia del demanio, determina gli obiettivi annuali di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa da parte delle amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato.

**205.** Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo unico nel quale confluiscono le poste corrispondenti al costo d'uso degli immobili in uso governativo e dal quale vengono ripartite le quote di costo da imputare a ciascuna amministrazione.

**206.** Il costo d'uso dei singoli immobili in uso alle amministrazioni è commisurato ai valori correnti di mercato secondo i parametri di comune commercio forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare, praticati nella zona per analoghe attività.

**207.** Gli obiettivi di cui al comma 204 possono essere conseguiti da parte delle amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici, sia attraverso la riduzione del costo d'uso di cui al comma 205 derivante dalla razionalizzazione degli spazi, sia attraverso la riduzione della spesa corrente per le locazioni passive, ovvero con la combinazione delle due misure.

**208.** Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabiliti i criteri, le modalità e i

termini per la razionalizzazione e la riduzione degli oneri, nonché i contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni da parte delle amministrazioni usuarie e conduttrici all'Agenzia del demanio, la quale, in base agli obiettivi contenuti nell'atto di indirizzo di cui al comma 204, definisce annualmente le relative modalità attuative, comunicandole alle predette amministrazioni.

**209.** Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 208, sono abrogati il comma 9 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n.449, gli articoli 24 e 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488, e successive modificazioni, nonché il comma 4 dell'articolo 62 della legge 23 dicembre 2000, n.388.

**210.** Al fine di favorire la razionalizzazione e la valorizzazione dell'impiego dei beni immobili dello Stato, nonché al fine di completare lo sviluppo del sistema informativo sui beni immobili del demanio e del patrimonio di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, e successive modificazioni, l'Agenzia del demanio, ferme restando le competenze del Ministero per i beni e le attività culturali, individua i beni di proprietà dello Stato per i quali si rende necessario l'accertamento di conformità delle destinazioni d'uso esistenti per funzioni di interesse statale, oppure una dichiarazione di legittimità per le costruzioni eseguite, ovvero rea-

lizzate in tutto o in parte in difformità dal provvedimento di localizzazione. Tale elenco è inviato al Ministero delle infrastrutture.

**211.** Il Ministero delle infrastrutture trasmette l'elenco di cui al comma 210 alla regione o alle regioni competenti, che provvedono, entro il termine di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.383, alle verifiche di conformità e di compatibilità urbanistica con i comuni interessati. In caso di presenza di vincoli, l'elenco è trasmesso contestualmente alle amministrazioni competenti alle tutele differenziate, le quali esprimono il proprio parere entro il termine predetto. Nel caso di espressione positiva da parte dei soggetti predetti, il Ministero delle infrastrutture emette un'attestazione di conformità alle prescrizioni urbanistico-edilizie la quale, qualora riguardi situazioni di locazione passiva, ha valore solo transitorio e obbliga, una volta terminato il periodo di locazione, al ripristino della destinazione d'uso preesistente, previa comunicazione all'amministrazione comunale e alle eventuali altre amministrazioni competenti in materia di tutela differenziata.

**212.** In caso di espressione negativa, ovvero in caso di mancata risposta da parte della regione, oppure delle autorità preposte alla tutela entro i termini di

cui al comma 211, è convocata una conferenza dei servizi anche per ambiti comunali complessivi o per uno o più immobili, in base a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.383.

**213.** Per le esigenze connesse alla gestione delle attività di liquidazione delle aziende confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.575, e successive modificazioni, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile, l'Agenzia del demanio può conferire apposito incarico a società a totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti con l'Agenzia del demanio sono disciplinati con apposita convenzione che definisce le modalità di svolgimento dell'attività affidata e ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.

**214.** Laddove disposizioni normative stabiliscano l'assegnazione gratuita ovvero l'attribuzione ad amministrazioni pubbliche, enti e società a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta di beni immobili di proprietà dello Stato per consentire il perseguimento delle finalità istituzionali ovvero strumentali alle attività svolte, la funzionalità dei beni allo scopo dell'assegnazione o attribuzione è da intendersi concreta, attuale, strettamente connessa e necessaria al funzionamento del servizio e all'esercizio delle funzioni attri-

buite, nonché al loro proseguimento.

**215.** È attribuita all'Agenzia del demanio la verifica, con il supporto dei soggetti interessati, della sussistenza dei suddetti requisiti all'atto dell'assegnazione o attribuzione e successivamente l'accertamento periodico della permanenza di tali condizioni o della suscettibilità del bene a rientrare in tutto o in parte nella disponibilità dello Stato, e per esso dell'Agenzia del demanio come stabilito dalle norme vigenti. A tal fine l'Agenzia del demanio esercita la vigilanza e il controllo secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n.367.

**216.** Per i beni immobili statali assegnati in uso gratuito alle amministrazioni pubbliche è vietata la dismissione temporanea. I beni immobili per i quali, prima della data di entrata in vigore della presente legge, sia stata operata la dismissione temporanea si intendono dismessi definitivamente per rientrare nella disponibilità del Ministero dell'economia e delle finanze e per esso dell'Agenzia del demanio. Il presente comma non si applica ai beni immobili in uso all'Amministrazione della difesa affidati, in tutto o in parte, a terzi per lo svolgimento di attività funzionali alle finalità istituzionali dell'Amministrazione stessa.

**217.** Il comma 109 dell'articolo

## Commenti

b) i criteri di riduzione della spesa, anche con riferimento agli ambiti territoriali e al patrimonio utilizzato.

### Comma 205

Istituito nel budget del ministero dell'economia e finanze un Fondo unico dedicato ai costi di uso degli immobili in uso governativo, con conseguente ripartizione delle quote di costo da attribuire alle rispettive p.a.

### Comma 206

La norma prevede che il costo d'uso degli immobili utilizzati dalle p.a. viene commisurato ai valori correnti di mercato in base ai parametri di mercato, derivanti dai dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare, praticati nella zona per analoghe attività.

### Comma 207

Gli obiettivi contenuti nell'atto di indirizzo annuale emanato dal ministro dell'economia e finanze, e contenenti i parametri per razionalizzare gli spazi nell'ambito della fruizione degli immobili in uso governativo, nonché i criteri di riduzione della spesa, anche con riferimento agli ambiti territoriali e al patrimonio utilizzato, possono essere raggiunti da parte delle p.a. centrali e periferiche, usuarie e conduttrici, sia mediante la riduzione del costo d'uso applicata in conseguenza della ripartizione delle quote in capo alle distinte p.a., sia attraverso la riduzione della spesa corrente per le locazioni passive, oppure mediante utilizzo di entrambe le metodologie.

### Commi 208-209

Con apposito dm sono indicati i criteri, modalità e termini per razionalizzare e ridurre gli oneri, oltre ai contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni

da parte delle p.a. che utilizzano gli immobili in uso governativo (comprese le p.a. conduttrici) all'Agenzia del demanio. Quest'ultima provvederà, attenendosi all'atto di indirizzo del ministro dell'economia e finanze, a definire ogni anno le modalità di attuazione, da comunicarsi poi alle rispettive p.a.

In conseguenza dell'emanazione del suddetto dm, la previgente disciplina in materia viene totalmente abrogata.

### Commi 210-212

Per favorire la razionalizzazione e valorizzazione dell'impiego dei beni immobili statali, e per completare lo sviluppo del sistema informativo sui beni immobili del demanio e del patrimonio statale, l'Agenzia del demanio, nel rispetto delle competenze del ministero per i beni e attività culturali (e dunque delle soprintendenze territoriali), individua i beni di proprietà dello stato per i quali necessita l'accertamento di conformità delle destinazioni d'uso esistenti per funzioni di interesse statale oppure una dichiarazione di legittimità per le costruzioni eseguite, o realizzate in tutto o in parte in modo difforme rispetto al provvedimento di localizzazione. Detto elenco dev'essere inviato al ministero delle infrastrutture. Quest'ultimo, a sua volta, trasmette l'elenco ricevuto alle regioni interessate, le quali devono provvedere entro il termine perentorio di 60 giorni a effettuare, in stretto accordo con i comuni interessati, alle verifiche di conformità e compatibilità urbanistica. Qualora dovessero sussistere specifici vincoli, l'elenco deve essere trasmesso in via contemporanea anche alle p.a. competenti alle tutele differenziate (in primo luogo, alle soprintendenze), le quali devono esprimersi al riguardo sempre entro 60 giorni. In presenza dei pareri positivi emanati, il ministero delle infrastrutture pro-

cederà all'emissione di un'attestazione di conformità alle prescrizioni urbanistico-edilizie che, in caso di presenza di situazioni di locazione passiva, avrà comunque solo valore transitorio, con conseguente obbligo, a seguito della conclusione del periodo di locazione, a ripristinare la destinazione d'uso originariamente esistente: in tal caso, dovrà essere data apposita comunicazione al comune territorialmente competente oltre che alle eventuali p.a. competenti per le rispettive tutele.

Qualora tuttavia il parere fosse negativo, o in caso di mancato riscontro da parte della regione, o delle autorità competenti per le rispettive tutele, entro il termine dei 60 giorni, si prevede la convocazione di una conferenza dei servizi, anche per ambiti comunali complessivi, oppure per uno o più immobili.

### Comma 213

L'Agenzia del demanio, per perseguire gli obiettivi relativi alla gestione delle attività di liquidazione delle aziende confiscate nell'ambito della lotta alla mafia, in deroga alle norme legislative vigenti, e con il solo rispetto delle norme di contabilità generale, può affidare l'incarico ad apposite società a capitale prevalente o totale capitale pubblico. I rapporti tra l'Agenzia del demanio e la società incaricata sono disciplinati da apposita convenzione.

### Commi 214-215

Nel caso in cui vi fossero norme che prevedano l'assegnazione gratuita o l'attribuzione a p.a., enti o società con totale partecipazione pubblica diretta o indiretta di beni immobili di proprietà dello stato per garantire il raggiungimento delle finalità istituzionali o strumentali alle attività svolte, la funzionalità dei beni ai fini dell'assegnazione o attribuzione de-

ve intendersi concreta, attuale, collegata intimamente e occorrente al funzionamento del servizio nonché allo svolgimento delle funzioni attribuite, oltre che alla loro prosecuzione. Di conseguenza, l'Agenzia del demanio deve occuparsi della verifica, mediante la collaborazione dei soggetti interessati, della sussistenza di tali requisiti in sede di assegnazione o attribuzione, e poi in tempi successivi l'accertamento periodico del mantenimento di dette condizioni, oppure della suscettibilità del bene a rientrare in tutto o in parte nella disponibilità dello stato, e per esso dell'Agenzia del demanio, alla quale competono i compiti di vigilanza e di controllo.

### Comma 216

Relativamente ai beni immobili statali assegnati gratuitamente alle p.a. è vietata la dismissione temporanea. I beni immobili già interessati da dismissioni temporanee in data antecedente al 31 dicembre 2006 devono intendersi dimessi in via definitiva, al fine di rientrare nella disponibilità del Ministero dell'economia e finanze, e per esso all'Agenzia del demanio. Tale principio, tuttavia, non si applica nei confronti dei beni immobili in uso all'Amministrazione della difesa, che siano stati affidati, in tutto o in parte, a soggetti terzi per svolgere attività funzionali alle finalità istituzionali della difesa.

### Comma 217

Il presente comma contiene un'interpretazione autentica di una precedente disposizione contenuta nella Finanziaria 1997, relativa alla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico. Viene infatti specificato che i requisiti necessari per essere ammessi alle garanzie, nel caso di vendita frazionata e in blocco, anche a cooperative di abitazione di cui sia-

lo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i requisiti necessari per essere ammessi alle garanzie di cui alle lettere a) e b) del citato comma devono sussistere in capo agli aventi diritto al momento del ricevimento della proposta di vendita da parte dell'amministrazione alienante, ovvero alla data stabilita, con propri atti, dalla medesima amministrazione in funzione dei piani di disseminazione programmati.

**218.** Dopo il comma 3 dell'articolo 214-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Tutte le trascrizioni e annotazioni nei pubblici registri relative agli atti posti in essere in attuazione delle operazioni previste dal presente articolo e dagli articoli 213 e 214 sono esenti, per le amministrazioni dello Stato, da qualsiasi tributo ed emolumento».

**219.** Le unità immobiliari appartenenti al patrimonio dello Stato, destinate a uso abitativo e gestite dall'Agenzia del demanio, possono essere alienate dall'Agenzia medesima, ai sensi dell'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

**220.** All'articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole:

«codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 325,»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis e 325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2-nonies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».

2. Il comma 5 dell'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«5. Le somme ricavate ai sensi del comma 1, lettere b) e c), nonché i proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni, di cui al comma 3, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in egual misura al finanziamento degli interventi per l'edilizia scolastica e per l'informatizzazione del processo».

**221.** A decorrere dal 1° gennaio 2007 e per un periodo di tre anni, sul trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, sull'indennità premio di fine servizio, di cui all'articolo 2 e seguenti della legge 8 marzo 1968, n. 152, e sull'indennità di buonuscita, di cui all'ar-

ticolo 3 e seguenti del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni, nonché sui trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o a integrazione dei suddetti trattamenti, erogati ai lavoratori dipendenti pubblici e privati e corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi superino complessivamente un importo pari a 1,5 milioni di euro, rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, è dovuto sull'importo eccedente il predetto limite un contributo di solidarietà nella misura del 15 per cento. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

**222.** Il 90 per cento delle risorse derivanti dall'attuazione del comma 221 affluiscono allo stato di previsione dell'entrata per essere successivamente riassegnate al Fondo di cui all'articolo 18, comma 757, e destinate a iniziative volte a favorire l'istruzione e la tutela delle donne immigrate.

**223.** In attuazione del principio di salvaguardia ambientale e al fine di incentivare la ridu-

zione di autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come «euro 0» o «euro 1», per i predetti autoveicoli consegnati a un demolitore dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, è disposta la concessione, a fronte della presentazione del certificato di avvenuta rottamazione rilasciato da centri autorizzati, di un contributo pari al costo di demolizione disciplinato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, e comunque nei limiti di 80 euro per ciascun veicolo. Tale contributo è anticipato dal centro autorizzato che ha effettuato la rottamazione che recupera il corrispondente importo come credito d'imposta da utilizzare in compensazione secondo le disposizioni previste dai periodi secondo e quarto del comma 230.

**224.** Coloro che effettuano la rottamazione senza sostituzione ai sensi del comma 223 possono richiedere, qualora non risultino intestatari di veicoli registrati, quale agevolazione ulteriore, il totale rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale nell'ambito del comune di residenza e di domicilio, di durata pari a una annualità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le mo-

dalità di erogazione del rimborso di cui al presente comma.

**225.** In attuazione del principio di salvaguardia ambientale e al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 232, di autoveicoli e autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come «euro 0» o «euro 1», con autoveicoli nuove immatricolate come «euro 4» o «euro 5», che emettono non oltre 140 grammi di CO<sub>2</sub> al chilometro, è concesso un contributo di euro 800 per l'acquisto di detti autoveicoli nonché l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per detti autoveicoli, per un periodo di due annualità. La predetta esenzione è estesa per un'altra annualità per l'acquisto di autoveicoli che hanno una cilindrata inferiore a 1300 cc. Tali limiti di cilindrata non si applicano alle autovetture e autoveicoli acquistati da persone fisiche il cui nucleo familiare, certificato da idoneo stato di famiglia, sia formato da almeno sei componenti, i quali non risultino intestatari di altra autovettura o autoveicolo.

**226.** Allo scopo di favorire il rinnovo del parco autocarri circolante mediante la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 232, di veicoli immatricolati come «euro 0» o «euro 1» con veicoli nuovi a minore

no soci gli inquilini, del diritto di prelazione ai titolari dei contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti e non ancora rinnovati purché si trovino nella detenzione dell'immobile, e ai loro familiari conviventi, sempre che siano in regola con i pagamenti al momento della presentazione della domanda di acquisto, nonché del rinnovo del contratto di locazione, secondo le norme vigenti, agli inquilini titolari di reddito familiare complessivo inferiore ai limiti di decadenza previsti per la permanenza negli alloggi di edilizia popolare (limite aumentato del 20 %, per le famiglie di conduttori composte da ultra 65enni o con componenti portatori di handicap), devono sussistere in capo agli aventi diritto alla data di avvenuto ricevimento della proposta di vendita da parte della p.a. che sta procedendo alla vendita, oppure alla data stabilita, dalla stessa p.a., con propri provvedimenti in funzione dei piani di disseminazione programmati.

#### Comma 218

Con una modifica al Codice della strada, si precisa che tutte le trascrizioni e annotazioni nei pubblici registri, relative agli atti posti in essere in attuazione delle operazioni di alienazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e confisca, nonché di fermo amministrativo del veicolo, e infine della misura cautelare del sequestro, sono esenti, per le p.a. dello stato, da qualsiasi tributo ed emolumento.

#### Comma 219

L'Agenzia del demanio può procedere alla vendita delle unità immobiliari appartenenti al patrimonio dello stato, e gestite da quest'ultima.

#### Comma 220

Con una serie di modifiche al codice pe-

nale, si prevede la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, possa essere effettuata anche nei casi di condanna o applicazione della pena per i delitti in materia di peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, malversazione a danno dello stato, concussione, corruzione per un atto d'ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, corruzione di una persona incaricata di pubblico servizio, istigazione alla corruzione e utilizzo di invenzioni o scoperte sconosciute per ragioni di ufficio. Per quanto concerne i suddetti casi, si prevede la devoluzione dei beni confiscati allo stato, mediante provvedimento del ministero dell'economia e finanze, con i conseguenti obblighi derivanti e che si applicano nei casi di confisca in materia di criminalità di stampo mafioso. Inoltre le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati, e dei titoli, al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento alle vittime dei reati di tipo mafioso, nonché le somme derivanti dal recupero dei crediti personali, oltre ai proventi derivanti dall'affitto, vendita o liquidazione dei beni sono versati al bilancio dello stato per rassegnarli in uguale misura per finanziare gli interventi di edilizia scolastica e per l'informatizzazione dei suddetti processi di acquisizione.

#### Commi 221-222

Dall'1/1/2007 e per tre anni, nei con-

fronti del tfr, dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità di buonuscita, oltre che sui trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni aggiuntive o integrative, erogati ai dipendenti pubblici e privati, e pagati da enti gestori di forme previdenziali obbligatorie, i cui importi superino nel totale 1,5 mln di euro, rivalutato ogni anno in base all'indice Istat, si applica sull'importo eccedente tale limite un contributo di solidarietà pari al 15%. La disciplina sarà dettata con apposito dm. Tali risorse sono fatte confluire nel bilancio statale per essere destinate a favorire l'istruzione e la tutela delle donne immigrate.

#### Commi 223-240

Un'operazione di super-rottamazione per auto, autocarri e moto. Ecco le novità previste.

#### Autovetture e autocarri

Al fine di salvaguardare l'ambiente e anche per incentivare la diminuzione di auto immatricolate come euro 0 o euro 1, viene concesso, con certificato di avvenuta rottamazione rilasciato da centri autorizzati, un contributo pari al costo di demolizione nel caso i veicoli vengano consegnati al demolitore dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007. Il contributo concesso è fissato nei limiti di 80 euro per ciascun veicolo e sarà anticipato dal centro autorizzato che ha effettuato la rottamazione che recupera il corrispondente importo come credito d'imposta. Poi chi ha effettuato la rottamazione senza sostituzione può richiedere quale agevolazione ulteriore il totale rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale nell'ambito del comune di residenza e di domicilio per un anno. A decidere le modalità del rimborso sarà un decreto del

ministero dell'economia e delle finanze insieme al ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Sempre in attuazione del principio di salvaguardia ambientale e al fine di sostituire il trasporto promiscuo con autovetture euro 4 o euro 5 che emettono non oltre 140 grammi di Co<sub>2</sub> al km, è concesso un contributo di 800 euro per l'acquisto oltre all'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per un periodo di due anni. Questa esenzione inoltre è estesa per un anno per l'acquisto di autoveicoli che hanno una cilindrata inferiore a 1300 cc.

Il comma 226 prevede che, allo scopo di favorire il rinnovo del parco autocarri circolante mediante la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di veicoli immatricolati come euro 0 o 1 con veicoli nuovi a minore impatto ambientale, è concesso un contributo di 2 mila euro per ogni veicolo di peso non superiore a 3,5 tonnellate immatricolato come euro 4 o 5. Per l'acquisto di autovetture nuove e omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia del motore con gas metano o gpl o con alimentazione elettrica o ancora a idrogeno, è concesso un contributo pari a 1.500 euro. Incrementato di altri 500 euro nel caso in cui il veicolo acquistato abbia emissioni di Co<sub>2</sub> inferiori a 120 grammi per km. Le agevolazioni sono cumulabili. Il comma 228 poi prevede che le disposizioni di cui ai commi 3, 4 hanno validità per i veicoli nuovi acquistati e risultanti da contratto stipulato dal venditore a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2007. Questi veicoli non possono essere immatricolati oltre il 31 marzo 2008. Per consentire agli enti impositori di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione e del contributo, il venditore integra la documentazione da consegnare al

impatto ambientale, è concesso un contributo di euro 2.000 per ogni veicolo di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolato come «euro 4» o «euro 5». Il beneficio è accordato a fronte della sostituzione di un veicolo avente sin dalla prima immatricolazione da parte del costruttore la medesima categoria e peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate e immatricolato come «euro 0» o «euro 1».

**227.** Per l'acquisto di autovetture e di veicoli di cui al comma 226, nuovi e omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o Gpl, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero a idrogeno è concesso un contributo pari a euro 1.500, incrementato di ulteriori euro 500 nel caso in cui il veicolo acquistato, nell'alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di CO<sub>2</sub> inferiori a 120 grammi per chilometro. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove se ne presentino le condizioni, con quelle di cui ai commi 225 o 226.

**228.** Le disposizioni di cui ai commi 225, 226 e 227 possono essere fruiti nel rispetto della regola degli aiuti «de minimis» di cui al regolamento (CE) n.69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Le disposizioni di cui ai commi 225 e 226, hanno validità per i veicoli nuovi acquistati e risultanti da contratto stipulato dal venditore e acquirente a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2007; i suddetti veicoli non possono essere immatricolati oltre il 31 marzo 2008; le disposizioni di cui al comma 227 hanno validità per i veicoli nuovi ivi previsti per i quali il predetto con-

tratto è stipulato a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2009, con possibilità di immatricolazione dei veicoli fino al 31 marzo 2010.

**229.** Al fine di consentire agli enti impositori di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione e del contributo di cui ai commi 225, 226, 227 e 235, il venditore integra la documentazione da consegnare al pubblico registro automobilistico, per la trascrizione del titolo di acquisto del nuovo veicolo, con una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, in cui devono essere indicati: a) la conformità del veicolo acquistato ai requisiti prescritti dai commi 225, 226, 227 e 235; b) la targa del veicolo ritirato per la consegna ai centri autorizzati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.209, e la conformità dello stesso ai requisiti stabiliti dai commi 225, 226, 227 e 235; c) copia del certificato di rottamazione rilasciato da centri autorizzati. L'ente gestore del pubblico registro automobilistico acquisisce le informazioni relative all'acquisto del veicolo che fruisce dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica e del veicolo avviato alla demolizione in via telematica, le trasmette in tempo reale all'archivio nazionale delle tasse automobilistiche e al Ministero dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, i quali provvedono al necessario scambio dei dati.

**230.** Ai fini dell'applicazione dei commi 223, 225, 226 e 227, i centri autorizzati che hanno effettuato la rottamazione, ovvero le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto

importo quale credito di imposta solo ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, a decorrere dal momento in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà. Il credito di imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917. Il contributo di cui ai commi 225, 226 e 227 non spetta per gli acquisti dei veicoli per la cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa. Il contributo di cui ai commi 225, 226 e 227 spetta anche nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato a un familiare convivente, risultante dallo stato di famiglia.

**231.** Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere a esse trasmessa dal venditore:

- a) copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della carta di circolazione relativi al nuovo veicolo;
- b) copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di mancanza, copia dell'estratto cronologico;
- c) copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico relativi al veicolo demolito;
- d) copia dello stato di famiglia

nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato a familiare convivente.

**232.** Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare a un demolitore il veicolo ritirato per la demolizione e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico. I veicoli ritirati per la demolizione non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. Entro il 31 dicembre 2007 il Governo presenta una relazione al Parlamento sull'efficacia della presente disposizione, sulla base dei dati rilevati dal Ministero dei trasporti, con valutazione degli effetti di gettito derivati dalla stessa. Le eventuali maggiori entrate possono essere utilizzate dal Governo con specifica previsione di legge per alimentare il Fondo per la mobilità sostenibile, di cui all'articolo 18, comma 645, subordinatamente al rispetto del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

**233.** Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti, sentiti il soggetto gestore del pubblico registro automobilistico e il Comitato interregionale di gestione di cui all'articolo 5 del protocollo di intesa tra le regioni e le province autonome e il Ministero delle finanze per la costituzione, gestione e aggiornamento degli archivi regionali e nazionali delle tasse automobilistiche, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di collegamento tra gli ar-

chivi informatici relativi ai veicoli, al fine di rendere uniformi le informazioni in essi contenute e di consentire l'aggiornamento in tempo reale dei dati in essi presenti.

**234.** Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti e il Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie delle minori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme dei commi da 223 a 233 e sono stabiliti i criteri e le modalità per la corrispondente definizione dei trasferimenti dello Stato alle regioni e alle province autonome.

**235.** A decorrere dal 1° dicembre 2006 e fino al 31 dicembre 2007, in caso di acquisto di un motociclo nuovo di categoria «euro 3», con contestuale sostituzione di un motociclo appartenente alla categoria «euro 0», realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 232, è concessa l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque annualità. Il costo di rottamazione è a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di 80 euro per ciascun motociclo, ed è anticipato dal venditore che recupera detto importo quale credito d'imposta da utilizzare in compensazione secondo le disposizioni del comma 230. Si applicano, per il resto, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 229 a 234, con il rispetto della regola degli aiuti «de minimis» di cui al regolamento (CE) n.69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Le disposizioni di cui al

## Commenti

pubblico registro automobilistico con una dichiarazione in cui deve essere indicata la conformità del veicolo acquistato, la targa del veicolo ritirato e ancora la copia del certificato di rottamazione rilasciato da centri autorizzati. L'ente gestore del pubblico registro così acquisisce le informazioni e le trasmette in tempo reale all'archivio nazionale delle tasse automobilistiche e al ministero dei trasporti i quali provvedono allo scambio dei dati. Il comma 230 stabilisce che i centri autorizzati che hanno effettuato la rottamazione, o le imprese costruttrici del veicolo nuovo, rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano questo importo come credito d'imposta a partire dal momento in cui viene richiesto al Pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà. Il credito d'imposta non è rimborsabile. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la documentazione che deve essere a essa trasmessa dal venditore. I documenti devono contenere la copia di fattura di vendita, del contratto di acquisto e della carta di circolazione relativi al nuovo veicolo. Inoltre, la copia del libretto di circolazione e la copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia del certificato di proprietà e, infine, copia dello stato di famiglia. Il

comma 232 prevede che entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore deve consegnare a un demolitore il veicolo ritirato per la demolizione e di provvedere alla richiesta di cancellazione per demolizione al Pubblico registro automobilistico. I veicoli ritirati non possono essere rimessi in circolazione e vanno mandati alle case costruttrici per la messa in sicurezza, della demolizione e del recupero di materiali. Inoltre stabilisce che entro il 31 dicembre 2007 il governo presenta una relazione al parlamento sull'efficacia della disposizione e le eventuali maggiori entrate possono essere utilizzate dal governo per alimentare il fondo per la mobilità sostenibile. Il comma 233 stabilisce i criteri di collegamento tra gli archivi informatici relativi ai veicoli, al fine di rendere uniformi le informazioni in essi contenute e di consentire l'aggiornamento in tempo reale dei dati presenti. E sono effettuate anche le regolazioni finanziarie delle minori entrate nette e sono stabiliti anche i criteri e le modalità per la corrispondente definizione dei trasferimenti dello stato alle regioni e alle province autonome. Le decisioni sono state prese con decreto del ministero dell'economia e delle finanze insieme al ministero dei trasporti.

### Motocicli

Il comma 235 stabilisce che a decorren-

za dal 1° dicembre 2006 e fino al 31 dicembre 2007 nel caso si acquisti un motociclo nuovo euro 3 con contestuale sostituzione di un motociclo apparentemente alla categoria euro 0 realizzata attraverso la demolizione, è concessa l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque anni. Il costo di rottamazione è a carico del bilancio dello stato nei limiti di 80 euro per ciascun motociclo, ed è anticipato dal venditore che recupera detto importo quale credito d'imposta da utilizzare in compensazione. Comunque le disposizioni del presente comma hanno validità per i motocicli nuovi acquistati e risultanti da contratto stipulato dal venditore e acquirente. Questi motocicli non possono essere immatricolati oltre il 31 marzo 2008. Inoltre per i motocicli acquistati dal 1° al 31 dicembre 2006 gli adempimenti previsti possono essere effettuati entro il 31 gennaio 2007. Il comma 236 prevede che al comma 63 dell'art. 2 del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262 è aggiunto un periodo. Ossia, «gli incrementi percentuali approvati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto vengono ricalcolati sugli importi della tabella 1». Il comma 237 prevede poi che per gli interventi finalizzati a incentivare l'installazione su autoveicoli immatricolati

come euro 0 o euro 1 di impianti a gpl o a metano per autotrazione, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009. Le misure della tassa automobilistica previste per le autovetture e i veicoli per il trasporto promiscuo immatricolati euro 0, 1, 2, 3, 4 non si applicano per i veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione esclusiva o doppia elettrica, a gas metano a gpl a idrogeno. Questa agevolazione si applica anche ai veicoli sui quali il sistema di doppia alimentazione venga installato successivamente alla immatricolazione. Il comma 239 infine stabilisce che all'articolo 2 del Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche dopo le parole «per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate» sono aggiunte le seguenti «a eccezione dei veicoli che, pur immatricolati N 1, presentano codice di carrozzeria F0 con quattro o più posti e abbiano un rapporto tra la potenza espressa in kW e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180, per i quali la tassazione continua a essere effettuata in base alla potenza effettiva dei motori».

### Commi da 241-48

Le disposizioni in esame prevedono agevolazioni fiscali per le imprese di piccole dimensioni impegnate in progetti di



presente comma hanno validità per i motocicli nuovi acquistati e risultanti da contratto stipulato dal venditore e acquirente. I suddetti motocicli non possono essere immatricolati oltre il 31 marzo 2008. Per i motocicli acquistati dal 1° dicembre 2006 al 31 dicembre 2006, gli adempimenti previsti dai commi 229 e 232 possono essere effettuati entro il 31 gennaio 2007.

**236.** Al comma 63 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n.262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.286, è aggiunto il seguente periodo: «Gli incrementi percentuali approvati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto vengono ricalcolati sugli importi della citata tabella 1».

**237.** Il comma 59 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n.262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.286, è sostituito dal seguente: «59. Per gli interventi finalizzati a incentivare l'installazione su autoveicoli immatricolati come «euro 0» o «euro 1» di impianti a Gpl o a metano per autotrazione, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009». Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, terzo periodo, del decreto legge 25 settembre 1997, n.324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n.403.

**238.** Fatte salve le agevolazioni già in vigore, le misure della tassa automobilistica previste per le autovetture e i veicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come «euro 0», «euro 1», «euro 2», «euro 3» e «euro 4», di cui al comma 321, non si applicano per i veicoli omologati dal costruttore per la circolazione

mediante alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a Gpl, a idrogeno. Tale agevolazione si applica anche ai veicoli sui quali il sistema di doppia alimentazione venga installato successivamente alla immatricolazione.

**239.** All'articolo 2, primo comma, lettera d), del Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n.39, dopo le parole: «per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate» sono aggiunte le seguenti: «a eccezione dei veicoli che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1, presentano codice di carrozzeria F0 (Effetto zero) con quattro o più posti e abbiano un rapporto tra la potenza espressa in kw e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180, per i quali la tassazione continua a essere effettuata in base alla potenza effettiva dei motori».

**240.** Le disposizioni del comma 239 hanno effetto a decorrere dal 3 ottobre 2006. È abrogato il comma 55 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n.262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.286.

**241.** Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione o scissione, effettuate negli anni 2007 e 2008, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione in bilancio del disavanzo da cambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.

**242.** Nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate ai sensi dell'articolo 176 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, negli anni 2007 e 2008, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario di cui al comma 241 a titolo di avviamento o beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.

**243.** Le disposizioni dei commi 241 e 242 si applicano qualora alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino esclusivamente imprese operative da almeno due anni. Le medesime disposizioni non si applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

**244.** Le disposizioni dei commi 241, 242 e 243 si applicano qualora le imprese interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l'operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale di cui ai commi 241 e 242.

**245.** L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 241 a 244 è subordinata alla presentazione all'Agenzia delle entrate di una istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 agosto 2000, n.212, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dai commi da 241 a 248.

**246.** Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso

si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

**247.** La società risultante dall'aggregazione che nei primi quattro periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione pone in essere ulteriori operazioni straordinarie, di cui al titolo III, capi III e IV, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi del presente articolo, decade dall'agevolazione, fatta salva l'attivazione della procedura di cui all'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600.

**248.** Nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza prevista al comma 247, la società è tenuta a liquidare e versare l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi 241 e 242. Sulle maggiori imposte liquidate non sono dovute sanzioni e interessi.

**249.** Dopo il comma 2-bis dell'articolo 01 del decreto legge 5 ottobre 1993, n.400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.494, è aggiunto il seguente:

«2-ter. Le concessioni di cui al comma 1 sono revocate qualora il concessionario si renda, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, responsabile di gravi violazioni edilizie, che costituiscono inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n.296».

**250.** Il comma 1 dell'articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n.400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.494, è sostituito dal seguente:

«1. I canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquee per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati nel rispetto dei seguenti criteri:

a) classificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2007, delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquee in delle seguenti categorie:

1) categoria A: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquee, o parti di essi, concessi per utilizzazioni a uso pubblico ad alta valenza turistica;

2) categoria B: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquee, o parti di essi, concessi per utilizzazione a uso pubblico a normale valenza turistica. L'accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica è riservato alle regioni competenti per territorio con proprio provvedimento. Nelle more dell'emanazione di detto provvedimento la categoria di riferimento è da intendersi la B. Una quota pari al 10 per cento delle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio derivanti dall'utilizzo delle aree, pertinenze e specchi acquee inseriti nella categoria A è devoluta alle regioni competenti per territorio;

b) misura del canone annuo determinata come segue:

1) per le concessioni demaniali marittime aventi a oggetto aree e specchi acquee, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure unitarie vigenti alla data di entrata in vigore del-

aggregazione societaria; in particolare, interessata alla disciplina sono le operazioni di ristrutturazione societaria quali fusioni, scissioni e conferimenti poste in essere da società di capitali.

Come noto la disciplina fiscale delle fusioni e scissioni prevede un regime di neutralità caratterizzato dalla continuità dei valori fiscalmente riconosciuti nel passaggio da un soggetto all'altro. Parimenti l'articolo 176 del Tuir prevede la particolare forma di conferimento nella quale vengano mantenuti per il conferitario i valori fiscalmente rilevanti già presenti in capo al conferente.

Le agevolazioni prevedono il riconoscimento, fino a un massimo di 5.000.000 di euro dei maggiori valori rispetto a quelli contabili e fiscalmente riconosciuti derivanti dall'operazione di fusione, scissione o conferimento. In particolare nel caso di fusioni o scissioni, è riconosciuto fiscalmente il valore di avviamento e quello attribuito ai beni materiali e immateriali, per effetto dell'imputazione del disavanzo da cambio. Nel caso di operazioni da conferimento, l'agevolazione consiste nel riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti dal conferitario a titolo di avviamento e di beni materiali e immateriali, entro il medesimo limite di 5 milioni.

La disposizione ha lo scopo di riconoscere comunque un beneficio, nei limiti

dell'importo fisso di 5 milioni, anche a quelle operazioni nelle quali il valore dell'azienda oggetto dell'operazione non è significativo, come nel caso di operazioni poste in essere da soggetti di piccole dimensioni.

Dall'agevolazione vengono esclusi i soggetti operativi da meno di due anni; i soggetti appartenenti allo stesso gruppo societario e comunque legati tra loro da un rapporto di partecipazione, o controllati dallo stesso soggetto, anche indirettamente.

L'agevolazione, tuttavia, è subordinata alla presentazione dell'istanza di interpellato da parte del contribuente volta a dimostrare la presenza dei requisiti richiesti per la fruizione.

La società risultante dall'aggregazione che nei primi quattro periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione pone in essere ulteriori operazioni straordinarie, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati, decade dall'agevolazione a meno che non ottenga esito favorevole l'istanza di disapplicazione da porre in essere ai sensi del comma 8 dell'articolo 37-bis del dpr n. 600/73.

Al verificarsi dell'ipotesi di decadenza, nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui la stessa si verifica, la società è tenuta a liquidare e versare Ires e Irap sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti,

determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente. Il tutto senza applicazione di sanzioni e interessi.

#### Commi 249-256

I commi in esame si riferiscono a una radicale riforma del sistema normativo riguardante i porti turistici realizzati su suolo demaniale. Si rende quindi necessario esaminare nel dettaglio le suddette disposizioni. In primo luogo, si prevede la possibilità di revoca delle concessioni demaniali marittime per la realizzazione dei suddetti interventi portuali, nei casi in cui i concessionari dovessero rendersi responsabili, a decorrere dall'1/1/2007, di gravi violazioni edilizie, che costituiscono inadempimento agli obblighi che derivano proprio dalle suddette concessioni. È prevista inoltre la riduzione da quattro a due categorie per i canoni annuali finalizzati alle concessioni con finalità turistico ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquee. La quadripartizione originaria prevedeva infatti la suddivisione nelle seguenti categorie: 1) aree, pertinenze e specchi acquee, o parti di essi, concessi per utilizzazioni a uso pubblico ad alta valenza turistica; 2) aree, pertinenze e specchi acquee, o parti di essi, concessi per utilizzazioni a uso pubblico a normale valenza turistica; 3) aree, pertinenze e

specchi acquee, o parti di essi, concessi per utilizzazioni a uso pubblico a minore valenza turistica; 4) pertinenze demaniali marittime, comprendenti le costruzioni e le altre opere appartenenti allo stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale (art. 29, Codice della navigazione). Si prevede ora la classificazione a due sole categorie, rispettivamente le concessioni per utilizzazioni a uso pubblico ad alta valenza turistica, e quelle a normale valenza turistica. Per quanto concerne l'accertamento delle suddette condizioni, finora il legislatore lo riservava all'«autorità competente»: si prevede ora che ciò venga compiuto direttamente dalle regioni competenti per territorio, con propri provvedimenti. In attesa dell'accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica da parte delle rispettive amministrazioni regionali, la categoria di riferimento debba intendersi la seconda (cioè la normale valenza turistica). Il 10% delle maggiori entrate annue, rispetto alle previsioni di bilancio, provenienti dall'utilizzo delle aree, pertinenze e specchi acquee inseriti nella categoria delle utilizzazioni a uso pubblico ad alta valenza turistica dovrà essere acquisito dalle regioni interessate. Per il triennio 2004/2006 si applicherà il regime dei canoni ordinari, senza le maggiorazioni che erano state introdotte con la manovra del

la presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano i seguenti importi aggiornati degli indici ISTAT maturati alla stessa data:

1.1) area scoperta: euro 1,86 al metro quadrato per la categoria A; euro 0,93 al metro quadrato per la categoria B;

1.2) area occupata con impianti di facile rimozione: euro 3,10 al metro quadrato per la categoria A; euro 1,55 al metro quadrato per la categoria B;

1.3) area occupata con impianti di difficile rimozione: euro 4,13 al metro quadrato per la categoria A; euro 2,65 al metro quadrato per la categoria B;

1.4) euro 0,72 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti così come definite dall'articolo 5 del Testo unico di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa;

1.5) euro 0,52 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa;

1.6) euro 0,41 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa;

1.7) euro 0,21 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui al numero 1.3);

2) per le concessioni comprensive di pertinenze demaniali marittime si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, i seguenti criteri:

2.1) per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone è determinato moltiplicando la superficie complessiva del manufatto per la media dei valori mensili unitari minimi e massimi indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento. L'importo ottenuto è moltiplicato per un coefficiente pari a 6,5. Il canone annuo così determinato è ulteriormente ridotto delle seguenti percentuali, da applicare per scaglioni progressivi di superficie del manufatto: fino a 200 metri quadrati, 0 per cento; oltre 200 metri quadrati e fino a 500 metri quadrati, 20 per cento; oltre 500 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, 40 per cento; oltre 1.000 metri quadrati, 60 per cento. Qualora i valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare non siano disponibili, si fa riferimento a quelli del più vicino comune costiero rispetto al manufatto nell'ambito territoriale della medesima regione;

2.2) per le aree ricomprese nella concessione, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano quelle di cui alla lettera b), numero 1);

c) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 50 per cento;

1) in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore utilizza-

zione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da parte delle competenti autorità marittime di zona;

2) nel caso di concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali con l'esclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attività commerciali;

d) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 90 per cento per le concessioni indicate al secondo comma dell'articolo 39 del codice della navigazione e all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

e) obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione;

f) riduzione, per le imprese turistico-ricettive all'aria aperta, dei valori inerenti le superfici del 25 per cento».

251. Il comma 3 dell'articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituito dal seguente:

«3. Le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, anche alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi a oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto».

252. All'articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,

dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 01, comma 2, le concessioni di cui al presente articolo possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni».

253. Le regioni, nel predisporre i piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sentiti i comuni interessati, devono altresì individuare un corretto equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili; devono inoltre individuare le modalità e la collocazione dei varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione.

254. All'articolo 5 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Le somme per canoni relative a concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi dell'articolo 03, comma 1, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla medesima disposizione».

255. I commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e il comma 4 dell'articolo 10 della legge 17 dicembre 1997, n. 449, sono abrogati.

256. Le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le utilizzazioni ivi contemplate fanno riferimento alla mera occupazione di beni demaniali marittimi e relative pertinenze. Qualora, invece, l'occupazione consista nella realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo contenuto è incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale, l'indennizzo dovuto è commisurato ai valori di mercato, ferma restando l'applicazione delle misure sanzionatorie vigenti, ivi compreso il ripristino dello stato dei luoghi.

257. Dopo l'articolo 693 del codice della navigazione è inserito il seguente:

«Art. 693-bis. - (Destinazione dei beni demaniali non strumentali al servizio della navigazione aerea). - I beni demaniali non strumentalmente destinati al servizio della navigazione aerea sono gestiti dall'Agenzia del demanio in base alla normativa vigente, garantendo un uso compatibile con l'ambito aeroportuale in cui si collocano.

Si considerano non strumentali i beni non connessi in modo diretto, attuale e necessario al servizio di gestione aeroportuale.

## Commenti

di 269/2003, convertito in legge 326/2003, per le quali si prevede la disapplicazione.

Viene comunque introdotto dall'1/1/2007 il criterio di una rivalutazione calcolata con riferimento alle pertinenze destinate alle attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi: ci si riferisce alle attività di ristorazione, di vendita prodotti, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, alle strutture a terra contenute nell'ambito dei porti turistici. La rivalutazione delle opere a terra, contenute all'interno degli interventi portuali, terrà conto quindi dello sviluppo di tutta una serie di servizi e attività di carattere produttivo che hanno portato una forte redditività e riqualificazione delle aree, ma nel contempo, proprio a causa del fatto di essere state costruite, mediante concessione, su terreno demaniale marittimo, implicano la necessità di un adeguamento dei relativi canoni, per le parti interessate. In altri termini, saranno scomputati dalla maggiorazione in sede di calcolo i servizi essenziali, come per esempio gli uffici riservati alla Capitaneria di porto. Tutti gli altri immobili, comprese le boutique, le club-house, e così via, saranno considerate ai fini della rivalutazione del calcolo. Che si sviluppa come segue:

1) anzitutto si moltiplica la superficie complessiva della parte di manufatto interessata dai suddetti servizi per la media dei valori mensili unitari minimi e massimi indicati dall'Osservato-

rio del mercato immobiliare per la zona di riferimento;

2) poi si moltiplica l'importo ottenuto per il coefficiente pari a 6,5.

Ne deriverà poi un canone annuo, il quale verrà poi ridotto ulteriormente di una serie di percentuali, da applicare mediante scaglioni progressivi di superficie del manufatto: nessuna riduzione, fino a 200 mq; tra 200 e 500 mq, riduzione del 20%; tra 500 e 1.000 mq, riduzione del 40%; oltre i 1.000 mq, riduzione del 60%.

Merita inoltre una doverosa evidenziazione la problematica degli impianti sportivi realizzati su suolo demaniale, i cui beneficiari sono le società sportive dilettantistiche. Il legislatore precisa infatti che i canoni demaniali debbano essere ridotti del 50%, purché le suddette società sportive risultino senza scopo di lucro (e ciò risulta indicato dall'atto costitutivo e dallo statuto), nonché iscritte alle rispettive federazioni sportive nazionali. Tale riduzione deve riferirsi tuttavia ai soli servizi destinati all'attività sportiva, e cioè agli spogliatoi, ai bagni, alle docce, ai magazzini per l'abbigliamento da utilizzare durante gli allenamenti e le gare. Di contro, il canone non viene ridotto per quanto concerne i «manufatti pertinenziali adibiti ad attività commerciali»: è il caso, per esempio, dei bar funzionanti durante gli eventi sportivi, che svolgono quindi una funzione produttiva, e dunque portatrice di reddito. Un problema rimasto insoluto riguarda invece i cosiddetti «circoli», e cioè gli esercizi abilitati alla sola sommini-

strazione al pubblico di alimenti e bevande riservata, appunto, ai componenti della società sportiva. Diversamente, ci sarebbe il rischio fondato che il bar della bocciafiola di paese, operante per i soli soci, venga equiparato allo stesso modo in cui viene considerato un bar aperto a tutti, all'interno di uno stabilimento balneare.

Le concessioni dei canoni annui per le concessioni rilasciate o rinnovate finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le norme riguardanti l'utilizzo del demanio marittimo si applicano, dall'1/1/2007, anche per le concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale riguardanti la realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.

A ogni modo, le concessioni con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo, possono avere durata superiore ai sei anni e comunque inferiore a 20 anni, tenuto conto dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzo delle aree del demanio marittimo redatti dalle regioni.

Le regioni, in sede di stesura dei piani di utilizzo delle aree del demanio marittimo, sentiti i comuni interessati, dovranno altresì individuare un equilibrio corretto tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili. Inoltre essi devono individuare le modalità e

la collocazione dei varchi necessari per consentire il libero e gratuito accesso e transito, per raggiungere la battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione.

Si precisa altresì che le somme per canoni riguardanti le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricettive versate in eccedenza rispetto a quelle dovute dall'1/1/2004 sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo.

L'art. 8 del dl 400/93 prevede che a partire dal 1990 gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo di beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, vengano determinati in misura pari a quella che sarebbe derivata dall'applicazione della disciplina normativa prevista, e comunque maggiorata rispettivamente del 200% e del 100%. Ora viene precisato, a 13 anni di distanza dall'emanazione di tale norma legislativa, con un'interpretazione autentica, che tali utilizzazioni devono riferirsi soltanto alla mera occupazione di beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze. Di contro, invece, nel caso in cui l'occupazione riguardi la realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere che non possono essere rimosse, in qualsiasi modo, e che siano state autorizzate in totale mancanza del titolo abilitativo o con un titolo abilitativo il cui contenuto sia incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale, l'inden-

Gli introiti derivanti dalla gestione dei beni di cui al primo comma, determinati sulla base dei valori di mercato, affluiscono all'erario».

**258.** Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il canone annuo per l'uso dei beni del demanio dovuto dalle società di gestione che provvedono alla gestione aeroportuale totale o parziale, anche in regime precario, è proporzionalmente incrementato nella misura utile a determinare un introito diretto per l'erario pari a 3 milioni di euro nel 2007, 9,5 milioni di euro nel 2008 e a 10 milioni di euro nel 2009.

**259.** Dopo l'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n.351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.410, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - (Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione). - 1. I beni immobili di proprietà dello Stato individuati ai sensi dell'articolo 1 possono essere concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini, ferme restando le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze può convocare una

o più conferenze di servizi o promuovere accordi di programma per sottoporre all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli immobili di cui al presente articolo.

3. Agli enti territoriali interessati dal procedimento di cui al comma 2 è riconosciuta una somma non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'articolo 16 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, e successive modificazioni, per l'esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione. Tale importo è corrisposto dal concessionario all'atto del rilascio o dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio.

4. Le concessioni e le locazioni di cui al presente articolo sono assegnate con procedure a evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta anni.

5. I criteri di assegnazione e le condizioni delle concessioni o delle locazioni di cui al presente articolo sono contenuti nei bandi predisposti dall'Agenzia del demanio, prevedendo, in particolare, nel caso di revoca della concessione o di recesso dal contratto di locazione il riconoscimento all'affidatario di un indennizzo valutato sulla base del piano economico-finanziario.

6. Per il perseguimento delle finalità di valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni di cui al presente articolo, i beni medesimi possono essere affidati a terzi ai sensi dell'articolo

143 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, in quanto compatibile».

**260.** Allo scopo di devolvere allo Stato i beni vacanti o derivanti da eredità giacenti, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato. Al possesso esercitato sugli immobili vacanti o derivanti da eredità giacenti si applica la disposizione dell'articolo 1163 del codice civile sino a quando il terzo esercente attività corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale non notifichi all'Agenzia del demanio di essere in possesso del bene vacante o derivante da eredità giacenti. Nella comunicazione inoltrata all'Agenzia del demanio gli immobili sui quali è esercitato il possesso corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale deve essere identificato descrivendone la consistenza mediante la indicazione dei dati catastali.

**261.** All'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n.296, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 2, secondo periodo, del presente articolo, la durata delle concessioni o locazioni può essere stabilita in anni cinquanta».

**262.** All'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n.351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.410, e successive modificazioni, dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:

«15-bis. Per la valorizzazione di cui al comma 15, l'Agenzia del demanio può individuare, d'intesa con gli enti territoriali interessati, una pluralità di beni immobili pubblici per i quali è attivato un processo di valorizzazione unico, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, che possa costituire, nell'ambito del contesto economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo e attrazione di interventi di sviluppo locale. Per il finanziamento degli studi di fattibilità dei programmi facenti capo ai programmi unitari di valorizzazione dei beni demaniali per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali si provvede a valere sul capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del demanio per l'acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonché per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità organizzata. È elemento prioritario di individuazione, nell'ambito dei predetti programmi unitari, la suscettività di valorizzazione dei beni immobili pubblici mediante concessione d'uso o locazione, nonché l'allocatione di funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per l'istruzione, la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, nonché per le pari opportunità.

15-ter. Nell'ambito dei proces-

si di razionalizzazione dell'uso degli immobili pubblici e al fine di adeguare l'assetto infrastrutturale delle Forze armate alle esigenze derivanti dall'adozione dello strumento professionale, il Ministero della difesa può individuare beni immobili di proprietà dello Stato mantenuti in uso al medesimo Dicastero per finalità istituzionali, suscettibili di permuta con gli enti territoriali. Le attività e le procedure di permuta sono effettuate dall'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della difesa, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile».

**263.** All'articolo 27 del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13-bis, le parole: «L'Agenzia del demanio, di concerto con la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero della difesa, con decreti da adottare d'intesa con l'Agenzia del demanio» e le parole: «da inserire in programmi di dismissione per le finalità di cui all'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «da consegnare all'Agenzia del demanio per essere inseriti in programmi di dismissione e valorizzazione ai sensi delle norme vigenti in materia»; e aggiungere in fine i seguenti periodi: «Relativamente a tali programmi che interessino Enti locali, si procede mediante accordi di programma ai sensi e per gli effetti di quanto

nizzo dovuto essere commisurato al valore di mercato. Dovranno essere comunque applicate le misure sanzionatorie in vigore, compreso anche il ripristino dello stato dei luoghi.

#### Commi 257-258

Con una modifica al Codice della navigazione, si prevede l'affidamento in gestione all'Agenzia del demanio anche dei beni demaniali non strumentalmente destinati al servizio della navigazione aerea. Dovrà essere garantito un uso compatibile con l'ambito aeroportuale in cui si collocano. Vanno considerati non strumentali i beni che non risultino direttamente collegati e comunque necessari al servizio di gestione aeroportuale; il legislatore non lo specifica, ma si può ritenere che ci si riferisca ai locali su suolo demaniale aeroportuale, che ospitano i free-shop, i ristoranti, i bar, le edicole, le librerie, e così via. Tutta questa introitazione aggiuntiva, che deriverà dall'applicazione di canoni di mercato, dovrà affluire all'erario.

A tale riguardo, si prevede con dm l'incremento proporzionale del canone annuo per l'uso dei beni demaniali dovuti dalle società di gestione che provvedono alla gestione aeroportuale totale o parziale, con l'obiettivo di incassare 22,5 mln di euro nel bilancio statale durante il triennio 2007/2009.

#### Comma 259

Si prevede la possibilità di dare in concessione o in locazione, a titolo oneroso e

per una durata non superiore ai 50 anni, i beni immobili di proprietà dello stato, a favore di privati affinché provvedano a effettuare opere di riqualificazione e riconversione dei suddetti beni mediante interventi di recupero, restauro, ristrutturazione. Sarà possibile introdurre anche nuove destinazioni di uso, per svolgere attività economiche o di servizio per i cittadini. Dovranno essere comunque rispettate le disposizioni del Codice Urbani (dlgs 42/2004). Ciò significa che gli immobili storici di proprietà statale che non siano stati oggetto di specifico vincolo a pubblica destinazione da parte delle soprintendenze potrebbero essere restaurati e riutilizzati da privati, con oneri a proprio carico (oltre a quelli del canone concessorio o locativo), per ospitare attività di ristorazione o di vendita di prodotti. Spetterà al ministero dell'economia e delle finanze convocare le conferenze dei servizi o promuovere gli accordi di programma per sottoporre all'approvazione le iniziative per la valorizzazione dei suddetti immobili.

#### Comma 260

Per devolvere allo stato i beni vacanti o derivanti da eredità giacenti, con apposito dm da emanarsi entro il 30/6/2007, saranno determinati i criteri per l'acquisizione dei dati e informazioni utili per individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello stato. Per quanto riguarda i casi in cui tali beni siano utilizzati da soggetti terzi, non si applica l'usufruzione, bensì l'istituto del possesso viziato

in modo violento o clandestino, fino a quando gli stessi non provvedano a regolarizzare la propria posizione notificando all'Agenzia del demanio di essere, appunto, in possesso del suddetto bene. La relativa comunicazione deve contenere anche l'identificazione dell'immobile, unitamente alla consistenza e ai dati catastali.

#### Comma 261

Viene riconosciuta, a favore delle regioni e degli enti locali, la possibilità di ottenere in concessione o locazione gli immobili dello stato per anni 50, nei casi in cui l'Agenzia del demanio ne ravvisi, con determinazione motivata, l'opportunità in considerazione di particolari finalità perseguite dal richiedente, tanto più se le p.a. locali, nella loro qualità di concessionari, si obbligano a eseguire consistenti opere di ripristino, restauro o ristrutturazione particolarmente onerose con indicazione del termine di ultimazione delle stesse.

#### Comma 262

Ai fini della valorizzazione dei beni statali, l'Agenzia del demanio può individuare, previo accordo con i comuni territorialmente interessati, più beni immobili pubblici per i quali si intende attivare un unico processo di valorizzazione, coerentemente con gli indirizzi di sviluppo del territorio, purché esso costituisca, all'interno del contesto economico e sociale locale, un elemento di stimolo e attrazione di interventi di sviluppo nei ri-

spettivi comuni. Dovranno essere quindi predisposti a cura dell'Agenzia del demanio i conseguenti studi di fattibilità. In via prioritaria, detti immobili dovranno essere valorizzati, a mezzo di concessione d'uso o locazione, per soddisfare funzioni di carattere sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per l'istruzione, promozione delle attività di solidarietà e sostegno delle politiche giovanili, nonché delle pari opportunità.

Inoltre il ministero della difesa può individuare i beni immobili di proprietà dello stato, mantenuti in uso allo stesso dicastero per finalità istituzionali, che possono essere permutati con gli enti territoriali. Spetterà all'Agenzia del demanio attivare le attività e le procedure di permuta, in accordo col ministero della difesa.

#### Commi 263-264

Si prevede che il ministero della difesa, con decreti da adottare in accordo con l'Agenzia del demanio, individua beni immobili in uso all'amministrazione della difesa non più utili ai fini istituzionali. Tali beni sono consegnati all'Agenzia del demanio per essere inseriti nei programmi di dismissione e valorizzazione. Per quanto concerne tali programmi che possano interessare gli enti locali, si procede attraverso appositi accordi di programma, la cui promozione compete comunque ai sindaci dei comuni interessati. Nell'ambito dei suddetti accordi, può essere previsto il riconoscimento a favore degli enti locali di una quota del mag-

disposto dall'articolo 343 del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267. Nell'ambito degli accordi di programma può essere previsto il riconoscimento in favore degli Enti locali di una quota del maggior valore degli immobili determinato per effetto delle valorizzazioni assentite.»;

b) al comma 13-ter, le parole da: «il Ministero» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con decreti adottati ai sensi del medesimo comma 13-bis sono individuati: a) entro il 28 febbraio 2007, beni immobili, per un valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro, da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2007; b) entro il 31 luglio 2007, beni immobili, per un valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro, da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2007. Con le modalità indicate nel primo periodo e per le medesime finalità, nell'anno 2008 sono individuati, entro il 28 febbraio ed entro il 31 luglio, beni immobili per un valore pari a complessivi 2.000 milioni di euro»;

c) i commi 13-quinquies e 13-sexies sono abrogati.

**264.** Il comma 482 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.266, è abrogato.

**265.** All'articolo 1 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) dopo il comma 6-ter è inserito il seguente:

“6-ter. 1. Sui beni immobili

non più strumentali alla gestione caratteristica dell'impresa ferroviaria, di proprietà di Ferrovie dello Stato spa o delle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, che siano ubicati in aree naturali protette in territori sottoposti a vincolo paesaggistico, in caso di alienazione degli stessi è riconosciuto il diritto di prelazione degli enti locali e degli altri soggetti pubblici gestori delle aree protette. I vincoli di destinazione urbanistica degli immobili e quelli peculiari relativi alla loro finalità di utilità pubblica sono parametri di valutazione per la stima del valore di vendita.”.

**266.** All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) sono ammessi in deduzione:

1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;

2) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo

di imposta;

3) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo fino a 10.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; tale deduzione è alternativa a quella di cui al numero 2), e può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola di minimis di cui al regolamento (CE) n.69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni;

4) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;

5) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese

per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuto da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l'attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto legge 28 marzo 1997, n.79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale»;

b) al comma 4-bis.1, dopo le parole: «pari a euro 2.000» sono inserite le seguenti: «, su base annua» e le parole da: «; la deduzione» fino a: «di cui all'articolo 10, comma 2» sono soppresse;

c) al comma 4-bis.2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le deduzioni di cui ai commi 1, lettera a), numeri 2) e 3), e 4-bis.1 sono ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta nel caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale, nei diversi tipi e modalità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.61, e suc-

cessive modificazioni, ivi compreso il lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di tipo misto, sono ridotte in misura proporzionale; per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), le medesime deduzioni spettano solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle attività istituzionali, l'importo è ridotto in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2»;

d) al comma 4-ter, le parole: «la deduzione di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1» sono sostituite dalle seguenti: «le deduzioni indicate nel presente articolo»;

e) dopo il comma 4-quinquies sono aggiunti i seguenti:

«4-sexies. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui al regolamento (CE) n.2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, in materia di aiuti di Stato a favore dell'occupazione, in alternativa a quanto previsto dal comma 4-quinquies, l'importo deducibile è, rispettivamente, moltiplicato per sette e per cinque nelle suddette aree, ma in questo caso l'intera maggiorazione spetta nei limiti di intensità nonché alle condizioni previsti dal predetto regolamento sui regimi di aiuto a favore dell'assunzione di lavoratori svantaggiati.

4-septies. Per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse dai precedenti commi 1, 4-bis.1 e 4-quater, non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spe-

## Commenti

giore valore degli immobili, determinato per effetto delle valorizzazioni consentite da parte dei rispettivi comuni.

Conseguentemente viene abrogata la disciplina normativa pre-esistente, incompatibile con le nuove regole introdotte.

### Comma 265

Viene riconosciuto in favore degli enti locali, e degli altri soggetti pubblici gestori delle aree protette, sui beni immobili non più strumentali alla gestione caratteristica dell'impresa ferroviaria, di proprietà di Ferrovie dello Stato spa o delle società controllate direttamente o indirettamente da quest'ultima, che siano ubicati in aree naturali protette in territori sottoposti a vincolo paesaggistico, nel caso in cui i suddetti beni siano interessati da una vendita. I vincoli di destinazione urbanistica degli immobili e quelli peculiari, riguardanti la loro finalità di utilità pubblica, costituiscono parametri di valutazione per la stima del valore di vendita.

### Comma 266

Nella determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) sono state introdotte novità per quanto riguarda i costi e le spese ammesse in deduzione, con particolare riferimento ai lavoratori assunti a tempo indeterminato.

Le modifiche introdotte, novellano l'art. 11, del dlgs n. 446/1997, istitutivo dell'imposta regionale sulle attività produttive, con particolare riferimento alla lettera a), del comma 1 e permettono la deduzione:

- dell'intero costo relativo contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (Inail);

- di un importo pari a 5.000 euro, rapportato ad anno e per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta dai soggetti passivi dell'imposta, con esclusione degli istituti di credito, degli enti finanziari, delle imprese di assicurazione e di quelle operanti, in concessione a tariffa, nei settori dell'energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque provenienti dagli scarichi e dalla raccolta dei rifiuti;

- di un importo pari a 10.000 euro, rapportato ad anno e per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta dai soggetti individuati al punto che precede ma per i soggetti collocati nelle regioni del Centro-Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), in alternativa a quella indicata al punto che precede e nel rispetto della regola de minimis, come individuata dal reg. (Ce) n. 69/2001 e successive modificazioni e integrazioni;

- dell'intero costo dei contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;

- della totalità delle spese relative agli apprendisti, disabili e del personale assunto con contratto di formazione e lavoro e, per le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello stato, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività

commerciali e gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, compreso quello assunto da consorzi tra imprese per la realizzazione di programmi comuni nello stesso settore della ricerca e dello sviluppo, purché sia rilasciata apposita attestazione da parte del presidente del collegio sindacale o da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro o dal responsabile del Caaf.

Con la modifica al comma 4-bis, del citato articolo 11, dlgs n. 446/1997, la deduzione pari a euro 2.000 per ogni lavoratore impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque deve essere ragguagliata su base annuale, mentre quella disposta dal comma 4-bis2, del medesimo articolo, dispone che le deduzioni introdotte (pari a 5.000 o 10.000 euro per dipendente) di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e quella disposta dal comma 4-bis1 devono essere ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta e, nel caso di contratti a tempo indeterminato, parziale o part-time devono essere ridotte proporzionalmente e, per gli enti privati con attività commerciale e istituzionale, le deduzioni devono essere rapportate sulla base corrispondente al rapporto, come definito dal secondo comma, dell'art. 10, del dlgs n. 446/1997.

Per quanto concerne le donne assunte come lavoratrici svantaggiate, di cui al

reg. (Ce) n. 2204/2002, l'importo deducibile è moltiplicato per sette o cinque nelle citate aree e, in tal caso, la maggiorazione spetta nei limiti dell'intensità e nel rispetto delle condizioni poste dal regolamento indicato, concernente i regimi di aiuto a favore dell'assunzione di lavoratori svantaggiati.

Infine, per ogni dipendente, le deduzioni indicate in precedenza e in particolare quelle individuate dal primo comma e dai commi 4-bis1 e 4-quater non possono eccedere il limite massimo, rappresentato dalla retribuzione lorda (salario o stipendio e altri oneri a carico del datore di lavoro) mentre le deduzioni di 5.000 o 10.000 euro e di quella per lavoratori dipendenti a tempo determinato, di cui al punto 4, della lettera a), primo comma sono alternative a quelle per apprendisti, disabili e dipendenti assunti con contratti di formazione lavoro, a quelle pari a euro 2.000 per dipendente fino a cinque unità, a quelle disposte a favore dell'incremento della base occupazionale e a quelle relative ai dipendenti collocati nelle aree svantaggiate.

### Comma 267

Le nuove deduzioni a valere sulla determinazione del valore della produzione ai fini Irap pari a euro 5.000 e pari all'importo dei contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, di cui ai punti 2) e 4), della lett. a), del comma 1, dell'art. 11, dlgs n. 446/1997, sono riconosciute solo dopo l'ottenimento dallo stato italiano della preventiva autorizzazione comunitaria, con decorrenza dal mese di febbraio 2007, nella misura del 50 e per il 100% a decorrere dal successivo mese di luglio 2007, con necessario

se a carico del datore di lavoro e l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), è alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), numero 5), 4-bis.1, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies».

**267.** Le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, come da ultimo modificato dal comma 266, spettano, subordinatamente all'autorizzazione delle competenti autorità europee, a decorrere dal mese di febbraio 2007 nella misura del 50 per cento e per il loro intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio, con conseguente ragguaglio ad anno di quella prevista dal citato numero 2).

**268.** La deduzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, come da ultimo modificato dal comma 266, spetta in misura ridotta alla metà a decorrere dal mese di febbraio 2007 e per l'intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio, con conseguente ragguaglio ad anno.

**269.** Nella determinazione dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo d'imposta in corso al 1° febbraio 2007, può assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata applicando in tale periodo le disposizioni dei commi 266, 267 e 268. Agli stessi effetti, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° febbraio

2007, può assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 266 senza tenere conto delle limitazioni previste dai commi 267 e 268.

**270.** Al fine di garantire alle regioni che sottoscrivono gli accordi di cui al comma 414, lettera b), un ammontare di risorse equivalente a quello che deriverebbe dall'incremento automatico dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, applicata alla base imponibile che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni introdotte dai commi da 266 a 269, è a esse riconosciuto, con riferimento alle esigenze finanziarie degli esercizi 2007, 2008 e 2009, un trasferimento pari a 89,81 milioni di euro per l'anno 2007, a 179 milioni di euro per l'anno 2008 e a 191,94 milioni di euro per l'anno 2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le somme di cui al periodo precedente sono ripartite in proporzione al minor gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive di ciascuna regione.

**271.** Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 273, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, a decorrere dal periodo d'imposta

successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, è attribuito un credito d'imposta secondo le modalità di cui ai commi da 272 a 279.

**272.** Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 e non è cumulabile con il sostegno de minimis né con altri aiuti di Stato che abbiano a oggetto i medesimi costi ammissibili.

**273.** Ai fini del comma 271, si considerano agevolabili le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:

- macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, e attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 271;

- programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;

- brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del

50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta.

**274.** Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 273 eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, a esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.

**275.** L'agevolazione di cui al comma 271 non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica e delle fibre sintetiche, come definiti rispettivamente agli allegati I e II agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 54 del 4 marzo 2006, nonché ai settori della pesca, dell'industria carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo. Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline

dell'Unione europea e previa autorizzazione, ove prescritta, della Commissione europea.

**276.** Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

**277.** Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati

ragguaglio ad anno per quella relativa al bonus (punto 2).

#### Comma 268

La deduzione, a valere sulla determinazione del valore della produzione ai fini Irap, pari a euro 10.000 destinata alle imprese collocate nelle aree centro meridionali d'Italia, spetta in misura ridotta al 50% a decorrere dal mese di febbraio 2007 e per il 100% a decorrere dal successivo mese di luglio 2007, con necessario ragguaglio ad anno.

#### Comma 269

Gli acconti dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) relativi all'esercizio 2007 possono tenere conto, per la determinazione dell'imposta del periodo precedente, della minore imposta che sarebbe stata determinata con l'applicazione delle nuove deduzioni introdotte dalla legge in commento e indicate nei commi precedenti e, allo stesso modo e con gli stessi effetti, per il periodo successivo ovvero per l'esercizio 2008, potrà essere assunta, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata in applicazione delle nuove deduzioni.

#### Comma 270

Al fine di garantire alle regioni che sottoscrivono un piano di rientro dai disavanzi, un ammontare di risorse equivalente a quello potenzialmente ottenibile dall'incremento automatico dell'aliquota relativa all'imposta regionale sulle attività produttive applicata in assenza delle nuove deduzioni introdotte dalla legge in commento, alle stesse sono trasferiti

fondi, per il triennio 2007/2009, pari a 89,81 milioni di euro per l'anno 2007, 179 milioni di euro per l'anno 2008 e 191,94 milioni di euro per l'anno 2009, da ripartire con apposito decreto del ministero dell'economia e delle finanze, in proporzione al minor gettito di ciascuna regione.

#### Comma 271

Per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive inserite nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, ammissibili alle deroghe del Trattato della Comunità europea, con decorrenza dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2013, è attribuito un credito d'imposta, come indicato dai commi che seguono.

#### Comma 272

Il credito d'imposta è attribuito nella misura massima prevista dalle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionali, per il periodo 2007/2013, e non può essere cumulato con il sostegno de minimis o con altri contributi destinati agli stessi tipi di investimento.

#### Comma 273

Ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta indicato ai commi precedenti, si considerano agevolabili gli acquisti, anche se acquisiti in leasing, dei seguenti beni:

- macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, e le attrezzature varie classificabili alle voci B.II.2 e B.II.3 dell'articolo 2424 c.c., destinati a strutture produttive già esistenti o impiantate nelle aree individuate dal

comma 271;

- software commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle pmi;

- brevetti per nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, nella misura ridotta del 50% del complesso degli investimenti agevolabili nel periodo d'imposta per le grandi imprese.

#### Comma 274

Il credito d'imposta indicato nei commi precedenti è determinato sulla base della quota di costo complessivo dei beni oggetto dell'investimento, come individuati dal comma 273, eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, con riferimento alle medesime categorie di beni d'investimento della stessa struttura produttiva con l'esclusione degli ammortamenti dei beni formanti oggetto dell'investimento agevolato, effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione, considerando il costo sostenuto dal concedente, in presenza di contratto di leasing, ma con l'esclusione del costo relativo alle spese di manutenzione.

#### Comma 275

Il credito d'imposta individuato dal comma 271 non è riconosciuto alle imprese che operano nei settori dell'industria siderurgica e delle fibre sintetiche, della pesca, dell'industria carbonifera, delle imprese operanti nel sistema creditizio, finanziario o assicurativo.

Il credito d'imposta a favore di imprese o di attività concernenti determinati prodotti o che appartengono a particolari comparti, come definiti dal-

le discipline comunitarie, può essere riconosciuto soltanto nel rispetto delle citate norme comunitarie e dietro preventiva autorizzazione della Commissione Ue.

#### Comma 276

Il credito d'imposta, determinato sulla base dei nuovi investimenti, deve essere necessariamente indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta, non concorre alla determinazione del reddito né al valore della produzione determinata ai fini Irap, non rileva ai fini del calcolo del pro-rata di indetraibilità, di cui agli articoli 96 e comma 5, art. 109 del Tuir ed è utilizzabile per il versamento delle imposte sui redditi.

L'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'art. 17, dlgs n. 241/1997, in modalità differita, a decorrere dal sesto mese successivo al termine relativo alla presentazione della dichiarazione dei redditi, con riferimento al periodo d'imposta in cui il credito è concesso.

#### Comma 277

Nel caso in cui i beni oggetto dell'agevolazione non siano entrati in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello del loro acquisto o di acquisizione, il credito d'imposta deve essere ricalcolato escludendo, appunto, il costo dei beni non entrati in funzione, mentre se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello in cui sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, o destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa o a strutture diverse da quelle che danno diritto al beneficio, il credito d'im-

a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

**278.** Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione dei commi da 271 a 277. Tali verifiche, da effettuarsi dopo almeno dodici mesi dall'at-

tribuzione del credito d'imposta, sono, altresì, finalizzate alla valutazione della qualità degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare l'opportunità di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalità.

**279.** L'efficacia dei commi da 271 a 278 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

**280.** A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009, alle imprese è attribuito un credito d'imposta nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia, secondo le modalità dei commi 281 a 285. La misura del 10 per cento è elevata al 15 per cento qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.

**281.** Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono, in ogni caso, superare l'importo di 15 milioni di euro per ciascun periodo d'im-

**282.** Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 280 sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

**283.** Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese per quanto attiene alla definizione delle attività di ricerca e sviluppo agevolabili e le modalità di verifica e accertamento della effet-

tività delle spese sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria di cui al comma 280.

**284.** L'efficacia dei commi da 280 a 283 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

**285.** Entro il 31 dicembre 2007 il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma monopoli di Stato ha facoltà di bandire, nei limiti di una corretta ed equilibrata distribuzione territoriale, una o più nuove gare, per un massimo di ulteriori 1.000 agenzie, alle medesime condizioni previste dai bandi di gara pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte II, del 28 agosto 2006, n. 199.

**286.** Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il 20 per cento delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma precedente è destinato a un Fondo finalizzato a interventi a favore del personale dell'amministrazione finanziaria impegnato nel contrasto dell'evasione fiscale. Con lo stesso decreto il medesimo Fondo è ripartito tra le competenti unità previsionali di base del predetto ministero.

**287.** Le piccole e medie imprese di produzioni musicali pos-

sono beneficiare di un credito d'imposta a titolo di spesa di produzione, di sviluppo, di digitalizzazione e di promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali per opere prime o seconde di artisti emergenti.

**288.** Possono accedere al credito d'imposta di cui al comma 287 fermo restando il rispetto dei limiti della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n.69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, solo le imprese che abbiano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 15 milioni di euro e che non siano possedute, direttamente o indirettamente, da un editore di servizi radiotelevisivi.

**289.** Per gli anni 2007, 2008 e 2009 alle imprese agricole e agroalimentari soggette al regime obbligatorio di certificazione e controllo della qualità ai sensi del regolamento CE n. 2092/1991, del Consiglio, del 24 giugno 1991, e del regolamento CE n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, anche se riunite in consorzi o costituite in forma cooperativa, è concesso un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini dell'ottenimento dei previsti certificati e delle relative attestazioni di conformità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da

## Commenti

posta deve essere ricalcolato escludendo dal calcolo l'importo di detti beni.

Nel caso in cui, nel medesimo periodo d'imposta in cui un bene agevolato viene dismesso, ma sono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è nuovamente rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati nella parte eccedente i costi dei nuovi acquisti.

Per i beni ottenuti in leasing, si rendono applicabili le disposizioni indicate nel presente comma, anche se non è esercitato il diritto al riscatto e, in caso di emersione di un credito d'imposta non spettante, si rende necessario la restituzione entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi, dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano dette situazioni.

### Comma 278

Saranno definite, con apposito decreto del ministero dell'economia e delle finanze di concerto con quello dello sviluppo economico, le modalità per l'effettuazione di verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione del credito d'imposta e, dette verifiche, da effettuarsi dopo almeno 12 mesi dall'attribuzione del bonus, dovranno essere finalizzate alla valutazione della qualità degli investimenti effettuati, al fine di valutare l'opportunità futura di utilizzare altri strumenti di sostegno agli investimenti.

### Comma 279

Il credito d'imposta relativo ai nuovi investimenti è subordinato all'autorizzazione preventiva della Commissione europea.

### Comma 280

A decorrere dal 1° gennaio 2007, e fino al 31 dicembre 2009, alle imprese è attribuito un credito d'imposta nella misura pari al 10% dei costi sostenuti per

le attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, nel rispetto della disciplina comunitaria in tema di aiuti di Stato, con la possibile elevazione al 15%, quando i costi siano riferiti a contratti sottoscritti con università ed enti pubblici di ricerca.

### Comma 281

Il credito d'imposta potrà essere calcolato al massimo su un tetto di costi non superiore a 15 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.

### Comma 282

Il credito d'imposta individuato dal comma 280 deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né alla determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap, né ai fini del calcolo del pro-rata di cui agli articoli 96 e quinto comma, dell'articolo 109 del Tuir ed è utilizzabile per il versamento dei debiti per le imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, dovute per il secondo periodo d'imposta in cui le spese, sulle quali viene determinato detto credito, sono state sostenute.

L'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'art. 17, dlgs n. 241/1997, soltanto a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

### Comma 283

Gli obblighi per la comunicazione a carico delle imprese che attuano le iniziative agevolate di ricerca e sviluppo e le modalità di verifica e accertamento dell'effettività e della coerenza delle spese sostenute, saranno definite con apposito decreto del ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze.

### Comma 284

L'attuazione per l'erogazione del credito d'imposta è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.

### Comma 285

L'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha facoltà di bandire una o più gare per l'assegnazione di ulteriori 1.000 agenzie entro il 31 dicembre 2007, nel rispetto dei limiti di una corretta ed equilibrata distribuzione sul territorio e alle medesime condizioni applicate nei bandi di gara pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 28/8/2006 n. 199, parte II.

### Comma 286

Il 20% delle maggiori entrate derivanti dall'assegnazione delle Agenzie di cui al comma precedente saranno destinate a un apposito fondo incentivi all'evasione da destinare a interventi a favore del personale dell'amministrazione finanziaria.

Un apposito decreto determinerà quanto indicato al punto che precede, definendo anche le modalità di ripartizione.

### Comma 287

Le pmi esercenti le produzioni musicali possono ottenere un credito d'imposta a titolo di spesa per la produzione, lo sviluppo, la digitalizzazione e la promozione di registrazioni fonografiche o videografiche per opere prime o seconde di artisti emergenti.

### Comma 288

Possono accedere al credito d'imposta le pmi di produzione musicale, ferma restando la regola del de minimis, che abbiano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 15 milioni di euro e che non siano possedute, direttamente o indirettamente, da editori di servizi radiotelevisivi.

### Comma 289

È concesso un credito d'imposta alle imprese agricole e agroalimentari pari al 50% delle spese sostenute per l'ottenimento della certificazione o dell'attestazione obbligatoria di qualità, come indicato dal reg. (Ce) n. 2092/1991, anche se l'impresa è costituita nella forma consortile o di società cooperativa, per il triennio 2007/2009.

Un apposito decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro i 30 giorni successivi all'entrata in vigore della legge in commento (30/01/2007), di concerto con il Mi-paaf, definirà le modalità di accesso alla agevolazione, nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007/2009.

### Comma 290

I costi per la registrazione delle denominazioni protette, di cui al reg. (Ce) n. 510/2006, nei paesi inseriti al di fuori della Comunità europea e sostenuti dalle imprese agricole e agroalimentari, nella forma anche di consorzio o di società cooperativa, sono ammessi al credito d'imposta indicato al comma precedente.

### Comma 291

La disposizione in esame apporta una giusta correzione all'articolo 32-bis del dpr 633/72, introdotto dal dl 223/2006, concernente il nuovo regime di franchigia Iva per le persone fisiche con volume d'affari annuo fino a 7.000 euro, che sarà applicabile dal 2007. La correzione riguarda il versamento dell'Iva da rettificata in sede di prima applicazione. Com'è noto, il passaggio dal regime normale a quello di franchigia comporta l'obbligo della rettifica della detrazione, ai sensi dell'art. 19-bis2. In base al comma 8 dell'art. 32-bis citato, l'imposta dovuta a titolo di rettifica deve essere versata in tre rate annuali, entro il termine previsto per il versa-

adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, sono stabilite, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, le modalità per l'accesso all'agevolazione di cui al presente comma, entro un limite di spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

**290.** Nelle more degli accordi internazionali in sede di Organizzazione Mondiale del Commercio, sono ammessi al credito di imposta di cui al comma 36-bis gli oneri sostenuti dalle imprese agricole e agroalimentari, anche se riunite in consorzi o costituite in forma cooperativa, per la registrazione nei Paesi extracomunitari delle denominazioni protette ai sensi del regolamento CE n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006.

**291.** Nell'articolo 32-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'articolo 37, comma 15, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, le parole "La prima rata è versata entro il 27 dicembre 2006" sono soppresse.

**292.** Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'applicazione delle norme, oggetto di mancata conversione, di cui all'art. 35, commi 8, lettera a), e 10 del decreto

legge 4 luglio 2006 n. 223, concernenti l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta di registro alle cessioni e alle locazioni, anche finanziarie, di immobili. Tuttavia, il cedente o locatore può optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 10, numeri 8) e 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in presenza dei presupposti ivi previsti. In caso di opzione l'imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali sono dovute sulla base delle regole di cui all'art. 35, commi 10 e 10-bis, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazione dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il cedente o locatore che intende esercitare l'opzione per ipotesi diverse da quelle disciplinate dall'art. 35, comma 10 quinquies del citato decreto legge, ne dà comunicazione nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno 2006. Per le cessioni l'eventuale eccedenza dell'imposta di registro conseguente all'effettuazione dell'opzione è compensata con i maggiori importi dovuti ai fini delle imposte ipotecarie e catastali, fermo restando la possibilità di chiedere il rimborso per gli importi che non trovano capienza in tale compensazione.

**293.** All'articolo 37 del decre-

tolegge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 14 è inserito il seguente: "14-bis. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente la adozione di regolamenti ministeriali nella materia ivi indicata. I regolamenti previsti dal citato articolo 40 del decreto legislativo n. 241 del 1997, possono comunque essere adottati qualora disposizioni legislative successive a quelle contenute dal presente decreto regolino la materia, a meno che la legge successiva non lo escluda espressamente."

**294.** All'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 23, è inserito il seguente: "23-bis. Agli agenti della riscossione non si applicano l'articolo 2, comma 4, del regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, e le disposizioni di tale regolamento relative all'esercizio di influenza dominante su altri agenti della riscossione, nonché al divieto, per i legali rappresentanti, gli amministratori e i sindaci, di essere pubblici dipendenti ovvero coniugi, parenti e affini entro il secondo grado di pubblici dipendenti."

**295.** Alle Agenzie fiscali continuano ad applicarsi le disposi-

zioni riguardanti le amministrazioni dello Stato di cui ai decreti del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, 26 ottobre 1972, n. 642 e 26 aprile 1986, n. 131.

**296.** Per l'anno 2007, ai docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonché al personale docente presso le università statali ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino a un importo massimo delle stesse di 1.000 euro, per l'acquisto di un solo personal computer nuovo di fabbrica.

**297.** Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 296.

**298.** Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con dotazione di 10 milioni di euro, per l'anno 2007, destinato all'erogazione di contributi ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi i collaboratori a progetto, per le spese docu-

mentate sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l'acquisto di un personal computer nuovo di fabbrica. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce modalità, limiti e criteri per l'attribuzione dei contributi di cui al presente comma, ivi comprese le procedure per assicurare il rispetto dei limiti di stanziamento di cui al periodo precedente.

**299.** All'articolo 67 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, al comma 1, lettera m), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: «ai compensi erogati» sono inserite le seguenti: «ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati»;

b) al secondo periodo sono soppresse le seguenti parole: «e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici».

**300.** Per contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di cui al n.119 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica

mento del saldo dell'Iva; in sede di prima applicazione, però, è stabilito che la prima rata deve essere versata, anziché entro il 16 marzo 2007, entro il 27 dicembre 2006. La Finanziaria sopprime quest'ultima previsione, eliminando quindi un obbligo di anticipazione che era del tutto incoerente con il sistema dell'imposta. Di conseguenza, la prima rata dell'ammontare dell'imposta da rettifica della detrazione dovrà essere versata entro il 16 marzo 2007. Da notare che la soppressione entrerà in vigore dopo la scadenza dell'obbligo.

#### Comma 292

Il comma 292 detta una norma transitoria volta a «salvare» il trattamento fiscale applicato alle operazioni immobiliari effettuate fra il 4 luglio e l'11 agosto 2006 dalle conseguenze della mancata convalida, in sede di conversione, di alcune disposizioni del dl 223/2006.

Si stabilisce, in particolare, che sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'applicazione delle norme di cui all'art. 35, commi 8, lettera a) e 10, del dl 223/2006, concernenti l'Iva e l'imposta di registro sulle cessioni e locazioni di immobili. Dette disposizioni, nella versione originaria, prevedevano, tra l'altro, l'esonero dall'Iva e l'assoggettamento all'imposta di registro delle cessioni di fabbricati strumentali per natura, eccettuate quelle poste in essere dall'impresa costruttrice o ristrutturatrice entro cinque anni dall'ultimazione dei lavori, nonché delle locazioni, anche finanziarie, dei predetti fabbricati. Pertanto, per esempio, l'impresa non costruttrice che, dopo l'entrata in vigore del dl 223/2006 (4 luglio 2006), ha venduto un fabbricato strumentale, ha emesso fattura esente dall'Iva e ha assolto, in sede di registrazione dell'atto di vendita, le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale.

La legge n. 248, però, ha riformulato il contenuto delle predette disposizioni,

con effetto dal 12 agosto 2006, prevedendo, in estrema sintesi, per le operazioni sui fabbricati strumentali in regime d'impresa, il trattamento di esenzione dall'Iva, salva la ricorrenza di determinati presupposti e salva, comunque, l'opzione per l'imponibilità espressa dal cedente o locatore. Per effetto della mancata conversione, le norme originarie hanno perso efficacia fin dall'origine, per cui ai rapporti posti in essere durante la loro (provvisoria) vigenza tornano applicabili, in base ai principi costituzionali, le norme in vigore prima del 4 luglio 2006: nell'esempio di prima, la vendita dovrebbe essere assoggettata a Iva, con diritto al rimborso delle imposte proporzionali di registro, ipotecaria e catastale.

La norma transitoria del comma 292 rimedia a questa situazione, prevedendo una doppia possibilità: la conferma del trattamento applicato in base al dl 223 o, in alternativa, l'opzione per l'applicazione delle disposizioni introdotte dalla legge di conversione. La norma, infatti, oltre a fare salvi gli effetti prodotti dall'applicazione delle disposizioni del dl 223 non convertite, consente anche al cedente o locatore di optare per l'applicazione dell'Iva, ai sensi dei nn. 8) e 8-ter) dell'art. 10, come modificati dalla legge 248/2006. In caso di opzione, inoltre, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute secondo le regole introdotte dalla legge 248/2006, per cui:

- le cessioni scontano l'imposta di registro fissa di 168 euro e le imposte ipotecarie del 4% (ridotte alla metà se è parte nell'atto un fondo immobiliare, un'impresa di leasing, una banca o un intermediario finanziario); l'eventuale eccedenza di imposta di registro pagata sarà compensata con i maggiori importi dovuti a titolo di imposte ipotecarie, con diritto al rimborso dell'eventuale residua eccedenza;
- le locazioni scontano l'imposta di registro dell'1%.

Infine, viene stabilito che l'opzione, nelle ipotesi diverse da quelle rientranti nella disciplina del comma 10-quinquies dell'art. 35, dl 223/2006 (che riguarda le locazioni in corso alla data del 4/7/2006, nonché, secondo la circolare 33/2006, quelle poste in essere dopo tale data, ma entro l'11 agosto 2006), dovrà essere comunicata nella dichiarazione annuale Iva che sarà presentata nel 2007 per il 2006.

#### Comma 293

Al testo del dl n.223/2006 si aggiunge l'articolo 14 bis dove viene fatta salva l'adozione dei regolamenti ministeriali ex articolo 40 del dlgs n. 241/97 in materia di centri di assistenza fiscale. Gli stessi regolamenti, precisa il comma in esame, possono comunque continuare a essere adottati e a esperire la loro efficacia anche se disposizioni legislative che siano successive a quelle contenute nel predetto dl n. 223/2006 regolino la materia de quo, tranne nel caso in cui le predette disposizioni non lo escludano chiaramente.

#### Comma 294

Meno vincoli alle società di riscossione. A queste infatti non si applicano più le limitazioni previste dall'articolo 4, comma 2 del dl 11/9/2000, n. 289 concernenti l'obbligo di previsione statutaria dell'inefficacia di trasferimento di quote o azioni se preventivamente autorizzate dal Mef, nonché le ulteriori disposizioni previste dallo stesso regolamento in tema di posizione dominante su altri soggetti riscossori. Viene eliminato altresì il divieto per i rappresentanti legali, per gli amministratori e per i sindaci di essere pubblici dipendenti ovvero parenti e affini entro il secondo grado di pubblici dipendenti.

#### Comma 295

Il comma conferma per le Agenzie fiscali le disposizioni previste per le am-

ministrazioni dello stato contenute nei dpr n. 641/1972 (tassa concessione governativa), n. 642/1972 (imposta di bollo) e n. 131/1986 (imposta di registro).

#### Comma 296

Arriva la detrazione per i professori che comprano un pc nuovo. Infatti, il prossimo anno, i docenti delle scuole pubbliche, di ogni ordine e grado e il personale docente delle università statali potranno usufruire della detrazione ai fini dell'Irpef pari al 19% delle spese massime documentate ed effettivamente sostenute a loro carico per l'acquisto di un solo personal computer nuovo. Tali spese, però, non dovranno eccedere l'importo complessivo di 1.000 euro (e quindi potrà essere fatta valere, al massimo, la detrazione di 190 euro).

#### Comma 297

Un dm interministeriale adottato a tre (pubblica istruzione, economia e finanze, università e ricerca) stabilirà le modalità per attuare quanto disposto dal comma 296.

#### Comma 298

Scattano agevolazioni contributive ai co.co.co. che acquistano un pc nuovo. Viene infatti istituito un fondo, con la dotazione iniziale di 10 milioni di euro, per permettere l'erogazione ai collaboratori coordinati e continuativi, nonché quelli a progetto, di contributi che saranno destinati alla copertura delle spese documentate ed effettivamente sostenute entro il 31/12/2007, per permettere l'acquisto di un pc nuovo. Entro il 28/2/2007 un dm Mineconomia stabilirà i criteri e le modalità di attribuzione dei suddetti contributi.

#### Comma 299

Sono assimilati ai redditi diversi ex art. 67 del Tuir (e non più a collaborazioni coordinate e continuative) le indennità, i rimborsi forfettari e i compensi che ven-

26 ottobre 1972, n.633, devono intendersi i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli individuati al n.123) della stessa Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 1972.

**301.** All'articolo 110, comma 11, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi.»;

b) l'ultimo periodo è soppresso.

**302.** All'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Quando l'omissione o incompletezza riguarda l'indicazione delle spese e degli altri componenti negativi di cui all'articolo 110, comma 11, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, si applica una sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di euro 500 e un massimo di euro 50.000.»

**303.** La disposizione del comma 302 si applica anche per le

violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della presente legge, sempre che il contribuente fornisca la prova di cui all'articolo 110, comma 11, primo periodo, del citato Testo unico delle imposte sui redditi. Resta ferma in tal caso l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471.

**304.** All'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, le parole: «a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi.».

**305.** Per l'anno 2007 le detrazioni di cui al comma 304 spettano nella misura del 50 per cento.

**306.** Nell'articolo 36, comma 15, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, le parole: «edilizia residenziale convenzionata pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «edilizia residenziale convenzionata». La disposizione recata dal periodo precedente ha effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**307.** Per la uniforme e corretta applicazione delle norme di cui

all'articolo 54, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, all'articolo 39, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e all'articolo 52 del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati periodicamente i criteri utili per la determinazione del valore normale dei fabbricati ai sensi dell'articolo 14 del citato decreto n. 633 del 1972, dell'articolo 9, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e dell'articolo 51, comma 3, del citato decreto n.131 del 1986.

**308.** Nell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «di cui alle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), b) ed e);»;

b) dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

«Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, anche progressivamente, in relazione all'attività esercitata e alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi di cui al primo e al secondo

comma sono eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta.».

**309.** All'articolo 1, comma 497, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n.266, e successive modificazioni, le parole: «per le sole cessioni fra persone fisiche» sono sostituite dalle seguenti: «è fatta salva l'applicazione dell'articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche.».

**310.** Nell'articolo 1, comma 496, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n.266, e successive modificazioni, le parole: «e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.» sono soppresse.

**311.** Al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo inserito il seguente: «Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanarsi, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 marzo 2007, possono essere individuate le attività per le quali l'imposta è dovuta per la sole superficie eccedente i 5 metri quadrati.»;

b) nel secondo periodo, le parole: «di cui al periodo precedente»,

sono sostituite dalle seguenti: «di cui al primo periodo del presente comma».

**312.** All'articolo 10, primo comma, numero 27-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, dopo la parola: «devianza,» sono inserite le seguenti: «di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo.».

**313.** Nell'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), primo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, dopo le parole: «previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124» sono aggiunte le seguenti: «, nonché quelli versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239».

## Commenti

gono erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici relativamente alle prestazioni rese da cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità esclusivamente dilettantistiche.

### Comma 300

La norma, di carattere interpretativo (ancorché non espressamente così qualificata), chiarisce che l'aliquota Iva agevolata del 10%, prevista per i contratti di scrittura connessi agli spettacoli teatrali, si applica ai contratti di scrittura connessi a tutti gli spettacoli indicati al n. 123) della tabella A/III del dpr 633/72 (concerti vocali e strumentali, attività circensi ecc.).

### Commi 301-303

Con queste disposizioni vengono apportate le attese modifiche alle norme antielusive che condizionano la deducibilità, ai fini del reddito d'impresa, delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con soggetti domiciliati in paesi a fiscalità privilegiata. Viene soppresso l'ultimo periodo del comma 11 dell'art. 110, Tuir, che subordina alla separata indicazione nella dichiarazione annuale la deducibilità di detti costi, prevedendo nel contempo l'obbligo di separata indicazione. In caso di violazione di questo obbligo, si applicherà la sanzione pecuniaria pari al 10% delle spese e componenti negativi in questione, fra un minimo di 500 e un massimo di 50.000 euro. Questa sanzione sarà applicabile anche alle violazioni commesse in passato, purché il contribuente fornisca la prova richiesta ai fini della deducibilità; resta ferma, in tal caso, anche la sanzione da 258 a 2.065 euro per l'inesattezza della dichiarazione.

### Commi 304-305

Viene ammessa la detrazione dell'Iva

sulle prestazioni alberghiere e sulle somministrazioni di alimenti e bevande in occasione della partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento della manifestazione. Per l'anno 2007 la detrazione spetterà però limitatamente al 50% dell'imposta.

### Comma 306

Il dl 223/2006 ha soppresso le agevolazioni fiscali previste dall'art. 33, comma 3, della legge n. 388/2000, salvo che per i trasferimenti di immobili in piani urbanistici partecipati diretti all'attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata pubblica. La Finanziaria, eliminando l'aggettivo «pubblica», ammette ora l'agevolazione per l'attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata in generale. L'estensione ha effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate dalla data di entrata in vigore della legge (1/1/2007).

### Comma 307

Il dl 223/2006 ha previsto la possibilità per l'amministrazione finanziaria di effettuare accertamenti fiscali sulle compravendite immobiliari basati sul valore normale dei beni, sia agli effetti delle imposte indirette (Iva e registro) sia delle imposte dirette, sopprimendo nel contempo le disposizioni che consentivano ai contribuenti di evitare l'accertamento dichiarando il valore «catastale». In considerazione delle difficoltà di pervenire alla quantificazione del valore normale, allo scopo di uniformare l'attività degli uffici (e indirizzare gli stessi contribuenti), viene opportunamente stabilito che con provvedimento dell'Agenzia delle entrate saranno periodicamente individuati criteri utili per la determinazione del valore normale dei

fabbricati.

### Comma 308

Tra i contribuenti aventi diritto a richiedere il rimborso trimestrale, ai sensi dell'art. 38-bis, secondo comma, dpr 633/72, vengono inclusi anche i soggetti che si trovano nella condizione prevista dall'art. 30, terzo comma, lettera e), dello stesso dpr. Si tratta dei soggetti non residenti in Italia, che operano nel nostro paese attraverso un rappresentante fiscale ai sensi dell'art. 17, oppure previa identificazione diretta ai sensi dell'art. 35-ter.

Viene inoltre previsto che con decreti del ministro dell'economia saranno individuate, anche progressivamente, in relazione all'attività esercitata e alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi di cui al primo e secondo comma del predetto art. 38-bis, cioè sia i rimborsi annuali sia i rimborsi trimestrali dell'Iva, sono eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta. Sarà dunque tracciata una corsia privilegiata, riservata a determinate categorie di contribuenti fisiologicamente in credito d'Iva.

### Comma 309

Viene integrata la disposizione del comma 497 dell'art. 1 della legge n. 266/2005, concernente il meccanismo cosiddetto del «valore-prezzo», che permette alle persone fisiche, in relazione alle compravendite di immobili abitativi e pertinenze non stipulate nell'esercizio di attività Iva, di assumere come base imponibile per l'applicazione delle imposte di registro e ipocatastali il valore catastale dell'immobile. L'integrazione è diretta a precisare che resta comunque fermo, per l'amministrazione finanziaria, il potere di procedere all'accertamento ai fini delle imposte dirette

in base al valore normale del bene.

### Comma 310

Viene modificata la disposizione del comma 496 dell'art. 1 della legge n. 266/2005, al fine di escludere dalla tassazione forfettaria Irfed delle plusvalenze immobiliari delle persone fisiche quelle derivanti da cessioni di terreni edificabili.

### Comma 311

Con apposito regolamento interministeriale, da emanare entro il 31 marzo 2007, potranno essere individuate le attività per le quali l'imposta sulla pubblicità è dovuta solo sulla superficie dell'insegna che supera cinque metri quadrati. Un'integrazione in tal senso (e una conseguente modifica di adattamento) viene apportata all'art. 17 del dlgs n. 507/93.

### Comma 312

Tra le prestazioni socio-sanitario-assistenziali esentate dall'Iva in base al n. 27-ter) dell'art. 10, dpr 633/72, vengono incluse anche quelle rese a persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, detenuti, donne vittime di tratta a scopo sessuale o lavorativo.

### Comma 313

Il comma 313 modifica il Tuir con la finalità di rendere operative le disposizioni sull'estensione dell'operatività dei fondi pensioni esteri (appartenenti all'Ue) sul territorio italiano. In particolare, la norma riguarda le deduzioni fiscali dal reddito imponibile e stabilisce la deducibilità dei contributi versati alle predette forme pensionistiche integrative istituite negli stati membri dell'unione europea e negli stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo.



# La Finanziaria 2007 commentata

**Italia** Oggi continua la pubblicazione del testo commentato comma per comma del maxi-emendamento del governo, che costituisce la Finanziaria 2007, ora all'esame della camera per il sì definitivo. La prima parte è stata pubblicata venerdì 15, la seconda sabato 16, la terza martedì 18 dicembre 2006

**314.** Il comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252, è sostituito dal seguente:

«2. La lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, è sostituita dalla seguente:

«e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto. Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, com-

ma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239».

**315.** All'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n.77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo del comma 1, le parole: «situati negli Stati membri dell'Unione europea, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 10-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «conformi alle direttive comunitarie situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239, e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58,»;

b) al comma 9, le parole: «situati negli Stati membri della Comunità economica europea e conformi alle direttive comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «conformi alle direttive comunitarie situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo

che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239».

**316.** Il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, è sostituito dal seguente: «Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da società o enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239, ovvero da quote, l'aliquota del 12,50 per cento si applica a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni e i titoli similari negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al cita-

to decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, o collegati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione; b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti».

**317.** All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239, e successive modificazioni, le parole: «in mercati regolamentati italiani» sono sostituite dalle seguenti: «in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni».

**318.** All'articolo 54, comma 8, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, dopo le parole: «ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese» sono inserite le seguenti: «, ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni».

**319.** All'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera i-quater) sono aggiunte le se-

guenti:

«i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e le attività sportive;

i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n.431, e successive modificazioni, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro;

i-septies) le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro»;

b) al comma 2, primo periodo, le parole: «e) e f)» sono sostituit-

## Commenti

### Comma 314

La disposizione del comma 314 modifica parte del dlgs n. 252/2005, il decreto di riforma della previdenza integrativa che entrerà in vigore il prossimo 1° gennaio 2007. In particolare, modifica il comma 2 dell'articolo 21 che riguarda le deduzioni fiscali dei contributi versati ai fondi pensione. La novità sta nell'estensione della deducibilità, alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti, ai contributi che siano versati a forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo.

### Comma 315

La norma del comma 315 modifica, in due parti, la legge n. 77/1983 recante disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare. La prima novità è quella di includere, tra i destinatari della disposizione tributaria per l'applicazione della ritenuta fiscale (12,5%) i proventi derivanti dalle partecipazioni in investimenti non solo negli Stati membri dell'Unione europea ma anche negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo. La seconda novità è relativa alle convenzioni stipulate dall'Italia per evitare le doppie imposizioni con riferimento alla parte dei redditi che sono conseguiti da soggetti non residenti in Italia, e include tra i destinatari, ol-

tre quelli situati negli Stati dell'Unione europea anche gli organismi di investimento situati negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo.

### Comma 316

La disposizione del comma 316 modifica il dpr n. 600/1973 e, in particolare, l'articolo 26 che riguarda le ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale. La novità, in primo luogo, concerne l'estensione della disciplina fiscale anche ai titoli emessi da società o enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo. In secondo luogo, la nuova disposizione dell'articolo 26 precisa che l'aliquota del 12,5% di tassazione si applica a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore: a) al doppio del Tur (Tasso ufficiale di riferimento) per le obbligazioni e i titoli similari; b) al Tur aumentato di due terzi per obbligazioni e titoli similari diversi.

### Comma 317

La norma del comma 317 completa il quadro di disciplina contenuto nei precedenti commi (dal 313 in poi), modificando il dlgs n. 239/1996 (riforma del regime fiscale degli interessi). La novità concerne l'estensione dell'esenzione dall'applicazione della ritenuta fiscale

(12,5%) agli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche, da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo.

### Comma 318

La disposizione del comma 318 eleva la deducibilità forfettaria dal reddito ai percettori di compensi per invenzioni industriali con età inferiore a 35 anni. Ordinariamente, ai sensi del dpr n. 917/1986 (Tuir), tali redditi (che sono, ai sensi della lettera b, comma 2, dell'articolo 53 dello stesso Tuir quelli derivanti dall'utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico), quando non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali sono imponibili per il 75% (c'è una riduzione del 25% a titolo di deduzione forfettaria delle spese). Dal 1° gennaio 2007, ai soggetti di età inferiore a 35 anni, saranno imponibili al 60%, con il riconoscimento di una deduzione forfettaria delle spese più alta, cioè del 40%.

### Comma 319

La norma del comma 319 introduce

più novità in materia di oneri detraibili dal reddito, tutte con modifiche all'articolo 15 del Tuir (il dpr n. 917/1986). In primo luogo, con riferimento alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2007 (quindi sul 730 o Unico da presentare nel 2008), si potrà scontare una detrazione del 19% di quelle relative all'iscrizione annuale e all'abbonamento, per ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con apposito decreto del presidente del Consiglio dei ministri; la detrazione è ammessa su un importo non superiore a 210 euro il che significa che lo sconto effettivo (il risparmio di imposta) potrà essere al massimo di 40 euro annui per figlio. In secondo luogo, con riferimento ai canoni di locazione pagati dal prossimo anno, si potrà scontare la medesima detrazione del 19% se gli stessi sono relativi a contratti stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431/1998 da studenti iscritti a un corso di laurea presso un'università ubicata in un comune diverso da quello di residenza distante almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per un importo non superiore a 2.663 euro (sconto effettivo massimo di euro 506). In terzo luogo, sempre con riferimento

te dalle seguenti: «e), f), i-quinquies) e i-sexies»); nel secondo periodo del medesimo comma le parole: «dal comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 2» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le spese di cui alla lettera i-septies) del citato comma 1, la detrazione spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 12 ancorché non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo».

**320.** All'articolo 1-bis, comma 1, della legge 29 ottobre 1961, n.1216, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tale misura si applica anche alle assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione».

**321.** A decorrere dai pagamenti successivi al 1° gennaio 2007, la tabella di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.303 del 31 dicembre 1997, è sostituita dalla Tabella 2 annessa alla presente legge. Gli incrementi percentuali approvati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore della presente legge vengono ricalcolati sugli importi della citata Tabella 2. I trasferimenti erariali in favore delle regioni o delle province autonome di cui al periodo precedente sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante a esse dal presente comma.

**322.** Con decreto del Ministero dell'economia e delle finan-

ze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie delle maggiori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme del comma 321 e sono definiti i criteri e le modalità per la corrispondente riduzione dei trasferimenti dello Stato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

**323.** Le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonché quelle dell'articolo 1 del decreto legge 13 gennaio 2003, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2003, n. 39, si interpretano nel senso che le esenzioni ivi previste si applicano esclusivamente agli atti di acquisto di autoveicoli le cui richieste di iscrizione al pubblico registro automobilistico siano state presentate entro i sessanta giorni successivi alla data di acquisto, ai sensi degli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

**324.** Al comma 72 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n.262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Le disposizioni della lettera a) del comma 71 hanno effetto a partire dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. Le altre disposizioni del medesimo comma

71, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, hanno effetto a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.»;

b) nel terzo periodo, dopo le parole: «legge 23 agosto 1988, n.400», sono inserite le seguenti: «sentite le Commissioni parlamentari competenti»;

c) nel quarto periodo, dopo le parole: «La modifica è effettuata», sono inserite le seguenti: «prioritariamente con riferimento alle disposizioni in materia di reddito di lavoro dipendente di cui alla lettera a) del comma 71.».

**325.** All'articolo 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, la dopo lettera f-quater) è aggiunta la seguente:

«f-quinquies) le prestazioni di intermediazione, relative a operazioni diverse da quelle di cui alla lettera d) del presente comma e da quelle di cui all'articolo 40, commi 5 e 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le operazioni oggetto dell'intermediazione si considerano ivi effettuate, a meno che non siano commesse da soggetto passivo in un altro Stato membro dell'Unione europea; le suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello Stato se il committente delle stesse è ivi soggetto passivo d'imposta.»;

**326.** All'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n.724, è aggiunto, in fine, il se-

guente periodo: «Le percentuali di cui alle lettere a) e c) sono ridotte rispettivamente all'1 per cento e al 10 per cento per i beni situati in comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti».

**327.** Il comma 37 dell'articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, è sostituito dal seguente: «37. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35 decorre dalla data progressivamente individuata, per singole categorie di contribuenti, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 1° giugno 2008».

**328.** All'articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, dopo il comma 37 sono inseriti i seguenti:

«37-bis. Gli apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n.18, immessi sul mercato a decorrere dal 1° gennaio 2008 devono essere idonei alla trasmissione telematica prevista dai commi 33 e seguenti. Per detti apparecchi è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 102, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni. Gli apparecchi misuratori di cui al presente comma non sono soggetti alla verifica periodica di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003, pub-

blicato nella Gazzetta Ufficiale n.221 del 23 settembre 2003. I soggetti che effettuano la trasmissione telematica emettono scontrino non avente valenza fiscale, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 37-ter.

37-ter Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 400 entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge sono emanate disposizioni atte a disciplinare le modalità di rilascio delle certificazioni dei corrispettivi, non aventi valore fiscale, in correlazione alla trasmissione, in via telematica, dei corrispettivi medesimi.».

**329.** L'aliquota di accisa sul metano usato per autotrazione di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, e successive modificazioni, è ridotta a euro 0,00291 per metro cubo di prodotto.

**330.** All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 8) dopo le parole: «escluse le locazioni di» sono inserite le seguenti: «fabbricati abitativi effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n.457,

## Commenti

alle spese sostenute dal prossimo 1° gennaio, viene ammessa la detrazione del 19% degli oneri per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana per un importo non superiore a 2.100 euro (sconto massimo effettivo di euro 399) e a condizione che il reddito complessivo non sia superiore a 40 mila euro. Su tutte le predette spese si avrà diritto alla detrazione anche se sostenute per le persone fiscalmente a carico (articolo 12 del Tuir).

### Comma 320

La disposizione del comma 320 è relativa all'imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie dei veicoli a motore e dei natanti (Rca). Con una modifica alla legge n. 1216/1961, l'imposta è estesa anche alle assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione.

### Commi 321-322

La norma del comma 321 modifica, a decorrere dai pagamenti successivi al 1° gennaio 2007, gli importi delle tasse di circolazione, con la predisposizione di una nuova tabella di riferimento (kW, tipologie di automezzo e periodicità di pagamento) che sostituisce quella approvata con dm del 27 dicembre 1997.

### Comma 323

La disposizione del comma 323 è un'interpretazione autentica dell'articolo 2 del dl n. 138/2002 (convertito dalla leg-

ge n. 178/2002) relativo all'esenzione dell'imposta provinciale di trascrizione e delle tassa automobilistica. Stabilisce che le esenzioni si applicano esclusivamente agli atti di acquisto di autoveicoli le cui richieste di iscrizione al pubblico registro automobilistico siano state presentate entro i 60 giorni successivi alla data di acquisto.

### Comma 324

In relazione ai veicoli dati in uso ai dipendenti, si stabilisce che l'elevazione dal 30 al 50% della quota costituente reddito di lavoro, disposta dal dl 262/2006, contrariamente a quanto previsto dal decreto, ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 3 ottobre 2006. Viene inoltre stabilito che obiettivo prioritario della revisione delle misure restrittive in materia di deduzione dei costi dei veicoli, introdotte dal decreto stesso per compensare gli effetti della sentenza della corte di giustizia del 14/9/2006, che dovrà essere disposta con apposito regolamento in base all'evoluzione della vicenda Iva, sarà la modifica dell'elevazione del benefit per i dipendenti.

### Comma 325

Recependo tempestivamente le disposizioni dell'art. 44 della direttiva 2006/112/Ce del 28 novembre 2006, il nuovo Testo unico comunitario dell'Iva che dal 1° gennaio 2007 sostituisce la sesta direttiva del 1977, si inserisce nel quarto comma dell'art. 7 del dpr 633/72 la lettera f-quinquies), al fine di disci-

plinare in modo specifico la territorialità delle prestazioni di intermediazione (relative a operazioni diverse da quelle della lettera d dello stesso quarto comma e da quelle dei commi 5 e 6 dell'art. 40, dl 331/93). La nuova disposizione generalizza, in pratica, il criterio indicato nell'art. 40, comma 8, del dl 331/93, prevedendo che dette prestazioni di intermediazioni si considerano effettuate in Italia quando la sottostante operazione (ossia l'operazione «intermediata») è ivi effettuata (per esempio, una cessione di beni in Italia), salvo che non siano commissionate da un soggetto passivo stabilito in un altro stato membro dell'Ue; prevede, inoltre, che tali prestazioni si considerano «in ogni caso» effettuate in Italia se il committente è ivi soggetto passivo d'imposta. Quest'ultima previsione non sembra del tutto esatta, poiché l'attrazione nel territorio dello stato delle prestazioni commissionate da soggetti passivi stabiliti in Italia dovrebbe valere quando l'operazione intermediata è effettuata in un altro stato membro dell'Ue (come in effetti si legge sia nella direttiva sia nel citato art. 40, comma 8), mentre l'espressione «in ogni caso» parrebbe abbracciare anche l'ipotesi dell'operazione effettuata fuori dell'Ue (la cui intermediazione resta invece extraterritoriale).

### Comma 326

Nel quadro dell'attenuazione della stretta sulle società di comodo, la norma in esame riduce i coefficienti per la verifica della condizione di non operati-

vità relativamente ai beni situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti. Più precisamente, passa all'1% il coefficiente di cui alla lettera a) dell'art. 30, legge n. 724 (valore delle partecipazioni), e al 10% quello di cui alla lettera c) (altre immobilizzazioni).

### Commi 327-328

La trasmissione telematica dei corrispettivi prenderà avvio gradualmente e lo scontrino non avrà più valenza fiscale. Questa la principale novità delle disposizioni in esame, che modificano e integrano quelle del comma 37 dell'art. 37 del dl 223/2006, secondo cui l'adempimento della trasmissione telematica dei corrispettivi, generalizzato per tutti i soggetti non tenuti all'emissione della fattura, sarebbe dovuto decorrere dal 1° gennaio 2007, con la prima trasmissione differita a luglio. La finanziaria modifica sensibilmente il quadro normativo, demandando anzitutto al direttore dell'agenzia delle entrate il compito di graduare, attraverso un provvedimento da adottare entro il 1° giugno 2008, la decorrenza del nuovo adempimento, individuando date progressive per singole categorie di contribuenti.

Viene inoltre aggiunto il comma 37-bis, che stabilisce che gli apparecchi misuratori fiscali che saranno immessi nel mercato a partire dal 1° gennaio 2008 devono essere idonei alla trasmissione telematica dei corrispettivi; le spese di acquisizione di questi apparecchi, che non saranno soggetti all'obbligo di veri-

entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento e a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a quattro anni, e le locazioni di:

b) al numero 8-bis), le parole da: «entro quattro anni» fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: «dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n.457, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento o anche successivamente nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata».

**331.** Il numero 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che sono ricomprese anche le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10 del predetto decreto rese in favore dei soggetti indicati nel medesimo numero 41-bis) da cooperative e loro consorzi sia direttamente sia in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere. Resta salva la facoltà per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381, di optare per la previsione di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460. Nella tabella A, parte III, allegata al citato decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«127-duodevices) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n.457».

**332.** All'articolo 6, comma 3, della legge 13 maggio 1999, n.133, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) a società che svolgono operazioni relative alla riscossione dei tributi da altra società controllata, controllante o controllata dalla stessa controllante, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile».

**333.** All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, dopo le parole: «ai centri» sono inserite le seguenti: «e, a decorrere dall'anno 2006, agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 78 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n.139, e nell'albo dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n.12».

**334.** All'articolo 54 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, alinea, le parole: «e le minusvalenze» e «gli immobili e» sono soppresse e, dopo le parole: «o da collezio-

ne», sono inserite le seguenti: «di cui al comma 5»;

b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-bis.1. Le minusvalenze dei beni strumentali di cui al comma 1-bis sono deducibili se sono realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma 1-bis»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. È tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a euro 516,4. La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili dei beni immobili strumentali, si applica l'articolo 36, commi 7 e 7-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248. Per i beni di cui all'articolo 164,

comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del primo periodo. I canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali sono deducibili nel periodo d'imposta in cui maturano. Le spese relative all'ammortamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni, che per le loro caratteristiche non sono imputabili a incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili, nel periodo d'imposta di sostenimento, nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta all'inizio del periodo d'imposta dal registro di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e successive modificazioni; l'eccezione è deducibile in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi»;

d) al comma 3, i periodi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti: «Per gli immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione, è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento del relativo canone. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili nonché quelle relative all'am-

modernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche non sono imputabili a incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono».

**335.** Le disposizioni introdotte dal comma 334 in materia di deduzione dell'ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria degli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione si applicano agli immobili acquistati nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 e ai contratti di locazione finanziaria stipulati nel medesimo periodo; tuttavia, per i periodi d'imposta 2007, 2008 e 2009, gli importi deducibili sono ridotti a un terzo.

**336.** All'articolo 3, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente: «d-ter) le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali».

**337.** Sino al 31 dicembre 2006 le comunicazioni previste dall'articolo 8, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall'articolo 37, comma 8, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge dall'articolo 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248, si considerano validamente effettuate anche se il contribuente, invece di indicare il codice fiscale dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'ap-

ficazione periodica, potranno essere dedotti integralmente nell'esercizio, anche in deroga alla limitazione prevista dall'art. 102, comma 5, del Tuir. Infine, viene stabilito che i soggetti che effettuano la trasmissione telematica emettono scontrino non avente valenza fiscale, demandando a un apposito regolamento di stabilire le modalità della certificazione «non fiscale».

#### Comma 329

L'aliquota dell'accisa sul metano per autotrazione viene ridotta a 0,00291 euro per metro cubo.

#### Comma 330

Correggendo il 223/2006, che ha esteso il trattamento di esenzione dall'Iva nel settore immobiliare, la norma della finanziaria ripristina, per alcune operazioni, l'imponibilità, al fine di consentire alle imprese che le pongono in essere il diritto alla detrazione dell'imposta pagata «a monte».

In particolare, torna ad applicarsi l'Iva:

- sulle locazioni di abitazioni effettuate, in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata, dalle imprese costruttrici o da quelle che hanno realizzato interventi di recupero di cui all'art. 31, lett. c), d) ed e), della legge n. 457/78, a condizione che la locazione avvenga entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento di recupero e che il relativo contratto abbia durata non inferiore a quattro anni; su que-

ste locazioni l'imposta si applicherà con l'aliquota del 10% (prevista dal comma successivo);

- sulle cessioni dei predetti fabbricati abitativi, già locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata, anche se effettuate dopo quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento.

#### Comma 331

La norma, di natura interpretativa, stabilisce che le cooperative e i consorzi che prestano servizi socio-sanitario-assistenziali ai soggetti svantaggiati indicati nel n. 41-bis della tabella A, parte II, allegata al dpr 633/72, possono fatturare le prestazioni indicate nei punti 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10 (si tratta di prestazioni sanitarie, didattiche, assistenziali ecc.), con l'aliquota del 4% anziché in esenzione dall'imposta. Resta ferma, per le cooperative sociali (onlus di diritto), la possibilità di optare per il trattamento più favorevole.

#### Comma 332

Il trattamento di esenzione dall'Iva delle prestazioni infragruppo, previsto dall'art. 6 della legge n. 133/99, viene esteso ai servizi resi alle società che svolgono attività di riscossione dei tributi da altra società controllata, controllante o collegata.

#### Comma 333

A partire dal 2006, il compenso per le

attività di verifica di conformità della dichiarazione dei redditi, di consegna al contribuente della dichiarazione stessa e del prospetto di liquidazione, nonché di comunicazione del risultato della liquidazione al sostituto d'imposta, previsto dal dlgs n. 241/97, viene riconosciuto anche ai commercialisti e ai consulenti del lavoro.

#### Commi 334-335

Diventano deducibili le quote di ammortamento e i canoni di locazione finanziaria degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività di lavoro autonomo, ma (per adesso) soltanto in relazione agli acquisti e ai contratti di leasing stipulati nel triennio 2007-2009; correlativamente, le cessioni di tali immobili potranno generare minusvalenze o plusvalenze rilevanti ai fini del reddito. Queste, in estrema sintesi, le novità per gli immobili dei professionisti, introdotte attraverso le modifiche all'art. 54 del Tuir. La deduzione del costo d'acquisto dell'immobile spetterà per quote annuali non superiori a quelle previste dal decreto sui coefficienti d'ammortamento, mentre per i canoni di locazione finanziaria occorrerà che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici. Per il calcolo delle quote di ammortamento deducibili, valgono le disposizioni dell'articolo 36, commi 7 e 7-bis del dl 223/2006, che prevedono l'esclusione del valore del terreno. Per gli immobili utilizzati pro-

miscuamente, sempreché il contribuente non disponga nello stesso comune di un altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione, è deducibile una somma pari al 50% della rendita o, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50% del relativo canone.

In sede di prima applicazione, per gli anni 2007, 2008 e 2009, le quote di ammortamento e i canoni di leasing sono deducibili soltanto per un terzo.

#### Comma 336

Si stabilisce che sono escluse dalla base imponibile Irpef le borse di studio erogate dal governo italiano a cittadini stranieri in base ad accordi e intese internazionali.

#### Comma 337

Il dl 223/2006 ha reintrodotto, a partire dal 2007 per il 2006, l'obbligo di presentare annualmente all'Agenzia delle entrate l'elenco dei clienti e quello dei fornitori, sui quali occorre indicare, tra l'altro, il codice fiscale dei soggetti. La norma della Finanziaria, con formulazione per la verità non del tutto appropriata, stabilisce che, per l'anno 2006, l'elenco da presentare entro il 29 aprile 2007 si considera correttamente compilato anche se viene indicata la partita Iva, anziché il codice fiscale, del fornitore. Va ricordato che analoga precisazione era già stata fornita dall'Agenzia delle entrate con riferimento all'elenco clienti 2006.

plificazione dell'imposta sul valore aggiunto, abbia indicato il numero di partita IVA dei predetti soggetti.

**338.** All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007".

**339.** All'art. 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 34 è sostituito dal seguente:

"34. In sede di prima applicazione del comma 33, l'aggiornamento della banca dati catastale avviene sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al comma 33, presentate dai soggetti interessati nell'anno 2006 e messe a disposizione della Agenzia del territorio dall'AGEA. L'Agenzia del territorio provvede a inserire in atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni culturali, anche sulla scorta delle informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni. In deroga alle vigenti disposizioni e in particolare all'articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, l'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, rende noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e provvede a pub-

blicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i Comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento; i ricorsi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi possono essere proposti entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo al completamento delle operazioni di aggiornamento catastale per gli immobili interessati; i nuovi redditi così attribuiti producono effetti fiscali dal 1° gennaio 2006. In tale caso non sono dovute le sanzioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.;"

b) il comma 36 è sostituito dal seguente:

"36. L'Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'Agea e delle verifiche, amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, dalla stessa effettuate nell'ambito dei propri compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto. L'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, rende

nota la disponibilità, per ciascun comune, dell'elenco degli immobili individuati ai sensi del periodo precedente, comprensivo, qualora accertata, della data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto, e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i Comuni interessati e tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, il predetto elenco, con valore di richiesta, per i titolari dei diritti reali, di presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in conformità al regolamento del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo. Con provvedi-

mento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite modalità tecniche e operative per l'attuazione del presente comma. Si applicano le sanzioni per le violazioni previste dall'articolo 28 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.;"

**340.** Per favorire lo sviluppo economico e sociale, anche tramite interventi di recupero urbano, di aree e quartieri degradati nelle città del Mezzogiorno, identificati quali zone franche urbane, con particolare riguardo al centro storico di Napoli, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Fondo provvede al cofinanziamento di programmi regionali di intervento nelle predette aree.

**341.** Le aree di cui al comma 341 devono essere caratterizzate da fenomeni di particolare degrado ed esclusione sociale e le agevolazioni concedibili per effetto dei programmi e delle riduzioni di cui al comma 62 sono disciplinate in conformità e nei limiti previsti dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 54 del 4 marzo 2006, per quan-

to riguarda in particolare quelli riferiti al sostegno delle piccole imprese di nuova costituzione.

**342.** Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, formulata sentite le regioni interessate, provvede alla definizione dei criteri per l'allocatione delle risorse e l'identificazione, la perimetrazione e la selezione delle zone franche urbane sulla base di parametri socio-economici. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e le procedure per la concessione del cofinanziamento in favore dei programmi regionali e sono individuate le eventuali riduzioni di cui al comma 341 concedibili, secondo le modalità previste dal medesimo decreto, nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine vincolate.

**343.** Il Nucleo di valutazione e verifica del Ministero dello sviluppo economico, anche in coordinamento con i nuclei di valutazione delle regioni interessate, provvede al monitoraggio e alla valutazione di efficacia degli interventi e presenta a tal fine al CIPE una relazione annuale sugli esiti delle predette attività.

**344.** Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative a interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisog-

## Commenti

### Comma 338

Per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza l'esenzione dall'imposta di registro ipotecaria e catastale, nonché sull'incremento del valore degli immobili e la relativa imposta sostitutiva, è prorogata fino al 31 dicembre 2007 relativamente agli atti di trasformazione in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato

### Comma 339

L'aggiornamento del catasto dei terreni agricoli, anche in vista dell'erogazione di particolari forme di aiuto, avviene sulla base delle dichiarazioni presentate dai contribuenti all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) all'atto della presentazione delle domande di sovvenzione. I dati così ottenuti vengono messi a disposizione dell'Agenzia del territorio che provvede a inserire in atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni culturali. Successivamente con un apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, vengono resi noti per ciascun comune, il completamento delle operazioni e si provvede a pubblicizzare, per i 60 giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento. I ricorsi avverso la variazione dei redditi possono essere proposti entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione in G.U. del comunicato relativo al completamento delle operazioni di aggiornamento catastale per gli immobili interessati. I nuovi redditi così attribuiti producono effetti fiscali dall'1 gennaio 2006. In tale caso non sono dovute le sanzioni previ-

ste dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per ciò che riguarda i requisiti di ruralità dei fabbricati ai fini fiscali (art. 9 comma 3 del dl 557/1993 e successive modificazioni), l'Agenzia del territorio provvede, anche sulla base delle informazioni fornite dall'Agea e delle verifiche, amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, a individuare i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto. L'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, rende nota la disponibilità, per ciascun comune, dell'elenco degli immobili individuati ai sensi del periodo precedente, comprensivo, qualora accertata, della data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto, e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati e tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, il predetto elenco, con valore di richiesta, per i titolari dei diritti reali, di presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento del ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in conformità al regolamento del ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi

esiti. Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite modalità tecniche e operative per l'attuazione del presente comma. Si applicano le sanzioni per le violazioni previste dall'articolo 28 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

### Comma 340

Finanziamento di 50 milioni di euro per il recupero urbano delle aree del Sud. Lo stanziamento dei fondi, previsto sia per il 2008 che per il 2009, è diretto a favorire lo sviluppo economico e sociale delle città del Mezzogiorno, con particolare riguardo al centro storico di Napoli. Il fondo, istituito nello stato di previsione del ministero dello sviluppo economico, provvede al cofinanziamento di programmi regionali di intervento nelle predette aree.

### Comma 341

Le aree interessate dai finanziamenti si devono distinguere per fenomeni evidenti di degrado ed esclusione sociale. Le agevolazioni in ogni caso sono rimesse alla compatibilità con i programmi e i limiti previsti dagli Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regiona-

le 2007-2013, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 54 del 4 marzo 2006. Ciò per quanto riguarda in particolare i progetti riferiti al sostegno delle piccole imprese di nuova costituzione.

### Comma 342

L'ampiezza e la selezione delle zone franche urbane, nonché per l'allocatione delle risorse, vengono eseguite dal Cipe, su proposta del ministro dello sviluppo economico, formulata sentite le regioni interessate. Con decreto del ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e le procedure per la concessione del cofinanziamento in favore dei programmi regionali e sono individuate le eventuali riduzioni di cui al comma 341 concedibili, secondo le modalità previste dal medesimo decreto, nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine vincolate.

### Comma 343

Il Cipe ogni anno riceve un apposita relazione da parte del nucleo di valutazione e verifica del ministero dello sviluppo economico, anche in coordinamento con i nuclei di valutazione delle regioni interessate, che tiene conto del recupero e del monitoraggio dell'efficacia degli interventi anti-degrado.

### Comma 344

Per le spese di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.

gno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

**345.** Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative a interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m<sup>2</sup>K, della Tabella 3 allegata alla presente legge.

**346.** Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e uni-

versità, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

**347.** Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

**348.** La detrazione fiscale di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 è concessa con le modalità di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni, e alle relative norme di attuazione previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n.41, e successive modificazioni, sempreché siano rispettate le seguenti ulteriori condizioni:

- la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti è asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione;
- il contribuente acquisisce la certificazione energetica dell'edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto

2005, n.192, qualora introdotta dalla regione o dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, un «attestato di qualificazione energetica», predisposto e asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell'unità immobiliare e corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. L'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per l'attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili.

**349.** Ai fini di quanto disposto dai commi da 344 a 350 si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2007, sono dettate le disposizioni attuative di quanto disposto ai commi 344, 345, 346 e 347.

**350.** All'articolo 4 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista l'installazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kw per ciascuna unità abitativa.».

**351.** Gli interventi di realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di edifici, di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi, con data di inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadrato di superficie utile dell'edificio inferiore di almeno il 50 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, nonché del fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione, hanno diritto a un contributo pari al 55 per cento degli extra costi sostenuti per conseguire il predetto valore limite di fabbisogno di energia, incluse le maggiori spese di progettazione.

**352.** Per l'attuazione del comma 351 è costituito un Fondo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono fissate le condizioni e le modalità per

l'accesso e l'erogazione dell'incentivo, nonché i valori limite relativi al fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione.

**353.** Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio, in un'unica rata.

**354.** Ai soggetti esercenti attività d'impresa rientrante nel settore del commercio che effettuano interventi di efficienza energetica per l'illuminazione nei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006, spetta una ulteriore deduzione dal reddito d'impresa pari al 36 per cento dei costi sostenuti nei seguenti casi:

a) sostituzione, negli ambienti interni, di apparecchi illuminanti con altri ad alta efficienza energetica, maggiore o uguale al 60 per cento;

b) sostituzione, negli ambienti interni, di lampade a incandescenza con lampade fluorescenti di classe A purché alloggiati in apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale al 60 per cento;

c) sostituzione, negli ambien-

192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

#### Comma 345

55% di detrazione per le spese relative a interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti coperture, pavimenti e finestre comprensive di infissi. Il limite massimo di detrazione è pari 60 mila euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m<sup>2</sup>K. Le regole tecniche sono abbinate alla Finanziaria.

#### Comma 346

Agevolate al 55% anche le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Il valore massimo detraibile è pari a 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

#### Comma 347

Gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, permettono di usufruire della detrazione del 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

#### Comma 348

La detrazione fiscale per gli interventi di risparmio energetico è concessa con le modalità previste per le ristrutturazioni edilizie. Tuttavia sono previsti dei limiti ulteriori che si riferiscono alla specificità degli interventi. In primo luogo, la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti è asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione. In secondo luogo l'acquisizione da parte del contribuente della certificazione energetica dell'edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, rilasciata dalla regione o dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, un «attestato di qualificazione energetica», predisposto e asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell'unità immobiliare e i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. L'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per l'attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili.

#### Comma 349

Le regole tecniche cui fare riferimento per l'attuazione degli interventi agevolati si rinviengono nelle definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro dello sviluppo economico, da

adottare entro il 28 febbraio 2007, saranno dettate le disposizioni attuative.

#### Comma 350

Il permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione è rilasciato solo se per gli immobili progettati è prevista l'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica che garantiscano una produzione energetica non inferiore a 0,2 kw per ciascuna unità abitativa.

#### Comma 351

I nuovi edifici con basso fabbisogno energetico beneficeranno di un contributo sui costi aggiuntivi. Hanno diritto a un aiuto del 55% gli extra costi sostenuti per limitare il fabbisogno energetico del 50% degli immobili rispetto alle tabelle riportate nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Rientrano nei lavori agevolabili gli interventi di realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di edifici, di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi, con data di inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi. Rientrano altresì i lavori di condizionamento estivo e l'illuminazione, incluse le maggiori spese di progettazione.

#### Comma 352

Per l'abbattimento dei costi di limitazione energetica è costituito un Fondo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro dello sviluppo economico, sono fissate le condizioni e le modalità per l'accesso e l'erogazione dell'incentivo, nonché i valori li-

mite relativi al fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione.

#### Comma 353

Detrazione del 20% fino a 200 euro per i nuovi frigoriferi e congelatori acquistati entro il 31 dicembre 2007. La sostituzione dei vecchi apparecchi dovrà interessare i modelli di classe energetica non inferiore ad A+. La detrazione sarà esercitata in un'unica rata.

#### Comma 354

Imprenditori commerciali con deduzione extra del 36% dei costi sostenuti per migliorare l'efficienza dell'illuminazione nei locali di vendita. Ai soggetti esercenti attività d'impresa rientrante nel settore del commercio che effettuano interventi di efficienza energetica per l'illuminazione nei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006, spetta una ulteriore deduzione dal reddito d'impresa pari al 36% dei costi sostenuti nei seguenti casi:

a) sostituzione, negli ambienti interni, di apparecchi illuminanti con altri ad alta efficienza energetica, maggiore o uguale al 60%;

b) sostituzione, negli ambienti interni, di lampade a incandescenza con lampade fluorescenti di classe A purché alloggiati in apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale al 60%;

c) sostituzione, negli ambienti esterni, di apparecchi illuminanti dotati di lampade a vapori di mercurio con apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale all'80%, dotati di lampade a vapori di sodio ad alta o bassa pressione o di

ti esterni, di apparecchi illuminanti dotati di lampade a vapori di mercurio con apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale all'80 per cento, dotati di lampade a vapori di sodio ad alta o bassa pressione o di lampade a ioduri metallici;

d) azione o integrazione, in ambienti interni o esterni, di regolatori del flusso luminoso.

**355.** Nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini delle imposte sul reddito per il secondo e il terzo periodo d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere conto delle disposizioni del comma 354.

**356.** All'onere di cui ai commi 354 e 355, pari a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 362.

**357.** Allo scopo di favorire il rinnovo del parco apparecchi televisivi in vista della migrazione della televisione analogica alla televisione digitale, agli utenti del servizio di radiodiffusione che dimostrino di essere in regola, per l'anno 2007, con il pagamento del canone di abbonamento di cui al regio decreto legge 21 febbraio 1938, n.246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n.880, spetta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, una detrazione dall'imposta lorda per una quo-

ta pari al 20 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2007 ed effettivamente rimaste a carico, fino a un importo massimo delle stesse di 1.000 euro, per l'acquisto di un apparecchio televisivo dotato anche di sintonizzatore digitale integrato. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.212, nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si assume, quale imposta del periodo d'imposta precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere conto delle disposizioni del primo periodo del presente comma.

**358.** Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per l'acquisto e l'installazione di motori a elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, nonché per la sostituzione di motori esistenti con motori a elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 1.500 euro per motore, in un'unica rata.

**359.** Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW spetta una detra-

zione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 1.500 euro per intervento, in un'unica rata.

**360.** Entro il 28 febbraio 2007, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le caratteristiche cui devono rispondere i motori a elevata efficienza e i variatori di velocità (inverter) di cui ai commi 358 e 359, i tetti di spesa massima in funzione della potenza dei motori e dei variatori di velocità (inverter) di cui ai medesimi commi, nonché le modalità per l'applicazione di quanto disposto ai commi 357, 358 e 359 e per la verifica del rispetto delle disposizioni in materia di ritiro delle apparecchiature sostituite.

**361.** Entro il 28 febbraio 2007, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le caratteristiche a cui devono rispondere gli apparecchi televisivi di cui al comma 357 al fine di garantire il rispetto del principio di neutralità tecnologica e la compatibilità con le piattaforme trasmissive esistenti, nonché le modalità per l'applicazione di quanto disposto al medesimo comma 357.

**362.** Il maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera,

in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2007-2011, è destinato, nel limite di 100 milioni di euro annui, alla costituzione di un apposito Fondo da utilizzare a copertura di interventi di efficienza energetica e di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali.

**363.** Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo di cui al comma 362 che, per il triennio 2007-2009, ha una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui.

**364.** Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le condizioni, le modalità e i termini per l'utilizzo della dotazione del Fondo di cui al comma 362, da destinare al finanziamento di interventi di carattere sociale, da parte dei comuni, per la riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili e, per una somma di 11 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009, agli interventi di efficienza energetica di cui ai commi da 353 a 361.

**365.** Per dare efficace attuazione a quanto previsto al comma 364, sono stipulati accordi

tra il Governo, le regioni e gli enti locali che garantiscano la individuazione o la creazione, ove non siano già esistenti, di strutture amministrative, almeno presso ciascun comune capoluogo di provincia, per la gestione degli interventi di cui al comma 364, i cui costi possono in parte essere coperti dalle risorse del Fondo di cui al comma 362.

**366.** Al comma 6 dell'articolo 7 della legge n. 140 del 1999, sono apportate le seguenti modifiche: sostituire le parole: "includere nell'obiettivo n. 1 di cui al regolamento (Cee) n. 2052/88, del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni" con le seguenti: "del Mezzogiorno".

**367.** Nel decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, recante le disposizioni di attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3 - Obiettivi indicativi nazionali.

1. Sono fissati i seguenti obiettivi indicativi nazionali, calcolati sulla base del tenore energetico, di immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, espressi come percentuale del totale del carburante diesel e di benzina nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale:

a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento;

b) entro il 31 dicembre 2008:

## Commenti

lampade a ioduri metallici; d) azione o integrazione, in ambienti interni o esterni, di regolatori del flusso luminoso.

### Comma 355

Nell'individuazione del regime di calcolo dell'acconto di imposta dovuto dai commercianti che si avvalgono della deduzione extra per spese di illuminazione, per il secondo e il terzo periodo d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della norma agevolativa.

### Comma 356

La misura della deduzione extra è valutata come impatto per l'erario nella misura di 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, i finanziamenti saranno reperiti dal fondo per l'Iva sui carburanti.

### Comma 357

Detrazione massima di 200 euro per i televisori digitali. I contribuenti in regola con il pagamento del canone Rai potranno avere una detrazione del 20%, su una spesa massima agevolabile di 1.000 euro, delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2007 ed effettivamente rimaste a carico, per l'acquisto di un apparecchio televisivo dotato anche di sintonizzatore digitale integrato. La norma agevolativa non produce effetti ai fini della determinazione dell'acconto Irpef dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della Finanziaria 2007.

### Comma 358

Detrazione del 20% e fino a 1500 eu-

ro di risparmio di imposta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2007, per l'acquisto e l'installazione di motori a elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, nonché per la sostituzione di motori esistenti con motori a elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW. La misura agevolativa è ammessa in un'unica rata.

### Comma 359

Detrazione del 20% e fino a 1.500 euro di risparmio di imposta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2007, per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW. Sempre in un'unica data l'esercizio della detrazione.

### Comma 360

I motori a elevata efficienza e i variatori di velocità il cui acquisto da diritto alla detrazione del 20% verranno individuati con un decreto, da emanare entro il 28 febbraio 2007, da parte del ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze. Con lo stesso provvedimento verranno stabiliti i tetti massimi di spesa massima nonché le modalità per la verifica del rispetto delle disposizioni in materia di ritiro delle apparecchiature sostituite.

### Comma 361

Le caratteristiche tecniche cui dovranno rispondere i televisori digitali agevolabili saranno individuate entro il 28 febbraio 2007, con decreto del ministro delle comunicazioni, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze. La misura oltre a fondare il diritto

alla detrazione garantirà il rispetto del principio di neutralità tecnologica e la compatibilità con le piattaforme trasmissive esistenti.

### Comma 362

Il maggiore gettito Iva derivante dai prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera, in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel Dpef per gli anni 2007-2011, è destinato, nel limite di 100 milioni di euro annui, alla costituzione di un apposito fondo da utilizzare a copertura di interventi di efficienza energetica e di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali.

### Comma 363

Per il triennio 2007-2009, il fondo derivante dal gettito Iva sui carburanti petroliferi sarà pari a 50 milioni di euro e sarà posto nello stato di previsione del ministero dello sviluppo economico.

### Comma 364

Si dovrà attendere marzo 2007 per avere il decreto concordato tra ministro dell'economia e delle finanze e il ministro dello sviluppo economico, decisivo ai fini del delineamento delle condizioni, delle modalità e dei termini per l'utilizzo della dotazione del Fondo da destinare al finanziamento di interventi di carattere sociale, da parte dei comuni, per la riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili e, per una somma di 11 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009, da attribuire agli interventi di efficienza energetica riportate nei commi da 353 a 361.

### Comma 365

Gli interventi energetici agevolati per cittadini disagiati e gli interventi per energia saranno gestiti da nuove strutture che verranno create, se non sono già esistenti, a livello provinciale. A questo fine, verranno stipulati accordi tra il governo, le regioni e gli enti locali. Per la gestione degli interventi, i costi possono in parte essere coperti dalle risorse del Fondo di cui al comma 362.

### Comma 366

Per l'estrazione di idrocarburi in terraferma il valore dell'aliquota calcolato in base è corrisposto per il 55% alla regione a statuto ordinario e per il 15% ai comuni interessati. I comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e a interventi di miglioramento ambientale, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. A decorrere dall'1 gennaio 1999, alle regioni a statuto ordinario incluse nel Mezzogiorno è corrisposta, per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e adiacenti, anche l'aliquota destinata allo stato.

### Comma 367

Accorciamento dei termini per promuovere l'utilizzazione di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione di carburante diesel o di benzina nei trasporti, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di sicurezza dell'approvvigionamento di fonti di energia rispettando l'ambiente, e di promozione delle fonti di energia rinnovabili. In questo senso l'immissione in con-

2,5 per cento;

c) entro il 31 dicembre 2010: 5,75 per cento.

2. Ai fini del rispetto degli obiettivi indicativi di cui al comma 1, concorrono, nell'ambito dei rispettivi programmi di agevolazione di cui ai commi 1 e 5, dell'articolo 22-bis del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le immissioni in consumo di biodiesel e dei prodotti di cui al predetto comma 5.»

**368.** Nel decreto legge 10 gennaio 2006, n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.81, recante disposizioni in materia di interventi nel settore agroenergetico, l'articolo 2-quater è sostituito dal seguente:

«Art. 2-quater. - (Interventi nel settore agroenergetico). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili e destinati a essere impiegati per autotrazione, hanno l'obbligo di immettere in consumo nel territorio nazionale una quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili indicati al comma 4, con le modalità di cui al comma 3. I medesimi soggetti possono assolvere al predetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti.

2. Per l'anno 2007 la quota mi-

nima di cui al comma 1 è fissata nella misura dell'1,0 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell'anno solare precedente, calcolata sulla base del tenore energetico; a partire dall'anno 2008, tale quota minima è fissata nella misura del 2,0 per cento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, vengono fissate le sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento dell'obbligo previsto per i singoli anni di attuazione della presente disposizione successivi al 2007, tenendo conto dei progressi compiuti nello sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui al comma 3. Gli importi derivanti dalla comminazione delle eventuali sanzioni sono versati al Fondo di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n.266, per essere riassegnati quale maggiorazione del quantitativo di biodiesel che annualmente può godere della riduzione dell'accisa o quale aumento allo stanziamento previsto per l'incentivazione del bioetanolo e suoi derivati o quale sostegno della defiscalizzazione di programmi sperimentali di nuovi biocarburanti.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dettati criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di cui al comma 1, secondo obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche e in base a criteri che in via prioritaria tengono conto della quantità di prodotto proveniente da intese di filiera, da contratti quadro o contratti a essi equiparati.

4. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da immettere in consumo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono il biodiesel, il bioetanolo e suoi derivati, l'Etbe e il bioidrogeno.

5. La sottoscrizione di un contratto di filiera o contratto quadro, o contratti a essi equiparati, costituisce titolo preferenziale:

a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti nel settore della promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti;

b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto e il riscaldamento pubblici.

6. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o accordi di programma con i soggetti interessati al fine di pro-

muovere la produzione e l'impiego di biomasse e di biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo di specie e varietà vegetali da destinare a utilizzazioni energetiche.

7. Ai fini dell'articolo 21, comma 5, del Testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, il biogas è equiparato al gas naturale.

8. Gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dei biocarburanti di origine agricola devono garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera. A tal fine realizzano un sistema di identificazioni e registrazioni di tutte le informazioni necessarie a ricostruire il percorso del biocarburante attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, con particolare riferimento alle informazioni relative alla biomassa e alla materia prima agricola, specificando i fornitori e l'ubicazione dei siti di produzione».

**369.** Nella legge 23 dicembre 2005, n.266, all'articolo 1, il comma 423 è sostituito dal seguente:

«423. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agri-

coli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario».

**370.** All'onere derivante dall'attuazione del comma 369, pari a un milione di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto legge 1° ottobre 2005, n.202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n.244.

**371.** Nel Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21:

1. il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato a essere usato come combustibile per riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 61.»;

sumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, espressi come percentuale del totale del carburante diesel e di benzina nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale:

- a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0%;  
b) entro il 31 dicembre 2008: 2,5%;  
c) entro il 31 dicembre 2010: 5,75%.

#### Comma 368

Il comma riscrive l'articolo 2-quater del dl n. 2/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 81/2006, concernente la disciplina del settore agro-energetico, con l'obbligo di immissione in consumo, in tutto il territorio nazionale, di una quota minima di biocarburanti e di altri tipi di carburanti rinnovabili, a cura dei soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, ottenuti da fonti primarie non rinnovabili e utilizzati per autotrazione, con decorrenza dal prossimo 1° gennaio 2007 e con la possibilità, per gli stessi soggetti, di acquistare, parzialmente o totalmente, la relativa quota o i relativi diritti da altri soggetti, assolvendone pertanto l'obbligo.

Per quanto riguarda le percentuali, il comma in commento stabilisce che per l'anno 2007 la quota è fissata nella misura pari all'1% di tutto il carburante immesso in consumo nel 2006, calcolata sulla base del tenore energetico, mentre, con decorrenza dal 1° gennaio 2008, la quota minima è stabilita nella misura pari al 2%.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2007, un apposito decreto del ministro dello sviluppo economico, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e di quello delle politi-

che agricole alimentari e forestali, dovranno essere determinate le sanzioni pecuniarie amministrative, proporzionali e dissuasive, da applicarsi ai soggetti che non rispettano le percentuali indicate, facendo riferimento a quanto realizzato con le filiere agroenergetiche dal 2007 in avanti.

Gli importi incassati nell'applicazione delle sanzioni per mancato raggiungimento e rispetto delle quote fissate saranno destinate a incrementare le casse del «Fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche», al fine di essere nuovamente assegnati, come maggiorazione del quantitativo di biodiesel, che può godere della riduzione dell'accisa o per l'incentivazione del bioetanolo e suoi derivati, o per il sostegno della defiscalizzazione di programmi sperimentali per nuovi biocarburanti.

Un ulteriore decreto, anch'esso da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge in commento, del ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con quello dello sviluppo economico, di quello dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il ministro dell'economia e delle finanze, definirà i criteri, le condizioni e le modalità per l'attuazione dell'immissione in consumo obbligatoria di biocarburanti, tenendo conto dello sviluppo delle filiere agroenergetiche e sulla base della quantità di prodotto derivante dai contratti di filiera, dai contratti quadro o dagli altri tipi di contratto equiparabili ai precedenti.

I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da immettere in consumo nelle modalità indicate in precedenza sono il biodiesel, il bioetanolo e i suoi

derivati, l'Etbe e il bioidrogeno.

La sottoscrizione dei contratti della filiera agroenergetica, come indicati in precedenza, costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione di finanziamenti destinati a sovvenzionare i progetti per la produzione di energie rinnovabili o per l'impiego di biocarburanti e nei contratti pubblici per la fornitura dei biocarburanti destinati al trasporto o al riscaldamento.

È la stessa pubblica amministrazione che specifica contratti o accordi di programma con i produttori, al fine di promuovere la produzione e l'impiego delle biomasse e dei biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo di varietà e specie di vegetali destinati a dette produzioni mentre il biogas risulta equiparato al gas naturale.

Si rende necessario garantire la tracciabilità e rintracciabilità nella filiera da parte dei produttori e distributori dei biocarburanti, con l'obbligo di realizzare un sistema di identificazione e di registrazione di tutte le informazioni necessarie a ricostruire interamente i vari passaggi dei biocarburanti, individuando i fornitori e l'ubicazione dei luoghi di produzione, in tutto il percorso dalla produzione alla distribuzione, passando per la trasformazione, con particolare riferimento alle biomasse e alla materia prima agricola.

#### Comma 369

La produzione e la cessione di energia elettrica e calorica proveniente da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche e dei carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti in «via prevalente» dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli ottenuti in «via prevalente» dal fondo, fer-

me restando le agevolazioni o gli obblighi in materia di accisa e sempre se effettuate dagli imprenditori agricoli, rientrano fra le «attività connesse», come individuate dal terzo comma, dell'articolo 2135 c.c. (imprenditore agricolo), rientrano nel reddito agrario e, pertanto, il reddito di dette attività sarà determinato su base catastale.

#### Comma 370

Per rendere possibile la tassazione fondiaria delle attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica realizzata con fonti rinnovabili e di produzione dei carburanti di origine vegetale, è stata autorizzata la riduzione della spesa, pari a 1 milione di euro e con decorrenza dal 1° gennaio 2007, destinata alle misure urgenti di prevenzione per l'influenza aviaria, di cui al dl n. 202/2005.

#### Comma 371

Una serie di modifiche al Testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi e delle relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo n. 504/1995, con particolare riferimento al novellato articolo 21 e all'introduzione del nuovo articolo 22-bis, concernente misure particolari in materia di biodiesel e di alcuni prodotti derivanti dalle biomasse.

La prima modifica prevede che le disposizioni disposte al secondo comma, dello stesso articolo 21 (individuazione dei prodotti, diversi da quelli indicati nel comma 1, soggetti a vigilanza fiscale e, se destinati a essere usati, se messi in vendita o se usati come combustibile o carburante, sottoposti ad accisa secondo l'aliquota prevista per il combustibile o il carburante per moto-

2. i commi 6.1, 6.2, 6-bis e 6-ter sono abrogati.

b) dopo l'articolo 22 è inserito il seguente "Art. 22-bis - disposizioni particolari in materia di biodiesel e alcuni prodotti derivati dalla biomassa -

1. Nell'ambito di un programma pluriennale con decorrenza dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 e nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate, al biodiesel, destinato a essere impiegato in autotrazione in miscela con il gasolio, è applicata una aliquota di accisa pari al 20 per cento di quella applicata al gasolio usato come carburante di cui all'allegato I. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati i requisiti che gli operatori e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione consentite, i criteri per l'assegnazione dei quantitativi agevolati agli operatori su base pluriennale, dando priorità al

prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro. Con lo stesso decreto sono stabilite le forme di garanzia che i soggetti che partecipano al programma pluriennale devono fornire per il versamento del 5 per cento della accisa che graverebbe sui quantitativi assegnati e non immessi in consumo. Per ogni anno di validità del programma i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non immessi in consumo sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate dal nuovo programma pluriennale purché vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, alle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari. Nelle more dell'entrata in vigore del predetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. L'efficacia della disposizione di cui al presente comma è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.

2. Nelle more dell'autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 e dell'entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 1, per l'anno 2007, una parte del contingente pari a 180.000 tonnellate è assegnata, con i criteri di cui al predetto regolamento n. 256 del 2003, dall'Agenzia delle dogane agli operatori che devono garantire il pagamento della maggiore accisa gravante sui quantitativi di biodiesel rispettivamente assegnati. In caso di mancata autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 i soggetti assegnatari del predetto quantitativo di 180.000 tonnellate sono tenuti al versamento dell'accisa gravante sul biodiesel rispettivamente immesso in consumo. La parte restante del contingente è assegnata, dall'Agenzia delle dogane, previa comunicazione del Ministero delle politiche agricole e forestali relativa ai produttori di biodiesel che hanno stipulato contratti di coltivazione realizzati nell'ambito di contratti quadro o intese di filiera e delle relative quantità di biodiesel ottenibili dalle materie prime oggetto dei contratti sottoscritti, proporzionalmente a tali quantità. L'eventuale mancata realizzazione delle produzioni previste dai contratti quadro e intese di filiera, nonché dai relativi contratti di coltivazione con gli agricoltori, comporta la decadenza dall'accesso al contingente age-

volato per i volumi non realizzati e determina la riduzione di pari volume del quantitativo assegnato all'operatore nell'ambito del programma pluriennale per i due anni successivi.

3. Entro il 1° marzo di ogni anno di validità del programma di cui al comma 1, i Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del gasolio, del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensozione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro il 30 aprile di ogni anno di validità del programma di cui al comma 1, è rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 1.

4. A seguito della eventuale rideterminazione della misura dell'agevolazione di cui al comma 3, il contingente di cui al comma 1 è conseguentemente aumentato, senza costi aggiuntivi per l'erario, a partire dall'anno successivo a quello della rideterminazione. Qual-

ra la misura dell'aumento del contingente risultante dalle disposizioni di cui al presente comma richiede la preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, l'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma è subordinata all'autorizzazione stessa.

5. Per l'anno 2007 continuano ad applicarsi le disposizioni relative al programma triennale di cui all'articolo 21, commi 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella formulazione in vigore al 31 dicembre 2006; nell'ambito del predetto programma, a partire dal 1° gennaio 2007, l'aliquota di accisa ridotta relativa all'etere etiliterbutilico (Etbe), derivato da alcole di origine agricola è rideterminata, in euro 298,92 per 1.000 litri."

372. Con effetto dal 1° gennaio 2008 nel Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 22-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale è stabilita, nell'ambito di un programma

## Commenti

ri) si rendono applicabili anche al biodiesel usato come carburante, combustibile, additivo o per accrescere il volume dei carburanti e degli stessi combustibili, con l'estensione del regime di «deposito fiscale» alla fabbricazione e miscelazione con oli minerali del biodiesel e con una particolare applicazione delle imposizioni indirette sulla produzione e sui consumi, diverse da quelle previste dai titoli I e II (vedi art. 61, dlgs n. 504/1995) per il biodiesel destinato a essere usato per riscaldamento.

Con la contestuale abrogazione dei commi da 6.1, 6.2, 6-bis e 6-ter sono state interamente riscritte le disposizioni programmatiche per l'utilizzo dei quantitativi di biodiesel, mentre l'articolo 22-bis, di nuova introduzione, dispone sul nuovo programma quadriennale (2007/2010), con particolare riferimento all'assegnazione del contingente annuale ad accisa ridotta.

Pertanto, nell'ambito di detto programma 2007/2010 e nel limite di un contingente annuale pari a 250 mila tonnellate, al biodiesel si applica una accisa ridotta del 20% rispetto a quella applicabile al gasolio usato come carburante, se destinato a essere impiegato miscelato con il gasolio per autotrazione.

Un apposito decreto del ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con quello dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge in commento, sono stabiliti i requisiti degli operatori e degli impianti di produzione, nazionali o comunitari, al fine di poter partecipare al programma pluriennale indicato nonché le caratteristiche fiscali del prodotto, le percentuali di miscelazione consentite, i criteri di assegnazione dei quan-

tativi agevolati, con attribuzione di priorità ai prodotti derivanti da contratti quadro o di filiera.

Il decreto indicato al punto che precede stabilirà le forme di garanzia per partecipare al programma, al fine di versare la quota pari al 5% della accisa che potenzialmente graverebbe sui quantitativi assegnati e non immessi in consumo.

I quantitativi del contingente che risultassero non immessi in consumo a fine di ogni anno compreso nel quadriennio di riferimento del programma dovranno essere assegnati nuovamente agli operatori, proporzionalmente alle quote assegnate dal nuovo programma pluriennale purché immessi in consumo entro il 30 giugno successivo.

Nel caso in cui vi fossero rinunciataria alle quote nuovamente assegnate, sia parzialmente che totalmente, dette quote saranno distribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, tra gli altri beneficiari e, nelle more dell'entrata in vigore del citato decreto si rendono applicabili, se non in contrasto con le nuove disposizioni, le disposizioni di cui al regolamento del ministro dell'economia e delle finanze 25/7/2003, n. 256, concernente le modalità di applicazione dell'accisa agevolata sul prodotto denominato biodiesel, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, mentre gli effetti di quanto indicato è soggetto alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.

Sempre nel rispetto della preventiva autorizzazione comunitaria indicata in precedenza e dall'entrata in vigore del decreto attuativo indicato, limitatamente all'anno 2007, una parte del contingente indicato e pari a 180 mila tonnellate deve essere assegnato dall'Agenzia delle dogane, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento n.

256/2003, agli operatori che devono garantire il pagamento della maggiore accisa gravante sui quantitativi di biodiesel a essi rispettivamente assegnati.

In caso di diniego da parte della Comunità europea, i soggetti che risultano assegnatari del contingente pari a 180 mila tonnellate sono tenuti al versamento dell'accisa sul biodiesel immesso a loro cura in consumo, mentre la parte residua del contingente deve essere assegnata, sempre a cura dell'Agenzia delle dogane, ma previa comunicazione del Mipaaf, ai produttori di biodiesel che hanno sottoscritto appositi contratti di coltivazione, in ambito di contratti quadro o intese di filiera, e delle quantità di biodiesel ottenibili dalle materie prime oggetto dei contratti, in proporzione a dette quantità.

La mancata realizzazione della produzione indicata nei contratti citati o negli accordi di filiera comporta la decadenza all'accesso del contingente agevolato per le quantità non realizzate, con una contestuale e pari riduzione del quantitativo assegnato al produttore, nell'ambito del programma quadriennale e per i due anni successivi.

Entro il 1° marzo di ogni anno, cui si riferisce il programma, i ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali, comunicano i costi industriali medi del gasolio, del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, al ministero dell'economia e delle finanze, come rilevati nell'anno solare antecedente.

Entro il 30 aprile di ogni anno, sulla base della rilevazione dei costi indicati al punto che precede, un apposito decreto del ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con quello dello sviluppo economico, dell'ambiente e del-

la tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, dovrà rideterminare la misura relativa alla agevolazione.

In conseguenza alla rideterminazione, il contingente pari a 250 mila tonnellate è incrementato, senza aggravii per l'erario, a partire dall'anno successivo a quello della citata rideterminazione sempre previa autorizzazione comunitaria.

Per tutto il 2007 si rendono applicabili le disposizioni riferite al programma triennale, come disposte dai commi 6-bis e 6-ter, dell'art. 21, dlgs n. 504/1995, nella formula in vigore al 31/12/2006, mentre l'aliquota di accisa ridotta riferita all'etere etiliterbutilico (Etbe), derivato da alcole di produzione agricola, è rideterminata in euro 298,92 per 1.000 litri e a partire dal 1° gennaio 2007.

### Comma 372

Con decorrenza dal 1° gennaio 2008, sono apportate modifiche al Testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al dlgs n. 504/1995, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 22-bis.

Le modifiche riguardano l'applicazione di un'accisa ridotta, applicabile a una serie di prodotti impiegati singolarmente come carburanti o in miscela con oli minerali, con lo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche a ridotto impatto ambientale, determinata come segue:

- bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola: euro 289,22 per 1.000 litri;
- Etbe derivato da alcole di origine agricola: euro 298,92 per 1.000 litri;
- additivi e riformulanti prodotti da biomassa: euro 289,22 per 1.000 litri, per gasolio, con l'esclusione del biodiesel, euro



triennale a decorrere dal 1° gennaio 2008, una accisa ridotta, secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli o in miscela con oli minerali:

a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola: euro 289,22 per 1.000 litri;

b) etere etilbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola: euro 298,92 per 1.000 litri;

c) additivi e riformulanti prodotti da biomasse:

1) per benzina senza piombo: euro 289,22 per 1.000 litri;

2) per gasolio, escluso il biodiesel: euro 245,32 per 1.000 litri.

b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di 73 milioni di euro annui, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione prevista dal comma 5, tra le varie tipologie di prodotti e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini dell'impiego nella carburazione, nonché le modalità di verifica della loro idoneità ad ab-

battere i principali agenti inquinanti, valutata sull'intero ciclo di vita. Con cadenza semestrale dall'inizio del programma triennale di cui al comma 5, i Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi dei prodotti agevolati di cui al comma 5, rilevati nei sei mesi immediatamente precedenti. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello Sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, da emanare entro 60 giorni dalla fine del semestre, è eventualmente rideeterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 5.

7. In caso di aumento dell'aliquota di accisa sulle benzine di cui all'allegato I, l'aliquota di accisa relativa all'Etbe, di cui al comma 5, lettera b), è conseguentemente aumentata nella misura del 53 per cento della aliquota di accisa sulle benzine, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 2, lettera f), della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo dell'8 maggio 2003 relativa alla promozione dei biocarburanti o di al-

tri carburanti rinnovabili nei trasporti».

**373.** L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 372 sono subordinate, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.

**374.** Per l'anno 2007 la quota di contingente di biodiesel di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del Testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, assegnato secondo le modalità di cui all'articolo 22-bis comma 2, primo periodo, è incrementata in misura corrispondente alla somma di euro 16.726.523 e, nei limiti di tali risorse, può essere destinata anche come combustibile per riscaldamento. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 16.726.523 a valere sulle disponibilità del Fondo per le iniziative a vantaggio dei consumatori di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n.388, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relativamente alle disponibilità recate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro delle attività produttive 28 ottobre 2005. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

**375.** Per l'anno 2007 gli importi corrispondenti al quantitativo di biodiesel di cui all'articolo 22-bis, comma 2 del Testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, da assegnare secondo le modalità dettate dall'articolo 1, comma 421, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n.266, che risultassero non assegnati al termine dell'anno, sono trasferiti al fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui all'articolo 1, comma 422, della medesima legge n.266 del 2005.

**376.** Gli importi annui previsti dall'articolo 21, comma 6-ter, del Testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311, eventualmente non utilizzati negli anni 2005 e 2006, sono destinati per il 50 per cento dei medesimi importi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'incremento del contingente di biodiesel di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del Testo unico di cui al decreto legislativo n.504 del 1995 per gli anni 2007-2010. Il restante 50 per cento è assegnato al Fondo di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n.266, destinando l'importo di 15 milioni di euro a programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nel

campo bioenergetico.

**377.** In caso di mancato impiego del contingente di biodiesel di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del Testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, le corrispondenti maggiori entrate per lo Stato possono essere destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, per la finalità di sostegno ai biocarburanti, tra cui il bioetanolo, di cui all'articolo 22-bis, comma 5, del Testo unico di cui al medesimo decreto legislativo n.504 del 1995.

**378.** All'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n.266, le parole: «, da utilizzare tenuto conto delle linee di indirizzo definite dalla Commissione biocombustibili, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387» sono soppresse.

**379.** Senza comportare restrizioni alla concorrenza, ai fini di quanto disposto dai commi da 367 a 378, per «intesa di filiera» e «contratto quadro» si intende quanto stabilito dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n.102.

**380.** È esentato dall'accisa, entro un importo massimo di 1 milione di euro per ogni anno a

245,32 per 1.000 litri.

I criteri per l'assegnazione dell'agevolazione indicata al punto che precede (comma 5, art. 22-bis, dlgs n. 504/1995) è fissata entro il limite di 73 milioni di euro, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto e per annualità, con apposito decreto del ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con quello dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, con individuazione delle caratteristiche dei prodotti, delle miscele e delle idoneità per ridurre gli agenti inquinanti.

Ogni semestre, a decorrere dall'inizio del programma pluriennale, i ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali comunicano al ministero dell'economia e delle finanze, i costi medi a carattere industriale dei prodotti individuati in precedenza e, in relazione ai dati rilevati, detto dicastero potrà rideterminare l'agevolazione emanando uno specifico decreto entro i 60 giorni successivi al semestre.

Infine, nel caso di incremento dell'accisa sulle benzine individuate nell'allegato I, l'aliquota relativa all'Etbe deve essere aumentata nella misura del 53% di quella applicabile alle benzine, nel rispetto di quanto indicato dalla direttiva (Ce) n. 30/2003 e concernente la promozione dei biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili da utilizzare nei trasporti.

#### Comma 373

L'agevolazione individuata al comma precedente e riferita alla applicazione dell'accisa sui prodotti destinati all'utilizzo come fonti energetiche a ridotto impatto ambientale è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.

#### Comma 374

Per l'anno 2007, la quota riferita al contingente di biodiesel, di cui al primo comma, dell'art. 21, del dlgs n. 504/1995, come assegnata nel rispetto delle disposizioni del secondo comma, dell'articolo 22-bis del medesimo decreto legislativo è aumentata nella somma corrispondente a euro 16.726.523 e, nei limiti indicati, può essere destinata a combustibile per riscaldamento.

Per compensare l'onere derivante dall'incremento indicato, è stato disposto un identico versamento a valere sul «Fondo per le iniziative a vantaggio dei consumatori», di cui all'articolo 148, legge 23/12/2000, n. 388 e il ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre eventuali e necessarie variazioni di bilancio.

#### Comma 375

Per l'anno 2007, gli importi relativi al biodiesel come indicati dal secondo comma, dell'art. 22-bis, dlgs n. 504/1995, da assegnare con apposite autorizzazioni del ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a seguito della sottoscrizione di appositi contratti di coltivazione, realizzati nell'ambito di contratti quadro o intese di filiera, non assegnati al termine dello stesso anno, sono trasferiti al «Fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche».

#### Comma 376

Gli importi attualmente fissati in 73 milioni di euro annui, come indicato dal comma 6-ter, dell'art. 21, dlgs n. 504/1995 non utilizzati negli anni 2005 e 2006, sono destinati per il 50% all'incremento del biodiesel, di cui al primo comma, dell'art. 22-bis dello stesso decreto, nel quadriennio 2007/2010, mentre il restante 50% è destinato a incre-

mento al «Fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche», con riserva di un importo pari a 15 milioni di euro destinato a specifici programmi di ricerca e sperimentazione nel campo della bioenergia curati dal Miipaaf.

#### Comma 377

Nel caso di mancato impiego del contingente pari a 250 mila tonnellate di biodiesel, le maggiori entrate per lo Stato possono essere destinate al sostegno della produzione di biocarburanti, tra cui il bioetanolo, con specifico decreto del ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali.

#### Comma 378

L'importo dello stanziamento pari a 73 milioni di euro che non sia utilizzato per il biodiesel sarà destinato alla costituzione di un apposito «Fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche», anche attraverso l'istituzione di certificati per l'incentivazione, la produzione e l'utilizzo di biocombustibili da autotrazione, senza dover più tener più conto delle linee di indirizzo definite dalla commissione biocombustibili.

#### Comma 379

Per quanto riguarda le definizioni di contratto quadro e di intesa di filiera, più volte richiamati nei citati commi da 367 a 378 e che non devono comunque limitare la concorrenza, si devono intendere quelli tesi a sviluppare gli sbocchi commerciali sui mercati interno ed esteri, a orientare la produzione agricola per farla corrispondere, sul piano quantitativo e qualitativo, alla doman-

da, al fine di perseguire condizioni di equilibrio e stabilità del mercato, a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, a migliorare la qualità dei prodotti con particolare riguardo alle diverse vocazioni colturali e territoriali e alla tutela dell'ambiente, a ridurre le fluttuazioni dei prezzi e assicurare le altre finalità perseguite dall'articolo 33 del Trattato sulla Comunità europea e a prevedere i criteri di adattamento della produzione all'evoluzione del mercato, mentre la citata intesa di filiera può definire azioni per migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, azioni per un migliore coordinamento dell'immissione dei prodotti sul mercato, modelli contrattuali compatibili con la normativa comunitaria da utilizzare nella stipula dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura, modalità di valorizzazione e tutela delle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e marchi di qualità, criteri per la valorizzazione del legame delle produzioni al territorio di provenienza, azioni al fine perseguire condizioni di equilibrio e stabilità del mercato attraverso informazioni e ricerche per l'orientamento della produzione agricola alla domanda e alle esigenze dei consumatori e metodi di produzione rispettosi dell'ambiente.

#### Comma 380

L'impiego destinato in autoconsumo a fini energetici dell'olio vegetale puro, nell'ambito delle imprese agricole, siano esse costituite in forma singola che associata, è esentato da accisa entro l'importo massimo di 1 milione di euro annui, a decorrere dal 2007.

Un apposito decreto del ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni successivi all'entrata in vigore della legge in commento, definirà le modalità per beneficiare

decorrere dall'anno 2007, l'impiego a fini energetici nel settore agricolo, per autoconsumo nell'ambito dell'impresa singola o associata, dell'olio vegetale puro, come definito dall'allegato 1, lettera l), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità per l'accesso all'agevolazione di cui al presente comma.

**381.** All'onere derivante dall'attuazione del comma 380, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto legge 10 ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

**382.** Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, provvede, con proprio decreto, alla revisione della disciplina dei certificati verdi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, finalizzata ai seguenti obiettivi:

a) incentivare l'impiego a fini

energetici delle materie prime provenienti dai contratti di coltivazione di cui all'articolo 90 del regolamento CE n. 1782/2003, del Consiglio, del 29 settembre 2003;

b) incentivare l'impiego a fini energetici di prodotti e materiali residui provenienti dall'agricoltura, dalla zootecnia, dalle attività forestali e di trasformazione alimentare, nell'ambito di progetti rivolti a favorire la formazione di distretti locali agro-energetici;

c) incentivare l'impiego a fini energetici di materie prime provenienti da pratiche di coltivazione a basso consumo energetico e in grado di conservare o integrare il contenuto di carbonio nel suolo.

**383.** Ai certificati verdi riconosciuti ai produttori di energia ai sensi del comma 382, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 23 agosto 2004, n. 239.

**384.** Il numero 122) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«122) prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26

agosto 1993, n.412, e successive modificazioni; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria».

**385.** Il secondo periodo del comma 369 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311, è soppresso.

**386.** I commi 370, 371 e 372 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311, sono sostituiti dai seguenti:

«370. I documenti, i dati e le informazioni catastali e ipotecarie sono riutilizzabili commercialmente, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali; per l'acquisizione originaria di documenti, dati e informazioni catastali, i riutilizzatori commerciali autorizzati devono corrispondere un importo fisso annuale determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; per l'acquisizione originaria di documenti, dati e informazioni ipotecarie, i riutilizzatori commerciali autorizzati devono corrispondere i tributi previsti maggiorati nella misura del 20 per cento. L'importo fisso annuale e la percentuale di aumento possono comunque essere rideterminati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze anche tenendo conto dei costi complessivi di raccolta, produzione e diffusione di dati

e documenti sostenuti dall'Agenzia del territorio, maggiorati di un adeguato rendimento degli investimenti e dell'andamento delle relative riscossioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le categorie di ulteriori servizi telematici che possono essere forniti dall'Agenzia del territorio esclusivamente ai riutilizzatori commerciali autorizzati a fronte del pagamento di un corrispettivo da determinare con lo stesso decreto.

**371.** Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale non consentito sono dovuti i tributi nella misura prevista per l'acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni direttamente dagli uffici dell'Agenzia del territorio.

**372.** Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale non consentiti, oltre a dover corrispondere i tributi di cui al comma 371, è soggetto altresì a una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo e il quintuplo dei tributi dovuti ai sensi del comma 370 e, nell'ipotesi di dati la cui acquisizione non è soggetta al pagamento di tributi, una sanzione amministrativa tributaria da euro 10.000 a euro 50.000. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, e successive modificazioni».

**387.** Sono prorogate per l'anno 2007, per una quota pari al 36 per cento delle spese soste-

nute, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:

a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n.289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;

b) alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n.488, fatturate dal 1° gennaio 2007.

**388.** Le agevolazioni di cui al comma 387 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.

**389.** Al fine di incentivare l'abbattimento delle barriere architettoniche negli esercizi commerciali, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro destinato all'erogazione di contributi ai gestori di attività commerciali per le spese documentate e documentabili sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico. Entro settanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adottato d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico e della solidarietà sociale, definisce modalità, limiti e criteri per l'attribuzione

## Commenti

della agevolazione.

### Comma 381

Per compensare il maggior onere derivante dall'applicazione dell'accisa a zero per l'olio vegetale usato dalle imprese agricole per il triennio 2007/2009, si procede alla riduzione della spesa destinata al fondo per prevenire l'influenza aviaria.

### Comma 382

Con l'obiettivo di incentivare l'impiego ai fini energetici delle materie prime provenienti dai contratti di coltivazione, di cui all'art. 90, reg. (Ce) n. 1782/2003, di prodotti e materiali residui provenienti dall'agricoltura, dalla zootecnia, dalle attività forestali e di trasformazione alimentare, con una spinta alla formazione dei distretti agro-energetici e di materie prime provenienti da pratiche di coltivazione a basso consumo energetico e in grado di conservare o integrare il carbonio nel suolo, un apposito decreto del ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Mipaaf, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge in commento, dovrà revisionare le disposizioni concernenti i «certificati verdi».

### Comma 383

Non è più applicabile ai «certificati verdi» riconosciuti ai produttori di energia il valore stabilito in 0,05 gwh o multipli di detta grandezza.

### Comma 384

Con la modifica introdotta al punto 122) della tabella parte III, allegata al decreto Iva, l'aliquota ridotta e pari al 10% è applicabile alle prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia

termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia, incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento.

Si applica, al contrario, l'aliquota ordinaria pari al 20% alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma erogate.

### Comma 385

Non si ha riutilizzazione ai fini commerciali dei dati catastali acquisiti dall'Agenzia del territorio quando il pagamento della fornitura risulta inferiore all'importo dei tributi pagati all'amministrazione pubblica per disporre degli estratti.

### Comma 386

Dati e documenti catastali riutilizzabili commercialmente nel rispetto della privacy. Importo fisso per l'acquisizione originaria di documenti, dati e informazioni catastali. Maggiorazione del 20% rispetto agli ordinati tributi, invece, per l'acquisizione originaria di documenti, dati e informazioni ipotecarie, da parte dei riutilizzatori commerciali autorizzati. Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale non consentiti, oltre a dover corrispondere i tributi, è soggetto altresì a una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo e il quintuplo dei tributi dovuti e, nell'ipotesi di dati la cui acquisizione non è soggetta al pagamento di tributi, una sanzione amministrativa tributaria da euro 10 mila a euro 50 mila. In ogni caso, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. L'importo fisso annuale e la percentuale di

aumento possono comunque essere rideterminati annualmente con decreto del ministro dell'economia e delle finanze anche tenendo conto dei costi complessivi di raccolta, produzione e diffusione di dati e documenti sostenuti dall'Agenzia del territorio, maggiorati di un adeguato rendimento degli investimenti e dell'andamento delle relative riscossioni. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le categorie di ulteriori servizi telematici che possono essere forniti dall'Agenzia del territorio esclusivamente ai riutilizzatori commerciali autorizzati a fronte del pagamento di un corrispettivo da determinare con lo stesso decreto. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale non consentito sono dovuti i tributi nella misura prevista per l'acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni direttamente dagli uffici dell'Agenzia del territorio.

### Comma 387

Detrazione per il recupero del patrimonio edilizio prorogata a tutto il 2007. La percentuale di agevolazione riguarda il 36% delle spese sostenute, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare.

### Comma 388

La detrazione del 36% per le spese di recupero del patrimonio edilizio spetta a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.

### Comma 389

Parte il contributo statale per l'abbattimento delle barriere architettoniche presso gli esercizi commerciali. A tal fine viene stanziato un fondo di 5 milioni di euro destinato all'erogazione

di contributi per le spese documentate e documentabili sostenute entro il 31 dicembre 2007. Entro 70 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adottato d'intesa con i ministri dello sviluppo economico e della solidarietà sociale, definisce modalità, limiti e criteri per l'attribuzione dei contributi.

### Comma 390

In riferimento all'applicazione dell'Irap sui soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, slitta ancora di un anno l'apposizione dell'aliquota dell'1,9%. Solo per il periodo per il periodo d'imposta in corso il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75%.

### Comma 391

Proroga per tutto il 2007 delle agevolazioni fiscali concesse alle aziende che praticano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari.

### Comma 392

Slitta di un anno il termine, originariamente previsto per il 31 dicembre 2006, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotamento della proprietà contadina.

### Comma 393

Per la ristrutturazione delle reti distributive il reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante è ridotto, a titolo di una deduzione forfettaria, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi. Tali regole continuano ad applicarsi per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

ne dei contributi di cui al presente comma.

**390.** All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, le parole da: «per i sette periodi d'imposta successivi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per gli otto periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento».

**391.** Per l'anno 2007 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n.388.

**392.** Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 120 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.266, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrottondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2007.

**393.** Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n.448, in materia di deduzione forfettaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

**394.** A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2007 si applicano:

a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate,

di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n.388, nonché la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge 28 dicembre 2001, n.452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.16, e, per il medesimo periodo, l'aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d) è stabilita in euro 256,70 per mille litri;

b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale, di cui all'articolo 4 del decreto legge 1° ottobre 2001, n.356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n.418;

c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul Gpl impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali, di cui all'articolo 5 del decreto legge 1° ottobre 2001, n.356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n.418;

d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto legge 1° ottobre 2001, n.356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n.418;

e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n.388;

f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul Gpl impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.448;

g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n.289, e successive modificazioni;

h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n.350.

**395.** L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 394, lettera a), è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

**396.** Le disposizioni dell'articolo 1, comma 103, della legge 23 dicembre 2005, n.266, nei limiti di spesa ivi indicati, si applicano anche alle somme versate nel periodo d'imposta 2006 ai fini della compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

**397.** Le disposizioni dell'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n.266, nei li-

miti di spesa ivi indicati, sono prorogate al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006.

**398.** All'articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n.289, e successive modificazioni, le parole: «Per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007».

**399.** Per l'anno 2007, il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.

**400.** Le disposizioni dell'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n.266, si applicano anche relativamente al periodo d'imposta 2006.

**401.** Il comma 9 dell'articolo 102 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«9. Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice

delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259, sono deducibili nella misura dell'80 per cento. La percentuale di cui al precedente periodo è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi a impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto limitatamente a un solo impianto per ciascun veicolo».

**402.** Il comma 3-bis dell'articolo 54 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, è sostituito dal seguente:

«3-bis. Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259, sono deducibili nella misura dell'80 per cento».

**403.** Le disposizioni introdotte dai commi 401 e 402 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006; per il medesimo periodo d'imposta, nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta re-

#### Comma 394

Ampliamento a tutto il 2007 dell'applicazione agevolata sulle accise relative a particolari carburanti in particolare trovano applicazione per il prossimo anno i provvedimenti così definiti:

- a) riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, l'aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d) è stabilita in euro 256,70 per mille litri;
- b) aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale, di cui all'articolo 4 del decreto legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
- c) accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul Gpl impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali, di cui all'articolo 5 del decreto legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
- d) agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
- e) aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- f) accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul Gpl impiegati nelle fra-

zioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

- g) accisa concernenti il regime agevolato per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;
- h) accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

#### Comma 395

La riduzione dell'aliquota di accisa sulle emulsioni stabilizzate è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

#### Comma 396

Le somme versate a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, fino alla concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo, possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati dall'1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel limite di spesa di 75 milioni di euro; in tal caso, la quota utilizzata in compensazione non concorre alla formazione del reddito d'im-

presa ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

#### Comma 397

Per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 è valida la deduzione forfettaria di spese non documentate che spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o delle regioni confinanti.

#### Comma 398

Anche per il 2007 i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera e in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro.

#### Comma 399

Per l'anno 2007 è fissato in 3.615,20 euro la franchigia valida per la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi.

#### Comma 400

Detrazioni per asili nido valide anche per le rette pagate nel 2006. Le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli

stessi, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19%.

#### Comma 401

Deducibilità dal reddito di impresa dell'80% dei costi dei cellulari. Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell'80%. La percentuale di deduzione arriva al 100% per gli oneri relativi a impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto limitatamente a un solo impianto per ciascun veicolo.

#### Comma 402

Deduzione all'80% anche per i professionisti in riferimento alle quote d'ammortamento, ai canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

#### Comma 403

Aumento della deduzione all'80% valida a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006. Per lo stesso periodo d'imposta, nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive, si assume quale impo-

gionale sulle attività produttive, si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata tenendo conto delle disposizioni dei predetti commi 401 e 402.

**404.** Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:

a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale e al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, garantendo comunque nell'ambito delle procedure sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilità della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell'articolo 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali;

b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;

c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove ri-

sulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, Ministro dell'interno, Ministro dell'economia e delle finanze, Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica;

d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;

e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;

f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità) non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurre il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto;

g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli isti-

tuti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, e in particolare all'unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa città estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime.

**405.** I regolamenti di cui al comma 120 prevedono la completa attuazione dei processi di riorganizzazione entro diciotto mesi dalla data della loro emanazione.

**406.** Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al comma 120 sono abrogate le precedenti disposizioni regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con i medesimi regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione.

**407.** Le amministrazioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze gli schemi di regolamento di cui al comma 120, il cui esame deve concludersi entro un mese dalla loro ricezione, corredatai:

a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata, ai fini di cui all'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, che specifichi, per ciascuna modifica organizzativa, le riduzio-

ni di spesa previste nel triennio;

b) da un analitico piano operativo asseverato, ai fini di cui all'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, con indicazione puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle azioni da porre in essere e dei relativi tempi e termini.

**408.** In coerenza con le disposizioni di cui al comma 120, lettera f), e tenuto conto del regime limitativo delle assunzioni di cui alla normativa vigente, le amministrazioni statali attivano con immediatezza, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, piani di riallocazione del personale in servizio, idonei ad assicurare che le risorse umane impegnate in funzioni di supporto siano effettivamente ridotte nella misura indicata al comma 120, lettera f). I predetti piani, da predisporre entro il 31 marzo 2007, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nelle more dell'approvazione dei piani non possono essere disposte nuove assunzioni. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle Forze armate, ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

**409.** Il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione verificano semestralmente lo sta-

to di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 120 a 132 e trasmettono alle Camere una relazione sui risultati di tale verifica.

**410.** Alle amministrazioni che non abbiano provveduto nei tempi previsti alla predisposizione degli schemi di regolamento di cui al comma 120 è fatto divieto, per gli anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.

**411.** I competenti organi di controllo delle amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, effettuano semestralmente il monitoraggio sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 120 a 132 e ne trasmettono i risultati ai Ministeri vigilanti e alla Corte dei conti. Successivamente al primo biennio, verificano il rispetto del parametro di cui al comma 120, lettera f), relativamente al personale utilizzato per lo svolgimento delle funzioni di supporto.

**412.** Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, emana linee guida per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 120 a 132.

**413.** Le direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione, emanate annualmente dai Ministri, contengono piani e programmi specifici sui processi di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per il rispetto del parametro di cui al comma 120, let-

## Commenti

sta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata se le nuove regole fossero state già in vigore.

### Comma 404

Vengono dettati i criteri per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni dello stato. Tali criteri possono essere intesi, in quanto compatibili con la loro struttura, come norme di principio per le regioni e per gli enti locali. Tali innovazioni devono essere realizzate tramite regolamento governativo. Esse prevedono, in primo luogo, che sia diminuita la consistenza del numero dei dirigenti di livello generale nella misura di almeno il 10% e degli altri dirigenti nella misura di almeno il 5%. Si stabilisce che tale riduzione debba fare salve le possibilità di accesso previste per i vincitori dei corsi concorso della Scuola Superiore della pubblica amministrazione. E ancora che debbano essere eliminate le duplicazioni di strutture e uffici. In secondo luogo si stabilisce che devono essere ricercate forme di gestione unitaria del personale e dei servizi comuni. In terzo luogo si detta la indicazione per la diminuzione degli uffici periferici dello stato, sia attraverso il loro accorpamento a livello regionale, che attraverso la definizione di strutture comuni, che attraverso la utilizzazione delle prefetture. Le relative valutazioni saranno effettuate unitariamente dai ministeri dell'interno, della economia, delle riforme istituzionali e della funzione pubblica. In quarto luogo, si dispone la razionalizzazione degli uffici di controllo

e ispettivi. E si dispone in quinto luogo che siano razionalizzati gli organismi di studio e analisi. Si dispone in sesto luogo che si proceda al contenimento delle dotazioni organiche in modo che gli uffici di supporto non assorbano più del 15% del personale in servizio. La disposizione indica quali sono gli uffici di supporto: personale, affari generali, sistemi informativi, provveditorato, contabilità, servizi di manutenzione. Tale riduzione deve essere effettuata nella misura di almeno lo 8% all'anno attraverso iniziative di formazione che consentano la destinazione di parte di tale personale ad altre attività. La settima e ultima previsione è dettata per le strutture del ministero degli affari esteri, attraverso la razionalizzazione della rete delle sue presenze all'estero e la sperimentazione di forme di gestione unitaria dei servizi.

### Comma 405

Viene fissato il termine di 18 mesi dalla emanazione di tali regolamenti per la concreta attuazione delle relative misure da essi previste.

### Comma 406

Ai regolamenti di organizzazione viene attribuito il compito di effettuare la ricognizione delle norme oggi esistenti in materia di organizzazione delle singole amministrazioni. A essi viene attribuito il potere di abrogare tali disposizioni.

### Comma 407

Viene assegnato il termine di due me-

si dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, cioè il prossimo 1° marzo, perché ogni amministrazione adotti e trasmetta al Dipartimento della funzione pubblica lo schema del regolamento di razionalizzazione della propria struttura. Tale schema deve essere accompagnato da una relazione tecnica, asseverata da parte dell'ufficio centrale di bilancio, nella quale siano indicate le riduzioni di spesa previste. Esso deve essere inoltre accompagnato da un piano operativo, sempre asseverato dallo stesso ufficio, nel quale siano indicati gli obiettivi che si vogliono raggiungere nonché le relative azioni e i relativi tempi.

### Comma 408

Le amministrazioni debbono darsi dei piani per la riallocazione del personale prima adibito agli uffici di supporto, anche tenendo conto dei vincoli alle assunzioni; tale obbligo è finalizzato a rendere effettiva la riduzione del numero di dipendenti impegnato in tali uffici. L'adozione di tali piani deve essere accompagnata dalla consultazione delle organizzazioni sindacali. Essi devono essere adottati da parte delle singole amministrazioni entro il prossimo 31 marzo e devono essere trasmessi al dipartimento della Funzione Pubblica per la loro approvazione. Viene stabilita la sanzione del divieto di effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo fino alla loro adozione, che è ulteriormente rafforzato dai divieti contenuti nel successivo comma 410. A rafforzamento, si prevede che tale sanzione si

applichi anche alle forze armate, alle forze di polizia e ai vigili del fuoco.

### Comma 409

Per verificare la concreta attuazione di queste disposizioni è previsto che il ministero dell'economia e delle finanze e quello per le Riforme e l'Innovazione effettuino congiuntamente delle attività di monitoraggio e che ne informino semestralmente il Parlamento con specifiche relazioni.

### Comma 410

A ulteriore rafforzamento di tale vincolo viene stabilito che le amministrazioni che non hanno provveduto a dotarsi entro i termini previsti, cioè entro il prossimo 31 marzo, della proposta di piano di riorganizzazione, non possano effettuare assunzioni di personale a nessun titolo e utilizzando alcun tipo di contratto. Siamo dinanzi a un vincolo assai rigido e che non ammette alcun tipo di possibilità di deroga e che si somma all'analogo divieto previsto fino alla adozione dal precedente comma 408.

### Comma 411

Gli organi di controllo interno di ciascuna amministrazione sono impegnati a verificare con cadenza semestrale il grado di attuazione di tali disposizioni. Essi sono altresì tenuti a informare della loro effettiva applicazione i ministeri vigilanti e la Corte dei conti. Un attento monitoraggio della applicazione delle disposizioni sulla riduzione del personale impegnato negli uffici di

tera f), e di quanto disposto dal comma 132.

**414.** Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano operativo di cui al comma 123, lettera b), e nei piani e programmi di cui al comma 129 sono valutati ai fini della corresponsione ai dirigenti della retribuzione di risultato e della responsabilità dirigenziale.

**415.** L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 120 a 130 è coordinata anche al fine del conseguimento dei risultati finanziari di cui al comma 132 dall'«Unità per la riorganizzazione» composta dai Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze e dell'interno, che opera anche come centro di monitoraggio delle attività conseguenti alla predetta attuazione. Nell'esercizio delle relative funzioni l'Unità per la riorganizzazione si avvale, nell'ambito delle attività istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, delle strutture già esistenti presso le competenti amministrazioni.

**416.** Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 120 a 131 e da 134 a 138 devono conseguire risparmi di spesa non inferiori a 7 milioni di euro per l'anno 2007, 14 milioni di euro per l'anno 2008 e 20 milioni di euro per l'anno 2009.

**417.** Al fine di concorrere alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, oltre alle specifiche misure di stabilizzazione previste dal presente articolo, è istituito un "Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici" finalizzato alla

realizzazione di piani straordinari per l'assunzione a tempo indeterminato di personale già assunto o utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato.

**418.** Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e l'innovazione nelle pubbliche amministrazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo confronto con le organizzazioni sindacali, da adottare entro il 30 aprile 2007, sono fissati i criteri e le procedure per l'assegnazione delle risorse disponibili alle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta. Sulle definizioni dei criteri sono, altresì, fissati i requisiti dei soggetti interessati alla stabilizzazione e le relative modalità di selezione.

**419.** È fatto divieto alle Amministrazioni destinatarie delle risorse di ricorrere a nuovi rapporti di lavoro precario nei cinque anni successivi all'attribuzione delle stesse. L'inosservanza di tale divieto comporta responsabilità patrimoniale dell'autore della violazione.

**420.** Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 417 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Il medesimo fondo può essere, altresì, alimentato da:

a) una somma pari al risparmio di interessi derivanti dalla riduzione del debito pubblico, conseguente al versamento, al Fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432 e successive modificazioni, di una quota fino al venti per cento del-

le somme giacenti sui conti di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a seguito della definizione del regolamento prevista dal medesimo comma;

b) una somma pari al risparmio di interessi derivante dalla riduzione del debito pubblico, conseguente al versamento, al Fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432 e successive modificazioni, di una quota fino al 5 per cento dei versamenti a titolo di dividendi derivanti da società pubbliche, eccedenti rispetto alle previsioni e alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, definiti nel documento di programmazione economica finanziaria.

**421.** Al comma 7 dell'articolo 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «non si applicano» sono inserite le seguenti: «ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e».

**422.** All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con detti decreti si provvede altresì all'attuazione di disposizioni legislative recanti limiti per specifiche categorie di spesa in modo da assicurare, nel sistema dell'autonomia contabile e di bilancio della Presidenza e dandone adeguata evidenza, l'invarianza in termini di fabbisogno e di indebitamento netto dei risultati previsti dalle disposizioni legislative medesime.»

**423.** Fino al completo riordi-

no del Consiglio superiore delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, l'efficacia dell'articolo 1, comma 2 lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243, è sospesa

**424.** All'articolo 1, comma 2-bis del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, della legge 17 luglio 2006, n. 233, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo, dopo le parole: «segreteria tecnica» sono aggiunte le seguenti: «che costituisce struttura di missione ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303»;

b) dopo il quarto periodo, è inserito il seguente periodo: «Non si applicano l'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché l'articolo 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermo restando il vincolo di spesa di cui al presente comma».

c) in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Allo scopo di assicurare la funzionalità del CIPE l'articolo 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, non si applica, altresì, all'Unità tecnica finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e alla segreteria tecnica della cabina di regia di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61. La segreteria tecnico-ope-

rativa istituita ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, costituisce organo di direzione ricadente tra quelli di cui all'articolo 29, comma 7, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni con la legge 4 agosto 2006, n. 248».

**425.** In coerenza con la revisione dell'ordinamento degli enti locali prevista dal titolo V della parte seconda della Costituzione e con il conferimento di nuove funzioni agli stessi ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministero dell'interno, sono individuati gli ambiti territoriali determinati per l'esercizio delle funzioni di competenza degli uffici periferici dell'Amministrazione dell'interno, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, tenendo conto dei seguenti criteri e indirizzi:

a) semplificazione delle procedure amministrative e riduzione dei tempi dei procedimenti e di contenimento dei relativi costi;

b) stabilizzazione di economie di scala, evitando duplicazioni funzionali;

c) ottimale impiego delle risorse;

d) determinazione della dimensione territoriale, correlata alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alle realtà etnico-linguistiche;

supporto sarà effettuata dai soggetti che esercitano il controllo interno dopo che sia decorso un biennio dalla emanazione delle relative disposizioni, cioè nell'anno 2009.

#### Comma 412

Con decreto del presidente del consiglio dei ministri, sentiti i ministri per le riforme e l'innovazione, dell'interno e della economia e finanze saranno dettate le linee guida per la applicazione delle disposizioni di razionalizzazione delle strutture pubbliche.

#### Comma 413

Le direttive impartite annualmente dai ministri alle proprie amministrazioni dettano disposizioni per il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione previsti dalla normativa, nonché indicano le necessarie misure organizzative e finanziarie ai fini della loro attuazione, in particolare per la applicazione del vincolo della riduzione della consistenza degli uffici di supporto.

#### Comma 414

Gli obiettivi previsti nel piano operativo che ogni amministrazione si deve dare per dare attuazione ai vincoli di riorganizzazione posti dalla normativa costituiscono uno strumento di cui tenere conto ai fini della valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi loro assegnati da parte dei dirigenti.

#### Comma 415

Viene prevista la istituzione di una specifica Unità per la riorganizzazione.

Essa è composta dai ministeri per le riforme e l'innovazione, dell'economia e delle finanze e dell'interno. Tale Unità dovrà avvalersi delle strutture burocratiche esistenti e non potrà attivare di nuove.

#### Comma 416

Viene fissato il tetto minimo dei risparmi di spesa che devono essere conseguiti dalla applicazione di queste misure, nonché di quelle previste dai successivi commi e relative agli interventi di razionalizzazione dei ministeri dell'interno e di quello della economia e delle finanze. Esso è stabilito in 7 milioni di euro per l'anno 2007, in 14 milioni di euro per l'anno 2008 e in 20 milioni di euro per l'anno 2009.

#### Comma 417

Si dispone la istituzione del Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblico. Attraverso le risorse in esso previste si deve procedere alla trasformazione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro diversi oggi esistenti nell'ambito delle p.a. Questa disposizione si applica a tutte le amministrazioni pubbliche.

#### Comma 418

Per dare applicazione alla istituzione del Fondo è prevista la emanazione entro il 30 aprile di uno specifico decreto del presidente del consiglio dei ministri, da adottare sulla base di una proposta dei ministri per le riforme e l'innovazione, dell'economia e del lavoro. La emanazione di tale provvedimento

deve essere preceduta da un confronto con le organizzazioni sindacali. Si prevede che tale Dpcm debba indicare sia i criteri per la ripartizione delle risorse tra le amministrazioni che ne faranno domanda che le regole per la sua utilizzazione da parte delle singole amministrazioni, in particolare per la individuazione dei lavoratori da stabilizzare e per la definizione delle relative modalità di selezione concorsuale da utilizzare. La partecipazione a questo fondo è consentita a tutte le amministrazioni pubbliche, ivi comprese le regioni e gli enti locali.

#### Comma 419

Si stabilisce che le amministrazioni che utilizzano il Fondo non possano per i cinque anni successivi stabilire qualsiasi forma di rapporto di lavoro precario, in cui ricordiamo essere comprese le assunzioni a tempo determinato. La violazione di queste disposizioni è sanzionata attraverso il maturare della responsabilità patrimoniale in capo ai soggetti che violano questa disposizione.

#### Comma 420

Per il finanziamento del Fondo sono previste tre modalità: lo stanziamento della somma di 5 milioni di euro per l'anno 2007, la destinazione di una quota pari al risparmio di interessi che entro il limite del 20% consegue per i versamenti bancari che non sono attivi e di una quota pari al 5% dei risparmi realizzati a seguito del raggiungimento da parte delle società pubbliche di

risultati gestionali migliori.

#### Comma 421

I vincoli dettati dal dl cosiddetto Bersani-Visco, n. 223/2006, per la razionalizzazione delle strutture amministrative non si applicano ai commissari straordinari del governo.

#### Comma 422

Si abilita la presidenza del consiglio a interventi di razionalizzazione e contenimento che rendano flessibili la gestione delle spese e che ne assicurino la invarianza.

#### Comma 423

Viene sospesa la applicazione di disposizioni di spesa fino al completo riordino del Consiglio superiore delle comunicazioni.

#### Comma 424

Si dispone la esenzione delle strutture tecniche di supporto al Cipe dalla applicazione di disposizioni di restrizione in materia di gestione del personale.

#### Comma 425

Si dettano i criteri per la razionalizzazione delle strutture periferiche del ministero dell'interno. Tale razionalizzazione dovrà essere effettuata sulla base di un regolamento da adottare con decreto del presidente della repubblica. I criteri per tale razionalizzazione sono i seguenti: semplificazione delle procedure amministrative con correlata riduzione dei costi e dei tempi; conse-

e) ponderazione dei precedenti criteri, con riguardo alle specificità dell'ambito territoriale di riferimento e alla esigenza di garantire principalmente la prossimità dei servizi resi al cittadino.

**426.** Ai fini di quanto previsto dai commi da 120 a 132 l'articolazione periferica del Ministero dell'economia e delle finanze è ridefinita su base regionale e, ove se ne ravvisi l'opportunità, interregionale e interprovinciale, in relazione alle esigenze di conseguimento di economie di gestione e del miglioramento dei servizi resi all'utenza.

**427.** Con le modalità, i tempi e i criteri previsti dai commi da 120 a 132 si provvede:

a) al riordino dell'articolazione periferica del Ministero dell'economia e delle finanze e alla soppressione dei Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché delle Ragionerie provinciali dello Stato e delle Direzioni provinciali dei servizi vari;

b) alla ridefinizione delle competenze e delle strutture dei Dipartimenti centrali.

**428.** A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 120 gli uffici di cui al comma 136, lettera a), assumono le seguenti denominazioni: «Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze» e «Ragionerie territoriali dello Stato».

**429.** Previa stipula di apposite convenzioni, gli uffici territoriali dell'economia e delle fi-

nanze possono delegare alle aziende sanitarie locali lo svolgimento, in tutto o in parte, delle residue funzioni attribuite alle commissioni mediche di verifica.

**430.** Al fine di conseguire economie, garantendo comunque la piena funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, le Direzioni interregionali della Polizia di Stato sono soppresse a decorrere dal 1° dicembre 2007 e le relative funzioni sono ripartite tra le strutture centrali e periferiche della stessa Amministrazione, assicurando il decentramento di quelle attinenti al supporto tecnico-logistico.

**431.** Al medesimo fine di cui al comma 139, l'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede alla razionalizzazione del complesso delle strutture preposte alla formazione e all'aggiornamento del proprio personale, nonché dei presidi esistenti nei settori specialistici della Polizia di Stato.

**432.** I provvedimenti di organizzazione occorrenti, comprese le modificazioni ai regolamenti previsti dall'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni, e dall'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**433.** Con successivi provvedimenti si provvede alle revisione delle norme concernenti i dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, garantendo ai funzionari che rivestono tale qualifica alla data di en-

trata in vigore della presente legge, l'applicazione a esaurimento dell'articolo 42, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, nonché il loro successivo impiego sino alla cessazione del servizio. Con gli stessi provvedimenti, si provvede altresì ad adeguare l'organico dei dirigenti generali di pubblica sicurezza, nonché la disciplina relativa all'inquadramento nella qualifica di prefetto degli stessi dirigenti, assicurando, comunque, l'invarianza della spesa.

**434.** Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 139 a 142 devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 3 milioni di euro per l'anno 2007, a 8,1 milioni di euro per l'anno 2008 e a 13 milioni di euro per l'anno 2009.

**435.** Al fine di conseguire il più razionale impiego delle risorse umane, logistiche, tecnologiche e dei mezzi delle forze di polizia nell'espletamento dei compiti di ordine e di sicurezza pubblica, e di conseguire gli obiettivi di sicurezza pubblica nell'ambito delle risorse disponibili, il Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, predispone, entro il 30 giugno 2007, appositi piani pluriennali, di carattere interforze, di riarticolazione e ridislocazione dei presidi territoriali delle Forze di polizia, con l'obiettivo di realizzare una riduzione della spesa corrente per locazioni, manutenzioni e canoni di servizio, almeno pari al 5 per cento entro l'anno 2007 e di un

ulteriore 5 per cento entro l'anno 2008, anche mediante le convenzioni di cui al successivo comma 146».

**436.** Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si applicano agli enti previdenziali fino al 31 dicembre 2009.

**437.** Al fine di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse disponibili, i mezzi, gli immobili e gli altri beni sequestrati o confiscati e affidati in uso alle Forze di polizia sulla base delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore, possono essere utilizzati per tutti i compiti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria definiti dall'amministrazione assegnataria.

**438.** Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si applicano agli enti previdenziali fino al 31 dicembre 2009. L'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (Inail) procede alla realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con priorità per il «Centro polifunzionale della Polizia di Stato» di Napoli, rientrante tra quelli previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera g) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 2005, nonché alla realizzazione degli investimenti di cui al primo periodo del presente comma.»

**439.** Per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per

la sicurezza dei cittadini, il Ministro dell'interno e, per sua delega, i prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali. Per le contribuzioni del presente comma non si applica l'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.»

**440.** Il personale utilizzato dalle agenzie e dagli enti pubblici non economici nazionali per lo svolgimento delle funzioni di supporto, ivi incluse quelle relative alla gestione delle risorse umane, dei servizi manutentivi e logistici, degli affari generali, dei provveditorati e della contabilità, non può eccedere il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate dalle amministrazioni stesse. Tale misura deve essere raggiunta mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurre il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto. Le disposizioni del presente comma non si applicano all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e alle Agenzie fiscali.

**441.** Le agenzie e gli enti di cui al comma 147 adottano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per rispettare il parametro di cui al medesimo comma, riducendo

## Commenti

guimento di obiettivi di economia di scala; ottimale impiego delle risorse assegnate; raggiungimento di un ambito territoriale che consenta la puntuale risposta alle esigenze del territorio; applicazione di tali criteri in modo da tenere conto delle caratteristiche dei territori e da garantire comunque la prossimità delle strutture con i cittadini.

### Comma 426

La struttura periferica del ministero dell'economia e delle finanze dovrà essere ridisegnata su base regionale. Potranno essere previste, sempre ai fini del conseguimento di obiettivi di contenimento della spesa, anche strutture su base interprovinciale e su base interregionale.

### Comma 427

Il ridisegno della organizzazione territoriale del ministero della economia e delle finanze avviene con i tempi e le modalità previste per la riorganizzazione delle strutture burocratiche dello stato, cioè con la presentazione di una proposta entro il prossimo 31 marzo 2007 da parte del ministero e con la sua successiva approvazione con regolamento da adottare con decreto del presidente della repubblica.

### Comma 428

Entro il termine di 120 giorni dalla adozione del regolamento la definizione delle strutture periferiche del ministero della economia varia nel modo previsto dalla legge, cioè direzioni territoriali dell'economia e delle finanze e ragionerie territoriali dello stato

### Comma 429

Viene prevista la possibilità che le direzioni territoriali dell'economia e delle finanze stipulino convenzioni con le Asl per passare a questi soggetti le competenze residue attribuite alle commissioni mediche di verifica. Si dispone che tali convenzioni possano prevedere il trasferimento in tutto o in parte delle relative funzioni.

### Comma 430

Vengono soppresse le direzioni interregionali della polizia di stato, con la ripartizione delle relative competenze tra gli uffici centrali e quelli periferici della stessa. Tale soppressione entra in vigore il prossimo 1° dicembre 2007.

### Comma 431

Al fine di garantire il conseguimento di obiettivi di contenimento della spesa viene previsto che siano razionalizzate le strutture per la formazione e l'aggiornamento del personale della polizia di stato.

### Comma 432

Per la adozione dei regolamenti per la razionalizzazione della organizzazione della polizia di stato è previsto il termine di sei mesi dalla entrata in vigore della legge, cioè la fine del prossimo mese di giugno 2007.

### Comma 433

Con specifici provvedimenti si dispone la razionalizzazione delle norme per i dirigenti generali di livello B della polizia di stato e per la riforma complessiva di tale dirigenza generale, anche assicurando il loro inquadramento come

prefetti, senza che da ciò ne possano conseguire oneri ulteriori.

### Comma 434

Dalle misure di razionalizzazione per la polizia di stato devono essere conseguiti obiettivi di risparmio di spesa di almeno 3 milioni di euro nell'anno 2007, 8,1 milioni di euro nell'anno 2008 e 13 milioni di euro nell'anno 2009.

### Comma 435

Si prevedono forme ulteriori di intervento di razionalizzazione delle strutture delle forze di polizia, anche attraverso specifici piani che devono riguardare un complesso di forze. In particolare tali interventi sono finalizzati alla riduzione delle spese di locazione e manutenzione e alla realizzazione di forme di collaborazione, così da evitare duplicazioni e sprechi. Attraverso tali interventi devono essere conseguiti obiettivi di risparmio di almeno il 5% nell'anno 2007 e di un ulteriore 5% nell'anno 2008.

### Comma 436

Vengono prorogate al 31 dicembre 2009 le norme sulla edilizia universitaria da parte degli istituti previdenziali.

### Comma 437

Viene resa molto più flessibile la utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati e assegnati alle forze di polizia. Esse li potranno utilizzare per tutte le finalità relative alla propria attività di istituto.

### Comma 438

Vengono prorogati al 31 dicembre 2009 gli interventi degli istituti previdenziali

per realizzare interventi edilizi in favore delle forze di polizia. In particolare l'Inail è impegnata alla realizzazione degli investimenti a essa assegnati, con priorità per la realizzazione del Centro polifunzionale della polizia di stato di Napoli.

### Comma 439

Le regioni e gli enti locali possono stipulare convenzioni con il ministero dell'interno e con i prefetti per la utilizzazione delle forze di polizia. A tal fine si prevedono interventi di carattere logistico, finanziario e strumentale da parte delle amministrazioni regionali e locali per sostenere la realizzazione di programmi straordinari. Si prevede che in questo caso non operi l'obbligo di riutilizzazione automatica delle entrate in caso di loro mancata immediata utilizzazione.

### Comma 440

Anche le agenzie e gli enti pubblici non economici, con la esclusione della agenzia per la sicurezza del volo e di quelle fiscali, vengono impegnati alla razionalizzazione delle proprie strutture organizzative di supporto, di modo che il relativo personale sia contenuto entro il tetto del 15% del totale del personale in servizio. Gli uffici di supporto sono identificati negli stessi previsti per le amministrazioni dello stato, con l'unica esclusione dei sistemi informativi: personale, manutenzioni, provveditorato, affari generali e contabilità. La riduzione deve essere effettuata nella misura di almeno l'8% all'anno e si deve concretizzare attraverso specifici piani di riallocazione del personale, in modo che

contestualmente le dotazioni organiche.

**442.** I provvedimenti di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse di cui al comma 148 sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

**443.** I processi riorganizzati di cui ai commi da 147 a 149 devono essere portati a compimento entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 147.

**444.** I competenti organi di controllo delle amministrazioni effettuano il monitoraggio sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 147 a 152 e ne trasmettono i risultati, entro il 29 febbraio 2008, ai Ministri vigilanti e alla Corte dei conti. Successivamente verificano ogni anno il rispetto del parametro di cui al comma 147 relativamente al personale utilizzato per lo svolgimento delle funzioni di supporto.

**445.** In caso di mancata adozione entro il termine previsto dai provvedimenti di cui al comma 148, o di mancato rispetto, a partire dal 1° gennaio 2008, del parametro di cui al comma 147, gli organi di governo dell'ente o dell'agenzia sono revocati o sciolti ed è nominato in loro vece, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri vigilanti, un commissario straordi-

nario, con il compito di assicurare la prosecuzione dell'attività istituzionale e di procedere, entro il termine massimo di un anno, all'attuazione di quanto previsto dai commi da 147 a 151.

**446.** Allo scopo di razionalizzare, omogeneizzare ed eliminare duplicazioni e sovrapposizioni degli adempimenti e dei servizi della pubblica amministrazione per il personale e per favorire il monitoraggio della spesa del personale, tutte le amministrazioni dello Stato, a eccezione delle forze armate compresa l'Arma dei Carabinieri per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro.

**447.** Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stipulate apposite convenzioni per stabilire tempi e modalità di erogazione del pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi a carico del bilancio dello Stato mediante ordini collettivi di pagamento emessi in forma dematerializzata, come previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.295 del 17 dicembre 2002. Il Ministero della difesa assicura, per le Forze armate compresa l'Arma dei carabinieri, l'invio dei dati mensili di pagamento relativi alle competenze fisse e accessorie al Di-

partimento della ragioneria Generale dello Stato mediante protocolli di colloquio tra sistemi informativi da definire ai sensi e per le finalità di cui al Titolo V del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165

**448.** I dati aggregati della spesa per gli stipendi sono posti a disposizione del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini di quanto previsto dall'articolo 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

**449.** Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n.388, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, entro il mese di gennaio di ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, le tipologie di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, a esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 163 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi

per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento.

**450.** Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, a esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n.101.

**451.** Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, anche in deroga alla normativa vigente, a sperimentare l'introduzione della carta di acquisto elettronica per i pagamenti di limitato importo relativi agli acquisti di beni e servizi. Successivamente, con regole tecniche da emanare ai sensi degli articoli 38 e 71 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, è disciplinata l'introduzione dei predetti sistemi di pagamento per la pubblica amministrazione.

**452.** Le transazioni compiute dalle amministrazioni statali centrali e periferiche, a esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, avvengo-

no, per le convenzioni che hanno attivo il negozio elettronico, attraverso la rete telematica, salvo che la stessa rete sia temporaneamente inutilizzabile per cause non imputabili all'amministrazione procedente e sussistono ragioni di imprevedibilità e necessità e urgenza certificata dal responsabile dell'ufficio.

**453.** Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, possono essere previsti meccanismi di remunerazione sugli acquisti da effettuare a carico dell'aggiudicatario delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

**454.** Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il supporto della Consip Spa, realizza, sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, un programma per l'adozione di sistemi informativi comuni alle amministrazioni dello Stato a supporto della definizione dei fabbisogni di beni e servizi e definisce un insieme di indicatori sui livelli di spesa sostenibili, per le categorie di spesa comune, che vengono utilizzati nel processo di formazione dei relativi capitoli di bilancio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare

il loro numero massimo sia compreso nel tetto del 15% del totale.

#### Comma 441

Viene previsto il termine di tre mesi dalla entrata in vigore della norma, cioè entro il prossimo 31 marzo 2007, perché ogni amministrazione si dia il proprio piano e si provveda alla contestuale determinazione della dotazione organica.

#### Comma 442

Ogni agenzia ed ente pubblico non economico deve trasmettere copia del proprio piano di riorganizzazione al Dipartimento della funzione pubblica e alla Ragioneria generale dello stato.

#### Comma 443

Fatta salva la riduzione annuale entro il tetto minimo dello 8% del personale impegnato, i piani di riorganizzazione delle agenzie degli enti pubblici non economici devono essere portati a compimento, essere cioè concretamente realizzati, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, cioè entro l'anno 2007.

#### Comma 444

I servizi di controllo delle agenzie e degli enti pubblici non economici vigilano sulla attuazione di tali disposizioni e relazionano espressamente alla Corte dei conti e ai ministeri vigilanti entro il 28 febbraio 2008. Negli anni successivi sono chiamati a vigilare sulla effettiva riduzione del numero dei dipendenti impegnati negli uffici di supporto nella misura di almeno lo 8% all'anno.

#### Comma 445

Viene irrogata la sanzione dello scioglimento degli organi e del commissariamento per le agenzie e gli enti pubblici non economici che non rispettano i vincoli di darsi entro il prossimo 31 marzo il piano per la propria riorganizzazione ovvero che non rispettano il vincolo della riduzione nella misura di almeno l'8% all'anno del personale utilizzato negli uffici di supporto fino ad arrivare a che esso non superi il 15% del totale del personale in servizio.

#### Comma 446

Le amministrazioni statali, con esclusione delle forze armate e dei carabinieri, pagheranno gli stipendi al proprio personale avvalendosi delle procedure informatiche e delle strutture del ministero dell'economia e delle finanze. In tal modo si vogliono perseguire due obiettivi: mettere sotto controllo la spesa per il personale e raggiungere risultati di contenimento della spesa e di razionalizzazione delle strutture, in modo da evitare duplicazioni.

#### Comma 447

Entro sei mesi, cioè entro il mese di giugno, sono stipulate apposite convenzioni tra il ministero dell'economia e delle finanze e le singole amministrazioni, in modo che sia utilizzato lo strumento dell'ordine collettivo e dematerializzato di pagamento per il pagamento degli stipendi e degli altri assegni continuativi. Per le forze armate e per i carabinieri si provvederà attraverso la definizione di una specifica convenzione che detti le modalità di colloquio informatico.

#### Comma 448

Vengono posti a disposizione del Dipartimento della funzione pubblica i dati aggregati della spesa per gli stipendi del personale.

#### Comma 449

Con proprio decreto il ministero dell'economia e delle finanze individua annualmente, entro il mese di gennaio, le tipologie di beni per le quali stipulare convenzioni di acquisto. Tali tipologie sono individuate sulla base delle caratteristiche dei mercati e del grado di standardizzazione dei prodotti stessi. Le amministrazioni dello stato sono vincolate a utilizzare tali procedure di acquisto, mentre le regioni e gli enti locali e le altre amministrazioni pubbliche, ivi comprese le scuole e le università, possono o accedere a tali convenzioni ovvero, in alternativa, sono vincolate a utilizzarne le relative condizioni come limiti massimi per i contratti stipulati direttamente. I soggetti del servizio sanitario nazionale sono impegnati a utilizzare le centrali regionali di acquisto.

#### Comma 450

Le amministrazioni statali, con la esclusione delle scuole e delle università, sono tenute a ricorrere alle procedure di acquisto tramite il mercato elettronico per tutti quelli che hanno importo inferiore alla soglia comunitaria. Tale vincolo scatta a partire dal prossimo 1° luglio 2007.

#### Comma 451

Viene prevista la possibilità di sperimentare la carta di acquisto elettronica. Tale carta potrà servire per gli ac-

quisti di modesta entità, sulla base di regole che devono essere definite dal ministero dell'economia e delle finanze. Si prevede che, sulla base delle regole e delle procedure previste dal codice della amministrazione digitale, tale sperimentazione potrà essere estesa a tutte le amministrazioni pubbliche.

#### Comma 452

Le transazioni di acquisto da parte delle amministrazioni dello stato che ricorrono al mercato elettronico, sempre con esclusione delle scuole e delle università, devono avvenire esclusivamente tramite l'apposita rete telematica. Solo in caso di non funzionamento della stessa, sempre che ciò avvenga non per carenze delle stesse amministrazioni, e che vi siano specifiche ragioni di urgenza certificate dal dirigente, le stesse possono avvenire con altre modalità.

#### Comma 453

Viene rinviato a uno specifico decreto del ministero dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con il ministero per le riforme e l'innovazione, la possibilità di prevedere forme di remunerazione per i soggetti che risultano essere gli aggiudicatari delle convenzioni di acquisto per le p.a.

#### Comma 454

Viene assegnata al ministero per le riforme e l'innovazione, sentito il ministero dell'economia e delle finanze, con il supporto della Consip e avendo acquisito il parere della Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, il compito di definire un sistema informativo dei fabbisogni di

nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

**455.** Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.

**456.** Le centrali di cui al comma 162 stipulano, per gli ambiti territoriali di competenza, convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

**457.** Le centrali regionali e la Consip Spa costituiscono un sistema a rete, perseguendo l'armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e realizzando sinergie nell'utilizzo degli strumenti informatici per l'acquisto di beni e servizi. Nel quadro del patto di stabilità interno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolza-

no approva annualmente i programmi per lo sviluppo della rete delle centrali di acquisto della pubblica amministrazione e per la razionalizzazione delle forniture di beni e servizi, definisce le modalità e monitora il raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**458.** È abrogato l'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, a eccezione del comma 3. All'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «Per le finalità di cui al presente articolo, nonché» e le parole: «, in luogo delle aggregazioni di cui alla lettera c) del comma 2,» sono soppresse.

**459.** Ai fini del contenimento della spesa pubblica, il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, nonché della Società di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 è ridotto a tre. I componenti dei suddetti consigli di amministrazione cessano dall'incarico alla data di entrata in vigore della presente legge e i nuovi componenti sono nominati entro i successivi quarantacinque giorni. Il limite di tre si appli-

ca anche per il numero dei componenti dei Consigli di Amministrazione delle Società di cui al comma 167 bis.

**460.** La Società Sviluppo Italia spa assume la denominazione di «Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.» ed è società a capitale interamente pubblico. Il Ministro dello Sviluppo Economico definisce, con apposite direttive, le priorità e gli obiettivi della Società e approva le linee generali di organizzazione interna, il documento previsionale di gestione e i suoi eventuali aggiornamenti e, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono individuati gli atti di gestione ordinaria e straordinaria della Società e delle sue controllate dirette e indirette che, ai fini della loro efficacia e validità, necessitano della preventiva approvazione ministeriale.

**461.** Sulla base dei contenuti e dei termini fissati con direttiva del Ministro dello sviluppo economico, la Società di cui al comma 461 predispone entro il 31 marzo 2007 un piano di riordino e di dismissione delle proprie partecipazioni societarie, nei settori non strategici di attività. Il predetto piano di riordino e di dismissione dovrà prevedere che entro il 30 giugno

2007 il numero delle società controllate sia ridotto a non più di tre, nonché entro lo stesso termine la cessione, anche tramite una società veicolo, delle partecipazioni di minoranza acquisite; per le società regionali si procederà d'intesa con le regioni interessate anche tramite la cessione a titolo gratuito alle stesse Regioni o altre amministrazioni pubbliche delle relative partecipazioni. Le conseguenti operazioni di riorganizzazione, nonché quelle complementari e strumentali sono esenti da imposte dirette e indirette e da tasse.

**462.** All'articolo 8, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166, sono soppresse le parole: «, regionali e locali».

**463.** Al decreto legislativo 9 gennaio 1999 n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 5, le parole: «, regionali e locali» sono soppresse;

b) all'articolo 2, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. I diritti dell'azionista in riferimento alla società Sviluppo Italia sono esercitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento»;

c) all'articolo 2, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma: «6-bis. Un magistrato della Corte dei Conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione della Società.»;

d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: «4. La società presenta annualmente al Ministero dello sviluppo economico una relazione sulle attività svolte ai fini della valutazione di coerenza, efficacia ed economicità e ne riferisce alle Camere».

**464.** All'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, le parole: «e con il Ministro per le politiche agricole» sono soppresse.

**465.** Il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un atto di indirizzo volto, ove necessario, al contenimento del numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle società non quotate partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e rispettive società controllate e collegate, al fine di rendere la composizione dei predetti consigli coerente con l'oggetto sociale delle società.

**466.** A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il conferimento di

## Commenti

spesa e degli indicatori dei livelli di spesa di beni e servizi. Dalla realizzazione di tale sistema non devono derivare oneri aggiuntivi per lo stato.

### Comma 455

Le regioni possono realizzare centrali di acquisto anche con altre regioni. Tali centrali esercitano i compiti di centrale di committenza. Queste centrali operano in favore anche degli enti locali e delle altre p.a. operanti nella regione e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

### Comma 456

Le centrali di acquisto regionali stipulano specifiche convenzioni di cui si avvalgono gli enti locali.

### Comma 457

Viene prevista la realizzazione di una rete tra la Consip e le centrali regionali di acquisto in modo da raggiungere obiettivi di sinergia, in particolare per la utilizzazione degli strumenti informatici, e di razionalizzazione della spesa. Con cadenza annuale la Conferenza tra stato e regioni definisce gli obiettivi e i programmi di sviluppo e ne monitora la concreta applicazione. Tali attività sono definite nell'ambito della applicazione del patto di stabilità interno e senza che ne derivino oneri aggiuntivi per lo stato.

### Comma 458

Sono abrogate le norme dettate in tema di convenzioni di acquisto nella legge n. 388/2000, a eccezione delle parti sulle aggregazioni di acquisto che sono modificate.

### Comma 459

Taglio ai consigli di amministrazione di Sviluppo Italia spa e a quelli delle società costituite da Enel spa, per lo smaltimento delle centrali elettronucleari dismesse. I nuovi cda dovranno al massi-

mo essere composti da tre membri. Gli attuali componenti del cda decadono automaticamente dal loro incarico appena la legge finanziaria non entrerà in vigore. I nuovi membri del cda saranno nominati entro i 45 giorni successivi. Lo stesso limite massimo di tre componenti verrà applicato anche ai consigli di amministrazione delle società controllate da Sviluppo Italia spa.

### Comma 460

Con la Finanziaria 2007 cambierà anche il nome di Sviluppo Italia spa. La nuova società, ribattezzata con il nome «Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa spa», sarà a capitale interamente pubblico; viene dunque confermata l'impostazione di oggi che vede il 100% del capitale sociale di Sviluppo Italia in mano al ministero dell'economia. Da parte sua il ministro dello sviluppo economico definirà, attraverso direttive ad hoc, le priorità e gli obiettivi della nuova società, approvando per altro le linee generali di organizzazione interna della spa, il documento di previsione e di gestione e gli eventuali aggiornamenti. Lo stesso dicastero, d'intesa col ministro dell'economia, varerà anche lo statuto. E non è finita. Per individuare gli atti di gestione ordinaria e straordinaria della Società bisognerà far capo a un nuovo decreto del ministro dello sviluppo economico, che fisserà tali atti sia per la nuova società di attrazione degli investimenti esteri, sia per le sue controllate dirette e indirette. In ogni caso, tutti gli atti andranno validati dal dicastero dello sviluppo economico.

### Comma 461

La nuova Sviluppo Italia dovrà predisporre entro il 31 marzo prossimo un piano di riordino e di dismissione delle proprie partecipazioni societarie, nei settori considerati come non strategici per

la propria attività. Il piano di dismissioni dovrà prevedere che entro il 30 giugno 2007 il numero delle controllate venga ridotto a non più di tre. Entro lo stesso termine dovrà anche essere stata effettuata la cessione, anche attraverso una società veicolo, di tutte le partecipazioni di minoranza acquisite. Per quanto riguarda, invece, le società regionali la Finanziaria dispone la loro cessione, anche a titolo gratuito, alle regioni o ad altre pubbliche amministrazioni interessate, attraverso un travaso delle partecipazioni che oggi Sviluppo Italia spa detiene in portafoglio. In ogni caso, qualunque operazione di riordino delle società regionali sarà totalmente esentasse.

### Comma 462

Questo comma limita il raggio d'azione della nuova società sorta dalle ceneri di Sviluppo Italia. Questa, non potrà più offrire consulenze tecniche, economiche o finanziarie alle pubbliche amministrazioni regionali e locali, per la realizzazione degli interventi agevolati. Potrà farlo solo per la pubblica amministrazione centrale.

### Comma 463

Qui la Finanziaria 2007 elimina la possibilità, per la rinominata società per l'attrazione degli investimenti esteri, di stipulare convenzioni con le amministrazioni regionali e locali per la realizzazione di programmi di investimento, anche se agevolati dalle stesse p.a. locali. In più, viene riscritta la governance della società. D'ora in poi, non sarà più il presidente del consiglio dei ministri a esercitare i diritti dell'azionista, d'intesa con i ministri dell'economia, dell'industria e delle politiche agricole. Ma tali diritti saranno esercitati direttamente dal ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il ministero dello sviluppo economico. E quest'ultimo, d'intesa col capo del dicastero

dell'economia, nominerà gli organi della società e ne riferirà al parlamento. Inoltre, un magistrato della Corte dei conti, nominato dal presidente della Corte stessa, assisterà alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione della nuova Sviluppo Italia. Società che dovrà dare conto ogni anno al dicastero dello sviluppo economico, presentando una relazione sulle attività svolte per valutarne coerenza, efficacia ed economicità dell'azione. Sulla gestione, poi, la stessa società dovrà far rapporto anche alle camere.

### Comma 464

Qui si palesa una ripetizione nel testo della Finanziaria. Infatti, il comma 463 ha riscritto le modalità di esercizio dei diritti dell'azionista di Sviluppo Italia, indicando a quali ministeri spettano i diritti. Contemporaneamente ha cancellato ogni possibilità di voce in capitolo per il dicastero delle politiche agricole. Con questo comma non si fa altro che escludere in modo esplicito il ministro delle politiche agricole dall'esercizio di qualunque diritto in Sviluppo Italia.

### Comma 465

Qui si delinea la possibilità di una ristrutturazione dei cda per le società non quotate partecipate dal Tesoro. Questo comma detta, infatti, la tempistica per l'emanazione di un atto d'indirizzo del ministro dell'economia finalizzato al contenimento del numero dei consiglieri di amministrazione delle non quotate partecipate dallo stesso ministero dell'economia. La ristrutturazione dei cda interesserà anche tutte le società collegate o controllate alle non quotate partecipate dal Tesoro. L'atto d'indirizzo ministeriale, che dovrà essere messo a punto entro metà febbraio 2007, è finalizzato a rendere la composizione dei cda coerente con l'oggetto sociale delle società.



nuovi incarichi, nelle società di cui al comma 466, i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile, non possono superare l'importo di 500.000 euro annui, a cui potrà essere aggiunta una quota variabile, non superiore al 50 per cento della retribuzione fissa, che verrà corrisposta al raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici. Tali importi saranno rivalutati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione al tasso di inflazione programmato. Per comprovate ed effettive esigenze il Ministro dell'economia e delle finanze può concedere autorizzazioni in deroga. Nella regolamentazione del rapporto di amministrazione, le società non potranno inserire clausole contrattuali che, al momento della cessazione dell'incarico, prevedano per i soggetti di cui sopra benefici economici superiori a una annualità di indennità.

**467.** L'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e l'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 non si applicano agli incarichi di consulenza conferiti per lo svolgimento di attività propeudetiche ai processi di dimissioni di società partecipate dal Ministero dell'economia

e delle finanze, ovvero di analisi funzionali alla verifica della sussistenza dei presupposti normativi e di mercato per l'attivazione di detti processi.

**468.** Le disposizioni di cui al comma 216, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano al personale con qualifica non inferiore a dirigente di prima fascia e alle categorie equiparate, nonché ai voli transcontinentali superiori alle cinque ore.

**469.** Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle Amministrazioni pubbliche, nonché di incrementarne l'efficienza e migliorarne la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2007, il Governo, su proposta del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali, procede, senza oneri diretti o indiretti a carico della amministrazioni pubbliche, al riordino, alla semplificazione e alla razionalizzazione degli organismi preposti alla definizione dei ricorsi in materia pensionistica

**470.** Gli uffici centrali del bilancio valutano, in sede di applicazione delle norme di spesa

e minore entrata, la congruenza delle clausole di copertura.

**471.** All'articolo 7, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

**472.** All'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto infine il seguente periodo: «Con regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono disposte tutte le successive modificazioni statutarie che si rendono necessarie per rimodulare l'assetto organizzativo e strutturale dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, onde consentire a esso l'ottimale svolgimento dei propri compiti, in modo da realizzare una più efficiente e razionale gestione delle risorse finanziarie disponibili».

**473.** Il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sostituito dal seguente: «La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle prio-

rità previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti».

**474.** Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituita la Commissione tecnica per la finanza pubblica, composta di dieci membri, per le seguenti finalità di studio e di analisi:

a) formulare proposte finalizzate ad accelerare il processo di armonizzazione e di coordinamento della finanza pubblica e di riforma dei bilanci delle amministrazioni pubbliche che sia diretto a:

1) per quanto concerne specificamente il bilancio dello Stato, designare una diversa classificazione della spesa, anche mediante ridefinizione delle unità elementari ai fini dell'approvazione parlamentare, finalizzata al miglioramento della scelta allocativa e a una efficiente gestione delle risorse, rafforzando i processi di misurazione delle attività pubbliche e la responsabilizzazione delle competenti amministrazioni;

2) migliorare la trasparenza dei dati conoscitivi della finanza pubblica, con evidenziazione nel bilancio dello Stato della quota di stanziamenti afferenti alle autorizzazioni legislative di spesa, nonché con una prospettazione delle decisioni in termini di classificazione funzio-

nale, economica e per macrosettori;

3) armonizzare i criteri di classificazione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni, per un più agevole consolidamento dei conti di cassa e di contabilità nazionale;

b) elaborare studi preliminari e proposte tecniche per la definizione dei principi generali e degli strumenti di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, con particolare attenzione al coordinamento dei rapporti finanziari tra lo Stato e il sistema delle autonomie territoriali, nonché all'efficacia dei meccanismi di controllo della finanza territoriale in relazione al rispetto del Patto di stabilità europeo;

c) elaborare studi e analisi concernenti l'attività di monitoraggio sui flussi di spesa del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze;

d) valutare, in collaborazione con l'ISTAT e con gli altri enti del sistema statistico nazionale, l'affidabilità, la trasparenza e la completezza dell'informazione statistica relativa agli andamenti della finanza pubblica;

e) svolgere, su richiesta delle competenti Commissioni parlamentari, ricerche, studi e rile-

#### Comma 466

Un tetto variabile ai maxi-stipendi dei manager di stato. Da gennaio, i compensi dei nuovi amministratori che ricopriranno particolari cariche nelle società non quotate, partecipate dal ministero dell'economia, non potranno superare l'importo di 500 mila euro l'anno. E non è finita. Questo tetto potrà essere sfiorato da una quota variabile, legata al raggiungimento di obiettivi produttivi, non superiore al 50% della retribuzione fissa; cioè se un manager ha il massimo di retribuzione (500 mila euro), il «premio di produzione» potrà arrivare a 250 mila euro. Per un totale di 750 mila euro l'anno. E c'è di più. Gli importi versati ai super-manager verranno ogni anno rivalutati in relazione al tasso di inflazione programmato dal ministro dell'economia e delle finanze. In più, a questa «rigida» soglia sui compensi, per esigenze particolari si bisognerà però dimostrare, il ministero dell'economia potrà anche concedere alcune deroghe. Infine, una specifica di non poco conto: nel regolamentare il rapporto di amministrazione, le società non potranno inserire clausole contrattuali che, al momento della cessazione dell'incarico del super-amministratore, prevedano benefici economici superiori a quelli previsti per un anno di indennità.

#### Comma 467

I tagli alle consulenze esterne e le soglie di compenso, previste dalla Finanziaria 2006 (art. 1, comma 9, della legge n. 266/2005) per le pubbliche amministrazioni, e dalla manovra 2005 (art. 1, comma 11 della legge n. 311/2004) per gli enti locali, non si applicano agli incarichi di legati allo svolgimento di attività finalizzate alla dimissione di società partecipate dal ministero dell'economia e delle finanze; né si applicano alle analisi necessarie per verificare che esistano i presupposti normativi e di mercato necessari per attivare questi

processi. In sostanza, le consulenze date in esterno sulle privatizzazioni non sono soggette a vincoli sulla retribuzione.

#### Comma 468

Questo comma prevede un'altra deroga alle spese nelle pubbliche amministrazioni in materia di rimborsi spesa e indennità di viaggio. E indica come le disposizioni previste dalla manovra 2006 per contenere le spese delle pubbliche amministrazioni nei viaggi (art. 1, comma 216 della legge 23 dicembre 2005) non si applicano né ai dirigenti p.a. di prima fascia (o a essa equiparati) né ai dirigenti di categoria superiore. E il tetto ai rimborsi non si applicherà neanche ai voli transcontinentali superiori alle cinque ore.

#### Comma 469

Riordino, semplificazione e razionalizzazione degli organismi, che lavorano alla definizione dei ricorsi in materia pensionistica; in sostanza si tratta dei comitati interni agli istituti previdenziali. Lo prevede il comma in oggetto, con lo scopo di stabilizzare e razionalizzare il monte-spese legato al funzionamento delle pubbliche amministrazioni. Per raggiungere quest'obiettivo il governo, su proposta del ministro del lavoro, è chiamato a varare uno o più provvedimenti, senza però evitare di sentire le organizzazioni sindacali. In sostanza, i provvedimenti dovranno essere oggetto di concertazione.

#### Comma 470

Toccherà agli uffici centrali del bilancio valutare la congruenza delle clausole di copertura del bilancio dello stato, nel momento in cui le norme di spesa e minore entrata per l'erario verranno applicate,

#### Comma 471

Con questo comma la Finanziaria di-

sponde un travaso di competenze. La vigilanza sull'istituto nazionale per la fauna selvatica (con sede centrale in Ozzano dell'Emilia (Bologna), passa dalla presidenza del consiglio dei ministri al ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

#### Comma 472

E sempre in relazione all'Istituto nazionale per la fauna selvatica, con questo comma, la manovra dispone che tutte le nuove modifiche allo statuto e all'assetto organizzativo dell'istituto dovranno essere fatte con decreto del presidente del consiglio dei ministri su proposta del ministro dell'ambiente, di concerto con il ministro delle politiche agricole. La modifica punta a garantire uno svolgimento ottimale dei compiti dell'istituto, così da realizzare una migliore gestione delle risorse finanziarie a questo assegnate.

#### Comma 473

In materia di controllo della Corte dei conti sulle amministrazioni (legge n. 20/1994), la manovra 2007 interviene ridefinendo compiti e funzioni della magistratura contabile. E afferma che la Corte ogni anno dovrà definire i programmi e i criteri per lo svolgimento dei controlli, anche in corso di esercizio, sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche. Sotto la lente anche le gestioni fuori bilancio e i fondi di provenienza comunitaria. Ma i nuovi criteri di controllo dovranno essere stilati in base alle priorità dettate dal parlamento, attraverso le commissioni parlamentari competenti. In sostanza, i controlli della magistratura contabile dovranno avvenire sulla base delle esigenze espresse dal parlamento.

#### Comma 474

Viene varata una operazione monstre per riscrivere le modalità di stesura della legge finanziaria e delle norme di bi-

lancio delle amministrazioni pubbliche. Infatti, questo comma istituisce presso il ministero dell'economia e delle finanze la commissione tecnica per la finanza pubblica. Si tratta di una sorta di mega-comitato, composto da dieci membri, che avrà compiti di analisi ben precisi. E cioè formulare proposte per l'armonizzazione e il coordinamento della finanza pubblica. Ma anche ipotesi di riforma dei bilanci delle p.a. In particolare, in riferimento al bilancio dello stato, la commissione dovrà mettere a punto una differente classificazione della spesa. Anche attraverso la riscrittura delle unità di bilancio elementari.

In sostanza, la commissione dovrà elaborare un nuovo schema su cui varare ogni anno la Finanziaria; questo schema, finalizzato a snellire l'iter di approvazione parlamentare, dovrà puntare a al miglioramento dell'allocatione delle risorse e una efficiente gestione delle stesse. Dovranno poi essere rafforzati i processi di misurazione delle attività pubbliche e il grado di responsabilizzazione presente presso le singole amministrazioni. Un altro compito che spetterà al mega-comitato consultivo sarà di migliorare la trasparenza dei dati conoscitivi della finanza pubblica. Come? Attraverso una messa in evidenza, nel bilancio dello stato, della quota di stanziamenti legati alle autorizzazioni di spesa. Ma anche attraverso una maggiore visibilità delle ricadute legate alle decisioni da assumere in termini di classificazione funzionale, economica e per macrosettori. Inoltre, la commissione per la finanza pubblica dovrà armonizzare i criteri di classificazione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni. Così da assicurare una maggiore solidità per i conti di cassa e per la contabilità nazionale. Alla neonata commissione toccherà, anche, elaborare studi preliminari e proposte tecniche finalizzati alla definizione dei principi generali e degli strumenti di coordinamento della finanza

vazioni e cooperare alle attività poste in essere dal Parlamento in attuazione del comma 180.

**475.** La Commissione di cui al comma 174 opera sulla base dei programmi predisposti dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri competenti in relazione alle diverse finalità e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta dalla Commissione e sul programma di lavoro per l'anno in corso. Per l'anno 2007 la Commissione avvia la propria attività sulla base delle disposizioni di cui ai commi da 174 a 181, con priorità per le attività di supporto del programma di cui al comma 180.

**476.** Ai fini del raccordo operativo con la Commissione di cui al comma 174, è istituito un apposito Servizio studi nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, cui è preposto un dirigente di prima fascia del medesimo Dipartimento composto di personale appartenente al Dipartimento stesso.

**477.** Per l'espletamento della sua attività la Commissione di cui al comma 174 si avvale, altresì, della struttura di supporto dell'Alta Commissione di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la quale è contestualmente soppressa. La Commissione può altresì avvalersi degli strumenti di supporto già previsti per la Commissione tecnica per la spesa pubblica, di cui all'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni,

ivi incluso l'accesso ai sistemi informativi, di cui al quarto comma del medesimo articolo 32, nonché l'istituzione di una segreteria tecnica e la stipula di contratti di consulenza, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007.

**478.** Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, nomina la Commissione di cui al comma 174 e stabilisce le regole per il suo funzionamento, nonché la data di inizio della sua attività. I membri della Commissione, incluso il presidente, sono scelti tra esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta competenza in materia di finanza pubblica; tre dei componenti sono scelti tra una rosa di nomi indicata dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al presente comma è comunicato alle competenti Commissioni parlamentari.

**479.** I componenti sono nominati per un triennio e possono, alla scadenza, essere rinnovati per una sola volta.

**480.** Per l'anno 2007 il Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi anche della Commissione di cui al comma 174, promuove la realizzazione di un programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali, anche in relazione alla applicazione delle disposizioni del comma 206, individuando le criticità, le opzioni di riallocazione delle risorse, le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziolate, sul piano della qualità e dell'economicità. Ai fini dell'attuazione del programma di cui al presente

comma, le amministrazioni dello Stato trasmettono, entro il 31 marzo 2007, al Ministero dell'economia e delle finanze un rapporto sullo stato della spesa nei rispettivi settori di competenza, anche alla luce dell'applicazione delle disposizioni del comma 206 e delle altre disposizioni di cui ai commi da 120 a 210, indicando le difficoltà emerse e formulando proposte di intervento in ordine alla allocazione delle risorse e alle azioni che possono incrementare l'efficacia della spesa. Il Governo riferisce sull'attuazione del programma di cui al presente comma nell'ambito del Documento di programmazione economico-finanziaria presentato nell'anno 2007. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre 2007, presenta al Parlamento una relazione sui risultati del programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui al presente comma e sulle conseguenti iniziative di intervento. In allegato alla relazione un apposito documento da conto dei provvedimenti adottati ai sensi delle disposizioni introdotte dal comma 182.

**481.** Per il potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2007, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui di cui una quota parte non inferiore a 3 milioni di euro da destinare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze lo stanziamento è ripartito tra le amministrazioni interessate per gli scopi di cui al presente comma. A decorrere dal medesimo anno 2007 è altresì autorizzata la spesa di

600.000 euro in favore di ciascuna Camera per il potenziamento e il collegamento delle strutture di supporto del Parlamento, anche avvalendosi della cooperazione di altre istituzioni e di istituti di ricerca. In relazione alle finalità di cui al presente comma, una quota, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è destinata a un programma straordinario di reclutamento di personale con elevata professionalità. Le relative modalità di reclutamento sono definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

**482.** All'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, sono appurate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2007, il Governo, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, procede al riordino, alla trasformazione o alla soppressione e messa in liquidazione degli enti e organismi

pubblici, nonché di strutture amministrative pubbliche nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fusione degli enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;

b) trasformazione degli enti e organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera d) del presente comma, nonché dall'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

c) razionalizzazione e riduzione degli organi di indirizzo amministrativo, gestione e consultivo;

d) per gli enti soppressi e messi in liquidazione lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attività della singola liquidazione;

e) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti e organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b);

b) i commi 2, 2-bis, 5 e 6 sono abrogati.

## Commenti

pubblica e del sistema tributario. E in questa operazione dovrà necessariamente tener conto dei rapporti finanziari tra lo stato e il sistema delle autonomie territoriali, così come dei vincoli imposti dal rispetto del Patto di stabilità europeo (prendendo il posto in questa operazione di quella che nella scorsa legislatura era l'Alta commissione). Infine, il mega-comitato dovrà riscrivere le modalità di monitoraggio sui flussi di spesa del Dipartimento della ragioneria generale dello stato del ministero dell'economia e delle finanze. La commissione prevista da questo comma riunisce in sé le competenze che il testo originario della Finanziaria aveva attribuito a due diversi soggetti: da una parte quella che era stata chiamata commissione tecnica per il coordinamento dei rapporti finanziari tra stato e autonomie locali; dall'altra la commissione per la garanzia dell'informazione statistica, con un'apposita competenza sul controllo dei conti pubblici. Il maxi-emendamento, superando l'obiezione di un'eccessiva proliferazione di nuovi organi, ha deciso quindi di fondere le due ipotesi originarie e di dar vita alla commissione tecnica per la finanza pubblica.

### Comma 475

La commissione dipende dal dicastero di via XX Settembre e opera in base al programma che verrà definito dal ministero. E sarà sempre l'economia, in particolare, a riferire entro il 31 gennaio

di ogni anno al parlamento, mediante apposita relazione, sull'attività svolta dall'organo e sul programma di lavoro per l'anno in corso.

### Comma 476

L'obiettivo di questo comma è quello di assicurare un coordinamento tra la commissione e quello che sarà uno dei suoi referenti principali, ovvero il dipartimento della ragioneria generale del tesoro. L'obiettivo sarà assicurato da un apposito servizio studi costituito presso la stessa Rgs guidato da un dirigente di prima fascia.

### Comma 477

La commissione, come si diceva in precedenza, di fatto prende il posto dell'Alta commissione per il federalismo fiscale, che era stata istituita con la Finanziaria del 2003, e potrà avvalersi della sua struttura di supporto. Così come potrà avvalersi degli strumenti di supporto di quella che un tempo era la commissione tecnica per la spesa pubblica e che venne a sua volta sostituita all'inizio della precedente legislatura dall'Alta commissione. Ci sarà inoltre la possibilità di istituire una segreteria tecnica e di fare riferimento a consulenze esterne. A tale ultimo fine è autorizzata la spesa di un milione e 200 mila euro a decorrere dall'anno 2007.

### Comma 478

Il ministero dell'economia nominerà i

componenti della commissione e ne stabilirà le regole di funzionamento entro il 31 gennaio 2007. Tre dei dieci membri saranno scelti tra una rosa individuata dalla Conferenza unificata.

### Comma 479

In ossequio al principio del mandato a termine, sancito anche nel decreto Visco-Bersani, i componenti della commissione durano in carica per tre anni e possono essere rinnovati solo una volta.

### Comma 480

Nel corso del 2007 il compito fondamentale della commissione, su impulso di via XX Settembre, sarà quello di completare un programma straordinario di analisi e valutazione delle spese delle amministrazioni centrali. L'obiettivo è quello di individuare sprechi e proporre forme più razionali di gestione delle risorse. A tal fine le varie amministrazioni statali devono collaborare inviando al ministero un rapporto sullo stato delle loro spese. I risultati di tale programma straordinario verranno riferiti dal governo all'interno del prossimo documento di programmazione economica e finanziaria. Gli stessi risultati saranno inoltre oggetto di una relazione ad hoc del ministro al parlamento.

### Comma 481

Il comma in questione fissa le spese che dovranno essere sostenute per l'at-

tività della commissione: 5 milioni di euro all'anno per il potenziamento degli strumenti di monitoraggio dei flussi di spesa; di questi, almeno 3 milioni saranno destinati alla ragioneria generale dello stato; 600 mila euro che andranno a ciascuna camera per il potenziamento delle strutture parlamentari di supporto. Parte delle risorse che affluiranno alle casse della Rgs dovranno essere utilizzate per un piano di assunzione di personale altamente qualificato.

### Comma 482

Il governo vara il suo piano di razionalizzazione degli enti pubblici in chiave di risparmio delle risorse. A tal fine l'esecutivo, su proposta del ministero per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, di concerto con il dicastero dell'economia e del ministero di volta in volta interessato, adotta uno o più regolamenti per iniziare a disboscare la foresta degli enti inutili. I criteri direttivi impongono che si proceda a fusioni di enti che svolgono funzioni simili; a trasformare gli enti che non svolgono più funzioni di interesse pubblico in enti di diritto privato oppure di disporre la loro liquidazione; a rispondere delle passività degli enti in liquidazione soltanto nei limiti del loro attivo. Vengono cassate tutte le norme precedenti che ponevano a carico dello stato il finanziamento degli enti che vengono soppressi.

# La Finanziaria 2007 commentata

**Italia** Oggi continua la pubblicazione del testo commentato comma per comma del maxi-emendamento del governo, che costituisce la Finanziaria 2007, ora all'esame della camera per il sì definitivo. La prima parte è stata pubblicata venerdì 15, la seconda sabato 16, la terza martedì 18, mercoledì 19 dicembre 2006

**483.** Dall'attuazione del comma 482 deve derivare un miglioramento dell'indebitamento netto non inferiore a 205 milioni di euro per l'anno 2007, a 310 milioni di euro per l'anno 2008 e a 415 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. A tal fine, entro il 30 settembre 2007, il Governo dà conto dei provvedimenti adottati in apposito documento allegato alla relazione di cui al comma 180.

**484.** La società di cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, acquista nell'anno 2007 gli immobili delle gestioni liquidatorie di cui alla legge 4 dicembre 1956, n.

1404, e successive modificazioni, per un controvalore non inferiore a 180 milioni di euro.

**485.** La lettera e) dell'articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306, come sostituita dal comma 23 dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituita dalla seguente:

«e) il contributo obbligatorio di tutti i sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani dei medici chirurghi, odontoiatri, veterinari e farmacisti, nella misura e con modalità di versamento fissate dal Consiglio di amministrazione della fondazione. Con regolamenti soggetti ad approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni».

**486.** I commi 89, 90 e 91 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono sostituiti dai seguenti:

«89. L'Ispektorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze è soppresso. Con decreto del Ministro dell'economia

e delle finanze le competenze dell'Ispektorato sono attribuite a uno o più Ispektorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

**90.** Il personale adibito alla data di entrata in vigore della presente disposizione alle procedure di liquidazione previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, è destinato alle altre attività istituzionali del citato Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

**91.** Alla definizione delle pregresse posizioni previdenziali del personale degli enti soppressi, per il quale non sia stata ancora effettuata, ai sensi degli articoli 74, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e della legge 27 ottobre 1988, n. 482, la ricongiunzione dei servizi ai fini dell'indennità di anzianità e del trattamento integrativo di previdenza, provvede la gestione previdenziale di destinazione di detto personale. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Inps, l'Inpdap e l'Inail, limitatamente ai trattamenti pensionistici inte-

grativi relativi alla soppressa gestione sanitaria, concordano con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, anche in via presuntiva e a completa definizione delle predette posizioni previdenziali, l'ammontare dei capitali di copertura necessari. L'Inps e l'Inpdap subentrano, a decorrere dalla data di perfezionamento dell'accordo con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al Ministero dell'economia e delle finanze nelle vertenze innanzi al giudice ordinario e a quello amministrativo, concernenti le pregresse posizioni previdenziali del personale degli enti soppressi».

**487.** L'ammontare della remunerazione di cui al capitolo 2835 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 e successivi è annualmente determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con riferimento ai servizi resi nell'anno precedente dalla società di cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, per la gestione della liquidazione e del contenzioso degli enti pubblici, nel limite dello stanziamento di bilancio a legislazione vigente.

**488.** Sono trasferiti alla società Fintecna o a società da essa interamente controllata, con ogni loro componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso e le cause pendenti, i patrimoni di Efim in liquidazione coatta amministrativa e delle società in liquidazione coatta amministrativa interamente controllate da Efim. Detti patrimoni costituiscono tra loro un unico patrimonio, separato dal residuo patrimonio della società trasferitaria. Alla data del trasferimento sono chiuse le liquidazioni coatte amministrative di Efim e delle predette società, con conseguente estinzione delle stesse e con contestuale cessazione dalla carica dei loro commissari liquidatori. La società trasferitaria procede alla cancellazione di tali società dal registro delle imprese.

**489.** Il trasferimento di cui al comma 488 decorre dal quin-

## Commenti

### Comma 483

Il piano di soppressione degli enti inutili deve portare alle casse dello stato, in riduzione dell'indebitamento, 205 milioni di euro nel 2007, 310 milioni nel 2008 e 415 milioni a decorrere dal 2009. Dei provvedimenti adottati in tal senso, il governo darà conto in un apposito documento entro il 30 settembre del 2007.

### Comma 484

Gli immobili degli enti inutili sottoposti a liquidazione verranno acquistati da Fintecna per un controvalore non inferiore a 180 milioni di euro.

### Comma 485

Il disposto concerne il regime di contribuzione obbligatoria in favore della fondazione Opera nazionale per l'assistenza degli orfani di sanitari italiani (Onaosi).

La disciplina vigente prevede un contributo obbligatorio di tutti i sanitari iscritti agli ordini professionali italiani dei farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri e veterinari, nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione della fondazione, che ne fissa importo e modalità di versamento con regolamenti soggetti ad approvazione dei ministeri vigilanti.

Il testo approvato dalla camera, che sostituisce la lettera e) dell'art. 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306, limita l'ambito della contribuzione obbligatoria ai sanitari pubblici dipendenti ed elimina il riferimento alle categorie iscritte agli ordini professionali.

La modifica approvata nel corso dell'esame al senato ha individuato la categoria dei sanitari cui si applica la norma, precisando che si tratta di tutti i sanitari dipendenti pubblici, iscritti agli ordini professionali italiani dei medici chi-

rurghi, odontoiatri veterinari, e farmacisti.

### Commi 486-487

Il legislatore ha introdotto una novità in materia di liquidazione di enti disciolti, introdotte nella Finanziaria 2006, sostituendole integralmente. Infatti, i commi 89 e 90 dell'art. 1 della legge n. 266/05 dispongono la soppressione dell'Ispektorato generale per la soppressione degli enti disciolti del Dipartimento della ragioneria generale dello stato (Drg) e la destinazione del personale adibito alle procedure liquidatorie (previste dalla legge 1404/56 e ss. mod.) ad altre attività dello stesso Drg.

Le competenze residue del soppresso Ispektorato sono attribuite, con decreto del ministro dell'economia, ad uno o più ispektorati generali del dipartimento della ragioneria.

Per quanto riguarda la disciplina introdotta dalla Finanziaria 2006, si ricorda, che in base al contenuto dei commi 89-91 dell'art. 1 della legge: a) il comma 89 stabilisce che il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi degli enti pubblici di cui alla legge 1404 / , la cui liquidazione è stata affidata alla Fintecna spa è trasferito alla società stessa.

Il comma 89 dispone altresì che, all'esito di tale trasferimento, le attività ed i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo al ministero dell'economia formeranno patrimonio autonomo e separato, ad ogni effetto di legge, della società. Inoltre, il comma specifica che gli atti concernenti il trasferimento e quelli conseguenti sono esenti da ogni tributo e diritto. Quanto al corrispettivo del trasferimento, esso è determinato sulla base di una relazione di stima redatta da una primaria società specializzata, scelta di comune intesa fra il ministero dell'economia

e delle finanze, dipartimento del tesoro, e la società intestataria dei rapporti (che dovrà anche farsi carico dell'onere connesso alla predetta stima).

Il comma 90 stabilisce che, per i casi di mancata soddisfazione dei creditori da parte della società neo intestataria dei rapporti attivi e passivi già facenti capo al ministero dell'economia, continua ad applicarsi la garanzia dello stato. Tale garanzia è però esclusa in relazione ai crediti rientranti nell'ambito delle liquidazioni gravemente deficitarie e delle liquidazioni coatte amministrative, individuate con provvedimento del ministero dell'economia, per le quali la responsabilità continua ad essere limitata all'ativo della singola liquidazione.

Il comma 91 stabilisce che continuano ad applicarsi alle liquidazioni gravemente deficitarie ed alle liquidazioni coatte amministrative le disposizioni in materia di alienazione dei beni immobili contenute nel sopra commentato articolo 9 del dl n. 63 del 2002 e commi 224, 225, 226 e 229 della legge finanziaria per il 2005. L'intervento del legislatore della Finanziaria 2007 reca disposizioni volte a definire le posizioni previdenziali pregresse del personale degli enti soppressi, per il quale non è stata ancora effettuata la ricongiunzione dei servizi ai fini dell'indennità di anzianità e del trattamento integrativo di previdenza.

Alla definizione di tali posizioni provvede la gestione previdenziale di destinazione di detto personale.

Limitatamente ai trattamenti pensionistici integrativi relativi alla soppressa gestione sanitaria, l'ammontare dei capitali di copertura necessari è definito, anche in via presuntiva e a completa definizione delle predette posizioni previdenziali, da un accordo tra l'Inps, l'Inpdap e l'Inail e il dipartimento della ra-

gioneria generale dello stato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

A decorrere dalla data di perfezionamento dell'accordo, l'Inps e l'Inpdap subentrano al ministero dell'economia nelle vertenze innanzi al giudice ordinario e a quello amministrativo, concernenti le pregresse posizioni previdenziali del personale degli enti soppressi.

Nella relazione al disegno di legge si osserva che il nuovo comma 91 affronta una annosa situazione pre-contenziosa tra il citato Iged, l'Inps e l'Inpdap (l'Inpu), nonché l'Inail, limitatamente ai trattamenti pensionistici integrativi alla soppressa gestione sanitaria, formulando un accordo di tipo transattivo.

Viene inoltre assegnato ad un decreto annuale del ministro dell'economia per la definizione dell'ammontare della remunerazione alla società affidataria (Fintecna) con riferimento ai servizi di gestione della liquidazione e del contenzioso degli enti pubblici da questa resi nell'anno precedente.

### Commi 488-497

La manovra 2007 ha previsto le regole volte ad accelerare la chiusura della liquidazione dell'ex gruppo Efim, e dispone a tal fine il trasferimento a Fintecna spa, o a società da essa interamente controllata, del patrimonio attivo e passivo di Efime delle società da questa interamente controllate, in liquidazione coatta amministrativa.

L'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - Efim, era una holding pubblica cui faceva capo un gruppo diversificato di società manifatturiere operanti principalmente nei settori dell'alluminio, del vetro, meccanico e aerospaziale. I risultati di gestione dell'Efim non sono quasi mai stati tali da

dicesimo giorno successivo alla data di presentazione al Ministero dell'economia e delle finanze del rendiconto finale delle liquidazioni coatte amministrative, che è presentato dal commissario liquidatore di Efim in liquidazione coatta amministrativa entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al predetto commissario devono essere comunicati, almeno centoventi giorni prima, i rendiconti finali delle procedure delle società di cui al comma 488.

**490.** Per il trasferimento dei patrimoni di cui al comma 488, il commissario liquidatore di Efim predispone una situazione patrimoniale di riferimento tenendo conto del rendiconto finale di cui al comma 489. Un collegio di tre periti verifica, entro novanta giorni dalla nomina, tale situazione patrimoniale e predispone, sulla base della stessa, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione dei patrimoni trasferiti. Tale valutazione deve, tra l'altro, tenere conto delle garanzie di cui al comma 491, nonché di tutti i costi e gli oneri necessari per il completamento della liquidazione di detti patrimoni, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la chiusura della liquidazione medesima. I componenti del collegio sono designati, uno ciascuno, da Efim e dalla società trasferitaria e il presidente è scelto dal Ministero dell'economia e delle fi-

nanze. L'importo massimo del compenso per i periti è determinato dal Ministero dell'economia e delle finanze con il decreto di cui al comma 497 ed è a esclusivo carico delle parti. Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento stesso, che è corrisposto dalla società trasferitaria al Ministero dell'economia e delle finanze, fermo restando quanto previsto al comma 494.

**491.** Effettuato il trasferimento, la società trasferitaria procede alla liquidazione dei patrimoni trasferiti, avendo per scopo la finale monetizzazione degli attivi, la più celere definizione dei rapporti creditorii e debitori e dei contenziosi in corso e il pagamento dei creditori dei patrimoni trasferiti, assicurando il rigoroso rispetto del principio della separazione di tali patrimoni dal proprio. La società trasferitaria non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri dei patrimoni a essa trasferiti in base alla presente legge, ivi compresi quelli sostenuti per la liquidazione di tali patrimoni. Ai creditori dei patrimoni trasferiti continua ad applicarsi la garanzia dello Stato prevista dall'articolo 5 del decreto legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni. Le disponibilità finanziarie rivenienti e conseguenti ai trasferimenti di cui ai commi da 188 a 197 devono affluire su un

apposito conto corrente infruttifero da aprire presso la Tesoreria centrale per conto dello Stato, intestato alla società trasferitaria. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è fissato, tenendo conto del fabbisogno finanziario, come individuato ai sensi del comma 190, l'ammontare delle risorse finanziarie tratte dal predetto conto corrente infruttifero e depositate presso il sistema bancario per le esigenze urgenti e improcrastinabili relative alla liquidazione dei patrimoni trasferiti.

**492.** Dalla data del trasferimento, la società trasferitaria subentra automaticamente nei processi attivi e passivi pendenti nei quali sono parti Efim in liquidazione coatta amministrativa e le società di cui al comma 488, in luogo di essi, senza che si faccia luogo all'interruzione dei processi e senza mutamento del rito applicabile. Le spese legali e di consulenza tecnica relative a tali processi o alle eventuali transazioni non possono comunque superare, per ciascuna vertenza comprensiva di tutti i diversi gradi di giudizio, l'ammontare di 300.000 euro.

**493.** Al termine della liquidazione dei patrimoni trasferiti, il collegio dei periti di cui al comma 490 determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza tra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione e il corrispettivo versato di cui al medesimo com-

ma 490. Di tale eventuale maggiore importo, detratto il costo della valutazione, il 70 per cento è attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze e la residua quota del 30 per cento è di competenza della società trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione.

**494.** Allo scopo di accelerare e razionalizzare la prosecuzione delle liquidazioni coatte amministrative delle società non interamente controllate, direttamente o indirettamente da Efim in liquidazione coatta amministrativa, nella stessa data di cui al comma 489 i commissari liquidatori delle stesse decadono dalle loro funzioni e la funzione di commissario liquidatore è assunta dalla società trasferitaria. Il trasferimento delle funzioni è disciplinato dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta amministrativa.

**495.** Tutti gli atti compiuti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 488 a 494 sono esenti da qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.

**496.** Le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 si applicano, in quanto compatibili, alla società Italtrade Spa in liquidazione.

**497.** Il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce con uno o più decreti i criteri e le modalità di attuazione dei commi da 488 a 496.

**498.** I commissari liquidato-

ri, nominati a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, e i Commissari Straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e dal decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni, decadono se non confermati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può disporre l'attribuzione al medesimo organo commissariale, se del caso con composizione collegiale, dell'incarico relativo a più procedure che si trovano nella fase liquidatoria, dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali. Con il medesimo decreto l'incarico di commissario può essere attribuito a studi professionali associati o a società tra professionisti, in conformità a quanto disposto all'articolo 28, primo comma, lettera b), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

## Commenti

ottemperare all'obbligo di legge di economicità della gestione. L'ente è stato quindi soppresso e posto in liquidazione con effetto dal 18 luglio 1992. Fintecna spa, finanziaria per i settori industriale e dei servizi, è una società partecipata interamente dal ministero dell'economia e finanze, il quale ha successivamente sostituito la propria partecipazione al capitale dell'Iri spa con la partecipazione, pari al 100%, del capitale di Fintecna spa. Il ministero dell'economia, in qualità di azionista le ha conferito mandato di coordinamento, gestione e controllo di tutti i processi di liquidazione, ristrutturazione e smobilizzo facenti capo all'Iri.

A tal fine, la Finanziaria 2007 dispone il trasferimento a Fintecna o a società da essa interamente controllata, del patrimonio attivo e passivo, comprensivo del contenzioso pendente di Efim e delle società, anch'esse in liquidazione coatta amministrativa, da questa interamente controllate.

Per ciò che attiene al contenzioso, viene disposto che la società trasferitaria subentra automaticamente nei processi attivi e passivi pendenti in capo a Efim e alle società da essa controllate, senza interruzione dei processi e senza mutamento del rito applicabile. Le spese legali e di consulenza tecnica relative a tali processi o alle eventuali transazioni non possono comunque superare, per ciascuna vertenza comprensiva di tutti i diversi gradi di giudizio, l'ammontare di 300.000 euro.

I patrimoni del gruppo Efim così trasferiti costituiscono un unico patrimonio, separato da quello della società trasferitaria Fintecna. Quest'ultima, non risponderà con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri dei patrimoni ad essa trasferiti in base alla disciplina in com-

mento, né degli oneri sostenuti per la liquidazione di tali patrimoni. Le disponibilità finanziarie rivenienti e conseguenti ai trasferimenti devono infatti affluire su un apposito conto corrente infruttifero, presso la tesoreria centrale per conto dello stato, intestato alla società trasferitaria.

I creditori dei patrimoni trasferiti continuano ad essere garantiti dallo stato, secondo quanto previsto dall'art. 5 del dl n. 487 citato, di soppressione dell'ente Efim.

Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze è fissato, tenendo conto del fabbisogno finanziario, individuato con le procedure descritte dal comma 3, l'ammontare delle risorse finanziarie tratte dal predetto conto e depositate presso il sistema bancario per le esigenze urgenti ed improcrastinabili relative alla liquidazione dei patrimoni trasferiti.

Alla data del trasferimento, sono chiuse le liquidazioni coatte amministrative delle predette società, con estinzione delle stesse, contestuale cessazione dalla carica dei loro commissari liquidatori e loro cancellazione dal registro delle imprese, cui procede la società trasferitaria.

La normativa attuale pone, a tal fine, una serie di scadenze e di obblighi:

- il commissario liquidatore di Efim è tenuto a presentare al ministero dell'economia e finanze, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il rendiconto finale delle liquidazioni coatte amministrative afferenti al gruppo Efim; almeno 120 giorni prima, al predetto commissario devono essere comunicati i rendiconti finali delle procedure delle società del gruppo;
- il trasferimento dei patrimoni attivi e

passivi del gruppo decorre dal quindicesimo giorno successivo alla data di presentazione del rendiconto finale;

- il commissario liquidatore, ai fini del trasferimento dei patrimoni, predispone una situazione patrimoniale di riferimento tenendo conto del rendiconto finale (comma 3, primo periodo);
- un collegio di tre periti verifica, entro 90 giorni dalla nomina, la situazione patrimoniale e predispone, sulla base della stessa, una valutazione estimativa circa l'esito finale della liquidazione. La valutazione estimativa deve, tra l'altro, tenere conto:
- delle garanzie nei confronti della società trasferitaria;
- di tutti i costi e gli oneri necessari per il completamento della liquidazione dei patrimoni, individuando altresì il fabbisogno finanziario per la chiusura della liquidazione.

I componenti del collegio sono designati, uno ciascuno, da Efim e dalla società trasferitaria e il presidente è scelto dal ministero dell'economia. L'importo massimo del compenso per i periti è determinato dal ministero con il decreto di attuazione delle disposizioni in commento ed è ad esclusivo carico delle parti (comma 3, secondo e terzo periodo);

- il valore stimato dell'esito finale della liquidazione è il corrispettivo per il trasferimento di patrimoni, corrisposto dalla società Fintecna trasferitaria al ministero, fermo restando quanto previsto circa la decadenza dalle funzioni dei commissari liquidatori;
- infatti, alla data di trasferimento dei patrimoni a Fintecna, i commissari liquidatori delle stesse decadono dalle loro funzioni e la funzione di commissario liquidatore è assunta dalla società trasferitaria. Il trasferimento delle fun-

zioni è disciplinato dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta amministrativa;

- l'eventuale maggior importo, risultante dalla differenza tra l'esito economico effettivo a consuntivo alla chiusura della liquidazione e il corrispettivo versato al ministero dell'economia da Fintecna è determinato dal collegio dei periti. Tale maggiore importo, detratto il costo della valutazione, è attribuito per il 70% al ministero dell'economia e la residua quota del 30% alla Fintecna trasferitaria, a titolo premiale per il migliore risultato conseguito;
- effettuato il trasferimento dei patrimoni, la società trasferitaria procede alla liquidazione dei patrimoni trasferiti con lo scopo di monetizzare gli attivi, definire nel modo più celere i rapporti creditorii e debitori e i contenziosi in corso; pagare i creditori dei patrimoni trasferiti, assicurando il rigoroso rispetto del principio della separazione di tali patrimoni dal proprio.

Tutti gli atti compiuti in attuazione delle presenti disposizioni saranno esenti da qualunque onere tributario, comunque denominato.

Il legislatore, inoltre, ha esteso l'applicabilità delle norme in commento, in quanto compatibili, alla società Italtrade spa in liquidazione (società interamente partecipata dal ministero dell'economia e finanze, in liquidazione coatta amministrativa).

### Comma 498

Il comma prevede la decadenza in caso di mancata riconferma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dei commissari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate:

**499.** Il numero dei commissari nominati o confermati ai sensi del comma 498 non può superare la metà del numero dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli stessi stipulano convenzioni con i professionisti la cui opera si rende necessaria nell'interesse della procedura, al fine di ridurre i costi a carico dei creditori.

**500.** Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare nel termine di centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per la determinazione e la liquidazione dei compensi dovuti ai commissari liquidatori nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, tenuto conto dei criteri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570, nonché delle modifiche e degli adattamenti suggeriti dalla diversità delle procedure.

**501.** Il compenso dei commissari di cui al comma 498 è determinato nella misura spettante in relazione al numero delle procedure a essi assegnate ridotto del 30 per cento.

**502.** All'articolo 8 del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 1,

inserire il seguente comma 2: «2. La facoltà prevista dall'articolo 97 del decreto legislativo n. 270 è esercitata dal Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del presente decreto. Nel caso di concordato con assunzione, la medesima facoltà è esercitata, dopo la chiusura della procedura a norma dell'articolo 4-bis, comma 11, dall'assuntore del concordato. Se, al momento della chiusura della procedura, il Commissario straordinario è costituito parte civile nel processo penale, l'assuntore subentra nell'azione anche se è scaduto il termine previsto dall'articolo 79 del codice di procedura penale».

**503.** Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è autorizzato a procedere, entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla trasformazione della Sogesid Spa, al fine di renderla strumentale alle esigenze e finalità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero delle infrastrutture anche procedendo a tale scopo alla fusione per incorporazione con altri soggetti, società e organismi di diritto pubblico che svolgono attività nel medesimo settore della Sogesid Spa.

**504.** Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 503, alla data di entrata in vigore della presente legge, gli orga-

nismi di amministrazione Sogesid Spa sono sciolti e sono nominati un Commissario straordinario e un subcommissario, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle infrastrutture.

**505.** A decorrere dall'anno 2007, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9, 10, 11, 23, 56, 58 e 61, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, si applicano alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco Istat pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Restano salve le esclusioni previste dai commi 9, 12 e 64 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni. Per quanto riguarda le spese di personale, le predette amministrazioni adeguano le proprie politiche ai principi di contenimento e razionalizzazione di cui alla presente legge. Il presente comma non si applica agli organi costituzionali.

**506.** Agli enti pubblici di ricerca, all'Istituto nazionale di economia agraria, all'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tec-

nici e alle agenzie regionali per l'ambiente, non si applica l'articolo 22, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazione dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

**507.** Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, è accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare, con esclusione degli effetti finanziari derivanti dalla presente legge, una quota, pari rispettivamente a 4.572 milioni di euro, a 5.031 milioni di euro e a 4.922 milioni di euro, delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato, anche con riferimento alle autorizzazioni di spesa predeterminate legislativamente, con esclusione del comparto della radiodiffusione televisiva locale, relative a consumi intermedi (categoria 2), a trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche (categoria 4), con esclusione dei trasferimenti a favore della protezione civile, del Fondo ordinario delle università statali, degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli organi costituzionali, ad altri trasferimenti correnti (categorie 5, 6 e 7), con esclusione dei trasferimenti all'estero aventi natura obbligatoria, delle pensioni di guerra e altri assegni vitalizi, delle erogazioni agli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché alle confessioni religiose di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, ad altre uscite correnti (categoria 12) e

alle spese in conto capitale, con esclusione dei trasferimenti a favore della protezione civile, di una quota pari al 50 per cento dello stanziamento del Fondo per le aree sottoutilizzate, dei limiti di impegno già attivati, delle rate di ammortamento mutui, dei trasferimenti agli enti territoriali e delle acquisizioni di attività finanziarie. Ai fini degli accantonamenti complessivi indicati, le dotazioni iscritte nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono accantonate e rese indisponibili, in maniera lineare, per un importo complessivo di 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, su proposta dei Ministri competenti, entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio 2007-2009, possono essere disposte variazioni degli accantonamenti di cui al primo periodo, anche interessando diverse unità previsionali relative alle suddette categorie con invarianza degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione, restando preclusa la possibilità di utilizzo di risorse di conto capitale per disaccantonare risorse di parte corrente. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per le

- dal dl 30 gennaio 1979, n. 79;
- dal dl 8 luglio 1999, n. 270;
- dal dl 23 dicembre 2003, n. 347.

In base al secondo periodo del comma 498, modificato dal senato, il ministro dello sviluppo economico può disporre, con proprio decreto, l'attribuzione al medesimo organo commissariale, anche collegiale, dell'incarico relativo a più procedure che si trovano nella fase liquidatoria con la previsione di realizzare la gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni al fine di attuare delle economie.

#### Commi 499-501

Relativamente ai commissari nominati o confermati ai sensi del precedente comma 498, il comma 499 dispone che il relativo numero dei soggetti non può superare la metà del numero dei commissari in carica alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Il comma 500 demanda ad un decreto del ministro dello sviluppo economico la definizione dei criteri per la determinazione e la liquidazione dei compensi dovuti ai commissari liquidatori nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria, disciplinate dal dl n. 26/1979. Il comma 501, infine, riduce del 30% il compenso dei commissari liquidatori, nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e dei commissari straordinari, come determinato in base al numero delle procedure di amministrazione straordinaria ad essi assegnate.

#### Comma 502

Il nuovo comma 502, aggiunto nel corso dell'esame del provvedimento al senato, è volto ad inserire un nuovo comma dopo il comma 1 dell'art. 8 del dl 347/03

convertito con modificazioni nella legge n. 39/04.

Il nuovo comma 2 prevede la legittimazione alla costituzione di parte civile nei processi per reati fallimentari per il commissario straordinario nominato per i casi di amministrazione

Con il secondo periodo del nuovo comma 502, si prevede espressamente la legittimazione a costituirsi parte civile nel processo penale dell'assuntore del concordato, una volta decaduto dalle sue funzioni l'organo commissariale, a seguito della chiusura della procedura di amministrazione straordinaria.

Il terzo periodo del comma 502 vale infine a rendere possibile la prosecuzione dell'azione civile già esercitata dal commissario straordinario nel processo penale da parte dell'assuntore, quando siano scaduti i termini fissati dall'art. 79 c.p.p. Nel corso dell'esame da parte del senato è stata modificata la disciplina relativa al trasferimento dei patrimoni di Efim in liquidazione coatta amministrativa, e, specificamente, la decorrenza dei termini per tale trasferimento.

Il legislatore ha previsto che il trasferimento a Fintecna o a società da essa interamente controllata, del patrimonio attivo e passivo di Efim e delle società da questa interamente controllate, in liquidazione coatta amministrativa, decorre dal quindicesimo giorno successivo alla data di presentazione del rendiconto finale delle liquidazioni coatte amministrative afferenti al gruppo Efim da parte del commissario liquidatore.

Tale rendiconto finale, deve essere presentato al ministero dell'economia, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Almeno centoventi giorni prima della presentazione del suddetto rendiconto, al

predetto commissario devono essere comunicati i rendiconti finali delle procedure delle società del gruppo.

#### Commi 503-504

Il legislatore ha autorizzato il ministero dell'economia a procedere, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ad una delle due seguenti possibili operazioni societarie relative alla Società per la gestione degli impianti idrici spa (Sogesid):

- liquidazione;
- fusione per incorporazione in una società interamente partecipata dallo stesso ministero dell'economia e delle finanze.

La Sogesid, a capitale interamente pubblico (ministero dell'economia e delle finanze), è il soggetto strumentale che, in modo fiduciario, supporta le pubbliche amministrazioni centrali e locali (ministeri, regioni, enti locali) nel perseguimento delle politiche di industrializzazione nel settore delle risorse idriche, contribuendo all'attuazione delle grandi riforme introdotte con la legge n. 36/1994 (cosiddetta legge Galli) e con il dlgs n. 152/1999.

La Sogesid si configura essenzialmente come società di supporto tecnico delle strutture regionali/locali soprattutto nel Mezzogiorno, attraverso azioni ed interventi che concorrono da un lato ad avviare a soluzione le note criticità e, dall'altro, ad un utilizzo pieno ed efficace delle risorse nazionali e comunitarie (evitando il rischio «definanziamento»).

È stata eliminata la possibilità per altri soggetti di acquisire partecipazioni nella Sogesid, attraverso l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e s.m.

Tale abrogazione è finalizzata ad im-

pedire la possibilità per i privati di acquisire partecipazioni nella società, e «si rende necessaria alla luce di recentissima giurisprudenza del Consiglio di Stato, per poter affidare direttamente a Sogesid lo svolgimento di servizi pubblici».

Per la trasformazione societaria della Sogesid e lo scioglimento dei relativi organi, occorrerà tuttavia il parere del ministro delle infrastrutture.

#### Comma 505

Applicazione alle amministrazioni pubbliche dei vincoli di contenimento della spesa per il conferimento di incarichi di collaborazione, per gli acquisti di immobili, per le relazioni pubbliche, i convegni e le spese di rappresentanza, per le auto di servizio e per i compensi dei componenti gli organi collegiali e la relazione al ministero dell'economia. Continua la esclusione degli enti locali da tali vincoli.

#### Comma 506

Sono esclusi dai vincoli di riduzione di spesa gli enti di ricerca, l'istituto di economia agraria e gli altri enti espressamente indicati nel comma

#### Comma 507

Si dispone il risparmio di 4.572 milioni di euro nell'anno 2007, di 5.031 milioni di euro nell'anno 2008 e di 4.922 milioni di euro nell'anno 2009 sui consumi intermedi delle p.a. centrali e sui trasferimenti ad altre p.a. Il comma prevede la esclusione da tali tagli dei trasferimenti, tra gli altri, agli enti locali ed alle università. Tali tagli riguardano anche i trasferimenti in conto capitale, con esclusione di quelli per la protezione civile e, in parte, per il fondo per le aree sottoutilizzate. Le misure sono decise con decre-

conseguenze di carattere finanziario.

**508.** Il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può comunicare all'Ufficio centrale del bilancio ulteriori accantonamenti aggiuntivi delle dotazioni delle unità previsionali di parte corrente del proprio stato di previsione, fatta eccezione per le spese obbligatorie e per quelle predeterminate legislativamente, da destinare a consuntivo, per una quota non superiore al 30 per cento, ad appositi fondi per l'incattivazione, mediante contrattazione integrativa, del personale dirigente e non dirigente che abbia contribuito direttamente al conseguimento degli obiettivi di efficienza e di razionalizzazione dei processi di spesa.

**509.** Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge sono ridotte, in maniera lineare, per un importo complessivo pari a euro 126,4 milioni per l'anno 2007, a euro 335,4 milioni per l'anno 2008 e a euro 11,4 milioni per l'anno 2009.

**510.** Nell'ambito delle risorse disponibili, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini previsti dall'articolo 4, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 50, sono prorogati fino al 31 dicembre 2007.

**511.** Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 520 milioni di euro per l'anno 2007, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attuazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dal comma 512 del pre-

sente articolo. All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, e alla Corte dei conti.

**512.** Dopo il comma 177 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è inserito il seguente:

«177-bis. In sede di attuazione di disposizioni legislative che autorizzano contributi pluriennali, il relativo utilizzo, anche mediante attualizzazione, è disposto con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente. In caso si riscontrino effetti finanziari non previsti a legislazione vigente gli stessi possono essere compensati a valere sulle disponibilità del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attuazione dei contributi pluriennali. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle operazioni finanziarie poste in essere dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a valere sui predetti contributi pluriennali, il cui onere sia posto a totale carico dello Stato. Le amministrazioni interessate sono, inoltre, tenute a comunicare preventivamente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento del tesoro, all'ISTAT e alla Banca d'Italia la data di attivazione delle operazioni di cui al presente comma e il relativo ammontare».

**513.** Per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, appositamente incrementato, per gli an-

ni 2007, 2008 e 2009, di 31,1 milioni di euro, i Corpi di polizia sono autorizzati, entro il 30 marzo, a effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale non superiore a 2.000 unità. In questo contingente sono compresi 1.316 agenti della Polizia di Stato tratti in servizio, da ultimo, ai sensi del decreto legge 27 settembre 2006, n. 260, che sono assunti a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2007 con le modalità previste all'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49.

**514.** Per l'anno 2007 è autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007, l'assunzione di un contingente di 600 vigili del fuoco.

**515.** Per l'anno 2007, per esigenze connesse con la prevenzione e il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata, l'Arma dei carabinieri è autorizzata, in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a effettuare reclutamenti straordinari, entro un limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, si provvede, entro il predetto limite di spesa, alla distribuzione nei vari gradi dei relativi reclutamenti.

**516.** Per l'anno 2007, al fine di garantire il consolidamento dell'azione di contrasto all'economia sommersa, nonché la piena efficacia degli interventi in materia di polizia economica e finanziaria, il Corpo della guardia di finanza è autorizzato, in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a effettuare reclutamenti straordinari, entro un limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 10 milioni di

euro a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, si provvede, entro il predetto limite di spesa, alla distribuzione nei vari gradi dei relativi reclutamenti.

**517.** Per l'anno 2007, è autorizzato, in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il reclutamento di magistrati ordinari entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2007 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

**518.** Per l'anno 2007, è autorizzato, in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il reclutamento di magistrati amministrativi e contabili, di avvocati e procuratori dello Stato, entro il limite di spesa di 1,370 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5,671 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Alla ripartizione delle predette assunzioni, si provvede mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

**519.** Per l'anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 211 è destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale

assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma, e prioritariamente del personale di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in servizio al 31 dicembre 2006, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione. Nei limiti del presente comma, la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è consentita al personale che risulti iscritto negli appositi elenchi, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco, previsti dalle vigenti disposizioni, i criteri; il sistema di selezione; nonché modalità abbreviate per il corso di formazione. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

**520.** Per l'anno 2007, per le specifiche esigenze degli enti di ricerca, è costituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo, destinato alla stabilizzazione di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale impiegato in attività di ricerca in possesso dei requisiti temporali e di selezione di cui al comma 519, nonché all'assunzione dei vincitori di concorso con uno stanziamento pari a 20 milioni di euro per l'anno 2007 e a 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008. All'utilizzo del predetto fondo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le am-

## Commenti

to del ministro della economia e delle finanze che è sottoposto all'esame delle commissioni parlamentari e che può essere variato entro il 31 marzo di ognuno dei tre anni interessati,

### Comma 508

I singoli ministeri possono effettuare tagli aggiuntivi, in questo caso una quota non superiore al 30% dei risparmi effettivamente conseguiti può essere utilizzata per incrementare i fondi del trattamento economico accessorio del personale e dei dirigenti che hanno concorso al raggiungimento di tali obiettivi.

### Comma 509

Esso dispone i correlati tagli alle tabelle per il finanziamento della attività dei ministeri.

### Comma 510

Sono prorogati al prossimo 31 dicembre 2007 i termini per la utilizzazione di risorse per il finanziamento di investimenti.

### Comma 511

Viene istituito un fondo per l'anno

2007 per fronteggiare gli effetti finanziari non previsti negli interventi pluriennali di finanziamento della spesa.

### Comma 512

Si regolamenta la possibilità di fare ricorso agli effetti non previsti derivanti dagli interventi pluriennali di spesa, in modo che ciò sia possibile attraverso il ricorso ad uno specifico provvedimento del ministero competente, emanato d'intesa con il ministero dell'economia e delle finanze.

### Comma 513

Entro il prossimo 30 marzo le forze di polizia sono autorizzate ad effettuare la assunzione di 2000 unità.

### Comma 514

I vigili del fuoco sono autorizzati ad effettuare nel corso dell'anno 2007 le assunzioni di 600 unità.

### Comma 515

L'arma dei carabinieri è autorizzata ad effettuare assunzioni di personale entro il tetto di spesa di 5 milioni di euro nell'anno 2007 e di 10 milioni di eu-

ro nell'anno 2008.

### Comma 516

La guardia di finanza è autorizzata ad effettuare assunzioni di personale entro il tetto di spesa di 5 milioni di euro nell'anno 2007 e di 10 milioni di euro nell'anno 2008.

### Comma 517

È autorizzato per la magistratura al fine di effettuare assunzioni di personale il tetto di spesa di 3 milioni di euro nell'anno 2007 e di 15 milioni di euro nell'anno 2008.

### Comma 518

È autorizzato per la magistratura contabile ed amministrativa al fine di effettuare assunzioni di personale il tetto di spesa di 1,370 milioni di euro nell'anno 2007 e di 5,671 milioni di euro nell'anno 2008.

### Comma 519

Per la stabilizzazione del personale precario del ministero dell'Interno è destinato il 20% delle risorse disponibili per le assunzioni. Sono interessati i di-

pendenti non appartenenti alle qualifiche dirigenziali che sono in una delle seguenti condizioni: essere in servizio da almeno 3 anni, anche non continuativi o che conseguano tale requisito a seguito di contratti stipulati entro lo scorso 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno 3 anni nell'ultimo quinquennio. Si prevede che tali soggetti avanzino una specifica istanza e che siano stati assunti tramite procedure selettive o concorsuali ovvero attraverso le previsioni dettate da norme di legge. Nel caso in cui manchi tale requisito si provvede attraverso lo svolgimento di specifiche prove selettive. Si prevede che le amministrazioni possano continuare ad avvalersi di tale personale e si dettano norme specifiche per le stabilizzazioni da parte dei vigili del fuoco.

### Comma 520

Si prevede la estensione della possibilità di disporre la stabilizzazione di personale precario, con le stesse regole, anche per gli enti di ricerca. Si dispone inoltre la assunzione dei vincitori dei concorsi ed a tali fini si stan-

ministrazioni vigilanti, su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

**521.** Le modalità di assunzione di cui al comma 519 trovano applicazione anche nei confronti del personale di cui all'articolo 1, commi da 237 a 242, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in possesso dei requisiti previsti dal citato comma 519, fermo restando il relativo onere a carico del fondo previsto dall'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fatto salvo per il restante personale quanto disposto dall'articolo 1, comma 249, della stessa legge n. 266 del 2005.

**522.** Al fine di potenziare l'attività di sorveglianza nelle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad assumere, a decorrere dal 1° gennaio 2007, in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, 166 idonei non vincitori del concorso pubblico per 500 allievi agenti forestali svolto in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77. Al relativo onere, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 e a 5,24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, relativamente ai fondi di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**523.** Per gli anni 2008 e 2009 le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le

agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. Il limite di cui al presente comma si applica anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e alla legge 23 agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 della medesima legge n. 226 del 2004.

**524.** L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali procede a bandire il corso-concorso per l'accesso in carriera dei segretari comunali e provinciali secondo le vigenti disposizioni normative. Il corso-concorso, fermo restando, per il resto, quanto previsto dalle norme vigenti, ha una durata di nove mesi e seguito da un tirocinio pratico di tre mesi presso uno o più comuni. Durante il corso è prevista una verifica volta ad accertare l'apprendimento.

**525.** Per l'anno 2007, le vacanze organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come sostituita dalla tabella F allegata al decreto legi-

slativo 21 maggio 2000, n. 146, possono essere utilizzate per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti e assistenti della predetta tabella F, mediante assunzione, a domanda, degli agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria, reclutati ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 novembre 2000, n. 356, e dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche se cessati dal servizio nel limite di 500 unità e comunque, entro un limite di spesa annua di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Le conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti e assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quelli dei sovrintendenti e degli ispettori. Fermo restando le procedure di autorizzazione di cui al comma 536, con decreto del Ministro della giustizia sono definiti i requisiti e le modalità per le predette assunzioni, nonché i criteri per la formazione della relativa graduatoria e le modalità abbreviate del corso di formazione, anche in deroga agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

**526.** Le amministrazioni di cui al comma 523 possono altresì procedere, per gli anni 2008 e 2009, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 40 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale, in possesso dei requisiti di cui al comma 519 nel limite del predetto contingente, per avviare anche per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la trasformazione in rapporti a tempo indeterminato delle forme di organizzazione precaria del lavoro, è autorizzata una stabilizzazione del personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139,

che, alla data dello gennaio 2007, risulti iscritto negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco, previsti dalle vigenti disposizioni, i criteri; il sistema di selezione; nonché modalità abbreviate per il corso di formazione.

**527.** Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le amministrazioni di cui al comma 523 non interessate al processo di stabilizzazione previsto dai commi da 513 a 543, possono procedere a ulteriori assunzioni, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente a una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008, a 100 milioni di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nel limite di una spesa pari a 25 milioni di euro per ciascun anno iniziale e a 75 milioni di euro a regime, le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

**528.** Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ovvero in essere alla data del 30 settembre 2006, possono essere attuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,

nel limite dei posti disponibili in organico nell'attesa delle procedure di conversione di cui al presente comma e contratti di formazione lavoro sono prorogati al 31 dicembre 2007.

**529.** Per il triennio 2007-2009 le pubbliche amministrazioni indicate al comma 523, che procedono all'assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti e alle condizioni previsti dal comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dal comma 538 del presente articolo, nel bandire le relative prove selettive riservano una quota del 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006, attraverso i quali le medesime abbiano fronteggiato esigenze attinenti alle ordinarie attività di servizio.

**530.** Al fine di potenziare l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, nonché l'attività di monitoraggio e contenimento della spesa, una quota parte, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse previste per il finanziamento di specifici programmi di assunzione del personale dell'amministrazione economico-finanziaria, è destinata alle agenzie fiscali. Le modalità di reclutamento del personale dell'amministrazione economico-finanziaria, incluso quello delle agenzie fiscali, sono definite, anche in deroga ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni, sentite le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2005, n. 248.

**531.** All'articolo 12, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997,

ziano 20 milioni di euro per l'anno 2007 e 30 milioni di euro per l'anno 2008.

#### Comma 521

Le norme per la stabilizzazione dei precari del ministero dell'interno si applicano anche ai lavoratori precari dei beni culturali ed ambientali, del ministero della giustizia, dell'Inpdap, dell'Apat, del Cnipa, dell'Enpals e del Cfs.

#### Comma 522

Possibilità, in deroga alle norme vigenti, per il Corpo forestale dello stato di assumere 500 allievi agenti forestali.

#### Comma 523

Le amministrazioni statali possono effettuare negli anni 2008 e 2009 assunzioni di personale a tempo indeterminato entro il tetto invalicabile della spesa per il 20% delle cessazioni verificatesi nell'anno precedente. Sfuggono a tale vincolo le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette, ovviamente per garantire il rispetto del tetto minimo previsto dalla normativa,

e per la professionalizzazione delle forze armate.

#### Comma 524

L'Agenzia dei segretari comunali e provinciali è autorizzata a bandire il corso-concorso per l'assunzione dei segretari per i posti liberi sulla base delle previsioni di legge. Si dispone, modificando la precedente normativa, che il relativo corso abbia la durata di nove mesi e che ad esso segua il tirocinio di tre mesi presso un ente locale. Durante il corso è previsto lo svolgimento di forme di verifica.

#### Comma 525

Le vacanze organiche nei ruoli di sovrintendente e di ispettore della polizia penitenziaria possono essere utilizzate per la assunzione di agenti ausiliari. Le eventuali eccedenze ed i soprannumeri che si determinano saranno riassorbiti con i passaggi di agenti ai ruoli di sovrintendente ed ispettore. Si fissa il tetto di spesa relativo a queste assunzioni.

#### Comma 526

Per le stabilizzazioni di personale le

amministrazioni statali possono utilizzare il 40% della spesa derivante dalle cessazioni verificatesi nell'anno precedente. A tal fine è prevista espressamente la possibilità di stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari.

#### Comma 527

Per finanziare ulteriori assunzioni delle amministrazioni statali che non si avvalgono della possibilità di stabilizzare i lavoratori precari è prevista la possibilità di effettuare negli anni 2008 e 2009 assunzioni a tempo indeterminato entro il tetto di 25 milioni di euro nell'anno e di 75 milioni di euro a regime. Tale fondo, istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze, viene ripartito tra le amministrazioni sulla base delle regole attualmente in vigore.

#### Comma 528

Si dispone la possibilità di trasformare in assunzioni a tempo indeterminato i contratti di formazione e lavoro prorogati al 31 dicembre 2006 dalla legge finanziaria 2006 o che sono in essere alla data dello scorso 30 settembre.

Tale possibilità è prevista, in deroga ai limiti alle assunzioni, entro le carenze nella dotazione organica. Si prevede che, in attesa di potere effettuare tale trasformazione, questi contratti siano prorogati al 31 dicembre 2007.

#### Comma 529

Si prevede che il 60% dei posti per le assunzioni a tempo determinato, entro i limiti per esse previste, sia riservato ai collaboratori coordinati e continuativi in servizio da almeno un anno alla data dello scorso 29 settembre ed utilizzato per fronteggiare esigenze ordinarie di tali amministrazioni.

#### Comma 530

Si stabilisce che una parte da definire con specifico provvedimento delle assunzioni di personale del ministero dell'economia sia riservata alle assunzioni del personale necessario alle agenzie fiscali.

#### Comma 531

Si prevede che una quota dei risparmi conseguiti dalle amministrazioni possa essere destinato al finanziamento del

## Segue da pag. 41

n. 140, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «attività di controllo fiscale», sono inserite le seguenti: «dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta.»;

b) dopo le parole: «di tali risorse» sono inserite le seguenti: «, per l'amministrazione economica e per quella finanziaria in relazione a quelle di rispettiva competenza.»;

c) le parole: «con effetto dall'anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2004 e 2005.»;

d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con effetto dall'anno 2006, le predette percentuali sono determinate ogni anno in misura tale da destinare alle medesime finalità un livello di risorse non superiore a quello assegnato per il 2004, ridotto del 10 per cento.»

**532.** Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché al personale delle agenzie fiscali.»

**533.** L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, è ridotta di 500.000 euro per l'anno 2007.

**534.** Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i comandi del personale appartenente a Poste italiane Spa.

**535.** All'articolo 10-bis, comma 5, quinto periodo del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «31 dicembre

2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007.»

**536.** Le assunzioni di cui ai commi 523, 526, 528 e 530 sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri. Il termine di validità di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è prorogato al 31 dicembre 2008.

**537.** All'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «A decorrere dall'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2010.»

**538.** Con effetto dall'anno 2007, all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento.»

**539.** I commi 228 e 229 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.

**540.** All'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«h-bis) per la copertura delle posizioni dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

«h-ter) del personale del Ministero degli affari esteri;

«h-quater) del personale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile;

«h-quinquies) del personale di magistratura della giustizia amministrativa.»

**541.** Le assunzioni autorizzate per l'anno 2006 con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117

del 22 maggio 2006, possono essere effettuate entro il 30 aprile 2007.

**542.** Al fine di perseguire il migliore espletamento dei propri compiti istituzionali e, in particolare, di quelli di vigilanza e di controllo, il Garante per la protezione dei dati personali è autorizzato a incrementare la propria dotazione organica in misura non superiore al 25 per cento della consistenza attualmente prevista dall'articolo 156, comma 2, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nei limiti della dotazione prevista nella Tabella C allegata alla presente legge.

**543.** L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di perseguire il migliore espletamento dei propri compiti istituzionali, può proporre una graduale ridefinizione della propria dotazione organica in misura non superiore al 25 per cento della consistenza attuale, mediante le risorse a essa assicurate in via continuativa dall'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, senza aumenti del finanziamento a carico del bilancio statale. La delibera dell'Autorità recante la proposta motivata di cui al periodo precedente è sottoposta al Presidente del Consiglio dei ministri per l'approvazione, sentiti il Ministro delle comunicazioni e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, trascorso il quale la delibera diventa esecutiva.

**544.** Al fine di fronteggiare le esigenze scaturenti dai nuovi compiti recati dalla presente legge, con particolare riferimento alle politiche di contrasto del lavoro sommerso e di prevenzione degli incidenti sul lavoro e del fenomeno delle morti bianche, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato:

a) all'immissione in servizio di trecento unità di personale risultato idoneo in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici, per esami, a complessivi 795 posti di ispettore del lavoro, area funzionale C, posizione economica C2, per gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ubicati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto, Campania, Molise e Sicilia;

b) all'immissione nei ruoli di destinazione finale e al conseguente adeguamento delle competenze economiche, del personale in servizio risultato vincitore ovvero idoneo nei relativi percorsi di riqualificazione.

**545.** Per l'attuazione del comma 544, a decorrere dall'anno 2007 è autorizzata la spesa annua di 10,5 milioni di euro con riferimento al comma 235, lettera a), e di 3 milioni di euro con riferimento al comma 235, lettera b).

**546.** Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2006-2007 dall'articolo 1, comma 183, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a carico del bilancio statale sono incrementate per l'anno 2007 di 807 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 di 2.193 milioni di euro.

**547.** In sede di definizione delle linee generali di indirizzo per la contrattazione collettiva del biennio 2006-2007, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legi-

slativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione delle disposizioni di cui al comma 546, è reso esigibile interamente, per il medesimo biennio, il complesso delle risorse di cui al medesimo comma 237.

**548.** All'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. La procedura di certificazione dei contratti collettivi deve concludersi entro quaranta giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, decorsi i quali i contratti sono efficaci, fermo restando che, ai fini dell'esame dell'ipotesi di accordo da parte del Consiglio dei ministri, il predetto termine può essere sospeso una sola volta e per non più di quindici giorni, per motivate esigenze istruttorie dei comitati di settore o del Presidente del Consiglio dei ministri. L'Aran provvede a fornire i chiarimenti richiesti entro i successivi sette giorni. La deliberazione del Consiglio dei ministri deve comunque essere adottata entro otto giorni dalla ricezione dei chiarimenti richiesti, o dalla scadenza del termine assegnato all'Aran, fatta salva l'autonomia negoziale delle parti in ordine a un'eventuale modifica delle clausole contrattuali. In ogni caso i contratti divengono efficaci trascorso il cinquantacinquesimo giorno dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, che è trasmesso dall'Aran, corredata della prescritta relazione tecnica, al comitato di settore entro tre giorni dalla predetta sottoscrizione. Resta escluso comunque dall'applicazione del presente articolo ogni onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato anche nell'ipotesi in cui i comitati di settore delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 3,

## Commenti

trattamento economico accessorio del personale del ministero della economia e delle finanze.

### Comma 532

Si estendono al personale dipendente delle agenzie fiscali le disposizioni sulla abrogazione della indennità di trasferta per i dipendenti pubblici.

### Comma 533

Si dispone la riduzione di 500.000 euro all'anno delle risorse per il personale dipendente da p.a.

### Comma 534

Si prorogano per tutto l'anno i comandi del personale delle Poste italiane spa, comandi che sono effettuati presso molte amministrazioni pubbliche.

### Comma 535

Si prorogano per tutto l'anno le disposizioni per la utilizzazione di personale pubblico prima in vigore fino allo scorso 31 dicembre.

### Comma 536

Le assunzioni di personale nelle p.a. devono rispettare i criteri concorsuali previsti per tutte le amministrazioni pubbliche. Si dispone che i termini di validità delle graduatorie concorsuali in essere siano prorogati a tutto l'anno 2008.

### Comma 537

Sono prorogati a partire dall'anno 2010, anziché a partire dall'anno 2008, i termini per l'adeguamento temporale dei nuovi criteri per le assunzioni di personale.

### Comma 538

Sono ridotti dal previgente tetto del 60% a quello del 40% della spesa 2003 gli oneri che le p.a. possono sostenere nell'anno 2007 per le assunzioni di personale a tempo determinato.

### Comma 539

Viene abrogato il Fondo per la mobilità del personale pubblico istituito dalla legge finanziaria 2006.

### Comma 540

Vengono integrate le categorie di personale per le assunzioni prioritarie e tra le amministrazioni interessate vengono previste anche la presidenza del consiglio, il ministero degli esteri, l'Enac ed il personale della magistratura amministrativa.

### Comma 541

Le assunzioni di personale pubblico autorizzate dal dpr 28 aprile 2006 possono essere effettuate entro il termine del prossimo 30 aprile 2007

### Comma 542

Viene prevista la possibilità per l'Autorità garante della privacy di effettuare

assunzioni di personale a tempo indeterminato in misura da incrementare entro il tetto del 25% la attuale dotazione organica.

### Comma 543

Viene prevista la possibilità per l'Autorità garante della comunicazione di effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato in misura da incrementare entro il tetto del 25% la attuale dotazione organica.

### Comma 544

Viene autorizzata la assunzione di 300 unità di personale da parte del ministero del lavoro ed alla definizione dei provvedimenti di immissione in servizio dei vincitori del relativo concorso.

### Comma 545

Sono stanziate le risorse per finanziare le assunzioni di personale da parte del ministero del lavoro.

### Comma 546

Le risorse per la contrattazione collettiva del personale dipendente delle amministrazioni statali è incrementato per l'anno 2007 di 807 milioni di euro e per l'anno 2009 di 2193 milioni di euro, che si aggiungono alle risorse previste dalla legge finanziaria 2006. In tal modo si rende possibile l'avvio delle trattative per il rinnovo di tali contratti e, di seguito, per

tutto il restante personale pubblico.

### Comma 547

Il complesso delle risorse di cui al precedente comma è reso immediatamente esigibile, in modo da consentire la erogazione dei compensi definiti in sede di contrattazione collettiva nazionale.

### Comma 548

Si riformano le regole dettate dal dlgs n. 165/2001 per la contrattazione nazionale, in modo che si accorcino i tempi per la entrata in vigore dei contratti rispetto al momento in cui è stata sottoscritta la relativa preintesa. Entro i tre giorni successivi l'Aran deve trasmettere al comitato di settore la relativa relazione. Si stabilisce che i contratti entrino in vigore dopo che sono decorsi 40 giorni dalla stipula della preintesa. Questo termine può diventare di 55 giorni se il governo o il comitato di settore richiedono dei chiarimenti, il che può avvenire solo una volta e sospende il termine per il periodo di 15 giorni. Si impegna l'Aran a dare una risposta alla richiesta di chiarimenti entro i successivi 7 giorni. La deliberazione del comitato di settore o quella del governo deve essere adottata entro gli otto giorni successivi alla ricezione della risposta da parte dell'Aran o comunque entro gli otto giorni successivi alla scadenza di tale termine, fatta comunque salva la autonomia delle parti nel riprendere la con-



non si esprimano entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo».

**549.** Le risorse previste dall'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate per l'anno 2007 di 374 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 di 1.032 milioni di euro, con specifica destinazione, rispettivamente, di 304 milioni di euro e di 805 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo è stanziata, per l'anno 2007, la somma di 40 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 la somma di 80 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di Polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, in relazione alle speciali esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, con la prevenzione e la repressione dei reati, nonché alle speciali esigenze della difesa nazionale, anche in relazione agli accresciuti impegni in campo internazionale.

**550.** Il Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali del Ministero dell'interno è incrementato, a decorrere dal 2007, di 6 milioni di euro.

**551.** Allo scopo del miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle funzioni di competenza statale in campo infrastrutturale, a decorrere dal 2007 è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro da destinare, con criteri fissati in sede di contrattazione integrativa, al personale

applicato alle attività di programmazione, indirizzo, vigilanza tecnica e operativa e controllo su Anas Spa e sui concessionari autostradali, nonché alle attività di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 3 agosto 2006.

**552.** A decorrere dal 1° gennaio 2007, in sede di contrattazione integrativa, un importo non superiore a un milione di euro annui, viene destinato a garantire il funzionamento della Cassa di previdenza e assistenza per i dipendenti dell'ex Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con modalità stabilite ai sensi dell'articolo 5, lettera a), del decreto legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, e successive modificazioni.

**553.** Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 634, a decorrere dall'anno 2007 è stanziata la somma di euro 7.000.000 annui per le finalità di cui all'articolo 2-*octies* del decreto legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, da destinare ai dipendenti del Ministero della pubblica istruzione. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i criteri di riparto della citata somma.

**554.** Le somme di cui ai commi 546 e 549, comprensive degli oneri contributivi e dell'Irap di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

**555.** Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 219, 220 e 221, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano, a decorrere dalla data di entrata

in vigore della medesima legge, alle spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, con esclusione delle cure balneo-termali, idropiniche e inalatorie, sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate e di polizia e conseguenti a ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, ovvero nello svolgimento di attività operative o addestrative, riconosciute dipendenti da causa di servizio. Resta ferma la vigente disciplina in materia prevista dai contratti collettivi nazionali o da provvedimenti di recepimento di accordi sindacali.

**556.** Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 546. A tale fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

**557.** Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui ai commi da 655 a 695, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative. A tale fine, nell'ambito della propria autonomia, possono fare riferimento ai principi desumibili dalle seguenti disposizioni: a) commi da 513 a 543 del presente articolo, per quanto attiene al riassetto organizzativo; b) articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con l'obiettivo di riduzione della spesa complessiva di personale. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni medesime per gli anni 2005 e 2006, sono disapplicate per gli enti di cui al presente comma, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**558.** A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma 557 fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia

stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché del personale di cui al comma 1156, lettera f), purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive.

**559.** Il personale proveniente dai consorzi agrari ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e collocato in mobilità collettiva alla data del 29 settembre 2006 può essere inquadrato a domanda presso le regioni e gli enti locali nei limiti delle dotazioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

**560.** Per il triennio 2007-2009 le amministrazioni di cui al comma 557, che procedono all'assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti e alle condizioni previste dal comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel bandire le relative prove selettive riservano una quota non inferiore al 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006.

**561.** Gli enti che non abbiano rispettato per l'anno 2006 le regole del patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo

trattazione. Viene esclusa la possibilità che dalla applicazione delle nuove disposizioni possano comunque derivare degli oneri aggiuntivi per lo stato.

#### Comma 549

Si stanziavano le risorse per il rinnovo dei contratti del personale pubblico che non è contrattualizzato, magistrati, forze dell'ordine, ambasciatori, prefetti ecc. Si prevedono risorse aggiuntive per il rinnovo dei contratti del personale della polizia di stato.

#### Comma 550

Si incrementa il Fondo per l'efficienza dei servizi del ministero dell'interno nella misura di 6 milioni di euro all'anno.

#### Comma 551

Si incrementano di 6 milioni di euro le risorse per il trattamento accessorio del personale dell'Anas.

#### Comma 552

Si incrementa di 1 milione di euro la disponibilità per la contrattazione decentrata integrativa del personale della Cassa di previdenza ed assistenza per i dipendenti dell'ex ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

#### Comma 553

Si autorizza la spesa di 7 milioni di euro per il personale del ministero della

pubblica istruzione.

#### Comma 554

Le somme destinate a finanziare il rinnovo dei contratti del personale statale sono comprensive dell'Irap e degli oneri contributivi a carico delle amministrazioni.

#### Comma 555

Le limitazioni alla possibilità di rimborsare spese mediche previste dalla legge finanziaria 2006 non si applicano al personale dei vigili del fuoco e delle forze di polizia per i rischi connessi alla loro attività professionale.

#### Comma 556

Il tetto fissato dalla legge finanziaria per il rinnovo dei contratti del personale dipendente da altre p.a. diverse dallo stato, tra cui quello delle regioni e degli enti locali, si applica anche per il rinnovo di tali contratti. Siamo dinanzi ad una disposizione che riprende disposizioni contenute in ogni legge finanziaria. Gli oneri per il rinnovo di tali contratti sono posti a carico delle singole amministrazioni.

#### Comma 557

Gli enti locali soggetti al patto di stabilità, cioè le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, concorrono al contenimento delle spese

per il personale. A tal fine essi utilizzano le norme dettate dalla legge finanziaria per la razionalizzazione delle proprie strutture organizzative, nonché le misure stabilite dalla legge finanziaria 2006 per il contenimento delle spese per la contrattazione integrativa decentrata. Si dispone la disapplicazione a partire dall'anno 2007 delle norme che limitano le assunzioni a tempo indeterminato ed il vincolo di riduzione di almeno l'1% delle spese per il personale. Ricordiamo che le spese per il personale vengono comprese tra quelle soggette al patto di stabilità. Si stabilisce comunque che tali disposizioni continuino ad applicarsi per tutto il 2006; ricordiamo che tra tali disposizioni è compresa quella che dispone il divieto di effettuare assunzioni di personale per gli enti che non rispettano il vincolo alla riduzione di almeno l'1% della spesa per il personale.

#### Comma 558

Viene prevista per gli enti soggetti al patto di stabilità la possibilità di stabilizzare il personale precario. Sono interessati i dipendenti non appartenenti alle qualifiche dirigenziali che sono in una delle seguenti condizioni: essere in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi o che conseguano tale requisito a seguito di contratti stipulati entro lo scorso 29 settembre 2006

o che sia stato in servizio per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio. Si prevede che questa possibilità maturi per i dipendenti che stati assunti tramite procedure selettive o concorsuali ovvero attraverso le previsioni dettate da norme di legge. Tale possibilità è estesa anche ai lavoratori socialmente utili. Nel caso in cui manchi tali requisiti si provvede attraverso lo svolgimento di specifiche prove selettive.

#### Comma 559

Il comma prevede che, a richiesta ed entro il limite delle dotazioni organiche, il personale proveniente dai vecchi consorzi agrari possa essere assunto da parte delle regioni e degli enti locali.

#### Comma 560

Una quota non inferiore al 60% delle assunzioni a tempo determinato è riservata da parte delle amministrazioni ai collaboratori coordinati e continuativi in servizio presso l'ente da almeno un anno alla data dello scorso 29 settembre 2006. Sono escluse da tale possibilità le collaborazioni aventi una natura di nomina politica, quali per esempio quelle degli uffici di staff degli organi politici.

#### Comma 561

Viene vietata la assunzione a qualsiasi titolo e per qualunque forma di contratto, formula nuova aggiunta quest'an-

di contratto.

**562.** Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.

**563.** Il personale, già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato distaccato presso l'Ente tabacchi italiani, dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, attualmente inquadrato nel ruolo fino a esaurimento, previsto dall'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 283 del 1998 e inserito nella specifica sezione I/G prevista dal decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001, che ne fa esplicita richiesta, viene assegnato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta al momento servizio. Su dichiarazione dei relativi enti è riconosciuta l'eventuale professionalità acquisita con l'assegnazione della qualifica o profili corrispondenti. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, senza aggravio di spesa, ad assegnare agli enti le relative risorse finanziarie, attualmente attestata in un unico capitolo di spesa di bilancio gestito dal Dipartimento per le politiche

fiscali.

**564.** All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. La quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice, annualmente destinata con delibera di Giunta al miglioramento della circolazione sulle strade, può essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro».

**565.** Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo d'intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per un patto nazionale per la salute, sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, in data 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione:

a) gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto per gli anni 2005 e 2006 dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e, per l'anno 2006, dall'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'Irap, non superino per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni;

b) ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), le spese di personale sono considerate al netto: 1) per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; 2) per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004. Sono comunque fatte salve, e pertanto devono essere escluse sia per l'anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

c) gli enti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera a), nell'ambito degli indirizzi fissati dalle regioni nella loro autonomia, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dalla medesima lettera:

1) individuano la consistenza organica del personale dipendente a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2006 e la relativa spesa;

2) individuano la consistenza del personale che alla medesima data del 31 dicembre 2006 presta servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni e la relativa spesa;

3) predispongono un programma annuale di revisione delle predette consistenze finalizzato alla riduzione della spesa complessiva di personale. In tale ambito e nel rispetto dell'obiettivo di cui alla lettera a), può essere va-

lutata la possibilità di trasferire le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato. A tale fine le regioni nella definizione degli indirizzi di cui alla presente lettera possono nella loro autonomia far riferimento ai principi desumibili dalle disposizioni di cui ai commi da 513 a 543;

4) fanno riferimento, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa, alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con gli obiettivi di riduzione della spesa complessiva di personale e di rideterminazione della consistenza organica;

d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli enti del Servizio sanitario nazionale le misure previste per gli anni 2007 e 2008 dall'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'articolo 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono sostituite da quelle indicate nel presente comma;

e) alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni di cui alla lettera a) per gli anni 2007, 2008 e 2009, nonché di quelli previsti per i medesimi enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per gli anni 2005 e 2006 e dall'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2006, si provvede nell'ambito del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105

del 7 maggio 2005. La regione è giudicata adempiente accertato l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti. In caso contrario la regione è considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato l'equilibrio economico.

**566.** Al fine di dare continuità alle attività di sorveglianza epidemiologica, prevenzione e sperimentazione di cui alla legge 19 gennaio 2001, n. 3, gli Istituti zooprofilattici sperimentali sono autorizzati a procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica all'uopo rideterminata e del finanziamento complessivo deliberato annualmente dal Cipe, integrato dalla quota parte della somma di cui al terzo periodo del presente comma. Nelle procedure di assunzione si provvede prioritariamente alla stabilizzazione del personale precario, che sia in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 ovvero che sia stato in servizio per almeno tre anni anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge purché abbia superato o superi prove selettive di natura concorsuale. A far data dal 2007 lo stanziamento annuo della legge 19 gennaio 2001, n. 3, è rideterminato in euro 30.300.000. Il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti gli Istituti zooprofilattici sperimentali, definisce con apposito programma annuale le attività da svolgere nonché i criteri e i parametri di distribuzione agli stessi di quota parte del predetto stanziamento.

**567.** È autorizzata, a decorrere dal 2007, la spesa di euro 6 milioni da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incenti-

## Commenti

no e che rafforza il contenuto vincolante della disposizione, da parte delle amministrazioni locali che, ad esso soggette, non hanno rispettato il patto di stabilità nell'anno 2006.

### Comma 562

Gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità, cioè i comuni al di sotto di 5.000 abitanti, le comunità montane e le unioni di comuni, hanno l'obbligo di mantenere invariata la spesa per il personale sostenuta nell'anno 2004. Per cui, a differenza del 2006, non si applica il vincolo della riduzione dell'1%. Tale spesa deve essere calcolata al netto degli aumenti contrattuali. Tali amministrazioni possono inoltre effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato entro il tetto delle cessazioni verificatesi nell'anno precedente. In tale tetto sono comprese anche le assunzioni disposte per la stabilizzazione di personale precario.

### Comma 563

Viene disposto l'assorbimento del personale già dipendente della amministrazione autonoma dei monopoli di stato ed in distacco presso l'ente tabacchi italiani e che è attualmente in posizione di soprannumero. Essi vengono assunti presso l'ente nel quale prestano attualmente

servizio e può essere loro riconosciuta la professionalità acquisita.

### Comma 564

Si prevede che i comuni possano destinare le quote dei proventi derivanti dalle sanzioni per la inosservanza del codice della strada destinata al miglioramento dei servizi a finanziarie le assunzioni stagionali a progetto ed il ricorso a forme di flessibilità nel lavoro nell'ambito di specifici programmi di miglioramento della circolazione stradale. Tale scelta deve essere effettuata con deliberazione di giunta.

### Comma 565

Gli enti del servizio sanitario nazionale devono ridurre la spesa per il personale dell'anno 2007 in misura almeno pari all'1,4% della spesa 2004. In tale ambito sono previsti anche gli oneri per le assunzioni a tempo determinato, per le collaborazioni coordinate e continuative e per le altre forme di assunzione flessibili. Sono esclusi gli oneri per il rinnovo dei contratti, gli arretrati corrisposti nell'anno 2004, gli oneri finanziati con risorse comunitarie e da specifici progetti di ricerca. È inoltre previsto per tali enti di determinare le proprie dotazioni organiche, di ridurre la spesa per il personale, anche

considerando la possibilità di stabilizzare il personale precario, e di contenere gli oneri per la contrattazione decentrata integrativa. L'attuazione di tali disposizioni è monitorata dalla Conferenza unificata e queste norme sostituiscono quelle precedenti. Gli enti destinatari delle disposizioni sono tenuti a una serie di adempimenti: a) individuano la consistenza organica del personale dipendente a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2006 e la relativa spesa; b) individuano la consistenza del personale che alla medesima data del 31 dicembre 2006 presta servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni e la relativa spesa; c) predispongono un programma annuale di revisione delle consistenze viste sopra, finalizzato alla riduzione della spesa complessiva di personale. In tale ambito può essere valutata la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato; d) fanno riferimento, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa, alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 189, 191 e 194, della

legge 23 dicembre 2005, n. 266, al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con gli obiettivi di riduzione della spesa complessiva di personale e di rideterminazione della consistenza organica.

### Comma 566

Gli istituti zooprofilattici sono autorizzati ad effettuare assunzioni di personale, con priorità alla stabilizzazione dei lavoratori precari ed entro il tetto dei posti vuoti nella propria dotazione organica.

### Comma 567

Il fondo per la contrattazione integrativa decentrata del ministero degli esteri è incrementato di 6 milioni di euro.

### Comma 568

Una quota non superiore a 10 milioni di euro all'anno, derivante dall'aumento delle tariffe consolari, è destinata ad incrementare le risorse per la rete delle organizzazioni consolari italiane all'estero.

### Comma 569

Sono abrogate le relative disposizioni in materia di incentivazione al personale previste dalla legge finanziaria 2003.

### Comma 570

Le risorse per la professionalizzazione

vazione della produttività del personale delle aree funzionali in servizio presso il Ministero degli affari esteri in relazione all'incremento dei compiti a esso assegnati e connessi al supporto delle missioni umanitarie, di stabilizzazione e di ricostruzione in atto, di cui alla legge 4 agosto 2006, n. 247, e al decreto lette 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270, ivi incluse la gestione e l'amministrazione degli interventi.

**568.** Una quota delle maggiori entrate di ciascun anno provenienti dalla applicazione della tariffa consolare di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, certificate con decreto del Ministro degli affari esteri, nel limite di 10 milioni di euro annui, è destinata al funzionamento e alla razionalizzazione delle sedi all'estero.

**569.** L'articolo 80, comma 42, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è abrogato.

**570.** Gli oneri previsti dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché dalla tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, sono ridotti del 15 per cento in ragione d'anno a decorrere dall'anno 2007.

**571.** Al fine di potenziare l'attività ispettiva, il Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro è incrementato di sessanta unità di personale, di cui tre tenenti colonnello/maggiori, un capitano, venticinque ispettori, quattordici sovrintendenti e diciassette appuntati/carabinieri, da considerare in soprannumero rispetto all'organico dell'Arma dei carabinieri previsto dalle norme vigenti.

**572.** Per le finalità di cui al comma 571, è autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari, per un numero corrispondente di unità di personale, in

deroga a quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

**573.** Nel nuovo contingente di cui al comma 571 deve essere previsto almeno il 50 per cento di unità già in possesso di esperienza e capacità operativa nella materia giuslavoristica.

**574.** Al fine di potenziare gli strumenti per la lotta all'economia e alle altre forme di criminalità organizzata in campo ambientale, anche attraverso azioni di ricerca operativa e di intelligenza, e per ottimizzare gli interventi di prevenzione e repressione delle violazioni commesse in danno dell'ambiente sul territorio nazionale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato ad avvalersi di strutture specialistiche del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente, che è a tale fine autorizzato per l'anno 2007 a ricorrere ad arruolamenti straordinari fino a un massimo di venti unità di personale, di cui sei tenenti, dodici ispettori e due appuntati/carabinieri, da considerare in soprannumero rispetto all'organico dell'Arma dei carabinieri previsto dalle norme vigenti.

**575.** Il trattamento economico complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2007.

**576.** Per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, l'adeguamento retributivo previsto dall'articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fermo restando il procedimento di determinazione ivi disciplinato, è corrisposto per gli anni 2007 e 2008 nella misura del 70 per cento, con riferimento al personale con

retribuzioni complessivamente superiori a 53.000 euro annui, senza dare luogo a successivi recuperi, con applicazione nell'anno 2009 nella misura piena dell'indice di adeguamento e reintegrazione della base retributiva cui applicarlo.

**577.** Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 34, comma 1, del decreto lette 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono anche disciplinati i criteri applicativi dell'articolo 22-bis, comma 1, dello stesso decreto lette, sulla base dei medesimi principi e modalità. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo del presente comma trova applicazione anche nei confronti del personale di cui all'articolo 5, terzo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, nonché del personale di cui all'articolo 65, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, in relazione ai trattamenti indennitari comunque denominati in godimento.

**578.** L'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni, agli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia nonché ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, collocati in aspettativa senza assegni presso soggetti e organismi pubblici, è riconosciuta l'anzianità di servizio. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati formati alla data di entrata in vigore della presente legge.

**579.** Sui provvedimenti di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 577, aventi riflessi sull'organizzazione e sulla

gestione dei rapporti di lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti, sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

**580.** Al fine di contribuire all'ammodernamento delle amministrazioni pubbliche, di migliorare la qualità delle attività formative pubbliche, di garantire una selezione rigorosa della dirigenza dello Stato e di fornire adeguato sostegno alle amministrazioni nella valutazione dei loro fabbisogni formativi e nella sperimentazione delle innovazioni organizzative e gestionali, è istituita l'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche-Scuola nazionale della pubblica amministrazione, di seguito indicata come Agenzia per la formazione. Essa è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa e contabile e sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Scuola superiore della pubblica amministrazione è soppressa a far tempo dal 31 marzo 2007 e le relative dotazioni finanziarie, strumentali e di personale sono trasferite alla Agenzia, la quale subentra nei suoi rapporti attivi e passivi e nei relativi diritti e obblighi. L'Istituto diplomatico, la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno e la Scuola superiore dell'economia e delle finanze fanno parte dell'Agenzia per la formazione, che ne coordina l'attività, mantenendo la loro autonomia organizzativa e l'inquadramento nelle rispettive amministrazioni. Il regolamento di cui al comma 585 provvede alle necessarie armonizzazioni ordinarie.

**581.** L'Agenzia per la formazione ha i seguenti compiti: raccolta, elaborazione e sviluppo delle metodologie formative; ricerca, sviluppo, sperimentazione e trasferimento delle innova-

zioni di processo e di prodotto delle pubbliche amministrazioni; accreditamento delle strutture di formazione; cooperazione europea e internazionale in materia di formazione e innovazione amministrativa; supporto, consulenza e assistenza alle amministrazioni pubbliche nell'analisi dei fabbisogni formativi, nello sviluppo e trasferimento di modelli innovativi, nella definizione dei programmi formativi.

**582.** Il reclutamento e la formazione dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato è affidata alla Agenzia per la formazione e alle Scuole speciali, costituite per il reclutamento e la formazione del personale delle carriere militare e dei Corpi di polizia. Il reclutamento e la formazione dei segretari comunali e provinciali resta affidato alla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, della quale gli enti locali possono avvalersi altresì per la formazione dei loro dirigenti.

**583.** Salvo quanto disposto dal comma 582, le pubbliche amministrazioni si avvalgono, per la formazione e l'aggiornamento professionale dei loro dipendenti, di istituzioni o organismi formativi pubblici o privati dotati di competenza ed esperienza adeguate, a tal fine inseriti in un apposito elenco nazionale tenuto dalla Agenzia per la formazione, che provvede alla relativa attività di accreditamento e certificazione. Ai fini dello svolgimento delle iniziative di formazione e aggiornamento professionale di propri dipendenti, da esse promosse, le pubbliche amministrazioni procedono alla scelta dell'istituzione formativa, mediante procedura competitiva tra le strutture accreditate.

**584.** Entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per

delle forze armate sono ridotte del 15% all'anno a partire dal 2007.

#### Comma 571

Viene incrementato l'organico dei carabinieri preposti alla tutela del lavoro, con riferimento a professionalità elevate.

#### Comma 572

Si dispone la possibilità di effettuare assunzioni di carabinieri per la tutela del lavoro.

#### Comma 573

Nel nuovo contingente dei carabinieri per la tutela del lavoro una quota deve essere riservata ad esperti di diritto del lavoro nell'ambito delle professionalità elevate.

#### Comma 574

Viene incrementato l'organico dei carabinieri per la tutela dell'ambiente nella misura prevista dal comma.

#### Comma 575

Il trattamento economico dei ministri e dei sottosegretari che sono parlamentari viene ridotto del 30%.

#### Comma 576

Il personale statale non contrattua-

lizzato (magistrati, professori universitari, prefetti, ambasciatori, forze di polizia) che riceve un trattamento economico superiore a 53.000 euro annui si vede nell'anno 2007 corrisposti gli incrementi di adeguamento del proprio compenso nella misura del 70%, senza diritto al recupero di tali somme.

#### Comma 577

Si dispone la riduzione di forme di trattamento economico accessorio per specifiche categorie di personale pubblico non contrattualizzato.

#### Comma 578

Ai magistrati, dirigenti, avvocati dello stato ed alle altre categorie indicate nel comma viene riconosciuta l'anzianità di servizio per i periodi di svolgimento di attività con collocamento in aspettativa presso altre amministrazioni pubbliche, fatta salva la esecuzione dei giudicati formati.

#### Comma 579

Sulla applicazione di tutte le disposizioni per il personale devono essere previamente sentite le organizzazioni sindacali. Siamo dinanzi ad un vincolo che ha carattere procedurale e che non determina la necessità di arrivare ad una specifica intesa.

#### Comma 580

Viene istituita la Agenzia per la formazione del personale e dei dirigenti della pubblica amministrazione - Scuola nazionale della pubblica amministrazione. Essa viene sottoposta alla vigilanza della presidenza del consiglio dei ministri. Tale Agenzia prende il posto di quelle esistenti per le amministrazioni centrali. La Scuola superiore della pubblica amministrazione cessa dalla fine del prossimo mese di marzo 2007 e tutto il personale e le dotazioni sono trasferite a tale organismo. Analogamente si stabilisce che l'Istituto diplomatico, la Scuola Superiore della amministrazione dell'interno e la Scuola superiore della economia e delle finanze entrino a far parte della Agenzia, ma che mantengano la propria autonomia organizzativa e l'inquadramento nelle proprie amministrazioni.

#### Comma 581

Alla Agenzia nazionale sono attribuiti i compiti di supporto alle attività di formazione delle p.a., di assistenza alla definizione dei piani formativi, assistenza europea ed accreditamento e di ricerca e supporto. Siamo cioè dinanzi ad una nuova struttura che si coordina con quelle esistenti e che proietta la propria attività in direzione della uni-

ficazione delle attività che hanno caratteristiche di tipo trasversale e comuni alle p.a.

#### Comma 582

La selezione del personale dirigenziale pubblico è attribuita ad ogni singola scuola ed a quelle del personale militare. Rimangono ferme le competenze di selezione dei segretari attribuite alla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, con la quale possono convenzionarsi gli enti locali per la formazione del proprio personale. Il che ne sottolinea ed amplia il ruolo.

#### Comma 583

L'accreditamento delle strutture pubbliche e private che possono svolgere attività formativa per le p.a. è devoluto alla Agenzia nazionale per la formazione. Siamo dinanzi ad una novità assoluta per il nostro paese. L'Agenzia svolge al riguardo anche i compiti di certificazione. Nella scelta dei soggetti a cui affidare le proprie attività formative le p.a. devono utilizzare metodi selettivi di scelta del contraente.

#### Comma 584

Il numero dei posti dei dirigenti dello stato da mettere a concorso attraverso le selezioni delle Scuole nazionali è stabili-

le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore pubblico, stabilisce il numero di posti di dirigente dello Stato e degli enti pubblici nazionali messi a concorso dalla Agenzia per la formazione, ripartendoli tra il concorso riservato a dipendenti pubblici in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il concorso aperto ai cittadini dei Paesi dell'Unione europea in possesso di qualificata formazione universitaria.

**585.** Con uno o più regolamenti adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede a dare attuazione alle disposizioni dei commi precedenti, a riformare il sistema della formazione dei dirigenti e dipendenti delle pubbliche amministrazioni e di sostegno all'innovazione e alla modernizzazione delle amministrazioni pubbliche e a riordinare le relative strutture pubbliche o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nonché i loro strumenti di finanziamento, in modo da ridurre l'ammontare delle spese attualmente sostenute e da conseguire consistenti miglioramenti nella qualità e nei risultati dell'attività formativa e di sostegno all'innovazione, attenendosi ai seguenti criteri:

a) accorpamento delle strutture nazionali preposte a fun-

zioni coincidenti o analoghe, con eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni;

b) precisa indicazione delle missioni e dei compiti di ciascuna struttura;

c) disciplina della missione e dell'attività della Agenzia per la formazione come struttura di governo e coordinamento unitario del sistema della formazione pubblica, in attuazione di quanto disposto dai commi 580 e 581; attribuzione all'Agenzia dei poteri necessari per assicurare la razionalizzazione delle attività delle strutture di cui al comma 580, la realizzazione delle sinergie possibili, la gestione unitaria e coordinata delle relative risorse finanziarie;

d) definizione dell'organizzazione della Agenzia per la formazione, anche mediante la previsione di autonome strutture organizzative; definizione dei suoi organi di indirizzo, direzione e supervisione scientifica, assicurando una qualificata partecipazione di esperti della formazione e della innovazione amministrativa, italiani e stranieri, e di alti dirigenti pubblici, individuati anche su indicazione delle regioni, delle autonomie locali e delle parti sociali; istituzione di un comitato di coordinamento presieduto dal Presidente dell'Agenzia per la formazione e formato dai direttori delle Scuole speciali e delle strutture autonome;

e) a eccezione delle Scuole di cui ai commi 580 e 582, soppressione delle strutture aventi finalità identiche o analoghe a quelle elencate nel comma 581; attribuzione all'Agenzia per la formazione delle relative attività e dotazioni umane, strumentali e finanziarie, ivi compresi i rapporti di lavoro a tempo determinato e le collaborazioni coordinate e continuative o di progetto; scorporo e attribuzione all'Agenzia per la forma-

zione degli uffici o delle risorse dedicati o comunque impiegati, nel corso del 2006, alle attività di cui al predetto comma 581, nell'ambito di strutture o organismi pubblici o comunque partecipati dallo Stato non destinati alla soppressione in quanto svolgenti anche altre attività;

f) trasferimento del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio presso gli organismi di cui alla lettera e), oggetto della soppressione o dello scorporo e del conferimento all'Agenzia per la formazione, nei ruoli organici dell'Agenzia stessa, secondo i criteri di equiparazione tra figure professionali, stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato sulla base di apposito accordo con le organizzazioni sindacali. Il personale trasferito nei ruoli organici dell'Agenzia per la formazione mantiene il trattamento economico in godimento presso le strutture di provenienza. Si applica il disposto dell'articolo 11, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

**586.** Dalla attuazione dei regolamenti di cui al comma 585 dovrà derivare una riduzione di spesa non inferiore a 3 milioni di euro nel 2007 e a 6 milioni di euro negli anni 2008 e seguenti.

**587.** Entro il 30 aprile di ciascun anno le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime, indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, il numero dei rappresentanti dell'ammini-

strazione negli organi di governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante.

**588.** Nel caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui al comma 587, è vietata l'erogazione di somme a qualsiasi titolo da parte dell'amministrazione interessata a favore del consorzio o della società, o a favore dei propri rappresentanti negli organi di governo degli stessi.

**589.** Nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 587 e 588 una cifra pari alle spese da ciascuna amministrazione sostenuta nell'anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti a quella amministrazione dallo Stato nel medesimo anno.

**590.** Le disposizioni di cui ai commi 587, 588 e 589, costituiscono per le regioni principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea.

**591.** I dati raccolti ai sensi del comma 587 sono pubblici, e sono esposti nel sito *web* del Dipartimento della funzione pubblica. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione riferisce annualmente alle Camere.

**592.** All'articolo 43, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «legge 28 febbraio 1986, n. 41» sono aggiunte le seguenti: «gli effetti si estendono anche alle eventuali partite debitorie pregresse a carico dell'Ente definite alla data di entrata in vigore della presente legge».

**593.** Fermo restando quanto previsto al comma 466, per gli amministratori delle società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato, la retribuzione dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni di cui

all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dei consulenti, dei membri di commissioni e di collegi e dei titolari di qualsivoglia incarico corrisposto dallo Stato, da enti pubblici o da società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa, non può superare quella del primo presidente della Corte di cassazione. Nessun atto comportante spesa ai sensi del precedente periodo può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito *web* dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso in solido, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita.

**594.** Fatti salvi gli uffici di rappresentanza delle regioni presso gli organi dell'Unione europea, non possono essere coperte con fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato le spese sostenute dalle regioni per l'acquisto o la gestione di sedi di rappresentanza in Paesi esteri, o per la istituzione di uffici o di strutture comunemente denominate per la promozione economica, commerciale, turistica.

**595.** Qualora le regioni sostengano spese ricadenti nelle fattispecie di cui al comma precedente, una cifra pari alle spese da ciascuna regione sostenute nell'anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo complessivamente trasferiti a quella regione dallo Stato nel medesimo anno.

**596.** Le disposizioni di cui ai commi 594 e 595 costituiscono

## Commenti

to annualmente, entro il mese di febbraio, dal Consiglio dei ministri, precisando la quota riservata ai dipendenti pubblici e quella per l'accesso dall'esterno.

### Comma 585

Con dpr, alla cui stesura concorrono i ministri interessati, da emanare entro il mese di marzo sono dettate le regole e le procedure per la attivazione della Agenzia per la formazione. I criteri che il comma fissa sono destinati ad arrivare alla migliore integrazione tra le varie scuole, a valorizzare la professionalità dei componenti i suoi organismi dirigenti ed il suo corpo docente, alla soppressione delle altre strutture formative pubbliche diverse da quelle prima indicate e ad evitare i rischi di sovrapposizione nelle attività. Tra i criteri per l'attivazione dell'Agenzia si prevede la mobilità del personale interessato; la definizione dell'organizzazione anche mediante la previsione di autonome strutture organizzative; la definizione degli organi di indirizzo, direzione e supervisione scientifica, assicurando una qualificata partecipazione di esperti della formazione e della innovazione amministrativa, italiani e stranieri, e di alti dirigenti pubblici, individuati anche su indicazione delle regioni, delle autonomie locali e delle parti sociali; l'istituzione di un comitato di coordinamento presieduto dal pre-

sidente dell'Agenzia e formato dai direttori delle scuole speciali e delle strutture autonome.

### Comma 586

La razionalizzazione delle scuole di formazione della p.a. centrale deve determinare un risparmio di spesa nell'anno 2007 di almeno 3 milioni di euro che devono diventare almeno 6 a partire dal successivo anno.

### Comma 587

Screening minuzioso sulle partecipazioni della pubblica amministrazione. Il comma infatti dispone che entro il 30 aprile di ciascun anno, le amministrazioni statali, regionali e locali rendano noto per via telematica o tramite supporto magnetico al Dipartimento della funzione pubblica, l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società, a totale o parziale partecipazione delle stesse. L'indicazione dovrà contenere la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere che grava sul bilancio della p.a. partecipante, nonché il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e il trattamento economico loro spettante.

### Commi 588-589

Sono previste sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al com-

ma precedente. In dettaglio, se le comunicazioni sono omesse o incomplete, è fatto divieto all'amministrazione interessata di erogare somme a qualsiasi titolo a favore del consorzio o della società, nonché a favore dei propri rappresentanti negli organi di governo delle stesse. In aggiunta, lo stato decurerà una cifra pari alle spese da ciascuna amministrazione sostenuta nell'anno dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti alla predetta amministrazione nel medesimo anno.

### Comma 590

Le disposizioni di cui ai commi 587, 588 e 589, per le regioni costituiscono un principio di coordinamento della finanza pubblica ai fini del rispetto del Patto di stabilità.

### Comma 591

I dati raccolti dal sistema di informazioni previsto dal comma 587 sono pubblici, verranno esposti nel sito *web* del Dipartimento della funzione pubblica e, a cura del ministro per le riforme ed innovazioni nella pubblica amministrazione, saranno riferiti con apposita relazione annuale alle camere.

### Comma 592

Il comma nel ribadire che l'Enpals non è tenuto a versare un contributo di solidarietà al fondo pensioni lavoratori di-

pendenti, così come prevede l'articolo 43, comma 1, lettera b) della finanziaria 2003, estende gli effetti di questa disposizione anche alle eventuali partite debitorie pregresse che siano definite all'1/1/2007

### Comma 593

Fermo restando le disposizioni previste dal comma 466 relative al tetto del compenso verso amministratori investiti di particolari cariche (500.000 euro annui più una quota variabile non superiore al 50% della retribuzione fissa se si raggiungono risultati), la retribuzione dei dirigenti della pubblica amministrazione, consulenti, componenti di commissioni e titolari di incarico conferito dallo stato, da enti pubblici o da società a prevalenza pubblica non può superare quella del primo presidente della Corte di cassazione. Inoltre, i relativi atti di spesa, comprensivi del destinatario e dell'ammontare del compenso, dovranno preventivamente essere resi noti sul sito *web* dell'amministrazione o del soggetto concedente e comunicato al governo e al parlamento. L'inosservanza di tali disposizioni, oltre a sancire la mancata attuazione dell'atto de quo, comporta che l'amministratore che ha disposto il pagamento e il destinatario del medesimo dovranno rimborsare, a titolo di danno erariale, una somma pari a dieci volte l'am-

principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea.

**597.** Fatti salvi gli uffici di rappresentanza delle associazioni nazionali degli enti locali presso gli organi dell'Unione europea, non è consentito a comuni e province, anche in forma associata, acquistare o gestire sedi di rappresentanza in Paesi esteri, o l'istituzione di uffici o di strutture comunque denominate per la promozione economica, commerciale, turistica.

**598.** fatto altresì divieto a comuni e province di coprire, con fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato, le spese sostenute, anche in forma associata, nell'ambito delle fattispecie di cui al comma 596.

**599.** Qualora gli enti locali sostengano, anche in forma associata, spese ricadenti nelle fattispecie di cui al comma 596, una cifra pari alle spese da ciascun ente sostenute nell'anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo complessivamente trasferiti a quell'ente dallo Stato nel medesimo anno.

**600.** All'articolo 1, comma 213-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)» sono inserite le seguenti: «, dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Enpals), dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (Ipsema)».

**601.** A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare l'efficienza e la celerità dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, in apposita unità previsionale di base, i seguenti fondi: «Fondo per

le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato» e «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche». Ai predetti fondi affluiscono gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione «Strutture scolastiche» e «Interventi integrativi disabili», nonché gli stanziamenti iscritti nel centro di responsabilità «Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del bilancio» destinati a integrare i fondi stessi. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui al presente comma. Al fine di avere la completa conoscenza delle spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche a valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla costituzione dei predetti fondi, il Ministero della pubblica istruzione procede a una specifica attività di monitoraggio.

**602.** Le disponibilità iscritte nel fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, non utilizzate nel corso dell'anno di competenza, sono utilizzate nell'esercizio successivo. La quota del predetto fondo non ripartita nell'anno 2006 è assegnata nell'anno 2007, alle istituzioni scolastiche autonome, per il miglioramento dell'offerta formativa e per la formazione del personale, sulla base di quanto previsto dalla direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 33 del 3 aprile 2006.

**603.** Tutti i collegi universitari gestiti da fondazioni, enti morali, nonché enti ecclesiastici che abbiano le finalità di cui all'articolo 1, comma 4, primo perio-

do della legge 14 novembre 2000, n. 338, e iscritti ai registri delle prefetture, sono equiparati ai collegi universitari legalmente riconosciuti.

**604.** Ai collegi universitari di cui al comma 603 è applicata l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

**605.** Per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:

a) nel rispetto della normativa vigente, la revisione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei criteri e dei parametri per la formazione delle classi al fine di valorizzare la responsabilità dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da attribuire ai dirigenti responsabili, articolati per i diversi ordini e gradi di scuola e le diverse realtà territoriali, in modo da incrementare il valore medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e parametri di riferimento ai fini della riduzione della dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata). L'adozione di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli insuccessi scolastici attraverso la flessibilità e l'individualizzazione della didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno delle ripetenze;

b) il perseguimento della sostituzione del criterio previsto

dall'articolo 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con l'individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi;

c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta fattibilità dello stesso, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato è predisposto per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata), per complessive 20.000 unità. Le nomine disposte in attuazione dei piani di cui alla presente lettera sono conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Contestualmente all'applicazione del piano triennale, il Ministro della pubblica istruzione realizza un'attività di monitoraggio sui cui risultati, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalità di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale docente,

nonché di verificare, al fine della gestione della fase transitoria, l'opportunità di procedere a eventuali adattamenti in relazione a quanto previsto nei periodi successivi. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto lette 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie a esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (Siss), i corsi biennali accademici di secondo livello a indirizzo didattico (Cobaslid), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (Cnpi), è successivamente disciplinata la valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione ai futuri concorsi per esami e titoli. In correlazione alla predisposizione del piano per l'assunzione a tempo indeterminato per il personale docente previsto dalla presente lettera, è abrogata con effetto dal 1° settembre 2007 la disposizione di cui al punto B.3), lettera h), del-

montare eccedente la cifra consentita.

#### Comma 594

Tagli al proliferare di «ambasciate» delle regioni. Infatti, con i fondi derivanti trasferimenti dello Stato alle regioni, queste non possono coprire le spese di acquisto o di gestione di sedi di rappresentanza in Paesi esteri, nonché le spese che scaturiscono dall'istituzione di uffici o di strutture comunque denominate per la promozione economica, commerciale e turistica. La disposizioni non si applica espressamente agli uffici di rappresentanza delle regioni presso gli organi dell'Unione europea.

#### Comma 595

Qualora una regione dovesse sostenere spese di cui al comma 594, nel medesimo anno si decurerà una pari somma dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti dallo stato a quella regione.

#### Comma 596

Le spese di cui al comma 594 costituiscono principi per il rispetto del patto di stabilità.

#### Commi 597-598

Stroncata la possibilità per gli enti territoriali di istituire proprie sedi di rappresentanza all'estero. Il comma infatti, tranne nel caso di uffici di rappresen-

ta delle associazioni nazionali degli enti locali presso organi dell'Ue, non permette a comuni e province, anche in forma associata, di acquistare o gestire sedi di rappresentanza all'estero o comunque di istituire uffici o strutture per la promozione turistica, economica e commerciale. I comuni e le province non potranno coprire in alcun modo le spese sostenute per gli interventi precedenti con fondi derivanti dai trasferimenti dello Stato.

#### Comma 599

Anche in questo caso se gli enti locali sostengano, anche in forma associata, spese relative a sedi o istituti all'estero, una cifra corrispondente, nel medesimo anno, sarà detratta dai fondi statali complessivamente trasferiti a quell'ente.

#### Comma 600

Dall'1/1/2007, con un'aggiunta al comma 213-bis della Finanziaria 2006, il comma dispone la riattivazione delle indennità di trasferta anche per il personale ispettivo dell'Enpals e dell'Ipsema. Indennità, lo si ricorda, che il comma 213 della Finanziaria 2006 aveva provveduto a sopprimere.

#### Comma 601

Nascono due fondi, dal 2007, per aumentare l'efficienza e la celerità dei pro-

cessi di finanziamento a favore delle scuole statali. A questi fondi, istituiti presso il ministero della pubblica istruzione, affluiranno gli stanziamenti dei capitoli iscritti alle u.p.b. del predetto ministero denominati «strutture scolastiche», «interventi integrativi disabili» e «programmazione e gestione ministeriale del bilancio». Un prossimo dm stabilirà criteri e parametri per l'assegnazione diretta delle risorse alle istituzioni scolastiche, sulle quali lo stesso ministero procederà ad una specifica attività di monitoraggio.

#### Comma 602

La legge 440/97 ha istituito il fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi. La direttiva 33 è il regolamento di attuazione della legge 440 circa la destinazione dei fondi.

#### Comma 603

Le finalità sono quelle di ospitare gli studenti universitari e di offrire anche agli altri iscritti alle università servizi di supporto alla didattica e alla ricerca e attività culturali e ricreative.

#### Comma 604

L'articolo 10 reca l'elenco delle operazioni esenti da imposta. Il comma 1, n. 20 indica tra le operazioni esenti quelle relative all'educazione, alla didattica e al-

la formazione dell'infanzia e della gioventù.

#### Comma 605

Prevede la rivisitazione dei criteri per la formazione delle classi in modo tale da aumentare il rapporto alunni classe dello 0,4. Secondo la relazione tecnica allegata alla Finanziaria, questa operazione comporterà un taglio di oltre 19 mila cattedre.

Il dispositivo prevede anche l'adozione di strategie per ridurre il numero degli alunni bocciati. Da questa operazione, sempre secondo la relazione tecnica, dovrebbe derivare un taglio di ulteriori 1455 cattedre.

E prevista anche la soppressione del rapporto 1.138 per l'individuazione del fabbisogno dei docenti di sostegno in organico di diritto.

Tale criterio sarà sostituito da procedure volte ad individuare il reale fabbisogno limitando al minimo gli scostamenti tra l'organico di diritto e l'organico di fatto.

Viene disposto, inoltre, un piano triennale di assunzioni nell'ordine di 150 mila docenti e 20 mila collaboratori scolastici, tecnici e impiegati amministrativi. Le assunzioni, però, restano vincolate all'autorizzazione del consiglio dei ministri, che continuerà a fissare il numero massimo di assunzioni da effettuare di

la tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto lette 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. È fatta salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data. Ai docenti in possesso dell'abilitazione in educazione musicale, conseguita entro la data di scadenza dei termini per l'inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006-2006/2007, privi del requisito di servizio di insegnamento che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, è riconosciuto il diritto all'iscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media previsto dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto lette 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Sono comunque fatte salve le assunzioni a tempo indeterminato già effettuate su posti della medesima classe di concorso. Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta completate le nomine di cui al comma 619, si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali della procedura riservata bandita con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato la relativa procedura concorsuale riservata, alla quale siano stati ammessi per effetto dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati idonei e non nominati in relazione al numero dei posti previsti dal

bando. Successivamente si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali delle procedure riservate bandite con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002 e con il predetto decreto ministeriale 3 ottobre 2006, che abbiano superato il colloquio di ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per la partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare a domanda a un apposito periodo di formazione e sono ammessi a completare l'iter concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati bandi, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli ultimi graduati. L'onere relativo al corso di formazione previsto dal precedente periodo deve essere sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le nomine, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l'ordine di indizione delle medesime procedure concorsuali. Nella graduatoria del concorso riservato indetto con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresì, inseriti, ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato nell'ambito della medesima procedura il corso di formazione, superando il successivo esame finale, ma che risultano privi del requisito di almeno un anno di incarico di presidenza;

d) l'attivazione, presso gli uffici scolastici provinciali, di attività di monitoraggio a sostegno delle competenze dell'autonomia scolastica relativamente alle supplenze brevi, con l'obiettivo di ricondurre gli scostamenti più significativi delle assenze ai valori medi nazionali;

e) ai fini della compiuta attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'adozione di un piano biennale di formazione per i docenti della scuola primaria, da realizzare negli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, finalizzato al conseguimento delle competenze necessarie per l'insegnamento della lingua inglese. A tale fine, per un rapido conseguimento dell'obiettivo, sono attivati corsi di formazione anche a distanza, integrati da momenti intensivi in presenza;

f) il miglioramento dell'efficienza ed efficacia degli attuali ordinamenti dell'istruzione professionale anche attraverso la riduzione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilità, di più elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento con il territorio.

**606.** Il decreto concernente la materia di cui alla lettera a) del comma 605 è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera b) del comma 605 è adottato d'intesa con il Ministro della salute. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera c) del comma 605 è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.

**607.** La tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto lette 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e successive modificazioni, è ridefinita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Cnpi. Il decreto è adottato, a decorrere dal biennio 2007/2008-2008/2009, in occasione degli aggiornamenti biennali delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico di

cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Sono fatte salve le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e già riconosciuti nelle graduatorie permanenti relative al biennio 2005/2006-2006/2007. Sono ridefinite, in particolare, le disposizioni riguardanti la valutazione dei titoli previsti dal punto C.11) della predetta tabella, e successive modificazioni. Ai fini di quanto previsto dal precedente periodo, con il decreto di cui al presente comma sono definiti criteri e requisiti per l'accreditamento delle strutture formative e dei corsi.

**608.** Ai fini di quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione dispone, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, un piano organico di mobilità, relativamente al personale docente permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento e collocato fuori ruolo. Tale piano, da definire entro il 30 giugno 2007, tiene conto prioritariamente dei posti vacanti, presso gli uffici dell'amministrazione scolastica, nonché presso le amministrazioni pubbliche in cui possono essere meglio utilizzate le professionalità del predetto personale. In connessione con la realizzazione del piano, il termine fissato dalle disposizioni di cui al citato articolo 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato di un anno, ovvero fino al 31 dicembre 2008.

**609.** Il Ministro della pubblica istruzione dispone uno specifico piano di riconversione professionale del personale docente in soprannumero sull'organico provinciale, finalizzato all'assorbimento del medesimo personale. La riconversione, obbligatoria per i docenti interessati, è finalizzata alla copertura dei posti di insegnamento per

materie affini e dei posti di laboratorio compatibili con l'esperienza professionale maturata, nonché all'acquisizione del titolo di specializzazione per l'insegnamento sui posti di sostegno. L'assorbimento del personale di cui al presente comma trova completa attuazione entro l'anno scolastico 2007/2008.

**610.** Allo scopo di sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche nella dimensione dell'Unione europea e i processi di innovazione e di ricerca educativa delle medesime istituzioni, nonché per favorire l'interazione con il territorio, è istituita, presso il Ministro della pubblica istruzione, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la «Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica», di seguito denominata «Agenzia», avente sede a Firenze, articolata, anche a livello periferico, in nuclei allocati presso gli uffici scolastici regionali e in raccordo con questi ultimi, con le seguenti funzioni:

a) ricerca educativa e consulenza pedagogico-didattica;

b) formazione e aggiornamento del personale della scuola;

c) attivazione di servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione;

d) partecipazione alle iniziative internazionali nelle materie di competenza;

e) collaborazione alla realizzazione delle misure di sistema nazionali in materia di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore;

f) collaborazione con le regioni e gli enti locali.

**611.** L'organizzazione dell'Agenzia, con articolazione centrale e periferica, è definita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L'Agenzia subentra nelle funzioni e nei compiti attualmente svolti dagli Istituti

## Commenti

anno in anno. In ogni caso, prima di procedere a tale autorizzazione, il ministero della pubblica istruzione dovrà avere il placet del ministero dell'economia e solo dopo questi adempimenti il consiglio dei ministri potrà procedere a disporre il piano delle assunzioni.

L'entrata in vigore della legge finanziaria avrà anche come effetto la trasformazione delle graduatorie permanenti in elenchi ad esaurimento.

Fermo restando che verrà regolarmente effettuato l'aggiornamento delle permanenti per il biennio 2007/2008 e che saranno comunque inseriti con riserva tutti gli aspiranti che frequentano attualmente corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

L'inserimento avverrà con riserva e la riserva verrà sciolta al momento del conseguimento del titolo di abilitazione.

Il dispositivo prevede anche l'abrogazione della norma che dispone la supervalutazione del servizio di montagna, fermo restando il mantenimento del diritto alla valutazione del punteggio maggiorato già acquisito. Dal 1° settembre prossimo, dunque, il doppio punteggio non sarà più attribuito per i servizi prestati da quella data in poi, ma continuerà ad essere supervalutato e attribuito il

servizio di montagna prestato prima di quella data.

È prevista anche una sanatoria in favore dei docenti di strumento musicale muniti di abilitazione all'insegnamento conseguita o da conseguire entro i termini per l'aggiornamento delle graduatorie permanenti, che saranno inseriti nel secondo scaglione delle permanenti a patto che siano in grado di vantare l'inclusione negli elenchi per l'individuazione dei supplenti di strumento musicale in vigore immediatamente prima del 25 maggio 1999, data di entrata in vigore della legge 124/99. Il titolo di inclusione vale sia che si tratti degli elenchi prioritari che di quelli aggiuntivi. Il dispositivo, infatti, fa riferimento semplicemente agli elenchi previsti dal decreto 13 febbraio 1996, che prevede, appunto, sia gli elenchi prioritari (articolo 6, comma 2) che quelli aggiuntivi (articolo 6, comma 6).

La parte immediatamente successiva riguarda, invece, una sanatoria destinata agli aspiranti dirigenti scolastici. La sanatoria scatterà dopo che saranno effettuate le nomine dei vincitori dei nuovi concorsi previsti dal successivo comma 619 e consentirà l'immissione in ruolo agli aspiranti presidi che non erano riusciti a passare di ruolo con le vec-

chie procedure. In particolare saranno disposte le immissioni in ruolo dei candidati che avevano partecipato alle prove concorsuali della procedura riservata bandita con decreto ministeriale 3 ottobre 2006 che avevano completato la relativa procedura concorsuale riservata, alla quale erano stati ammessi per effetto dell'aliquota aggiuntiva del 10%. E che erano risultati idonei, ma non erano stati nominati in relazione al numero dei posti previsti dal bando.

Dopo di che sarà la volta dei candidati che avevano partecipato alle prove concorsuali delle procedure riservate bandite con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002 e con il decreto ministeriale del 3 ottobre 2006, che avevano superato il colloquio di ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime procedure, ma non si erano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per la partecipazione agli stessi corsi di formazione.

Viene prevista la formazione per i docenti di scuola primaria su posto comune, che non possiedono competenze per l'insegnamento della lingua straniera. Questi interventi serviranno a riassorbire su posto comune gli insegnanti di lingua.

In più, la riduzione delle ore di lezione nei professionali comporterà un ul-

teriore riduzione del numero delle cattedre.

### Comma 606

I regolamenti previsti dal comma 205 saranno formati per il tramite di decreti interministeriali.

### Comma 607

Viene disposta la delegificazione della tabella di valutazione dei titoli validi per le graduatorie permanenti.

Ciò comporterà che la relativa tabella sarà formata tramite un decreto ministeriale che sarà concertato con le organizzazioni sindacali.

È prevista una rivisitazione del valore dei titoli relativi ai corsi di perfezionamento e master e dei criteri per individuare i soggetti accreditati per istituirli ed organizzarli.

### Comma 608

Il dispositivo prevede che i docenti inidonei permanentemente all'insegnamento siano fatti oggetto di provvedimenti di mobilità intercompartmentale.

Per consentire l'attuazione del piano ed evitare che nel frattempo tali soggetti vengano licenziati, il termine massimo di cinque anni di permanenza nel collocamento fuori ruolo viene prorogato di un

regionali di ricerca educativa (Irre) e dall'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (Indire), che sono contestualmente soppressi. Al fine di assicurare l'avvio delle attività dell'Agenzia, e in attesa della costituzione degli organi previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, nomina uno o più commissari straordinari. Con il regolamento di cui al presente comma è individuata la dotazione organica del personale dell'Agenzia e delle sue articolazioni territoriali nel limite complessivo del 50 per cento dei contingenti di personale già previsti per l'Indire e per gli Irre, che in fase di prima attuazione, per il periodo contrattuale in corso, conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento. Il predetto regolamento disciplina, altresì, le modalità di stabilizzazione, attraverso prove selettive, dei rapporti di lavoro esistenti anche a titolo precario, purché costituite mediante procedure selettive di natura concorsuale.

**612.** Al fine di potenziare la qualificazione scientifica nonché l'autonomia amministrativa dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi), al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni, che non devono comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato:

- le parole: «Comitato direttivo» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «Comitato di indirizzo»;
- l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
 

«Art. 4. - (Organi). - 1. Gli organi dell'Istituto sono:

  - il Presidente;
  - il Comitato di indirizzo;
  - il Collegio dei revisori dei

conti»; c) all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Presidente è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e con adeguata conoscenza dei sistemi di istruzione e formazione e dei sistemi di valutazione in Italia e all'estero. È nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su designazione del Ministro, tra una terna di nominativi proposti dal Comitato di indirizzo dell'Istituto fra i propri componenti. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, con le medesime modalità, per un ulteriore triennio»;

d) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Comitato di indirizzo è composto dal Presidente e da otto membri, nel rispetto del principio di pari opportunità, dei quali non più di quattro provenienti dal mondo della scuola. I componenti del Comitato sono scelti dal Ministro tra esperti nei settori di competenza dell'Istituto, sulla base di una indicazione di candidati effettuata da un'apposita commissione, previo avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* finalizzato all'acquisizione del curriculum. La commissione esaminatrice, nominata dal Ministro, è composta da tre membri compreso il Presidente, dotati delle necessarie competenze amministrative e scientifiche».

**613.** L'Invalsi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area V della dirigenza per il quadriennio normativo 2002-2005 e il primo biennio economico 2002-2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 113 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 2006 e nel rispetto delle prerogative del dirigente generale dell'ufficio scolastico regionale, sulla base delle indicazioni del Ministro della pubblica istruzione, assume i seguenti

compiti:

- formula al Ministro della pubblica istruzione proposte per la piena attuazione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici;
- definisce le procedure da seguire per la valutazione dei dirigenti scolastici;
- formula proposte per la formazione dei componenti del team di valutazione;
- realizza il monitoraggio sullo sviluppo e sugli esiti del sistema di valutazione.

**614.** Le procedure concorsuali di reclutamento del personale, di cui alla dotazione organica definita dalla tabella A allegata al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, devono essere espletate entro sei mesi dalla indicazione dei relativi bandi, con conseguente assunzione con contratto a tempo indeterminato dei rispettivi vincitori.

**615.** A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente e i componenti del Comitato direttivo dell'Invalsi cessano dall'incarico. In attesa della costituzione dei nuovi organi, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, nomina uno o più commissari straordinari.

**616.** Il riscorso di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche statali è effettuato da due revisori dei conti, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro della pubblica istruzione, con riferimento agli ambiti territoriali scolastici. La minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma resta a disposizione delle istituzioni scolastiche interessate.

**617.** I revisori dei conti, in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della pubblica istruzione, già nominati dal competente ufficio scolastico regionale, sono confermati fino all'emanazione del decreto di no-

mina dei rispettivi Ministeri e comunque non oltre l'entrata in vigore del provvedimento di modifica al regolamento concernente le «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche» di cui al decreto del Ministero della pubblica istruzione 10 febbraio 2001, n. 44.

**618.** Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici secondo i seguenti principi: cadenza triennale del concorso su tutti i posti vacanti nel triennio; unificazione dei tre settori di dirigenza scolastica; accesso aperto al personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso di laurea, che abbia maturato dopo la nomina in ruolo un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni; previsione di una preselezione mediante prove oggettive di carattere culturale e professionale, in sostituzione dell'attuale preselezione per titoli; svolgimento di una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano la preselezione; effettuazione di una prova orale; valutazione dei titoli; formulazione della graduatoria di merito; periodo di formazione e tirocinio, di durata non superiore a quattro mesi, nei limiti dei posti messi a concorso, con conseguente soppressione dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente comma sono abrogate le disposizioni vigenti con esso incompatibili, la cui ricognizione è affidata al regolamento medesimo.

**619.** In attesa dell'emanazione del regolamento di cui al comma 618 si procede alla nomina sui posti previsti dal bando di concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto di-

rettoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4a serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, e, ove non sufficienti, sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, dei candidati del citato concorso compresi i candidati in possesso dei prescritti requisiti ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa che abbiano superato le prove di esame propedeutiche alla fase della formazione con la produzione da parte degli stessi di una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso, senza effettuazione dell'esame finale previsto dal bando medesimo. Si procede, altresì, sui posti vacanti e disponibili a livello regionale relativi al medesimo periodo, alla nomina degli altri candidati che abbiano superato le prove di esame propedeutiche al corso di formazione del predetto concorso ma non vi abbiano partecipato perché non utilmente collocati nelle relative graduatorie; questi ultimi devono partecipare con esito positivo a un apposito corso intensivo di formazione, indetto dall'amministrazione con le medesime modalità di cui sopra, che si conclude nell'anno scolastico 2006/2007; le nomine di cui al presente comma, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l'ordine della graduatoria di merito.

**620.** Dall'attuazione dei commi da 605 a 619 devono conseguire economie di spesa per un importo complessivo non inferiore a euro 448,20 milioni per l'anno 2007, a euro 1.324,50 milioni per l'anno 2008 e a euro

anno, fino al 31 dicembre 2008.

#### Comma 609

È prevista la riconversione professionale per i docenti in esubero. Vale a dire, la frequenza a corsi abilitanti obbligatori per consentire la mobilità professionale dei docenti di ruolo in eccedenza rispetto all'organico.

La riconversione potrà essere effettuata anche tramite la frequenza a corsi di specializzazione per il sostegno.

#### Comma 610

È una misura volta a contenere il numero dei distacchi dei dipendenti attualmente in forza presso l'Irre e l'Indire.

Sarà realizzata tramite la fusione dei due Istituti in un'unica agenzia che avrà un organico complessivamente inferiore a quello dell'Irre e dell'Indire. La riduzione del numero dei distacchi comporterà la restituzione all'insegnamento dei docenti distaccati o comunque, per i non docenti, la restituzione alle precedenti mansioni e un risparmio di spesa per effetto della mancata stipula di contratti a tempo determinato per la sostituzione dei distaccati.

#### Comma 611

L'organizzazione dell'agenzia che so-

stituirà Irre e Indire avverrà a seguito dell'emanazione di un apposito regolamento. Nel frattempo l'agenzia sarà avviata tramite la nomina di un commissario nominato del presidente del consiglio.

#### Comma 612

L'Invalsi è l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione.

Questo comma reca norme volte a migliorarne l'autonomia organizzativa e a definire i criteri di individuazione del presidente dell'Istituto, con particolare riferimento all'alta qualificazione scientifica e alla conoscenza dei sistemi di istruzione, formazione e valutazione.

#### Comma 613

Vengono ridefiniti i compiti dell'Istituto chiarendo le relative competenze in materia di valutazione dei dirigenti scolastici.

#### Comma 614

Questo comma fissa in sei mesi i termini per l'assunzione a tempo indeterminato dei vincitori di concorso.

#### Comma 615

All'atto dell'entrata in vigore della Fi-

nanziaria i vertici dell'Invalsi saranno azzerati e le rispettive funzioni e mansioni saranno svolti da uno o due commissari governativi.

#### Comma 616

Anche questa è una misura di contenimento della spesa: il collegio dei revisori, oggi costituito da tre persone, viene ridotto a due soli elementi.

#### Comma 617

È una norma transitoria che proroga il mandato dei revisori in carica fino alla nomina dei nuovi revisori. La stessa norma dispone, comunque, la cessazione degli attuali revisori all'atto dell'emanazione del nuovo regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche.

#### Comma 618

Questo comma dispone una completa riforma dell'Istituto del reclutamento dei dirigenti scolastici.

Le nuove selezioni concorsuali si svolgeranno con procedure più semplici rispetto a oggi. Anzitutto non sarà più effettuata la selezione per titoli e saranno ammessi al concorso tutti i docenti in possesso di laurea con cinque anni di ruolo (oggi ce ne vogliono 7). I candidati ammessi saranno poi selezionati con

una prova preliminare tramite test oggettivi, alla quale seguiranno più prove scritte e una prova orale. Dopo di che si procederà alla valutazione dei titoli e alla compilazione della graduatoria. I docenti utilmente inseriti in graduatoria avranno accesso a un corso di formazione di quattro mesi, a numero chiuso e limitatamente al numero dei posti messi a concorso. Dunque, senza ampliamento del 10% degli aventi titolo, come accade oggi.

#### Comma 619

Questo comma dispone la sanatoria per gli aspiranti dirigenti scolastici che erano stati ammessi al corso concorso con riserva a seguito della presentazione di ricorsi al Tar.

Questi candidati saranno immessi nei ruoli dei dirigenti scolastici in attesa dell'emanazione del nuovo regolamento.

La sanatoria è prevista anche per coloro che avevano superato le prove propedeutiche al corso concorso, ma non erano stati ammessi perché non utilmente collocati in graduatoria.

#### Comma 620

In buona sostanza, questo comma chiarisce che la ratio delle norme contenute dal comma 605 al 619 è quella di ridurre

Segue da pag. 49

1.402,20 milioni a decorrere dall'anno 2009.

**621.** Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui ai commi 483 e 620, in caso di accertamento di minori economie, si provvede:

a) relativamente al comma 483, alla riduzione delle dotazioni di bilancio, relative ai trasferimenti agli enti pubblici, ivi comprese quelle determinate ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal medesimo comma 483;

b) relativamente al comma 620, a ridurre le dotazioni complessive di bilancio del Ministero della pubblica istruzione, a eccezione di quelle relative alle competenze spettanti al personale della scuola e dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal medesimo comma 620.

**622.** L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del-

la legge 23 agosto 1988, n. 400. Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici previsti dai predetti curricula, possono essere concordati tra il Ministero della pubblica istruzione e le singole regioni percorsi e progetti che, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, siano in grado di prevenire e contrastare la dispersione e di favorire il successo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Le strutture formative che concorrono alla realizzazione dei predetti percorsi e progetti devono essere inserite in un apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il predetto decreto è redatto sulla base di criteri predefiniti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/2008.

**623.** Nella provincia autonoma di Bolzano, considerato il suo particolare sistema della formazione professionale, l'ultimo anno dell'obbligo scolastico di cui al precedente comma può essere speso anche nelle scuole professionali provinciali in abbinamento con adeguate forme di apprendistato.

**624.** Fino alla messa a regime di quanto previsto dal comma 622, proseguono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Restano, pertanto, confermati i finanziamenti destinati dalla normativa vigente alla realizzazione dei predetti percorsi. Dette risorse per una quota non superiore al 3 per cento sono desti-

nate alle misure nazionali di sistema ivi compreso il monitoraggio e la valutazione. Le strutture che realizzano tali percorsi sono accreditate dalle regioni sulla base dei criteri generali definiti con decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

**625.** Per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il 50 per cento delle risorse assegnate annualmente ai sensi del precedente periodo è destinato al completamento delle attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti enti locali. Per le finalità di cui al precedente periodo, lo Stato, la regione e l'ente locale interessato concorrono, nell'ambito dei piani di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 23 del 1996, in parti uguali per l'ammontare come sopra determinato, ai fini del finanziamento dei singoli interventi. Per il completamento delle opere di messa in sicurezza e di adeguamento a norma, le regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza al riguardo, comunque non successivo al 31 dicembre 2009, decorrente dalla data di sottoscrizione dell'accordo denominato «patto per la sicurezza» tra Ministero della pubblica istruzione, regione ed enti locali della medesima regione.

**626.** Nella logica degli interventi per il miglioramento delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, il consiglio di indirizzo e di vigilanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) definisce, in via sperimentale per il triennio 2007-2009, d'intesa

con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della pubblica istruzione e con gli enti locali competenti, indirizzi programmatici per la promozione e il finanziamento di progetti degli istituti di istruzione secondaria di primo grado e superiore per l'abbattimento delle barriere architettoniche o l'adeguamento delle strutture alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro. Il consiglio di indirizzo e di vigilanza dell'Inail determina altresì l'entità delle risorse da destinare annualmente alle finalità di cui al presente comma, utilizzando a tale fine anche le risorse che si rendessero disponibili a conclusione delle iniziative di attuazione dell'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 38 del 2000. Sulla base degli indirizzi definiti, il consiglio di amministrazione dell'Inail definisce i criteri e le modalità per l'approvazione dei singoli progetti e provvede all'approvazione dei finanziamenti dei singoli progetti.

**627.** Al fine di favorire ampliamenti dell'offerta formativa e una piena fruizione degli ambienti e delle attrezzature scolastiche, anche in orario diverso da quello delle lezioni, in favore degli alunni, dei loro genitori e, più in generale, della popolazione giovanile e degli adulti, il Ministro della pubblica istruzione definisce, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, criteri e parametri sulla base dei quali sono attribuite le relative risorse alle istituzioni scolastiche.

**628.** La gratuità parziale dei libri di testo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è estesa agli studenti del primo e del secondo anno dell'istruzione secondaria superiore. Il disposto del comma 3 del medesimo articolo 27 si applica anche per il primo e per il secondo anno dell'istruzione secondaria superiore e si applica, altresì, limitatamente all'indivi-

duazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria, agli anni successivi al secondo. Le istituzioni scolastiche, le reti di scuole e le associazioni dei genitori sono autorizzate al noleggio di libri scolastici agli studenti e ai loro genitori.

**629.** Le amministrazioni interessate possono, a fronte di particolari esigenze, disporre che il beneficio previsto dall'articolo 27, comma 1, della citata legge n. 448 del 1998 sia utilizzato per l'assegnazione, anche in comodato, dei libri di testo agli alunni, in possesso dei requisiti richiesti che adempiono l'obbligo scolastico.

**630.** Per fare fronte alla crescente domanda di servizi educativi per i bambini al di sotto dei tre anni di età, sono attivati, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età. I nuovi servizi possono articolarsi secondo diverse tipologie, con priorità per quelle modalità che si qualificano come sezioni sperimentali aggregate alla scuola dell'infanzia, per favorire un'effettiva continuità del percorso formativo lungo l'asse cronologico 0-6 anni di età. Il Ministero della pubblica istruzione concorre alla realizzazione delle sezioni sperimentali attraverso un progetto nazionale di innovazione ordinamentale ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e assicura specifici interventi formativi per il personale docente e non docente che chiede di essere utilizzato nei nuovi servizi. A tale fine sono utilizzate annualmente le risorse previste

## Commenti

l'entità della spesa pubblica nella scuola.

### Comma 621

Viene disposta la riduzione dei fondi da assegnare agli enti pubblici e al ministero della pubblica istruzione.

### Comma 622

Viene disposto l'innalzamento dell'obbligo scolastico da 15 a 16 anni a partire dall'anno scolastico 2007/2008. E dunque, l'età minima per l'inserimento nel mondo del lavoro viene elevata di un anno. È prevista anche possibilità che le istituzioni scolastiche siano affiancate da enti di formazione per evitare la dispersione scolastica nel biennio successivo alla scuola secondaria di I grado.

### Comma 623

È una norma speciale, riservata alla provincia di Bolzano, che consente l'adempimento dell'ultimo anno dell'obbligo scolastico anche in scuole professionali in abbinamento con l'apprendistato.

### Comma 624

È una norma transitoria che prolunga

la validità del percorso formativo sperimentale individuato dal decreto di attuazione della legge Moratti.

Tali corsi continueranno ad esistere fino a quando non andrà a regime la nuova norma sull'innalzamento dell'obbligo scolastico.

### Comma 625

Questo comma dispone complessivamente lo stanziamento di 250 milioni di euro in tre anni, per fare fronte alle necessità di adeguamento alla normativa sulla sicurezza di tutte le scuole situate sul territorio nazionale.

### Comma 626

È prevista la promozione di progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche, da finanziare anche con i fondi ricavati dalla lotta all'evasione contributiva da parte dei datori di lavoro.

### Comma 627

Viene affidato al ministero della pubblica istruzione il compito di definire i criteri per assegnare alle scuole i finanziamenti per l'arricchimento dell'offerta formativa, che avviene mediante l'introdu-

zione di insegnamenti facoltativi e iniziative volte anche all'educazione degli adulti.

### Comma 628

La gratuità parziale dei libri di testo viene estesa anche agli studenti del secondo anno delle superiori. Il beneficio, previsto dalla legge 448/98, è regolato dal decreto del presidente del consiglio dei ministri 320/99 e prevede sussidi in favore delle famiglie che non superano un reddito pari a 30 milioni di vecchie lire. Viene prevista anche la possibilità, per le scuole di noleggiare i libri scolastici agli studenti e ai loro genitori.

### Comma 629

È possibile, in alternativa al sussidio, assegnare i libri in comodato d'uso.

### Comma 630

Si tratta delle cosiddette classi primaverie.

L'introduzione di questo nuovo istituto, alternativo all'anticipo, dovrebbe consentire di accogliere nella scuola dell'infanzia anche i bambini di età compresa tra i due e i tre anni.

Sono previsti interventi di formazione in favore delle insegnanti che manifesteranno la propria disponibilità ad insegnare in queste classi.

### Comma 631

È prevista una completa rivisitazione della normativa sugli Ifts, che avverrà tramite una direttiva del presidente del consiglio, che sarà adottata di concerto con i ministri del lavoro e della pubblica istruzione, dopo avere acquisito il parere della conferenza unificata.

### Comma 632

I centri territoriali per gli adulti saranno riorganizzati mediante la creazione di centri provinciali dotati di autonomia di funzioni e di un proprio organico, distinto da quello delle istituzioni scolastiche. In ogni caso, questa operazione non comporterà incrementi nell'organico complessivo.

### Comma 633

Vengono stanziati 30 milioni di euro per l'acquisto di computer e altri strumenti tecnologici per il supporto alla didattica. Il finanziamento vale complessi-



dall'articolo 7, comma 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53, destinate al finanziamento dell'articolo 2, comma 1, lettera e), ultimo periodo, della medesima legge. L'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, è abrogato.

**631.** A decorrere dall'anno 2007, il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts), di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è riorganizzato nel quadro del potenziamento dell'alta formazione professionale e delle misure per valorizzare la filiera tecnico-scientifica, secondo le linee guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione formulata di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi del medesimo decreto legislativo.

**632.** Ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia, in relazione agli obiettivi fissati dall'Unione europea, allo scopo di far conseguire più elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana, i centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e i corsi serali, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono riorganizzati su base provinciale e articolati in reti territoriali e ridenominati «Centri provinciali per l'istruzione degli adulti». A essi è attribuita autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, con il riconoscimento di un proprio organico distinto da quello degli ordinari percorsi scolastici, da determinare in sede di contrattazione collettiva nazionale, nei limiti del numero delle autonomie scolastiche istituite in ciascuna regione e delle attuali disponibilità complessive di or-

ganico. Alla riorganizzazione di cui al presente comma, si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi del medesimo decreto legislativo.

**633.** Per gli anni 2007, 2008 e 2009, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, con lo scopo di dotare le scuole di ogni ordine e grado delle innovazioni tecnologiche necessarie al migliore supporto delle attività didattiche.

**634.** Per gli interventi previsti dai commi da 622 a 633, con esclusione del comma 625, è autorizzata la spesa di euro 220 milioni a decorrere dall'anno 2007. Su proposta del Ministro della pubblica istruzione sono disposte, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le variazioni di bilancio per l'assegnazione delle risorse agli interventi previsti dai commi da 622 a 633.

**635.** Al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell'ambito del sistema nazionale di istruzione, a decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti, iscritti nelle unità previsionali di base «Scuole non statali» dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, sono incrementati complessivamente di 100 milioni di euro, da destinare prioritariamente alle scuole dell'infanzia.

**636.** Il Ministro della pubblica istruzione definisce annualmente, con apposito decreto, i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie e, in via prioritaria, a quelle che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque non siano legate con società aventi fini di lucro o da queste controllate. In tale ambito i contributi sono assegnati secondo il seguente ordine di priorità: scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di

primo e secondo grado.

**637.** Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai dipartimenti e a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente, incrementato del 3 per cento. Il Ministro dell'università e della ricerca procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (Cru), tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del sistema universitario, garantendo l'equilibrata distribuzione delle opportunità formative.

**638.** Il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste e l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, garantendo che il fabbisogno finanziario complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 4 per cento annuo.

**639.** Il fabbisogno di ciascuno degli enti di ricerca di cui al comma 638 è determinato annualmente nella misura inferiore tra il fabbisogno programmato e quello realizzato nell'anno precedente incrementato del tasso di crescita previsto dal medesimo comma 638. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro dello sviluppo eco-

nomico, possono essere introdotte modifiche al fabbisogno annuale spettante a ciascun ente di ricerca ai sensi del presente comma, previa compensazione con il fabbisogno annuale degli altri enti di ricerca e comunque nei limiti del fabbisogno complessivo programmato e possono essere altresì determinati i pagamenti annuali che non concorrono al consolidamento del fabbisogno programmato per ciascun ente di ricerca, derivanti da accordi di programma e convenzioni per effetto dei quali gli enti medesimi agiscono in veste di attuatori dei programmi e attività per conto e nell'interesse dei Ministri che li finanziano.

**640.** Per il triennio 2007-2009 continua ad applicarsi la disciplina di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

**641.** Per le finalità di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009.

**642.** Il fabbisogno finanziario annuale determinato per il sistema universitario statale dal comma 637 e per i principali enti pubblici di ricerca dal comma 638 è incrementato degli oneri contrattuali del personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze arretrate.

**643.** Per gli anni 2008 e 2009 gli enti di ricerca pubblici possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno.

**644.** Sono fatti salvi i principi di cui ai commi 526 e 529.

**645.** Nell'anno 2007, gli enti di

cui al comma 643 possono avviare procedure concorsuali volte alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, la cui costituzione effettiva non può comunque intervenire in data antecedente al 1° gennaio 2008, fermi i limiti di cui al medesimo comma 643 riferiti all'anno 2006.

**646.** Ai fini dell'applicazione dei commi 643 e 645, sono fatte salve le assunzioni conseguenti a bandi di concorso già pubblicati ovvero a procedure già avviate alla data del 30 settembre 2006 e i rapporti di lavoro costituiti all'esito dei medesimi sono computati ai fini dell'applicazione dei predetti commi.

**647.** In attesa della riforma dello stato giuridico dei ricercatori universitari, il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto da emanare entro il 31 marzo 2007, sentiti il Consiglio universitario nazionale (Cun) e la CRUI, disciplina le modalità di svolgimento dei concorsi per ricercatore, banditi dalle università successivamente alla data di emanazione del predetto decreto ministeriale, con particolare riguardo alle modalità procedurali e ai criteri di valutazione dei titoli didattici e dell'attività di ricerca, garantendo celerità, trasparenza e allineamento agli standard internazionali.

**648.** Al fine di consentire il reclutamento straordinario di ricercatori, il decreto di cui al comma 647 definisce un numero aggiuntivo di posti di ricercatore da assegnare alle università e da coprire con concorsi banditi entro il 30 giugno 2008.

**649.** Per l'anno 2007, il personale in servizio con contratto a tempo determinato presso gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca, che risulti vincitore di concorso per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, già espletato ovvero con procedure in corso alla data del 30 settembre 2006, la cui assunzione risulti dal 2008 compatibile con

vamente per il triennio dal 2007 al 2009.

#### Comma 634

La copertura finanziaria per le disposizioni contenute nei commi dal 622 al 633, comprensiva delle spese relative ai libri di testo per i meno abbienti, dell'elevamento dell'obbligo scolastico e all'introduzione delle classi primavera, viene fissata in 220 milioni di euro.

#### Comma 635

I finanziamenti a favore delle scuole private vengono aumentati di 100 milioni di euro.

#### Comma 636

Viene individuata una scala di priorità per l'assegnazione dei fondi alle scuole private, ponendo al vertice le scuole confessionali che operano senza fini di lucro.

#### Comma 637

Le necessità economiche degli atenei non potranno crescere, di anno in anno, di più del 3% rispetto alle somme spese nell'anno precedente.

Il fabbisogno finanziario delle singole università sarà determinato annual-

mente dal ministero dell'università privo parere della conferenza dei rettori.

#### Comma 638

Il fabbisogno finanziario degli enti di ricerca potrà crescere del 4% rispetto a quanto speso nell'anno precedente.

#### Comma 639

Il fabbisogno dei singoli enti sarà determinato dai ministeri competenti, che potranno anche assegnare fondi di maggiore entità al singolo ente rispetto al criterio del 4%, ma i maggiori finanziamenti dovranno essere compensati con minori rimesse ad altri enti.

#### Comma 640

Viene prorogata la norma che consente di non considerare i contributi all'Agenzia spaziale europea ai fini della determinazione del fabbisogno economico dell'agenzia spaziale italiana, svincolandoli dai limiti di spesa complessivi.

#### Comma 641

Vengono stanziati 20 milioni di euro per il triennio 2007-2009, per definire gli obiettivi generali della ricerca anche va-

lutando l'impatto ambientale.

#### Comma 642

Questo comma prevede stanziamenti pari al debito accumulato per il mancato pagamento delle spettanze retributive arretrate dei dipendenti dell'università e degli enti di ricerca contrattualmente dovute.

#### Comma 643

È prevista la possibilità di assumere nuovo personale negli enti di ricerca a patto che i relativi costi non vadano oltre l'importo complessivo degli stipendi dei dipendenti andati in pensione l'anno precedente.

#### Comma 644

I principi di cui parla la norma prevedono la stabilizzazione del personale precario già in forza presso le amministrazioni.

#### Comma 645

Viene autorizzato l'avvio di procedure concorsuali per le assunzioni negli enti di ricerca.

Fermo restando che le relative assun-

zioni non potranno essere disposte prima del 1° gennaio 2008.

#### Comma 646

Nel numero massimo di assunzioni effettuabile vanno conteggiate anche le assunzioni conseguenti a concorsi già avviati alla data del 30 settembre 2006.

#### Comma 647

Dal 31 marzo 2007 la disciplina dei concorsi per i ricercatori dovrà essere informata alle disposizioni contenute in un decreto ministeriale di prossima emanazione.

#### Comma 648

Il ministero dell'università avrà titolo a incrementare l'organico dei ricercatori, per consentire l'avvio delle procedure concorsuali che seguiranno al decreto con cui saranno regolati i nuovi concorsi.

#### Comma 649

I ricercatori che hanno già espletato il concorso o vi stanno partecipando potranno ottenere la proroga dell'eventuale contratto a tempo determinato in corso. Sempre che la loro assunzione risulti

Segue da pag. 51

limiti posti dal comma 523, può essere mantenuto in servizio a tempo determinato per l'anno 2007, qualora i relativi oneri non siano posti a carico dei bilanci di funzionamento o del Fondo di finanziamento ordinario degli enti stessi.

**650.** All'onere derivante dal comma 648 si provvede nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2007, di 40 milioni di euro per l'anno 2008 e di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

**651.** Fermo quanto previsto dai commi 643, 644 e 645, entro il 30 aprile 2007 il Ministro dell'università e della ricerca, sentiti i presidenti degli enti interessati, bandisce un piano straordinario di assunzioni di ricercatori nell'ambito degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, definendone il numero complessivo e le modalità procedurali con particolare riferimento ai criteri di valutazione dei pregressi rapporti di lavoro, dei titoli scientifici e dell'attività di ricerca svolta.

**652.** Per l'attuazione del piano di cui al comma 651, è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

**653.** Per gli anni dal 2007 al 2009 incluso, è fatto divieto alle università statali e non statali, autorizzate a rilasciare titoli accademici aventi valore legale, di istituire e attivare facoltà o corsi di studio in comuni diversi da quello ove l'ateneo ha la sede legale e amministrativa, salvo che si tratti di comune confinante o

di razionalizzazione dell'offerta didattica mediante accorpamento di sedi decentralizzate già esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, o di istituzione di centri di ricerca funzionali alle attività produttive della regione.

**654.** In favore della «Fondazione Collegio europeo» di Parma è autorizzata per ciascuno degli anni 2007-2008, la somma di 500.000 euro da destinare al funzionamento.

**655.** Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 656 a 672, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

**656.** A decorrere dall'anno 2007, è avviata una sperimentazione, con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano indicate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzata ad assumere, quale base di riferimento per il patto di stabilità interno, il saldo finanziario. I criteri di definizione del saldo e le modalità di sperimentazione sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la predetta Conferenza.

**657.** In attesa dei risultati della sperimentazione di cui al comma 656, per il triennio 2007-2009, il complesso delle spese finali di ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 658, non può essere superiore, per l'anno 2007, al corrispondente complesso di spese finali dell'anno 2005 diminuito dell'1,8 per cento e, per gli anni 2008 e 2009, non può essere superiore al complesso delle corrispondenti spese finali dell'anno precedente, calcolato assumendo il pieno rispetto del patto di stabilità interno, aumentato, rispettivamente, del 2,5 per cento e del 2,4 per cento.

**658.** Il complesso delle spese finali è determinato dalla somma delle spese correnti e in conto capitale, al netto delle:

a) spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;

b) spese per la concessione di crediti.

**659.** Le spese finali sono determinate sia in termini di competenza sia in termini di cassa.

**660.** Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2007-2009; a tale fine, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di man-

cato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità di cui ai commi da 676 a 695 le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Quella le predette regioni e province autonome non provvedano, entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali dai commi da 676 a 695.

**661.** Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dal comma 660, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, in misura proporzionale all'incidenza della finanza di ciascuna regione a statuto speciale o provincia autonoma sulla finanza regionale e locale complessiva, anche mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, entro il 31 marzo 2007 e con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite.

**662.** Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al com-

ma 656, le norme di attuazione devono altresì prevedere le disposizioni per assicurare in via permanente il coordinamento tra le misure di finanza pubblica previste dalle leggi costituenti la manovra finanziaria dello Stato e l'ordinamento della finanza regionale previsto da ciascuno statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nonché le modalità per il versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

**663.** Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti e organismi strumentali, nonché per gli enti a ordinamento regionale o provinciale.

**664.** Ai fini del rispetto del principio del coordinamento della finanza pubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano le proprie strutture sanitarie alla contrazione di mutui e al ricorso ad altre forme di indebitamento, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, commi da 16 a 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fino a un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale e interessi, non superiore al 15 per cento delle entrate proprie correnti di tali strutture. Le regioni e le province autonome sono tenute ad adeguare i rispettivi ordinamenti; è fatta comunque salva la facoltà di prevedere un limite inferiore all'indebitamento.

**665.** Sulla base degli esiti del-

## Commenti

compatibile con i limiti di spesa fissati dalla Finanziaria.

### Comma 650

La copertura finanziaria delle assunzioni dei ricercatori è stata individuata nell'ordine di 20 milioni per il 2007, 40 per il 2008 e 80 milioni per ogni anno a partire dal 2009.

### Comma 651

È previsto anche un piano straordinario di assunzione di ricercatori entro il 30 aprile 2007, che terrà conto della valorizzazione dei titoli acquisiti dagli interessati.

### Comma 652

Il piano straordinario sarà finanziato con 7,5 milioni per il 2007 e con 30 milioni l'anno a partire dal 2008.

### Comma 653

Le università non potranno aprire nuove sedi in comuni diversi da quello dove hanno sede.

Il vincolo ha validità per tutto il triennio 2007/2009.

### Comma 654

Vengono stanziati 500 mila euro per ogni anno dal 2007 al 2008 per la Fondazione collegio europeo.

### Comma 655

Questo comma dispone che le province autonome di Trento e Bolzano devono operare conformemente ai limiti di spesa contenuti nella Finanziaria.

### Comma 656

Le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano concorrono a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009 con i criteri, che saranno specificati nei commi successivi, relativi al Patto di stabilità interno.

Dal 2007 parte una sperimentazione che prevede il ritorno al saldo finanziario, quale base di riferimento per il calcolo del Patto di stabilità. Si fa comunque rinvio ad un successivo dm Mineconomia per la specificazione dei criteri di definizione del saldo e delle modalità di sperimentazione.

### Comma 657

Specifica i criteri per essere in regola con il Patto per le regioni a statuto ordinario. Nel triennio 2007-2009, il complesso delle spese finali non potrà superare, nel 2007, il complesso delle spese finali del 2005, diminuito dell'1,8% e, per gli anni 2008 e 2009, non potrà essere superiore al complesso delle spese finali dell'anno precedente (assumendo come rispettato il patto di stabilità) aumentato, rispettivamente, del 2,5 e del 2,4%.

### Comma 658

Il comma in osservazione specifica che il complesso delle spese finali è dato dalla somma delle spese correnti e in conto capitale conteggiate al netto delle spese per la sanità e di quelle per la concessione di crediti.

### Comma 659

Il comma sancisce che le spese finali sono determinate sia in termini di competenza che di cassa.

### Comma 660

Si specificano i criteri per il rispetto

del Patto di stabilità per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano. Gli enti interessati, per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, concordano con il Mineconomia, entro il 31 marzo di ciascun anno, il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti. Pertanto, il presidente dell'ente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, trasmette la proposta di accordo al ministero dell'economia e finanze. Se non si addivene ad un accordo entro il termine sopra indicato, si applicano le disposizioni previste per le regioni a statuto ordinario. Altresì, le regioni a statuto speciale e le province autonome, nel pieno rispetto delle competenze attribuite dai loro statuti di autonomia, disciplinano le finalità di rispetto del Patto per gli enti locali dei rispettivi territori, entro il 31 marzo di ciascun anno. Se gli enti dovessero risultare inadempienti, per gli enti locali amministrati, si applicano le disposizioni del Patto previste dai commi 325 sino al 343 (677-696 del maxi-emendamento).

### Comma 661

Le regioni a statuto speciale e le province autonome possono ulteriormente concorrere al riequilibrio della finanza pubblica mediante misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello stato proporzionale all'incidenza della finanza di ciascuna regione o provincia autonoma sulla finanza regionale e locale complessiva. Queste finalità possono essere raggiunte anche con l'esercizio di funzioni statali, provvedendo, con le modalità previste dai rispettivi statuti, all'emanazione di prov-

vedimenti ad hoc entro il 31/3/2007. I risparmi ottenuti dovranno altresì essere previsti in modo permanente o comunque per annualità definite.

### Comma 662

Il comma si riallaccia alla sperimentazione prevista dal comma 656 del maxi-emendamento prevedendo che, sulla base degli esiti di detta sperimentazione, le norme di attuazione dovranno assicurare il coordinamento tra le misure di finanza pubblica previste dalla finanziaria e l'ordinamento della finanza regionale, assicurando altresì il versamento dell'Irap e dell'addizionale Irpef.

### Comma 663

Si ribadisce la facoltà per le regioni e le province autonome di estendere le regole del Patto ai loro enti ed organismi strumentali, nonché per gli enti ad ordinamento regionale o provinciale.

### Comma 664

Stretta sull'indebitamento della sanità. Il comma infatti sancisce che le regioni e le province autonome possono autorizzare le loro strutture sanitarie a contrarre mutui e a ricorrere ad altre forme di indebitamento (così come indicate all'articolo 3, commi 16-21 della Finanziaria 2004) per un ammontare complessivo delle rate, per capitale ed interessi, che non superi il 15% delle entrate proprie correnti delle predette strutture. Il comma, nell'obbligo delle regioni e le province autonome ad adeguare i rispettivi ordinamenti, fa salva la possibilità di prevedere un limite inferiore all'indebitamento.

la sperimentazione di cui al comma 656, si procede, anche nei confronti di una sola o più regioni o province autonome, a ridefinire legislativamente le regole del patto di stabilità interno e l'anno di prima applicazione delle regole. Le nuove regole devono comunque tenere conto del saldo in termini di competenza e di cassa. Il saldo di competenza è calcolato quale somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale.

**666.** Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

**667.** Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferi-

mento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario secondo un prospetto e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 666.

**668.** Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma è tenuta a osservare quanto previsto dalle norme di attuazione statutaria emanate in relazione a quanto stabilito nel comma 662. Fino alla emanazione delle predette norme di attuazione statutaria si provvede secondo quanto disposto dall'accordo concluso ai sensi del comma 660.

**669.** In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2007-2009, accertato con le procedure di cui ai commi 667 e 668, il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida la regione o provincia autonoma ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. Detti provvedimenti devono essere comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro la medesima data, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 666. Qualora l'ente non adempia, il presidente della regione, in qualità di commissario ad acta, adotta entro il 30 giugno i necessari provvedimenti che de-

vono essere comunicati, entro la medesima data, con le stesse modalità. Allo scopo di assicurare al contribuente l'informazione necessaria per il corretto adempimento degli obblighi tributari, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, cura la pubblicazione sul sito informatico di cui al comma 666 degli elenchi contenenti le regioni e le province autonome che non hanno rispettato il patto di stabilità interno, di quelle che hanno adottato opportuni provvedimenti e di quelle per le quali i commissari ad acta non hanno inviato la prescritta comunicazione.

**670.** Decorso inutilmente il termine del 30 giugno previsto dal comma 669, nella regione o nella provincia autonoma interessata, con riferimento all'anno in corso, si applica automaticamente:

a) l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, nella misura di euro 0,0258, con efficacia dal 15 luglio;

b) la tassa automobilistica, di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con l'aumento di 5 punti percentuali delle tariffe vigenti.

**671.** Nelle regioni e nelle province autonome in cui l'imposta regionale sulla benzina è già in vigore nella misura massima prevista dalla legge si applica l'ulteriore aumento di euro 0,0129.

**672.** Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti del commissario ad acta non possono

avere a oggetto i tributi di cui ai commi 670 e 671.

**673.** L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 34-*quinquies* del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è soppresso.

**674.** Il primo periodo del comma 323 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è soppresso.

**675.** All'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Le aliquote e le partecipazioni definitive di cui all'articolo 5, comma 3, sono rideterminate, a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo all'adozione dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare la copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario di cui al comma 1».

**676.** Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 677 a 695, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

**677.** La manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

**678.** Per la determinazione del proprio obiettivo specifico di miglioramento del saldo, gli enti di cui al comma 676 devono seguire la seguente procedura:

a) calcolare la media triennale per il periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definiti al comma 680 e risultanti dai propri conti consuntivi, e applicare a essa, solo se negativa, i seguenti coefficienti:

1) province: 0,400 per l'anno 2007, 0,210 per l'anno 2008 e 0,117 per l'anno 2009;

2) comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,330 per l'anno 2007, 0,205 per l'anno 2008 e 0,155 per l'anno 2009;

b) calcolare la media triennale della spesa corrente sostenuta in termini di cassa in ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, come risultante dai propri conti consuntivi, e applicare a essa i seguenti coefficienti:

1) province: 0,041 per l'anno 2007, 0,022 per l'anno 2008 e 0,012 per l'anno 2009;

2) comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,029 per l'anno 2007, 0,017 per l'anno 2008 e 0,013 per l'anno 2009;

c) determinare l'importo annuo della manovra mediante la somma degli importi, considerati in valore assoluto, di cui alle lettere a) e b). Gli enti che presentano una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 dei saldi di cassa determinano l'importo del concorso alla manovra applicando solo i coefficienti relativi alla spesa di cui alla lettera b).

**679.** Nel caso in cui l'incidenza

#### Comma 665

Una volta terminata la sperimentazione di cui al comma 656 è possibile procedere, anche nei confronti di una singola regione o provincia autonoma, a ridefinire normativamente le regole del Patto di stabilità interno e l'anno di prima applicazione delle regole, le quali dovranno tenere conto, obbligatoriamente, del saldo sia in termini di competenza che di cassa. Il comma specifica che per saldo di competenza si intende, per parte corrente la somma algebrica degli importi che risultano tra accertamenti ed impegni, e, per la parte in conto capitale, dalla differenza tra incassi e pagamenti.

#### Comma 666

Scattano i controlli periodici sul rispetto del Patto di stabilità. In modalità web, sul sito [www.pattostabilita.rgs.tesoro.it](http://www.pattostabilita.rgs.tesoro.it), le regioni e le province autonome dovranno trasmettere trimestralmente, entro 30 giorni dal termine ultimo di riferimento, un prospetto riguardante le informazioni sulla gestione sia di competenza che di cassa. Il prospetto sarà presto definito attraverso un decreto del ministero dell'economia e finanze.

#### Comma 667

La verifica del rispetto delle regole del Patto è affidata ulteriormente ad una certificazione, da inviare alla Ragioneria generale dello Stato entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, che i rappresentanti legali delle regioni e delle province autonome sottoscriveranno con modalità che saranno definite dal decreto indicato nel comma precedente.

#### Comma 668

Le regioni a statuto speciale e le province autonome, fino all'emanazione delle norme di attuazione statutaria, provvederanno al rispetto delle regole del patto ai sensi dell'accordo previsto dal comma 661.

#### Comma 669

Disciplina le azioni successive alla certificazione degli esiti di cui al comma 668. Infatti, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità 2007-2009, il presidente del consiglio dei ministri, invia apposta diffida alle regioni o alle province autonome fuori parametri ad adottare i provvedimenti necessari entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. Se l'ente non dovesse adempiere, il presidente della regione, quale commissario ad acta, entro il 30 giugno deve adottare e contestualmente comunicare alla Rgs i provvedimenti correttivi. Per completezza d'informazione, il comma prevede che sul sito informatico [www.pattostabilita.rgs.tesoro.it](http://www.pattostabilita.rgs.tesoro.it) saranno resi noti gli elenchi delle regioni e delle province autonome che non hanno rispettato il patto, degli enti che si sono dotati delle correzioni e degli enti per i quali i commissari ad acta non hanno inviato alcuna comunicazione.

#### Comma 670

Sanzioni pesanti per gli enti inadempienti. Il comma prevede che se trascorre infruttuosamente il termine del 30 giugno, senza che il commissario ad acta abbia adottato i provvedimenti correttivi, in automatico saranno adottati inasprimenti di imposte. In dettaglio, dal 15 luglio scatterà l'aumento per 0,0258 euro

dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, nonché l'aumento del bollo auto nella misura del 5% delle tariffe vigenti.

#### Comma 671

Qualora regioni o province autonome dovessero già applicare l'imposta regionale sulla benzina nella misura massima prevista dalla legge, l'incremento sarà pari a 0,0129 euro.

#### Comma 672

Impedisce al commissario ad acta, una volta che sia scaduto il termine del 30 giugno, di emanare provvedimenti correttivi che abbiano ad oggetto l'imposta regionale sulla benzina e il bollo auto.

#### Comma 673

Viene abrogato l'ultimo periodo dell'articolo 34-*quinquies* della Bersani-Visco. La norma, rimandando ad un comma della Finanziaria 2006, il 323, determinava, in via provvisoria, le aliquote e le partecipazioni per l'anno 2006, tenendo conto delle risorse ex art. 6 del dlgs n. 56/2000 (testo recante norme in materia di federalismo fiscale).

#### Comma 674

Il comma abroga la norma di cui al comma precedente dal testo della Finanziaria 2006.

#### Comma 675

Il comma disciplina, con l'aggiunta di un secondo comma all'articolo 6 del dlgs n. 56/2000, le aliquote e le partecipazioni definitive che saranno rideterminate a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo all'adozione dei

provvedimenti di attuazione previsti dall'articolo 119 della Costituzione.

#### Commi 676-694

I commi in questione ridisegnano le modalità con cui i comuni con più di 5 mila abitanti e le province garantiscono a contribuire agli obiettivi di finanza pubblica. Obiettivo primario, la riduzione del saldo tendenziale di comparto. Ciò avviene prendendo per riferimento la media triennale per il periodo 2003/2005 dei saldi finanziari di cassa, desumibili dai rendiconti del bilancio già approvati dagli organi consiliari, applicando cioè la differenza tra le entrate finali (correnti e in conto capitale) e le spese finali (correnti e in conto capitale), escludendo le entrate derivanti dalla riscossione di crediti e le spese provenienti dalla concessione di crediti. Qualora tale media risultasse negativa (e solamente in tale caso, precisa il legislatore), si applicano i coefficienti indicati al comma 678 lettera a), stabiliti in via decrescente nell'ambito del triennio 2007/2009. Poi si deve calcolare la media triennale della spesa corrente definitiva di cassa 2003/2005, cui si applicano in ogni caso i relativi coefficienti indicati nella successiva lettera b). A questo punto, si determina l'importo annuo della manovra, sommando gli importi derivanti dai due calcoli. Se un comune dovesse aver ottenuto una media triennale positiva sul periodo 2003/2005 dei saldi di cassa, esso provvede a determinare l'importo della compartecipazione alla manovra mediante l'applicazione dei soli coefficienti di spesa corrente.

Qualora tuttavia l'incidenza percentuale dell'importo annuo della manovra, rispetto alla media triennale 2003/2005 del-

percentuale dell'importo di cui al comma 678, lettera c), sull'importo della media triennale 2003-2005 delle spese finali al netto delle concessioni di crediti risultanti, per i comuni di cui al comma 676, superiore all'8 per cento, il comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l'importo corrispondente all'8 per cento della suddetta media triennale.

**680.** Il saldo finanziario è calcolato in termini di cassa quale differenza tra entrate finali, correnti e in conto capitale, e spese finali, correnti e in conto capitale, quali risultano dai conti consuntivi. Nel saldo finanziario non sono considerate le entrate derivanti dalla riscossione di crediti e le spese derivanti dalla concessione di crediti.

**681.** Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 gli enti devono conseguire un saldo finanziario, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, pari a quello medio del triennio 2003-2005 migliorato della misura annualmente determinata ai sensi del comma 678, lettera c), ovvero del comma 679. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 142, 143 e 144 concorrono al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno.

**682.** Ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno i trasferimenti statali sono conteggiati, in termini di competenza e di cassa, nella misura a tale titolo comunicata dall'amministrazione statale interessata.

**683.** Ai fini del comma 686, il saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, sia per la gestione

di competenza sia per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese finali al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti. Nel saldo finanziario non sono considerate le entrate in conto capitale riscosse nel triennio 2003-2005, derivanti dalla dimissione del patrimonio immobiliare e mobiliare destinate, nel medesimo triennio, all'estinzione anticipata di prestiti. Per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti nel saldo finanziario non sono considerate le spese in conto capitale e di parte corrente, autorizzate dal Ministero, necessarie per l'attivazione di nuove sedi di uffici giudiziari, ivi incluse quelle relative al trasloco.

**684.** Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato, a decorrere dall'anno 2007, inserendo le previsioni di entrata e di uscita in termini di competenza in misura tale da consentire il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto di stabilità interno determinato per ciascun anno. Gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione in data anteriore a quella dell'entrata in vigore della presente legge provvedono ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

**685.** Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per

il patto di stabilità interno nel sito «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza, secondo la definizione indicata al comma 683, sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definite con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 678 e 679.

**686.** Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma 676 è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 685.

**687.** Per gli enti istituiti nel periodo 2003-2005, si fa riferimento alla media degli anni, compresi nello stesso periodo, per i quali sono disponibili i bilanci consuntivi; se si dispone del bilancio di un solo anno, quest'ultimo costituisce la base annuale di calcolo su cui applicare le regole del patto di stabilità interno. Gli enti istituiti nel 2006 sono soggetti alle nuove regole del patto di stabilità interno dall'anno 2009 assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'esercizio 2007.

**688.** Gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

**689.** Si intendono esclusi per gli anni 2006 e 2007 dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, gli enti locali per i quali negli anni 2004 e 2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare è stato commissariato ai sensi degli articoli 141 e 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**690.** Le informazioni previste dai commi 685 e 686 sono messe a disposizione dell'Upi e dell'Ance da parte del Ministero dell'economia e delle finanze secondo modalità e con contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

**691.** In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, accertato con la procedura di cui al comma 686 del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida gli enti locali ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. Detti provvedimenti devono essere comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro la medesima data, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 685. Qualora i suddetti enti non adempiano, il sindaco o il presidente della provincia, in qualità di commissari ad acta, adottano entro il 30 giugno i necessari provvedimenti, che devono essere comunicati, entro la medesima data, con le modalità indicate dal decreto di cui al comma 685. Allo scopo di assicurare al contribuente

l'informazione necessaria per il corretto adempimento degli obblighi tributari, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato cura la pubblicazione sul sito informatico di cui al comma 685 degli elenchi contenenti gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno, di quelli che hanno adottato opportuni provvedimenti nonché di quelli per i quali i commissari ad acta non hanno inviato la prescritta comunicazione.

**692.** Decorso inutilmente il termine del 30 giugno previsto dal comma 691:

a) nei comuni interessati, con riferimento al periodo di imposta in corso, i contribuenti tenuti al versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche calcolano l'imposta maggiorando l'aliquota vigente nei comuni stessi dello 0,3 per cento;

b) nelle province interessate, con riferimento al periodo di imposta in corso, l'imposta provinciale di trascrizione, per i pagamenti effettuati a decorrere dal 1° luglio, è calcolata applicando un aumento del 5 per cento sulla tariffa vigente nelle province stesse.

**693.** Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere a oggetto i tributi di cui al comma 692.

**694.** I commi 23, 24, 25 e 26 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono abrogati.

## Commenti

le spese finali al netto delle concessioni di crediti, risultanti per i comuni con più di 5 mila abitanti, maggiore dell'8%, questi ultimi devono considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l'importo pari all'8% della media triennale.

A ogni modo, per rispettare gli obiettivi del patto di stabilità, per il triennio 2007/2009 gli enti devono ottenere un saldo finanziario (di competenza e di cassa) pari a quello medio del triennio 2003/2005, migliorato della misura determinata per ogni anno dalla somma tra la media dei saldi di cassa totali (spese correnti e conto capitale) e quella delle spese correnti, oppure mediante applicazione dell'8% della media triennale. Le maggiori entrate che deriveranno inoltre dalla ripristinata applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno.

Per l'ottenimento dei saldi utili per rispettare il patto di stabilità, i trasferimenti statali sono conteggiati (in competenza e in cassa) nella misura comunicata dall'amministrazione statale interessata.

Per consentire una migliore verifica del rispetto del patto di stabilità interno, il saldo finanziario per ognuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nonché quello medio del triennio 2003/2005, sono calcolati (in competenza e in cassa) mediante la differenza tra le entrate e le spese finali, esclusi i crediti in entrata e uscita. Non si considerano nel saldo finanziario le entrate 2003/2005 provenienti da aliena-

zioni che sono servite a estinguere anticipatamente i mutui. Relativamente ai comuni con più di 5 mila abitanti nel saldo finanziario non si considerano le spese correnti e di investimento, autorizzate dal ministero, per l'attivazione di nuove sedi di uffici giudiziari, comprese quelle di trasloco.

I bilanci di previsione dei comuni con più di 5 mila abitanti e delle province, a partire dal 2007, devono essere approvati mediante iscrizione delle previsioni di entrata e uscita in termini di competenza, al fine di consentire il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto di stabilità per ciascun anno. Un obbligo, questo, valevole anche per gli enti locali che hanno già approvato i bilanci preventivi entro il 31/12/2006: questi ultimi provvederanno mediante apposite variazioni di bilancio ad adeguarsi alla nuova disciplina.

Con cadenza trimestrale, gli enti assoggettati al patto dovranno trasmettere alla Ragioneria generale dello Stato, a mezzo informatico, le informazioni relative alla gestione di competenza e a quella di cassa, mediante un prospetto approvato con apposito dm.

Inoltre, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, dovrà essere inoltrata a firma dal sindaco (o presidente della provincia) e dal ragioniere capo la certificazione sul rispetto del patto di stabilità, sulla base del prospetto approvato con il succitato dm.

Per ciò che concerne i nuovi comuni con più di 5 mila abitanti e le nuove province,

costituiti dal 2003 in poi, si fa riferimento alla media degli anni per i quali sono disponibili i bilanci consuntivi; in presenza del solo rendiconto del bilancio di un solo anno, quest'ultimo diventa la base annuale di calcolo sul quale si applicano le regole del patto di stabilità interno. Per quanto riguarda i nuovi enti istituiti nel 2006, essi saranno assoggettati alle nuove regole del patto di stabilità dal 2009, utilizzando, quale base di calcolo su cui applicare le regole, i risultati dell'esercizio 2007.

Sono esclusi dall'applicazione del patto di stabilità i comuni e le province i cui organi elettivi siano stati sciolti per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso, fino all'anno successivo a quello della rielezione dei suddetti organi. Di contro, sono esclusi per il 2006 e il 2007 dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità gli enti locali per i quali negli anni 2004 e 2005, anche per frazione di anno, il consiglio comunale (o provinciale) è stato commissariato o a causa di scioglimento anticipato o a seguito di infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso.

I dati informativi derivanti dall'avvenuto rispetto o meno del patto di stabilità saranno messi a disposizione dell'Ance e dell'Upi, con modalità da stabilirsi in apposite convenzioni.

Qualora risultasse non rispettato il patto di stabilità, con provvedimento del presidente del consiglio dei ministri, gli enti locali interessati saranno diffidati ad adottare gli interventi di riequilibrio entro il 31 maggio dell'anno successivo a

quello di riferimento. Gli atti comunali dovranno essere inoltrati anche al ministero dell'economia e delle finanze entro la stessa data. In caso di inadempienza, da parte degli enti locali, subentra la piena competenza del sindaco (o del presidente della provincia), in qualità di commissario ad acta, che deve adottare i suddetti provvedimenti entro il 30 giugno. Nel frattempo la Ragioneria generale dello Stato inserirà sul proprio sito web gli elenchi degli enti ritardatari e inadempienti, nonché degli enti che invece sono corsi ai ripari, oltre che degli enti per i quali i commissari ad acta non hanno proceduto a intervenire.

Scaduto inutilmente il termine del 30 giugno, nei comuni interessati, con riferimento al periodo corrente d'imposta, i contribuenti che versano l'addizionale comunale all'Irpef devono calcolare l'imposta mediante maggiorazione dell'aliquota vigente nei comuni medesimi dello 0,3%. Analogo meccanismo si applica per le province, nelle quali invece per l'imposta di trascrizione, per i pagamenti successivi al 1° luglio, si applica un aumento delle tariffe vigenti del 5%. Inoltre la scadenza del termine del 30 giugno preclude ai provvedimenti dei commissari ad acta di procedere all'aumento dell'addizionale Irpef (per i comuni) o dell'imposta di trascrizione (per le province).

Nel contempo, vengono abrogate le disposizioni della Finanziaria 2006 che limitavano l'acquisto di immobili alle p.a. statali e ai comuni, nonché le relative deroghe e i monitoraggi previsti.

# La Finanziaria 2007 commentata

**Italia** Oggi continua la pubblicazione del testo commentato comma per comma del maxi-emendamento del governo, che costituisce la Finanziaria 2007, ora all'esame della camera per il sì definitivo. La prima parte è stata pubblicata venerdì 15, la seconda sabato 16, la terza martedì 18, mercoledì 19, giovedì 20 dicembre 2006

**695.** All'articolo 1, comma 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «per il Consiglio superiore della magistratura,» sono inserite le seguenti: «per gli enti gestori delle aree naturali protette.»

**696.** 344. I trasferimenti erariali per l'anno 2007 in favore di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 153 e 154, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

**697.** Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate, da ultimo, per l'anno 2006, dall'articolo 1, comma 152, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogate per l'anno 2007.

**698.** All'articolo 204, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e suc-

cessive modificazioni, le parole: «non supera il 12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non supera il 15 per cento». All'articolo 1, comma 45, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla lettera b), le parole: «non superiore al 16 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore al 15 per cento» e la lettera c) è abrogata.

**699.** Al comma 3 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il secondo periodo è soppresso con decorrenza dal 1° gennaio 2007.

**700.** Sono abrogati i commi 38, 39, 40 e 41 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

**701.** Il primo periodo del comma 150 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente: Continuano ad applicarsi le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 30, 32 e 37, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

**702.** In ragione del contributo apportato nel 2006 al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, la ripartizione dell'incremento del gettito compartecipato di cui al comma 191, sarà effettuata nel 2008 esclusivamente a favore dei comuni che hanno rispettato nel 2006 il patto di stabilità interno.

**703.** Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono disposti i seguenti interventi di cui 37,5 mi-

lioni di euro destinati a compensare gli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto derivanti dalle disposizioni recate dal comma 562 del presente articolo:

a) fino a un importo complessivo di 55 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 40 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva è superiore al 30 per cento, secondo gli ultimi dati Istat disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzata a interventi di natura sociale e socio-assistenziale;

b) fino a un importo complessivo di 71 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva è superiore al 5 per cento, secondo gli ultimi dati Istat disponibili. Almeno il 50 per cento della mag-

giore assegnazione è finalizzata a interventi di natura sociale;

c) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, è concesso un ulteriore contributo, fino a un importo complessivo di 42 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti;

d) alle comunità montane è attribuito un contributo complessivo di 20 milioni di euro, da ripartire in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane.

**704.** A decorrere dall'anno 2007 gli oneri relativi alle commissioni straordinarie di cui all'articolo 144 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono posti a carico dello Stato, che provvede al rimborso a favore degli enti locali previa presentazione della relativa richiesta. Gli enti locali destinano gli importi rimborsati a spese di investimento.

**705.** In deroga alla normativa vigente, a favore degli enti locali i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Ministero dell'interno provvede, su richiesta della commissione straordinaria, a erogare in un'unica soluzione i trasferimenti erariali e la quota di compartecipazione al gettito dell'Irpef spettanti per l'intero esercizio.

**706.** Per la copertura degli oneri di cui all'articolo 145 del

testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

**707.** Per gli anni 2007, 2008 e 2009 a favore degli enti locali che si trovano, alla data del 1° gennaio di ciascun anno, nella condizione di cui all'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è corrisposto dal Ministero dell'interno un contributo destinato alla realizzazione o manutenzione di opere pubbliche nella misura massima annuale di 30 milioni di euro, ripartiti in base alla popolazione residente come risultante al 31 dicembre del penultimo anno precedente. Ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000 abitanti.

**708.** Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 704 a 707 si provvede a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

**709.** All'articolo 1, comma 494, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «La ripartizione è effettuata per il 90 per cento in base alla popolazione e per il 10 per cento in base al territorio, assicurando il 40 per cento del fondo complessivo ai soli co-

## Commenti

### Comma 695

Con una modifica alla Finanziaria 2005, si precisa che non si applica il limite alla spesa complessiva anche a favore degli enti gestori delle aree naturali protette.

### Comma 696

Viene confermata l'erogazione dei trasferimenti erariali agli enti locali, seguendo l'impostazione già indicata nella Finanziaria 2006.

### Comma 697

Viene altresì confermata anche per il 2007 l'attribuzione alle province di una compartecipazione al gettito dell'Irpef nella misura dell'1% del riscosso.

### Comma 698

Aumenta di tre punti la capacità di indebitamento per gli enti locali che, originariamente, non potevano effettuare mutui che superassero la spesa annua pari al 12% delle entrate dei primi tre titoli derivanti dal rendiconto del penultimo esercizio finanziario approvato dal consiglio comunale (o provinciale). La quota è ora del 15%. Con una modifica alla Finanziaria 2005, si specifica di conseguenza che i comuni il cui indebitamento abbia raggiunto il 25% debbano raggiungere comunque il 20% entro il 2008 e il 15% entro il 2010.

### Comma 699

Eliminato l'obbligo dei pagamenti delle penali per i comuni e le province che non

hanno provveduto a raggiungere gli obiettivi della progressiva riduzione del disavanzo annuo, come originariamente previsto dalla Finanziaria 1999.

### Comma 700

Eliminate le disposizioni contenute nella Finanziaria 2004, che prevedevano l'attribuzione, da parte delle regioni, a favore delle province composte per almeno il 95% da comuni montani, le funzioni in materia di gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi.

### Comma 701

Con una modifica alla Finanziaria 2006, si specifica che continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella Finanziaria 2005, e riguardanti:

- il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità;
- la verifica del rispetto degli obiettivi del patto;
- la collaborazione delle associazioni degli enti locali al monitoraggio della spesa pubblica.

### Comma 702

Considerati i risultati ottenuti nel 2006 per il raggiungimento degli obiettivi di fi-

nanza pubblica, la ripartizione del gettito compartecipato, derivante dalla dinamica degli incassi dell'Irpef, verrà effettuata nel 2008 solo per i comuni che durante il 2006 hanno rispettato il patto di stabilità.

### Comma 703

Per ognuno degli anni 2007, 2008 e 2009, mediante utilizzo del fondo ordinario, sono previsti i seguenti stanziamenti, di cui 37,5 milioni di euro sono destinati a compensare gli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto:

- 1) incremento del 40% (per un massimo di 55 milioni di euro) del contributo ordinario, al lordo della detrazione di una quota di compartecipazione Irpef per i comuni fino a 5 mila abitanti, nei quali il rapporto tra i residenti ultra 65enni e tutti i residenti è superiore al 30%. Il 50% di tale entrata deve essere destinato a interventi sociali e socio-assistenziali;
- 2) incremento del 30% (per un massimo di 71 milioni di euro) del contributo ordinario, al lordo della detrazione di una quota di compartecipazione Irpef per i comuni fino a 5 mila abitanti, nei quali il rapporto tra i residenti con meno di cinque anni di età e tutti i residenti è superiore al 5%. Il 50% di tale entrata deve essere destinato a interventi sociali;
- 3) un contributo per investimenti a favore dei comuni con meno di 3 mila abitanti (fino a un massimo totale di 42 milioni di euro);

4) un contributo alle comunità montane, misurato sui residenti dei territori interessati (fino a un massimo totale di 20 milioni di euro).

### Comma 704

Dal 2007 gli oneri relativi alle commissioni straordinarie per la gestione degli enti i cui organi siano stati sciolti per infiltrazioni e condizionamenti di stampo mafioso sono posti a carico dello stato. I comuni presentano le richieste di rimborso delle spese sostenute. I proventi dei rimborsi sono destinati per spese di investimento.

### Commi 705-708

Per i comuni e le province sciolti a causa di infiltrazioni e condizionamenti di stampo mafioso il ministero dell'interno, su richiesta della commissione straordinaria, dispone l'erogazione dei trasferimenti erariali e della compartecipazione Irpef in un'unica rata. Inoltre per il triennio 2007/2009, gli enti locali che si trovano in tale condizione possono ottenere dal ministero dell'interno un contributo per realizzare o mantenere opere pubbliche: il budget annuale è di 30 milioni di euro, ripartiti in base alla popolazione residente. Ai fini del riparto, i comuni con più di 5 mila abitanti si intendono come enti di 5 mila abitanti. I finanziamenti saranno garantiti dal fondo ordinario.

### Comma 709

La Finanziaria 2006 aveva stabilito

muni confinanti con il territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano».

**710.** Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2007, le disposizioni di cui all'articolo 1,

**711.** Al comma 3 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: «servizi non commerciali» sono inserite le seguenti: «, per i quali è previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti»,.

**712.** A decorrere dall'anno 2007, la dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento recante determinazione delle rendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni, di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 luglio 2002, n. 197, attestante il minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D, deve essere inviata al Ministero dell'interno entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata.

**713.** Per l'anno 2007, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni le-

gislativa e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore a un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.

**714.** All'articolo 242, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino alla fissazione di nuovi parametri triennali si applicano quelli vigenti per il triennio precedente».

**715.** Nei casi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli incarichi di cui all'articolo 110 del medesimo testo unico nonché l'incarico di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa sono risolti di diritto se non rinnovati entro quarantacinque giorni dall'insediamento della commissione straordinaria per la gestione dell'ente.

**716.** Ai fini dell'invarianza delle disposizioni recate dai commi da 703 a 707 sul fabbisogno e sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, il fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è ridotto di 195 milioni di euro per l'anno 2007, di 130 milioni di euro per l'anno 2008 e di 65 milioni di euro per l'anno 2009.

**717.** Il comma 2-ter dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«2-ter. I contributi previsti dalla presente legge, con esclusione di quelli previsti dal comma 11, e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi alle imprese editrici e alle emittenti radiotelevisive, comunque costituite, che editino giornali quotidiani o trasmettano programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese beneficiarie non editino altri giornali quotidiani o che non possiedano altre emittenti radiotelevisive e possiedano i

requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente articolo. Alle emittenti radiotelevisive di cui al periodo precedente i contributi sono concessi nel limite complessivo di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. A decorrere dal 10 gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 e 11 e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi ai giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero a condizione che le imprese editrici beneficiarie possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d) e g) del comma 2 del presente articolo. Tali imprese devono alliegare alla domanda i bilanci corredati da una relazione di certificazione da parte di società abilitate secondo la normativa dello Stato in cui ha sede l'impresa».

**718.** Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, l'assunzione, da parte dell'amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corrispon-

sione di alcun emolumento a carico della società.

**719.** L'indennità di fine mandato prevista dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi.

**720.** All'articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;

b) al comma 3, secondo periodo, le parole: «da collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, entro ulteriori diciotto mesi» sono soppresse;

c) al comma 4, secondo periodo, la parola: «perfezionate» è sostituita dalla seguente: «bandite».

**721.** Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri de-

## Commenti

che a partire dall'1/1/2006 venivano sospesi i trasferimenti erariali per le funzioni amministrative trasferite in attuazione della riforma Bassanini uno (legge 59/97), con riferimento a quegli enti che già fruiscono dell'integrale finanziamento a carico del bilancio dello stato per le medesime funzioni. Di conseguenza, si prevedeva l'incremento dei trasferimenti erariali in favore dei comuni delle province confinanti con quelle di Trento e di Bolzano nella misura di 10 mln di euro. Ora viene specificato che il riparto avviene per il 90% in base alla popolazione e per il 10% in base al territorio: ma il 40% del totale (cioè 4 mln di euro) verrà stanziato a favore dei soli comuni che confinano con il territorio delle province autonome di Trento e Bolzano.

### Comma 710

Confermato anche per il 2007 il sistema di controllo e vigilanza sull'approvazione dei bilanci preventivi degli enti locali, oltre che sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio, da parte dei prefetti della repubblica competenti per territorio, in assenza di una specifica diversa disposizione contenuta nello statuto del comune o della provincia.

### Comma 711

Si prevede che il fondo istituito presso il ministero dell'interno con la Finanziaria 2000, e finanziato attraverso le risorse finanziarie costituite dalle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento a Iva di prestazioni di servizi non commerciali affidate dagli enti locali territoriali a soggetti esterni all'amministrazione dall'1/1/2000, debba avvalersi delle entrate provenienti, appunto dai servizi non commerciali per i quali è previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti.

### Comma 712

A partire dal 2007, la dichiarazione

di attestazione del minore gettito dell'Ici derivante da fabbricati di tipologia catastale «D» dovrà essere inviata dai comuni al ministero dell'interno entro il termine perentorio, pena la decadenza, del 30/6 dell'anno successivo a quello in cui è stata accertata la minore entrata.

### Comma 713

Nuova disciplina sui finanziamenti degli oneri di urbanizzazione nei bilanci comunali. Il legislatore precisa che per il solo anno 2007 i relativi proventi (che ricomprendono altresì le sanzioni conseguenti alle violazioni delle norme del testo unico per l'edilizia) possono essere stanziati per una quota che non superi il 50%, al fine di finanziare le spese correnti. Un ulteriore 25%, al massimo, può essere stanziato per le spese della manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.

Il legislatore, purtroppo, non specifica in quale modo il suddetto principio debba applicarsi per i bilanci pluriennali 2007/2009, con riferimento agli esercizi 2008 e 2009. Nel silenzio della norma, si ritiene che dette limitazioni vadano riferite altresì al bilancio pluriennale, fatte salve eventuali future correzioni della Finanziaria 2007.

### Comma 714

Con una modifica al Testo unico degli enti locali, si dispone che la tabella dei parametri obiettivi per la verifica delle condizioni di deficit strutturale dei comuni e delle province, valevole per il triennio precedente, continui a mantenere la propria vigenza fino all'avvenuta fissazione dei nuovi parametri triennali.

### Comma 715

Decadenza automatica per tutti gli incarichi dirigenziali a termine, per tutte le consulenze, per tutte le collaborazioni coordinate e continuative e per gli

organi di revisione nei comuni e nelle province, qualora gli stessi risultino sciolti in conseguenza di fenomeni di infiltrazione e condizionamento di stampo mafioso. Tutti questi rapporti contrattuali si intendono risolti di diritto, e quindi non più operanti a partire dal 46° giorno successivo all'insediamento della commissione straordinaria per la gestione dell'ente. Spetterà a quest'ultima, invece, in caso di eventuali riconferme, procedere all'emanazione dei provvedimenti di rinnovo.

### Comma 716

Per fare in modo che i trasferimenti erariali possano essere garantiti a favore dei comuni con meno di 5 mila abitanti ed alle comunità montane, nonché ai comuni commissariati per infiltrazione di stampo mafioso, evitando nel contempo un maggiore esborso a carico del bilancio statale, è prevista la riduzione di 390 mln di euro sul triennio 2007/2009 sul fondo per le aree sottoutilizzate.

### Comma 717

Con una modifica alla legge sulle provvidenze per l'editoria, si prevede che i contributi statali (eccezion fatta per quelli integrativi), e comunque non superiori al 50% dei costi complessivi, ammortamenti compresi, risultanti dai bilanci delle imprese siano concesse alle case editrici e alle radio e tv che editino quotidiani o trasmettano programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, a condizione che dette imprese non siano editori di altri giornali quotidiani o che non possiedano altre emittenti radio e tv e possiedano i seguenti requisiti:

- editino la testata stessa da almeno tre anni;
- abbiano acquisito, nell'anno di riferimento dei contributi, entrate pubbli-

citarie che non superino il 30% dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio dell'anno medesimo;

- abbiano adottato con norma statutaria il divieto di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei contributi e nei dieci esercizi successivi;
- la testata edita abbia diffusione formalmente certificata pari ad almeno il 25% della tiratura complessiva per le testate nazionali e ad almeno il 40% per quelle locali. Ai fini del presente articolo, si intende per diffusione l'insieme delle vendite e degli abbonamenti e per testata locale quella cui almeno l'80% della diffusione complessiva è concentrata in una sola regione;

- abbiano sottoposto l'intero bilancio di esercizio cui si riferiscono i contributi alla certificazione di una società di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco appositamente previsto dalla Consob.

Alle suddette emittenti radio e tv, i contributi sono concessi entro il massimo di 6 mln di euro per il triennio 2007/2009. Dall'1/1/2002, i contributi alle imprese editrici (contributo fisso e contributi variabili), oltre a quelli integrativi, e comunque in misura non superiore al 50% dei costi complessivi, ammortamenti compresi, che risultino dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi ai giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, purché le imprese editrici beneficiarie siano in possesso dei requisiti sopra esposti. Dette imprese devono però includere nella domanda i bilanci comprensivi di una relazione di certificazione da parte di società abilitate secondo la normativa dello stato in cui ha sede l'impresa.

### Comma 718

Qualora il sindaco, l'assessore o un consigliere comunale dovesse essere nominato membro del consiglio di ammi-

gli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle indennità dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle società partecipate e al ridimensionamento delle strutture organizzative.

**722.** La disposizione di cui al comma 721 costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea.

**723.** I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 721 devono garantire un miglioramento dei saldi finanziari dei bilanci regionali pari al 10 per cento rispetto ai saldi dell'anno precedente.

**724.** Al fine di assicurare un controllo indipendente e continuativo della qualità dell'azione di governo degli enti locali, è istituita un'Unità per il monitoraggio con il compito di accertare la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento delle misure premiali previste dalla normativa vigente e di provvedere alla verifica delle dimensioni organizzative ottimali degli enti locali anche mediante la valutazione delle loro attività, la misurazione

dei livelli delle prestazioni e dei servizi resi ai cittadini e l'apprezzamento dei risultati conseguiti, tenendo altresì conto dei dati relativi al patto di stabilità interno. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le disposizioni relative alla composizione dell'Unità, alla sua organizzazione e al suo funzionamento. Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali sono attribuite le funzioni di vigilanza sull'Unità. Per il funzionamento dell'Unità è istituito un fondo, nell'ambito del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione finanziaria pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2007. Restano ferme le competenze istituzionali della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti.

**725.** Nelle società a totale partecipazione di comuni o provincie, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente all'80 per cento e per

i componenti al 70 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura ragionevole e proporzionata.

**726.** Nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, il compenso di cui al comma 725, nella misura ivi prevista, va calcolato in percentuale della indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici.

**727.** Al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione sono dovuti gli emolumenti di cui all'articolo 84 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, alle condizioni e nella misura ivi stabilite.

**728.** Nelle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati, i compensi di cui ai commi 725 e 726 possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto

percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è pari o superiore al 50 per cento del capitale, e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è inferiore al 50 per cento del capitale.

**729.** Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore all'importo che sarà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle società miste il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali comprendendo nel numero anche quelli eventualmente designati dalle regioni non può essere superiore a cin-

que. Le società adeguano i propri statuti e gli eventuali patto parasociali entro tre mesi dall'entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

**730.** Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano ai principi di cui ai commi da 725 a 735 la disciplina dei compensi degli amministratori delle società da esse partecipate, e del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione di dette società. L'obbligo di cui al periodo che precede costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica.

**731.** Nell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «consigli circoscrizionali» sono inserite le seguenti: «dei soli comuni capoluogo di provincia»;

b) al comma 2, dopo le parole: «circoscrizionali» sono inserite le seguenti: «, limitatamente ai comuni capoluogo di provincia.».

**732.** Nel comma 3 dell'articolo 234 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il numero: «5.000» è sostituito dal seguente:

nistrazione di una società di capitali partecipate dallo stesso comune, tale carica non costituisce titolo per la corresponsione di alcun emolumento a carico della società.

#### Comma 719

Si riconosce l'indennità di fine mandato ai sindaci soltanto se la loro permanenza in carica sia stata almeno pari a 30 mesi.

#### Comma 720

Si prevede che le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento externalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, cessano entro 24 mesi dalla data del 4 luglio 2006 le attività non consentite. Inoltre la cessazione o incorporazione delle attività non consentite, da conferirsi ad altra società, non implica più la ricollocazione sul mercato per quest'ultima. Si precisa inoltre che restano validi i contratti conclusi dopo la data del 4 luglio 2006, ma in esito a procedure di aggiudicazione bandite (e non più perfezionate) prima di tale data.

#### Commi 721-723

Per contenere la spesa pubblica, entro il 30/6/2007, le regioni devono adottare disposizioni finalizzate a ridurre gli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi. In particolare, devono diminuire i compensi e le indennità dei membri degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, si devono sopprimere gli enti inutili, si devono fondere le società partecipate e ridimensionare le strutture organizzative. Tale disposizione ha valo-

re di indirizzare fondamentalmente per il rispetto del patto di stabilità. I conseguenti risparmi di spesa devono garantire un miglioramento dei saldi finanziari dei bilanci regionali almeno pari al 10% rispetto ai saldi dell'anno precedente.

#### Comma 724

Istituita l'Unità per il monitoraggio per il controllo indipendente e continuativo della qualità dell'azione di governo degli enti locali. Essa accerterà la ricorrenza dei presupposti per riconoscere i premi previsti dalla normativa vigente e verificherà le dimensioni organizzative ottimali degli enti locali, attraverso la valutazione delle loro attività, la misurazione dei livelli delle prestazioni e servizi resi ai cittadini e l'apprezzamento dei risultati ottenuti, tenuto conto anche dei parametri del patto di stabilità. L'Unità per il monitoraggio sarà istituita con apposito dm e dipenderà dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali. Tale Unità non va comunque a precludere i compiti istituzionali della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti.

#### Comma 725

Nelle società totalmente partecipate da parte di comuni o provincie, il compenso lordo annuale, comprensivo di ogni indennità, attribuito ai presidenti e ai membri del cda, non può superare per il presidente l'80% dell'indennità spettante al sindaco (o presidente della provincia) e per i consiglieri il relativo 70% della stessa. Sono ammesse le eventuali indennità di risultato solo in caso di produzione di utili, e in misura ragionevole e proporzionata.

#### Comma 726

Nelle società a totale partecipazione pubblica di più enti locali, il compenso annuale lordo e onnicomprensivo del

presidente e dei membri dei cda va calcolato in percentuale dell'indennità spettante al rappresentante del socio pubblico maggioritario e, nel caso di quote paritarie, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici.

#### Comma 727

Al presidente e ai componenti dei cda delle società a partecipazione pubblica controllate dagli enti locali si applicano i rimborsi spese e le indennità di missione negli stessi termini e modalità previste per i comuni e le provincie.

#### Comma 728

Qualora le società prevedano una partecipazione mista tra enti locali e altri soggetti pubblici o privati, i compensi ai presidenti e ai membri dei cda possono essere alzati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nella misura di un punto percentuale ogni 5 punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione di questi ultimi sia pari o superiore al 50% del capitale, e di 2 punti percentuali ogni 5 punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione di questi ultimi sia inferiore al 50% del capitale.

#### Comma 729

Riduzione drastica per i cda delle società partecipate totalmente, anche in via indiretta, da enti locali. Si prevede infatti che i cda non superino il numero di tre membri (presidente compreso) o al massimo di cinque componenti per le società con capitale interamente versato pari o superiore all'importo determinato con dpcm da emanarsi entro il 30/6/2007. Per quanto concerne invece le società miste, il numero massimo dei membri dei cda designati dai soci pub-

blici locali, compresi anche quelli designati eventualmente dalle regioni, non può superare le cinque unità.

L'adeguamento degli statuti e dei patto parasociali dovrà essere effettuato entro tre mesi dall'entrata in vigore del succitato dpcm.

#### Comma 730

La disciplina in materia di riduzione dei componenti e delle indennità dei cda delle società pubbliche facenti capo agli enti locali ha valore anche per le province autonome e le regioni a statuto speciale, in quanto costituente principio di coordinamento della finanza pubblica.

#### Comma 731

Con una modifica al Testo unico degli enti locali si precisa che l'indennità di funzione sia prevista per i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluoghi di provincia. Analogo principio vale altresì per i consiglieri circoscrizionali.

#### Comma 732

Dall'1/1/2007 i collegi dei revisori dei conti nei comuni con popolazione oscillante tra i 5.001 e i 14.999 abitanti decadono in virtù della modifica all'art. 234 del testo unico degli enti locali; il nuovo testo prevede infatti l'estensione della figura del revisore unico dei conti in tutti i comuni con meno di 15 mila abitanti (fino al 31/12/2006 tale figura era prevista per i soli comuni con meno di 5 mila abitanti).

Di conseguenza, nella prima seduta utile i consigli comunali interessati dovranno provvedere alla nomina del nuovo revisore unico dei conti, il quale subentra a tutti gli effetti di legge al collegio dei revisori, la cui funzionalità risulta non più supportata dal testo unico degli enti locali, nella versione in vigore dall'1/1/2007. Ciò in quanto il comma in esame non effettua alcuna sal-

«15.000».

**733.** Le disposizioni di cui ai commi da 725 a 730 non si applicano alle società quotate in borsa.

**734.** Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.

**735.** Gli incarichi di amministratore delle società di cui ai commi da 725 a 734 conferiti da soci pubblici e i relativi compensi sono pubblicati nell'albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile individuato da ciascun ente. La pubblicità è soggetta ad aggiornamento semestrale. La violazione dell'obbligo di pubblicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro, irrogata dal Prefetto nella cui circoscrizione ha sede la società. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico e il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato di cui al comma 725, entro trenta giorni dal percepimento.

**736.** Le norme del presente comma costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Le operazioni di gestione del debito tramite utilizzo di strumenti derivati, da parte delle regioni e degli enti di cui al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono es-

sere improntate alla riduzione del costo finale del debito e alla riduzione dell'esposizione ai rischi di mercato. Gli enti possono concludere tali operazioni solo in corrispondenza di passività effettivamente dovute, avendo riguardo al contenimento dei rischi di credito assunti.

**737.** All'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. A partire dal 1° gennaio 2007, nel quadro di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 119 della Costituzione, i contratti con cui le regioni e gli enti di cui al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pongono in essere le operazioni di ammortamento del debito con rimborso unico a scadenza e le operazioni in strumenti derivati devono essere trasmessi, a cura degli enti contraenti, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro. Tale trasmissione, che deve avvenire prima della sottoscrizione dei contratti medesimi, è elemento costitutivo dell'efficienza degli stessi. Restano valide le disposizioni del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, in materia di monitoraggio.

«2-ter. Delle operazioni di cui al comma precedente che risultino in violazione alla vigente normativa, viene data comunicazione alla Corte dei conti per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza».

**738.** Gli enti tenuti alle comunicazioni previste dall'articolo 41 della legge n. 448 del 2001 conservano, per almeno cinque anni, appositi elenchi aggiornati contenenti i dati di tutte le operazioni finanziarie

e di indebitamento effettuate ai sensi della normativa sopra citata. L'organo di revisione dell'ente territoriale vigila sul corretto e tempestivo adempimento da parte degli enti stessi.

**739.** Dal 1° gennaio 2007 alle operazioni di indebitamento di cui al comma 17 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si aggiungono le operazioni di cessione o cartolarizzazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi per i cui pagamenti l'ente assume, ancorché indirettamente, nuove obbligazioni, anche mediante la ristrutturazione dei piani di ammortamento. Sono escluse le operazioni di tale natura per le quali la delibera della Giunta regionale sia stata adottata prima del 4 settembre 2006, purché completate entro e non oltre il 31 marzo 2007.

**740.** Al comma 17, primo periodo, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono soppresse le parole: «non collegati a un'attività patrimoniale preesistente».

**741.** All'articolo 255 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'articolo 206».

**742.** L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente

dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come da ultimo modificato dal comma 746, è stabilito per l'anno 2007:

a) in 469,16 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Enpals);

b) in 115,93 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, a integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

**743.** Conseguentemente a quanto previsto dal comma 742, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2007 in 16.650,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 742, lettera a), e in 4.114,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 742, lettera b).

**744.** Gli importi complessivi di cui ai commi 742 e 743 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 742, lettera a), della somma di 945,10 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto delle

somme di 2,50 milioni di euro e di 57,94 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'Enpals.

**745.** All'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole da: «secondo i seguenti criteri» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «secondo il criterio del rapporto tra contribuzione e prestazioni con l'applicazione di aliquote contributive non inferiori alla media, ponderata agli iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi interessati».

**746.** All'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Sono altresì escluse dal predetto procedimento le quote assegnate alle gestioni di cui agli articoli 21, 28, 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari al 50 per cento di quello definito con legge 23 dicembre 1996, n. 663, e successive modificazioni, rivalutato, a decorrere dall'anno 1997, in misura proporzionale al complessivo incremento dei trasferimenti stabiliti annualmente con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 37, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e annualmente adeguato secondo i medesimi criteri».

**747.** Al fine di pervenire alla sistemazione del debito di Poste italiane Spa verso la tesoreria statale per sovvenzioni ricevute per pagamenti di pensioni effettuati fino alla fine dell'anno 2000, le anticipazioni di tesoreria ricevute da Poste italiane Spa, ai sensi dell'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, per il pagamento delle pensioni a cari-

## Commenti

vaguardia nei confronti dei collegi dei revisori dei conti in carica alla data del 31/12/2006 nei comuni tra 5.001 e i 14.999 abitanti.

### Comma 733

La disciplina in materia di riduzione dei membri dei cda e delle relative indennità non si applica per le società quotate in borsa.

### Comma 734

Non possono essere nominati amministratori di enti, istituzioni, aziende pubbliche, società a capitale pubblico totale o parziale che, qualora abbiano ricoperto nei cinque anni precedenti analoghi incarichi, abbiano chiuso in perdita per tre esercizi consecutivi.

### Comma 735

È prevista la pubblicazione degli incarichi di amministrazione delle società di capitali totalmente o parzialmente controllate da enti locali, nonché dei relativi compensi, nell'albo pretorio e nel sito Internet dei rispettivi comuni e province, a cura dei rispettivi responsabili. Detta pubblicità deve essere aggiornata con cadenza semestrale. In caso di mancata pubblicazione, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10 mila euro, irrogata dal prefetto della provincia competente per territorio. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non

comunicano ai soci pubblici il proprio incarico e il relativo compenso entro 30 giorni dal ricevimento dell'incarico, oppure, per le indennità di risultato, entro 30 giorni dal percepimento.

### Comma 736

Le operazioni di gestione del debito a mezzo di strumenti derivati, a cura delle regioni e degli enti locali, devono garantire comunque la riduzione del costo finale del debito e dell'esposizione ai rischi di mercato. Gli enti possono concludere queste operazioni solo in corrispondenza di passività riscosse realmente, tenuto conto del contenimento dei rischi di credito assunti. Tale norma si applica anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome.

### Comma 737

Per quanto concerne i contratti di gestione del debito pubblico, con una modifica alla finanziaria 2002, si prevede che, dall'1/1/2007, vengano trasmessi al ministero dell'economia e delle finanze. Detta trasmissione va effettuata prima della sottoscrizione degli stessi contratti. Previsto l'intervento della corte dei conti, in caso di violazione del suddetto adempimento.

### Comma 738

Gli enti coinvolti dai contratti di gestione del debito pubblico devono con-

servare per almeno cinque anni gli elenchi aggiornati contenenti i dati di tutte le operazioni finanziarie e di indebitamento. La vigilanza è svolta dai rispettivi organi di revisione dei conti.

### Comma 739

Dall'1/1/2007 alle operazioni costituenti indebitamento per gli enti locali, vanno aggiunte anche le operazioni di cessione o cartolarizzazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi per i cui pagamenti l'ente assume, in forma indiretta, nuove obbligazioni anche a mezzo di ristrutturazione dei piani di ammortamento. Si escludono da tale principio le operazioni approvate con deliberare delle Giunte regionali prima del 4/9/2006, purché siano completate entro il 31/3/2007.

### Comma 740

Dall'1/1/2007 costituiscono indebitamenti per gli enti locali anche le cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata collegati a un'attività patrimoniale preesistente.

### Comma 741

Per i comuni dissestati, non rientra tra i compiti dell'organo straordinario di liquidazione anche l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e prestiti.

### Commi da 742 a 747

Il comma 742 prevede un maggiore trasferimento all'Inps dal bilancio dello stato della complessiva somma di 585,09 milioni di euro a titolo di adeguamento Istat della quota assistenziale dei trattamenti pensionistici già assunti a carico dello stato, di cui:

a) 469,16 milioni in favore del fondo lavoratori dipendenti, delle gestioni lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Enpals;

b) 115,93 milioni, a integrazione dei trasferimenti suddetti, in favore del fondo lavoratori dipendenti, della gestione esercenti attività commerciali e gestione artigiani, costituisce un adeguamento delle risorse che confluiscono dallo stato all'Inps ai sensi dell'art. 37 comma 3 lettera c) della legge n. 88/1989.

Di conseguenza, nel comma 743 viene indicato importo complessivo delle risorse trasferite dallo stato all'Inps, per l'anno 2007, pari a 16.650,39 milioni di euro per la quota a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, dei minatori e dell'Enpals e a 4.114,39 milioni di euro a integrazione dei trasferimenti suddetti per il Fondo lavoratori dipendenti e la gestione attività commerciali e artigiani.

Il comma 744 stabilisce le modalità di ripartizione degli importi tra le diverse gestioni di cui al comma 745, lett.



co dell'Inps fino alla predetta data si intendono concesse direttamente all'Inps e, conseguentemente, sono apportate le necessarie variazioni nelle scritturazioni del conto del patrimonio dello Stato.

**748.** Ai fini della copertura dei maggiori oneri a carico della gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordi di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 534 milioni di euro per l'esercizio 2005 e in 400 milioni di euro per l'anno 2006:

a) per l'anno 2005, sono utilizzate le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'Inps per l'anno 2005, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 534 milioni di euro;

b) per l'anno 2006, sono utilizzate le seguenti risorse:

1) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'Inps per l'anno 2005, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 87,48 milioni di euro;

2) le risorse trasferite all'Inps e accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2005 del medesimo Istituto, per un ammontare complessivo di 312,52 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.

**749.** All'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «10 gennaio 2008» e «31 dicembre 2007», ovunque ricorrano, con esclusione dei commi 3 e 4, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «10 gennaio 2007» e «31 dicembre 2006»;

b) al comma 5:

1) nel primo periodo, la parola: «erogate» è soppressa;

2) nel secondo periodo, le parole: «alle prestazioni maturate» sono sostituite dalle seguenti: «ai montanti delle prestazioni accumulate»;

c) al comma 7, nelle lettere b) e c), le parole: «alle prestazioni pensionistiche maturate» sono sostituite dalle seguenti: «ai montanti delle prestazioni»;

d) al comma 3, le parole da: «Entro il 31 dicembre» fino a: «lettera b), n. 1):» sono sostituite dalle seguenti: «Per ricevere nuove adesioni, anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del Tfr»;

e) al comma 3, lettera b), n. 1), dopo le parole: «alla costituzione» sono inserite le seguenti: «, entro il 31 marzo 2007,»;

f) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

«3-bis. Per le forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13, le disposizioni previste agli articoli 4 e 5 in materia di responsabile della forma pensionistica e dell'organismo di sorveglianza si applicano a decorrere dal 10 luglio 2007»;

g) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. A decorrere dal 10 gennaio 2007, le forme pensioni-

stiche complementari che hanno provveduto agli adeguamenti di cui alle lettere a) e b), n. 2), del comma 3, dando comunicazione alla Covip secondo le istruzioni impartite dalla stessa, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del Tfr. Relativamente a tali adesioni, le forme pensionistiche complementari che entro il 30 giugno 2007 abbiano ricevuto da parte della Covip, anche tramite procedura di silenzio-assenso ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera b), l'autorizzazione o l'approvazione in ordine ai predetti adeguamenti e abbiano altresì provveduto, per quanto di competenza, agli ulteriori adeguamenti di cui al comma 3, lettera b), n. 1), ricevono, a decorrere dal 10 luglio 2007, il versamento del Tfr e dei contributi eventualmente previsti, anche con riferimento al periodo compreso tra il 10 gennaio 2007 e il 30 giugno 2007. Con riguardo ai lavoratori di cui all'articolo 8, comma 7, lettera c), n. 1), il predetto differimento si applica relativamente al versamento del residuo Tfr. Qualora la forma pensionistica complementare non abbia ricevuto entro il 30 giugno 2007 la predetta autorizzazione o approvazione, all'aderente è consentito trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche in mancanza del periodo minimo di partecipazione di due anni di cui all'articolo 14, comma 6».

**750.** Per le disposizioni di cui al comma 749 sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previste dai relativi

statuti, dalle norme di attuazione e dal titolo V della parte II della Costituzione.

**751.** All'articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione di vigilanza sui fondi pensione».

**752.** Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge 13 novembre 2006, n. 279.

**753.** All'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Le forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del Tfr a far data dal 10 gennaio 2007. Tali forme, ai fini del conferimento del Tfr, devono adeguarsi, in conformità delle disposizioni emanate in attuazione dell'articolo 20, comma 2, del presente decreto legislativo, entro il 31 maggio 2007».

**754.** Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di regolazione di debito e di credito delle imprese nei confronti dell'Inps, relativi agli sgravi contributivi di cui ai decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 agosto 1994 e 24 dicembre 1997, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 20 agosto

1994 e n. 57 del 10 marzo 1998. Nelle more dell'emanazione del decreto sono sospese le procedure esecutive e le imprese stesse non sono considerate morose ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (Durec).

**755.** Con effetto dal 10 gennaio 2007, è istituito il «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile», le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato, dall'Inps su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo.

**756.** Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 10 gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui

a), attraverso l'indizione di un'apposita conferenza di servizi. Le cifre indicate sono: al netto di 945,10 milioni di euro, destinata alla gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni per l'assunzione, a carico del bilancio statale, della liquidazione dei trattamenti pensionistici ante 1° gennaio 1989; al netto di 2,50 milioni di euro e di 57,94 milioni di euro per la gestione speciale minatori e dell'Enpals.

Il comma 745 dispone criteri diversi per la ripartizione dell'importo globale delle somme trasferite alle gestioni previdenziali in riferimento alle effettive esigenze di apporto contributivo dello stato alle medesime, rispetto a quanto finora previsto dalla legge n. 335/1995; in particolare mantenendo unicamente il criterio del rapporto tra contribuzione e prestazioni con l'applicazione di aliquote contributive non inferiori alla media, ponderata agli iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi interessati. La norma interviene sull'art. 3, comma 2, della legge n. 335/1995 (riforma Dini), sostituendo ai tre criteri esistenti l'unico criterio «del rapporto tra contribuzione e prestazioni con l'applicazione di aliquote contributive non inferiori alla media, ponderata agli iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi interessati».

Il comma 746 prevede che dal procedimento di ripartizione sono escluse le quote assegnate alle gestioni delle prestazioni temporanee dei lavoratori di-

pendenti, delle prestazioni dei coltivatori diretti, artigiani e commercianti per un importo pari al 50%, rivalutato in misura proporzionale al complessivo incremento dei trasferimenti stabiliti annualmente con legge finanziaria e annualmente adeguato secondo i medesimi criteri.

Il comma 747 stabilisce che al fine della sistemazione del debito di Poste italiane spa verso la tesoreria statale per sovvenzioni ricevute per pagamenti di pensioni sino a fine 2000, le anticipazioni di tesoreria ricevute da Poste italiane per il pagamento delle pensioni Inps fino alla predetta data si intendono concesse direttamente all'Inps, con conseguenti variazioni nelle scritturazioni del conto del patrimonio dello stato.

#### Comma 748

Stanziamiento delle somme, rispettivamente pari a 534 milioni di euro per il 2005 e 400 milioni per il 2006, per finanziare i maggiori oneri a carico della gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'art. 130 del dlgs 112 del 1998, a carico della gestione (di cui all'art. 37 della legge n. 88/1989) degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie.

#### Commi da 749 a 753

Sono introdotte le necessarie modifiche al dlgs n. 252/2005 (riforma della previdenza complementare) per consentire l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2007, anziché dal 1° gennaio 2008. Modifiche che già sono state introdotte nell'ordinamento attraverso il decreto legge n. 279/2006, i cui effetti sono fatti salvi (comma 752). Inoltre, le modifiche stabiliscono alcune novità. In primo luogo, che a partire dal 1° gennaio 2007 potranno ricevere nuove adesioni, anche per mezzo del conferimento del tfr, solamente i fondi pensione che abbiano provveduto ai prescritti adeguamenti statutari e abbiano ricevuto la prevista autorizzazione da parte della Covip, anche se tramite la procedura del silenzio assenso. In questi casi, i fondi pensione otterranno i versamenti del tfr e dei contributi a partire dal 1° luglio 2007, ma anche con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2007 (che rappresenta il periodo di sei mesi entro cui i lavoratori titolari di un rapporto dipendente al 31 dicembre 2006 dovranno decidere della sorte del proprio tfr). Altra novità riguarda la disapplicazione, nei confronti dei fondi pensione che entro il 30 giugno 2007 non abbiano ricevuto l'autorizzazione Covip, del vincolo di partecipazione minimo biennale ai fini dell'esercizio del diritto della portabilità. In altre parole, i lavoratori potranno

comunque trasferire l'intera posizione individuale maturata verso un altro fondo pensione. Infine, viene previsto che anche le forme pensionistiche complementari già vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 421/1992 possano ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite il conferimento del tfr a partire dal 1° gennaio 2007. Ma, per far valere la novità, le forme pensionistiche sono tenute ad adeguarsi alla nuova disciplina (dlgs n. 252/2005) entro il 31 maggio 2007.

#### Comma 754

La disposizione reca un'agevolazione alle imprese che hanno contenzioso in atto in merito alla spettanza degli sgravi contributivi (dm 5 agosto 1994 e dm 24 dicembre 1997). Con apposito decreto ministeriale saranno disciplinate le modalità di regolazione di debito e credito da parte di tali imprese nei confronti dell'Inps. Nelle more dell'arrivo di tale disciplina sono sospese le procedure esecutive e le imprese possono essere considerate non morose ai fini del rilascio del documento di regolarità contributiva (il Durec).

#### Commi da 755 a 762

Sono le disposizioni che disciplinano l'istituzione del neo «fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto lavoro», un fondo statale affidato

al comma 757. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva.

**757.** Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 755 e 756 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**758.** Le risorse del Fondo di cui al comma 755, al netto delle prestazioni erogate, della valutazione dei maggiori oneri derivanti dall'esonero dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dal comma 764, e degli oneri conseguenti alle maggiori adesioni alle forme pensionistiche complementari derivanti dall'applicazione della presente disposizione, nonché dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto let-

te 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come da ultimo sostituito dal comma 766, nonché degli oneri di cui al comma 765, sono destinate, nei limiti degli importi di cui all'elenco 1 annesso alla presente legge, al finanziamento dei relativi interventi, e in ogni caso nei limiti delle risorse accertate con il procedimento di cui al comma 759.

**759.** Con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono trimestralmente accertate le risorse del Fondo di cui al comma 755, al netto delle prestazioni e degli oneri di cui al comma 758.

**760.** Entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, presenta al Parlamento una relazione contenente i dati relativi alla costituzione e ai rendimenti delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, quantificando altresì le adesioni alle forme pensionistiche complementari derivanti dall'applicazione dei commi 749 e seguenti del presente articolo, specificando dettagliatamente la consistenza finanziaria e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 755. Nella prima relazione il Ministro riferisce altresì sulle condizioni tecnico-finanziarie necessarie per la costituzione di una eventuale apposita gestione Inps, alimentata con il Tfr, dei trattamenti aggiuntivi a quelli della pensione obbligatoria definendo un apposito Fondo di riserva.

**761.** Lo schema di ripartizione delle risorse del Fondo

di cui al comma 755 e la relativa assegnazione ai singoli interventi di cui all'elenco 1 annesso alla presente legge è altresì trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni.

**762.** Gli stanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 758, nei limiti degli importi di cui all'elenco 1 annesso alla presente legge, sono accantonati e possono essere utilizzati per gli importi accertati ai sensi del comma 759, con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, subordinatamente alla decisione delle autorità statistiche comunitarie in merito al trattamento contabile del Fondo di cui al comma 755 e alla conseguente compatibilità degli effetti complessivi del comma 758 con gli impegni comunitari assunti in sede di valutazione del programma di stabilità dell'Italia.

**763.** All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e con esclusione delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del 1994, la stabilità delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi è da ricondursi a un arco temporale non inferiore a trenta

anni. Il bilancio tecnico di cui al predetto articolo 2, comma 2, è redatto secondo criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonché dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal citato articolo 2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del *pro rata* in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni. Qualora le esigenze di riequilibrio non vengano affrontate, dopo aver sentito l'ente interessato e la valutazione del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, possono essere adottate le misure di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509». Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma e approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

**764.** All'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Dal reddito d'impresa è deducibile un importo pari al 4 per cento dell'ammontare del Tfr annualmente destinato a

forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6 per cento.

2. Il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nella stessa percentuale di Tfr maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.

3. Un'ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del Tfr alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, è assicurata anche mediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di Tfr maturando conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto lette 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni;

b) il comma 4 è abrogato; c) al comma 5, le parole: «al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1».

**765.** Ai fini della realizzazione di campagne informative a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, volte

## Commenti

alla gestione dell'Inps. Si stabilisce (comma 755) che finalità del nuovo fondo è quella di garantire ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione del tfr per la quota corrispondente ai versamenti effettuati dai datori di lavoro al fondo medesimo. La disciplina sarà in vigore dal prossimo anno e prevede (comma 756) che, con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, le imprese che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti provvedano a versare al fondo di tesoreria un contributo pari al tfr determinato secondo le regole del codice civile (articolo 2120), al netto del contributo dovuto al fondo di garanzia del tfr (legge n. 297/1982). Il tfr interessato è quello in opato, cioè quello che sarebbe dovuto restare in mano alle aziende in quanto non destinato, in qualunque modo, alla formazione di una pensione integrativa. Il tfr andrà versato mensilmente dai datori di lavoro, secondo modalità che il ministero del lavoro dovrebbe fissare con apposito decreto entro un mese dall'entrata in vigore della Finanziaria (comma 757). La liquidazione del tfr e delle relative anticipazioni al lavoratore sarà effettuata, sulla base di un'unica domanda presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro.

Le risorse che affluiranno al neo fon-

do di tesoreria sono destinate (comma 758-759 e 761-762), negli importi che fissati da apposita tabella allegata alla finanziaria, al finanziamento dei relativi interventi. Lo schema di ripartizione delle risorse del fondo e la relativa assegnazione ai singoli interventi andranno trasmessi anche alle camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Viene previsto, ancora (comma 760), che entro il 30 settembre di ogni anno il ministero del lavoro di concerto con quello dell'economia, presenti al Parlamento una relazione contenente i dati relativi alla costituzione e ai rendimenti delle forme pensionistiche complementari, quantificando altresì le adesioni alle medesime forme, specificando dettagliatamente la consistenza finanziaria e le modalità di utilizzo del fondo di tesoreria. Nella prima relazione (che, evidentemente, andrà tenuta entro il 30 settembre 2007), inoltre, è previsto che il ministro del lavoro riferisca anche sulle condizioni tecnico-finanziarie necessarie per la costituzione di un'eventuale apposita gestione Inps, alimentata con il tfr, dei trattamenti aggiuntivi a quelli della pensione obbligatoria definendo un apposito fondo di riserva.

### Comma 763

La disposizione riconosce maggiore autonomia alle Casse di previdenza private. Con una modifica alla legge n. 335/1995 (riforma Dini delle pensioni) viene sancito che, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio, la stabilità delle gestioni previdenziali è da ricondursi a un arco temporale non inferiore a 30 anni (attualmente è a 15 anni); che il bilancio tecnico deve essere redatto secondo criteri determinati con decreto interministeriale (lavoro ed economia), sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonché dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale; che in esito alle risultanze di gestione vanno adottati, da parte degli enti previdenziali, tutti i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del *pro rata* in relazione alle anzianità già maturate rispetto all'introduzione di modifiche derivanti dagli stessi provvedimenti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni.

### Commi da 764 a 766

Il comma 764 estende le agevolazioni previste a favore delle imprese i cui lavoratori dipendenti versino il tfr ai

fondi pensione all'ipotesi di trasferimento del tfr al neo fondo di tesoreria, quale misura di compensazione dei costi sopportati nell'una o nell'altra ipotesi di smobilizzo del tfr. Si tratta, in particolare, dell'incentivo fiscale della deduzione dal reddito d'impresa per un importo pari al 4% (6% per le imprese con meno di 50 addetti) del tfr che viene destinato alla previdenza integrativa o al fondo di tesoreria; dell'esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia (articolo 2 della legge n. 297/1982), in misura pari alla stessa percentuale del tfr che è conferito ai fondi pensione o al neo fondo di tesoreria; della ulteriore agevolazione della riduzione del costo del lavoro, in misura e tempi stabiliti dalla tabella Allegata al dl n. 203/2005, convertito dalla legge n. 248/2005. Il comma 766, a tal fine, modifica la predetta tabella per riconoscere la riduzione del costo del lavoro anche all'ipotesi di versamento del tfr al neo fondo di tesoreria. Si tratta, in particolare, di un esonero contributivo (uno sgravio) da applicare, nell'ordine, prioritariamente ai contributi dovuti per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione ed escludendo in ogni caso il contributo dovuto al fondo di garanzia per il tfr.

Il comma 765 autorizza per l'anno 2007 la spesa di 17 milioni di euro al

a promuovere adesioni consapevoli alle forme pensionistiche complementari nonché per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle connesse procedure di espressione delle volontà dei lavoratori di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 17 milioni di euro. Alla ripartizione delle predette somme si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip), da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione di quanto previsto dal predetto articolo 8 del decreto legislativo n. 252 del 2005, con particolare riferimento alle procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del trattamento di fine rapporto maturando, e dall'articolo 9 del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005.

**766. 397.** Al decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - (Compensazioni alle imprese che conferiscono il Tfr a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione del Tfr). - 1. In relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di la-

voro per il versamento di quote di trattamento di fine rapporto (Tfr) alle forme pensionistiche complementari ovvero al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile" istituito presso la tesoreria dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2008, è riconosciuto, in funzione compensativa, l'esonero dal versamento dei contributi sociali da parte degli stessi datori di lavoro dovuti alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun lavoratore, nella misura dei punti percentuali indicati nell'allegata tabella A, applicati nella stessa percentuale di Tfr maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al predetto Fondo presso la tesoreria dello Stato. L'esonero contributivo di cui al presente comma si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nonché il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora l'esonero di cui al presente comma non trovi capienza, con riferimento ai contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il singolo lavoratore, alla gestione di cui al citato articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'importo differenziale è trattenuto, a titolo di esonero contributivo, dal datore di lavoro sull'ammontare complessivo dei contributi dovuti all'Inps medesimo. L'onere derivante dal presente comma è valutato in 414 milioni di euro per l'anno 2008 e

in 460 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009»;

b) alla tabella A, le parole: «prevista dall'articolo 8, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dall'articolo 8, comma 1».

**767.** Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2007 possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

**768.** Con effetto dal 1° gennaio 2007, le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'Inps sono stabilite in misura pari al 19,5 per cento. A decorrere dal 1° gennaio 2008, le predette aliquote sono elevate al 20 per cento.

**769.** Con effetto dal 1° gennaio 2007, l'aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, è elevata dello 0,3 per cento, per la quota a carico del lavoratore. In conseguenza del predetto incremento, le aliquote di cui al presente comma non possono comunque superare, nella somma delle quote dovute dal lavoratore e dal datore di lavoro, il 33 per cento.

**770.** Con effetto dal 1° gennaio 2007, l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, e la relativa aliquota contributiva per il computo delle pre-

stazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 23 per cento. Con effetto dalla medesima data per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 16 per cento.

**771.** All'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) la parola «dodici» è sostituita dalla seguente: «tredici»;

2) le parole: «cinque designati dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti al Fondo medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «sei eletti dagli iscritti al Fondo»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il presidente del comitato amministratore è eletto tra i componenti eletti dagli iscritti al Fondo».

**772.** L'incremento contributivo di cui al comma 770 non può in ogni caso determinare una riduzione del compenso netto percepito dal lavoratore superiore a un terzo dell'aumento dell'aliquota. A tal fine, si assume a riferimento il compenso netto mensile già riconosciuto alla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di rapporti in essere alla medesima data, ovvero il compenso netto mensile riconosciuto sulla base dell'ultimo contratto stipulato dal lavoratore con il medesimo committente. In ogni caso, i compensi corrisposti ai lavoratori a progetto devono essere proporzionati alla quantità e qualità del lavoro eseguito e devono tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga profes-

sionalità, anche sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento.

**773.** Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007 la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è complessivamente rideterminata nel 10 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la ripartizione del predetto contributo tra le gestioni previdenziali interessate. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche con riferimento agli obblighi contributivi previsti dalla legislazione vigente in misura pari a quella degli apprendisti. Con riferimento ai periodi contributivi di cui al presente comma viene meno per le regioni l'obbligo del pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani di cui all'articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove la predetta complessiva aliquota del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro è ridotta in ragione dell'anno di vigenza del contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di ali-

*Continua a pag. 42*

fine della realizzazione di campagne informative, a cura della presidenza del consiglio dei ministri, volte a promuovere adesioni consapevoli alle forme pensionistiche complementari, nonché per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle procedure di espressione delle volontà da parte dei lavoratori. Infine, viene affidato a un apposito decreto interministeriale (lavoro ed economia), sentita la Covip, la definizione delle modalità di attuazione delle procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del tfr maturando nonché dell'istituzione della forma pensionistica residuale presso l'Inps.

#### Commi 767

Il comma 767 dirota le risorse fissate dall'articolo 74, comma 1, della legge n. 388/2000 (Finanziaria per il 2001), limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2007, all'utilizzo ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

#### Comma 768

Dal 1° gennaio 2007 le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle ges-

stioni autonome Inps sono fissate in misura pari al 19,5%, ed elevate al 20% dal 1° gennaio 2008. Se non fosse intervenuta la Finanziaria, nel 2007 l'aliquota contributiva della gestione commercianti sarebbe stata pari al 17,99%, mentre quella degli artigiani al 17,60% del reddito d'impresa, e nel 2008 rispettivamente pari al 18,19 e al 17,80%.

#### Comma 769

Le aliquote contributive per le gestioni pensionistiche dei lavoratori dipendenti sono incrementate dal 1° gennaio 2007, dello 0,3% per la quota del lavoratore. L'aliquota complessivamente rideterminata non può superare il 33%. In sostanza, aliquota invalidità, vecchiaia e superstiti (Ivs) dovuta all'Inps dal 1° gennaio 2007 sale dal 32,70 al 33%, di cui 23,81 a carico dell'azienda (valore immutato) e 9,19% a carico del lavoratore. La quota a carico del dipendente sale (ex art. 3-ter della legge n. 438/1992) al 10,19% per la quota di retribuzione eccedente 40.083,00 euro annui.

#### Commi 770-772

Dal 1° gennaio 2007, aliquota pensionistica per gli iscritti alla gestione separata (para subordinati), che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, e la relativa aliquota con-

tributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite nella misura del 23 %.

Per i rimanenti iscritti alla medesima gestione l'aliquota suddetta è stabilita in misura pari al 16%.

La norma di salvaguardia contenuta nel comma 772 (con l'intento di non far scaricare sui lavoratori il rialzo delle aliquote) prevede che l'incremento contributivo non possa in ogni caso determinare una riduzione del compenso netto percepito dal collaboratore di entità superiore a 1/3 dell'aumento dell'aliquota. A tal fine, si assume a riferimento il compenso netto mensile già riconosciuto alla data del 1° gennaio 2007, in caso di rapporti in essere alla medesima data, ovvero il compenso netto mensile riconosciuto sulla base dell'ultimo contratto stipulato dal lavoratore con il medesimo committente. In ogni caso, i compensi corrisposti ai lavoratori a progetto devono essere proporzionati alla quantità e qualità del lavoro eseguito e devono tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità, anche sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento.

Marcia indietro (comma 400, secondo periodo) per quanto riguarda la composizione del comitato amministratore del Fondo speciale. Il numero dei mem-

brì ridotto da 13 a 12 dalla Finanziaria 2005 (art. 1, comma 157, legge n. 311/2004) ritorna a 13. Il numero dei componenti del comitato designati dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti ritorna a essere di sei membri (era stato ridotto a 5 dalla Finanziaria 2005). E il presidente torna a essere scelto tra i componenti eletti dagli iscritti al fondo (anziché, come previsto dalla Finanziaria 2005, che indicava invece il presidente dell'Inps o da un suo delegato scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione dell'istituto medesimo).

#### Comma 773

Il comma 773 stabilisce quella che è stata definita la stangata contributiva per gli apprendisti. Infatti, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007 la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è complessivamente rideterminata nel 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (fino al 2006 si pagava 3 euro la settimana). Con decreto del Ministro del lavoro di concerto con quello dell'economia e finanze, entro 60 giorni, sarà stabilita la ripartizione del predetto contributo tra le gestioni previdenziali interessate.

Segue da pag. 41

quota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo. A decorrere dal 10 gennaio 2007 ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato ai sensi del capo I del titolo VI del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono estese le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati e la relativa contribuzione è stabilita con il decreto di cui al secondo periodo del presente comma.

**774.** L'estensione della disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive e sostitutive di detto regime prevista dall'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che per le pensioni di reversibilità sorte a decorrere dall'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta, l'indennità integrativa speciale già in godimento da parte del dante causa, parte integrante del complessivo trattamento pensionistico percepito, è attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità.

**775.** Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, già definiti in

sede di contenzioso, con riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici.

**776.** È abrogato l'articolo 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

**777.** L'articolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che, in caso di trasferimento presso l'assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi versati a enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni e accordi internazionali di sicurezza sociale, la retribuzione pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto nei Paesi esteri è determinata moltiplicando l'importo dei contributi trasferiti per cento e dividendo il risultato per l'aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti in vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge.

**778.** Con effetto dall'anno 2006, a decorrere dal 10 luglio di ciascun anno, alle prestazioni economiche erogate a norma dell'articolo 14-viciesquater del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni. È abrogato il comma 2 dell'articolo 14-viciesquater del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n.

168.

**779.** Con riferimento alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono ridotti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell'Inail, i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2007.

**780.** Con effetto dal 10 gennaio 2008, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell'Inail, è stabilita con riferimento alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari alle risorse originarie da un tasso di incremento del gettito contributivo complessivo relativo alla gestione unitaria dell'ente accertato in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 superiore al tasso di variazione nominale del prodotto interno lordo indicato per il medesimo anno nella Relazione previsionale e programmatica per l'anno 2007 e, comunque, per un importo non superiore a 300 milioni di euro.

**781.** La riduzione dei premi di cui al comma 780 è prioritariamente riconosciuta alle

imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e dalle specifiche normative di settore, le quali:

a) abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche all'interno di enti bilaterali, e trasmessi agli ispettorati del lavoro;

b) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio.

**782.** Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. - (Disposizioni in tema di menomazione dell'integrità psico-fisica).

- 1. All'articolo 178 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 10 gennaio 2007, abbiano subito o subiscano una menomazione dell'integrità psico-fisica di grado pari o superiore al 60 per cento".

2. All'articolo 150, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "purché non superiore all'ottanta per cento" sono in-

serite le seguenti: "e, per le malattie denunciate a decorrere dal 10 gennaio 2007, con menomazione dell'integrità psicofisica di qualunque grado, purché non superiore al 60 per cento".

3. All'articolo 220 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "di grado non inferiore al 50 per cento" sono inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 10 gennaio 2007, ai titolari di rendita per menomazione dell'integrità psicofisica di grado non inferiore al 35 per cento".

4. All'articolo 76, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "invalidità permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegata n. 3" sono inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 10 gennaio 2007, nei casi di invalidità conseguente a menomazioni elencate nella predetta tabella".

5. All'articolo 218, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "invalidità permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegata n. 3" sono inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 10 gennaio 2007, nei casi di invalidità conseguente a meno-

## Commenti

Le disposizioni suddette si applicano anche con riferimento agli obblighi contributivi previsti dalla legislazione vigente in misura pari a quella degli apprendisti.

Viene contestualmente meno l'obbligo per le regioni del pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani (ex art. 16 della legge n. 845/1978).

Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove unità, l'aliquota complessiva del 10% è ridotta in ragione dell'anno di vigenza del contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali (aliquota dell'1,5%) per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali (aliquota del 3%) per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo.

Inoltre, dal 1° gennaio 2007, ai lavoratori assunti attraverso i nuovi contratti di apprendistato ex capo I del IV titolo del dlgs n. 276/2003 (diritto-dovere di istruzione e formazione; apprendistato professionalizzante; di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione) sono estese le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati e

la relativa contribuzione sarà anch'essa indicata nell'ambito del decreto ministeriale sopra citato.

### Commi da 774 a 776

L'estensione della disciplina Inps della pensione indiretta o di reversibilità a tutte le forme esclusive e sostitutive del regime generale attuata con la riforma Dini (articolo 1, comma 41, della legge n. 335/1995), si interpreta nel senso che per le pensioni di reversibilità sorte a decorrere dal 1° settembre 1995, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta, l'indennità integrativa speciale (la contingenza dei pubblici dipendenti) già in godimento dal dante causa, parte integrante del complessivo trattamento pensionistico percepito, è attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità.

Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli in godimento alla data del 1° gennaio 2007, già definiti in sede di contenzioso, con riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici.

La disposizione contenuta nella Finanziaria 1995 (art. 15, comma 5, della legge n. 724/1994) che prevedeva la corresponsione della indennità integrativa speciale sui trattamenti di pensione diretta liquidate fino al 31 dicembre 1994 e alle pensioni di reversibilità a esse riferite, è abrogata.

### Comma 777

Il comma 777 prevede l'interpretazione autentica delle disposizioni in materia di determinazione della retribuzione

pensionabile per i casi in cui, inconseguenza di accordi internazionali di sicurezza sociale, sia avvenuto il trasferimento agli enti previdenziali italiani di contributi versati per periodi di lavoro svolto nei paesi esteri. La disposizione conferma peraltro le modalità applicative per la determinazione della retribuzione pensionabile finora seguite dall'Inps.

In sostanza, la retribuzione pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto nei paesi esteri, riferita a contribuzione trasferita in Italia (il caso più frequente riguarda i contributi svizzeri per i quali era possibile, fino al giugno 2002, il trasferimento presso Inps) deve essere determinata moltiplicando l'importo dei contributi trasferiti per 100 e dividendo il risultato per l'aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti in vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data del 1° gennaio 2007.

La norma pone fine a un lungo contenzioso tra pensionati ex lavoratori in Svizzera, che (forti di alcune sentenze favorevoli pronunciate dalla Corte di cassazione) pretendevano di vedersi riconosciuta ai fini della misura della prestazione la retribuzione effettivamente percepita nell'ultimo periodo lavorativo svolto all'estero, e l'Inps che invece (su parere concorde del ministero del lavoro) in questi casi accreditava una retribuzione «riparametrata» in base alla differenza tra aliquota contributiva svizzera (8,4%) e quella italiana (dal 25 al 32%,

a secondo dell'epoca), con il risultato di riconoscere un importo pari circa 1/3 dello stipendio effettivamente percepito dal lavoratore. Un esempio per chiarire: - retribuzione effettiva anno 1991: 40.000 franchi pari (cambio 1.251) a 50.040.000 di lire; - somma trasferita all'Inps a titolo di contribuzione per l'anno 1991: 3.360 franchi (8,4% di 40.000) pari a (cambio 1.251) a 4.203.360 di lire; - importo di retribuzione accreditato dall'Inps per l'anno 1991: lire 16.167.000 (4.203.360 diviso 26%, aliquota Ivs 1991).

### Comma 778 a 782

Le disposizioni dei commi dal 778 al 782 attuano una mini riforma dell'Inail, con particolare riferimento alle prestazioni spettanti in caso di danno biologico. In primo luogo, viene prevista una riduzione generalizzata dei premi Inail con riferimento alla gestione industria nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2007. A partire dall'anno seguente (2008), inoltre, è affidato all'Inail il compito di proporre al ministero del lavoro le eventuali ulteriori riduzioni dei premi, nel limite complessivo di risorse pari al tasso di incremento del gettito contributivo e, comunque, per un importo non superiore a 300 milioni di euro, con priorità alle imprese in regola con tutti gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro previsti dal dlgs n. 626/1994 e che, in particolare, abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il mi-

mazioni elencate nella predetta tabella».

6. All'articolo 11 della legge 10 maggio 1982, n. 251, è aggiunto il seguente comma: «Fermo restando tutte le altre condizioni, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, lo speciale assegno continuativo mensile di cui al primo comma spetta nel caso di morte, avvenuta per cause non dipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale, del titolare di rendita per menomazione dell'integrità psicofisica di grado non inferiore al 48 per cento».

7. All'articolo 10, terzo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 248, al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, dell'integrità psicofisica di grado superiore al 20 per cento».

783. All'articolo 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «sulla domanda» sono inserite le seguenti: «, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti e altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso in cui la do-

manda risulti incompleta, gli interessi legali e altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso idonei strumenti di pubblicità l'elenco completo della documentazione necessaria al fine dell'esame della domanda». 407. A decorrere dal 1° gennaio 2007, gli interessi legali di cui all'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dal comma 406, sulle prestazioni di disoccupazione con requisiti normali e con requisiti ridotti in agricoltura, decorrono dal termine per la pubblicazione degli elenchi nominativi annuali degli operai agricoli di cui all'articolo 9-quinquies, comma 3, del decreto legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.

784. A decorrere dal 1° gennaio 2007, gli interessi legali di cui all'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dal comma 783, sulle prestazioni di disoccupazione con requisiti normali e con requisiti ridotti in agricoltura, decorrono dal termine per la pubblicazione degli elenchi nominativi annuali degli operai agricoli di cui all'articolo 9-quinquies, comma 3, del decreto legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.

785. 408. Il comma 4 dell'articolo 01 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 81, si in-

terpreta nel senso che per i soggetti di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, e per gli iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri continuano a trovare applicazione le disposizioni recate dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e dall'articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233.

786. Al comma 5 dell'articolo 01 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: «e assimilati» sono soppresse.

787. Per la categoria dei lavoratori soci di cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e di cooperative che esplicano l'attività nell'area di servizi socio-assistenziali, sanitari e socio educativi, nonché di altre cooperative, operanti in settori e ambiti territoriali per i quali sono stati adottati, ai sensi dell'articolo 35 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, decreti ministeriali ai fini del versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale, la retribuzione giornaliera imponibile fissata dai suddetti decreti, ai fini dei contributi previdenziali e assistenziali è aumentata secondo le seguenti decorrenze, percentuali e modalità di calcolo: del 30 per cento per l'anno 2007; del 60 per cento per l'anno 2008; del 100 per cento per l'anno 2009. Il calcolo è effettuato sulla differenza retributiva esistente tra la predetta

retribuzione imponibile e il corrispondente minimo contrattuale giornaliero, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Le contribuzioni versate sulle retribuzioni superiori a quelle convenzionali restano acquisite alle gestioni previdenziali. E fatta salva, nei periodi indicati al primo periodo, la facoltà di versamento dei contributi dovuti sulle retribuzioni effettivamente corrisposte, purché non inferiori all'imponibile convenzionale come sopra determinato. La contribuzione di cui al terzo e quarto periodo ha efficacia in proporzione alla misura del versamento effettuato.

788. A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è corrisposta un'indennità giornaliera di malattia a carico dell'Inps entro il limite massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni. Per la predetta prestazione si applicano i requisiti contributivi e reddituali previsti per la corresponsione dell'indennità di degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata. La misura della predetta prestazione è pari al 50 per cen-

to dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera previsto dalla normativa vigente per tale categoria di lavoratori. Resta fermo, in caso di degenza ospedaliera, il limite massimo indennizzabile di centottanta giorni nell'arco dell'anno solare. Per la certificazione e l'attestazione dello stato di malattia che dia diritto alla predetta indennità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia di cui all'articolo 5, comma 14, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma, che abbiano titolo all'indennità di maternità, è corrisposto per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007 un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente a un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, la cui misura è pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche nei casi di adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dal 1° gennaio

gloramento delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro e non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente la data di richiesta di ammissione al beneficio. Vengono poi previste una serie di nuove prestazioni a favore dei lavoratori che abbiano sofferto, a partire dal 1° gennaio 2007, infortuni o malattie professionali che abbiano avuto per conseguenza menomazioni dell'integrità psicofisica (danno biologico di origine lavorativa). In aggiunta alle prestazioni già vigenti, i lavoratori avranno diritto alle prestazioni riservate ai grandi invalidi, per esempio, (cure mediche, chirurgiche, ortopediche ecc.) se la menomazione dell'integrità psicofisica risulti di grado pari o superiore al 60%. Se, invece, il danno biologico è sofferto in misura inferiore (menomazione di grado non superiore al 60%) avranno diritto alla rendita di passaggio alla prestazione economica di durata annuale che consente al lavoratore di allontanarsi dal lavoro per evitare l'aggravamento della malattia (la misura è pari a 2/3 della retribuzione percepita nei 30 giorni precedenti l'abbandono del lavoro). In merito all'assegno di assistenza personale continuativa (articolo 76 del T.u. Inail), la novità sta nel fatto che il riconoscimento spetterà, da gennaio 2007, in tutti i casi di invalidità e non solo in quelli permanenti come avviene ora. Una prestazione, infine, è prevista anche a favore dei superstiti di lavoratori mobilitati, ossia l'assegno continuativo mensile. Che viene esteso, infatti, anche al caso morte, avvenuta per cause non dipendenti dall'infortunio o malattia profes-

sionale, del titolare di rendita per danno biologico di grado non inferiore al 48%.

#### Comma 783

Stabilisce che la decorrenza degli interessi legali per prestazioni previdenziali assistenziali, già prevista a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, cominci a operare solo laddove la domanda stessa risulti completa di tutti gli atti, documenti e altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione (ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 241/1990).

Di conseguenza, nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali e altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti previdenziali indicano preventivamente attraverso «idonei strumenti di pubblicità» l'elenco completo della documentazione necessaria al fine dell'esame della domanda.

#### Comma 784

A decorrere dal 1° gennaio 2007, gli interessi legali di cui al comma precedente (785) riferiti alle prestazioni di disoccupazione con requisiti normali e con requisiti ridotti in agricoltura, decorrono dal termine per la pubblicazione degli elenchi nominativi annuali degli operai agricoli (art. 9-quinquies, comma 3, del dl 510/1996, convertito in legge n. 608/1996).

#### Commi 785-786

Prevede l'interpretazione autentica delle disposizioni in materia di individuazione della base imponibile per i contributi agricoli unificati, che la recente legge n. 81/2006 (misure urgenti per il settore agricolo) aveva adeguato dal 1° gennaio 2006, per tutte le categorie, ai minimali di legge (n. 389/1989).

Pertanto, il comma 4 dell'art. 1 del dl n. 2/2006, convertito dalla legge n. 81/2006, va interpretato nel senso che per i piccoli coloni, e per gli iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri continuano a trovare applicazione le precedenti disposizioni (art. 28 del dpr n. 488/1968, e art. 7 della legge n. 233/1990): imponibile convenzionale adeguato annualmente, da valere anche ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee.

#### Comma 787

La retribuzione giornaliera convenzionale imponibile ai fini previdenziali (indicata con apposito decreto ministeriale) relativa a lavoratori soci di cooperative sociali (ex articolo 1, lettera a), della legge n. 381/1991) e di cooperative che esplicano l'attività nell'area di servizi socio-assistenziali, sanitari e socio educativi, è aumentata del 30% per l'anno 2007, del 60% per l'anno 2008 e del 100% l'anno 2009. Il calcolo è effettuato sulla differenza retributiva esistente tra la predetta retribuzione imponibile e il corrispondente minimo contrattuale giornaliero (ex articolo 1, comma 1, della legge n. 389/1989). Le contribuzioni versate sul-

le retribuzioni superiori a quelle convenzionali restano acquisite alle gestioni previdenziali. E fatta salva la facoltà di versamento dei contributi calcolati sulle retribuzioni effettivamente corrisposte, purché non inferiori all'imponibile convenzionale come sopra determinato. La contribuzione ha efficacia in proporzione alla misura del versamento effettuato.

#### Comma 788

Si prevede l'estensione ai lavoratori a progetto e categorie assimilate, iscritti alla gestione separata presso l'Inps, della tutela relativa all'indennità di malattia, nonché la possibilità di usufruire di congedi parentali della durata di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino. Dal 1° gennaio 2007, dunque, ai lavoratori a progetto e alle categorie assimilate, iscritte alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, viene corrisposta un'indennità giornaliera di malattia a carico dell'Inps, entro il limite massimo di giorni pari a 1/6 della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 20 giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione delle malattie di durata inferiore a quattro giorni.

Alla prestazione si applicano i requisiti contributivi e reddituali già previsti per il riconoscimento dell'indennità di degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata.

La misura della prestazione è pari al 50% dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a tale categoria di lavoratori.

naio 2007. Le prestazioni di cui al presente comma sono finanziate a valere sul contributo previsto dall'articolo 84 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

**789.** 411. La facoltà di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8

**790.** Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 789. Con il medesimo decreto sono adeguate le tabelle emanate per l'applicazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

**791.** All'articolo 64, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: «con decreto del Ministro del lavoro» fino a: «provvedimento,» sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disciplinata l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito contributivo, da determinare con il medesimo decreto».

**792.** All'articolo 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il comma 2 è inserito il se-

guente:

«2-bis. Per i soggetti che abbiano proseguito l'attività lavorativa ancorché l'evento dannoso sia avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusi i casi di revisione o prima valutazione, purché l'invalidità permanente riconosciuta non risulti inferiore a un quarto della capacità lavorativa o della rivalutazione dell'invalidità con percentuale omnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato all'articolo 6, comma 1, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il concorso degli anni di contribuzione previsti dall'articolo 3, comma 1, la misura del trattamento di quiescenza è pari all'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 1».

**793.** Per gli assistenti domiciliari all'infanzia, qualificati o accreditati presso la provincia autonoma di Bolzano, i contributi previdenziali e assicurativi sono dovuti secondo le misure previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni, anche nel caso in cui le prestazioni di lavoro siano rese presso il domicilio delle lavoratrici e dei lavoratori interessati, sia che dipendano direttamente da persone fisiche o nuclei familiari, sia che dipendano da imprese individuali o persone giuridiche. L'Inps determina le modalità e i termini di versamento.

**794.** All'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, al comma 1, le parole: «inferiore all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «di qualsiasi entità e grado».

**795.** All'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, al comma 1, dopo le parole: «dalle stragi di tale matrice,» sono aggiunte le seguenti: «e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge e ai figli anche maggiorenni, e in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti».

**796.** Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella riunione del 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione:

a) il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre ordinariamente lo Stato, è determinato in 96.040 milioni di euro per l'anno 2007, in 99.082 milioni di euro per l'anno 2008 e in 102.285 milioni di euro per l'anno 2009, comprensivi dell'importo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale «Bambino Gesù». All'articolo 1, comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «a decorrere dall'anno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente all'anno 2006»;

b) è istituito per il triennio 2007-2009, un Fondo transitorio di 1.000 milioni di euro per l'anno 2007, di 850 milioni di euro per l'anno 2008 e di 700 milioni di euro per l'anno 2009, la cui ripartizione tra le regioni interessate da elevati disavanzi è disposta con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Sta-

to, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'accesso alle risorse del Fondo di cui alla presente lettera è subordinato alla sottoscrizione di apposito accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, comprensivo di un piano di rientro dai disavanzi. Il piano di rientro deve contenere sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza, per renderlo conforme a quello desumibile dal vigente Piano sanitario nazionale e dal vigente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di fissazione dei medesimi livelli essenziali di assistenza, sia le misure necessarie all'azzeramento del disavanzo entro il 2010, sia gli obblighi e le procedure previsti dall'articolo 8 dell'intesa 23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. Tale accesso presuppone che sia scattata formalmente in modo automatico o che sia stato attivato l'innalzamento ai livelli massimi dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive. Qualora nel procedimento di verifica annuale del piano si prefirga il mancato rispetto di parte degli obiettivi intermedi di riduzione del disavanzo contenuti nel piano di rientro, la regione interessata può proporre misure equivalenti che devono essere approvate dai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze. In ogni caso l'accertato verificarsi del mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi comporta che, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo, l'addizionale all'imposta sul

reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive si applicano oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente fino all'integrale copertura dei mancati obiettivi. La maggiorazione ha carattere generalizzato e non settoriale e non è suscettibile di differenziazioni per settori di attività e per categorie di soggetti passivi. Qualora invece sia verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi è stato conseguito con risultati ottenuti quantitativamente migliori, la regione interessata può ridurre, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo, l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive per la quota corrispondente al miglior risultato ottenuto. Gli interventi individuati dai programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione o potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, oggetto degli accordi di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, come integrati dagli accordi di cui all'articolo 1, commi 278 e 281, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono vincolanti per la regione che ha sottoscritto l'accordo e le determinazioni in esso previste possono comportare effetti di variazione dei provvedimenti normativi e amministrativi già adottati dalla medesima regione in materia di programmazione sanitaria. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicura l'attività di affiancamento delle regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprensivo di un Piano di rientro dai disavanzi, sia ai fini del

## Commenti

Resta fermo, in caso di degenza ospedaliera, il limite massimo indennizzabile di 180 giorni nell'arco dell'anno solare.

Per la certificazione e l'attestazione dello stato di malattia si applicano le disposizioni sulle visite domiciliari e sulle fasce orarie di reperibilità stabilite per i lavoratori dipendenti.

Ai lavoratori che abbiano titolo all'indennità di maternità, per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007 sarà corrisposto un trattamento economico a titolo di congedo parentale, limitatamente a un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino. La misura dell'indennità è pari al 30% del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità. Le disposizioni si applicano anche nei casi di adozione o affidamento per ingressi in famiglia dal 1° gennaio 2007.

Le prestazioni di malattia e congedi parentali sono finanziate con il contributo previsto dall'art. 84 del T.u. sulla maternità.

### Commi 789-790

La facoltà di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia fino al limite dei due anni (art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000), è estesa anche ai periodi antecedenti al 31 dicembre 1996.

Un decreto del ministero del lavoro, di concerto con il ministero dell'economia e

quello delle politiche per la famiglia, da adottare entro 60 giorni (entro il 30 giugno 2007), dovrà stabilire le modalità di attuazione. Con il medesimo decreto dovranno inoltre essere adeguate le tabelle attualmente vigenti per l'applicazione dell'articolo 13 della legge n. 1338/1962 (si tratta dei coefficienti utili per la determinazione della riserva matematica a copertura del riscatto).

### Comma 791

Il comma 791 demanda a un decreto del ministro del lavoro, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dell'estensione alle lavoratrici co.co.pro. della tutela più ampia sotto il profilo temporale prevista in alcune ipotesi per le lavoratrici dipendenti, rispetto al periodo standard intercorrente tra i due mesi antecedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi alla data effettiva dello stesso.

Le summenzionate ipotesi di tutela più ampia sotto il profilo temporale sono previste dall'art. 17 del T.u. in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (dlgs 151/2001) e sono costituite da lavori gravosi o pre-giudizievole, da gravi complicanze della gravidanza (o da preesistenti forme morbide che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza), dalla sussistenza di condizioni di lavoro o ambientali pregiudi-

zievoli alla salute della donna e del bambino.

L'estensione della maggior tutela rispetto al periodo standard dovrà avvenire nei limiti delle risorse provenienti da una specifica aliquota contributiva, da definire con il suddetto decreto ministeriale.

### Comma 792 - 794 - 795

A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80% della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto il diritto immediato alla pensione (legge n. 206/2004), con riconoscimento di dieci anni di contribuzione figurativa. Il comma 794 aggiunge che per i soggetti che abbiano proseguito l'attività lavorativa ancorché l'evento dannoso sia avvenuto anteriormente al 2004, inclusi i casi di revisione o prima valutazione, purché l'invalidità permanente riconosciuta non risulti inferiore a un quarto della capacità lavorativa o della rivalutazione dell'invalidità con percentuale omnicomprensiva anche del danno biologico e morale, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il concorso degli anni di contribuzione figurativa (dieci anni) previsti dalla citata legge 206/2004, la misura del trattamento di quiescenza è pari all'ultima retribuzione annua inte-

gralmente percepita e maturata.

Il comma 796 prevede che il beneficio della contribuzione figurativa sia attribuita a tutti i soggetti interessati, che abbiano subito un'invalidità di qualsiasi entità e grado.

Il comma 797 estende infine i benefici ai familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge e ai figli anche maggiorenni, e in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti.

### Comma 793

Nell'ambito dei rapporti di lavoro tra istituzioni senza scopo di lucro e lavoratori, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e in possesso di attestazione professionale rilasciata dalle pubbliche amministrazioni, operanti nel settore dell'assistenza domiciliare all'infanzia o alle persone non autosufficienti, si applicano le aliquote in materia contributiva regolanti i rapporti di lavoro di collaborazione domestica.

Le predette disposizioni si applicano sia in caso di svolgimento di tali attività presso il domicilio dell'assistito, che presso il domicilio dell'operatore, con ogni effetto sul piano contributivo e assicurativo obbligatorio, nonché dell'ottemperanza alle norme in materia di lavoro.

Gli specifici profili e i presupposti per l'applicazione della norma dovranno es-

monitoraggio dello stesso, sia per i provvedimenti regionali da sottoporre a preventiva approvazione da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e finanze, sia per i Nuclei da realizzarsi nelle singole regioni con funzioni consultive di supporto tecnico, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

c) all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le parole: «all'anno d'imposta 2006» sono sostituite dalle seguenti: «agli anni di imposta 2006 e successivi». Il procedimento per l'accertamento delle risultanze contabili regionali, ai fini dell'avvio delle procedure di cui al citato articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, è svolto dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005;

d) al fine di consentire in via anticipata l'erogazione del finanziamento a carico dello Stato:

1) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni 2007, 2008 e 2009, è autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle somme indicate alla lettera a) del presente comma da accreditare sulle contabilità speciali di cui al comma 6 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 97 per cento delle somme dovute alle regioni a statuto ordinario a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario, quale risulta dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni;

2) per gli anni 2007, 2008 e 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere alla Regione siciliana anticipazioni nella misura pari al 97 per cento delle somme dovute a tale regione a titolo di finanziamento della quota indistinta, quale risulta dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni, al netto delle entrate proprie e delle partecipazioni della medesima regione;

3) alle regioni che abbiano superato tutti gli adempimenti dell'ultima verifica effettuata dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005, si riconosce la possibilità di un incremento di detta percentuale compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica;

4) all'erogazione dell'ulteriore 3 per cento nei confronti delle singole regioni si provvede a seguito dell'esito positivo della verifica degli adempimenti previsti dalla vigente normativa e dalla presente legge;

5) nelle more dell'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, le anticipazioni so-

no commisurate al livello del finanziamento corrispondente a quello previsto dal riparto per l'anno 2006, quale risulta dall'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e incrementato, a decorrere dall'anno 2008, sulla base del tasso di crescita del prodotto interno lordo nominale programmato;

6) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi necessari anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi;

7) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connessi alla mobilità sanitaria interregionale di cui all'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché alla mobilità sanitaria internazionale di cui all'articolo 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni. I predetti importi sono definiti dal Ministero della salute di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

e) ai fini della copertura dei disavanzi progressi nel settore sanitario, cumulativamente registrati e certificati fino all'anno 2005, al netto per l'anno 2005 della copertura derivante dall'incremento automatico delle aliquote, di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla lettera c) del presente comma, per le regioni che, al fine della riduzione strutturale del disavanzo, sottoscrivono l'accordo richiamato alla lettera b) del presente comma, risultano idonei criteri di copertura a carattere

pluriennale derivanti da specifiche entrate certe e vincolate, in sede di verifica degli adempimenti del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005;

f) per gli anni 2007 e seguenti sono confermate le misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte dall'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ai fini del rispetto dei tetti stabiliti dall'articolo 48, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con le deliberazioni del consiglio di amministrazione n. 34 del 22 dicembre 2005, n. 18 dell'8 giugno 2006, n. 21 del 21 giugno 2006, n. 25 del 20 settembre 2006 e n. 26 del 27 settembre 2006, salvo rideterminazioni delle medesime da parte dell'Aifa stessa sulla base del monitoraggio degli andamenti effettivi della spesa;

g) in riferimento alla disposizione di cui alla lettera f) del presente comma, per il periodo 10 marzo 2007-29 febbraio 2008 e limitatamente a un importo di manovra pari a 807 milioni di euro di cui 583,7 milioni a carico delle aziende farmaceutiche, 178,7 milioni a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti, sulla base di tabelle di equivalenza degli effetti economico-finanziari per il Servizio sanitario nazionale, approvate dall'Aifa e definite per regione e per azienda farmaceutica, le singole aziende farmaceutiche, entro il termine perentorio del 30 gennaio 2007, possono chiedere alla medesima Aifa la sospensione, nei confronti di tutti i propri farmaci, della misura della ulteriore riduzione del 5 per cento dei prezzi di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Aifa n. 26 del 27 settembre 2006. La richiesta deve essere corredata dalla contestuale dichiarazione di impegno al versamento, a favore del-

le regioni interessate, degli importi indicati nelle tabelle di equivalenza approvate dall'Aifa, secondo le modalità indicate nella presente disposizione normativa e nei provvedimenti attuativi dell'Aifa, per un importo complessivo equivalente a quello derivante, a livello nazionale, dalla riduzione del 5 per cento dei prezzi dei propri farmaci. L'Aifa delibera, entro il 10 febbraio 2007, l'approvazione della richiesta delle singole aziende farmaceutiche e dispone, con decorrenza 10 marzo 2007, il ripristino dei prezzi dei relativi farmaci in vigore il 30 settembre 2006, subordinando tale ripristino al versamento, da parte dell'azienda farmaceutica, degli importi dovuti alle singole regioni in base alle tabelle di equivalenza, in tre rate di pari importo da corrispondersi entro i termini improrogabili del 20 febbraio 2007, 20 giugno 2007 e 20 settembre 2007. Gli atti che attestano il versamento alle singole regioni devono essere inviati da ciascuna azienda farmaceutica contestualmente all'Aifa, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute rispettivamente entro il 22 febbraio 2007, 22 giugno 2007 e 22 settembre 2007. La mancata corresponsione, nei termini previsti, a ciascuna regione di una rata comporta, per i farmaci dell'azienda farmaceutica inadempiente, l'automatizzato ripristino, dal primo giorno del mese successivo, del prezzo dei farmaci in vigore il 10 ottobre 2006;

h) in coerenza con quanto previsto dalla lettera g), l'Aifa termina, in via temporanea, le quote di spettanza dovute al farmacista e al grossista per i farmaci oggetto delle misure indicate nella medesima disposizione, in modo tale da assicurare, attraverso la riduzione delle predette quote e il corrispondente in-

sera definiti dalle regioni.

#### Comma 796

La norma dà attuazione al «Patto nazionale per la salute», sul quale governo, regioni e province autonome hanno trovato l'accordo il 28 settembre 2006, fissando le nuove risorse economiche per la sanità nel prossimo triennio, con una stretta sulle regioni con i conti in rosso e sulle aziende farmaceutiche, regole rigorose per il risanamento e contro gli sprechi, nuovi fondi per l'ammodernamento delle strutture e apparecchiature sanitarie e per l'informatica nelle Asl e nelle aziende ospedaliere.

**Fondi al Ssn.** Il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è così rideterminato: 96.040 milioni di euro per il 2007; 99.082 milioni di euro per il 2008; 102.285 per il 2009 (comprensivi di 50 milioni di euro per ogni anno per l'ospedale Bambino Gesù). Il finanziamento aggiuntivo di 1.000 milioni di euro previsto dalla precedente Finanziaria viene limitato al 2006.

**Fondo transitorio per regioni in difficoltà.** È di 1.000 milioni di euro per il 2007, 850 milioni di euro per il 2008, 700 milioni di euro per il 2009 (triennio 2007-2009): la ripartizione fra regioni con elevati disavanzi verrà disposta con decreto Minsalute-Mineconomia. L'accesso alle risorse è subordinato alla firma di un

accordo firmato dalla regione con i conti «in crisi», dal ministero della salute e quello dell'economia e all'innalzamento ai livelli massimi dell'addizionale Irpef e dell'aliquota Irap. L'accordo individuerà gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei «Lea», i Livelli essenziali di assistenza sanitaria da garantire ai cittadini. E dovrà essere accompagnato da un «piano di rientro dai disavanzi» con le misure per il riequilibrio e l'azzeramento del disavanzo entro il 2010.

Il piano sarà oggetto di verifica annuale; in caso di accertato mancato raggiungimento degli «obiettivi intermedi» comporterà l'applicazione dell'addizionale Irpef (con riferimento all'anno di imposta dell'esercizio successivo) oltre i limiti massimi previsti dalla legge e fino all'integrale copertura degli obiettivi mancati. La maggiorazione avrà carattere generalizzato e non sarà suscettibile di differenziazioni per settori d'attività e categorie di soggetti passivi. Il rispetto degli obiettivi produrrà l'effetto contrario: la riduzione di addizionali e aliquote nei limiti dei buoni risultati ottenuti. Il ministero della salute, di concerto con il ministero dell'economia, assicurerà l'attività di affiancamento delle regioni per il monitoraggio e l'approvazione dei provvedimenti regionali.

Il ministero della salute, di concerto con

quello dell'economia, assicurerà l'affiancamento delle regioni che hanno sottoscritto l'accordo per il risanamento dei conti: servirà al monitoraggio del «piano di rientro dai disavanzi», ma anche per i provvedimenti da sottoporre a preventiva approvazione dei ministeri e per la realizzazione dei «Nuclei» che svolgeranno funzioni consultive di supporto tecnico alle regioni stesse, nell'ambito del Siveas, il nuovo Sistema di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria.

Il tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti (organo istituito nel marzo 2005 presso il ministero dell'economia per vigilare sui risultati conseguiti dalle regioni) procederà all'accertamento delle risultanze contabili regionali.

**Finanziamenti anticipati e compensazioni.** Verranno concessi alle regioni, grazie al via libera del ministero dell'economia, per gli anni 2007-2009, nella misura del 97% delle somme dovute per il finanziamento del «fabbisogno sanitario». Sarà possibile incrementare la percentuale per quelle regioni che abbiano superato tutti gli adempimenti dell'ultima verifica del tavolo tecnico. L'esito positivo della verifica sbloccherà poi l'ulteriore 3% dei finanziamenti. La lettera d) del comma in commento autorizza anche le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione connessi alla mobilità sanitaria.

**Disavanzi progressi.** Per quelli certificati e registrati fino all'anno 2005, per le regioni che avranno sottoscritto l'accordo per il risanamento, risultano idonei criteri di copertura a carattere pluriennale derivanti da specifiche entrate certe e vincolate in sede di verifica degli adempimenti.

**Stretta sulla spesa (e sulle aziende) farmaceutiche.** Vengono confermate, per gli anni 2007 e seguenti, le misure di contenimento assunte dall'Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco, da ultimo con delibera del 27 settembre 2006. Fra l'altro, è stata prevista la riduzione generalizzata del 5% sul prezzo di tutti i farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale e l'applicazione dello sconto al produttore dello 0,6% sul prezzo rideterminato, a partire dal 1° ottobre 2006. In base al provvedimento Aifa del 27 settembre, i prezzi così ridefiniti rimarranno invariati sino a completo recupero del disavanzo di spesa accertato per l'anno 2006, mentre è prevista una verifica entro il 15 febbraio 2007. La lettera g) contiene in proposito una novità inserita con il maxi-emendamento: per il periodo 1° marzo 2007-29 febbraio 2008, limitatamente a un importo di manovra di 807 milioni di euro, le singole aziende farmaceutiche potranno chiedere all'Aifa, entro il 30 gennaio 2007, la sospensione nei confronti di tutti i propri farmaci del-

cremento della percentuale di sconto a favore del Servizio sanitario nazionale, una minore spesa dello stesso Servizio di entità pari a 223,3 milioni di euro, di cui 178,7 milioni a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti;

i) in caso di rideterminazione delle misure di contenimento della spesa farmaceutica ai sensi di quanto stabilito nella parte conclusiva della lettera f), l'Aifa prevede alla conseguente rimodulazione delle disposizioni attuative di quanto previsto dalle norme di cui alle lettere g) e h);

l) nei confronti delle regioni che abbiano comunque garantito la copertura degli eventuali relativi disavanzi, è consentito l'accesso agli importi di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con riferimento alla spesa farmaceutica registrata negli esercizi 2005 e 2006 anche alle seguenti condizioni:

1) con riferimento al superamento del tetto del 13 per cento, per la spesa farmaceutica convenzionata, in assenza del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento della spesa per la quota a proprio carico, con le misure di cui all'articolo 5 del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, l'avvenuta applicazione, entro la data del 28 febbraio 2007, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla lettera c) del presente comma, di una quota fissa per confezione di importo idoneo a garantire l'integrale contenimento del 40 per cento. Le regioni interessate, in alternativa alla predetta applicazione di una quota fissa per confezione, possono adottare anche diverse misure regionali di contenimento della spesa farmaceutica convenzionata, purché di importo adeguato a garantire l'integrale contenimento del 40 per cento, la cui adozione e congruità

è verificata entro il 28 febbraio 2007 dal Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata intesa del 23 marzo 2005, avvalendosi del supporto tecnico dell'Aifa;

2) con riferimento al superamento della soglia del 3 per cento, per la spesa farmaceutica non convenzionata, in assenza del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento della spesa per la quota a proprio carico, l'avvenuta presentazione, da parte della regione interessata, entro la data del 28 febbraio 2007, ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze di un Piano di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera, che contenga interventi diretti al controllo dei farmaci innovativi, al monitoraggio dell'uso appropriato degli stessi e degli appalti per l'acquisto dei farmaci, la cui idoneità deve essere verificata congiuntamente nell'ambito del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui alla citata intesa 23 marzo 2005;

m) all'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I percorsi diagnostico-terapeutici sono costituiti dalle linee-guida di cui all'articolo 1, comma 283, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché da percorsi definiti e adeguati periodicamente con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Comitato strategico del Sistema nazionale linee-guida, di cui al decreto del Ministro della salute 30 giugno 2004, integrato da un rappresentante della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri»;

2) al terzo periodo, le parole: «Il

Ministro della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,» e dopo le parole: «di Trento e di Bolzano,» sono inserite le seguenti: «entro il 31 marzo 2007,»;

n) ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, come rideterminato dall'articolo 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 20 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio. Il maggior importo di cui alla presente lettera è vincolato per 500 milioni di euro alla riqualificazione strutturale e tecnologica dei servizi di radiodiagnostica e di radioterapia di interesse oncologico con prioritario riferimento alle regioni meridionali e insulari, per 100 milioni di euro a interventi per la realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative con prioritario riferimento alle regioni che abbiano completato il programma realizzativo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, e che abbiano avviato programmi di assistenza domiciliare nel campo delle cure palliative, per 100 milioni di euro all'implementazione e all'ammodernamento dei sistemi informatici delle aziende sanitarie e ospedaliere e all'integrazione dei medesimi con i sistemi informativi sanitari delle regioni e per 100 milioni di euro per strutture di assistenza odontoiatrica. Il riparto fra le regioni del maggiore importo di cui alla presente lettera è effettuato con riferimento alla valutazione dei

bisogni relativi ai seguenti criteri e linee prioritarie:

1) innovazione tecnologica delle strutture del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alla diagnosi e terapia nel campo dell'oncologia e delle malattie rare;

2) superamento del divario Nord-Sud;

3) possibilità per le regioni che abbiano già realizzato la programmazione pluriennale, di attivare una programmazione aggiuntiva;

4) messa a norma delle strutture pubbliche ai sensi dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997;

5) premialità per le regioni sulla base della tempestività e della qualità di interventi di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico già eseguiti per una quota pari al 10 per cento;

l) fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificata dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto. Fermo restando il predetto sconto, le regioni provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti presta-

zioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate. All'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sentite le società scientifiche e le associazioni di categoria interessate»;

p) a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro. Per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, la cui condizione è stata codificata come codice bianco, a eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso a seguito di traumatismi e avvelenamenti acuti, gli assistiti non esentati sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a 25 euro. La quota fissa per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso non è, comunque, dovuta dagli assistiti non esentati di età inferiore a 14 anni. Sono fatte salve le disposizioni eventualmente assunte dalle regioni che, per l'accesso al pronto soccorso ospedaliero, pongono a carico degli assistiti oneri più elevati;

q) all'articolo 1, comma 292, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) con le procedure di cui all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede, entro il 28 febbraio 2007, alla modificazione degli allegati al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, e successive modificazioni, di definizione dei livelli essenziali di assistenza, finalizzata all'inserimento, nell'elenco delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di prestazioni già erogate in regime di ricovero ospedaliero,

## Commenti

la misura dell'ulteriore riduzione del 5%. Questo a fronte del contestuale impegno di versamento, a favore delle regioni interessate, di un importo complessivo equivalente a quello derivante, a livello nazionale, dalla riduzione stessa. L'Aifa deciderà sulle richieste entro il 10 febbraio 2007 e disporrà il ripristino del prezzo pieno (al 30 settembre 2006) con decorrenza 1° marzo 2007. Il ripristino è subordinato ai versamenti che avverranno in tre rate (20 febbraio 2007, 20 giugno 2007, 20 settembre 2007). Gli atti che attestano i pagamenti dovranno essere inviati all'Aifa, al ministero della salute e al ministero dell'economia entro due giorni (il 22 dei mesi interessati) dalla scadenza fissata per la rata. Saltare o pagare in ritardo anche una sola rata farà scattare l'automatico ripristino della riduzione del 5%.

In relazione alle richieste delle aziende farmaceutiche, l'Aifa rideterminerà, temporaneamente, le quote di spettanza ai farmacisti e ai grossisti, in modo da assicurare una minore spesa del Ssn di entità pari a 223,3 milioni di euro (178,7 milioni a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti).

Fissate ulteriori condizioni per l'accesso agli importi previsti dalla Finanziaria

per il 2005 (comma 181), con riferimento alla spesa farmaceutica registrata negli esercizi 2005 e 2006: in assenza del rispetto dell'obbligo di contenimento della spesa (per la quota a carico della regione), l'applicazione entro il 28 febbraio 2007 di una quota fissa per confezione di un importo idoneo a garantire il contenimento del 40% (o misure regionali di contenimento che producano il medesimo risultato); la presentazione entro la stessa data di piani di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera, per quanto concerne il superamento del 3% per la spesa farmaceutica non convenzionata.

**Percorsi diagnostico-terapeutici.** Il comma 28 della Finanziaria per il 1997 aveva già previsto l'obbligo (per l'uso appropriato delle risorse sanitarie e l'equilibrio delle gestioni) a carico dei medici abilitati alle funzioni prescrittive, di conformare le proprie decisioni tecniche a «percorsi diagnostici e terapeutici», cooperando così al rispetto degli obiettivi di spesa. Questi percorsi, aggiunge la manovra attuale, saranno definiti e adeguati periodicamente con decreto del ministero della salute, previa intesa stato-regioni, e saranno costituiti anche dalle linee guida sull'appropriatezza delle prescrizio-

ni e delle prestazioni sanitarie redatte dalla commissione a ciò preposta. Il ministro della salute stabilirà gli indirizzi per l'uniforme applicazione dei percorsi stessi in ambito locale e le sanzioni per i sanitari entro il 31 marzo 2007.

**Fondi per radioapparecchiature e informatica.** I fondi per la ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico in sanità arrivano a 20 miliardi di euro: 500 milioni di euro sono destinati alla riqualificazione strutturale e tecnologica dei servizi di radiodiagnostica e radioterapia di interesse oncologico, con corsia preferenziale per il Sud e le Isole; 100 milioni di euro andranno alle strutture per le cure palliative; altri 100 per i sistemi informatici di aziende sanitarie e ospedaliere e 100 per strutture di assistenza odontoiatrica.

Sconti nelle strutture private accreditate. Salvo l'aggiornamento delle tariffe delle prestazioni sanitarie, le strutture private accreditate dovranno praticare uno sconto del 2% sulle prestazioni specialistiche di cui al dm 22 luglio 1996 e del 20% per le relative prestazioni di diagnostica di laboratorio

**Pronto soccorso, visite ed esami.**

Arriva il ticket sul pronto soccorso facile: per i casi meno gravi, con il cosiddetto codice bianco, si dovranno pagare 25 euro, salvo traumatismi e avvelenamenti acuti ed esentati i minori di 14 anni. Sono salvi gli oneri più elevati che verranno fissare le regioni. Dal 1° gennaio 2007 scatterà l'obbligo di pagare la quota fissa di 10 euro sulle ricette per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, salvo esenzioni. Sempre dal 1° gennaio stretta su chi non ritira i risultati di esami e visite diagnostici e di laboratorio: si pagherà per intero la prestazione (e questo vale anche per gli esentati).

**Accreditamenti.** Stop agli accreditamenti transitori, non confermati, delle strutture private già convenzionate, a decorrere dal 1° gennaio 2008. E stop agli accreditamenti provvisori delle strutture private, non confermati, a partire dal 1° gennaio 2010. Le regioni dovranno adottare provvedimenti ad hoc per garantire che, dal 1° gennaio 2008, non possano essere concessi nuovi accreditamenti senza provvedimento regionale di ricognizione.

**Dispositivi medici.** Stretta sulla spesa per i dispositivi medici. Entro il 31 gennaio il ministero della salute in-



nonché alla integrazione e modificazione delle soglie di appropriatezza per le prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di ricovero ordinario diurno»;

r) a decorrere dal 10 gennaio 2007, i cittadini, anche se esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria, che non abbiano ritirato i risultati di visite o esami diagnostici e di laboratorio sono tenuti al pagamento per intero della prestazione usufruita, con le modalità più idonee al recupero delle somme dovute stabilite dai provvedimenti regionali;

s) a decorrere dal 10 gennaio 2008, cessano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non confermati da accreditamenti provvisori o definitivi disposti ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

t) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 10 gennaio 2010 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private, di cui all'articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992;

u) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che, a decorrere dal 10 gennaio 2008, non possano essere concessi nuovi accreditamenti, ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in assenza di un provvedimento regionale di ricognizione e conseguente determinazione, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992. Il provvedimento di ricognizione è trasmesso al Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui

all'articolo 9 della citata intesa 23 marzo 2005. Per le regioni impegnate nei piani di rientro previsti dall'accordo di cui alla lettera b), le date del 10 gennaio 2008 di cui alla presente lettera e alla lettera s) sono anticipate al 10 luglio 2007 limitatamente alle regioni nelle quali entro il 31 maggio 2007 non si sia provveduto ad adottare o ad aggiornare, adeguandoli alle esigenze di riduzione strutturale dei disavanzi, i provvedimenti di cui all'articolo 8-quinquies, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

v) il Ministero della salute, avvalendosi della Commissione unica sui dispositivi medici e della collaborazione istituzionale dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, individua, entro il 31 gennaio 2007, tipologie di dispositivi per il cui acquisto la corrispondente spesa superi il 50 per cento della spesa complessiva dei dispositivi medici registrata per il Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dal numero 2) della lettera a) del comma 409 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, entro il 30 aprile 2007, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i prezzi dei dispositivi individuati ai sensi della presente lettera, da assumere, con decorrenza dal 10 maggio 2007, come base d'asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale. I prezzi sono stabiliti tenendo conto dei più bassi prezzi unitari di acquisto da parte del Servizio sanitario nazionale risultanti dalle informazioni in possesso degli osservatori esistenti e di quelle rese disponibili dall'ottemperanza al disposto del successivo periodo della presente lettera. Entro il

15 marzo 2007 le regioni trasmettono al Ministero della salute - Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, anche per il tramite dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, i prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie nel corso del biennio 2005-2006; entro la stessa data le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici trasmettono alla predetta Direzione generale, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute, i prezzi unitari relativi alle forniture effettuate alle aziende sanitarie nel corso del medesimo biennio. Nelle gare in cui la fornitura di dispositivi medici è parte di una più ampia fornitura di beni e servizi, l'offerente deve indicare in modo specifico il prezzo unitario di ciascun dispositivo e i dati identificativi dello stesso. Il Ministero della salute, avvalendosi della Commissione unica sui dispositivi medici e della collaborazione istituzionale dell'Istituto superiore di sanità e dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, promuove la realizzazione, sulla base di una programmazione annuale, di studi sull'appropriatezza dell'impiego di specifiche tipologie di dispositivi medici, anche mediante comparazione dei costi rispetto a ipotesi alternative. I risultati degli studi sono pubblicati sul sito internet del Ministero della salute;

z) la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, non applicabile al ricorso a terapie farmacologiche a carico del Servizio sanitario nazionale, che, nell'ambito dei presidi ospedalieri o di altre strutture e interventi sanitari, assuma carattere diffuso e sistemico e si configuri, al di fuori delle condizioni di autorizzazione all'immissione in commercio, quale alternativa terapeutica rivolta a pazienti portatori di patologie per le quali risultino autorizzati farmaci recanti specifi-

ca indicazione al trattamento. Il ricorso a tali terapie è consentito solo nell'ambito delle sperimentazioni cliniche dei medicinali di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e successive modificazioni. In caso di ricorso improprio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, del citato decreto legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94. Le regioni provvedono ad adottare entro il 28 febbraio 2007 disposizioni per le aziende sanitarie locali, per le aziende ospedaliere, per le aziende ospedaliere universitarie e per gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico volte alla individuazione dei responsabili dei procedimenti applicativi delle disposizioni di cui alla presente lettera, anche sotto il profilo della responsabilità amministrativa per danno erariale. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali di cui alla presente lettera, tale responsabilità è attribuita al direttore sanitario delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

797. Il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato è incrementato per l'anno 2006 di 2.000 milioni di euro. Tale importo è ripartito fra le regioni con i medesimi criteri adottati per lo stesso anno, salvo diversa proposta di riparto elaborata dalle regioni da trasmettere al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 gennaio 2007.

798. Al secondo periodo del comma 289 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008», sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Con le risorse di cui al presente comma si provvede anche alla copertura delle spese sostenute dal

Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e finanze per l'attività di affiancamento alle regioni impegnate nei Piani di rientro dai disavanzi di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprese le spese di missione del personale dei predetti Ministeri incaricato di tali attività».

799. Con le modalità di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è modificato il Piano sanitario nazionale 2006-2008, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006, pubblicato nel supplemento ordinario n. 149 alla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2006, al fine di armonizzarne i contenuti e la tempistica al finanziamento complessivo del Servizio sanitario nazionale per il triennio 2007-2009.

800. I consiglieri e referendari medici in servizio presso l'Ufficio medico della Presidenza del Consiglio dei ministri possono svolgere attività professionali sanitarie esterne, secondo modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

801. Il prezzo al pubblico dei medicinali non soggetti a prescrizione medica disciplinati dall'articolo 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è stabilito da ciascun titolare di farmacia o di esercizio di vendita previsto dall'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il prezzo deve essere chiaramente reso noto al pubblico nel punto di vendita, mediante listini o altre equivalenti modalità. Nei confronti dei medicinali predetti cessano di appli-

dividuerà le tipologie per il cui acquisto la spesa superi il 50% della spesa complessiva registrata per il Ssn. Con dm Salute (di concreto con Mineconomia e d'intesa con la stato regioni) verranno stabiliti i prezzi dei dispositivi da assumere, a partire dal 1° maggio 2007, come base d'asta per le forniture del Ssn. I prezzi saranno stabiliti tenendo conto dei prezzi più bassi unitari d'acquisto da parte del Servizio sanitario nazionale risultanti dalle informazioni in possesso degli Osservatori esistenti e da quelle raccolte anche grazie alla trasmissione, al ministero della salute, dei prezzi corrisposti dalle aziende sanitarie nel biennio 2005-2006. Le regioni dovranno provvedere entro il 15 marzo 2007. Stessa data per l'obbligo corrispondente a carico delle aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici: dovranno trasmettere al ministero i prezzi unitari relativi alle forniture effettuate nel biennio.

**Sperimentazioni per la cura dei tumori (Mdb).** La legge 94/1998 sulla sperimentazione in campo oncologico e sul cosiddetto «multitratamento Di Bella» (Mdb) prevede fra l'altro la possibilità per il medico, in singoli casi e

sotto la sua diretta responsabilità, di impiegare un medicinale per un'indicazione, una via di somministrazione, una modalità diversa da quella autorizzata «qualora il medico stesso ritenga, in base a dati documentabili, che il paziente non possa essere utilmente trattato con medicinali per i quali sia già approvata quella indicazione terapeutica o quella via o modalità di somministrazione e purché tale impiego sia noto e conforme a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale». La manovra per il 2007 esclude l'applicazione della norma per il ricorso a terapie farmacologiche a carico del Ssn che assuma carattere diffuso e sistemico e si configuri come alternativa terapeutica per patologie per cui sono autorizzati farmaci con specifica indicazione al trattamento. Le regioni entro il 28 febbraio adotteranno norme ad hoc per l'individuazione dei responsabili delle procedure nelle aziende sanitarie e ospedaliere e negli Irccs.

#### Comma 797

Il finanziamento del Ssn cui concorre lo stato è incrementato, per il 2006, di 2 miliardi di euro. I criteri per la ri-

partizione alle regioni sono quelli già adottati per l'anno.

#### Comma 798

Via libera all'attività di controllo e affiancamento delle regioni con i conti in rosso da parte del «Siveas», il Sistema nazionale di verifica sull'assistenza sanitaria previsto dalla Finanziaria 2006. La precedente manovra aveva previsto 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008. Lo stanziamento è ridotto a 8 per il 2007 e il 2008. Le regioni con disavanzi (sette quelle previste) saranno accompagnate dagli organismi di controllo per onorare i piani di rientro. Un milione di euro all'anno, per il Siveas, servirà a coprire i costi delle visite dei rappresentanti dei ministeri dell'economia e della salute (spese di missione del personale), per la formazione dei dirigenti delle regioni affiancate, e per il finanziamento di forme di partenariato con altre regioni.

#### Comma 799

Il comma prevede la modifica del Piano sanitario 2006-2008 per armonizzare contenuti e tempistica alle nuove risorse del Ssn (finanziamento per il triennio 2007-2009)

#### Comma 800

Ok allo svolgimento di attività professionali esterne da parte di consiglieri e referendari medici in servizio presso l'ufficio medico della presidenza del consiglio dei ministri, ma un decreto del presidente del consiglio ne definirà le modalità.

#### Commi 801-804

Il prezzo al pubblico dei medicinali non soggetti a prescrizione sarà stabilito da ciascun titolare di farmacia o di esercizio di vendita. Dovrà essere reso noto al pubblico attraverso listini o con altre modalità. Fino al 31 dicembre 2007 farmacie ed esercizi al dettaglio non potranno vendere tali medicinali a un prezzo superiore al prezzo massimo di vendita in vigore al 31 dicembre 2006 pubblicato sul sito internet dell'Aifa. Per lo stesso periodo le aziende farmaceutiche titolari di Aic nella cessione al dettagliante dovranno assicurare un margine non inferiore al 25% sul prezzo massimo di vendita. Su questo sarà calcolato anche, fino al 31 dicembre 2007, lo sconto minimo cui hanno diritto gli ospedali e le altre strutture del Ssn. Tetto al prezzo di vendita anche dei medici-

carsi le disposizioni di cui all'articolo 73, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, all'articolo 85, comma 25, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149.

**802.** Fino al 31 dicembre 2007, le farmacie e gli altri esercizi al dettaglio non possono vendere i medicinali di cui al comma 801 a un prezzo superiore al prezzo massimo di vendita in vigore al 31 dicembre 2006, pubblicato sul sito Internet dell'Aifa. Per lo stesso periodo, fino al 31 dicembre 2007 le aziende farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio nella cessione dei prodotti al dettagliante devono assicurare un margine non inferiore al 25 per cento calcolato sul prezzo massimo di vendita di cui al periodo precedente.

**803.** Sul prezzo massimo di vendita di cui al comma 802 è calcolato, fino al 31 dicembre 2007, lo sconto minimo cui hanno diritto, ai sensi della normativa vigente, gli ospedali e le altre strutture del Servizio sanitario nazionale che acquistano i medicinali di cui al comma 801 dai produttori e dai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

**804.** Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali soggetti a prescrizione medica appartenenti alla classe di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, stabilito dai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n.

149, non può essere superiore, per l'anno 2007, al prezzo in vigore nel 2006, aumentato sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita relative al periodo dicembre 2005-dicembre 2006.

**805.** Al fine di rimuovere gli squilibri sanitari connessi alla disomogenea distribuzione registrabile tra le varie realtà regionali nelle attività realizzative del Piano sanitario nazionale, per il triennio 2007, 2008 e 2009 è istituito un Fondo per il cofinanziamento dei progetti attuativi del Piano sanitario nazionale nonché per il cofinanziamento di analoghi progetti da parte delle regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

**806.** L'importo annuale del Fondo di cui al comma 805 è stabilito in 65,5 milioni di euro, di cui 5 milioni per iniziative nazionali realizzate dal Ministero della salute e 60,5 milioni da assegnare alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'integrazione e il cofinanziamento dei progetti regionali in materia di:

- sperimentazione del modello assistenziale case della salute, per 10 milioni di euro;
- iniziative per la salute della donna e iniziative a favore delle gestanti, della partorientente e del neonato, per 10 milioni di euro;
- malattie rare, per 30 milioni di euro;
- implementazione della rete delle unità spinali unipolari, per 10,5 milioni di euro.

**807.** L'importo di 60,5 milioni di euro di cui al comma 806 è assegnato con decreto del Ministro della salute, su proposta

del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 9 dell'intesa 23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, alle regioni che abbiano presentato i progetti attuativi del Piano sanitario nazionale contenenti linee di intervento relative alle materie di cui al comma 806, coerenti con linee progettuali previamente indicate con decreto del Ministro della salute.

**808.** Per il proseguimento dell'intervento speciale per la diffusione degli screening oncologici di cui all'articolo 2-bis del decreto legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007 e 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, per la concessione da parte del Ministero della salute di finanziamenti finalizzati alle regioni meridionali e insulari.

**809.** A decorrere dal 2007 è autorizzato il finanziamento per un importo di 500.000 euro annui per il funzionamento della Consulta del volontariato per la lotta contro l'Aids istituita presso il Ministero della salute. La Consulta è convocata e sentita almeno tre volte l'anno, al fine di raccogliere contributi e pareri riguardo alla ideazione, realizzazione e verifica, dei programmi di informazione e prevenzione nella lotta contro la diffusione dell'epidemia da Hiv (Aids). La Consulta può dare incarico a esperti di redigere pareri e studi sui predetti programmi.

**810.** All'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n.

269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «accertamenti specialistici prescritti» sono aggiunte le seguenti: «ovvero dei dispositivi di assistenza protesica e di assistenza integrativa»;

b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «presidi di specialistica ambulatoriale» sono inserite le seguenti: «, delle strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa»;

c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Per le finalità di cui al comma 1, a partire dal 10 luglio 2007, il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibili il collegamento in rete dei medici del Ssn di cui al comma 2, in conformità alle regole tecniche concernenti il Sistema pubblico di connettività e avvalendosi, ove possibile, delle infrastrutture regionali esistenti, per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze e delle certificazioni di malattia all'INPS, secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e della previdenza sociale, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rap-

porti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le regole tecniche concernenti i dati di cui al presente comma e le modalità di trasmissione. Ai fini predetti, il parere del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione è reso entro il 31 marzo 2007; in mancanza, il predetto decreto può essere comunque emanato. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono emanate le ulteriori disposizioni attuative del presente comma.

5-ter. Per la trasmissione telematica dei dati delle ricette di cui al comma 5-bis, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, è definito un contributo da riconoscere ai medici convenzionati con il Ssn, per l'anno 2008, nei limiti di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12»;

d) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «All'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di prestazioni specialistiche» sono inserite le seguenti: «ovvero dei dispositivi di assistenza protesica e di assistenza

integrativa» e dopo le parole: «codici del nomenclatore delle prestazioni specialistiche» sono aggiunte le seguenti: «ovvero i codici del nomenclatore delle prestazioni di assistenza protesica ovvero i codici del repertorio dei prodotti erogati nell'ambito dell'assistenza integrativa»;

e) al comma 8, primo periodo, e successive modificazioni, dopo le parole: «pubbliche e private» sono aggiunte le seguenti: «e per le strutture di erogazione dei servizi sanitari non autorizzate al trattamento del codice fiscale dell'assistito»;

f) al comma 9, primo periodo,

## Commenti

nali soggetti a prescrizione appartenenti alla classe c): non potrà essere superiore, per il 2007, al prezzo in vigore nel 2006, aumentato sulla base delle variazioni Istat.

### Commi 805-807

Un Fondo per rimuovere gli squilibri sul territorio nella realizzazione del Piano sanitario nazionale. Il nuovo organismo, che è istituito con la manovra, ha la funzione di cofinanziare i progetti attuativi del Psn e analoghi progetti da parte della Valle d'Aosta, del Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'importo annuale del Fondo è stabilito in 65,5 milioni di euro (5 per iniziative del ministero della salute e 60,5 riservati alle regioni e alle province autonome). Le somme, che saranno assegnate con decreto del ministero della salute, su proposta del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali d'assistenza (Lea), sosterranno, fra l'altro, progetti per la sperimentazione delle «case della salute», iniziative per la salute della donna, delle gestanti, delle partorienti e dei neonati, progetti per malattie rare e per la rete delle unità spinali unipolari.

### Comma 808

Nuovi fondi per gli screening anti-tu-

more: arrivano 20 milioni di euro per il 2007 e 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, per le regioni meridionali e insulari.

### Comma 809

Fondi per la «Consulta del volontariato per la lotta contro l'Aids», istituita presso il ministero della salute. Dal 2007 è previsto un finanziamento per 500 mila euro all'anno. La Consulta sarà convocata e sentita almeno tre volte all'anno per portare avanti programmi di informazione e prevenzione anti-Aids.

### Comma 810

La manovra 2007 prosegue il lavoro avviato con la legge 326/03 (art. 50) per il monitoraggio sulla spesa sanitaria e l'appropriatezza delle prescrizioni, anche attraverso l'innovazione e la tecnologia (tessere del cittadino, ricettari standardizzati e ricette mediche a lettura ottica). Anche a tal fine, a partire dal 1° luglio 2007, il ministero dell'economia dovrà rendere possibile il collegamento in rete dei medici del servizio sanitario nazionale interessati dalle novità. Ove possibile, per la trasmissione telematica delle ricette e delle certificazioni di malattia all'Inps o si potrà avvalere (ove possibile) anche delle infrastrutture regionali esistenti. Dati e modalità di trasmissione arriveranno

con un Dpcm da emanare entro il 30 aprile 2007. Per la trasmissione telematica dei dati delle ricette è previsto un contributo da riconoscere ai medici convenzionati con il Ssn, per l'anno 2008, nei limiti di 10 milioni di euro.

### Commi 811-812

La truffa ai danni del servizio sanitario nazionale fa perdere l'autorizzazione di vendita al farmacista o al direttore di una farmacia gestita da una società di farmacisti. L'autorità competente potrà dichiarare la decadenza dall'autorizzazione in caso di condanna con sentenza passata in giudicato. Questo anche in mancanza delle condizioni fissate dall'articolo 113, primo comma, lettera e) del Testo unico delle leggi sanitarie: esso stabilisce infatti che la chiusura di una farmacia è possibile per negligenza e irregolarità nella gestione della farmacia stessa o per il fatto che il titolare abbia provocato danni all'incolumità di una persona o della salute pubblica. E ancora, per il mancato pagamento della tassa speciale di concessione o perché i locali non sono a norma di legge. In base alle disposizioni in commento, al farmacista verrà tolta in ogni caso l'autorizzazione se dalla sentenza risulta che il danno economico al Ssn supera i 50 mila euro. Ugualmente trattamento anche per i sanitari, che

lavorano direttamente o tramite una società di cui sono responsabili, che erogano prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale. In questo caso, il contratto di lavoro verrà risolto subito se la truffa risulta superiore ai 50 mila euro.

### Comma 813

In arrivo finanziamenti per la ricerca sanitaria: per i prossimi tre anni il governo, in base al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e modifiche (riforma sanitaria), ha stanziato 10 milioni di euro per finanziare progetti proposti dagli istituti zooprofilattici sperimentali in materia di sicurezza alimentare. Sono inoltre stati concessi investimenti del valore di 3 milioni di euro ciascuno destinati a sovvenzionare progetti a partire da quelli volti a migliorare gli interventi di diagnosi e cura delle malattie rare. Sostegni economici saranno concessi anche ai progetti per la facilitazione della erogazione ai pazienti dei farmaci orfani, per l'utilizzazione di cellule staminali e per la qualificazione e il potenziamento delle attività di tutela della salute nei luoghi di lavoro.

### Commi 814-815

Fondi per i ricercatori: per i prossimi due anni il governo, sulla base del-

dopo le parole: «Al momento della ricezione dei dati trasmessi telematicamente ai sensi» sono inserite le seguenti: «del comma 5-bis e»; al medesimo comma, ultimo periodo, dopo le parole: «e al nomenclatore ambulatoriale» sono aggiunte le seguenti: «nonché al nomenclatore delle prestazioni di assistenza protesica e al repertorio dei prodotti erogati nell'ambito dell'assistenza integrativa»;

g) al comma 10, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da emanare entro il 31 marzo 2007, sono definiti i dati, relativi alla liquidazione periodica dei rimborsi erogati alle strutture di erogazione di servizi sanitari, che le aziende sanitarie locali di ogni regione trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le modalità di trasmissione».

**811.** Qualora il farmacista titolare di farmacia privata o direttore di una farmacia gestita da una società di farmacisti ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sia condannato con sentenza passata in giudicato, per il reato di truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale, l'autorità competente può dichiarare la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio della farmacia, anche in mancanza delle condizioni previste dall'articolo 113, primo

comma, lettera e), del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. La decadenza è comunque dichiarata quando la sentenza abbia accertato un danno superiore a 50.000 euro, anche nell'ipotesi di mancata costituzione in giudizio della parte civile.

**812.** Quando la truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale, accertata con sentenza passata in giudicato, è commessa da altro sanitario che, personalmente o per il tramite di una società di cui è responsabile, eroga prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale, è subito avviata, sulla base delle norme vigenti, la procedura di risoluzione del rapporto instaurato con il Servizio sanitario nazionale; il rapporto è risolto di diritto quando la sentenza abbia accertato un danno superiore a 50.000 euro, anche nell'ipotesi di mancata costituzione in giudizio della parte civile.

**813.** Per gli anni 2007, 2008 e 2009, nell'utilizzazione delle risorse previste nella Tabella C allegata alla presente legge e destinate al finanziamento di progetti di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, un importo pari a 10 milioni di euro è vincolato al finanziamento di progetti proposti dagli Istituti zooprofilattici sperimentali in materia di sicurezza degli alimenti e tre importi pari a 3 milioni di euro ciascuno sono vincolati al finanziamento di progetti per il miglioramento degli interventi di diagnosi e cura delle malattie rare anche in riferimento alla facilitazione della erogazione ai pazienti dei farmaci orfani, al finanziamento di progetti per l'utilizzazione di cellule staminali e al finanziamento di progetti per la qualificazione e il potenziamento delle attività di tutela della salute nei luoghi di lavoro.

**814.** Per gli anni 2007 e 2008, nell'ambito delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come determinata dal-

la Tabella C allegata alla presente legge, una quota non inferiore al 5 per cento è destinata, in via sperimentale, ai progetti di ricerca sanitaria svolta

dai soggetti di cui all'articolo 12-bis, comma 6, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni e prevalentemente valutati, secondo la tecnica di valutazione tra pari, da un comitato. Detto comitato è composto da ricercatori, di nazionalità italiana o straniera, di età inferiore ai quaranta anni, operanti, almeno per la metà, presso istituzioni ed enti di ricerca non italiani e riconosciuti di livello eccellente sulla base di indici bibliometrici, quali l'impact factor e il citation index. L'attuazione del presente comma è demandata ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'università e della ricerca entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**815.** L'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento del comitato di cui al comma 814 è quantificato nel limite massimo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

**816.** Ai fini del completamento delle attività di cui all'articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 4, comma 170, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzato lo stanziamento di 8 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009 a favore dell'Istituto superiore di sanità.

**817.** Per il consolidamento e rafforzamento degli scopi perseguiti dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori è auto-

rizzata l'erogazione di un ulteriore contributo straordinario annuo pari a euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

**818.** La natura esclusiva degli incarichi del direttore generale, del direttore scientifico, del direttore amministrativo e del direttore sanitario degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, comporta l'incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico e privato e con l'esercizio di qualsiasi attività professionale.

**819.** Con accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concluso ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro della salute, sono definiti gli indirizzi per la realizzazione di un programma di farmacovigilanza attiva, attraverso la stipula di convenzioni tra l'Aifa e le singole regioni per l'utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, pari a 25 milioni di euro, confluite nelle fonti di finanziamento del bilancio ordinario dell'Aifa.

**820.** Al fine di evitare sprechi di confezioni di medicinali correlati alla non chiara leggibilità della data di scadenza posta con modalità «a secco», la data di scadenza e il numero di lotto riportati sulle confezioni dei medicinali per uso umano devono essere stampati, con caratteri non inferiori al corpo 8, a inchiostro o con altra modalità che assicuri il contrasto cromatico fra tali indicazioni e lo sfondo del materiale di confezionamento.

**821.** All'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, al comma 2, dopo le parole: «og-

getto delle convenzioni ubicate sul territorio dell'Unione europea» sono inserite le seguenti: «nei Paesi la cui normativa consente la lavorazione del plasma nazionale, proveniente da donazioni volontarie e non retribuite, all'estero, in regime di reciprocità, da parte di aziende parimenti ubicate sul territorio dell'Unione europea».

**822.** All'articolo 15 della legge n. 219 del 2005, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 5 del presente articolo».

**823.** All'articolo 16, comma 1, della legge n. 219 del 2005 alla fine del secondo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e alla esportazione di emoderivati pronti per l'impiego ottenuti da plasma regolarmente importato, a condizione che gli stessi risultino autorizzati alla commercializzazione nei Paesi destinatari».

**824.** L'articolo 27 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, è sostituito dal seguente:

«Art. 27. - (Produzione di medicinali derivati dal sangue o dal plasma). - 1. Alla raccolta e al controllo del sangue e del plasma umani da utilizzare per la produzione di medicinali, si applica quanto disposto dal presente decreto. Il plasma raccolto in Paesi esteri e i relativi intermedi, destinati alla produzione di prodotti finiti emoderivati, devono invece rispondere ai requisiti previsti dalla Farmacopea europea, versione vigente, e alle direttive europee applicabili, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 135, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219».

le spese destinate alla ricerca sanitaria, stanzerà una quota di almeno il 5% per sostenere progetti sperimentali di ricerca svolti dalle regioni, dall'Istituto superiore di sanità, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali, dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati e dagli Istituti zooprofilattici sperimentali. I ricercatori con meno di 40 anni potranno presentare i progetti, valutati da un apposito comitato, la cui istituzione e il cui finanziamento è quantificato in un massimo di 100 mila euro all'anno. Il comitato, a sua volta, sarà composto da ricercatori italiani o stranieri, con meno di 40 anni e che abbiano almeno per la metà esperienza presso istituzioni ed enti di ricerca non italiani e riconosciuti di livello eccellente sulla base di indici bibliometrici, come l'impact factor ed il citation index. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, un decreto del presidente del consiglio dei ministri in accordo con il ministero della salute e il dicastero dell'università e della ricerca renderà operativo il tutto.

#### Comma 816

Finanziamenti all'Istituto superiore di sanità. Per il prossimo triennio sono stati stanziati 8 milioni di euro per com-

pletare le attività dell'istituto, compiti elencati dall'articolo 92 comma 7 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e relative alla ricerca per la salute pubblica.

#### Comma 817

Un sostegno anche alla Lega italiana per la lotta contro i tumori. È infatti previsto un contributo straordinario del valore di 2 milioni di euro per sostenere e rafforzare l'attività della Lega tumori.

#### Comma 818

Norme rigorose sugli incarichi di direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Ircs). La natura esclusiva di tali incarichi comporta l'incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico e privato e con qualsiasi altra attività professionale. I requisiti per le figure professionali indicate sono stabiliti dal comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, che precisa anche la durata dell'incarico: da tre fino a cinque anni.

#### Comma 819

Fondi per potenziare la vigilanza sui medicinali. Con accordo fra stato e regioni e le province autonome di Trento

e Bolzano, su proposta del ministro della salute, che si realizzerà attraverso convenzioni tra le singole regioni e l'Aifa, verranno definiti gli indirizzi per la realizzazione di un programma di farmacovigilanza attiva. Al programma sono destinati 25 milioni di euro: a tanto ammonta la cifra prevista dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 36, comma 14, stanziata per iniziative di farmacovigilanza e informazione degli operatori sanitari sulle proprietà ed effetti dei medicinali.

#### Comma 820

Nuove norme per le confezioni dei medicinali. Il governo ha stabilito nuovi standard sulla leggibilità della data di scadenza. Sia la data di scadenza che il numero del lotto dovranno essere stampati con caratteri non inferiori al corpo 8, a inchiostro o comunque in modo tale da assicurare il contrasto cromatico fra le indicazioni e lo sfondo del materiale di confezionamento.

#### Commi 821-823

Modifiche alla normativa sulle attività trasfusionali e sulla produzione nazionale degli emoderivati, (legge 21 ottobre 2005 n. 219). La manovra 2007 corregge gli articoli 15 e 16. Il primo prevede la possibilità per le regioni di stipulare convenzioni con centri e

aziende in Europa per la lavorazione del plasma; ora il governo si apre anche ai paesi la cui normativa consente la lavorazione del plasma nazionale, proveniente da donazioni volontarie e non retribuite, all'estero, da parte di aziende ubicate sul territorio dell'Unione europea. Viene modificato anche il comma 6 dello stesso articolo: si precisa che le convenzioni tra le regioni e i centri o le aziende dediti alla lavorazione del plasma in Italia sono stipulate dopo un anno dall'entrata in vigore della legge.

Infine, viene apportata un'aggiunta all'articolo 16 che disciplina l'importazione e l'esportazione di sangue e dei suoi prodotti, che devono essere autorizzate dal ministero della salute. Le deroghe previste dalla legge per gli emoderivati per uso autologo sono estese dalla Finanziaria agli emoderivati pronti per l'impiego e autorizzati alla commercializzazione nei paesi destinatari.

#### Comma 824

Novità per la produzione di medicinali derivati dal sangue o dal plasma. Viene sostituito l'articolo 27 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, che stabilisce le norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la di-

**825.** All'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), le parole: «le aziende che producono o immettono in commercio in Italia dispositivi medici» sono sostituite dalle seguenti: «le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e i dispositivi su misura»;

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) entro il 30 aprile di ogni anno, le aziende di cui alla lettera c) versano, in conto entrate del bilancio dello Stato, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate, calcolate al netto delle spese per il personale addetto. L'importo dovuto è maggiorato del 5 per cento per ciascun mese di ritardo rispetto alla scadenza prevista. Il mancato pagamento entro l'anno di riferimento comporta una sanzione da 7.500 a 45.000 euro, oltre al versamento di quanto dovuto. I proventi derivanti dai versamenti sono riassegnati, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulle corrispondenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute e utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici per il miglioramento e il potenziamento della attività del settore dei dispositivi medici, con particolare riguardo alle attività di sorveglianza del mercato, anche attraverso l'ag-

giornamento e la manutenzione della classificazione nazionale dei dispositivi e la manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a), alla attività di vigilanza sugli incidenti, alla formazione del personale ispettivo, all'attività di informazione nei riguardi degli operatori professionali e del pubblico, alla effettuazione di studi in materia di valutazione tecnologica, alla istituzione di registri di patologie che implicano l'utilizzazione di dispositivi medici, nonché per la stipula di convenzioni con università e istituti di ricerca o con esperti del settore»;

c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) i produttori e i commercianti di dispositivi medici che omettono di comunicare al Ministero della salute i dati e le documentazioni previste dal comma 3-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, applicabile anche ai dispositivi impiantabili attivi, e dall'articolo 10 del decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, sono soggetti, quando non siano previste e non risultino applicabili altre sanzioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 46 del 1997 e al comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 332 del 2000. Per l'inserimento delle informazioni nella banca dati necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici, i produttori e i distributori tenuti alla comunicazione sono soggetti al pagamento, a favore del

Ministero della salute, di una tariffa di euro 100 per ogni dispositivo. Sono considerati un unico dispositivo, ai fini del pagamento della tariffa, i dispositivi che abbiano uno stesso file tecnico, secondo criteri individuati dalla Commissione unica sui dispositivi medici e approvati con decreto del Ministro della salute. La

tariffa è dovuta anche per l'inserimento di informazioni relative a modifiche dei dispositivi già inclusi nella banca dati. I proventi derivanti dalle tariffe sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute e utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici per la manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a)».

**826.** Al fine di favorire il mantenimento di un'efficiente rete di assistenza farmaceutica territoriale anche nelle zone disagiate, l'ulteriore riduzione delle percentuali di sconto a carico delle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'imposta sul valore aggiunto non superiore a euro 258.228,45 rispetto alla riduzione prevista dal quinto periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, disposta, limitata all'arco temporale decorrente dal 10 marzo al 31 dicembre 2006, dall'articolo 38 del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, è prorogata per il triennio 2007-2009. La misura dell'ulteriore riduzione è annualmente stabilita con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per una maggiore spesa complessiva, a carico del Servizio sanitario nazionale, non superiore a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Per la copertura dei relativi oneri è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

**827.** È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per la promozione da parte del Ministero della salute e il finanziamento di un progetto di sperimentazione gestionale, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da autorizzare da parte della regione Lazio con la partecipazione della regione Puglia, della Regione siciliana e di altre regioni interessate, finalizzato alla realizzazione, nella città di Roma, di un Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e il contrasto delle malattie della povertà, con compiti di prevenzione, cura, formazione e ricerca sanitaria, in cui far confluire il Centro di riferimento della regione Lazio per la promozione

della salute delle popolazioni migranti, senza fissa dimora, nomadi e a rischio di emarginazione, già operante presso l'Istituto dermosifilopatico Santa Maria e San Gallicano-Ifo.

**828.** Per consentire il potenziamento delle attività affidate alla Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive e ai laboratori per il controllo sanitario sulle attività sportive di cui agli articoli 3 e 4 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, è autorizzata per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 una spesa ulteriore di 2 milioni di euro.

**829.** All'articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono prioritariamente ad attuare piani di controllo delle nascite incruenti attraverso la sterilizzazione. A tali piani è destinata una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6. I comuni provvedono, altresì, al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6».

## Commenti

strubazione del sangue umano e dei suoi componenti. Il plasma raccolto in paesi esteri e i relativi intermedi dovrà rispondere ai requisiti della Farmacopea europea e alle direttive europee applicabili.

### Comma 825

Stretta sugli acquisti da parte del Servizio sanitario nazionale. Attraverso integrazioni alla norma della precedente manovra che ne disciplinava la razionalizzazione (comma 409 dell'articolo 1). Alla lettera c) si dispone ora che le aziende che producono o commercializzano (questa la modifica) in Italia dispositivi medici o medico-diagnostici in vitro e i dispositivi su misura (altra modifica) sono tenuti a comunicare al ministero della salute entro il 30 aprile di ogni anno la cifra esatta, ripartita per ogni singola voce, della spesa sostenuta nell'anno precedente per le attività di promozione rivolte ai medici, agli operatori sanitari, ai dirigenti delle aziende sanitarie e ai farmacisti.

Un'ulteriore novità per la lettera d) dello stesso comma, con la previsione di una sanzione che oscilla tra i 7.500 e 45 mila euro per le aziende che producono o commercializzano dispositivi medici e che entro il 30 aprile di ogni anno devono versare, in conto entrate del bilancio dello stato, il 5% delle spese autocertificate, calcolate al netto delle spese per il personale addetto. Quota che aumenta di un ulteriore 5% per ciascun mese di ritardo rispetto alla scadenza prevista.

A differenza della normativa precedente, il governo precisa anche il riutilizzo dei proventi, destinati a mi-

gliorare e potenziare il settore dei dispositivi medici, prestando particolare attenzione ad alcune attività, come la sorveglianza del mercato, da migliorare con l'aggiornamento e la manutenzione della classificazione nazionale dei dispositivi e la manutenzione del repertorio generale. I proventi saranno investiti anche per perfezionare l'attività di vigilanza sugli incidenti, la formazione del personale ispettivo, l'attività di informazione nei riguardi degli operatori professionali e del pubblico, per gli studi in materia di valutazione tecnologica, per l'istituzione di registri di patologie che implicano l'utilizzazione di dispositivi medici, e infine per stipulare convenzioni con università e istituti di ricerca o con esperti del settore. Le modifiche apportate alla lettera e), invece, riguardano le sanzioni. I produttori e i commercianti di dispositivi medici che non presentano le documentazioni richieste devono pagare una sanzione amministrativa che va da 2.582,28 euro a 15.493,71 euro, secondo quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 46 del 1997. Inoltre, viene creato un repertorio dei dispositivi medici gestito attraverso una banca dati in cui i produttori e i commercianti di dispositivi medici devono inserire le loro informazioni. L'inserimento ha un valore di 100 euro per ogni dispositivo, ma sono considerati un unico dispositivo quelli che hanno uno stesso file tecnico (questa la modifica rispetto alla normativa precedente). La tariffa, dovuta anche per inserire modifiche ai dispositivi già inclusi nella banca dati, viene versata al ministero della salute e reimpiegata

poi per la manutenzione del repertorio generale.

### Comma 826

Per garantire un'adeguata assistenza farmaceutica territoriale anche nelle zone disagiate, il governo ha deciso di prorogare per i prossimi tre anni gli sconti a carico delle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'imposta sul valore aggiunto non superiore a euro 258.228,45 rispetto alla riduzione prevista dal quinto periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. La misura degli sconti verrà stabilita con un apposito decreto del ministro della salute, in accordo con il dicastero dell'economia e dopo aver avuto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per una maggiore spesa complessiva, a carico del Servizio sanitario nazionale, non superiore a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Per la copertura dei relativi oneri viene autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ogni anno.

### Comma 827

Per il prossimo anno è stata stanziata una somma pari a 5 milioni di euro che raddoppierà nei due anni successivi per realizzare, a Roma, un Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e il contrasto delle malattie tipiche della povertà. L'Istituto, che rientra nei progetti di sperimentazione gestionale previsti dall'articolo 9-bis del de-

creto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni avrà compiti di prevenzione, cura, formazione e ricerca sanitaria e sarà autorizzato dalla regione Lazio con la partecipazione di Puglia, Sicilia e altri enti regionali. In pratica, l'Istituto accorpato il Centro di riferimento del Lazio che promuove la salute delle popolazioni migranti, senza fissa dimora, nomadi e a rischio di emarginazione e che già opera presso l'Istituto dermosifilopatico Santa Maria e San Gallicano-Ifo.

### Comma 828

Più finanziamenti per i controlli sanitari sportivi. Per i prossimi tre anni, infatti, sono stati stanziati 2 milioni di euro per potenziare le attività della Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive e ai laboratori per il controllo sanitario sulle attività sportive.

### Comma 829

Nuove norme per combattere il randagismo. La legge 14 agosto 1991, n. 281 che tutela gli animali domestici e tenta di abbattere il fenomeno del randagismo, viene modificata all'articolo 4 che sancisce le competenze dei comuni. Ora, si è deciso di affidare ai comuni i piani di sterilizzazione degli animali da finanziare con una quota di almeno il 60% dei fondi destinati dalla legge contro il randagismo. I comuni devono provvedere anche al risanamento dei canili già esistenti e costruire rifugi per cani avvalendosi dei fondi finanziari stabiliti dalla legge 14 agosto 1991 n. 281.

# La Finanziaria 2007 commentata

**Italia** Oggi continua la pubblicazione del testo commentato comma per comma del maxi-emendamento del governo, che costituisce la Finanziaria 2007, ora all'esame della camera per il sì definitivo. La prima parte è stata pubblicata venerdì 15, la seconda sabato 16, la terza martedì 18, mercoledì 19, giovedì 20, venerdì 21 dicembre 2006

**830.** Al fine di addivenire al completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione siciliana, la misura del concorso della Regione a tale spesa è pari al 44,85 per cento per l'anno 2007, al 47,05 per cento per l'anno 2008 e al 49,11 per cento per l'anno 2009.

**831.** L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 830 resta sospesa fino al 30 aprile 2007. Entro tale data dovrà essere raggiunta l'intesa preliminare all'emanazione delle nuove norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia sanitaria, già disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1111, e successive modificazioni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale data, il concorso della Regione siciliana di cui al comma 830 è determinato, per l'anno 2007, in misura pari al 44,09 per cento.

**832.** Nelle norme di attuazione di cui al comma 831, è riconosciuta la retrocessione alla Regione siciliana di una percentuale non inferiore al 20 e non superiore al 50 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale; tale retrocessione aumenta simmetricamente, fino a concorrenza, la misura percentuale del concorso della Regione alla spesa sanitaria, come disposto dal comma 830. Alla determinazione dell'importo annuo della quota da retrocedere alla Regione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.

**833.** A valere sul gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio della Regione siciliana è retrocesso alla Regione un importo pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a titolo di contributo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello Statuto regionale, dovuto per gli stessi anni 2008 e 2009 e a integrazione, per l'anno 2008, dei finanziamenti at-

tribuiti ai sensi dell'articolo 5, comma 3-ter, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. L'erogazione dei contributi è subordinata alla redazione di un piano economico finalizzato prevalentemente al risanamento ambientale dei luoghi di insediamento degli stabilimenti petroliferi, nonché a investimenti infrastrutturali.

**834.** L'articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - Le entrate della regione sono costituite:

a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione;

b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo dell'energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative percepite nel territorio della regione;

c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della regione;

d) dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, per cento nel territorio della regione;

e) dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei

monopoli dei tabacchi consumati nella regione;

f) dai nove decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto generata sul territorio regionale da determinare sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall'ISTAT;

g) dai canoni per le concessioni idroelettriche;

h) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione ha facoltà di istituire con legge in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato;

i) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio;

l) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria;

m) dai sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici.

Nelle entrate spettanti alla regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, in attuazione di disposizioni legislative o per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della regione».

**835.** Ad integrazione delle somme stanziare negli anni 2004, 2005 e 2006 è autorizzata la spesa di euro 25 milioni per ciascuno degli anni dal 2007 al 2026 per la devoluzione alla re-

gione Sardegna delle quote di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto riscossa nel territorio regionale, concordate, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, per gli anni 2004, 2005 e 2006.

**836.** Dall'anno 2007 la regione Sardegna provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.

**837.** Alla regione Sardegna sono trasferite le funzioni relative al trasporto pubblico locale (Ferrovie Sardegna e Ferrovie Meridionali Sarde) e le funzioni relative alla continuità territoriale. Al fine di disciplinare gli aspetti operativi del trasporto di persone relativi alle Ferrovie della Sardegna ed alle Ferrovie Meridionali Sarde, il Ministero dei trasporti e la Regione Autonoma della Sardegna, entro il 31 marzo 2007, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, sottoscrivono un accordo attuativo relativo agli aspetti finanziari, demaniali ed agli investimenti in corso.

**838.** L'attuazione delle previsioni relative alla compartecipazione al gettito delle imposte di cui alle lettere a) e m) del primo comma dell'articolo 8 dello Statuto speciale di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come da ultimo sostituito dal comma 834 del presente artico-

## Commenti

### Commi 830-832

Regole per la spesa sanitaria in Sicilia. Poiché si tratta di una regione a statuto speciale, si sta provvedendo a trasferire la spesa sanitaria interamente a carico del bilancio regionale. Per il 2007 dunque la regione parteciperà per il 44,85% alla spesa sanitaria nazionale, quota che aumenterà nei due anni successivi e più precisamente il 47,05% nel 2008 e il 49,11% nel 2009. Queste disposizioni, però, restano sospese fino al 30 aprile 2007, data entro la quale si deve aver raggiunto un'intesa preliminare per emanare nuove norme che disciplinino la materia sanitaria in Sicilia. Se però l'accordo non viene raggiunto entro i termini fissati, il concorso della regione alla spesa sanitaria sarà del 44,09% per l'anno 2007.

Per finanziare quanto previsto, il governo ha stabilito che alla regione Sicilia venga restituito tra il 20 e il 50% del gettito entrate incamerate delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo sul territorio regionale. La retrocessione aumenta in proporzione al concorso della regione alla spesa sanitaria. La quota precisa da restituire alla regione viene comunicata con un decreto del presidente del consiglio dei ministri su proposta del ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere della commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto della regione siciliana convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.

### Comma 833

Un contributo di solidarietà nazionale per la Sicilia. Per risanare i luoghi di insediamento degli stabilimenti petroliferi e per effettuare investimenti infrastrutturali vengono erogati alla regione Sicilia 60 milioni di euro per il 2008 e altrettanti per l'anno successivo, cifra prelevata dal gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo sul territorio regionale. Si tratta di un contributo di solidarietà nazionale sancito dall'articolo 38 dello Statuto regionale e che integra per il 2008 il finanziamento quindicennale di 10 milioni di euro stabilito dall'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il contributo è subordinato alla presentazione di un piano economico.

### Comma 834-835

Viene sostituito l'articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna, che elenca le entrate della regione. Fra le entrate spettanti alla regione sono comprese quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono a uffici finanziari situati fuori dal territorio regionale. A integrazione delle somme stanziare negli anni 2004-2005-2006, è autorizzata la spesa di 25 milioni per ciascuno degli anni dal 2007 al 2026 per la devoluzione alla regione Sardegna delle quote di compartecipazione all'Iva ri-

scossa sul territorio regionale concordate per gli anni 2004-2005-2006.

### Commi 836 - 840

Il comma 836 interviene per modificare l'ordinamento finanziario della regione Sardegna, stabilito dall'art. 8 dello Statuto speciale.

Per le regioni a statuto speciale, a eccezione della Sicilia, le disposizioni dello statuto concernenti il proprio sistema finanziario possono essere modificate con legge ordinaria «sentita la regione». La norma prevede, per un verso, un aumento delle risorse finanziarie attribuite alla regione realizzato con le modifiche all'art. 8 dello statuto che attribuiscono alla regione una compartecipazione di 9/10 all'Iva e dei 7/10 di tutte le altre entrate erariali e la definizione della questione del gettito dei tributi erariali riscossi fuori dal territorio regionale. Per l'altro verso vengono trasferite alla regione funzioni fino a ora esercitate dallo stato.

Questo nuovo ordinamento entrerà a regime nel 2010. Con riguardo alle principali compartecipazioni (Irpef e Irpeg e gli aggiuntivi 7/10 delle altre imposte) è stato fissato un tetto massimo di oneri per lo stato per gli anni 2007, 2008, 2009. Per gli stessi anni, lo stato conserva a proprio carico l'esercizio delle funzioni trasferite.

Fin dal 2007 invece la regione dovrà provvedere integralmente al finanzia-

mento del Servizio sanitario nazionale nel proprio territorio, attualmente finanziato dalla regione solo per il 29%. Per gli anni 2007, 2008, 2009 la spesa sanitaria viene finanziata con la compartecipazione Iva. La corrispondente quota verrà infatti attribuita in misura pari all'importo necessario a coprire la spesa sanitaria della regione, maggiorata di 300 milioni di euro. A integrazione di quanto dovuto come compartecipazione Iva per gli anni 2004-2006, alla regione viene inoltre attribuito un contributo ventennale di 25 milioni di euro per ciascun anno dal 2007 al 2026.

La regione richiedeva da tempo una definizione dei rapporti finanziari, lamentando da una parte la non rispondenza di quanto ricevuto a quanto stabilito nello statuto, dall'altra rilevando per taluni aspetti una non adeguata definizione normativa, in particolare per la questione dei tributi riscossi fuori il territorio della regione, ma imputabili ad attività o soggetti localizzati nella regione.

In conseguenza dell'aumento delle entrate, è stato disposto il trasferimento alla regione delle seguenti funzioni:

- trasporto pubblico locale, in particolare le funzioni relative alle Ferrovie Sardegna e alle Ferrovie meridionali sarde;
- contiguità territoriale;
- Agenzia delle entrate.

L'attuazione delle disposizioni relative alle maggiori entrate e la conseguente as-

lo, non può determinare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato superiori rispettivamente a 344 milioni di euro per l'anno 2007, a 371 milioni di euro per l'anno 2008 e a 482 milioni di euro per l'anno 2009. La nuova compartecipazione della regione Sardegna al gettito erariale entra a regime dall'anno 2010.

**839.** Dall'attuazione del combinato disposto della lettera f), del primo comma, dell'articolo 8 del citato Statuto speciale di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come da ultimo sostituito dal comma 834 del presente articolo, e del comma 836 del presente articolo, per gli anni 2007, 2008 e 2009 non può derivare alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato. Per gli anni 2007-2009 la quota dei nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto sui consumi è attribuita sino alla concorrenza dell'importo risultante a carico della regione per la spesa sanitaria dalle delibere del CIPE per gli stessi anni 2007-2009, aumentato dell'importo di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

**840.** Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli oneri relativi alle funzioni trasferite di cui al comma 837 rimangono a carico dello Stato.

**841.** Al fine di perseguire la maggiore efficacia delle misure

di sostegno all'innovazione industriale, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito, ferme restando le vigenti competenze del CIPE, il Fondo per la competitività e lo sviluppo, al quale sono conferite le risorse assegnate ai Fondi di cui all'articolo 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che sono contestualmente soppressi. Al Fondo è altresì conferita la somma di 300 milioni di euro per il 2007 e di 360 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, assicurando, unitamente al finanziamento dei progetti di cui al comma 842, la continuità degli interventi previsti dalla normativa vigente. Per la programmazione delle risorse nell'ambito del Fondo per la competitività e lo sviluppo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e quelle dettate per il funzionamento del Fondo di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il Fondo è altresì alimentato, per quanto riguarda gli interventi da realizzare nelle aree sottoutilizzate, in coerenza con i relativi documenti di programmazione, dalle risorse assegnate dal Cipe al Ministero dello sviluppo economico nell'ambito del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.

289, e successive modificazioni, e, per gli esercizi successivi al 2009, dalle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

**842.** A valere sulla quota di risorse del Fondo di cui al comma 841 individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono finanziati, nel rispetto degli obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, i progetti di innovazione industriale individuati nell'ambito delle aree tecnologiche dell'efficienza energetica, della mobilità sostenibile, delle nuove tecnologie della vita, delle nuove tecnologie per il made in Italy e delle tecnologie innovative per i beni e le attività culturali.

**843.** Per l'individuazione dei contenuti di ciascuno dei progetti di cui al comma 842, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri dell'università

e della ricerca, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie locali, e per i diritti e le pari opportunità nonché gli altri Ministri interessati relativamente ai progetti in cui gli stessi concorrono, nomina un responsabile di progetto, scelto, in relazione alla complessità dei compiti, tra i soggetti in possesso di comprovati requisiti di capacità ed esperienza rispetto agli obiettivi tecnologico-produttivi da perseguire. Il responsabile di progetto, nella fase di elaborazione, avvalendosi eventualmente della collaborazione di strutture ed enti specializzati, provvede, con onere a carico delle risorse stanziate per i singoli progetti, alla definizione delle modalità e dei criteri per l'individuazione degli enti e delle imprese da coinvolgere nel progetto ed alla individuazione delle azioni e delle relative responsabilità attuative.

**844.** Il Ministro dello sviluppo economico, con decreti adottati, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie locali, nonché

con gli altri Ministri interessati relativamente ai progetti cui gli stessi concorrono, adotta i progetti di cui al comma 842 sulla base delle proposte del responsabile, e ne definisce le modalità attuative, anche prevedendo che dell'esecuzione siano incaricati enti strumentali all'amministrazione, ovvero altri soggetti esterni scelti nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, ove le risorse di personale interno non risultino sufficienti ed adeguate, con onere a carico delle risorse stanziate per i singoli progetti. I progetti finanziati con le risorse per le aree sottoutilizzate sono trasmessi per l'approvazione, previa istruttoria, al Cipe, che si pronuncia in una specifica seduta, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei ministri e alla presenza dei Ministri componenti senza possibilità di delega. Ove il Cipe non provveda nel termine di trenta giorni, il Ministro dello sviluppo economico può comunque procedere all'attuazione del progetto. Il Cipe, con propria delibera, adotta, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme procedurali relative al proprio funzionamento per l'attuazione del presente comma.

**845.** Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, istituisce appositi regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria. Lo stesso Ministro

## Commenti

sunzione in capo alla regione degli oneri relativi alle funzioni trasferite entrerà a regime solo nel 2010.

In particolare alla regione Sardegna sono attribuiti rispettivamente 344 milioni di euro nel 2007, 371 milioni per l'anno 2008 e 482 milioni per l'anno 2009.

Nel complesso gli oneri a carico dello stato, nel triennio 2007-2009, sono i seguenti:

- arretrati delle quote variabili Iva 2004-2006 (comma 3): 25 milioni di euro annui;
- account nuovo ordinamento (comma 6: Irpeg, Irpeg e lett. m): 344, 371 e 482 milioni di euro;
- compartecipazione Iva per spesa sanitaria (comma 7): 1.274, 1.293 e 1.312 milioni di euro.

Sottotratto la copertura assicurata dall'ordinamento finanziario vigente della regione Sardegna e dal finanziamento statale del Fondo sanitario nazionale, il governo calcola il saldo netto da finanziare nel triennio 2007-2009, rispettivamente in 225, 240 e 340 milioni di euro.

### Commi 841 - 854

Attraverso la Finanziaria 2007 sono state introdotte, fra l'altro, disposizioni concernenti l'innovazione industriale e la costituzione di nuovi fondi. I commi 836-840 riprendono la parte suscettibile di una immediata applicazione del ddl Bersani «Industria 2015» già deliberato dal consiglio dei ministri del 22 settembre 2006, in materia di innovazione industriale, in ragione della pressante esigenza di apportare idonei strumenti atti a favorire il rilancio del sistema produttivo italiano.

Ferme restando le attuali competenze del Cipe, è stato istituito presso il ministero dello sviluppo economico (Mse) il Fondo per la competitività e lo sviluppo.

Nel nuovo fondo confluiscono le risorse del «Fondo per le aree sottoutilizzate» di competenza del Mse di cui all'art. 60,

c. 3 della Finanziaria 2003) e del «Fondo unico per gli incentivi alle imprese» (art. 52, legge n. 448/1998).

La citata legge n. 289/2002 ha previsto l'istituzione di due Fondi per le aree sottoutilizzate, di carattere generale, di competenza, rispettivamente, del ministero dell'economia (art. 61, comma 1), e del ministero delle attività produttive (art. 60, comma 3) affidando al Cipe la ripartizione, con proprie deliberazioni, della dotazione di ciascuno dei due fondi tra gli interventi finanziati a valere su di essi. L'art. 60, c. 1, ha altresì individuato i criteri in base ai quali il Cipe può procedere alla riallocazione delle risorse tra le diverse forme di intervento.

Il fondo per le aree sottoutilizzate di competenza del ministero delle attività produttive, ora Mse, (art. 60, c. 3, legge 289/02), è costituito dalle risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese destinate alle aree sottoutilizzate, relative:

- a) alla legge n. 488/1992, recante interventi di agevolazione alle attività produttive;
- b) agli strumenti della programmazione negoziata (contratti di programma, patti territoriali, contratti di area), finanziati a valere sulle risorse della legge n. 208/1998.

Le risorse della legge n. 488/1992 e quelle per la programmazione negoziata destinate alle aree sottoutilizzate sono ancora iscritte nel Fondo per gli incentivi alle imprese. Le risorse destinate alle aree sottoutilizzate iscritte nell'ambito del Fondo incentivi alle imprese sono ripartite con delibere del Cipe.

Il Fondo unico per gli incentivi alle imprese è stato istituito dall'art. 52 della legge n. 448/1998 al fine di razionalizzare l'intervento del ministero delle attività produttive (ora Mse) in favore delle imprese, accorpando, in un'unica autorizzazione di spesa, tutti gli stanziamenti destinati ad agevolare le imprese, nell'ambito dei seguenti settori di inter-

vento: settore commerciale, industria aeronautica, ricerca e sviluppo, ristrutturazione e riconversione industriale, aree depresse e altri settori specifici. La ripartizione delle risorse tra i diversi interventi è rimessa alla discrezionalità del ministero delle attività produttive (ora dello sviluppo economico).

Per il 2006 lo stanziamento iscritto in bilancio nel suddetto capitolo risulta pari a 1.438.343.063 euro. Al riparto del Fondo per il 2006 si è provveduto con il dm 3 marzo 2006 (G.U. n. 62 del 15 marzo 2006).

In aggiunta alle risorse provenienti dai citati fondi, che sono contestualmente soppressi, al nuovo Fondo per la competitività sono assegnate le seguenti somme:

- 300 milioni per il 2007;
- 400 milioni per il 2008;
- 400 milioni per il 2009.

Si rileva peraltro che questo intervento è finanziato dalle risorse del Fondo per l'erogazione del tfr istituito presso l'Inps.

Si segnala che queste risorse possono essere utilizzate solo subordinatamente alla decisione da parte di Eurostat sul trattamento contabile del fondo e solo in caso di riconoscimento della compatibilità della relativa disciplina con gli impegni assunti dall'Italia in sede europea.

Ai fini della programmazione delle risorse del nuovo fondo si applicheranno le disposizioni dell'art. 60 nonché le disposizioni dettate dall'art. 52 della legge 448/52 per il funzionamento del Fondo unico per gli incentivi alle imprese.

Ad alimentare il nuovo Fondo concorrono anche, limitatamente agli interventi nelle aree sottoutilizzate, le risorse:

- assegnate dal Cipe al Mse nell'ambito del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate, ora anch'esso trasferito al Mse;
- stanziate in tabella D della legge finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. f) della legge 468/78 per gli eser-

cizi successivi al 2009.

A valere sulla quota delle risorse del Fondo individuata con decreto del Mse saranno finanziati, nel rispetto degli obiettivi fissati con la strategia di Lisbona, progetti di innovazione industriale delle aree tecnologiche dell'efficienza energetica, della mobilità sostenibile, delle nuove tecnologie per la vita, delle nuove tecnologie per il made in Italy e delle tecnologie innovative per i beni e le attività culturali (anziché per il patrimonio culturale come previsto nel testo originario). Il Mse ai fini dell'individuazione del contenuto di ciascun progetto, procede alla nomina di un responsabile di progetto, sentiti i ministri dell'università e della ricerca, per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie locali, nonché gli altri ministri interessati. Il responsabile, scelto tra soggetti in possesso di requisiti comprovati di capacità e di esperienza rispetto agli obiettivi da perseguire, è incaricato di provvedere alla definizione delle modalità e dei criteri di individuazione degli enti e delle imprese da coinvolgere nel progetto, nonché delle azioni e delle relative responsabilità di attuazione. Il relativo onere è posto a carico delle risorse stanziate per ogni singolo progetto.

I progetti potranno essere cofinanziati da altre amministrazioni sia statali che regionali.

Il legislatore della manovra ha inoltre disposto l'istituzione del Fondo per la finanzia d'impresa.

Nel Fondo, istituito in attesa della riforma delle misure in favore dell'innovazione industriale, confluiscono varie risorse provenienti dai seguenti fondi di cui si dispone la soppressione:

- a) risorse del fondo centrale di garanzia (art. 15 legge 266/97- cosiddetta Bersani).

Si tratta del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito

riferisce annualmente al Parlamento e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sui criteri utilizzati per l'individuazione dei progetti e delle azioni, sullo stato degli interventi finanziati e sul grado di raggiungimento degli obiettivi, allegando il prospetto inerente le spese sostenute per la gestione, che sono poste a carico dei singoli progetti nel limite massimo del 5 per cento di ciascuno stanziamento.

**846.** I progetti di cui al comma 842 possono essere oggetto di cofinanziamento deciso da parte di altre amministrazioni statali e regionali. A tal fine, è istituita, presso il Ministero dello sviluppo economico, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, una sede stabile di concertazione composta dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle amministrazioni centrali dello Stato, di cui uno designato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali. Essa si pronuncia:

a) sul monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti di innovazione industriale;

b) sulla formulazione delle proposte per il riordino del sistema degli incentivi;

c) sulla formulazione di proposte per gli interventi per la finanza di impresa.

**847.** In attesa della riforma

delle misure a favore dell'innovazione industriale, è istituito il Fondo per la finanza d'impresa, al quale sono conferite le risorse del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, del Fondo di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che vengono soppressi, nonché le risorse destinate all'attuazione dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Al Fondo è altresì conferita la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2007, di 100 milioni di euro per l'anno 2008 e di 150 milioni di euro per l'anno 2009. Il Fondo opera con interventi mirati a facilitare operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti e di partecipazione al capitale di rischio delle imprese anche tramite banche o società finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e la partecipazione a operazioni di finanza strutturata, anche tramite sottoscrizione di fondi di investimento chiusi, privilegiando gli interventi di sistema in grado di attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private in coerenza con la normativa nazionale in materia di intermediazione finanziaria. Con riferimento alle operazioni di partecipazione al capitale di rischio gli interventi del Fondo per la finanza di impresa sono prio-

ritariamente destinati al finanziamento di programmi di investimento per la nascita ed il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attività ad elevato contenuto tecnologico, al rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché a programmi di sviluppo posti in essere da piccole e medie imprese.

**848.** Con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono stabiliti le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 847, anche attraverso l'affidamento diretto ad enti strumentali all'amministrazione ovvero altri soggetti esterni, con eventuale onere a carico delle risorse stanziati per i singoli progetti, scelti nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, nonché i criteri per la realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 847, le priorità di intervento

e le condizioni per la eventuale cessione a terzi degli impegni assunti a carico dei fondi le cui rinvii confluiscano al Fondo di cui al comma 847.

**849.** Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 848, l'attuazione dei regimi di aiuto già ritenuti compatibili con il mercato comune dalla Commissione europea prosegue secondo le modalità già comunicate alla Commissione stessa.

**850.** Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono conferite al Fondo di cui al comma 847 le ulteriori disponibilità degli altri fondi di amministrazioni e soggetti pubblici nazionali per la finanza di imprese individuate dal medesimo decreto.

**851.** Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituiti i diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e modelli nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa. Sono esonerate dal pagamento dei diritti di deposito e di trascrizione, relativamente ai brevetti per invenzione e ai modelli di utilità, le università, le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca e

le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali. I diritti per il mantenimento in vita dei brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e per la registrazione di disegni e modelli, previsti dall'articolo 227 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono dovuti secondo i seguenti criteri: a) dalla quinta annualità per il brevetto per invenzione industriale; b) dal secondo quinquennio per il brevetto per modello di utilità; c) dal secondo quinquennio per la registrazione di disegni e modelli. Le somme derivanti dal pagamento dei diritti di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, anche al fine di potenziare le attività del medesimo Ministero di promozione, di regolazione e di tutela del sistema produttivo nazionale, di permettere alle piccole e medie imprese la piena partecipazione al sistema di proprietà industriale, di rafforzare il brevetto italiano, anche con l'introduzione della ricerca di anteriorità per le domande di brevetto per invenzione industriale.

**852.** Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di contra-

dall'art. 2, c. 100, lett. a) della legge 662/96 («Misure di razionalizzazione della finanza pubblica») presso il Mediocredito centrale. Lo scopo del fondo è quello di fornire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche a favore delle piccole e medie imprese, con una dotazione iniziale di 400 miliardi di lire. Tali risorse sono state successivamente integrate ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 266/97 (cosiddetta «legge Bersani»), che ha provveduto a devolvere al fondo, in tutto o in parte, le disponibilità di altri fondi di garanzia e in particolare: le attività e le passività del Fondo centrale di garanzia all'industria di cui all'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675 («Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore») costituito presso il medesimo Mediocredito centrale, che forniva garanzie sui finanziamenti a medio termine concessi dalle banche alle piccole e medie imprese industriali; le attività e le passività del Fondo centrale di garanzia al commercio di cui all'art. 7 della L. 10 ottobre 1975, n. 517 («credito agevolato al commercio»); un importo pari a 50 miliardi da valere sulle risorse destinate a favore dei consorzi e delle cooperative di piccole imprese di garanzia collettiva fidi (Confidi) dal fondo istituito dal dl n. 149/93 sempre presso il Mediocredito. Il comma 2 dello stesso articolo 15 ha esteso la possibilità di concedere la garanzia del fondo (già riconosciuta alle banche), anche agli intermediari finanziari e alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo per finanziamenti a piccole e medie imprese, compresa la locazione finanziaria, e per partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale di dette imprese, prevedendo, inoltre, che la garanzia sia estesa an-

che a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993.

Criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del fondo di garanzia per pmi, sono stati successivamente stabiliti con il dm 31 maggio 1999, n. 248, mentre il successivo dm 3 dicembre 1999 ha dettagliato le condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione dello stesso fondo. L'articolo 5 del dlgs n. 173/1998 ha esteso la garanzia del fondo a quella prestata a favore delle piccole e medie imprese dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado, operanti nel settore agricolo, agro-alimentare e della pesca, costituiti in forma di società cooperativa o consortili, il cui capitale sociale o fondo consortile sia sottoscritto, per almeno il 50%, da imprenditori agricoli.

Da ultimo, con il dm 15 giugno 2004, è stata istituita una sezione speciale del Fondo di garanzia, riservata alla concessione di garanzie su finanziamenti concessi a piccole e medie imprese finalizzati all'introduzione di innovazioni di processo e di prodotto mediante l'uso di tecnologie digitali;

b) risorse del Fondo rotativo nazionale per il finanziamento del capitale di rischio (art. 4, comma 106, legge 350/03). La legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350/2003, articolo 4, commi 106-111) ha disposto l'istituzione di un Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio, gestito da Sviluppo Italia spa. La legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350/2003, art. 4, commi 106-111) ha disposto l'istituzione di un Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di ri-

schio, gestito da Sviluppo Italia.

La dotazione del Fondo è stata fissata nella misura di 10 milioni di euro per il 2004 e 45 milioni di euro per il 2005. La dotazione per il 2005 è stata successivamente incrementata a 55 milioni, dall'articolo 1, comma 252 della legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311/2004). Ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2005 sono stati autorizzati dall'articolo 11, comma 1, del dl n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, per essere destinati a specifiche finalità. Le modalità di attuazione degli interventi a valere sul Fondo rotativo sono state definite dal Cipe con delibera del 7 maggio 2004, n. 10;

c) risorse destinate all'attuazione dell'art. 106 della legge 388/2000 e dell'art. 1, comma 222, della legge 311/2004. La legge 23 dicembre 2000, n. 388 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato» (legge finanziaria 2001), all'art. 106 in merito agli interventi Fit, prevede la riserva di una quota delle disponibilità del Fondo, determinata annualmente con decreto del ministro dell'industria entro la data del 31 gennaio, per il finanziamento dei programmi volti alla promozione e allo sviluppo di nuove imprese innovative. Le modalità di gestione, le forme e le misure delle agevolazioni previste dal comma 106 sono state determinate con la direttiva ministeriale 3 febbraio 2003.

Al Fondo per la finanza di impresa, oltre ai fondi stanziati dalle suddette leggi di cui ai precedenti punti a), b) e c), la Finanziaria 2007 ha conferito 50 milioni di euro per il 2007, 100 milioni di euro per il 2008 e 150 milioni di euro per il 2009.

Gli interventi del fondo sono volti a facilitare:

- operazioni di concessione di garanzie

su finanziamenti, nonché di partecipazione al capitale di rischio delle imprese anche attraverso banche o società finanziarie vigilate dalla Banca d'Italia; la partecipazione a operazioni di finanza strutturata, anche tramite sottoscrizione di fondi di investimento chiusi, privilegiando gli interventi di sistema in grado di attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private in coerenza con la normativa nazionale in materia di intermediazione finanziaria.

I regimi di aiuto dichiarati compatibili con il mercato comune dalla commissione Ue saranno attuati in base alle modalità già comunicate alla stessa commissione.

È previsto inoltre la delega a un Dpcm per il conferimento al Fondo per la finanza d'impresa di ulteriori risorse provenienti altri fondi di amministrazioni e di soggetti pubblici nazionali destinati alla finanza di imprese, individuate dallo stesso decreto.

La Finanziaria, inoltre, interviene in materia di proprietà industriale, attraverso l'istituzione dei diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e di modelli, nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi di impresa.

All'istituzione si provvederà mediante decreto del Mse entro il termine di un mese a far data dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

La norma in esame prevede l'esonero dal pagamento dei diritti di deposito e di trascrizione dei brevetti e dei modelli di utilità, per le università e le amministrazioni pubbliche con finalità di ricerca nonché per le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole, alimentari e forestali (l'art. 1, c. 352 della Finanziaria 2006 (legge 266/05) aveva previsto la soppressione della tassa sui brevetti e l'esenzione dall'imposta di bollo

stare il declino dell'apparato produttivo anche mediante salvaguardia e consolidamento di attività e livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che versino in crisi economico-finanziaria, istituisce, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un'apposita struttura e prevede forme di cooperazione interorganica fra i due Ministeri, anche modificando il proprio regolamento di organizzazione e avvalendosi, per le attività ricognitive e di monitoraggio, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tale struttura opera in collaborazione con le regioni nel cui ambito si verificano le situazioni di crisi d'impresa oggetto d'intervento. A tal fine è autorizzata la spesa di 300.000 euro a decorrere dall'anno 2007, cui si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Con il medesimo provvedimento si provvede, anche mediante soppressione, al riordino degli organismi esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico, finalizzati al monitoraggio delle attività industriali e delle crisi di impresa.

**853.** Gli interventi del Fondo di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono disposti sulla base di criteri e modalità fissati

con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, con la quale si provvede in particolare a determinare, in conformità agli orientamenti comunitari in materia, le tipologie di aiuto concedibile, le priorità di natura produttiva, i requisiti economici e finanziari delle imprese da ammettere ai benefici e per l'eventuale coordinamento delle altre amministrazioni interessate. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, di Sviluppo Italia Spa. I commi 5 e 6 dell'articolo 11 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono abrogati.

**854.** Entro il 30 giugno di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione concernente l'operatività delle misure di sostegno previste dai commi da 841 a 853, con particolare riferimento ai risultati ottenuti e alle somme erogate.

**855.** Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 354 e commi da 358 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, l'ambito di operatività del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) è esteso agli interventi previsti da leggi regionali di agevolazione ovvero conferiti alle regioni ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per gli investimenti produttivi e per la ricerca.

**856.** Per le finalità di cui al comma 855, la Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata ad apportare alla dotazione iniziale del Fondo di cui al medesimo comma 855 un incremento nell'importo massimo fino a 2 miliardi di euro, nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, che allo scopo possono essere integrati:

a) a valere sul Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui al comma 841, secondo la procedura di cui al comma 844, per il finanziamento di interventi regionali complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale, approvati ai sensi del medesimo comma 844;

b) a valere sulle risorse delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 858.

**857.** Ai fini dell'attuazione degli interventi regionali complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale ai sensi del comma 856, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stipulano apposite convenzioni, in conformità agli indirizzi fissati dai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti Spa, per la regolamentazione delle modalità di intervento, prevedendo anche la misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del piano di rientro.

**858.** Ai fini dell'attuazione del comma 856 relativamente agli

interventi agevolativi alle imprese e alla ricerca previsti in atti di legislazione regionale o di programmazione comunitaria diversi da quelli di cui al comma 857, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare apposite convenzioni, in conformità agli indirizzi fissati dai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti Spa, per il finanziamento degli interventi di interesse, mediante l'impegno dei relativi limiti annuali di spesa, nonché per la regolamentazione delle modalità di intervento, prevedendo anche la misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del piano di rientro. I relativi oneri per interessi sono posti a carico delle regioni e delle province autonome.

**859.** Le risorse non utilizzate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi del comma 858 integrano la dotazione del Fondo di cui al comma 855 dell'anno successivo.

**860.** Nell'ambito dei progetti elaborati dai soggetti convenzionati con il Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione degli interventi di promozione e assistenza tecnica per l'avvio di imprese innovative operanti in comparti di attività ad elevato impatto tecnologico, di cui agli articoli 103 e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, possono essere previsti anche programmi di ricerca e sviluppo svolti dalle imprese innovative di nuova costituzione ai sensi dell'articolo 14

della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, e della direttiva del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2001, recante le direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui al citato articolo 14 della legge n. 46 del 1982.

**861.** Ai soggetti convenzionati con il Ministero dello sviluppo economico per le azioni di sostegno alla nascita di imprese innovative può essere affidata l'istruttoria dei programmi di cui al comma 860, secondo modalità anche semplificate, determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

**862.** Le iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata, non ancora completate alla data di scadenza delle proroghe concesse ai sensi della vigente normativa e che, alla medesima data, risultino realizzate in misura non inferiore al 30 per cento degli investimenti ammessi, possono essere completate entro il 31 dicembre 2007. La relativa rendicontazione è completata entro i sei mesi successivi.

**863.** In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con l'indirizzo assunto nelle Linee guida per l'elaborazione del Quadro strategico nazionale per la politica di coesione 2007-2013, approvate con l'intesa sancita dal-

## Commenti

per istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali).

Vengono altresì dettati i criteri, di seguito elencati, in base ai quali sono dovuti i diritti per il mantenimento in vita dei brevetti e dei modelli di utilità e per la registrazione dei disegni e dei modelli di cui all'art. 227 c.c. della proprietà industriale (dlgs 30/05):

- brevetto per invenzione industriale: a partire dalla quinta annualità;
- brevetto per modello di utilità: a partire dal secondo quinquennio;
- registrazione di disegni e modelli: a partire dal secondo quinquennio.

Gli interventi del Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti Ue sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, di cui all'art. 11, c. 3, del dl 35/05, siano disposti in base ai criteri e alle modalità stabiliti dal Cipe, con propria delibera, su proposta del Mse.

La delibera del Cipe provvederà, in particolare, a determinare:

- la tipologia dell'aiuto concedibile;
- le priorità di natura produttiva;
- i requisiti economici e finanziari richiesti alle imprese ai fini della loro ammissione ai benefici;

Per l'attuazione dei suddetti interventi il Mse potrà avvalersi di Sviluppo Italia spa, in modo da non determinare oneri aggiuntivi per il bilancio dello stato.

### Comma 855

Il comma 855, introdotto dalla camera durante l'esame in prima lettura, è modificato dal senato, estende il campo di operatività del «Fondo rotativo per il sostegno

alle imprese e agli investimenti in ricerca» (FRI), di cui all'art. 1, comma 354 della legge 311/04 (Finanziaria 2005), agli interventi previsti da leggi regionali di agevolazione ovvero conferiti alle regioni ai sensi del dlgs n. 112/98 per gli investimenti produttivi e per la ricerca.

Si segnala che la versione del testo del disegno di legge come licenziato dalla camera in prima lettura estendeva l'ambito di operatività del FRI «alle leggi regionali di agevolazione degli investimenti produttivi e della ricerca».

La legge 311/04 ha disposto (comma 354 dell'art. 1) l'istituzione, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti spa, del «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese», finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati alle imprese in forma di anticipazione di capitali rimborsabile secondo un piano di rientro pluriennale.

La dotazione iniziale del Fondo è stabilita in 6 miliardi di euro, da finanziare con le risorse del risparmio postale.

La ripartizione del Fondo è rimessa a delibere del Cipe sottoposte al controllo preventivo della Corte dei conti: il Fondo è ripartito per essere destinato a interventi agevolativi alle imprese, individuati dalle stesse delibere sulla base degli interventi già disposti a legislazione vigente e per i quali sussiste apposito stanziamento di bilancio.

La disciplina del Fondo rotativo è stata quindi modificata dall'art. 6 del dl 35/05 convertito con modificazioni dalla legge 80/05. In particolare il dl ha provveduto a ridenominare il Fondo, divenuto «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca», in quanto una quota, pari ad almeno il 30% della dotazione finanziaria del fondo medesimo, è

stata destinata al sostegno di attività, programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese, da realizzare anche congiuntamente a soggetti della ricerca pubblica.

L'individuazione degli obiettivi e delle modalità di utilizzo è affidata al Programma nazionale della ricerca (Pnr), approvato annualmente dal Cipe.

### Commi 856-859

Con il comma in esame si autorizza la Cassa depositi e prestiti spa a incrementare la dotazione iniziale del citato Fondo di cui al comma 855 (FRI), fino a un massimo di 2 miliardi di euro e dentro i limiti annuali di spesa fissati dal comma 361, dell'art. 1, della legge 311/04 che allo scopo possono essere integrati:

- a valere sul fondo competitività in caso di finanziamenti destinati a interventi regionali, sia complementari che integrativi dei progetti di innovazione industriale;
- a valere sulle risorse delle regioni e delle province autonome.

Il comma 361 della legge 311/04 ha autorizzato la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2005 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. In sostanza, tale autorizzazione di spesa riguarda i contributi in conto interessi da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per il finanziamento degli interventi a carico del fondo rotativo.

È prevista la stipula di apposite convenzioni da parte delle regioni e delle province autonome con la Cassa depositi e prestiti per l'attuazione degli interventi complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale. In particolare, con tali convenzioni, stipulate conformemente agli indirizzi dei ministri dell'econ-

omia e delle finanze e dello sviluppo economico, si provvederà a regolamentare le modalità di intervento, nonché a fissare la misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del rientro.

È inoltre prevista la stipula di apposite convenzioni con riferimento a interventi agevolativi a favore delle imprese e della ricerca previsti in leggi regionali o in atti di programmazione comunitaria diversi dagli interventi di cui al precedente comma.

### Commi 860-862

Il dispositivo previsto dai commi 860-862, aggiunto nel corso dell'esame presso la V commissione bilancio, è volto alla valorizzazione dei programmi di ricerca e sviluppo svolti dalle imprese innovative di nuova costituzione; a tal fine gli interventi del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica - Fit sono assimilati alle misure di sostegno previste a favore delle suddette imprese dagli artt. 103 e 106 della legge 388/2000. Il «Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica» (Fit) è stato istituito presso il ministero dell'Industria (ora Mse) dall'art. 14 della legge 46/1982 («Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale»).

Viene in particolare stabilito che nell'ambito dei progetti elaborati dai soggetti convenzionati con il Mse per l'attuazione degli interventi previsti dai citati articoli della Finanziaria 2001, possano essere previsti anche programmi di ricerca e sviluppo svolti da imprese innovative di nuova costituzione, ai sensi dell'art. 14 della legge 46/82, nonché della direttiva del ministro dell'Industria del commercio e dell'artigianato del 16 gennaio 2001.

L'istruttoria dei suddetti programmi di ricerca e sviluppo può essere affidata agli



la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 3 febbraio 2005, il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, è incrementato di 64.379 milioni di euro, di cui 100 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008, 5.000 milioni per l'anno 2009 e 59.179 milioni entro il 2015, per la realizzazione degli interventi di politica regionale nazionale relativi al periodo di programmazione 2007-2013. Non meno del 30 per cento delle risorse di cui al periodo precedente è destinato al finanziamento di infrastrutture e servizi di trasporto di rilievo strategico nelle regioni meridionali. La dotazione aggiuntiva complessiva ed il periodo finanziario di riferimento, di cui al presente comma, non possono essere variati, salvo approvazione da parte del Cipe, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

**864.** Il Quadro strategico nazionale, in coerenza con l'indirizzo assunto nelle Linee guida di cui al comma 863, costituisce la sede della programmazione unitaria delle risorse aggiuntive, nazionali e comunitarie, e rappresenta, per le priorità individuate, il quadro di riferimento della programmazione delle risorse ordinarie in conto capitale, fatte salve le competenze regionali in materia. Per garantire l'unitarietà dell'impianto programmatico del

Quadro strategico nazionale e per favorire l'ottimale e coordinato utilizzo delle relative risorse finanziarie, tenuto anche conto delle risorse ordinarie disponibili per la copertura degli interventi, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituita, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie già esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una cabina di regia per gli interventi nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, composta dai rappresentanti delle regioni del Mezzogiorno e dei Ministeri competenti.

**865.** Per il periodo di programmazione 2007-2013 e comunque non oltre l'esercizio 2015, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la legge finanziaria determina la quota delle risorse di cui al comma 863 da iscriverne nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale.

**866.** Le somme di cui al comma 863, iscritte nella Tabella F allegata alla presente legge, ai sensi del comma 865, sono interamente impegnabili a decorrere dal primo anno di iscrizione. Le somme non impegnate nell'esercizio di assegnazione possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2013.

**867.** Ai fini della realizzazione delle opere e degli interventi di cui all'accordo di programma quadro sottoscritto il 7 aprile 2006 tra Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Magistrato alle acque di Venezia e il Commissario delegato per l'emergenza socio-economico e ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia-Porto Marghera, nonché per gli interventi di risanamento del polo chimico Laghi di Mantova è autorizzata la spesa complessiva di euro 209 milioni, di cui euro 52 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e euro 53 milioni per l'anno 2010. L'utilizzo delle risorse è disposto con decreto interministeriale del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

**868.** Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, formulano un piano per la riassetto del bilancio di Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle somme versate allo Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale a seguito della sottoscrizione di accordi transattivi negli anni 2005 e 2006 e non riassegnabili per effetto dell'articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

**869.** Le risorse individuate con delibere CIPE n. 19/2004, del 29 settembre 2004, n. 34/05, del 27 maggio 2005, e n. 2/06, del 22 marzo 2006, per gli anni 2006 e 2007 e destinate a Sviluppo Italia Spa per contributi a fondo perduto a favore dell'autoimprendi-

torialità e dell'autoimpiego sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per una quota di 225 milioni di euro nell'anno 2007 e di 75 milioni di euro nell'anno 2008.

**870.** Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi nel settore della ricerca, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle università, nonché le risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del Fondo per gli investimenti della ricerca di base, di cui all'articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

**871.** Il Fondo di cui al primo periodo del comma 870 è alimentato in via ordinaria dai conferimenti, annualmente disposti dalla legge finanziaria, dai rientri dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato e, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, delle risorse assegnate dal Cipe, nell'ambito del riparto dell'apposito Fondo.

**872.** In attuazione delle indicazioni contenute nel Programma nazionale della ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modifi-

cazioni, il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla ripartizione delle complessive risorse del Fondo, garantendo comunque il finanziamento di un programma nazionale di investimento nelle ricerche liberamente proposte in tutte le discipline da università ed enti pubblici di ricerca, valutate mediante procedure diffuse e condivise nelle comunità disciplinari internazionali interessate.

**873.** Il Ministro dell'università e della ricerca, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definisce i criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del Fondo di cui al comma 870 per la concessione delle agevolazioni al fine di garantire la massima efficacia ed omogeneità degli interventi. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento trovano applicazione le disposizioni attualmente vigenti per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 870.

**874.** È autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 360 milioni di euro per l'anno 2009 da destinare ad integrazione del Fondo di cui al comma 870.

stessi soggetti convenzionati con il Mse che attuano le azioni di sostegno alla nascita di imprese innovative, sulla base di modalità, anche semplificate, per la cui determinazione la norma in esame rinvia a un decreto Mse sentito il ministro dell'economia e delle finanze.

Nel corso della XIV legislatura sulla disciplina del Fondo hanno inciso le disposizioni di alcuni provvedimenti che hanno determinato l'ampiamiento del relativo campo d'intervento, quali la legge n. 273 del 12 dicembre 2002 e la legge n. 311/04 (legge finanziaria per il 2005). Quest'ultima ha destinato gli interventi del Fondo anche ai programmi di investimenti delle imprese commerciali, turistiche e di servizi (individuate dalla norma come quelle corrispondenti alle sezioni G, H, I, J, K, L, M, N e O della classificazione delle attività economiche dell'Istat, a sostegno dei relativi processi di innovazione.

Il comma 862 reca le norme finalizzate al completamento degli interventi della programmazione negoziata. In particolare, è prorogato al 31 dicembre 2007, il termine entro il quale possono essere completate le iniziative finanziate con gli strumenti della programmazione negoziata e non completate alla data di scadenza delle proroghe finora concesse, qualora queste siano state realizzate in misura non inferiore al 30% degli investimenti ammessi.

#### Commi 863-866

Aumento virtuale del fondo per le aree sottoutilizzate. La legge prevede un incremento di 64.379 milioni di euro. Cifra che viene stanziata in attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con l'indirizzo assunto nelle Linee guida per l'elaborazione del

Quadro strategico nazionale per la politica di coesione 2007-2013. La cifra è stata approvata con l'intesa sancita dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 3 febbraio 2005. Analizzando le scadenze temporali le cifre diventano però molto meno interessanti. Infatti le imprese per i prossimi due anni 2007 e 2008 potranno contare soltanto su un totale di 200 milioni ripartito in 100 milioni all'anno. Solo dal 2009 sono previsti 5 miliardi di euro di risorse che diventeranno 59.179 entro il 2015. Le risorse saranno annualmente stabilite dalla relativa legge finanziaria e sono pertanto soggette a possibili variazioni. Le eventuali risorse non impegnate potranno essere utilizzate come residui fino al 2013. Tali risorse sono di particolare importanza visto che rappresentano il cofinanziamento nazionale che si affiancherà ai fondi comunitari provenienti dall'Ue per il periodo 2007-2013 e serviranno a garantire l'efficacia dei relativi programmi. Si affiancano in particolare alle risorse previste dal Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) e dal Fondo sociale europeo (Fse). A questa norma va aggiunto che non meno del 30% delle risorse è destinato al finanziamento di infrastrutture e servizi di trasporto di rilievo strategico nelle regioni meridionali. Viene inoltre specificato che la dotazione aggiuntiva complessiva ed il periodo finanziario di riferimento non possono essere variati, salvo approvazione da parte del Cipe, sentita la Conferenza unificata che accorpa la Conferenza stato-regioni e la Conferenza stato-città ed autonomie locali. La legge precisa che il Quadro strategico nazionale (Qsn), in coerenza con l'indirizzo assunto nelle linee guida di cui sopra, costituisce la sede della program-

mazione unitaria delle risorse aggiuntive, nazionali e comunitarie, e rappresenta, per le priorità individuate, il quadro di riferimento della programmazione delle risorse ordinarie in conto capitale, fatte salve le competenze regionali in materia. A tal fine viene istituita una cabina di regia per gli interventi nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, composta dai rappresentanti delle regioni del Mezzogiorno e dei ministeri competenti per garantire in particolare l'unitarietà dell'impianto programmatico del Quadro strategico nazionale e per favorire l'ottimale e coordinato utilizzo delle relative risorse finanziarie. La cabina di regia non comporterà costi aggiuntivi in quanto viene istituita avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie già esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello stato.

#### Commi 867-868

Ammonta a 209 milioni di euro lo stanziamento per la messa in sicurezza del sito di bonifica di interesse nazionale di Porto Marghera e per gli interventi di risanamento del Polo chimico Laghi di Mantova. Le risorse saranno distribuite in tre rate da 52 milioni a valere su ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e una rata da 53 milioni di euro a valere sull'anno 2010. Un apposito decreto interministeriale del ministro dello sviluppo economico e del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilirà le modalità di utilizzo dei fondi. Le risorse saranno destinate alla realizzazione delle opere previste nell'accordo di programma quadro sottoscritto il 7 aprile 2006 tra i ministeri interessati, il Magistrato alle acque di Venezia e il commissario delegato per l'emergenza nella Laguna di Venezia-Porto

Marghera, nonché per gli interventi di risanamento del Polo chimico Laghi di Mantova. Entro il 31 gennaio 2007 sarà formulato un piano per la riassetto del bilancio di Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle somme versate allo stato a titolo di risarcimento del danno ambientale a seguito della sottoscrizione di accordi transattivi negli anni 2005 e 2006. Si tratta delle risorse non riassegnabili al ministero per effetto del tetto massimo imposto dalla Finanziaria 2006.

#### Comma 869

Passano da 200 a 225 milioni di euro i fondi che lo stato incamera a valere sulle risorse in precedenza destinate a Sviluppo Italia spa per finanziare gli incentivi destinati all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego. La manovra iniziale prevedeva di togliere risorse per 125 milioni di euro sul 2006 e di 75 milioni di euro sul 2007. Con il nuovo testo viene posticipato il taglio di impegni, prelevando 225 milioni di euro dal 2007 e 75 milioni dal 2008.

#### Commi 870-874

L'obiettivo è garantire la massima efficacia degli interventi nel settore della ricerca. La disposizione istituisce a tal fine il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (First). Al Fondo confluiscono le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle università, nonché le risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (Far), del Fondo per gli investimenti della ricerca di base (Fibr), e, per quanto di competenza del ministero dell'università e della ricerca, del Fondo per le aree sottoutilizzate. Si tratta di una delle misure per la semplificazione nella gestione

**875.** Al fine di assicurare una più efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 631, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, il Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore. Al Fondo confluiscono le risorse annualmente stanziare a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 634, sul fondo iscritto nella legge 18 dicembre 1997, n. 440, nonché le risorse assegnate dal CIPE, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, per progetti finalizzati alla realizzazione dell'istruzione e formazione tecnica superiore, con l'obiettivo di migliorare l'occupabilità dei giovani che hanno concluso il secondo ciclo di istruzione e formazione.

**876.** Il Fondo di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, è integrato di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le modalità per una semplificazione dei criteri di riparto e di gestione del cofinanziamento nazionale dei progetti strategici.

**877.** All'articolo 24, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo la parola: «controgaranzie» sono in-

serite le seguenti: «e cogaranzie».

**878.** Per le finalità previste dall'articolo 24, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come modificato dal comma 877 del presente articolo, è attribuito un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

**879.** Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 33, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si applicano anche alle società finanziarie di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come da ultimo modificato dal comma 877 del presente articolo.

**880.** All'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 25, 26, 27 e 61-ter sono abrogati;

b) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

c) al comma 23, secondo periodo, le parole: «ai Fondi di garanzia indicati dai commi 25 e 28» sono sostituite dalle seguenti: «al fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;

d) al comma 24, le parole: «ai Fondi di garanzia previsti dai commi 25 e 28» sono sostituite dalle seguenti: «al fondo di garanzia di cui all'articolo 2, com-

ma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

**881.** Al fine di accelerare lo sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, di seguito denominati «confidi», anche mediante fusioni o trasformazioni in intermediari finanziari vigilati, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, o in banche di credito cooperativo ai sensi dei commi 29, 30, 31 e 32 dell'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il 30 giugno 2007 i confidi provvedono ad imputare al fondo consortile o al capitale sociale le risorse proprie costituite da fondi rischi o da altri fondi o riserve patrimoniali derivanti da contributi dello Stato, degli enti locali o territoriali o di altri enti pubblici. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione.

**882.** Al fine di favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi, i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono essere destinati anche alla prestazione di servizi ai confidi so-

ci ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, nonché, in generale, ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei confidi stessi. Per le medesime finalità, in attesa dell'attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, III direttiva in materia di antiriciclaggio, i confidi non sono assoggettati agli obblighi di cui all'articolo 2 del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

**883.** Per le finalità di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono autorizzati contributi quindicennali di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da erogare alle imprese nazionali del settore aeronautico, ai sensi dell'articolo 5, comma 16-bis, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

**884.** Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 11 maggio 1999, n. 140, sono autorizzati contributi quindicennali di 10 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da erogare alle imprese nazionali ai sensi dell'articolo 5, comma 16-bis, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

**885.** Per le finalità di cui all'ar-

ticolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono autorizzati contributi quindicennali rispettivamente di 50 milioni di euro per l'anno 2007, di 40 milioni di euro per l'anno 2008 e di 30 milioni di euro per l'anno 2009, da erogare alle imprese nazionali ai sensi dell'articolo 5, comma 16-bis, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

**886.** Gli incentivi alla ricerca applicata e alla innovazione tecnologica, relativi ai Fondi di competenza dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'università e della ricerca e del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri sono gestiti dalle medesime amministrazioni in modo coordinato anche in conformità alle direttive adottate congiuntamente dai tre Ministri.

**887.** Le amministrazioni di cui al comma 886 conformano la propria attività a quanto disposto dal medesimo comma, in modo da assicurare criteri coordinati di selezione e valutazione delle domande, anche tramite l'emissione di bandi unitari e l'acquisizione delle domande di agevolazione presso un unico ufficio, individuando idonee forme di coordinamento per la valutazione integrata delle domande stesse.

**888.** Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e a favore del Fondo per la mobilità al servizio delle fiere previsto dalla legge 27 febbraio 2006, n. 105, è autoriz-

## Commenti

dei fondi per gli incentivi che, attraverso la Finanziaria, mirano ad accorpate Fondi destinati agli stessi settori per facilitarne la gestione e renderne più semplice l'utilizzo. Il Fondo sarà alimentato in via ordinaria dai conferimenti, annualmente disposti dalla legge finanziaria, dai rientri dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato e, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, delle risorse assegnate dal Cipe, nell'ambito del riparto dell'apposito Fondo. La Finanziaria autorizza già la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 360 milioni di euro per l'anno 2009 da destinare ad integrazione del Fondo. La destinazione del Fondo sarà effettuata in attuazione delle indicazioni contenute nel Programma nazionale della ricerca (Pnr). Il ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto, provvede alla ripartizione delle complessive risorse del Fondo. La ripartizione deve comunque garantire il finanziamento di un programma nazionale di investimenti nelle ricerche liberamente proposte in tutte le discipline da università ed enti pubblici di ricerca, valutate mediante procedure diffuse e condivise nelle comunità disciplinari internazionali interessate. La norma dà quindi spazio alla progettualità e all'orientamento degli enti che operano giornalmente nella ricerca. Un apposito provvedimento del ministero dovrà definire i criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del Fondo ai fini della concessione delle agevolazioni, in modo da garantire la massima efficacia ed omogeneità degli interventi. Non c'è fretta comunque per il nuovo regolamento, visto che nel durante trovano applicazione le disposizioni attualmente vigenti.

### Comma 875

Viene istituito il Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore. Lo scopo è assicurare una più efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione degli interventi per il potenziamento dell'alta formazione professionale e delle misure per valorizzare la filiera tecnico-scientifica. Al Fondo per gli interventi Ifts saranno destinate le risorse previste dalla stessa Finanziaria e quantificabili in 220 milioni di euro annui a decorrere dal 2007, nonché le risorse assegnate al Fondo unico per le aree sottoutilizzate con precisa destinazione per gli interventi Ifts. Infine confluiscono anche le risorse del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.

### Comma 876

Sono incrementate di 110 milioni di euro le risorse destinate al Fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo, previsto dalla legge 266/97. Si tratta di 30 milioni di euro in più per il 2007 e di 40 milioni in più per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Inoltre il provvedimento incarica il Cipe di semplificare le modalità con cui il Fondo viene ripartito tra le varie regioni come cofinanziamento nazionale di programmi strategici nei settori commercio e turismo.

### Commi 877-879

Il ministero dello sviluppo economico potrà destinare risorse all'incremento di fondi di garanzia interconsortili gestiti dalle società finanziarie per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi anche per la prestazione di cogaranzie. La norma attualmente prevista dal dlgs 114/98 lo permetteva

solo per la prestazione di controgaranzie a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi partecipanti. L'ampliamento delle prestazioni finanziabili sarà finanziato grazie ad uno stanziamento complessivo di 70 milioni di euro nel triennio 2007-2009, di cui già 30 milioni di euro a valere sul 2007. Anche le società finanziarie per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi potranno imputare al fondo consortile o al capitale sociale i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti dai contributi degli enti pubblici; tale possibilità era già prevista dal dl 269/2003 per le banche e i confidi.

### Comma 880

Il provvedimento abroga le disposizioni della legge 326/2003 che prevedevano il conferimento del Fondo di garanzia di cui alla legge 662/96 gestito da Mcc Spa, in una società per azioni, avente per oggetto esclusivo la sua gestione, costituita con atto unilaterale dallo stato. Viene inoltre abrogato, per i confidi, l'obbligo di composizione del consiglio di amministrazione sulla base della legge 1068/64.

### Commi 881-882

Rafforzamento dei confidi, anche tramite fusioni o trasformazioni in intermediari finanziari vigilati o banche di credito cooperativo. Questo è l'obiettivo dei provvedimenti previsti dai commi 881 e 882 della Finanziaria. Allo scopo di dare forza allo sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi, i confidi stessi sono obbligati, entro il 30 giugno 2007, ad imputare al fondo consortile o al capitale sociale le risorse proprie costituite da fondi rischi o da altri fondi o riserve patrimoniali derivanti da contributi dello stato, degli enti loca-

li o territoriali o di altri enti pubblici. Lo scopo è quello di attribuire le risorse al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi Confidi, senza vincoli di destinazione. Un'altra misura prevede l'introduzione della possibilità di destinare i fondi di garanzia interconsortile alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Testo unico previsto dal decreto legislativo 385/1993. I fondi potranno essere inoltre destinati ad interventi finalizzati alla riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei confidi stessi. Inoltre i confidi vengono esentati dalla normativa in materia di antiriciclaggio, in attesa dell'attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, III direttiva in materia di antiriciclaggio.

### Commi 883-885

Sono destinati 120 milioni di euro a sostegno delle imprese nazionali del settore aeronautico per la partecipazione a progetti in collaborazione internazionale. I fondi sono finalizzati a erogare finanziamenti per l'elaborazione di programmi e l'esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi, realizzazione di prototipi, prove, investimenti per industrializzazione ed avviamento alla produzione fino alla concorrenza dei relativi costi, inclusi i maggiori costi di produzione sostenuti in relazione all'apprendimento precedente al raggiungimento delle condizioni produttive di regime. Un altro stanziamento di 70 milioni di euro sosterrà la realizzazione da parte di imprese italiane, anche eventualmente nell'ambito di collaborazioni internazionali, di progetti e programmi ad elevato contenuto tecnologico nei settori aeronautico e spaziale e nel settore dei prodotti elettronici ad alta tecnologia suscet-

zato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

**889.** All'articolo 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la parola: «372» è sostituita dalla seguente: «371».

**890.** All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 371 sono inseriti i seguenti:

«371-bis. In attesa dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 366, può essere riconosciuto un contributo statale a progetti in favore dei distretti produttivi adottati dalle regioni, per un ammontare massimo del 50 per cento delle risorse pubbliche complessivamente impiegate in ciascun progetto.

371-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i progetti regionali ammessi al beneficio di cui al comma 371-bis ed i relativi oneri per il bilancio dello Stato ed eventuali ulteriori progetti di carattere nazionale, fermo restando il limite massimo di cui al comma 372».

**891.** All'articolo 1, comma 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la parola: «371» è sostituita dalla seguente: «371-ter».

**892.** Al fine di estendere e sostenere in tutto il territorio nazionale la realizzazione di progetti per la società dell'informa-

zione, è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto di natura non regolamentare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali per gli interventi relativi alle regioni e agli enti locali, individua le azioni da realizzare sul territorio nazionale, le aree destinarie della sperimentazione e le modalità operative e di gestione di tali progetti.

**893.** È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo, denominato «Fondo per il sostegno agli investimenti per l'innovazione negli enti locali», con una dotazione finanziaria pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo finanzia progetti degli enti locali relativi agli interventi di digitalizzazione dell'attività amministrativa, in particolare per quanto riguarda i procedimenti di diretto interesse dei cittadini e delle imprese.

**894.** Con successivo decreto dei Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere della Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle

regioni e negli enti locali di cui all'articolo 14, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, vengono stabiliti i criteri di distribuzione ed erogazione del Fondo di cui al comma 893.

**895.** Nella valutazione dei progetti da finanziare, di cui al comma 892, è data priorità a quelli che utilizzano o sviluppano applicazioni software a codice aperto. I codici sorgente, gli eseguibili e la documentazione dei software sviluppati sono mantenuti in un ambiente di sviluppo cooperativo, situato in un web individuato dal Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione al fine di poter essere visibili e riutilizzabili.

**896.** Per il finanziamento degli interventi a sostegno dell'economia nel settore dell'industria nazionale ad elevato contenuto tecnologico è istituito un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa, con una dotazione di 1.700 milioni di euro per l'anno 2007, di 1.550 milioni di euro per l'anno 2008 e di 1.200 milioni di euro per l'anno 2009, per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale, derivanti anche da accordi internazionali. Dall'anno 2010, per la dotazione del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finan-

ze, tramite l'ufficio centrale del bilancio, e alla Corte dei conti, sono individuati, nell'ambito della predetta pianificazione, i programmi in esecuzione o da avviare con le disponibilità del fondo, disponendo delle conseguenti variazioni di bilancio. Con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità e le procedure di assunzione di spesa anche a carattere pluriennale per i programmi derivati da accordi internazionali.

**897.** Gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216, sono abrogati, conseguentemente è ripristinata la Direzione generale di commissariato e di servizi generali di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264.

**898.** Nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa è istituito un fondo di conto capitale, con una dotazione di 25 milioni di euro, destinato alle bonifiche delle aree militari, sia dismesse che attive, e di pertinenza dei poligoni militari di tiro, nonché delle unità navali, effettuate d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche mediante l'impiego del genio militare. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al presen-

te comma.

**899.** Nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa è istituito un fondo di conto capitale, con una dotazione di 20 milioni di euro, destinato alla ristrutturazione e all'adeguamento degli arsenali militari, comprese le darsene interne, e degli stabilimenti militari. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al presente comma.

**900.** Nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa è istituito un fondo di conto capitale, con una dotazione di 5 milioni di euro, destinato all'ammodernamento del parco autoveicoli, dei sistemi operativi e delle infrastrutture dell'Arma dei carabinieri. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al presente comma.

**901.** Per l'anno 2007, le dotazioni delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa concernenti investimenti fissi lordi (categoria 21) sono ridotte, in maniera lineare, di 50 milioni di euro.

**902.** È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007 finalizzata ad interventi sanitari che si rendano eventualmen-

tibili di impiego duale. Infine, ammontano a 120 milioni di euro le risorse stanziante per garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea.

#### Commi 886-887

Integrare l'attività dei ministeri coinvolti e giungere all'emanazione di bandi unitari. Questo è l'obiettivo proposto dalla Finanziaria in merito agli incentivi alla ricerca applicata e alla innovazione tecnologica. Tali incentivi sono concessi a valere sui Fondi di competenza dei ministeri dello sviluppo economico e dell'università e della ricerca e del dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della presidenza del consiglio dei ministri. L'obiettivo è giungere ad una gestione coordinata dei vari fondi, attraverso l'adozione di direttive congiunte. Il punto di arrivo del processo di semplificazione dovrà portare all'emanazione di bandi unitari e all'acquisizione delle domande di agevolazione presso un unico ufficio, individuando idonee forme di coordinamento per la valutazione integrata delle domande stesse.

#### Comma 888

Vengono stanziati 3 milioni di euro a decorrere dal 2007 per la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di infrastrutture al servizio dei sistemi fieristici di rilevanza nazionale. Lo stanziamento è effettuato a favore del Fondo per la mobilità al servizio delle fiere.

#### Commi 889-891

Fortemente spinti gli incentivi per i distretti produttivi. Con la Finanziaria potrà es-

sere riconosciuto un contributo statale a progetti in favore dei distretti produttivi adottati dalle regioni, per un ammontare massimo del 50% delle risorse pubbliche complessivamente impiegate in ciascun progetto. Questo anche in assenza del decreto del ministro dell'economia e delle finanze attuativo delle misure previste dalla Finanziaria 2006. Un apposito decreto concertato sarà chiamato ad individuare i progetti regionali ammessi al beneficio ed i relativi oneri per il bilancio dello stato ed eventuali ulteriori progetti di carattere nazionale. Si tratta pertanto di una corsia preferenziale per i distretti produttivi, che permette di appoggiarsi alla normativa regionale per finanziare tali entità, in mancanza della relativa normativa nazionale.

#### Comma 892

Sono stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2009. L'obiettivo è estendere e sostenere in tutto il territorio nazionale la realizzazione di progetti per la società dell'informazione. Il ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione è chiamato ad individuare le azioni da realizzare sul territorio nazionale, le aree destinarie della sperimentazione e le modalità operative e di gestione di tali progetti. Lo dovrà fare con un decreto da emanarsi entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge finanziaria.

#### Commi 893-895

Ammontano a 45 milioni di euro le risorse destinate dalla manovra al nuovo «Fondo per il sostegno agli investimenti per l'innovazione negli enti locali». Il Fondo è istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri. Si tratta di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2007

al 2009 che serviranno per finanziare progetti degli enti locali relativi agli interventi di digitalizzazione dell'attività amministrativa, in particolare per quanto riguarda i procedimenti di diretto interesse dei cittadini e delle imprese. Saranno finanziati prioritariamente progetti che utilizzano e/o sviluppano applicazioni software a codice aperto. I codici sorgente, gli eseguibili e la documentazione dei software sviluppati sono mantenuti in un ambiente di sviluppo cooperativo, situato in un web individuato dal ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione al fine di poter essere visibili e riutilizzabili. Un successivo decreto stabilirà i criteri di distribuzione ed erogazione delle risorse del fondo.

#### Comma 896

Un fondo miliardario finanzia programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale. La Finanziaria istituisce un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del ministero della difesa finalizzato al finanziamento degli interventi a sostegno dell'economia nel settore dell'industria nazionale ad elevato contenuto tecnologico in ambito militare. Il fondo ha attualmente una dotazione di 1.700 milioni di euro per l'anno 2007, di 1.550 milioni di euro per l'anno 2008 e di 1.200 milioni di euro per l'anno 2009; le successive dotazioni saranno stabilite nelle relative leggi finanziarie. I programmi in esecuzione o da avviare con le disponibilità del fondo saranno individuati con appositi decreti del ministro della difesa. Lo stesso ministro è inoltre chiamato a fissare le modalità e le procedure di assunzione di spesa anche a carattere pluriennale per i programmi derivati da accordi internazionali.

#### Comma 897

La norma prevede il ripristino della direzione generale di commissariato e di servizi generali, all'interno del ministero della difesa, direzione che era stata cancellata dal dlgs 216/2005.

#### Commi 898-901

Ammonta a 25 milioni di euro la dotazione iniziale del neonato fondo di conto capitale destinato alle bonifiche delle aree militari, sia dismesse che attive, e di pertinenza dei poligoni militari di tiro, nonché delle unità navali. Il fondo, istituito presso il ministero della Difesa, garantirà le risorse per l'effettuazione delle bonifiche anche tramite l'impiego del genio militare. La ripartizione del fondo sarà stabilita con apposito decreto del ministro della Difesa. Nasce inoltre il fondo destinato alla ristrutturazione e all'adeguamento degli arsenali militari, comprese le darsene interne, e degli stabilimenti militari. La dotazione iniziale ammonta a 20 milioni di euro e la sua ripartizione sarà stabilita con decreto del ministro della difesa. L'ultimo fondo di conto capitale neo-istituito avrà una dotazione di 5 milioni di euro e sarà destinato all'ammodernamento del parco autoveicoli, dei sistemi operativi e delle infrastrutture dell'Arma dei carabinieri. La competenza per la ripartizione del fondo spetta sempre al ministro della difesa. Contestualmente, le dotazioni del ministero della difesa per investimenti fissi lordi vengono ridotte linearmente di 50 milioni di euro, per l'anno 2007.

#### Comma 902

L'anno 2007 vedrà uno stanziamento di 10 milioni di euro che sarà destinato al personale, militare e non, affetto da in-

te necessari in favore di personale affetto di infermità letali ovvero da invalidità o inabilità permanente nonché al monitoraggio delle condizioni sanitarie del personale militare e civile italiano impiegato e delle popolazioni abitanti in aree interessate da conflitti per i quali siano in corso missioni internazionali e di assistenza umanitaria, nonché in poligoni di tiro nazionali, e nelle zone adiacenti, nei quali siano sperimentati munizionamento e sistemi di armamento.

**903.** Per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti dell'Unione europea per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà sugli aiuti di Stato del Fondo di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2007 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

**904.** Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, la dotazione del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel quale confluiscono gli importi delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti cor-

renti alle imprese, è integrata di 565 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 170 milioni a decorrere dall'anno 2009, ai fini della corresponsione dei corrispettivi per le imprese pubbliche in relazione agli oneri di servizio pubblico sostenuti in applicazione dei rispettivi contratti di programma.

**905.** Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in attuazione dell'articolo 2 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono emanate, tenendo conto dei principi del diritto comunitario, disposizioni in merito all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1-ter, comma 4, del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, come modificato dall'articolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativamente alla cessione delle quote superiori al 20 per cento del capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto del gas naturale controllate direttamente o indirettamente dallo Stato.

**906.** Il termine del 31 dicembre 2008 stabilito dall'articolo 1-ter, comma 4, del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, come prorogato dall'articolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei soli confronti delle società di cui al comma 905 del presente articolo, è rideterminato in ventiquattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 905.

**907.** Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità i committenti tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria.

**908.** Nei casi di cui al comma 907, il bando, ferme le altre indicazioni previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, determina i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i costi, i tempi e le garanzie dell'operazione, nonché i parametri di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

**909.** Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, so-

no apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 86, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione, nei casi previsti dalla normativa vigente, dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione»;

b) all'articolo 87, al comma 2, la lettera e) è abrogata;

c) all'articolo 87, al comma 4, le parole: «In relazione a servizi e forniture,» sono soppresse;

d) all'articolo 87, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Nell'ambito dei requi-

siti per la qualificazione di cui all'articolo 40 del presente decreto, devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa».

**910.** All'articolo 7 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: «Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro».

**911.** L'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:

## Commenti

fermità letali ovvero da invalidità o inabilità permanente. La spesa finanziaria anche interventi mirati al monitoraggio delle condizioni sanitarie del personale militare e civile italiano impiegato e delle popolazioni abitanti in aree interessate da conflitti per i quali siano in corso missioni internazionali e di assistenza umanitaria, nonché in poligoni di tiro nazionali, e nelle zone adiacenti, nei quali siano sperimentati munizionamento e sistemi di armamento.

### Comma 903

Tetto di spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2007. Questo il limite imposto al finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti dell'Unione europea per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà. L'autorizzazione di spesa passa a 35 milioni di euro per il 2008 e altrettanti per il 2009. Il Fondo, gestito da Sviluppo Italia spa, eroga un sostegno finanziario temporaneo e reversibile, della durata massima di 6 mesi, finalizzato a mantenere in attività una impresa in difficoltà per il tempo necessario a elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione.

### Comma 904

Ammonta a 1,3 miliardi di euro l'incremento delle risorse stabilito dalla Finanziaria ai fini della corresponsione dei corrispettivi per le imprese pubbliche in relazione agli oneri di servizio pubblico sostenuti in applicazione dei rispettivi contratti di programma. Le risorse andranno ad incrementare l'apposito fondo da ripartire che contiene gli importi delle dotazioni di bilancio dei vari ministeri relative ai trasferimenti correnti alle imprese. L'incremento di risorse sarà spalmato sul triennio 2007-2009.

### Commi 905-906

Saranno fissate con apposito decreto del presidente del consiglio dei ministri le previste disposizioni relative alla cessione

delle quote superiori al 20% del capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto del gas naturale controllate direttamente o indirettamente dallo Stato. Si tratta delle disposizioni in attuazione del divieto imposto dalla legge 290/2003 alle società operanti nel settore della produzione, importazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica e del gas naturale, di detenere quote superiori al 20% delle società che gestiscono la rete di trasporto. Le disposizioni saranno emanate tenendo conto dei principi del diritto comunitario. Il divieto di detenere tali quote in misura superiore al 20% viene però di nuovo posticipato. Dopo che la legge 290/2003 aveva stabilito la decorrenza del divieto dal 1° luglio 2007, il termine era già stato prorogato al 31/12/2008 dalla Finanziaria 2006. Non è più una data a stabilire la decorrenza del divieto, il nuovo provvedimento prevede che il divieto decorrerà a partire dal 24 mese successivo all'entrata in vigore del DPR.

### Commi 907-908

Potranno ricorrere anche alla locazione finanziaria i committenti tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. La misura è prevista nei casi di realizzazione, acquisizione e completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità. La nuova norma specifica che il bando è tenuto comunque a determinare i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i costi, i tempi e le garanzie dell'operazione, nonché i parametri di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

### Commi 909-910

Gli enti aggiudicatori dovranno valutare la congruità dei costi di lavoro proposti nelle offerte per l'affidamento di appalti di

lavori pubblici. Gli enti aggiudicatori saranno tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente dal ministero del lavoro sulla base della contrattazione collettiva stipulata dai sindacati più rappresentativi, delle norme previdenziali e dell'area territoriale di riferimento. La modifica al codice dei contratti pubblici opera una stretta per favorire la sicurezza e l'emersione del lavoro nero. Le offerte particolarmente basse non potranno più essere giustificate adducendo motivazioni relative al rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro. Nell'ambito della qualificazione per eseguire lavori pubblici, saranno considerate anche le informazioni fornite dal soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa. Viene inoltre estesa l'operatività delle norme di controllo su imprese appaltatrici o lavoratori autonomi previste dal dlgs 626/1994 anche al caso in cui tale impresa appaltatrice o lavoratore autonomo sia incaricato di lavori nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda. L'imprenditore committente sarà chiamato a rispondere in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore non risulti indennizzato ad opera dell'Inail.

### Comma 911

La disposizione incide sull'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il provvedimento che attua le deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30. In particolare la disposizione, così come modificata dalla legge finanziaria, conferma il principio della solidarietà fra committente e appaltatore in merito all'obbligo di corrispondere il trattamento retributivo e i

contributi previdenziali ai lavoratori che siano impiegati nell'ambito degli appalti di opere (cioè di lavori) o di servizi (dalla manutenzione, alla pulizia, alle assicurazioni, all'ingegneria e architettura ecc.). La differenza con la norma del 2003 consiste in primo luogo nel fatto che nell'obbligo viene coinvolto anche ogni eventuale subappaltatore; in secondo luogo che tale obbligo in solido passa da uno a due anni decorrenti dalla cessazione dell'appalto.

### Comma 912

Questo comma introduce un elemento di chiarimento all'interno della disciplina in materia di realizzazione, acquisizione e completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, per le quali i committenti tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici (dlgs 163/06), cioè tutte le amministrazioni pubbliche e i soggetti ad esse assimilabili, abbiano deciso di avvalersi di contratti di locazione finanziaria. Si ricorda che per questa tipologia di contratti i precedenti commi 907 e seguenti hanno dettato alcune indicazioni di particolare utilità per le stazioni appaltatrici (amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti tenuti ad applicare il Codice dei contratti pubblici). In questa disposizione si stabilisce il profilo del soggetto che può presentare l'offerta, chiarendo che esso può anche essere un raggruppamento temporaneo di imprese (o Ati, associazione temporanea di imprese, come dice la norma) e non soltanto un soggetto singolo (peraltro di difficile individuazione visto che deve sommare requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria difficilmente riconducibili ad un unico centro di imputazione giuridica, trattandosi di profili inerenti alla realizzazione di opere e al loro finanziamento). Si deve però trattare di un raggruppamento che abbia al suo interno sia il soggetto realizzatore, sia il finanziatore; in questo caso ognuno di questi soggetti risponde contrattualmente per le obbligazioni che sono ad esso impu-

«2. In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti».

**912.** L'offerente di cui al comma 908 può essere anche un'associazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti l'associazione temporanea di imprese, l'altro può sostituirlo, con l'assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche.

**913.** L'adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione ed eventuale gestione funzionale dell'opera secondo le modalità previste.

**914.** Al fine di assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle regole di concorrenza negli appalti di servizi

o di servizi pubblici locali la stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti anche ove la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento del servizio è assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi.

**915.** Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all'anno 2006, è autorizzata un'ulteriore spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007.

**916.** Il 40 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, deve essere destinato per la realizzazione e il completamento di strutture logistiche intermodali di I livello le cui opere e servizi sono già previsti dai piani regionali trasporti.

**917.** Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all'anno 2006, è autorizzata un'ulteriore

spesa di 54 milioni di euro per l'anno 2007.

**918.** Per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto di merci, nonché, ove si individuano misure compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea, per interventi di riduzione del costo del lavoro delle imprese di autotrasporto di merci relativo all'anno 2006, al fondo istituito dall'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è assegnata la somma di euro 186 milioni per l'anno 2007. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le politiche europee sono disciplinate le modalità di utilizzazione del fondo di cui al primo periodo. L'efficacia delle modalità di utilizzazione di tale fondo è comune subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla autorizzazione della Commissione europea.

**919.** A carico del fondo di cui al comma 918 è prelevato l'importo di 70 milioni di euro, da destinare a misure agevolative a favore dei soggetti che acquisiscono, anche mediante locazione finanziaria, autoveicoli ad-

biti al trasporto di merci, di massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate. Con il regolamento di cui al comma 918 sono determinati criteri e modalità per la fruizione di dette agevolazioni.

**920.** Dalla somma di 80 milioni di euro autorizzata, per l'anno 2006, ai sensi del comma 108 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è prelevato l'importo di 42 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per essere destinato alla misura prevista all'articolo 1, comma 105, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le disposizioni del presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

**921.** A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2007, è stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione di cui all'articolo 18 della legge 10 dicembre 1986, n. 870, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari ad almeno 50 milioni di euro. Di conseguenza è

autorizzata, a decorrere dal 2007, la spesa di 25 milioni di euro, in aggiunta alle somme già stanziati sul pertinente capitolo di bilancio, per il funzionamento del Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei trasporti e la spesa di 10 milioni di euro per la predisposizione del piano generale di mobilità, i sistemi informativi di supporto, il monitoraggio e la valutazione di efficacia degli interventi.

**922.** Per la copertura degli oneri connessi alla prosecuzione e al completamento di progetti informativi di competenza del Ministero delle Infrastrutture, già previsti nell'ambito del Piano triennale per l'informatica 2007-2009 è autorizzata la spesa di euro 8.500.000 per l'anno 2007, di euro 4.200.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da iscriverne nello stato di previsione del medesimo Ministero.

**923.** Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2007, ai sensi del comma 12 dell'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è stabilito un incremento delle

tabili. In alternativa al raggruppamento la norma prevede che possa partecipare all'aggiudicazione di questi appalti anche un «contraente generale». Il riferimento è chiaramente al cosiddetto «general contractor» previsto dalla legge 443/01 (legge obiettivo), particolare tipologia di impresa (di grandi dimensioni) che opera secondo il modello del cosiddetto «appalto a regia» e che è prevista all'interno della normativa sulle grandi infrastrutture. Ciò dovrebbe comportare che a queste gare possano partecipare soltanto quei soggetti che siano stati attestati dal ministero delle Infrastrutture come contraenti generali ai sensi della normativa sulle grandi infrastrutture. Questa conclusione peraltro non appare del tutto certa dal momento che si potrebbe anche sostenere che, in assenza di un richiamo ai soggetti qualificati ai sensi della citata normativa, potrebbero partecipare alle procedure per l'affidamento di contratti di locazione finanziaria anche soggetti che possono rientrare nella nozione di contraente generale data dall'articolo 162, comma 1, lettera g) del dlgs 163/06, ma che non siano stati qualificati dal ministero delle Infrastrutture. In ogni caso la legge finanziaria si premura anche di prevedere l'applicazione dell'istituto del «subentro» laddove prevede che in caso di fallimento o inadempimento dell'obbligazione contrattuale da parte di uno dei componenti il raggruppamento, l'altro componente può sostituirlo, previa richiesta di assenso del committente, con un altro soggetto che abbia, ovviamente, almeno le stesse caratteristiche del soggetto che faceva parte del raggruppamento.

#### Comma 913

In maniera assai poco chiara (non si capisce affatto se si sta trattando sempre l'argomento del contratto di contratti di locazione finanziaria o di altre disposizioni), il comma 913 stabilisce il principio generale per cui la stazione appaltante subordina l'adempimento delle proprie obbliga-

zioni (in particolare il pagamento) ad una verifica positiva rispetto alle modalità di realizzazione dei lavori e alla eventuale gestione dell'opera come prevista dal contratto, se prevista. Anche in questo caso si mette «nero su bianco» un qualcosa che risulta immanente alla normativa sui contratti pubblici, ai fini di mera e ulteriore tutela dell'interesse pubblico.

#### Comma 914

Il comma 914 agisce in un ambito di applicazione oggettivo ben definito, che è quello degli appalti di servizi o di servizi pubblici locali, anche se sembra sovrapporsi alla disciplina che, almeno per quel che riguarda gli appalti di servizi, è prevista nel Codice dei contratti pubblici, rispetto all'istituto del cosiddetto «avvalimento» (si tratta della norma che consente a un soggetto di qualificarsi anche con i requisiti di un altro soggetto che mette a disposizione, per un tempo determinato e a determinate condizioni, mezzi tecnici o referenze di fatturato o di personale). La somiglianza risiede nel fatto che anche in questo caso si consente alle stazioni appaltanti di valutare come effettivamente provati i requisiti tecnici previsti dal bando di gara per svolgere il servizio, laddove il soggetto che concorre all'aggiudicazione della commessa abbia stipulato con terzi un contratto di locazione finanziaria. Se dal punto di vista giuridico le differenze tra la norma in esame e quella del Codice sull'avvalimento sono chiare ed evidenti, nella sostanza, si tratta di due diversi modi per arrivare alla prova, attraverso l'apporto di un terzo estraneo al soggetto concorrente, di un requisito (tecnico) stabilito dal bando di gara.

#### Comma 915

Per la riduzione compensata dei pedaggi autostradali corrisposti dagli autotrasportatori nel corso del 2006 è prevista una spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007. Si tratta di una misura finalizzata alla protezione dell'ambiente e della sicu-

rezza stradale attuata mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle infrastrutture. In pratica queste risorse sono orientate prevalentemente alla riduzione dei pedaggi autostradali a favore dell'autotrasporto.

#### Comma 916

Viene stabilito un vincolo di destinazione di risorse economiche al completamento e alla realizzazione di strutture logistiche intermodali già previste dai piani regionali dei trasporti. In pratica il 40% delle disponibilità del fondo istituito dalla legge finanziaria 2006 per attivare misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto merci dovrà essere utilizzato al completamento delle strutture logistiche intermodali di 1° livello. La dotazione finanziaria del fondo è stata stabilita dal successivo comma 918 in 186 milioni.

#### Comma 917

Un'ulteriore spesa di 54 milioni di euro viene prevista per l'anno 2007 per compensare la riduzione dei premi Inail per gli autisti richiesti alle imprese autotrasporto. In sostanza le imprese di autotrasporto saranno agevolate anche quest'anno nel pagamento dei premi e sarà l'erario a rimborsare l'Inail entro l'importo massimo stabilito dalla legge.

#### Comma 918

Al fondo finalizzato all'accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica introdotto dalla legge finanziaria 2006 viene assegnato l'importo di 186 milioni per l'anno 2007. Si tratta di risorse destinate al proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto dopo la riforma del settore introdotta dalla legge 1° marzo 2005, n. 32. L'utilizzo di queste risorse è peraltro vincolato alle determinazioni comunitarie in materia e all'emanazione di un apposito regolamento interministeriale.

#### Comma 919

Dal fondo per l'accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica introdotto dalla legge finanziaria 2006 viene prelevato l'importo di 70 milioni di euro per agevolare l'acquisizione anche mediante locazione finanziaria di autoveicoli adibiti al trasporto di merci, di massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate. Sarà però un regolamento interministeriale ad individuare i dettagli per l'erogazione di questo incentivo.

#### Comma 920

Viene stabilito un trasferimento di 42 milioni di euro dal fondo di cui al comma 919 per finanziarie ulteriormente la riduzione dei premi Inail accordati alle imprese lo scorso anno.

#### Comma 921

Arriverà un incremento delle tariffe applicabili per l'effettuazione delle operazioni di motorizzazione. La finalità del provvedimento è quella di reperire maggiori risorse anche per potenziare il funzionamento del Ced del ministero dei trasporti. Altri 10 milioni di euro serviranno invece per la predisposizione del piano generale di mobilità, i sistemi informativi di supporto, il monitoraggio e la valutazione di efficacia degli interventi.

#### Comma 922

Previsto uno specifico stanziamento per il completamento e la prosecuzione dei progetti informativi di competenza del ministero delle Infrastrutture. In sostanza viene autorizzata una spesa specifica per il triennio 2007-2009.

#### Comma 923

Con decreto da emanarsi entro il 31 gennaio 2007 verrà stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. Questo aumento sarà applicabile in maniera uniforme sia sulle operazioni

tariffe applicabili per le operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi in cifra uguale per le operazioni eseguite dagli uffici della Motorizzazione e per quelle eseguite dai centri privati concessionari di dette operazioni ai sensi dello stesso articolo 80, comma 8.

**924.** È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 a favore dell'Agenzia nazionale per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione.

**925.** Al fine di sostenere nuovi processi di realizzazione delle infrastrutture per la larga banda e di completare il «Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno», le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, destinate al finanziamento degli interventi attuativi del suddetto Programma da parte del Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia Spa (Infratel Italia) di cui all'articolo 7 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

**926.** Nell'ambito del riparto del Fondo per le aree sottoutil-

izzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il CIPE, con propria deliberazione ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 61, assegna ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2009 al Ministero delle comunicazioni per la realizzazione delle finalità di cui al comma 925. Conseguentemente, le risorse del medesimo Fondo destinate al Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2009 sono diminuite di 50 milioni di euro.

**927.** Al fine di diffondere la tecnologia della televisione digitale sul territorio nazionale, è istituito presso il Ministero delle comunicazioni il «Fondo per il passaggio al digitale» per la realizzazione dei seguenti interventi:

- incentivare la produzione di contenuti di particolare valore in tecnica digitale;
- incentivare il passaggio al digitale terrestre da parte del titolare dell'obbligo di copertura del servizio universale;
- favorire la progettazione, realizzazione e messa in onda di servizi interattivi di pubblica utilità diffusi su piattaforma televisiva digitale;
- favorire la transizione al digitale da parte di famiglie economicamente o socialmente disagiate;
- incentivare la sensibilizzazione della popolazione alla tecnologia del digitale.

**928.** Il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, individua gli interventi di cui al comma 927 e le concrete modalità di realizzazione dei medesimi, i requisiti e le condizioni per accedere agli interventi, le categorie di destinatari, la durata delle sperimentazioni, nonché le modalità di monitoraggio e di verifica degli interventi.

**929.** Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 927 è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

**930.** Nei confronti dei soggetti esercenti la radiodiffusione sonora, nonché la radiodiffusione televisiva in ambito locale, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, sono ridotte a un decimo.

**931.** Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 57, primo e secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano alle spese relative a progetti cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.

**932.** Tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST Spa destinati ad operazioni di venture capital in Paesi non aderenti all'Unione europea nonché il fon-

do di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, sono unificati in un unico fondo.

**933.** Dopo l'articolo 2 del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. - 1. Il fondo rotativo di cui all'articolo 2 può essere, a cura dell'ente gestore, garantito contro i rischi di mancato rimborso, presso una compagnia di assicurazione o istituti di credito. I costi della garanzia o assicurazione sono dall'ente gestore addebitati agli operatori beneficiari dei finanziamenti. Le condizioni e le modalità del contratto di assicurazione o garanzia sono sottoposte all'approvazione del comitato di gestione del fondo e non devono comportare oneri a carico del fondo».

**934.** All'articolo 3, comma 5, della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, le parole: «per le finalità di cui alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «per interventi volti a sostenere l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano».

**935.** All'articolo 10 del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente com-

ma:

«Per favorire una promozione sinergica del prodotto italiano, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, possono essere concessi contributi d'intesa con i Ministri competenti a progetti promozionali e di internazionalizzazione realizzati da consorzi misti tra piccole e medie imprese dei settori agro-ittico-alimentare e turistico-alberghiero, aventi lo scopo esclusivo dell'attrazione della domanda estera».

**936.** Per le finalità di cui al comma 61 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, anche al fine di favorire la penetrazione commerciale dei mercati esteri da parte delle imprese attraverso l'adozione di strumenti di marchio consortili, aventi natura privatistica, il fondo istituito per le azioni a sostegno del «made in Italy» è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2007 e 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Quota parte delle risorse di cui al precedente periodo, per un ammontare pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, è destinata all'erogazione di contributi per la realizzazione di studi e ricerche diretti alla certificazione di qualità e di salubrità dei prodotti tessili car-

## Commenti

eseguite dagli uffici pubblici che dai centri privati autorizzati.

### Comma 924

Sono stati stanziati 5 milioni di euro a decorrere dal 2007 per finanziare l'Agenzia nazionale per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione

### Comma 925

Il Fondo per le aree sottoutilizzate è incrementato di 10 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009 allo scopo di finanziare la realizzazione di infrastrutture per la banda larga con particolare considerazione alle aree del Mezzogiorno

### Comma 926

Il Cipe potrà assegnare ulteriori 50 milioni di euro per il 2009 al ministero delle comunicazioni per perseguire le finalità di cui al comma precedente. Conseguentemente le risorse del Fondo destinate al ministero dello sviluppo economico saranno ridotte di 50 milioni di euro

### Comma 927

Con questo comma nasce un nuovo fondo. Si chiamerà «Fondo per il passaggio al digitale» e servirà a finanziare la diffusione della televisione digitale su tutto il territorio nazionale. A gestirlo sarà il ministero delle comunicazioni. Il fondo finanzia una raffica di interventi. E cioè: la produzione di contenuti di particolare valore in tecnica digitale; il passaggio al digitale terrestre da parte del titolare dell'obbligo di copertura del servizio universale; la progettazione, realizzazione e messa in onda di servizi interattivi di pubblica utilità diffusi su piattaforma televisiva digitale. E ancora: la transizione al digitale delle famiglie economicamente o socialmente disagiate e la sensibilizzazione della popolazione alla tecnologia del digitale.

### Comma 928

Il ministro delle comunicazioni, da par-

te sua, dovrà mettere a punto un decreto, per definire gli interventi legati alla diffusione del digitale su larga scala, dettando anche le condizioni e i requisiti per accedere ai finanziamenti, ma anche le categorie di beneficiari, lo svolgimento delle sperimentazioni e, infine, le modalità di verifica degli interventi avviati, legati alla diffusione della tecnologia agevolata.

### Comma 929

Per la realizzazione degli interventi agevolati di diffusione della tv digitale la Finanziaria stanziava 40 mln di euro l'anno tra il 2007 e il 2009.

### Comma 930

La Finanziaria detta qui uno «sconto di pena» per gli esercenti la radiodiffusione sonora e quella televisiva in ambito locale. Le sanzioni amministrative che il codice delle comunicazioni elettroniche prescrive vengono ridotte a un decimo di quelle attualmente previste. Si tratta del dispositivo sanzionatorio previsto dall'art. 98 del decreto legislativo n. 259/2003, che attualmente prevede, in caso di installazione e fornitura delle reti di comunicazione elettronica senza autorizzazione, la reclusione da uno a tre anni. Pena che oggi viene ridotta alla metà se si tratta di impianti per la radiodiffusione radio-tv in ambito locale.

### Comma 931

Nessuno sfioramento sarà concesso sul budget per le spese collegate a progetti cofinanziati dall'Unione europea, così come sulla parte di risorse legata al cofinanziamento nazionale. La Finanziaria 2005 concedeva a una gran quantità di enti, amministrazioni pubbliche, associazioni, fondazioni di diritto privato, così come alle camere di commercio, la possibilità di aumentare sul 2005 le proprie spese, al netto dei costi di personale, in misura non superiore al livello di spesa fatto segnare nel 2003 aumentato del

4,5%. Mentre per gli anni 2006 e 2007 la percentuale di incremento scendeva al 2%. Ora, questa misura non sarà più possibile.

### Comma 932

Questo comma raggruppa alcuni dei canali finanziari, oggi presenti. Tutti i fondi rotativi gestiti dalla Simest spa e destinati alle operazioni di venture capital in paesi che non aderiscono all'Unione europea saranno raggruppati in un unico fondo. In questo nuovo mega-borsellino nazionale per l'export confluiranno anche le risorse del fondo istituito presso la stessa Simest per le operazioni di venture capital nei Balcani (art. 5, comma 2, lettera c), della legge n. 84/2001.

### Comma 933

Il fondo rotativo istituito con l'art. 2 della legge n. 394/1981 eroga finanziamenti agevolati per la penetrazione commerciale delle imprese nei paesi extra-Ue. Ad essere sostenute sono in particolare le pmi, ma il fondo ha come missione finanziare tutte le imprese esportatrici di prodotti e servizi. Ora la Finanziaria prevede, con questo comma, che questo fondo gestito da Simest spa possa essere garantito contro i rischi di mancato rimborso, presso una compagnia di assicurazione o istituti di credito. In sostanza la manovra concede all'ente gestore di assicurare il fondo da eventuali mancate restituzioni. I costi della garanzia o assicurazione saranno addebitati dall'ente gestore alle imprese, cioè ai beneficiari dei finanziamenti. Le condizioni e le modalità del contratto di assicurazione o di garanzia che Simest intenderà stipulare saranno sottoposte all'approvazione del comitato di gestione del fondo.

### Comma 934

Qui viene riscritto un pezzo della legge Simest, la n. 100 del 1990. In sostanza la manovra 2007 prescrive che gli utili conseguiti da Simest spa, an-

che se frutto di plusvalenze ricavate da cessioni di partecipazioni effettuate, potranno essere distribuiti ad azionisti diversi dallo stato. Mentre la quota di utili di competenza del ministro del commercio con l'estero, oggi ministero per il commercio internazionale e le politiche comunitarie, verrà reinvestita per interventi volti a sostenere l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.

### Comma 935

Aiuti all'agroalimentare e al turismo. La legge che prevede misure per il sostegno delle esportazioni italiane (n. 394/1981) si arricchisce di un nuovo strumento d'intervento. Per favorire una promozione sinergica del prodotto italiano all'estero verranno concessi contributi ai progetti promozionali e di internazionalizzazione realizzati dai consorzi misti tra piccole e medie imprese dei settori agro-ittico-alimentare e turistico-alberghiero. Ma la missione di questi consorzi dovrà essere esclusivamente l'attrazione della domanda estera.

### Comma 936

La manovra 2004 (art. 4, comma 61 della legge n. 350/2003) ha finanziato tutta una serie di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del «made in Italy». Tra le azioni previste all'epoca anche la regolamentazione dell'indicazione di origine e l'istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci integralmente prodotte sul territorio, nonché misure per diffusione del «made in Italy» nei mercati mediterranei. Ora, la manovra del 2007 accelera su questo terreno e, per favorire la penetrazione commerciale dei mercati esteri da parte delle imprese tramite l'adozione di marchi consortili, di natura privatistica, incrementa le risorse del fondo per il «made in Italy» di altri 20 milioni di euro per il 2007 e 26 milioni di euro l'anno per il biennio 2008/2009. Una parte di queste

dati, realizzati con materie prime secondarie, che valorizzano la tipicità delle lavorazioni e le caratteristiche ecologiche dei relativi manufatti. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del commercio internazionale, sono individuate le modalità per accedere ai contributi di cui al precedente periodo.

**937.** Al fine di promuovere la tutela e lo sviluppo delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualità, in linea con le finalità fissate dalla legge 9 luglio 1990, n. 188, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per gli anni 2007 e 2008. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, una somma pari a 50.000 euro per ciascuno anno del triennio 2007-2009, è destinata al finanziamento del Museo internazionale delle ceramiche di Faenza di cui alla legge 17 febbraio 1968, n. 97.

**938.** L'utilizzo delle risorse di cui al comma 937 avviene secondo i criteri e le modalità di utilizzo di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 16 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003.

**939.** All'articolo 2, comma 85, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

«5-ter. L'affidamento dei servizi di distribuzione carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio delle reti autostradali, in deroga rispetto a quanto previsto nelle lettere c) ed f) del comma 5, avviene secondo i seguenti principi:

a) verifica preventiva della sussistenza delle capacità tecnico-organizzative ed economiche dei concorrenti allo scopo di garantire un adeguato livello e la regolarità del servizio, secondo quanto disciplinato dalla normativa di settore;

b) valutazione delle offerte dei concorrenti che valorizzino l'efficienza, la qualità e la varietà dei servizi, gli investimenti in coerenza con la durata degli affidamenti e la pluralità dei marchi. I processi di selezione devono assicurare una prevalente importanza al progetto tecnico-commerciale rispetto alle condizioni economiche proposte;

c) modelli contrattuali idonei ad assicurare la competitività dell'offerta in termini di qualità e disponibilità dei servizi nonché dei prezzi dei prodotti oil e non oil».

**940.** Al fine di garantire i livelli occupazionali nel Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e del Parco nazionale della Maiella è erogata a favore dell'ente Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti del-

la Laga e dell'ente Parco nazionale della Maiella la somma di euro 2.000.000, a decorrere dall'anno 2007, per consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso tali enti. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di lavoro in essere con il personale che presta attività professionale e collaborativa presso gli enti Parco sono regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno stipulati, a decorrere dal 1° gennaio 2007 fino alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008. Al relativo onere si provvede attraverso riduzione del fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

**941.** In relazione a quanto previsto dal comma 61 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al comma 49 del medesimo articolo 4, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli».

a) al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero l'uso di marchi di

aziende italiane su prodotti o merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea»; b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica».

**942.** Allo scopo di potenziare l'attività di promozione e sviluppo del «made in Italy», anche attraverso l'acquisizione di beni strumentali ad elevato contenuto tecnologico e l'ammodernamento degli impianti già esistenti, è concesso, a favore degli enti fieristici, un contributo nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2007 a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 14-vicies semel del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, che è contestualmente abrogato. Le modalità, i criteri ed i limiti del contributo sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**943.** Per le politiche generali concernenti le collettività italiane all'estero, la loro integrazione, l'informazione, l'aggiornamento e la promozione culturale a loro favore, la valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani all'estero nonché il coor-

dinamento delle iniziative relative al rafforzamento e alla razionalizzazione della rete consolare, è autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2007 e 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

**944.** Per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 85 milioni di euro per l'anno 2007 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da ripartire secondo le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 295.

**945.** Per l'attuazione del Protocollo d'intesa tra il Governo italiano e la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2007, finalizzata al completamento del terzo lotto, secondo stralcio, tratto Gattinara-Padriciano, della grande viabilità triestina.

**946.** All'articolo 49, primo comma, dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, l'alinea è sostituito dal seguente: «Spettano alla Regione le seguenti quote fisse delle sottoindicate entrate tributarie eraria-

risorse, pari a un milione di euro l'anno per il triennio 2007/2009, viene destinata all'erogazione di contributi per la realizzazione di studi e ricerche finalizzate a certificare la qualità e la salubrità dei prodotti tessili cardati, realizzati con materie prime secondarie. Ma i soldi a questo fine non saranno subito disponibili; per beneficiarne è necessario attendere un prossimo decreto del ministro dello sviluppo economico che definirà le regole di finanziamento.

#### Comma 937

Anche questo comma si inserisce nella falsariga tracciata dalla manovra 2007 per tutelare e promuovere il made in Italy. Vengono, infatti, stanziati 2 milioni di euro per il biennio 2007/2008 (un mln di euro l'anno) per promuovere la tutela e lo sviluppo delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualità. Ma da queste somme verrà detratto un importo pari a 50.000 euro l'anno nel periodo 2007-2009, per finanziare il Museo internazionale delle ceramiche di Faenza.

#### Comma 938

Le risorse stanziare per la ceramica italiana di qualità verranno utilizzate secondo i criteri fissati dal decreto del ministro delle attività produttive del 16 maggio 2003 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003).

#### Comma 939

Il governo ritorna sulla manovra d'estate (legge n. 286/2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2006 - supplemento ordinario n. 223) e aggiunge un nuovo comma in materia di regolamentazione della rete autostradale. In particolare, con questo comma incluso nel maxi-emendamento alla manovra, vengono previste nuove regole per l'affidamento dei servizi di distribuzione dei carbolubrificanti e delle attività commerciali e di ristorazione nel-

le aree di servizio delle reti autostradali. Questi i nuovi principi:

- dovrà essere preventivamente verificata la sussistenza delle capacità tecnico-organizzative ed economiche dei concorrenti per garantire livello adeguato e regolarità al servizio;
- andranno valutate le offerte dei concorrenti sulla base dell'efficienza, della qualità e della varietà dei servizi offerti, ma anche gli investimenti da effettuare in rapporto alla durata degli affidamenti e alla pluralità dei marchi. Inoltre, i processi di selezione dovranno assicurare maggior peso al progetto tecnico-commerciale rispetto alle condizioni economiche proposte;
- infine, i modelli contrattuali proposti da chi concorre all'affidamento dei servizi dovranno essere idonei ad assicurare

la competitività dell'offerta in termini di qualità e disponibilità dei servizi stessi, nonché la competitività dei prezzi dei prodotti tanto per i prodotti oil, quanto per quello non oil.

#### Comma 940

Per garantire i livelli occupazionali del Parco nazionale del Gran Sasso, dei Monti della Laga e del Parco nazionale della Maiella, la Finanziaria stanziava 2 milioni di euro a favore di questi enti a partire dal 2007. I fondi serviranno a stabilizzare il personale fuori ruolo operante in questi enti. Le stabilizzazioni lavorative saranno effettuate nei limiti dei 2 milioni di euro assegnati e nel rispetto delle norme vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di lavoro vigenti col personale che presta oggi attività professionale e collaborativa presso gli Enti parco saranno regolati, sulla base di nuovi contratti, da stipulare a partire dal 1° gennaio 2007 e fino alla definitiva stabilizzazione del personale stesso. Ma tali contratti non potranno essere più siglati oltre il 31 dicembre 2008.

#### Comma 941

La manovra 2004 (art. 4, comma 41 della legge n. 350/2003) dispone che l'import-export a fini di commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza è un reato, punito ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. La Finanziaria 2004 spiega anche che è falsa indicazione anche la stampigliatura «made in Italy» su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine. E che costituisce fallace indicazione, anche quando sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana. Ora, con questo comma, la manovra per il 2007 fa un passo in avanti e spiega che anche «l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli» costituisce un reato. E va punito allo stesso modo. In una prima stesura, il ddl Finanziaria includeva nella fattispecie di reato anche l'utilizzo di marchi italiani su tutti i prodotti fatti all'estero. Di conseguenza, la semplice vendita sul mercato italiano di prodotti fatti all'estero, ma marchiati con loghi made in Italy, costituiva reato. Ora, la norma è stata corretta e limita la fattispecie al solo utilizzo fallace o fuorviante dei marchi aziendali italiani. Sulla norma, in ogni caso, potrebbero essere necessari dei chiarimenti perché resta qualche dubbio sulla sua applicazione.

#### Comma 942

Ancora finanziamenti alla promozione del made in Italy. Questo comma stanziava a riguardo finanziamenti per l'acquisizione di beni strumentali ad elevato contenuto tecnologico e per l'ammodernamento degli impianti già esistenti. I fondi stanziati a favore degli enti fieristici potranno arrivare a un contributo massimo complessivo di 10 milioni di euro per il 2007. Modalità, criteri e limiti del con-

tributo saranno definiti con un apposito decreto del ministro dello sviluppo economico; decreto che dovrà essere messo a punto entro marzo 2007.

#### Comma 943

Questo comma probabilmente passerà agli annali come il cosiddetto comma «Pallaro», dal cognome del senatore Luigi Pallaro eletto nella circoscrizione estero, che ha condizionato il proprio voto alla manovra alla definizione di questo stanziamento. Si tratta di un maxi-finanziamento per le politiche generali relative alle collettività italiane all'estero, alla loro integrazione e informazione, e, soprattutto, alla valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani all'estero. I fondi stanziati ammontano a 24 milioni di euro per il 2007, cui si aggiungono 14 milioni di euro per il 2008, e altri 14 milioni per il 2009.

#### Comma 944

Per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (interventi previsti dalla legge n. 139/1992), la Finanziaria ha stanziato 85 milioni di euro per il 2007 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

#### Comma 945

Finanziamenti ad hoc per attuare il Protocollo d'intesa tra il governo italiano e la regione Friuli-Venezia Giulia. Sul piatto 40 milioni di euro per il 2007, da spendere per completare il terzo lotto, secondo stralcio, del tratto Gattinara-Padriciano, della grande viabilità triestina.

#### Comma 946

Modifica allo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia. Cambia l'articolo 49, primo comma, dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, varato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. La modifica riguarda le quote relative ad alcune entrate tributarie erariali, il cui gettito passa diretta-

li rimosse nel territorio della Regione stessa».

**947.** In applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 10 aprile 2004, n. 111, ed al fine di rendere efficaci le disposizioni ivi contenute, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 9, comma 7, del medesimo decreto relative ai servizi di trasporto ferroviario interregionale, da definire previa intesa fra il Ministero dei trasporti e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, i cui oneri saranno quantificati con successivo provvedimento, al numero 4) del primo comma dell'articolo 49 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, le parole: «otto decimi» sono sostituite dalle seguenti: «9,1 decimi».

**948.** L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 946 e 947 decorre dal 10 gennaio 2008; conseguentemente, sono ridotte le seguenti autorizzazioni di spesa per gli importi sotto indicati:

a) stato di previsione del Ministero dei trasporti: legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 15, per l'importo di euro 1.875.000;

b) stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze: legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 15, per l'importo di euro 68.408.000.

**949.** Per la prosecuzione degli interventi per Roma-capitale della Repubblica, di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 212,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 170 milioni di

euro per l'anno 2009.

**950.** Per il finanziamento della promozione della candidatura italiana all'Esposizione universale del 2015 da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2007 e di 1 milione di euro per l'anno 2008.

**951.** Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale di Saragozza del 2008 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2007, di 3,8 milioni di euro per l'anno 2008 e di 450.000 euro per l'anno 2009.

**952.** Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Shanghai 2010 è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2007, di 1,25 milioni di euro per l'anno 2008 e di 7 milioni di euro per l'anno 2009.

**953.** Per la partecipazione dell'Italia alle Esposizioni di Saragozza 2008 e Shanghai 2010 sono istituiti, rispettivamente, un Commissariato per l'Esposizione di Saragozza 2008 e un Commissariato generale per l'Esposizione di Shanghai 2010. Essi cessano di operare entro nove mesi dalla chiusura delle relative Esposizioni, dopo la presentazione dei rendiconti finali delle spese di cui, rispettivamente, ai commi 951 e 952.

**954.** Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del commercio internazionale, sono nominati il Commissario del Governo per l'Esposizione di Saragozza 2008 ed il Commissario generale del Governo per l'Esposizione di Shanghai 2010.

**955.** Con decreto del Ministro degli affari esteri, sono altresì nominati i Segretari generali del Commissariato e del Commissariato generale, scelti tra i funzionari della carriera diplomatica con il grado di ministro plenipotenziario, i quali esercitano le loro funzioni in raccordo con i rispettivi Commissari, sostituendoli in caso di assenza o di impedimento.

**956.** Il Commissario e il Commissario generale gestiscono i fondi di cui, rispettivamente, ai commi 951 e 952 e ordinano le spese da effettuare in Italia e all'estero per la partecipazione dell'Italia, nonché le spese per le manifestazioni a carattere scientifico, culturale ed artistico collegate alle finalità delle esposizioni. Il Commissario e il Commissario generale, nello svolgimento dei loro compiti, sono autorizzati a derogare alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato in materia di contratti. Il Commissario e il Commissario generale presentano al Ministero degli affari esteri il preventivo delle spese e, entro nove mesi dalla data di chiusura delle rispettive esposizioni, i rendiconti finali delle spese sostenute.

**957.** Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Commissario e il Commissario generale si avvalgono ciascuno del supporto di un dirigente di prima fascia ovvero di un dirigente incaricato di funzioni dirigenziali generali ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche in deroga all'articolo 3, comma 147, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nominato dal Ministero degli affari

esteri tra gli appartenenti al proprio ruolo dirigenziale, con funzioni di direttore amministrativo, e di cinque unità di personale dipendente dal medesimo Ministero ovvero dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in posizione di comando o in altre posizioni analoghe, secondo i rispettivi ordinamenti. Le strutture di supporto al Commissario e al Commissario generale comprendono altresì personale assunto con contratto a tempo determinato, che ha diritto a un trattamento onnicomprensivo a carico del Commissariato o del Commissariato generale commisurato a quello stabilito dalle norme dello Stato ospitante nell'ambito delle Esposizioni. Tale personale, ove assunto in Italia, ha diritto altresì al rimborso delle spese di viaggio ed alloggio nelle sedi espositive, esclusa ogni indennità di missione. Il Commissario e il Commissario generale possono avvalersi di consulenti in possesso di specifiche professionalità.

**958.** Il Commissario e il Commissario generale, se dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, i Segretari generali e i direttori amministrativi sono collocati per tutta la durata dell'incarico nella posizione di fuori ruolo o in posizione analoga secondo i rispettivi ordinamenti, in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, e successive modificazioni, o da qualsiasi altra disposizione legislativa o regolamentare.

**959.** Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita l'indennità spettante al Commissario, al Commissario generale, ai Segretari generali, ai direttori amministrativi ed al restante personale di cui al comma 957, per l'intero periodo di svolgimento delle funzioni, dovunque svolte, dalla data di conferimento dell'incarico. Tale indennità non ha natura retributiva e tiene conto della delicatezza dell'incarico, dei relativi oneri e dell'intensità dell'impegno lavorativo. Essa non può essere superiore a quelle spettanti ai corrispondenti gradi del personale appartenente ai ruoli della carriera diplomatica, di quella dirigenziale e delle altre carriere del Ministero degli affari esteri e si aggiunge, per il personale dipendente da pubbliche amministrazioni, alle competenze stipendiali di base metropolitane.

**960.** Per i periodi di servizio prestati fuori sede è corrisposto ai soggetti di cui ai commi 954, 955 e 957 il rimborso delle sole spese di viaggio, in conformità alle disposizioni vigenti.

**961.** Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è nominato un collegio di tre revisori dei conti, scelti tra i dirigenti dei rispettivi Ministeri, dei quali uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, e due designati rispettivamente dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro del commercio internazionale.

**962.** Agli oneri derivanti dai commi da 953 a 961 si provvede nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 951 e 952.

## Commenti

mente nelle casse della regione.

### Commi 947-948

Per consentire il finanziamento delle funzioni di competenza della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di viabilità e trasporti (eccezione fatta per il trasporto ferroviario interregionale), è previsto l'aumento della devoluzione da otto decimi a 9,1 decimi gettito dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati. Per quanto riguarda invece il trasporto ferroviario interregionale, è prevista una separata intesa tra il ministero dei trasporti e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto.

Questa disposizione, come pure quella del precedente comma 946 (riguardante le quote fisse delle entrate tributarie erariali per la regione Friuli Venezia Giulia), avrà efficacia decorrente dall'1/1/2008, con conseguente riduzione delle autorizzazioni di spesa nel bilancio statale.

### Comma 949

Stanziano un budget di 595 mln di euro sul triennio 2007/2009 per la prosecuzione degli interventi per Roma capitale della Repubblica.

### Comma 950

Stanziano un budget di 4 mln di euro sul biennio 2007/2008 per il finanziamento della promozione della candidatura italiana all'Esposizione universale 2015, che sarà curata dalla presidenza del consiglio dei ministri.

### Comma 951

Stanziano un budget di 6.250 mila euro sul triennio 2007/2009 per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale di Saragozza del 2008.

### Comma 952

Stanziano un budget di 9.050 mila euro sul triennio 2007/2009 per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Shanghai 2010.

### Commi 953-962

Istituiti due Commissariati (di cui uno generale solo per Shanghai) per la partecipazione dell'Italia alle Esposizioni di Saragozza 2008 e di Shanghai 2010. Prevista la cessazione della loro attività entro nove mesi dalla chiusura delle relative esposizioni, a seguito della presentazione dei rendiconti finali delle spese, purché rientranti nei budget assegnati nei precedenti commi. La nomina dei commissari sarà effettuata con apposito dm. Con separato dm, poi, saranno nominati i segretari generali, che saranno scelti tra il personale in carriera diplomatica. La gestione dei fondi è compiuta dai commissari, e sono valevoli per l'ordinazione delle spese complessive, con deroga alla disciplina di contabilità generale dello stato. I rendiconti devono essere consegnati entro 9 mesi dalla conclusione delle Esposizioni al ministero degli affari esteri. Entrambi i commissari possono avvalersi di dirigenti prescelti e nominati dal ministero degli affari esteri, nonché di personale a tempo determinato con diritto alle indennità di missioni, di viaggio, vitto e al-

loggio. I commissari (se dipendenti delle p.a.), i segretari generali e i direttori amministrativi, per tutta la durata degli incarichi saranno collocati fuori ruolo. Con apposito dm, sarà stabilita l'indennità spettante a tutto il personale dei rispettivi commissariati. Riconosciuto il rimborso delle sole spese di viaggio per i periodi di servizio fuori sede. Con separato dm sarà nominato un collegio dei revisori dei conti per la vigilanza della loro attività. La copertura finanziaria sarà garantita attraverso i budget stanziati per le partecipazioni dell'Italia alle Esposizioni di Saragozza e Shanghai.

### Comma 963

Incrementato dal 2007 di ulteriori 175 mln di euro annui il contributo annuo ordinario dello stato a favore della città di Roma, in qualità di sede della Capitale della Repubblica.

### Comma 964

Stanziano un budget di 8.100 mln di euro per la prosecuzione degli interventi della linea ferroviaria ad alta velocità tra Torino, Milano e Napoli. Detto budget, che copre il periodo 2007/2021, può essere impegnato già a partire dal 2007.

### Comma 965

Stanziano 48 mln di euro per la prosecuzione degli interventi alle linee trasversali e, soprattutto, per la progettazione definitiva del raddoppio della linea ferroviaria tra Parma e La Spezia (Pontremolese), necessaria per rafforzare il corridoio plurimodale Tirreno-Brennero.

### Commi 966

Sono assunti a carico del bilancio dello stato gli oneri per capitale e interessi dei titoli emessi e dei mutui contratti da Infrastrutture spa fino al 31/12/2005 per finanziare la linea ad Alta velocità Torino-Milano-Napoli.

### Comma 967

Spetta alla Cassa depositi e prestiti, succeduta a Infrastrutture spa, provvedere alla liquidazione del patrimonio separato di quest'ultima società. Completata la liquidazione, viene meno la destinazione dei crediti e proventi previsti, con conseguente estinzione dei debiti di Ferrovie dello stato spa e delle società del Gruppo relativi al citato patrimonio separato sia nei confronti di quest'ultimo sia nei riguardi dello stato.

### Comma 968

Viene stabilita l'irrilevanza fiscale degli oneri che lo stato si assume per capitale e interessi dei titoli emessi e dei mutui che sono stati contratti da infrastrutture spa fino alla fine del 2005 per finanziare la Torino-Milano-Napoli dell'alta velocità. Ugualmente irrilevante, dal punto di vista fiscale sarà considerata l'estinzione dei debiti di ferrovie spa.

### Comma 969

In relazione agli oneri derivanti per il bilancio dello stato dall'emissione dei titoli e dall'assunzione dei mutui da parte di Infrastrutture spa, la disposizione prevede che sia demandato a un apposito decreto ministeriale il compito di definire i criteri e le modalità con le quali lo stato



**963.** A decorrere dall'anno 2007 e fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, il contributo previsto dall'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280, da ultimo rideterminato dall'articolo 9, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, e confluito nel fondo consolidato di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è incrementato di 175 milioni di euro annui.

**964.** Per la prosecuzione degli interventi relativi al Sistema «Alta Velocità/Alta Capacità» della linea Torino-Milano-Napoli è autorizzata la spesa complessiva di 8.100 milioni di euro nel periodo 2007-2021, di cui 400 milioni per l'anno 2007, 1.300 milioni per l'anno 2008, 1.600 milioni per l'anno 2009 e 4.800 milioni per il periodo 2010-2021, in ragione di 400 milioni di euro annui. Le somme di cui al precedente periodo sono interamente impegnabili a decorrere dal primo anno di iscrizione.

**965.** Per la prosecuzione degli interventi alle linee trasversali e, in particolare, per la progettazione definitiva del raddoppio dell'intero tracciato della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese), funzionale al rafforzamento del corridoio plurimodale Tirreno-Brennero, è autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

**966.** Gli oneri per capitale ed interessi dei titoli emessi e dei mutui contratti da Infrastrutture Spa fino alla data del 31 dicembre 2005 per il finanziamento degli investimenti per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria ad alta velocità

«Linea Torino-Milano-Napoli», nonché gli oneri delle relative operazioni di copertura, sono assunti direttamente a carico del bilancio dello Stato. Fatti salvi i diritti dei creditori del patrimonio separato costituito da Infrastrutture Spa, sono abrogati il comma 1, ultimo periodo, il comma 2, ultimo periodo, e il comma 4 dell'articolo 75 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

**967.** La Cassa depositi e prestiti Spa, in quanto succeduta ad Infrastrutture Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 79, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, promuove le iniziative necessarie per la liquidazione del patrimonio separato costituito da Infrastrutture Spa. A seguito della predetta liquidazione cessa la destinazione dei crediti e proventi di cui al comma 4 dell'articolo 75 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e sono estinti i debiti di Ferrovie dello Stato Spa e di società del gruppo relativi al citato patrimonio separato sia nei confronti del patrimonio separato stesso sia nei confronti dello Stato.

**968.** L'assunzione degli oneri a carico del bilancio dello Stato di cui al comma 966 nonché l'estinzione dei debiti di Ferrovie dello Stato Spa e di società del gruppo di cui al comma 967 si considerano fiscalmente irrilevanti.

**969.** I criteri e le modalità di assunzione da parte dello Stato degli oneri di cui al comma 966, di liquidazione del patrimonio separato di cui al comma 967, nonché i criteri di attuazione del comma 964, sono determinati con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

**970.** Al comma 8 dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «L'incremento annuo del canone dovuto per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria Alta Velocità/Alta Capacità non dovrà comunque essere inferiore al 2 per cento».

**971.** È autorizzata la spesa di euro 400 milioni per l'anno 2007 da riconoscere a Trenitalia Spa, a titolo di contributo per la remunerazione degli obblighi di servizio pubblico con lo Stato forniti, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, ed in conformità all'articolo 5 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, fino al 2003.

**972.** Ai fini del rimborso degli interessi e della restituzione delle quote capitale dei mutui accesi in applicazione del decreto legge 7 dicembre 1993, n. 505, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 78, per il triennio 2007-2009, è posto a carico dello Stato, per l'importo annuo di 27 milioni di euro, l'onere per il servizio del debito già contratto nei confronti di Infrastrutture Spa, per il periodo dal 1° agosto 2006 al 31 dicembre 2007 in relazione alla realizzazione del «Sistema alta velocità/alta capacità».

**973.** È autorizzata la spesa complessiva di euro 311 milioni per l'anno 2007, in relazione all'adeguamento dei corrispettivi per gli oneri di servizio pubblico sostenuti in attuazione dei contratti di servizio con le regioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo, 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, e al relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

16 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario di Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000, ed all'articolo 52 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ivi compreso il recupero del tasso di inflazione programmata degli anni precedenti.

**974.** A copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale è autorizzata l'ulteriore spesa di 1.600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008; tale maggiore spesa è destinata, in misura non inferiore al 50 per cento, agli investimenti nella rete regionale e locale.

**975.** Il comma 84 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente:

«84. Sono concessi, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, a Ferrovie dello Stato Spa o a società del gruppo contributi quindicennali di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 per la prosecuzione degli interventi relativi al sistema alta velocità/alta capacità Torino-Milano-Napoli e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2007 a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale».

**976.** A valere sulle risorse di cui al comma 974, la somma di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 è destinata specificamente all'ammmodernamento della tratta ferroviaria Aosta-Chivasso.

**977.** Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla

legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, è autorizzata la concessione di contributi quindicennali di 100 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 per le esigenze infrastrutturali delle capitanerie di porto.

**978.** Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è altresì autorizzato un contributo di 3 milioni di euro per consentire lo sviluppo del programma di potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture del Corpo delle capitanerie di porto - guardia costiera.

**979.** Per assicurare il concorso dello Stato al completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali della Pedemontana lombarda, a valere sulle risorse di cui al comma 977, è autorizzato un contributo quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. A tal fine le funzioni ed i poteri di soggetto concedente e aggiudicatario attribuiti ad ANAS Spa per la realizzazione dell'autostrada Pedemontana Lombarda, dell'autostrada diretta Brescia-Bergamo-Milano, delle tangenziali esterne di Milano, sono trasferite da Anas Spa medesima ad un soggetto di diritto pubblico che subentra in tutti i diritti attivi e passivi inerenti alla realizzazione delle infrastrutture autostradali e che viene appositamente costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa ANAS Spa e dalla regione

procederà ad assumersi, per Infrastrutture spa, i detti oneri. Nello stesso decreto (ma potranno essere emanati più decreti), saranno anche definiti i criteri che dovranno essere seguiti per attuare la norma (comma 964) che prevede le autorizzazioni di spesa per 8,1 miliardi di euro per l'Alta velocità dal 2007 al 2021.

#### Comma 970

La disposizione aggiunge un comma alla norma del 2003 (dlgs 188/2003, art. 17, comma 8) che prevede che il canone dovuto per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria sia soggetto a revisione annuale in base al tasso di inflazione programmato. Il decreto 188 stabilisce anche che eventuali modifiche agli elementi essenziali per il calcolo del canone devono essere rese pubbliche con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione del canone.

La legge finanziaria prevede quindi un elemento quantitativo relativo al canone che deve essere corrisposto per l'utilizzo della rete ferroviaria sulla quale transitano i treni ad alta velocità. In particolare viene disposto che ogni anno il canone non potrà aumentare in misura inferiore al 2% (in sostanza l'aumento minimo sarà del 2%).

#### Comma 971

La norma si muove nell'ambito della precedente normativa sul trasporto ferroviario che trova, per questi aspetti, la sua fonte nel regolamento (Cee) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli stati membri in

materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile e nella direttiva 440 per quanto riguarda la libertà delle imprese ferroviarie di stabilire la tariffazione e le modalità di fornitura dei servizi.

In particolare viene autorizzata la spesa di 400 milioni per il 2007 che andrà a coprire il contributo, erogato dallo stato, a Trenitalia spa per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico.

#### Comma 972

Anche questo comma ha la finalità di consentire allo stato di coprire il rimborso degli interessi e della restituzione delle quote di capitale dei mutui che sono stati accesi da infrastrutture spa dal 1° agosto 2006 e fino a tutto il 2007, in relazione agli interventi di realizzazione dell'Alta velocità. Si tratta di 27 milioni l'anno per il triennio 2007/2009.

#### Comma 973

La norma incide sulla disciplina dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale per i quali erano state delegati alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello stato spa di interesse regionale e locale. Dal momento che le regioni erano subentrate a Ferrovie spa nei relativi contratti di servizio, la legge finanziaria si occupa di stabilire la spesa per l'adeguamento dei corrispettivi, comprensivi del recupero del tasso di inflazione programmata, per il servizio pubblico sostenuto in attuazione di questi

contratti. Al riguardo si stabilisce che tale spesa ammonta a 311 milioni per il 2007.

#### Comma 974

Questo comma è quello più rilevante per quel che riguarda la copertura degli interventi sulla rete ferroviaria tradizionale, cioè per la rete che non riguarda l'alta velocità. Inizialmente erano previsti 2 miliardi per il 2007 e il 2008, ma nel comma finale questa cifra è scesa a 1,6 miliardi. Di questa somma almeno la metà dovrà essere destinata alla rete regionale e locale.

#### Comma 975

La disposizione concede 100 milioni per 15 anni a Ferrovie spa e alle società del gruppo per proseguire gli interventi sull'alta velocità Torino-Milano-Napoli e 100 milioni a decorrere dal 2007 per gli investimenti concernenti la rete tradizionale.

#### Comma 976

Questo comma copre la spesa per l'ammmodernamento della linea Aosta-Chivasso (20 milioni per il 2007 e 20 milioni per il 2008).

#### Comma 977

Con l'autorizzazione dei contributi quindicennali di 100 milioni a decorrere dal 2007, dal 2008 e dal 2009 la Finanziaria va a garantire risorse destinate agli interventi infrastrutturali previsti dalla legge obiettivo (di questi 5 saranno destinati alle esigenze infrastrutturali delle capitanerie di porto). Complessiva-

mente, anche se si ha riguardo ai commi successivi, la finanziaria conferma i limiti di impegno di 3,3 miliardi, di cui molti già definiti, come destinazione, dalla legge stessa.

#### Comma 978

Con 3 miliardi si finanzieranno gli interventi di sviluppo e adeguamento delle infrastrutture delle capitanerie di porto e in particolare della guardia costiera.

#### Comma 979

Per quel che riguarda la Pedemontana lombarda, viene autorizzato un contributo quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Per la Pedemontana, ma anche per la Brebemi e per la tangenziale est di Milano, si prevede inoltre il trasferimento delle funzioni e dei poteri di soggetto concedente e aggiudicatario già attribuiti ad Anas «a un soggetto di diritto pubblico che subentra in tutti i diritti attivi e passivi inerenti alla realizzazione delle infrastrutture autostradali e che viene appositamente costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa Anas spa e dalla regione Lombardia o da soggetto da essa interamente partecipato».

Attingendo alle risorse del comma 977 previste per la legge obiettivo, la norma prevede un contributo quindicennale di 3 milioni per il 2007, 6 per il 2008 e per il 2009 sono stabiliti per la realizzazione del tratto della metropolitana di Milano M4 Sforza Policlinico-Linate; viene anche previsto che una quota dello stanziamento

Lombardia o da soggetto da essa interamente partecipato. Sempre a valere sugli importi di cui al comma 977, è altresì autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 per la realizzazione del tratto della metropolitana di Milano M4 Lorenteggio-Linate. A valere sul medesimo stanziamento una quota è destinata al potenziamento della rete ferroviaria locale lombarda con priorità per le tratte ad alta frequentazione adibite al trasporto dei pendolari.

**980.** Le quote dei limiti di impegno, autorizzati dall'articolo 13, comma 1, della legge 10 agosto 2002, n. 166, e successivo finanziamento a carico dell'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, decorrenti dagli anni 2003, 2004 e 2005, non impegnate al 31 dicembre 2006, costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti.

**981.** Per assicurare il concorso dello Stato al completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali della Pedemontana di Formia di cui alla delibera CIPE n. 98/06 del 29 marzo 2006, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 92, del

decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che sono corrispondentemente ridotte, è autorizzato un contributo quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2007. A tal fine, il completamento della progettazione e della relativa attività esecutiva, relativamente alla realizzazione dell'opera, può avvenire anche attraverso affidamento di ANAS Spa ad un organismo di diritto pubblico, costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa società e dalla provincia di Latina. Con atto convenzionale è disciplinato il subentro nei rapporti attivi e passivi inerenti la realizzazione delle predette opere infrastrutturali.

**982.** Per assicurare l'autonomia finanziaria alle autorità portuali nazionali e promuovere l'autofinanziamento delle attività e la razionalizzazione della spesa, anche al fine di finanziare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, con priorità per quelli previsti nei piani triennali già approvati, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, sono attribuiti a ciascuna autorità portuale, a decorrere dall'anno 2007, per la circoscrizione territoriale di competenza:

a) il gettito della tassa erariale di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto legge 28 febbraio

1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni;

b) il gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni.

**983.** A decorrere dall'anno 2007 è istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo perequativo dell'ammontare di 50 milioni di euro, la cui dotazione è ripartita annualmente tra le autorità portuali secondo criteri fissati con decreto del Ministro dei trasporti, al quale compete altresì il potere di indirizzo e verifica dell'attività programmatica delle autorità portuali. A decorrere dall'anno 2007 sono conseguentemente soppressi gli stanziamenti destinati alle autorità portuali per manutenzione dei porti.

**984.** Le autorità portuali sono autorizzate all'applicazione di una addizionale su tasse, canoni e diritti per l'espletamento dei compiti di vigilanza e per la fornitura di servizi di sicurezza previsti nei piani di sicurezza portuali.

**985.** Resta ferma l'attribuzione a ciascuna autorità portuale del gettito della tassa sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, e all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355.

**986.** Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 982, nonché quelle di cui al comma 985, si interpretano nel senso che le navi che compiono operazioni commerciali e le merci imbarcate e sbarcate nell'ambito di porti, rade o spiagge dello Stato, in zone o presso strutture di ormeggio, quali banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri e punti di attracco, in qualsiasi modo realizzati, sono soggette alla tassa di ancoraggio e alle tasse sulle merci.

**987.** Gli uffici doganali provvedono alla riscossione delle tasse di cui ai commi 982, 984 e 985 senza alcun onere per gli enti cui è devoluto il relativo gettito.

**988.** In conseguenza del regime di autonomia finanziaria delle autorità portuali ad esse non si applica il disposto dell'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e si applica il sistema di tesoreria mista di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le somme giacenti al 31 dicembre 2006 nei sottoconti fruttiferi possono essere prelevate in due annualità nel mese di giugno negli anni 2007 e 2008.

**989.** Ai fini della definizione del sistema di autonomia finanziaria delle autorità portuali, il Governo è autorizzato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.

400, volto a rivedere la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, al decreto legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, ed alla legge 5 maggio 1976, n. 355, nonché i criteri per la istituzione delle autorità portuali e la verifica del possesso dei requisiti previsti per la conferma o la loro eventuale soppressione, tenendo conto della rilevanza nazionale ed internazionale dei porti, del collegamento con le reti strategiche nazionali ed internazionali, del volume dei traffici e della capacità di autofinanziamento.

**990.** Al fine del completamento del processo di autonomia finanziaria delle autorità portuali, con decreto adottato di concerto tra il Ministero dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture, è determinata, per i porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali, la quota dei tributi diversi dalle tasse e diritti portuali da devolvere a ciascuna autorità portuale, al fine della realizzazione di opere e servizi previsti nei rispettivi piani regolatori portuali e piani operativi triennali con contestuale soppressione dei trasferimenti dello Stato a tal fine.

**991.** È autorizzato un contributo di 10 milioni di euro per quindici anni a decorrere

## Commenti

mento debba essere destinata anche alla rete ferroviaria lombarda, con una particolare preferenza per le tratte molto soggette a pendolarismo.

### Comma 980

Questa norma consente il riutilizzo delle somme già stanziante per gli interventi infrastrutturali e non utilizzate entro il 31 dicembre 2006; vengono in particolare considerate come economie di bilancio e imputate nella competenza degli esercizi successivi, con gli stessi limiti.

### Comma 981

Per la Pedemontana di Formia si stabilisce un contributo quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2007. In questo caso la disposizione si premura anche di stabilire secondo quali modalità procedurali si arriverà al completamento della progettazione e dell'esecuzione dell'intervento: viene infatti delineato un meccanismo di affidamento da parte dell'Anas a un nuovo soggetto che avrà la veste giuridica di «organismo di diritto pubblico», tenuto quindi all'applicazione delle norme del Codice dei contratti pubblici, e che sarà costituito dalla stessa Anas e dalla Provincia di Latina.

### Comma 982

L'articolo 13 della legge 84/1994, nella sua formulazione vigente, individua le entrate finanziarie delle autorità portuali. Nella integrazione della Finanziaria 2007 si aggiungono ulteriori entrate: la tassa erariale sulle merci sbarcate e imbarcate e la tassa di ancoraggio.

La prima fa riferimento alle tonnellate di merce imbarcata o sbarcata nei porti, rade o spiagge dello stato. La misura dapprima era stabilita con decreto ministeriale per ciascun porto. Successivamente nel 1974 è stato emesso un decreto, successivamente adeguato, recante la misura della tassa uguale per tutti i por-

ti.

La seconda è una tassa, che si applica alle navi nazionali e straniere (queste ultime solo quelle equiparate alle nazionali in virtù di trattati appositi) che si ancorano in una spiaggia, rada o porto nazionale per il compimento di operazioni commerciali.

Prima della attuale novella legislativa, la tassa si pagava nel primo porto di approdo, ma era devoluta allo stato e non al porto in questione. Questo rispetto al federalismo sembrava stridere in quanto contrario alla logica di valorizzazione delle singole strutture. La Finanziaria ha, pertanto, operato una correzione di un sistema distorsivo nell'applicazione della leva fiscale.

### Comma 983

Per gli interventi di manutenzione (non si precisa se ordinaria e/o straordinaria) le autorità portuali potranno attingere o alle proprie entrate finanziarie o a un fondo perequativo.

Per la ripartizione bisognerà attendere un decreto ministeriale, che avrà l'oneroso compito di individuare i criteri e le modalità per venire incontro alle esigenze di 25 porti. Il ministro dei trasporti, in qualità di organo vigilante sulle autorità, avrà altresì compiti di indirizzo e programma, con la conseguenza che i porti dovranno presentare per l'anno prossimo un piano di manutenzione cui, poi, dovranno strettamente attenersi per ottenere gli stanziamenti necessari.

### Comma 984

L'autonomia finanziaria dei porti viene ad arricchirsi di una ulteriore entrata, prevista dalle addizionali, nella percentuale che determinerà il ministero dei trasporti.

Se il fondo perequativo di cui al comma 557 copre la voce manutenzione, l'addizionale coprirà gli oneri necessari a ga-

rantire la sicurezza di persone e beni in ambito portuale.

### Comma 985

È stata prevista dalla legge del 1994 (e confermata dalla Finanziaria) la possibilità per le autorità portuali di disporre una sovrattassa con criteri legati ai costi sostenuti per il carico e scarico merci (non si sa se è una vera e propria tassa o un corrispettivo privatistico). A ogni modo è un'ulteriore elemento che rafforza l'autonomia finanziaria dei porti.

### Comma 986

Il comma fornisce una sorta di interpretazione autentica delle disposizioni relative alle tasse attribuite alle autorità portuali. Per chiarezza legislativa e per evitare discriminazioni, viene affermato il principio secondo cui le tasse di imbarco e sbarco, di ancoraggio e sulle merci colpiscono le navi che compiono operazioni commerciali sul demanio marittimo di competenza di ciascuna autorità. Questo consente di comprendere anche piattaforme, boe o torri, che, pur essendo distanti dalla terra ferma, insistono su specchi acquei concessi dall'amministrazione portuale.

### Comma 987

Anche per le nuove entrate delle autorità portuali, come per quelle già previste dall'attuale articolo 13 della legge 84/1994, gli uffici doganali continuano a riscuotere le tasse. Il gettito è poi devoluto dagli uffici alle Autorità stesse.

### Comma 988

In virtù della eliminazione dei vincoli di spesa, le autorità portuali sono autorizzate ad applicare il sistema di tesoreria mista, caratterizzato dalla coesistenza di contabilità speciali e conti bancari, con conseguente limitazione dell'obbligo del versamento nella tesoreria unica al-

le sole entrate provenienti dal bilancio dello stato.

Come per gli enti locali, il passaggio alla tesoreria mista potrà consentire di liberare risorse fruttifere che, depositate presso il tesoriere, possono essere impiegate in diversi modi. Non è escluso che si possa incaricare un soggetto per individuare le migliori opportunità offerte dal mercato per gestire la liquidità.

### Comma 989

Al fine di meglio precisare il concetto di autonomia finanziaria, è prevista l'emanazione di un regolamento esecutivo. Il regolamento potrà rappresentare ancor più della finanziaria una piccola rivoluzione copernicana. Questo perché, oltre a dover riordinare la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi di competenza delle autorità, avrà l'oneroso compito di rivedere i criteri per la istituzione delle autorità portuali e la verifica del possesso dei requisiti previsti per la conferma o la loro eventuale soppressione. Per questo scopo, la norma di legge già guida la fonte secondaria verso criteri predeterminati quali quelli della rilevanza nazionale e internazionale dei porti, del collegamento con le reti strategiche nazionali e internazionali, del volume dei traffici e della capacità di autofinanziamento. Sarà in base a tali criteri che si dovrà necessariamente provvedere alla soppressione di molte delle venticinque autorità portuali presenti, salvo che non si attui con sollecitudine un processo di integrazione tra porti.

### Comma 990

Nell'ambito delle nuove previsioni della legge finanziaria, il concetto di autonomia finanziaria viene ad assumere una nuova connotazione che si esplica sia in positivo che in negativo, cioè attraverso la determinazione di nuove entrate e l'eliminazione di precedenti vincoli ai limiti

dall'anno 2007, a valere sulle risorse per la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali che risultino immediatamente cantierabili. Con il decreto di cui al comma 990, previa acquisizione dei corrispondenti piani finanziari presentati dalle competenti autorità portuali e garantiti con idonee forme fidejussorie dai soggetti gestori che si impegnano altresì a farsi carico di una congrua parte dell'investimento, sono stabilite le modalità di attribuzione del contributo.

**992.** Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 13, del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, la realizzazione in porti già esistenti di opere previste nel piano regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali sono da intendersi quali attività di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi.

**993.** Gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle autorità portuali, in ragione della natura giuridica di enti pubblici non economici delle autorità medesime, restano assoggettati alla sola imposta proporzionale di registro ed i relativi canoni non costituiscono corrispettivi imponi-

bili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Gli atti impositivi o sanzionatori fondati sull'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai canoni demaniali marittimi introitati dalle autorità portuali perdono efficacia ed i relativi procedimenti tributari si estinguono.

**994.** È autorizzato un contributo di 15 milioni di euro annui per quindici anni a decorrere dall'anno 2007, a valere sulle risorse per la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, quale contributo per i mutui contratti nell'anno 2007 per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali che risultino immediatamente cantierabili.

**995.** Con decreto del Ministro dei trasporti, da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni attuative del comma 994 al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 994.

**996.** All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

«11-bis. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il cui perimetro comprende in tutto o in parte la circoscrizione dell'Autorità portuale, le operazioni di dragaggio

possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attività di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare la dispersione del materiale, è presentato dall'Autorità portuale, o laddove non istituita dall'ente competente, al Ministero delle infrastrutture, che lo approva entro trenta giorni sotto il profilo tecnico-economico e lo trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione definitiva. Il decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve intervenire entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione. Il decreto di autorizzazione produce gli effetti previsti dal comma 6 del citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché, limitatamente alle attività di dragaggio inerenti al progetto, gli effetti previsti dal comma 7 dello stesso articolo.

11-ter. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio, che presentano caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche, analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e idonee con riferimento al sito di destinazione, nonché non esibiscono positività a test ecotossicologici, possono essere immessi o refluiti in mare ovvero im-

piegati per formare terreni costieri, su autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvede nell'ambito del procedimento di cui al comma 11-bis. Restano salve le eventuali competenze della regione territorialmente interessata. I materiali di dragaggio aventi le caratteristiche di cui sopra possono essere utilizzati anche per il ripascimento degli arenili, su autorizzazione della regione territorialmente competente.

11-quater. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio e di bonifica, se non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati all'immobilizzazione degli inquinanti stessi, come quelli di solidificazione/stabilizzazione, possono essere refluiti, su autorizzazione della regione territorialmente competente, all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, il cui progetto è approvato dal Ministero delle infrastrutture, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le stesse devono presentare un sistema di impermeabilizzazione naturale o completato artificialmente al perimetro e sul fondo, in grado di assicurare requisiti di permeabilità almeno equiva-

lenti a: K minore o uguale 1,0 x 10-9 m/s e spessore maggiore o uguale a 1 m. Nel caso in cui al termine delle attività di refluitamento, i materiali di cui sopra presentino livelli di inquinamento superiori ai valori limite di cui alla tabella I, allegato 5, parte quarta, titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006 deve essere attivata la procedura di bonifica dell'area derivante dall'attività di colmata in relazione alla destinazione d'uso.

11-quinquies. L'idoneità del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto ai commi 11-ter e 11-quater viene verificata mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di realizzazione, nell'ambito dell'intervento di dragaggio, di strutture adibite al deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attività di dragaggio nonché dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito è fissato in trenta mesi senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti. Sono

di spesa.

Quanto alle nuove entrate, un regolamento esecutivo dovrà riordinare tutta la nuova disciplina del fisco portuale. Verrà, invece, demandato a un decreto interministeriale la determinazione della quota dei tributi diversi dalle tasse e dai diritti tributari da devolvere alle autorità per far fronte agli oneri relativi all'espletamento dei servizi e alla realizzazione delle opere previste negli atti programmatici portuali (piani regolatori portuali e nei piani operativi triennali).

#### Comma 991

Per la realizzazione delle grandi infrastrutture portuali è previsto un contributo di 10 milioni di euro.

Le modalità di attribuzione del contributo, che saranno previste dallo stesso decreto interministeriale di cui al comma precedente, sono subordinate alla sussistenza di due condizioni.

In primo luogo, deve trattarsi di una infrastruttura di preminente interesse nazionale per la quale l'iter autorizzatorio e concessorio previsto dalla cosiddetta Legge obiettivo sia già concluso e, pertanto, sia immediatamente cantierabile.

In secondo luogo, l'amministrazione deve predisporre e presentare una sorta di business plan, dal quale risulti che il soggetto gestore ha solide capacità finanziarie. Queste capacità possono emergere solo dalla prestazione di idonee garanzie di tipo personale e dall'espresso impegno a sopportare una congrua parte dell'investimento previsto.

#### Comma 992

Viene ampliato l'ambito della esclusione dell'imponibilità dell'Iva. L'esenzione riguarderà anche la realizzazione di nuove infrastrutture, purché già previste nei piani regolatori portuali e nelle relative varianti o qualificate come adeguamenti tecnico funzionali. Pertanto, i lavori di

realizzazione ex novo saranno assimilati a quelli di rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti.

#### Comma 993

Il comma in questione risolve una disputa tra le autorità o, almeno, alcune di esse e l'agenzia delle entrate a favore delle prime. Il contrasto aveva a oggetto l'imponibilità ai fini dell'imposta sul valore aggiunto dei canoni concessori, che, per la verità, non era applicata uniformemente.

Per effetto della novella, viene dichiarata l'inefficacia sopravvenuta degli atti impositivi o sanzionatori e l'estinzione, pure ope legis, dei procedimenti tributari incardinati.

#### Comma 994

Viene previsto un contributo per far fronte ai mutui che le autorità accenderanno il prossimo anno per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali.

Per accedere al contributo, è necessario che si tratti di infrastrutture di preminente interesse nazionale per le quali l'iter autorizzatorio e concessorio previsto dalla cosiddetta Legge Obiettivo, sia già concluso e, pertanto, siano immediatamente cantierabili.

#### Comma 995

Le concrete modalità di destinazione del contributo di cui al comma precedente così come i criteri necessari per accedervi sono affidate a un decreto interministeriale. Il decreto avrà anche l'oneroso compito di prevedere disposizioni che assicurino il rispetto del limite di spesa ivi previsto.

#### Comma 996

Il comma 11-bis della legge 84/1994 è sostituito da alcune importanti previsio-

ni, che mirano a rendere più sollecito il procedimento relativo alle attività di dragaggio dei fondali, salvaguardando gli interessi ambientali connessi. Se tali operazioni devono essere effettuate in un sito di interesse nazionale ai fini della bonifica, le operazioni medesime possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del relativo progetto.

La condizione necessaria per l'adozione di tale procedura è che il sito dove deve essere effettuato il dragaggio sia individuabile come sito di interesse nazionale, ai fini della bonifica.

Secondo le disposizioni vigenti, i siti di interesse nazionale ai fini della bonifica sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali e ambientali.

Il sito, inoltre, deve insistere su un perimetro compreso in tutto o in parte nella circoscrizione dell'autorità portuale che deve effettuare le attività di dragaggio.

Quanto al procedimento amministrativo, le nuove norme prevedono che il progetto è predisposto e presentato dall'autorità portuale al ministero delle infrastrutture ed è adottato con decreto del ministero dell'ambiente.

Il ministero delle infrastrutture approva il progetto da un punto di vista tecnico ed economico entro un termine di 30 giorni, mentre il ministero dell'ambiente, entro lo stesso termine, ha la parola definitiva, dovendolo approvare anche e soprattutto da un punto di vista ambientale.

Il decreto di autorizzazione del progetto e dei relativi interventi sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nullaosta, i pareri e gli assensi previsti dalla legi-

slazione vigente, ivi compresi, tra l'altro, quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori. Secondo quanto previsto dalla vigente legislazione ambientale, se il progetto prevede la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale, l'approvazione del progetto di bonifica comprende anche tale valutazione. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio che presentano caratteristiche analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e idonee con riferimento al sito di destinazione e che, comunque, non presentano elementi di tossicità possono essere immessi o re fluiti in mare o anche essere utilizzati per ripascire arenili. Quanto sopra può essere disposto nello stesso decreto del ministro dell'ambiente che autorizza il progetto relativo alle attività di dragaggio.

Inoltre, previe le opportune verifiche chimiche e tossicologiche, il materiale di risulta delle operazioni di dragaggio e di bonifica, se non pericoloso all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, può essere refluito, su autorizzazione della regione territorialmente competente, all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque, di strutture di contenimento poste in ambito costiero.

Qualora, infine, i materiali derivanti dalle operazioni di dragaggio e di bonifica abbiano una destinazione diversa e, verosimilmente, più inquinante e pericolosa in termini sanitari ed ecologici, si applicano le previsioni della vigente normativa ambientale.

La Finanziaria fa comunque salve le disposizioni adottate per la salvaguardia

fatte salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della Laguna di Venezia.

11-sexies. Si applicano le previsioni della vigente normativa ambientale nell'eventualità di una diversa destinazione e gestione a terra dei materiali derivanti dall'attività di dragaggio».

997. All'articolo 8, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, la lettera m) è sostituita dalla seguente:

«m) assicura la navigabilità nell'ambito portuale e provvede al mantenimento ed approfondimento dei fondali, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, commi 8 e 9. Ai fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei fondali può indire, assumendone la presidenza, una conferenza di servizi con le amministrazioni interessate da concludersi nel termine di sessanta giorni. Nei casi indifferibili di necessità ed urgenza può adottare provvedimenti di carattere coattivo. Resta fermo quanto previsto all'articolo 5, commi 11-bis e seguenti, ove applicabili».

998. Ai fini di completare il processo di liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo e di privatizzare le società esercenti i servizi di collegamento ritenuti essenziali per le finalità di cui all'articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e agli articoli 1 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, e successive modificazioni, nuove convenzioni, con

scadenza in data non anteriore al 31 dicembre 2012, sono stipulate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, con dette società entro il 30 giugno 2007. A tal fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

999. Le convenzioni di cui al comma precedente sono stipulate, sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE, dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e determinano le linee da servire, le procedure e i tempi di liquidazione del rimborso degli oneri di servizio pubblico, introducendo meccanismi di efficientamento volti a ridurre i costi del servizio per l'utenza, nonché forme di flessibilità tariffaria non distorsive della concorrenza. Le convenzioni sono notificate alla Commissione europea per la verifica della loro compatibilità con il regime comunitario. Nelle more degli adempimenti comunitari si applicano le convenzioni attualmente in vigore.

1000. Sono abrogati:

a) gli articoli 11 e 12 della legge 5 dicembre 1986, n. 856;

b) i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9 del decreto legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160;

c) il secondo comma dell'articolo 8 e l'articolo 9 della legge 20 dicembre 1974, n. 684;

d) l'articolo 1 della legge 20 dicembre 1974, n. 684.

1001. All'articolo 1, comma 1,

della legge 19 maggio 1975, n. 169, dopo le parole: «partecipa in misura non inferiore al 51%» sono aggiunte le seguenti: «fino all'attuazione del processo di privatizzazione del Gruppo Tirrenia e delle singole società che ne fanno parte».

1002. Al fine di garantire gli interventi infrastrutturali volti ad assicurare il necessario adeguamento strutturale, per l'ampliamento del porto di Taranto il Ministro delle infrastrutture procede ai sensi dell'articolo 163 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

1003. Per lo sviluppo delle filiere logistiche dei servizi ed interventi concernenti i porti con connotazioni di hub portuali di interesse nazionale, nonché per il potenziamento dei servizi mediante interventi finalizzati allo sviluppo dell'intermodalità e delle attività di transhipment, è autorizzato un contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2008 da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti. Il Ministro dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri e le caratteristiche per la individuazione degli hub portuali di interesse nazionale.

1004. Le risorse di cui al comma 1003 sono finalizzate, fino al-

la concorrenza del 50 per cento, ad assicurare lo sviluppo del porto di Gioia Tauro, quale piattaforma logistica del Mediterraneo in aggiunta ai porti già individuati, tra i quali quello di Augusta e il porto canale di Cagliari, nonché al fine di incentivare la localizzazione nella relativa area portuale di attività produttive anche in regime di zona franca in conformità con la legislazione comunitaria vigente in materia.

1005. Per l'adozione del piano di sviluppo e di potenziamento dei sistemi portuali di interesse nazionale e per la determinazione dell'importo di spesa destinato a ciascuno di essi, è istituito un apposito Comitato composto dal Ministro dei trasporti, dal Ministro dell'interno, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dell'università e della ricerca nonché dai presidenti delle regioni interessate. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dei trasporti, approva il piano di sviluppo, su proposta del Ministro dei trasporti.

1006. Le somme di cui al comma 1003 non utilizzate dai soggetti attuatori al termine della realizzazione delle opere, comprese quelle provenienti dai ribassi d'asta, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per

essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dei trasporti per gli interventi di cui ai commi 1003, 1004 e 1005.

1007. Agli interventi realizzati ai sensi dei commi 1003, 1004 e 1005 si applicano le disposizioni della parte II, titolo I, capo IV, sezione II, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

1008. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise e nel territorio della provincia di Foggia, e, in particolare, delle esigenze ricostruttive del comune di San Giuliano di Puglia, si provvede alla ripartizione delle risorse finanziarie destinando il 50 per cento delle risorse stesse al comune di San Giuliano di Puglia e il restante 50 per cento ai rimanenti comuni con precedenza ai comuni del cratere mediante ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in modo da garantire ai comuni colpiti dal predetto sisma risorse nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2007 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con

## Commenti

della Laguna di Venezia.

### Comma 997

La modifica e l'integrazione delle norme relative alle attività di dragaggio in ambito portuale comporta una nuova e più compiuta funzione in capo al Presidente dell'autorità portuale.

Tale organo, che ha la rappresentanza dell'ente, annovera tra le sue funzioni quella di assicurare la navigabilità nell'ambito portuale e provvedere al mantenimento e approfondimento dei fondali, ferme restando le competenze dello stato e della regione in materia. Il presidente, inoltre, può indire una conferenza di servizi con le amministrazioni interessate ai fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei fondali. Resta fermo che, qualora vi sia una urgenza e indifferibilità dei relativi interventi, il presidente possa assumere provvedimenti di carattere coattivo.

### Comma 998

La norma prevede la proroga delle convenzioni con le società marittime che esercitano cabotaggio e collegamenti con le isole maggiori e minori e gli arcipelaghi.

Cambia lo scopo rispetto alla normativa previgente. Lo stanziamento ora serve per accompagnare il processo di liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo e la privatizzazione delle società esercenti i servizi di collegamento. Prima, invece, i contributi statali avevano lo scopo di garantire prolungamenti tecnicamente ed economicamente necessari e di assicurare il soddisfacimento delle esigenze connesse con lo sviluppo economico e sociale delle aree interessate, e in particolare del Mezzogiorno.

### Comma 999

Le convenzioni verranno stipulate con

la società Tirrenia e con società di navigazione a carattere regionale, le quali ultime, comunque, sono partecipate in quota maggioritaria dalla stessa società di armamento dello stato.

Gli strumenti pattizi dovrebbero lentamente accompagnare i vettori statali verso la privatizzazione.

A tale scopo, la disposizione normativa prevede criteri volti a ridurre i costi del servizio per l'utenza e forme di flessibilità tariffaria non distorsive della concorrenza.

Anche se non è previsto, è verosimile che la compagnia di navigazione presenti un programma che garantisca la migliore efficienza dei servizi, anche attraverso la mobilità del personale e la fungibilità dei mezzi navali.

Le convenzioni sono subordinate all'approvazione dei competenti organismi comunitari, potendo ragionevolmente essere interpretate come degli aiuti di stato.

### Comma 1000

Le modifiche apportate dalla Finanziaria impongono l'abrogazione di alcune norme. Tra di esse quelle relative ai servizi marittimi sovvenzionati di collegamento con le isole maggiori e minori e alle sovvenzioni ai trasporti e alle concessioni demaniali marittime.

### Comma 1001

La norma intende chiarire che le convenzioni tra lo stato e il Gruppo Tirrenia, nonché gli stanziamenti che queste convenzioni attribuiranno alle compagnie armatoriali sono finalizzati al processo di privatizzazione del Gruppo Tirrenia. A tale scopo, la partecipazione da parte della compagnia di stato nelle compagnie armatoriali minori che effettuano i servizi di collegamento regionale con le isole e

gli arcipelaghi verrà gradualmente eliminata.

### Comma 1002

Per le opere necessarie all'ampliamento del porto di Taranto, il comma in questione statuisce l'applicabilità dell'articolo 163 del nuovo codice degli appalti. La norma disciplina le attività del ministero delle infrastrutture occorrenti ai fini della sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi.

### Comma 1003

Nell'ambito delle previsioni della legge finanziaria, il concetto di hub portuale assume una prima, nuova connotazione. Viene infatti rimessa a un regolamento ministeriale esecutivo la definizione dei criteri e delle caratteristiche per la individuazione dei cosiddetti hub portuali di interesse nazionale. Una volta individuati, gli hub e le attività necessarie per consolidarli (transhipment, intermodalità e logistica integrata) potranno essere destinati di un contributo di 100 milioni di euro.

### Comma 1004

Relativamente alla destinazione del contributo di cui al precedente comma, la finanziaria opera una scelta per così dire politica. Anticipando il regolamento ministeriale che avrà l'onere di individuare gli hub portuali di interesse nazionale, la norma di legge individua nei porti di Gioia Tauro (eletto quale piattaforma logistica del Mediterraneo), Augusta e Cagliari dei potenziali sistemi portuali di interesse nazionale. Questi porti saranno, infatti, destinati della metà del contributo di cui al precedente comma. L'apporto finanziario pubblico potrà servire, oltre che per lo sviluppo della in-

termodalità e della logistica connesse ai sistemi portuali, per incentivare la localizzazione di potenziali zone franche doganali ove conformi ai principi comunitari vigenti in materia.

### Comma 1005

La legge, dunque, destina un contributo di 100 milioni di euro allo sviluppo degli hub portuali di interesse nazionale. La metà di questo contributo è attribuita al potenziamento e alla realizzazione dei sistemi portuali di Gioia Tauro, Augusta e Cagliari. La restante parte è riservata agli altri porti.

A tale scopo, la norma prevede che la relativa destinazione sarà rimessa a un comitato composto da ministri e da presidenti delle regioni e presieduto dal presidente del consiglio dei ministri. Il comitato dovrà decidere sulla base di criteri (verosimilmente quelli previsti dal regolamento ministeriale esecutivo di cui al comma 559) quali siano i piani di sviluppo e di potenziamento degli hub portuali meritevoli di approvazione e, conseguentemente, di ricevere le risorse necessarie.

### Comma 1006

La norma di legge prevede una redistribuzione sia delle somme di cui al comma 559 non utilizzate dai porti eletti quali hub di interesse nazionale, sia degli importi provenienti dai ribassi d'asta. Quella, infatti, il contributo statale non venga sollecitamente impiegato per la realizzazione dell'intermodalità e della logistica connesse allo sviluppo dei sistemi portuali, un decreto ministeriale potrà disporre la rassegna per gli stessi interventi. Questo purché i relativi piani di sviluppo e di potenziamento di cui al comma 561 siano stati già approvati dal comitato all'uopo istituito.

modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, che è a tal fine integrata di 80 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Gli interventi di ricostruzione finanziati a valere sulle predette risorse finanziarie sono adottati in coerenza con i programmi già previsti da altri interventi infrastrutturali statali.

**1009.** Ai fini della prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a favore dei comuni della Val di Noto riconosciuti dall'Unesco come patrimonio mondiale dell'umanità, titolari di programmi comunitari Urban, che abbiano una popolazione superiore a 30.000 abitanti e non siano capoluoghi di provincia.

**1010.** Per le finalità di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007, di 30 milioni di euro per l'anno 2008 e di 50 milioni di euro per l'anno 2009. Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate dai comuni beneficiari anche per le finalità di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64; in tal caso i rapporti tra il provveditorato per le opere pubbliche ed i comuni interessati saranno disciplinati da apposita conven-

zione. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono più ammesse domande di contributo finalizzate alla ricostruzione post terremoto.

**1011.** Ai soggetti destinatari dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005, interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania, stabilita per l'anno 2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2005, è consentita la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2007, relativamente ad adempimenti e versamenti, corrispondendoli l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione. Per il ritardato versamento dei tributi e contributi di cui al presente comma si applica l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ancorché siano state notificate le cartelle esattoriali.

**1012.** Per la prosecuzione degli interventi nei territori delle regioni Umbria e Marche colpiti dagli eventi sismici del settembre 1997, le risorse di cui al decreto legge 30 gennaio 1998,

n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono integrate di un contributo annuo di 52 milioni di euro per l'anno 2007 e di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da erogare alle medesime regioni secondo la ripartizione da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Una quota pari a 17 milioni di euro per l'anno 2007 è riservata, quanto a 12 milioni di euro per la copertura degli oneri di cui all'articolo 14, comma 14, e quanto a 5 milioni di euro per la copertura degli oneri di cui all'articolo 12, comma 3, del citato decreto legge. I termini di recupero dei tributi e contributi sospesi di cui agli articoli 13 e 14, commi 1, 2 e 3, dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728, e all'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza 30 dicembre 1998, n. 2908, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 2007. Ai relativi oneri, quantificati in 4 milioni di euro, si provvede a valere sul contributo previsto per l'anno 2007.

**1013.** A valere sulle risorse di cui al comma 977, per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980-81, di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni, è autorizzato un contri-

buto quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da erogare, alle medesime regioni, secondo modalità e criteri di ripartizione, determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

**1014.** Per l'attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni dei comuni della regione Marche, colpiti dagli eventi alluvionali nell'anno 2006, a valere sulle risorse di cui al comma 977, è autorizzato un contributo quindicennale di 1,5 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da erogare secondo modalità e criteri determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per il sostegno degli interventi a favore delle popolazioni delle regioni Liguria e Veneto, nonché della provincia di Vibo Valentia colpite dagli eventi alluvionali e meteorologici dell'anno 2006, è autorizzata altresì la spesa, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di 10 milioni di euro complessivi. È autorizzata inoltre la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 35 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 per la regione Umbria colpita dagli eventi meteorologici nel novembre 2005 e per il ristoro dei danni causati dall'esplosione verificatasi nell'oleificio «Umbralia», nel comune di Campello sul Clitunno in provincia di Perugia.

**1015.** Per la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite da-

gli eventi alluvionali del luglio 2006 nel territorio della provincia di Vibo Valentia, è autorizzato un contributo di 8 milioni di euro per l'anno 2007, da erogare ai comuni interessati secondo la ripartizione da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

**1016.** I fondi di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni, destinati al cofinanziamento delle opere di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, possono essere utilizzati per il finanziamento parziale dell'opera intera, con le stesse modalità contabili e di rendicontazione previste per i fondi stanziati ai sensi della citata legge n. 443 del 2001. Per il completamento del programma degli interventi di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, destinata alla realizzazione di completamenti delle opere in corso di realizzazione. Il Ministero dei trasporti provvede, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad un piano di riparto di tali risorse, valutando le esigenze più valide ed urgenti in tema di trasporto.

**1017.** Nelle more dell'organico recepimento nell'ordinamento delle disposizioni di cui alla direttiva 2006/38/CE del Parla-

#### Comma 1007

Agli interventi realizzati ai sensi dei commi 559, 560 e 561 si applicano delle disposizioni del codice dei contratti pubblici relative a lavori, servizi e forniture.

#### Comma 1008

Per garantire che gli interventi e le opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise e nel territorio della provincia di Foggia continuino, e, in particolare, per assicurare le esigenze ricostruttive del comune di San Giuliano di Puglia si ripartiscono le risorse finanziarie destinando il 50% delle risorse al comune di San Giuliano di Puglia e il restante 50% ai rimanenti comuni. E innanzitutto ai comuni del cratere in modo da garantire ai comuni colpiti dal sisma risorse nel limite di 85 milioni di euro per il 2007 e di 35 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009. Gli interventi di ricostruzione finanziati a valere sulle predette risorse finanziarie sono adottati in coerenza con i programmi già previsti da altri interventi infrastrutturali statali.

#### Comma 1009

Per poter proseguire gli interventi previsti dall'articolo 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009, a favore dei comuni della Val di Noto riconosciuti dall'Unesco come patrimonio mondiale dell'umanità, titolari di programmi comunitari Urban, che abbiano una popolazione superiore a 30 mila abitanti e non siano capoluoghi di provincia.

#### Comma 1010

Via libera ai contributi per l'edilizia privata nel Belice. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per il 2007, di 30 milioni di euro per il 2008 e di 50 milioni di euro per il 2009. Le risorse possono essere

utilizzate dai comuni beneficiari anche per le finalità di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64; in tal caso i rapporti tra il provveditorato per le opere pubbliche e i comuni interessati saranno disciplinati da una convenzione. Dalla data di entrata in vigore di questa legge non sono più ammesse domande di contributo che servono alla ricostruzione post terremoto.

#### Comma 1011

Regolarizzati i versamenti in provincia di Catania. Ai soggetti destinatari dell'ordinanza del presidente del consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania è consentita la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2007, relativamente ad adempimenti e versamenti, corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale e interessi, diminuito al 50%, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione. Per il ritardato versamento dei tributi e contributi di cui al presente comma si applica l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ancorché siano state notificate le cartelle esattoriali.

#### Comma 1012

Proseguono gli interventi nelle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria. Nello specifico, per la prosecuzione degli interventi nei territori delle regioni Umbria e Marche colpiti dagli eventi sismici del settembre 1997, le risorse sono integrate di un contributo annuo di 52 milioni di euro per il 2007 e di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da erogare alle regio-

ni secondo la ripartizione da effettuare con decreto del presidente del Consiglio dei ministri. Una quota pari a 17 milioni di euro per il 2007 I termini di recupero dei tributi e contributi sospesi sono prorogati al 31 dicembre 2007. Ai relativi oneri, quantificati in 4 milioni di euro, si provvede a valere sul contributo previsto per l'anno 2007.

#### Comma 1013

Proseguono gli investimenti per gli eventi sismici in Basilicata e in Campania. In particolare, per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980-81 è autorizzato un contributo quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da erogare, alle medesime regioni, secondo modalità e criteri di ripartizione, determinati con decreto del presidente del Consiglio dei ministri.

#### Comma 1014

Via libera ai provvedimenti a sostegno delle popolazioni dei comuni delle regioni Marche, Liguria e Piemonte colpite dagli eventi alluvionali nell'anno 2006. Per l'attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni dei comuni della Regione Marche, colpiti dagli eventi alluvionali nell'anno 2006, è autorizzato un contributo quindicennale di 1,5 milioni di euro, da erogare secondo modalità e criteri determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Inoltre, per il sostegno degli interventi a favore delle popolazioni delle regioni Liguria e Veneto, nonché della provincia di Vibo Valentia e del comune di Marigliano in Campania colpite dagli eventi alluvionali e meteorologici dell'anno 2006, è autorizzata altresì la spesa, per ciascuno degli anni 2007, 2008

e 2009, di 10 milioni di euro complessivi. È autorizzata inoltre la spesa di 5 milioni di euro per il 2007 e di 35 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 per la regione Umbria colpita dagli eventi meteorologici nel novembre 2005 e per il ristoro dei danni causati dall'esplosione verificatasi nell'oleificio «Umbralia», nel comune di Campello sul Clitunno in provincia di Perugia

#### Comma 1015

Per la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del luglio 2006 nel territorio della Provincia di Vibo Valentia, è autorizzato un contributo di 8 milioni di euro per il 2007, da erogare ai comuni interessati secondo la ripartizione da effettuare con decreto del presidente del consiglio dei ministri.

#### Comma 1016

I fondi previsti dalla legge n. 211/1992 sul trasporto rapido di massa destinati al cofinanziamento delle grandi opere individuate dalla legge obiettivo n. 443/2001 possono essere utilizzati per il finanziamento parziale dell'opera intera con le stesse modalità contabili previste dalla stessa legge 443. Per consentire il completamento del programma di interventi nel settore dei sistemi del trasporto rapido collettivo viene autorizzata una spesa annuale di 10 milioni di euro per ciascun anno fino al 2009. Spetterà al ministero dei trasporti programmare un piano di riparto delle risorse valutando le priorità in materia.

#### Comma 1017

Nell'autotrasporto merci su strada entrano in vigore i criteri chi usa e inquina paga. In pratica in attesa del recepimento integrale della direttiva 2006/38/Ce al

**1019.** Ferma l'attuale durata della concessione di Anas Spa fino alla data di perfezionamento della convenzione unica ai sensi del comma 1018, all'articolo 7, comma 3, lettera d), del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, le parole: «trenta anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta anni». In occasione del perfezionamento della convenzione unica, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può adeguare la durata della concessione di Anas Spa.

**1020.** A decorrere dal 1° gennaio 2007 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel 2,4 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Il 42 per cento del predetto canone è corrisposto direttamente ad Anas Spa che provvede a darne distinta evidenza nel piano economico-finanziario di cui al comma 1018 e che lo destina alle sue attività di vigilanza e controllo sui predetti concessionari secondo direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture, volte anche al conseguimento della loro maggiore efficienza ed efficacia. Il Ministero delle infrastrutture provvede, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, all'esercizio delle sue funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza tecnica ed operativa nei riguardi di Anas Spa, nonché dei concessionari autostradali, anche attraverso misure organizzative analoghe a quelle previste dall'articolo 163, comma 3, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; all'alinea del medesimo comma 3 dell'articolo 163, le parole: «, ove non vi siano specifiche professionalità interne,» sono soppresse. Le convenzioni accessive alle concessioni in essere tra Anas Spa ed i suoi concessionari sono corrispondentemente modificate al fine di assicurare

l'attuazione delle disposizioni del presente comma.

**1021.** Il sovrapprezzo tariffario autostradale previsto, in particolare, dagli articoli 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e successive modificazioni, e 11 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, è soppresso. A decorrere dal 1° gennaio 2007 è istituito, sulle tariffe di pedaggio di tutte le autostrade, un sovrapprezzo il cui importo è pari: a) per le classi di pedaggio A e B, a 2 millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2007, a 2,5 millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2008 e a 3 millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2009; b) per le classi di pedaggio 3, 4 e 5, a 6 millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2007, a 7,5 millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2008 e a 9 millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2009. I conseguenti introiti sono dovuti ad Anas Spa, quale corrispettivo forfetario delle sue prestazioni volte ad assicurare l'adduzione del traffico alle tratte autostradali in concessione, attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'adeguamento e il miglioramento delle strade ed autostrade non a pedaggio in gestione alla stessa Anas Spa. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, su proposta di Anas Spa, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, ivi incluse quelle relative al versamento del sovrapprezzo, nonché quelle di utilizzazione degli introiti derivanti dal presente comma. Conseguentemente alle maggiori entrate sono ridotti i pagamenti dovuti ad Anas Spa a titolo di corrispettivo del contratto di servizio.

**1022.** Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture è istituito un nuovo fondo per contribuire al finanziamento di investimenti in infrastrutture ferroviarie. Al fondo, confluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, gli introiti derivanti da ulteriori sovrapprezzi sui

pedaggi autostradali, da istituire per specifiche tratte della rete. Le concrete modalità di attuazione della misura di cui al presente comma sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dei trasporti e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nei contratti di servizio con le imprese ferroviarie è stabilito che una quota corrispondente alle risorse di cui al presente comma è destinata all'acquisto di materiale rotabile per i servizi ferroviari regionali e metropolitani ed alla copertura dei costi di gestione dei servizi stessi.

**1023.** Al fine di assicurare gli obiettivi di cui ai commi 1020 e 1021, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono impartite ad Anas Spa, anche in deroga all'articolo 7 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come da ultimo modificato dai commi 1019, 1024 e 1028 del presente articolo, direttive per realizzare, anche attraverso la costituzione di apposita società, le cui azioni sono assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di intesa con il Ministero delle infrastrutture, l'autonomia e la piena separazione organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile delle sue attività volte alla vigilanza e controllo sui concessionari autostradali, nonché al concorso nella realizzazione dei compiti di cui all'articolo 6-ter, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Le direttive sono impartite altresì per assicurare le modalità di gestione e dell'eventuale trasferimento delle partecipazioni già possedute da Anas Spa in società

concessionarie autostradali. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un nuovo capitolo di bilancio nel quale affluiscono, in caso di costituzione della predetta società, quota parte dei contributi statali già attribuiti ad Anas Spa per essere conseguentemente destinati a remunerare, sulla base di un contratto di servizio con il Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le attività della medesima società.

**1024.** All'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modificazioni, al primo periodo le parole da: «, in conformità» fino a: «da essa costituita» sono sostituite dalla seguente: «svolge» ed il secondo periodo è soppresso. Nell'articolo 6-ter del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i commi 4 e 5 sono abrogati.

**1025.** Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie metropolitane, di cui all'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 382, e successive modificazioni, è soppresso. Anas Spa subentra nella mera gestione dell'intero patrimonio del citato Fondo, nei crediti e nei residui impegni nei confronti dei concessionari autostradali, nonché nei rapporti con il personale dipendente. Il subentro non è soggetto ad imposizioni tributarie. Le disponibilità nette presenti nel patrimonio del Fondo alla data della sua soppressione e derivanti altresì dalla riscossione dei crediti nei confronti dei concessionari autostradali sono impiegate da Anas Spa, secondo le direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad integrazione delle risorse già stanziare a tale scopo, per gli interventi di completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria attuativi delle deliberazioni adottate dal

Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di intesa con il Ministero delle infrastrutture, l'autonomia e la piena separazione organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile delle sue attività volte alla vigilanza e controllo sui concessionari autostradali, nonché al concorso nella realizzazione dei compiti di cui all'articolo 6-ter, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Le direttive sono impartite altresì per assicurare le modalità di gestione e dell'eventuale trasferimento delle partecipazioni già possedute da Anas Spa in società

concessionarie autostradali. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un nuovo capitolo di bilancio nel quale affluiscono, in caso di costituzione della predetta società, quota parte dei contributi statali già attribuiti ad Anas Spa per essere conseguentemente destinati a remunerare, sulla base di un contratto di servizio con il Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le attività della medesima società.

**1024.** All'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modificazioni, al primo periodo le parole da: «, in conformità» fino a: «da essa costituita» sono sostituite dalla seguente: «svolge» ed il secondo periodo è soppresso. Nell'articolo 6-ter del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i commi 4 e 5 sono abrogati.

**1025.** Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie metropolitane, di cui all'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 382, e successive modificazioni, è soppresso. Anas Spa subentra nella mera gestione dell'intero patrimonio del citato Fondo, nei crediti e nei residui impegni nei confronti dei concessionari autostradali, nonché nei rapporti con il personale dipendente. Il subentro non è soggetto ad imposizioni tributarie. Le disponibilità nette presenti nel patrimonio del Fondo alla data della sua soppressione e derivanti altresì dalla riscossione dei crediti nei confronti dei concessionari autostradali sono impiegate da Anas Spa, secondo le direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad integrazione delle risorse già stanziare a tale scopo, per gli interventi di completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria attuativi delle deliberazioni adottate dal

Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di intesa con il Ministero delle infrastrutture, l'autonomia e la piena separazione organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile delle sue attività volte alla vigilanza e controllo sui concessionari autostradali, nonché al concorso nella realizzazione dei compiti di cui all'articolo 6-ter, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Le direttive sono impartite altresì per assicurare le modalità di gestione e dell'eventuale trasferimento delle partecipazioni già possedute da Anas Spa in società

concessionarie autostradali. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un nuovo capitolo di bilancio nel quale affluiscono, in caso di costituzione della predetta società, quota parte dei contributi statali già attribuiti ad Anas Spa per essere conseguentemente destinati a remunerare, sulla base di un contratto di servizio con il Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le attività della medesima società.

**1024.** All'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modificazioni, al primo periodo le parole da: «, in conformità» fino a: «da essa costituita» sono sostituite dalla seguente: «svolge» ed il secondo periodo è soppresso. Nell'articolo 6-ter del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i commi 4 e 5 sono abrogati.

**1025.** Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie metropolitane, di cui all'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 382, e successive modificazioni, è soppresso. Anas Spa subentra nella mera gestione dell'intero patrimonio del citato Fondo, nei crediti e nei residui impegni nei confronti dei concessionari autostradali, nonché nei rapporti con il personale dipendente. Il subentro non è soggetto ad imposizioni tributarie. Le disponibilità nette presenti nel patrimonio del Fondo alla data della sua soppressione e derivanti altresì dalla riscossione dei crediti nei confronti dei concessionari autostradali sono impiegate da Anas Spa, secondo le direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad integrazione delle risorse già stanziare a tale scopo, per gli interventi di completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria attuativi delle deliberazioni adottate dal

Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di intesa con il Ministero delle infrastrutture, l'autonomia e la piena separazione organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile delle sue attività volte alla vigilanza e controllo sui concessionari autostradali, nonché al concorso nella realizzazione dei compiti di cui all'articolo 6-ter, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Le direttive sono impartite altresì per assicurare le modalità di gestione e dell'eventuale trasferimento delle partecipazioni già possedute da Anas Spa in società

concessionarie autostradali. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un nuovo capitolo di bilancio nel quale affluiscono, in caso di costituzione della predetta società, quota parte dei contributi statali già attribuiti ad Anas Spa per essere conseguentemente destinati a remunerare, sulla base di un contratto di servizio con il Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le attività della medesima società.

**1024.** All'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modificazioni, al primo periodo le parole da: «, in conformità» fino a: «da essa costituita» sono sostituite dalla seguente: «svolge» ed il secondo periodo è soppresso. Nell'articolo 6-ter del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i commi 4 e 5 sono abrogati.

**1025.** Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie metropolitane, di cui all'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 382, e successive modificazioni, è soppresso. Anas Spa subentra nella mera gestione dell'intero patrimonio del citato Fondo, nei crediti e nei residui impegni nei confronti dei concessionari autostradali, nonché nei rapporti con il personale dipendente. Il subentro non è soggetto ad imposizioni tributarie. Le disponibilità nette presenti nel patrimonio del Fondo alla data della sua soppressione e derivanti altresì dalla riscossione dei crediti nei confronti dei concessionari autostradali sono impiegate da Anas Spa, secondo le direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad integrazione delle risorse già stanziare a tale scopo, per gli interventi di completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria attuativi delle deliberazioni adottate dal

Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di intesa con il Ministero delle infrastrutture, l'autonomia e la piena separazione organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile delle sue attività volte alla vigilanza e controllo sui concessionari autostradali, nonché al concorso nella realizzazione dei compiti di cui all'articolo 6-ter, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Le direttive sono impartite altresì per assicurare le modalità di gestione e dell'eventuale trasferimento delle partecipazioni già possedute da Anas Spa in società

## Commenti

quale gli stati membri dovranno adeguarsi entro il 10 giugno 2008, con decreto del presidente del consiglio dei ministri verranno individuate i tratti di strada statale e autostradale nei quali potrà già applicarsi la tassazione prevista dall'ordinamento comunitario. I proventi che deriveranno da questa disposizione dovranno essere utilizzati per lo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie.

### Comma 1018

L'Anas avrà sei mesi di tempo per predisporre il nuovo piano economico finanziario e l'elenco delle opere infrastrutturali di nuova realizzazione o di manutenzione di quelle esistenti. Il piano sarà poi approvato con decreto interministeriale. Con analogo decreto verrà poi approvato l'aggiornamento del piano e dell'elenco delle opere che Anas predisporrà ogni cinque anni. In occasione di tali approvazioni sarà anche sottoscritta una convenzione unica di cui il nuovo piano e i successivi aggiornamenti faranno parte integrante e con valore ricognitivo per quanto non indicato nel piano. In sostanza la convenzione unica è lo strumento cui dovranno uniformarsi tutte le attuali concessioni autostradali.

### Comma 1019

La concessione con la quale sono stati affidati all'Anas i compiti gestionali per la costruzione e manutenzione delle infrastrutture viene prolungata a 50 anni. In pratica con la privatizzazione dell'ente avvenuta ai sensi del dl 138/2002 il legislatore ha già attribuito all'Anas parte dei compiti già assolti dal medesimo ente ma la durata della concessione era inizialmente prevista in soli 30 anni.

### Comma 1020

Aumenta la misura del canone che gli enti concessionari delle autostrade sono tenuti a corrispondere allo stato. Dal 1° gennaio si passerà al 2,4% dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Il 42% di questo importo andrà corrisposto direttamente all'Anas per potenziare il controllo e la vigilanza dei concessionari nel rispetto delle direttive ministeriali. Sarà lo stesso ministero delle infrastrutture a vigilare e coordinare l'attività dell'Anas e a supervisionare l'attività dei concessionari autostradali attraverso misure organizzative adeguate. Le convenzioni con i concessionari autostradali dovranno quindi essere successivamente ag-

giornate per consentire l'effettività di questa innovativa previsione.

### Comma 1021

Dal 1° gennaio scompare il vecchio sovrapprezzo tariffario autostradale. Al suo posto viene introdotto un nuovo tariffario differenziato per classi di pedaggio che determinerà un flusso di entrate direttamente per Anas spa, quale corrispettivo forfetario per il miglioramento della viabilità non soggetta a pedaggio e collaterale alla rete autostradale. Spetterà al ministero delle infrastrutture determinare dettagliatamente le modalità applicative di questo nuovo istituto. In conseguenza alle maggiori entrate saranno quindi ridotti i pagamenti dovuti ad Anas a titolo di corrispettivo del contratto di servizio.

### Comma 1022

Viene istituito un nuovo fondo per potenziare gli investimenti ferroviari. Le risorse economiche dovranno essere reperite con i proventi derivanti da ulteriori sovrapprezzi sui pedaggi autostradali che saranno attivati in particolari tratte stradali. Con decreto interministeriale, sentita la Conferenza stato regioni, verranno individuate

le concrete modalità di attuazione della riforma.

### Comma 1023

Per assicurare gli obiettivi dei commi 1020 e 1021, con decreto interministeriale saranno formalizzate apposite direttive all'Anas finalizzate a potenziare la sua attività di controllo sui concessionari autostradali. E per questo potrà anche essere costituita una apposita società. Le direttive potranno anche assicurare le modalità di gestione e dell'eventuale trasferimento delle partecipazioni Anas in società concessionarie autostradali.

### Comma 1024

Stop alle subconcessioni di compiti Anas. In pratica dal 1° gennaio l'Anas dovrà assumere direttamente la gestione di certe attività come la manutenzione dei tratti autostradali attualmente in affidamento a terzi.

### Comma 1025

Il fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane istituito presso il ministero delle finanze viene soppresso. Questo comporterà un possibile ri-

Cipe, ai sensi della legislazione vigente, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Le predette disponibilità, alle quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1026 nonché quelle di cui all'articolo 9 della predetta legge n. 382 del 1968, sono evidenziate in apposita posta di bilancio di Anas Spa; del loro impiego viene reso altresì conto, in modo analitico, nel piano economico-finanziario di cui al comma 1018.

**1026.** A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai finanziamenti pubblici erogati ad Anas Spa a copertura degli investimenti funzionali ai compiti di cui essa è concessionaria ed all'ammortamento del costo complessivo di tali investimenti si applicano le disposizioni valide per il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale di cui all'articolo 1, commi 86 e 87, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.560 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 comprensiva, per gli anni medesimi, dell'importo di 60 milioni di euro, da destinare al rimborso delle rate di ammortamento dei mutui contratti da Anas Spa di cui al contratto di programma 2003-2005.

**1027.** È autorizzata la spesa complessiva di 23.400.000 euro per l'anno 2008 per il ripristino della quota, relativa allo stesso anno, dei contributi annuali concessi per l'ammortamento dei mutui in essere contratti ai sensi dell'articolo 2, commi 86 e 87, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, rispettivamente per l'importo di 4 milioni di euro ciascuno, nonché dell'articolo 19-bis del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per l'importo di 15.400.000 euro.

**1028.** All'articolo 7, comma 1-ter, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n.

468».

**1029.** Nell'elenco di cui al comma 1018, assumono priorità la costruzione di tunnel di sicurezza su galleria monotubo a carattere internazionale e la messa in sicurezza delle vie di accesso, in ottemperanza alla direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.

**1030.** All'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 82 le parole da: «; in fase di prima applicazione» sino alla fine del comma sono soppresse;

b) al comma 83:

1) sono premesse le seguenti parole:

«Al fine di garantire una maggiore trasparenza del rapporto concessorio, di adeguare la sua regolamentazione al perseguimento degli interessi generali connessi all'approntamento delle infrastrutture e alla gestione del servizio secondo adeguati livelli di sicurezza, di efficienza e di qualità e in condizioni di economicità e di redditività, e nel rispetto dei principi comunitari e delle eventuali direttive del Cipe.»;

2) alla lettera g) le parole: «in particolare» sono soppresse;

c) il comma 84 è sostituito dal seguente:

«84. Gli schemi di convenzione unica di cui al comma 82, concordati tra le parti e redatti conformemente a quanto stabilito dal comma 83, sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilità (Nars), sono sottoposti all'esame del Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe), anche al fine di verificare l'attuazione degli obiettivi di cui al comma 83. Tale esame si intende assolto positivamente in caso di mancata deliberazione entro quarantacinque giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno.

Gli schemi di convenzione, unitamente alle eventuali osservazioni del Cipe, sono successivamente trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, le convenzioni possono essere comunque adottate. Qualora non si addenga ad uno schema di convenzione concordato tra le parti entro quattro mesi dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 82, il concessionario formula entro trenta giorni una propria proposta. Qualora il concedente ritenga di non accettare la proposta, si applica quanto previsto dai commi 87 e 88»;

d) al comma 85, capoverso 5:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice negli affidamenti di forniture e servizi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria nonché di lavori, ancorché misti con forniture o servizi e in tale veste attuare gli affidamenti nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni»;

2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) sottoporre gli schemi dei bandi di gara delle procedure di aggiudicazione all'approvazione di Anas Spa, che deve pronunciarsi entro trenta giorni dal loro ricevimento: in caso di inutile decorso del termine si applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, vietare la partecipazione alle gare per l'affidamento di lavori alle imprese comunque collegate ai concessionari, che siano realizzatrici della relativa progettazione. Di conseguenza, cessa di avere applicazione, a decorrere dal 3 ottobre 2006, la deliberazione del Consiglio dei ministri in data 16 maggio 1997, relativa al divieto di partecipazione all'azio-

nariato stabile di Autostrade Spa di soggetti che operano in prevalenza nei settori delle costruzioni e della mobilità»;

3) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) prevedere nel proprio statuto idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori, e, per gli stessi, speciali requisiti di onorabilità e professionalità, nonché, per almeno alcuni di essi, di indipendenza»;

e) al comma 87, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui il concessionario, in occasione dell'aggiornamento del piano finanziario ovvero della revisione della convenzione di cui al comma 82, non conveda sulla convenzione unica, ovvero si verifichi quanto previsto dal comma 88, il rapporto concessorio si estingue, salvo l'eventuale diritto di indennizzo»;

f) il comma 88 è sostituito dal seguente: «88. Qualora Anas Spa ritenga motivatamente di non accettare la proposta alternativa che il concessionario formuli nei 30 giorni successivi al ricevimento della proposta di convenzione, il rapporto concessorio si estingue, salvo l'eventuale diritto di indennizzo»;

g) al comma 89, lettera a), il capoverso 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il concessionario comunica al concedente, entro il 30 settembre di ogni anno, le variazioni tariffarie che intende applicare. Il concedente, nei successivi quarantacinque giorni, previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte con provvedimento motivato nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Fermo quanto stabilito nel primo e secondo periodo, in presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, il concessionario comunica al concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno, la

componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni tariffarie comunicate dal concessionario entro il 30 settembre. Il concedente, nei successivi trenta giorni, previa verifica della correttezza delle integrazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano o rigettano con provvedimento motivato le integrazioni tariffarie nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione».

**1031.** Al fine di realizzare una migliore correlazione tra lo sviluppo economico, l'assetto territoriale e l'organizzazione dei trasporti e favorire il riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani in favore del trasporto pubblico locale attraverso il miglioramento dei servizi offerti, è istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo per gli investimenti destinato all'acquisto di veicoli adibiti a tali servizi. Tale fondo, per il quale è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, è destinato a contributi nella misura massima del 75 per cento:

a) per l'acquisto di veicoli ferroviari da destinare ai servizi di competenza regionale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni;

b) per l'acquisto di veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie e filoviarie;

c) per l'acquisto di autobus a minor impatto ambientale o ad alimentazione non convenzionale.

**1032.** Il Ministero dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, approva con proprio decreto un piano di riparto tra le regioni e le province autonome, in conformità ai seguenti criteri:

a) priorità al completamento

sparmio all'utente stradale e importanti utilità economiche. Il fondo è infatti alimentato da parte dei proventi del pedaggio autostradale e l'intero patrimonio dello stesso sarà destinato all'Anas che potrà utilizzarlo nel rispetto delle direttive interministeriali per gli interventi di completamento dell'autostrada Salerno Reggio Calabria.

#### Comma 1026

Dal 1° gennaio 2007 cambiano le regole per la gestione contabile dei finanziamenti pubblici erogati ad Anas. In pratica si applicheranno le disposizioni introdotte dalla precedente legge finanziaria per i gestori delle infrastrutture ferroviarie.

#### Comma 1027

Viene autorizzata la spesa complessiva per il ripristino delle quote dei contributi annuali concessi per l'ammortamento dei mutui.

#### Comma 1028

Il capitale sociale di Anas spa potrà essere aumentato nel rispetto delle norme di contabilità generale dello stato in materia di bilancio fissate dalla legge 468/1978.

#### Comma 1029

Nel piano economico finanziario e nell'elenco delle opere infrastrutturali di nuova realizzazione o di manutenzione di quelle esistenti individuato dal comma 1018 avrà priorità la messa in sicurezza delle gallerie monotubo a carattere internazionale e dei relativi accessi. Questa indicazione è infatti necessaria per adeguare le infrastrutture stradali alla direttiva 2004/54/Ce.

#### Comma 1030

Modifiche al collegato fiscale entrato in vigore definitivamente il 29 novembre scorso. Viene abrogata la disposizione che richiedeva il perfezionarsi della convenzione unica entro un anno dall'entrata in vigore del dl 262/2006 ovvero dal 3 ottobre 2006. La convenzione unica servirà a potenziare la trasparenza del rapporto concessorio per il perseguimento di interessi generali. È stato quindi riformulato il procedimento per l'adozione della convenzione con la possibilità per il concessionario di formulare una propria proposta in caso di mancanza di accordo tra le parti. Le società concessionarie autostradali saranno obbligate ad agire come amministrazione

aggiudicatrice negli affidamenti di forniture e servizi e lavori di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria. In pratica ora i lavori autostradali si aprono alla concorrenza con applicazione totale del codice appalti. L'Anas dovrà pronunciarsi entro trenta giorni sulla validità degli schemi dei bandi di gara predisposti dai concessionari autostradali. Lo statuto delle società concessionarie dovrà prevedere idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori. Nel caso in cui una parte ritenga di non aderire all'aggiornamento del piano finanziario ovvero alla revisione della convenzione il rapporto concessorio si estingue salvo l'eventuale diritto all'indennizzo. Le variazioni tariffarie delle tratte autostradali dovranno essere comunicate entro il 30 settembre di ogni anno al concedente che dovrà verificarne l'ammissibilità congiuntamente ai dicasteri infrastrutture e economia. In presenza di un nuovo piano di investimenti aggiuntivi che richiedono un aumento tariffario la comunicazione dovrà essere inviata entro il 31 ottobre di ogni anno.

#### Comma 1031

Presso il ministero delle finanze viene

istituito un fondo destinato a favorire il trasporto pubblico locale. Nel fondo confluiranno 100 milioni di euro ogni anno fino al 2009 e sarà destinato a erogare contributi nella misura massima del 75% per l'acquisto di veicoli ferroviari per tratte regionali, veicoli destinati alle tratte metropolitane, tranviarie e filoviarie. Saranno possibili anche acquisti di autobus a basso impatto ambientale.

#### Comma 1032

Il riparto del fondo previsto dal comma 1031 sarà determinato dal ministro dei trasporti d'intesa con la Conferenza permanente stato regioni. Vengono evidenziati i criteri per la redazione del piano di riparto con specifica priorità per le regioni che hanno ottemperato alla riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale prevista dal dlgs 422/1997.

#### Comma 1033

Per razionalizzare le modalità di acquisizione dei veicoli per il trasporto pubblico locale incentivati dal fondo previsto dal comma 1031, le regioni e le province autonome possono coordinarsi attraverso

dei programmi finanziati con la legge 18 giugno 1998, n. 194, e successive modificazioni, e con la legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni;

b) condizioni di vetustà degli attuali parchi veicolari;

c) congruenza con le effettive esigenze di domanda di trasporto;

d) priorità alle regioni ed alle province autonome le cui imprese si siano attenute alle disposizioni di cui ai commi da 3-ter a 3-septies dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, introdotti dall'articolo 1, comma 393, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

**1033.** Al fine di razionalizzare la spesa e conseguire economie di scala, relativamente agli acquisti dei veicoli stradali e ferroviari di cui al comma 1031, le regioni, le regioni a statuto speciale e le province autonome possono coordinarsi attraverso centri di acquisto comuni per modalità di trasporto, anche con il supporto del Ministero dei trasporti.

**1034.** Nel 2007 il Fondo istituito dall'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, presso il Ministero dei trasporti è incrementato di 15 milioni di euro.

**1035.** Il Ministero dei trasporti provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'aggiornamento del Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. Per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione, alla valutazione di efficacia ed all'aggiornamento del Piano è autorizzata la spesa di 53 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

**1036.** Al fine di consolidare ed accrescere l'attività del Ministero dei trasporti per la prevenzio-

ne in materia di circolazione ed antinfortunistica stradale, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, finalizzata alla realizzazione di azioni volte a diffondere i valori della sicurezza stradale e ad assicurare una adeguata informazione agli utenti, ad aggiornare le conoscenze e le capacità dei conducenti, a rafforzare i controlli su strada anche attraverso l'implementazione di idonee attrezzature tecniche, a migliorare gli standard di sicurezza dei veicoli.

**1037.** Nel 2007 per la razionalizzazione di servizi resi dal Ministero dei trasporti a favore dei cittadini a sostegno della sicurezza stradale, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro, finalizzati alla conduzione della centrale di infomobilità, all'implementazione dei controlli del circolante, delle ispezioni e delle verifiche previste dal codice della strada, al servizio di stampa ed invio delle patenti card, ivi comprese le relative spese di funzionamento.

**1038.** Per la realizzazione di interventi volti all'ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza, sia dell'infrastruttura ferroviaria sia installati a bordo dei materiali rotabili, finalizzati al conseguimento di un maggior livello della sicurezza della circolazione, per le gestioni commissariati governative e per le ferrovie di proprietà del Ministero dei trasporti, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

**1039.** Per il potenziamento della componente aeronavale del Corpo delle capitanerie di porto è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

**1040.** Nei limiti e per le finalità di cui alla sezione 3.3.1, paragrafo 15, della «Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale» del 30 dicembre 2003,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 317 del 30 dicembre 2003, il Ministero dei trasporti è autorizzato a concedere alle imprese iscritte agli albi speciali delle imprese navalmeccaniche di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, un contributo non superiore al 20 per cento delle spese sostenute per la realizzazione dei seguenti progetti innovativi:

a) connessi all'applicazione industriale di prodotti e processi innovativi, prodotti o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorativi rispetto allo stato dell'arte del settore nell'Unione europea, che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale;

b) limitati al sostegno delle spese di investimento, concezione, ingegneria industriale e collaudo direttamente ed esclusivamente collegate alla parte innovativa del progetto.

**1041.** Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce le modalità ed i criteri per l'ammissione, la concessione e l'erogazione dei benefici di cui al comma 1040. A tal fine è autorizzato un contributo di 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

**1042.** Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, il Ministero dei trasporti è autorizzato a concedere 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (Insean) di Roma.

**1043.** Al fine di razionalizzare la spesa e di garantire il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, il Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero della difesa e del Ministero dell'università e della

ricerca, provvede alla riorganizzazione, anche attraverso fusione ed accorpamento con altri enti pubblici di ricerca, dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

**1044.** Al fine del completamento della rete nazionale degli interporti, con particolare riferimento al Mezzogiorno, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il 2008. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto definisce gli interventi immediatamente cantierabili, tendenti ad eliminare i «colli di bottiglia» del sistema logistico nazionale ed a realizzare le interconnessioni stradali e ferroviarie fra hub portuali e interporti. È autorizzato altresì un contributo di 5 milioni di euro per il 2008 per il completamento della rete immateriale degli interporti al fine di potenziare il livello di servizio sulla rete logistica nazionale.

**1045.** Al fine di promuovere una intesa tra lo Stato e la regione Veneto per la costruzione ed il completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali nella regione medesima, a valere sulle risorse di cui al comma 977, è autorizzato un contributo quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 e di 5 milioni di euro dall'anno 2009.

**1046.** L'articolo 4 della legge 9 gennaio 2006, n. 13, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (Fondo per favorire il potenziamento, la sostituzione e l'ammodernamento delle unità navali destinate al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale). - 1. Al fine di favorire la demolizione delle unità navali destinate, in via esclusiva, al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via ma-

rittima, fluviale e lacuale, non più conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione e di tutela dell'ambiente marino e la cui età è di oltre venti anni e che, alla data del 1° gennaio 2006, risultino iscritte nei registri tenuti dalle Autorità nazionali, è autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina con decreto, in conformità con la normativa comunitaria e internazionale vigente in materia di sicurezza e di tutela ambientale, e con le linee guida dell'IMO in materia di demolizione delle navi A. 962 (23) e di sviluppo del Piano di demolizione delle navi (Mepc Circ. 419 del 12 novembre 2004), i criteri e le modalità di attribuzione dei benefici di cui al presente comma».

**1047.** Le funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata sono demandate all'Ispettorato centrale repressione frodi di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che assume la denominazione di «Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari» e costituisce struttura dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

## Commenti

so centri di acquisto comuni.

### Comma 1034

Il fondo istituito dalla legge finanziaria 2006 per i trasferimenti correnti alle imprese viene implementato di 15 milioni di euro per l'anno 2007.

### Comma 1035

Il ministero dei trasporti dovrà aggiornare entro il mese di luglio 2007 il piano nazionale della sicurezza stradale. Per questo obiettivo e le attività connesse conseguenti sono stati stanziati 523 milioni di euro per ogni anno fino al 2009.

### Comma 1036

Il potenziamento della sicurezza stradale passa anche attraverso azioni specificamente dedicate alla crescita della cultura antinfortunistica. E per questo viene autorizzata una spesa di 15 milioni di euro per ogni anno fino al 2009. Con queste risorse si potranno potenziare anche i controlli stradali, migliorare lo standard di sicurezza del parco veicoli e aggiornare le conoscenze e le capacità degli utenti.

### Comma 1037

Per una migliore razionalizzazione dei servizi resi agli utenti in materia di sicurezza stradale nel 2007 vengono stanziati 15 milioni di euro finalizzati alla con-

duzione della centrale di infomobilità, al potenziamento dei controlli di polizia stradale e al servizio di stampa e invio delle patenti card.

### Comma 1038

Per il potenziamento della sicurezza ferroviaria vengono stanziati 15 milioni di euro ogni anno per il triennio 2007-2009. Gli interventi dovranno aumentare il livello tecnologico dei sistemi di sicurezza sia dei veicoli che delle infrastrutture.

### Comma 1039

Assegnati 7 milioni di euro per ogni annualità del prossimo triennio per lo sviluppo della componente aereo navale del corpo delle capitanerie di porto.

### Comma 1040

Per le imprese navalmeccaniche iscritte agli albi il ministero dei trasporti stanzerà un contributo per la realizzazione di progetti innovativi. Il contributo non potrà essere superiore al 20% e riguarderà la realizzazione di prodotti o processi tecnologicamente nuovi e limitati al sostegno delle spese di investimento e collaudo

### Comma 1041

Sarà il ministero dei trasporti a stabi-

lire entro due anni dall'entrata in vigore della Finanziaria 2007 i criteri per l'erogazione dei contributi di cui al comma precedente. A questo scopo è autorizzato uno stanziamento di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009

### Comma 1042

Il ministero dei trasporti stanzerà 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (Insean) di Roma.

### Comma 1043

Per le finalità di cui al comma 1042 il ministero dei trasporti provvederà alla riorganizzazione dell'Insean mediante fusione ed accorpamento con altri enti pubblici di ricerca

### Comma 1044

Per completare la rete nazionale interportuale, con particolare riguardo al Mezzogiorno, è stato stanziato un budget di 30 mln di euro per il 2008. Con apposito dm saranno definiti gli interventi cantierabili da subito per eliminare i «colli di bottiglia» sulla rete, e realizzare le interconnessioni stradali e ferroviarie tra gli hub portuali e gli interporti. Stanziati anche 5 mln di euro per il 2008, per completare la rete immateriale degli in-

terporti, al fine di potenziare il livello di servizio sulla rete logistica nazionale.

### Comma 1045

Per effettuare l'intesa tra lo stato e la regione Veneto per realizzare le opere infrastrutturali, è stato previsto un budget di 15 mln di euro sul triennio 2007/2009.

### Comma 1046

Stanziati 72 mln di euro per il triennio 2007/2009 per favorire la rottamazione delle navi da trasporto pubblico locale destinato al mare, ai fiumi e ai laghi, purché siano di età ultraventennale e non siano più conformi agli standard di sicurezza della navigazione e della tutela dell'ambiente marino. Con apposito dm saranno precisati criteri e modalità di attribuzione del contributo.

### Comma 1047

Nuovo nome per l'Ispettorato centrale repressione frodi. Esso diventa ora l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari. Esso svolgerà le funzioni di competenza statale di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata, e costituisce struttura dipartimentale del ministero politiche agricole.



# La Finanziaria 2007 commentata

**Italia** Oggi continua la pubblicazione del testo commentato comma per comma del maxi-emendamento del governo, che costituisce la Finanziaria 2007, in attesa di pubblicazione in G.U. Le precedenti parti sono state pubblicate venerdì 15, sabato 16, martedì 19, mercoledì 20, giovedì 21, venerdì 22, sabato 23 dicembre 2006

**1048.** I controlli di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e i compiti di cui all'articolo 11 del regolamento (Cee) n. 4045/89, a decorrere dal 10 luglio 2007, sono demandati all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea), senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**1049.** All'articolo 14, comma 8, della legge 20 febbraio 2006, n. 82, le parole: "la prova preliminare di fermentazione e" sono soppresse.

**1050.** Per l'effettuazione dei controlli affidati ad Agecontrol Spa, anche ai sensi dell'articolo 18, commi 1-bis e 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come modificato dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, è autorizzata la spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2007.

**1051.** In attuazione dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli alimentari, è istituito un contributo destinato a coprire le spese,

comprese quelle sostenute in occasione dell'esame delle domande di registrazione delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione presentate a norma del citato regolamento. L'importo e le modalità di versamento del predetto contributo sono fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I relativi proventi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le finalità di salvaguardia dell'immagine e di tutela in campo internazionale dei prodotti agroalimentari ad indicazione geografica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**1052.** All'articolo 3 del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 5-ter è abrogato;
- b) il comma 5-quater è sostituito dal seguente:

"5-quater. Gli accrediti disposti ai sensi del comma 5-bis hanno per gli organismi pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell'istituto tesoriere delle somme ivi indicate".

**1053.** All'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: "l'Enea e l'Asi", sono aggiunte le seguenti: ", nonché il Corpo forestale dello Stato".

**1054.** All'articolo 2 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 4 è abrogato;
- b) al comma 4-bis, le parole: "Al Fondo di cui al comma 4 è altresì attribuita" sono sostituite dalle seguenti: "All'Agea è attribuita".

**1055.** Entro il 30 settembre 2007, il Commissario straordinario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (Eiipi), di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, ratificato, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1952, n. 1005, effettua una puntuale ricognizione della situazione debitoria dell'Eiipi e definisce, con i creditori, un piano di rientro che trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che stabilisce le procedure amministrative e finanziarie per il risanamento dell'Eiipi. Fino alla predetta data sono sospese le procedure esecutive e giudiziarie nei confronti dell'Eiipi. Dopo aver proceduto al risanamento finanziario dell'Ente, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali emana, d'intesa con le regioni Puglia, Basilicata e Campania, un decreto per la trasformazione dell'Eiipi in società per azioni, partecipata dallo Stato e dalle regioni interessate. Al fine di concorrere alle esigenze più immediate dell'Eiipi è assegnato, allo stesso, un contributo straordinario di 5 milioni di euro per l'anno 2007.

**1056.** All'articolo 5, comma 1, del decreto legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successi-

ve modificazioni, le parole: "è prorogato di cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "è prorogato di sei anni". L'onere per l'attuazione del presente comma per l'anno 2007 è pari a 271.240 euro.

**1057.** Le disposizioni dell'articolo 22 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applicano alle spese per l'energia utilizzata per il sollevamento dell'acqua ai fini della sua distribuzione.

**1058.** Al fine di garantire l'avvio della realizzazione delle opere previste dal Piano irriguo nazionale di cui alla delibera Cipe n. 74 del 27 maggio 2005, per l'esercizio 2007 è stanziata la somma di 100 milioni di euro e per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009 è stanziata la somma di 150 milioni di euro annui.

**1059.** Per le finalità di cui al comma 1058 sono inoltre autorizzate le seguenti spese:

- a) per l'anno 2007:
  - 1) 46.958.020,22 euro quale terza annualità del contributo quindicennale previsto dall'articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
  - 2) 45.730.000 euro quale prima annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui all'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- b) per l'anno 2008:
  - 1) 46.958.020,22 euro quale quarta annualità del contributo quindicennale previsto dall'articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
  - 2) 45.730.000 euro quale seconda annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui al comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.

266;

- 3) 50.000.000 di euro quale prima annualità del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

c) per l'anno 2009:
 

- 1) 46.958.020,22 euro quale quinta annualità del contributo quindicennale previsto dal comma 31, dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- 2) 45.730.000 euro quale terza annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui al comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

3) 50.000.000 di euro quale seconda annualità del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

**1060.** Per la prosecuzione delle opere previste dal comma 1059 per l'anno 2010 sono inoltre autorizzate le seguenti spese:

- a) 46.958.020,22 euro quale sesta annualità del contributo quindicennale previsto dal comma 31, dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
  - b) 45.730.000 euro quale quarta annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui al comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
  - c) 50.000.000 di euro quale terza annualità del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
- 1061.** Le somme di cui ai commi 1058, 1059 e 1060 sono immediatamente impegnabili anche a carico degli esercizi futuri.

**1062.** Le autorizzazioni di spe-

## Commenti

### Comma 1048

I controlli di competenza del ministero delle politiche agricole e forestali, prescritti dal Regolamento (Cee) n. 4045/1989 del Consiglio, del 21/12/1989, concernenti gli aiuti comunitari erogati nel settore agricolo, originariamente svolti dal Corpo forestale dello stato e dall'Ispektorato centrale repressione frodi, dall'1/1/2007 saranno svolti dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

### Comma 1049

Si prevede l'obbligo ai laboratori ufficiali di analisi autorizzati ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e ai laboratori di analisi degli organismi di vigilanza di effettuare sistematicamente la ricerca dei denaturanti previsti dalla presente legge per ogni prodotto vinoso ufficialmente analizzato, di riportarne il risultato sul certificato di analisi chimica e di segnalare l'eventuale esito irregolare al competente ufficio periferico dell'Ispektorato centrale repressione frodi. Sono esentati da tali obblighi i certificati di analisi rilasciati per uso interno alle aziende committenti. Viene dunque eliminata, dai suddetti controlli, la prova

preliminare di fermentazione.

### Comma 1050

Stanziato un budget di 23 mln di euro per il 2007 a favore della società Agecontrol spa per l'effettuazione a essa affidati.

### Comma 1051

Per la protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli alimentari, è istituito un contributo di copertura delle spese, comprese quelle per le domande di registrazione delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione. Gli importi e le modalità di versamento del contributo saranno determinati con apposito dm.

### Comma 1052

Introdotta alcune modifiche alle disposizioni normative a tutela per l'agricoltura, che prevedono l'eliminazione dell'obbligo di registrazione dei titoli agli aiuti comunitari nel registro nazionale titoli. Inoltre gli accrediti mediante bonifici bancari hanno per gli organismi pagatori effetto liberatorio a partire dalla da-

ta di messa a disposizione della tesoreria delle relative somme.

### Comma 1053

Gi assegni di collaborazione per le attività di ricerca potranno essere conferiti anche da parte del Corpo forestale dello stato.

### Comma 1054

Eliminata anzitutto la costituzione del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticola - saccariferi. A esso subentra, nelle sue funzioni, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea).

### Comma 1055

Prevista una ricognizione dei debiti dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, da parte del commissario straordinario entro il 30/9/2007. Dovrà essere raggiunto un piano di rientro con i creditori, che sarà trasmesso al ministero delle politiche agricole per procedere poi al risanamento dell'Ente. Fino a tale data sono sospese le procedure esecutive e giudiziarie nei confronti del-

l'Ente.

Si prevede poi la trasformazione dell'Ente in spa, partecipata dallo stato e dalle regioni coinvolte. Stanziato quindi un budget di 5 mln di euro per il 2007.

### Comma 1056

Il termine per la durata dell'Ente per l'irrigazione della Valdichiana, delle Valli contermini aretine, del bacino idrografico del Trasimeno e dell'alta valle del Tevere umbro-toscana viene prorogato fino a tutto il 2007. A tale riguardo è stato stanziato un budget di 271 mila euro.

### Comma 1057

La riduzione delle spese di funzionamento per enti e organismi pubblici non territoriali non si applica per le spese di energia utilizzata ai fini del sollevamento dell'acqua per la sua distribuzione.

### Commi 1058-1062

Quattrocento mln di euro sono stati stanziati per avviare le opere previste dal piano irriguo nazionale sul triennio 2007/2009. Inoltre sono stati previsti ulteriori contributi sul triennio 2007/2009 per un totale di circa 378 mln

sa previste dall'articolo 4, comma 31, della legge 23 dicembre 2003, n. 350, nonché dall'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono ridotte per gli importi di cui ai commi 1059 e 1060.

**1063.** Al Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolosaccariferi, costituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è altresì attribuita, per l'anno 2007, una dotazione finanziaria annuale di 65,8 milioni di euro, quale competenza del secondo anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.

**1064.** All'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "lire 80 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "160.000 euro";

b) le parole: "lire 2 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "4 milioni di euro".

**1065.** Al fine di promuovere lo sviluppo dei mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di natura non regolamentare, d'intesa con la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti uniformi e gli standard per la realizzazione di detti mercati, anche in riferimento alla partecipazione degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi, nonché le condizioni per poter beneficiare degli interventi previsti dalla legislazione in materia.

**1066.** Ai fini dell'incentivazione della pratica dell'allevamento apistico e del nomadismo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l), della legge 24 dicembre 2004, n. 313, agli apicoltori, agli imprenditori apistici ed agli apicoltori professionisti di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 313 del 2004 che attuano la pratica del nomadismo è riconosciuta l'aliquota ridotta di accisa prevista al punto 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, sono definite le modalità per l'accesso all'agevolazione di cui al presente comma.

**1067.** All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "50 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "50.000 euro";

b) le parole: "300 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "a 300.000 euro".

**1068.** Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo ed agroalimentare, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, avente una disponibilità finanziaria di 10 milioni di euro all'anno per il quinquennio 2007-2011.

**1069.** Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono disciplinati i criteri, le modalità e le procedure di attuazione del Fondo di cui al comma 1068, in coerenza con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo.

**1070.** L'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, è abrogato.

**1071.** All'onere di cui al comma 1068, pari a 10 milioni di eu-

ro annui per il quinquennio 2007-2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**1072.** Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole colpite da gravi crisi di mercato e di limitarne le conseguenze economiche e sociali nei settori e nelle aree geografiche colpite, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per le crisi di mercato. Al Fondo confluiscono le risorse di cui all'articolo 1-bis, commi 13 e 14, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, non impegnate alla data del 31 dicembre 2006, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**1073.** Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui al-

la legge 27 dicembre 2002, n. 292, e alla legge regionale della Campania 10 febbraio 2005, n. 3, la giunta regionale della Campania, d'intesa con il Ministero della salute e con i competenti uffici dell'Unione europea, entro il 15 gennaio 2007 provvede a sviluppare una campagna informativa e ad adottare un nuovo piano triennale per il contenimento e l'eradicazione della brucellosi, adeguato alle attuali esigenze, secondo principi di tutela previsti dalla speciale normativa di riferimento e seguendo le specifiche procedure stabilite dal consiglio regionale della Campania il 29 novembre 2006, a salvaguardia del patrimonio genetico della specie allevata, del livello occupazionale del comparto, delle produzioni agro-zootecniche-alimentari di filiera e del consumatore.

**1074.** Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità operative di funzionamento del Fondo di cui al comma 1068, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia.

**1075.** Per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio

## Commenti

di euro per la realizzazione delle suddette opere. Altri 144 mln di euro sono stati stanziati per l'anno 2010 per il medesimo obiettivo. Tutte queste somme possono essere immediatamente impegnate mediante prenotazioni pluriennali a carico del bilancio statale. Detti budget sono ottenuti anche attraverso riduzioni di spesa nell'ambito del bilancio statale.

### Comma 1063

Attribuito per il 2007 al Fondo per la razionalizzazione e riconversione della produzione bieticolo-saccariferi, costituito presso l'Agea, un budget di 65,8 mln di euro.

### Comma 1064

Con una modifica alla riforma per la modernizzazione del sistema agricolo, viene precisato che qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160 mila euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 mln di euro per le società, si applicano le disposizioni della riforma Bersani per il commercio.

### Comma 1065

Per promuovere lo sviluppo dei mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta, con apposito dm da emanarsi entro il 31/3/2007, sono stabiliti i requisiti e gli standard per realizzare i suddetti mercati, tenuto conto:

- della partecipazione degli imprenditori agricoli;
- delle modalità di vendita;
- della trasparenza dei prezzi.

Il dm preciserà inoltre le condizioni per beneficiare degli interventi previsti dal legislatore.

### Comma 1066

Al fine di incentivare l'allevamento delle api, con particolare riferimento alle at-

tività svolte dagli imprenditori apistici, anche professionali, di cui alla legge n. 313/2004, il comma ha disposto l'azzeramento dell'aliquota di accisa sul gasolio e la benzina utilizzati per la pratica del "nomadismo" ovvero di quella pratica che prevede la conduzione dell'allevamento apistico, a fini di incremento produttivo, con l'effettuazione di uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno.

Con apposito decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dalla legge in commento, saranno definite le modalità per l'ottenimento della citata agevolazione.

### Comma 1067

Al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione e alla manutenzione del territorio, di salvaguardare il paesaggio agrario e forestale, di curare e mantenere l'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, la Pubblica Amministrazione può stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli.

Il comma in commento modifica l'entità e converte in euro gli importi indicati nel secondo comma, dell'articolo 15, del decreto legislativo n. 228/2001, relativamente ai relativi contratti d'appalto che potranno essere stipulati, con gli imprenditori agricoli, per un importo annuale non superiore a 50 mila euro nel caso di imprenditori singoli e 300 mila euro nel caso di imprenditori in forma associata.

### Comma 1068

Per favorire i passaggi generazionali e lo sviluppo delle imprese gestite dai giovani nel comparto agroalimentare è istituito il "Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura", gestito dal ministero delle politiche agrico-

le alimentari e forestali con una dotazione annuale, fissata per il quinquennio 2007/2011, pari a 10 milioni di euro.

### Comma 1069

Il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali disciplinerà, con apposito decreto di natura non regolamentare, le modalità, i criteri e le procedure per l'attuazione del "Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura", nel rispetto degli orientamenti comunitari in tema di aiuti di Stato.

### Comma 1070

Il comma abroga il comma 3, dell'articolo 3, del decreto legislativo n. 99/2004 e, di fatto, cancella il credito d'imposta fissato inizialmente fino a 5 mila euro annui e destinato ai giovani imprenditori agricoli, anche organizzati in forma societaria, che accedevano al premio di primo insediamento di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n. 1257/1999 del consiglio, del 17 maggio 1999, e successive modificazioni, nel limite della somma di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2006 al 2010.

### Comma 1071

Per la copertura delle necessarie disponibilità per l'istituzione del "Fondo per lo sviluppo giovanile in agricoltura", come indicato al precedente comma 1068, si procede alla riduzione dell'autorizzazione di spesa destinata agli interventi a favore degli imprenditori agricoli, di cui al comma 2, dell'articolo 1, del dlgs n. 228/2001 (Legge sull'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo), con la possibilità di apportare eventuali variazioni di bilancio a cura del ministro dell'economia e delle finanze.

### Comma 1072

Presso il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il

"Fondo per le crisi di mercato" destinato agli interventi per favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole in difficoltà finanziarie per gravi crisi di mercato, con l'obiettivo di limitare conseguenze economiche e sociali nei comparti e nelle aree geografiche colpite.

Il fondo indicato riceve le risorse destinate agli interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa, di cui al decreto legge 2/2006, non impegnate alla data del 31/12/2006, che sono riassegnate al ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con possibilità di rimodulazione da parte del ministero dell'economia e delle finanze.

### Comma 1073

La giunta regionale della Campania, d'intesa con il ministero della salute e in collaborazione con gli uffici competenti della Comunità europea, entro il prossimo 15 gennaio dovrà procedere a sviluppare una specifica campagna informativa, adottando un nuovo piano triennale per l'eradicazione della brucellosi, aggiornato con le attuali esigenze e nel rispetto della normativa speciale, seguendo le specifiche procedure fissate dal Consiglio della stessa regione in data 29/11/2006, al fine di salvaguardare il patrimonio genetico delle specie allevate, del livello occupazionale, delle produzioni agro-zootecniche-alimentari e del consumatore.

### Comma 1074

Le modalità operative relative al funzionamento del "Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile", di cui al precedente comma 1068, saranno definite con apposito decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente stato-regioni, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della

2001, n. 228, il credito d'imposta di cui al comma 271 si applica con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonché in base a quanto definito dalla Commissione europea con decisione C/220 del 25 luglio 2002, e dagli articoli 26 e 28 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005. Il credito d'imposta per gli imprenditori agricoli si applica, nell'ambito delle disponibilità complessive del credito d'imposta di cui al comma 271, nei limiti della somma di 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

**1076.** All'articolo 1 del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il quinto periodo del comma 9-bis deve intendersi nel senso che l'autorità di vigilanza nomina un nuovo commissario unico in sostituzione di tutti i commissari, monocratici o collegiali, dei consorzi agrari in stato di liquidazione coatta amministrativa, in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione suddetta. Nel medesimo periodo del comma 9-bis le parole: ", salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dell'articolo 214 del citato regio decreto"

sono sostituite dalle seguenti: "la medesima disposizione si applica anche ai consorzi agrari in stato di concordato, limitatamente alla nomina di un nuovo commissario unico". Al medesimo comma 9-bis, le parole: "entro il 30 giugno 2007", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2007".

**1077.** Al fine di assicurare la regolare gestione delle aree naturali protette, per il personale operaio forestale di cui all'articolo 1, comma 242, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le procedure di stabilizzazione di cui al comma 521 del presente articolo, si applicano, nell'ambito delle disponibilità del fondo ivi previsto, anche in deroga alle disposizioni della legge 5 aprile 1985, n. 124.

**1078.** All'articolo 1, comma 9-bis, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, le parole: "commi 2, 3 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2, 3, 5 e 6".

**1079.** Per l'attuazione dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai fini del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli nelle aree agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali, compresi nel Piano assicurativo agricolo annuale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alla delimitazione delle aree colpite

provvedono le regioni.

**1080.** A decorrere dall'anno 2007, il contributo previsto dall'articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, è incrementato di 3 milioni di euro.

**1081.** La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) mutui ventennali per gli incentivi relativi allo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni. Gli oneri connessi al pagamento degli interessi relativi ai predetti finanziamenti restano a carico dello Stato fino al limite di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2007.

**1082.** Al fine di armonizzare l'attuazione delle disposizioni sovranazionali in materia forestale, in aderenza al Piano d'azione per le foreste dell'Unione europea e nel rispetto delle competenze istituzionali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base degli strumenti di pianificazione regionale esistenti e delle linee guida definite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, propongono alla Conferenza permanente per i rappor-

ti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di un accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un programma quadro per il settore forestale finalizzato a favorire la gestione forestale sostenibile e a valorizzare la multifunzionalità degli ecosistemi forestali. Le azioni previste dal programma quadro possono accedere alle risorse di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei limiti definiti dal Cipe nella deliberazione di cui allo stesso articolo 61, comma 3, della citata legge n. 289 del 2002.

**1083.** L'intesa di filiera o il contratto quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, hanno per scopo, altresì, l'integrazione della filiera forestale con quella agroenergetica, la valorizzazione, la produzione, la distribuzione e la trasformazione di biomasse derivanti da attività forestali, nonché lo sviluppo della filiera del legno. Gli organismi che operano la gestione forestale in forma associata e le imprese di lavorazione e distribuzione del legno e di utilizzazione della biomassa forestale a fini energetici nonché i soggetti interessati, pubblici o privati, stipulano contratti di coltivazione e fornitura in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del citato decreto legislativo n. 102 del 2005.

**1084.** Per l'attuazione dei piani nazionali di settore, compreso quello forestale, di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

**1085.** L'autorizzazione di spesa per l'attuazione del Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.

**1086.** All'articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "al 31 marzo 2005" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2005". In relazione alle minori entrate che derivano all'INPS, sono trasferiti allo stesso Istituto gli importi di 15,3 milioni di euro per l'anno 2007 e 10,3 milioni di euro per gli anni dal 2008 al 2011.

**1087.** All'articolo 9, comma 3, lettera c-bis, del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "In caso di superamento di tale limite, la restituzione del prelievo supplementare non opera per la parte eccedente il 20 per cento".

legge in commento, nel rispetto degli orientamenti comunitari in tema di aiuti di stato.

#### Comma 1075

Il credito d'imposta attribuibile agli imprenditori agricoli, come individuati dall'articolo 1, del dlgs n. 228/2001 e che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea si applica con le modalità individuate dall'articolo 11 (contributi per gli investimenti in agricoltura), dl n. 138/2002 e sulla base di quanto disposto nella decisione C/220 della Commissione europea e nel reg. (Ce) n. 1698/2005.

Il credito d'imposta, indicato nel presente comma, è attribuito alle imprese fino al raggiungimento dello stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro per i successivi anni 2008 e 2009.

#### Comma 1076

Il comma interpreta l'articolo 1, del decreto legge 181/2006, convertito con modifiche nella legge n. 233/2006, sul tema di nomina dei commissari unici dei consorzi agrari.

L'intervento viene effettuato sul quinto periodo, del comma 9-bis e, come indicato, chiarisce che è l'autorità di vigilanza che deve nominare un nuovo commissario unico in sostituzione di tutti i commissari, sia monocratici che collegiali, dei consorzi agrari in stato di liquidazione coatta amministrativa e in carica alla data di conversione della legge citata al punto che precede.

L'intervento prevede ulteriori modifiche in tema di possibile proposta di con-

cordato e fa slittare, la data fissata il 30 giugno, al 31 dicembre 2007.

#### Comma 1077

Le regole di stabilizzazione necessarie ad assicurare la corretta e regolare gestione delle aree naturali e protette mediante la proroga dei contratti a tempo determinato per il Corpo forestale dello stato si rendono applicabili nelle disponibilità del fondo destinato alla suddetta stabilizzazione, anche in deroga alle disposizioni contenute nella legge n. 124/1985.

#### Comma 1078

Ulteriori modifiche al comma 9-bis, dell'art. 1, del dl n. 181/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 233/2006 per quanto concerne i consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa o in stato di concordato.

#### Comma 1079

Le regioni dispongono sulla delimitazione delle zone colpite da eventi atmosferici e ciò a valere anche per l'attuazione della disciplina relativa al trattamento di integrazione salariale per i lavoratori delle imprese agricole inserite in aree colpite da gravi avversità atmosferiche o da eventi eccezionali, come individuate nel Piano assicurativo agricolo annuale.

#### Comma 1080

Il contributo destinato all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) per il rilascio di garanzie creditizie in agricoltura è incrementato di 3 milioni di euro, con decorrenza dall'anno 2007.

#### Comma 1081

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) mutui a 20 anni da destinare a incentivo

per lo sviluppo della proprietà coltivatrice, di cui alla legge n. 817/1971, concernente le disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice. Gli oneri relativi al pagamento degli interessi gravano sulle casse dello stato fino al limite di 2 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2007.

#### Comma 1082

Il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di armonizzare le discipline in materia forestale, interne e/o sovranazionali, sulla base di precise pianificazioni regionali e nel rispetto delle linee guida individuate dal dlgs n. 227/2001 (Legge di orientamento del settore forestale), predispongono un programma quadro per il comparto finalizzato a favorire la gestione forestale sostenibile e a valorizzare la multifunzionalità degli stessi ecosistemi, da sottoporre alla convalida della Conferenza permanente stato-regioni.

Le azioni indicate e previste negli obiettivi del programma possono accedere alle disponibilità del "Fondo per le aree sotto utilizzate", di cui alla legge 289/2002 nei limiti stabiliti dal Cipe.

#### Comma 1083

L'intesa di filiera o il contratto quadro, come meglio definiti dalla legge n. 102/2005, hanno lo scopo di integrare la filiera forestale con quella agroenergetica, la valorizzazione, la produzione, la distribuzione e la trasformazione delle biomasse derivanti da attività forestali, nonché lo sviluppo della filiera del legno.

Tutti i soggetti che operano nella gestione forestale in forma associata e le imprese di lavorazione e distribuzione del legno e di utilizzazione della biomassa forestale destinata a finalità energetiche, compresi i soggetti, di natura privata o

pubblica, interessati, possono stipulare contratti di coltivazione e fornitura, in attuazione degli articoli 11, 12 e 13, del dlgs n. 102/2005.

#### Comma 1084

Per l'attuazione dei piani nazionali di tutti i settori di competenza al ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono state destinate risorse per una spesa complessiva pari a 10 milioni di euro per l'anno 2007 e pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2008.

#### Comma 1085

Per l'attuazione del "Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici" sono state destinate risorse con un incremento della spesa complessivamente pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni compresi nel triennio 2007/2009.

#### Comma 1086

Per le aziende agricole colpite da eventi eccezionali, ivi comprese le calamità naturali dichiarate ai sensi del comma 2, dell'articolo 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e le emergenze di carattere sanitario, ai fini dell'emersione del lavoro irregolare, per la non applicazione delle sanzioni o la possibile rateizzazione contributiva, si deve far riferimento agli eventi verificatisi entro la data del 31 dicembre 2005 e non più entro la data del 31 marzo dello stesso.

Di conseguenza, grazie alle maggiori entrate, sono trasferite risorse all'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) 15,3 milioni di euro per l'anno 2007 e 10,3 milioni di euro per ciascuno degli anni inseriti nel periodo 2008/2011.

#### Comma 1087

L'ammontare del prelievo da quote latte, imputato in eccesso, viene ripartito tra i produttori titolari di quota che hanno versato il prelievo, considerando quelli

**1088.** Dalla base imponibile del reddito di impresa è escluso il 25 per cento del valore degli investimenti in attività di promozione pubblicitaria realizzati da imprese agricole e agroalimentari, anche in forma cooperativa in mercati esteri nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi di imposta successivi, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.

**1089.** La misura dell'esclusione di cui al comma 1088 è elevata al 35 per cento del valore degli investimenti di promozione pubblicitaria realizzati sui mercati esteri da consorzi o raggruppamenti di imprese agroalimentari, operanti in uno o più settori merceologici, e al 50 per cento del valore degli investimenti di promozione pubblicitaria all'estero riguardanti prodotti a indicazione geografica, o comunque prodotti agroalimentari oggetto di intese di filiera o contratti quadro in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

**1090.** Il beneficio fiscale di cui ai commi 1088 e 1089 si applica anche alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un'attività di impresa o di lavoro autonomo inferiore a tre anni. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare è

quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in alternativa alla esclusione dalla base imponibile ai fini IRES o IRE possono beneficiare di un credito di imposta di importo pari ad un terzo del beneficio di cui ai commi 1088 e 1089 e per le medesime finalità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono dettate le modalità applicative dei commi da 1088 a 1090, nei limiti della somma di 25 milioni di euro per l'anno 2007 e 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

**1091.** L'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o a quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

**1092.** Le modalità di applica-

zione dell'incentivo fiscale sono, per quanto non previsto dai commi da 1088 a 1091 del presente articolo, le stesse disposte dall'articolo 3 del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.

**1093.** Le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come da ultimo modificato dal comma 1096 del presente articolo, possono optare per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

**1094.** Si considerano imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. In tale ipotesi, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento.

**1095.** Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono dettate le modalità applicative del comma 1093.

**1096.** All'articolo 2, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il secondo periodo è soppresso.

**1097.** I fondi provenienti da raccolta effettuata da Poste Italiane Spa per attività di banca-posta presso la clientela privata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, sono investiti in titoli governativi dell'area euro a cura di Poste Italiane Spa.

**1098.** È abrogato, limitatamente ai fondi di cui al comma 1097 del presente articolo, il vincolo di cui all'articolo 14 del decreto luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1451, e successive modificazioni, ivi comprese le disposizioni in materia contenute nel decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

**1099.** L'attuazione progressiva del nuovo assetto di cui al comma 1097, da completare entro il 31 dicembre 2007, è effettuata in coordinamento con il Ministero dell'economia e delle finanze.

**1100.** Per l'attuazione di programmi annuali di interventi per la difesa del mare previsti dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni, e dei protocolli attuativi della Convenzione sulla salvaguardia del mar Mediterraneo dall'inquinamento, adottata a Barcellona il 16

febbraio 1976, ratificata ai sensi della legge 25 gennaio 1979, n. 30, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

**1101.** Per la quantificazione delle spese sostenute per gli interventi a tutela dell'ambiente marino conseguenti a danni provocati dai soggetti di cui al primo comma dell'articolo 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare applica il tariffario internazionalmente riconosciuto dalle compagnie di assicurazioni degli armatori (Scopic).

**1102.** Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è sostituito dal seguente:

"Le somme recuperate a carico dei privati per le spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 12 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate nella misura del 50 per cento con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le attività di difesa del mare dagli inquinamenti".

**1103.** Per l'attuazione di un programma triennale straordinario di interventi di demolizione delle opere abusive site nelle aree naturali protette nazionali è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

## Commenti

che hanno subito, in base a un provvedimento emesso dall'autorità sanitaria competente, il blocco della movimentazione degli animali, in aree interessate da malattie infettive diffuse, per almeno 90 giorni nel corso di un periodo di commercializzazione e che, per tale ragione, sono stati costretti a produrre un quantitativo superiore, fino a un massimo del 20%, rispetto a quello di riferimento assegnato.

Il comma introduce un ulteriore periodo, alle disposizioni di riferimento, stabilendo che in caso di superamento del limite indicato al punto che precede, la restituzione del prelievo supplementare (multa) non opera per la parte eccedente il 20%.

### Comma 1088

Per quanto concerne l'internazionalizzazione del sistema agroalimentare si rende applicabile l'esclusione dalla base imponibile del 25% del valore degli investimenti effettuati in attività di promozione pubblicitaria in mercati esteri realizzati dalle imprese agricole e del comparto agroalimentare, anche nella forma di società cooperativa, per il triennio 2007/2009, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei tre esercizi precedenti.

### Comma 1089

La misura indicata al comma precedente è aumentata fino al 35% del valore degli investimenti di promozione pubblicitaria realizzati sui mercati esteri se effettuata da consorzi o raggruppamenti di imprese agroalimentari operanti in uno o più comparti merceologici, e al 50% del valore degli investimenti di promozione pubblicitaria all'estero, se riguardanti prodotti a indicazione geografica o prodotti agroalimentari, oggetto d'intesa di filiera o di contratti quadro, come definiti dal dlgs n. 102/2005.

### Comma 1090

L'agevolazione fiscale indicata nei due precedenti commi si applica alle imprese in attività alla data del 1° gennaio 2007 ancorché l'esercizio della propria attività sia inferiore a un triennio.

In tal caso, la media degli investimenti da prendere a base per la determinazione della quota esclusa dalla base imponibile è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi precedenti, anche se inferiori.

Gli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 1, del dlgs n. 228/2006 (Legge sull'orientamento del settore agricolo), alternativamente alla esclusione dalla base imponibile ai fini della determinazione dell'Ires o dell'Ire, possono determinare l'agevolazione riducendo a 1/3 il valore determinato ai sensi dei commi 1088 e 1089, utilizzando l'importo così determinato come credito d'imposta.

Un apposito decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, determinerà le modalità applicative per la determinazione della riduzione della base imponibile per gli investimenti indicati nei commi da 1088 a 1090, rispettando il tetto di spesa pari a euro 25 milioni per l'anno 2007 e pari a 40 milioni di euro per ogni annualità inserita nel biennio 2008/2009.

### Comma 1091

La necessaria attestazione di "effettività" nel sostenimento delle spese che beneficiano dell'agevolazione indicata in precedenza, dai commi 1088 a 1090, deve essere rilasciata dal presidente del collegio sindacale, se esistente, oppure, in mancanza, da un revisore contabile o da un professionista iscritto all'albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o di quello dei consulenti del lavoro, nelle modalità indicate dal secondo comma, dell'art. 13, dl n. 140/1977 e successive

modificazioni o da un responsabile di un Caaf.

### Comma 1092

Il comma introduce un rinvio alle disposizioni contenute nel decreto Tremonti, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 3, del dl n. 357/1994, concernente la detassazione del reddito reinvestito, per quanto non espressamente indicato nelle modalità di applicazione del bonus introdotto dai commi da 1088 a 1091.

### Comma 1093

Il comma introduce una delle più importanti novità destinate al comparto agricolo ovvero la tassazione fondiaria del reddito, ai sensi dell'articolo 32 del Tuir, per le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative (restano escluse le società per azioni) da esercitare tramite azienda, presumibilmente con vincolo triennale.

Per poter procedere alla determinazione del reddito su base catastale si rende necessario adeguare i patti sociali e gli statuti, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 2, del dlgs n. 99/2004 (quello che ha introdotto l'imprenditore agricolo professionale - Iap e le società agricole), inserendo nella denominazione sociale la definizione di "società agricola" e fissando come oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile.

### Comma 1094

Il comma dispone una determinazione forfettaria del reddito, calcolata applicando un coefficiente di redditività pari al 25% ai ricavi realizzati, per le società di persone e le società a responsabilità limitata (escluse le società per azioni) costituite da imprenditori agricoli, come definiti dall'articolo 1, dlgs n. 228/2001 e non imprenditori agricoli professionali, di cui

all'art. 1, dlgs n. 99/2004, che esercitano "in via esclusiva" le attività dirette alla manipolazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli ceduti dai soci.

### Comma 1095

Un apposito decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, definirà le modalità di attuazione per la corretta applicazione della tassazione fondiaria delle società personali, a responsabilità limitata e delle società cooperative.

### Comma 1096

Il comma abroga il secondo periodo, del comma 4-bis, dell'articolo 2, del decreto legislativo n. 99/2004 che disponeva sulle agevolazioni in materia di imposizione indiretta e creditizie riconosciute a favore dei coltivatori diretti, inserendo il limite che, se richieste dalla società, non potevano essere riconosciute anche al coltivatore diretto socio o amministratore.

Detto limite, per effetto dell'abrogazione in commento, non è più vigente.

### Comma 1097

I fondi raccolti nelle attività di banca-posta presso clienti privati da Poste italiane spa devono essere obbligatoriamente investiti in titoli governativi dell'area euro, a cura della stessa società.

### Comma 1098

In relazione al nuovo obbligo introdotto dal comma precedente sull'obbligo di investire le disponibilità provenienti da banca-posta in titoli governativi a cura della stessa società Poste italiane spa, è stato, soprattutto, abrogato il vincolo previsto dall'articolo 14, del decreto luogotenenziale n. 1451/1917 e concernente l'obbligo di versamento di dette disponibilità in apposito conto corrente fruttife-

**1104.** Nelle aree naturali protette l'acquisizione gratuita delle opere abusive di cui all'articolo 7, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, si verifica di diritto a favore degli organismi di gestione ovvero, in assenza di questi, a favore dei comuni. Restano confermati gli obblighi di notifica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare degli accertamenti, delle ingiunzioni alla demolizione e degli eventuali abbattimenti direttamente effettuati, come anche le procedure e le modalità di demolizione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

**1105.** Restano altresì confermate le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia di cui ai commi 1103 e 1104 secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

**1106.** Al fine di salvaguardare gli equilibri ambientali e di scongiurare il prodursi di gravi alterazioni dell'ecosistema nei territori di cui all'articolo 1 della legge 2 maggio 1990, n. 102, limitatamente alla provincia di Sondrio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di due anni, le nuove concessioni per grandi e piccole derivazioni di acque ad uso idroelettrico sono rilasciate previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che allo scopo

si avvale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.

**1107.** L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è estesa al personale degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1998, n. 426. Per il personale di cui al periodo precedente, nei limiti del territorio di competenza, è riconosciuta la qualifica di agente di pubblica sicurezza e si applicano le disposizioni previste dall'articolo 29, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

**1108.** Al fine di realizzare rilevanti risparmi di spesa ed una più efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alla gestione dei rifiuti solidi urbani, la regione, previa diffida, provvede tramite un commissario ad acta a garantire il governo della gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale con riferimento a quegli ambiti territoriali ottimali all'interno dei quali non sia assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime:

- almeno il quaranta per cento entro il 31 dicembre 2007;
- almeno il cinquanta per cento entro il 31 dicembre 2009;
- almeno il sessanta per cento entro il 31 dicembre 2011.

**1109.** Per gli anni successivi al

2011, la percentuale minima di raccolta differenziata da assicurare per i fini di cui al comma 1108 è stabilita con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in vista di una progressiva riduzione della quantità di rifiuti inviati in discarica e nella prospettiva di rendere concretamente realizzabile l'obiettivo "Rifiuti zero".

**1110.** Per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 10 giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera Cipe n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti, è istituito un Fondo rotativo.

**1111.** Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua le modalità per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato della durata non superiore a settantadue mesi a soggetti pubblici o privati. Nello

stesso termine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è individuato il tasso di interesse da applicare.

**1112.** Per il triennio 2007-2009 sono finanziate prioritariamente le misure di seguito elencate:

- installazione di impianti di microgenerazione diffusa ad alto rendimento elettrico e termico;
- installazione di impianti di piccola taglia per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili per la generazione di elettricità e calore;
- sostituzione dei motori elettrici industriali con potenza superiore a 45 kW con motori ad alta efficienza;
- incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e terziario;
- eliminazione delle emissioni di protossido di azoto dai processi industriali;
- progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti di energia a basse emissioni o ad emissioni zero.

**1113.** Nel triennio 2007-2009 le risorse destinate al Fondo di cui al comma 1110 ammontano a 200 milioni di euro all'anno. In sede di prima applicazione, al Fondo possono essere riversate, in aggiunta, le risorse di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 10 giugno 2002, n. 120.

**1114.** Le rate di rimborso dei finanziamenti concessi sono destinate all'incremento delle risorse a disposizione del Fondo di cui al comma 1110.

**1115.** Il Fondo di cui al comma 1110 è istituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa e con apposita convenzione ne sono definite le modalità di gestione. La Cassa depositi e prestiti Spa può avvalersi per l'istruttoria, l'erogazione e per tutti gli atti connessi alla gestione dei finanziamenti concessi di uno o più istituti di credito scelti sulla base di gare pubbliche in modo da assicurare una omogenea e diffusa copertura territoriale.

**1116.** Per l'anno 2007 una quota non inferiore a 5 milioni di euro delle risorse del Fondo unico investimenti per la difesa del suolo e tutela ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, iscritte a bilancio ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è riservata in sede di riparto alla realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti, in funzione della sicurezza nazionale ed in rapporto all'esigenza di prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di criminalità organizzata nell'ambito dello smaltimento illecito dei rifiuti.

**1117.** Dalla data di entrata in vigore della presente legge i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica sono conce-

ro presso cassa depositi e prestiti.

#### Comma 1099

Il nuovo assetto, riferito al vincolo d'investimento in titoli governativi da parte di Poste italiane spa, dovrà essere sviluppato in progressione ed entro il termine del 31 dicembre 2007, in coordinamento con il ministero dell'economia e delle finanze.

#### Comma 1100

Autorizzata la spesa per l'attuazione dei programmi annuali di interventi per la difesa del mare e per i protocolli attuativi sulla salvaguardia del Mediterraneo. Possono essere utilizzati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

#### Comma 1101

Le spese sostenute per gli interventi a tutela dell'ambiente marino conseguenti a danni provocati dal riversamento di idrocarburi o di altre sostanze nocive, si quantificano, a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in base al tariffario internazionale Scopic.

#### Comma 1102

Opera un'aggiunta al secondo comma dell'articolo 14 della legge n. 979/1982 (Disposizioni per la difesa del mare), prevedendo che le somme recuperate a carico dei privati siano assegnate al bilancio dello stato, ma prevedendo altresì che il 50% delle stesse siano rassegnate, con dm Mineconomia allo stato di previsione del ministero dell'ambiente.

#### Comma 1103

Partono i lavori di demolizione delle opere abusive nelle aree naturali protette nazionali. Il comma, infatti, autorizza la spesa per 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

#### Comma 1104

Nelle aree di cui al comma precedente, gli organismi di gestione acquisiscono di diritto l'acquisizione abusiva delle opere abusive. In loro assenza, il diritto è acquisito dai comuni. È confermato l'obbligo di notificare al ministero dell'ambiente sia gli accertamenti che le ingiunzioni alle demolizioni e gli abbattimenti direttamente effettuati.

#### Comma 1105

Confermate le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, le quali disciplinano la materia dei commi precedenti secondo i rispettivi statuti.

#### Comma 1106

Dall'1/1/2007 all'1/1/2009, limitatamente alla provincia di Sondrio, al fine di salvaguardare gli equilibri ambientali e per scongiurare alterazioni dell'ecosistema, le nuove concessioni per grandi e piccole derivazioni di acque a uso idroelettrico dovranno essere rilasciate previo parere del ministero dell'ambiente, il quale si avvale dell'Apat.

#### Comma 1107

Niente tagli e nessuna rideterminazione all'organico degli enti parco. Infatti, l'esenzione prevista dal comma 94 della Finanziaria 2005 si estende anche al predetto personale. Questi, inoltre, e limitatamente al territorio di propria competenza, sono riconosciuti a tutti gli effetti quali agenti di pubblica sicurezza.

#### Comma 1108

Un commissario ad acta per assicurare percentuali minime per la raccolta differenziata. Negli ambiti territoriali ottimali infatti ove non sia assicurata una raccolta differenziata pari ad almeno il 40% entro il 31/12/2007, il 50% entro il 31/12/2009 e il 60% entro il 31/12/2011, la regione, previa diffida provvederà a no-

minare un commissario ad acta per riportare i livelli a quanto sopra stabilito.

#### Comma 1109

Per gli anni successivi, le percentuali di cui al comma precedente saranno stabilite da un dm del ministero dell'ambiente, di concerto con la Conferenza stato-regioni, al fine di avviare una drastica riduzione del conferimento rifiuti in discarica e rendere realizzabile l'obiettivo "rifiuti zero".

#### Comma 1100

Il comma istituisce un fondo rotativo per il finanziamento delle misure relative al Protocollo di Kyoto.

#### Comma 1111

Entro il 31/3/2007, il ministero dell'ambiente, sentita la Conferenza stato, città e autonomie locali, individuerà le modalità per l'erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato, destinati a soggetti pubblici o privati, che non dovranno però superare i 72 mesi. Un separato dm del Mineconomia individuerà i tassi di interesse da applicare.

#### Comma 1112

Il prossimo triennio sarà data priorità al finanziamento di determinate misure.

Su tutte, l'installazione di impianti di microgenerazione diffusa ad alto rendimento elettrico e termico, l'installazione di impianti di piccola taglia per l'utilizzazione di fonti rinnovabili per la generazione di elettricità e calore, la sostituzione di motori elettrici superiori a 45 kW con motori ad alta efficienza, l'incremento dell'efficienza negli usi finali sia nel terziario che nel civile, nonché misure atte a eliminare le emissioni di protossido di azoto dai processi industriali e progetti di ricerca per ricercare nuove tecnologie e nuove fonti di ricerca che assicurino basse emissioni o emissioni zero.

#### Comma 1113

Il fondo rotativo previsto dal comma 1110 partirà, nel triennio 2007-2009, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per anno. A questo fondo, in sede di applicazione, potranno aggiungersi le risorse ex articolo 2, comma 3 della legge n.120/2002 (programmi pilota per l'impiego di piantagioni forestali per l'assorbimento del carbonio).

#### Comma 1114

Le rate di rimborsi dei finanziamenti concessi alimentano esclusivamente le risorse a disposizione dello stesso fondo rotativo.

#### Comma 1115

Il fondo rotativo de quo è istituito presso la cassa depositi e prestiti che, per l'istruttoria, la gestione e l'erogazione dei finanziamenti potrà avvalersi di uno o più istituti di credito, al fine di garantire livelli di copertura ottimale sul territorio nazionale.

#### Comma 1116

Al via il sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti, esigenza che nasce dalla repressione dei fenomeni di criminalità organizzata nell'ambito dello smaltimento illecito dei rifiuti. Per tale realizzazione, nel 2007 saranno destinati 5 milioni di euro tratti dal fondo investimenti per la difesa del suolo iscritto presso il Minambiente.

#### Comma 1117

Dall'1/1/2007, i finanziamenti e gli incentivi statali destinati alla promozione delle fonti rinnovabili di energia cambiano pelle. Saranno infatti destinati esclusivamente per la promozione e per la produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Clausola di salvaguardia: sono fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi conces-

dibili esclusivamente per la produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, così come definite dall'articolo 2 della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Sono fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi concessi, ai sensi della previgente normativa, ai soli impianti già autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le convenzioni adottate con delibera del Comitato interministeriale prezzi il 12 aprile 1992 e destinate al sostegno alle fonti energetiche assimilate, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1118.

**1118.** Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con propri decreti ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede a definire i criteri e le modalità di erogazione dei finanziamenti e degli incentivi pubblici di competenza statale concedibili alle fonti rinnovabili di cui all'articolo 2 della citata direttiva 2001/77/CE. Il Ministro dello sviluppo economico provvede con propri decreti ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, a definire le condizioni e le modalità per l'eventuale riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi a specifici impianti già autorizzati all'entrata in vigore della presente legge e non ancora in esercizio, non rientranti nella tipologia di cui al periodo precedente, nonché a ridefinire l'entità e la durata dei sostegni

alle fonti energetiche non rinnovabili assimilate alle fonti energetiche rinnovabili utilizzate da impianti già realizzati ed operativi alla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto dei diritti pregressi e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, allo scopo di ridurre gli oneri che gravano sui prezzi dell'energia elettrica e eliminare vantaggi economici che non risultino specificamente motivati e coerenti con le direttive europee in materia di energia elettrica.

**1119.** È fatta salva la normativa previgente per la produzione di energia elettrica di cui all'articolo 11, comma 14, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

**1120.** Alla normativa in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, all'articolo 17, i commi 1, 3 e 4 sono abrogati; all'articolo 20, comma 6 del medesimo decreto, le parole: "e da rifiuti" sono soppresse;

b) alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, all'articolo 22, al comma 1, sono soppresse le parole: "o assimilate"; al comma 5 è soppresso l'ultimo periodo; al comma 7 sono soppresse le parole: "ed assimilate";

c) alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, nella rubrica degli articoli 22 e 23, le parole: "e assimilate" sono soppresse;

d) alla legge 10 gennaio 1991, n. 10, all'articolo 1, nel comma 3, primo periodo, le parole "o assimilate" e le parole: "ed inorganici" sono soppresse ed il secondo periodo è soppresso; all'articolo 11 della medesima legge, nella rubrica, le parole: "o assimilate" sono soppresse; all'arti-

colo 26, comma 7, della medesima legge, le parole: "o assimilate" sono soppresse;

e) al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, all'articolo 2, comma 15, le parole: "e inorganici" sono soppresse;

f) alla legge 10 marzo 2002, n. 39, all'articolo 43, comma 1, la lettera e) è abrogata;

g) alla legge 23 agosto 2004, n. 239, all'articolo 1, il comma 71 è abrogato;

h) al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 229, il comma 6 è abrogato;

i) al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 52, comma 3, lettera a), sono soppresse le parole "ed assimilate".

**1121.** Allo scopo di finanziare interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane nonché al potenziamento del trasporto pubblico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la mobilità sostenibile, con uno stanziamento di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

**1122.** Il Fondo di cui al comma 1121 destina le proprie risorse, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei trasporti, prioritariamente all'adozione delle seguenti misure:

a) potenziamento ed aumento dell'efficienza dei mezzi pubblici, con particolare riguardo a quelli meno inquinanti e a favore dei comuni a maggiore crisi ambientale;

b) incentivazione dell'intermodalità;

c) introduzione di un sistema di incentivi e disincentivi per privilegiare la mobilità sostenibile;

d) valorizzazione degli strumenti del mobility management

e del car sharing;

e) realizzazione di percorsi vigilati protetti casa-scuola;

f) riorganizzazione e razionalizzazione del settore di trasporto e consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica, nonché il progressivo obbligo di utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale;

g) realizzazione e potenziamento della rete di distribuzione del gas metano, gpl, elettrica e idrogeno;

h) promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilità ciclistica.

**1123.** Una quota non inferiore al 5 per cento del Fondo di cui al comma 1121, è destinata agli interventi di cui alla legge 19 ottobre 1998, n. 366.

**1124.** È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per lo sviluppo sostenibile, allo scopo di finanziare progetti per la sostenibilità ambientale di settori economico-produttivi o aree geografiche, l'educazione e l'informazione ambientale e progetti internazionali per la cooperazione ambientale sostenibile.

**1125.** Per il triennio 2007-2009 sono destinate al finanziamento del Fondo di cui al comma 1124 risorse per un importo annuo di 25 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente ai progetti internazionali per la cooperazione ambientale sostenibile, d'intesa con il Ministro degli affari esteri sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono indivi-

duate annualmente le misure prioritarie da finanziare con il predetto Fondo.

**1126.** È autorizzata la spesa di 50.000 euro per finanziare l'attuazione e il monitoraggio di un "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione", predisposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sottoposto alla approvazione dalla CONSIP Spa, costituita in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414. Il Piano prevede l'adozione di misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni competenti, sulla base dei seguenti criteri:

a) riduzione dell'uso delle risorse naturali;

b) sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti rinnovabili;

c) riduzione della produzione di rifiuti;

d) riduzione delle emissioni inquinanti;

e) riduzione dei rischi ambientali.

**1127.** Il piano di cui al comma 1126 indica gli obiettivi di sostenibilità ambientale da raggiungere per gli acquisti nelle seguenti categorie merceologiche:

a) arredi;

b) materiali da costruzione;

c) manutenzione delle strade;

d) gestione del verde pubblico;

e) illuminazione e riscaldamento;

f) elettronica;

g) tessile;

h) cancelleria;

i) ristorazione;

## Commenti

si e gli impianti già autorizzati o di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione entro il 31/12/2006.

### Comma 1118

Sarà un dm interministeriale tra Sviluppo economico e Ambiente a definire criteri e modalità di erogazione dei finanziamenti di cui al comma precedente. Un dm dello Sviluppo economico invece, regolerà le condizioni e le modalità per il riconoscimento in deroga del diritto a beneficiare degli incentivi degli impianti già autorizzati al 31/12/2006 e non ancora in esercizio, nonché a ridefinire entità e durata dei sostegni alle fonti energetiche non rinnovabili assimilate alle fonti energetiche rinnovabili utilizzate da impianti realizzati e operativi all'1/1/2007. Dovrà infatti tenersi conto dei diritti pregressi e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, al fine di ridurre gli oneri sui prezzi dell'energia elettrica ed eliminare dei vantaggi economici che non risultano specificatamente motivati e coerenti con le direttive europee.

### Comma 1119

Il comma fa salva la normativa previgente per la produzione di energia elettrica che sfrutta le risorse del bacino carbonifero del Sulcis.

### Comma 1120

Il comma provvede alla soppressione di alcuni commi e interi articoli di legge. In

particolare, con l'abrogazione dei commi 1, 3 e 4 dell'articolo 17 del dlgs n. 387/2003, i rifiuti non saranno più inclusi tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili.

### Comma 1121

Polveri sottili e trasporto urbano, arrivano i soldi. Il comma, infatti, dispone uno stanziamento di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul neo istituito Fondo per la mobilità sostenibile. Fondo inserito nello stato di previsione del ministero dell'ambiente e destinato a finanziare interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane e al potenziamento del trasporto urbano.

### Comma 1122

Il fondo per la mobilità sostenibile dovrà prioritariamente adottare misure tendenti a potenziare l'efficienza dei mezzi pubblici con riguardo a quelli meno inquinanti e nelle città a maggiore crisi ambientale, a incentivare l'intermodalità, a introdurre un sistema che privilegi la mobilità sostenibile, a valorizzare strumenti quali il car sharing e il mobility management, nonché a realizzare percorsi vigilati protetti casa-scuola, a riorganizzare il settore del trasporto e consegna merci che permetta una migliore organizzazione logistica. Il fondo dovrà ulteriormente potenziare la rete di distribuzione gas metano, gpl, elettrica e idrogeno e la

promozione di reti urbane destinate alla mobilità ciclistica.

### Comma 1123

Una quota di tale fondo, non inferiore al 5%, è destinata agli interventi ex n. 366 del 1998, per la valorizzazione e lo sviluppo della mobilità ciclistica.

### Comma 1124

Nasce anche il Fondo per lo sviluppo sostenibile, istituito nello stato di previsione del ministero dell'ambiente, con lo scopo precipuo di finanziare progetti ecosostenibili di settori economico produttivi o di aree geografiche, e per progetti di educazione e informazione ambientale nonché progetti internazionali per la cooperazione ambientale eco-sostenibile.

### Comma 1125

La dotazione iniziale del fondo di cui al comma precedente sarà di 25 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009. Sarà un dm interministeriale del ministero dell'ambiente e il Mineconomia a individuare annualmente le misure prioritarie da finanziare con le risorse del fondo. Per i progetti internazionali il dm sarà attuato di concerto con il ministero degli affari esteri.

### Comma 1126

Il comma stanziava 50.000 euro per finanziare l'attuazione di un piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi

nella p.a. Il Piano prevede infatti l'adozione delle misure volte alla sostenibilità ambientale nelle procedure d'acquisto di beni e servizi nella p.a. con particolare riguardo alla riduzione dell'uso delle risorse naturali, alla sostituzione di fonti energetiche non rinnovabili con quelle rinnovabili, alla riduzione dei rifiuti, delle emissioni inquinanti e dei rischi ambientali.

### Comma 1127

Il Piano di cui al comma precedente individua gli obiettivi da raggiungere nelle più importanti categorie merceologiche tra cui arredi, materiali da costruzione, manutenzione strade, illuminazione e riscaldamento, cancelleria e ristorazione.

### Comma 1128

Viene istituito un comitato per il monitoraggio degli obiettivi riportati al comma precedente. Il comitato sarà composto dal ministro dell'ambiente, dal ministro dell'economia e finanze, dal ministro dello sviluppo economico e dai presidenti delle regioni interessati dalla fase di monitoraggio.

### Comma 1129

Drastici tagli alla commercializzazione dei sacchetti spesa non biodegradabili. Dal 2007, infatti, sarà avviato un programma sperimentale a livello nazionale tendente alla progressiva riduzione della loro commercializzazione ai fini della riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera.

l) materiali per l'igiene;  
m) trasporti.

**1128.** Per il monitoraggio degli obiettivi di cui al comma 1127 è istituito un apposito Comitato composto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico nonché dai presidenti delle regioni interessate.

**1129.** Ai fini della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera, del rafforzamento della protezione ambientale e del sostegno alle filiere agro-industriali nel campo dei biomateriali, è avviato, a partire dall'anno 2007, un programma sperimentale a livello nazionale per la progressiva riduzione della commercializzazione di sacchi per l'asporto delle merci che, secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario, non risultino biodegradabili.

**1130.** Il programma di cui al comma 1129, definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è finalizzato ad individuare le misure da introdurre progressivamente nell'ordinamento interno al fine di giungere al definitivo divieto, a decorrere dal 1º gennaio 2010, della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci che non rispondano entro tale data, ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comuni-

tario.

**1131.** Per l'avvio del programma di cui ai commi 1129 e 1130 è destinata una quota non inferiore a 1 milione di euro a valere sul "fondo unico investimenti per la difesa del suolo e la tutela ambientale" del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

**1132.** Al fine di assicurare il monitoraggio delle attività e dei dati relativi alla difesa del suolo e la piena integrazione con il sistema informativo unico e la rete nazionale integrati di rilevamento è autorizzata la spesa di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le amministrazioni e gli enti territoriali trasmettono trimestralmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), le informazioni riguardanti le attività di propria competenza in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche e prevenzione del dissesto idrogeologico. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto istituisce un Osservatorio per la raccolta, l'aggiornamento, l'elaborazione e la diffusione dei dati oggetto di monitoraggio.

**1133.** I rapporti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 1, comma 596, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogati fino al 31 dicembre 2007. Ai fini di cui al comma 404, lettera a), del presente articolo per gli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero

per i beni e le attività culturali si tiene conto di quanto già disposto dall'articolo 2, comma 94, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

**1134.** All'articolo 2, comma 98, lettere b) e c), del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo le parole: "spesa derivante dall'attuazione del comma 1", sono inserite le seguenti: "dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni".

**1135.** Per l'anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni.

**1136.** Al fine di sostenere interventi in materia di attività culturali svolte sul territorio italiano, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un Fondo per l'attuazione di accordi di cofinanziamento tra lo Stato e le autonomie. Con decreti del Ministro per i beni e le attività culturali si provvede al finanziamento degli interventi a valere sul predetto Fondo.

**1137.** Per le finalità di cui al comma 1136, è assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

**1138.** A favore di specifiche finalità relative ad interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonché di progetti per la loro gestione è assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 31,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Gli interventi sono stabi-

liti annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.

**1139.** Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 11 dicembre 2000, n. 381, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per gli anni 2007, 2008 e 2009.

**1140.** Al Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, è assegnato un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Tale contributo è finalizzato a favore di interventi di sostegno a istituzioni, grandi eventi di carattere culturale, nonché ulteriori esigenze del settore dello spettacolo. In deroga al comma 4 del citato articolo 12, gli interventi sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

**1141.** I contributi per il restauro, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, nonché per l'istituzione del fondo in favore dell'editoria per i povendenti e non vedenti di cui alla tabella A, n. 86, allegata alla legge 16 ottobre 2003, n. 291, da destinare anche in favore di case editrici o altri soggetti che forniscono servizi volti alla trasformazione dei prodotti esistenti in formati idonei alla fruizione da parte degli ipovedenti e non vedenti, alla creazione di prodotti editoriali nuovi e specifici, nonché alla catalogazione, conservazione e distribuzione dei prodotti trasformati e creati, sono aumentati di un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2007.

**1142.** Per consentire al Ministero per i beni e le attività culturali di far fronte con interventi urgenti al verificarsi di emer-

genze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di procedere alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonché di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici, è autorizzata la spesa di 79 milioni di euro per l'anno 2007 e di 87 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono stabiliti annualmente gli interventi e i progetti cui destinare le somme.

**1143.** Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

"Le risorse finanziarie giacenti nelle contabilità speciali dei capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi delle disposizioni di cui al presente comma e all'articolo 7 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, ove non impegnate con obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il termine del 30 novembre 2006, sono riprogrammate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali nell'ambito dell'aggiornamento del piano e dell'assegnazione dei fondi di cui al penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del citato decreto legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993, e, con le modalità di cui alla legge 3 marzo 1960, n. 169, possono essere trasferite da una contabilità

#### Comma 1130

Il programma sperimentale sarà definito con un apposito decreto a tre (Ambiente, Politiche agricole e Sviluppo economico) da adottare entro il 30/4/2007, che indichi le misure per arrivare, all'1/1/2010, al definitivo divieto di commercializzare sacchetti spesa non biodegradabili.

#### Comma 1131

Il programma sperimentale si avvarrà della dotazione non inferiore a 1 milione di euro a valere sul Fondo unico investimenti per la difesa del suolo e la tutela ambientale istituito presso il ministero dell'ambiente.

#### Comma 1132

Autorizzata la spesa di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per assicurare il monitoraggio delle attività e dei dati relativi alla difesa del suolo. Restano ferme le disposizioni previste dagli articoli 55 e 56 del Codice ambientale. Le regioni, le province autonome, le amministrazioni e gli enti territoriali dovranno inviare trimestralmente al ministero dell'ambiente, informazioni sulle attività di difesa del suolo, sulla lotta alla desertificazione, di tutela delle acque e di gestione di risorse idriche. A tal fine, il ministero dell'ambiente istituisce un Osservatorio per la raccolta, l'aggiornamento, l'elaborazione e la diffusione di tali dati.

#### Commi 1133-1134

Il comma proroga di un anno, sino al 31/12/2007, i rapporti di lavoro a tempo determinato istituiti presso il ministero dei beni culturali. La riduzione dei rapporti di livello dirigenziale nella misura del 10% relativa a funzioni generali e del 5% relativa a funzioni non generali, contenuta nel comma 404, lettera di questa legge finanziaria, prevista anche per il ministero dei beni culturali, deve tenere conto della nuova articolazione stabilita dall'articolo 2, comma 94 del decreto legge n. 262/2006, il qual ha riformato l'art. 54 del dlgs n.300/1999.

#### Comma 1135

In attesa del regolamento previsto dal comma 4 dell'articolo 60 della Finanziaria 2003 sono assegnate anche per il 2007 risorse alla società Arcus, anche per progetti di intervento rivolto ad agevolare o promuovere la conservazione o la fruizione dei beni culturali.

#### Comma 1136

Nasce il Fondo per l'attuazione di accordi di cofinanziamento tra lo stato e le autonomie. La finalità è sostenere le attività culturali in Italia. Il Fondo verrà finanziato con decreto del ministero dei beni culturali.

#### Comma 1137

Per alimentare il Fondo di cui al comma precedente sono assegnati al mini-

sterio dei beni culturali 20 milioni di euro annui per il 2007, 2008 e 2009.

#### Comma 1138

Assegnati al ministero dei beni culturali 31,5 milioni di euro annui per il 2007, 2008 e 2009 per interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio. Gli interventi saranno annualmente decisi con decreto ministeriale, di concerto con il consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.

#### Comma 1139

Per le spese di funzionamento del "Parco nazionale della pace" è autorizzato un contributo in favore del comune di Stazema di 50 mila euro per gli anni 2007, 2008 e 2009.

#### Comma 1140

Sono assegnati al Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche 20 milioni di euro annui per il 2007, 2008 e 2009. I contributi sono a favore di interventi di sostegno a istituzioni, grandi eventi di carattere culturale, nonché ulteriori esigenze del settore dello spettacolo. Gli interventi sono stabiliti annualmente con decreto del ministero dei beni culturali.

#### Comma 1141

Dieci milioni di euro per il 2007 ai contributi per il restauro, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, per

l'istituzione del fondo in favore dell'editoria per ipovedenti e non vedenti e per le case editrici o altri soggetti che forniscono servizi volti alla trasformazione dei prodotti esistenti in formati idonei alla fruizione da parte degli ipovedenti e non vedenti.

#### Comma 1142

Autorizzata una spesa di 79 milioni di euro per il 2007 e di 87 milioni per il 2008 per consentire al ministero dei beni culturali di far fronte a interventi urgenti al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici. Gli interventi e i progetti finanziabili saranno definite annualmente con decreto ministeriale.

#### Comma 1143

Le risorse finanziarie giacenti nelle contabilità speciali dei capi degli istituti centrali e periferici del ministero dei beni culturali, se non impegnate con contratti conclusi entro il 30 novembre 2006, sono riprogrammate con decreto ministeriale nell'ambito dell'aggiornamento del piano e dell'assegnazione dei fondi. Le risorse possono essere trasferite da una contabilità speciale all'altra ai fini dell'attuazione dei nuovi interventi della riprogrammazione, possibilmente nell'ambito della stessa regione.

L'ammontare delle risorse finanziarie non impegnate dovrà essere comunicato entro il 30 gennaio 2007 dai capi degli isti-

speciale ad un'altra ai fini dell'attuazione dei nuovi interventi individuati con la riprogrammazione ove possibile, nell'ambito della stessa regione. Entro e non oltre il 30 gennaio 2007 i capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali titolari delle predette contabilità speciali sono tenuti a comunicare all'ufficio di gabinetto e all'ufficio centrale di bilancio del medesimo Ministero l'ammontare delle risorse finanziarie non impegnate con obbligazioni giuridicamente perfezionate da riprogrammare".

**1144.** Alla legge 17 aprile 2003, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente: "Istituzione del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah";

b) all'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. È istituito in Ferrara il Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah, di seguito denominato "Museo", quale testimonianza delle vicende che hanno caratterizzato la bimillennaria presenza ebraica in Italia";

c) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il Museo ha i seguenti compiti: a) far conoscere la storia, il pensiero e la cultura dell'ebraismo italiano; in esso un reparto dovrà essere dedicato alle testimonianze delle persecuzioni razziali ed alla Shoah in Italia;

b) promuovere attività didattiche nonché organizzare manifestazioni, incontri nazionali ed internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e di spettacoli sui temi della pace e della fratellanza tra i popoli e dell'incontro tra culture e religioni diverse";

d) all'articolo 1, al comma 3, dopo le parole: "della collaborazione" aggiungere le seguenti: "dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI) e".

**1145.** È autorizzata la spesa

di 20 milioni di euro per l'anno 2007 a favore delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, destinata, quanto a 10 milioni di euro, all'ampliamento, alla ristrutturazione, al restauro e alla manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati da tali soggetti per la propria attività con priorità verso gli immobili di proprietà pubblica e demaniale e, quanto a 10 milioni di euro, al loro funzionamento amministrativo e didattico.

**1146.** Per le finalità di cui alla legge 14 aprile 2004, n. 98, è disposta l'ulteriore erogazione di euro 1.500.000 annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

**1147.** Al fine di razionalizzare gli interventi e conseguire economie di spesa, sono abrogati: gli articoli 37 e 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800; l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394; i titoli III e IV del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 21 dicembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2006, recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di spettacolo viaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ed in materia di autorizzazione all'esercizio dei parchi di divertimento. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'interno in materia di sicurezza.

**1148.** L'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 24. - (Contributi dello Stato). - 1. I criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività

culturali. Tali criteri sono determinati sulla base degli elementi quantitativi e qualitativi della produzione offerta e tengono conto degli interventi di riduzione delle spese".

**1149.** Le risorse stanziante con apposita delibera Cipe, ai sensi del comma 219 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si intendono prorogate per il biennio 2008-2009.

**1150.** Al fine di conseguire i massimi risultati in termini di recupero delle somme a suo tempo erogate dallo Stato a sostegno delle attività di produzione nel settore cinematografico, all'articolo 18, comma 2, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tale convenzione sono stabilite, altresì, per tutte le deliberazioni di risorse statali ad imprese cinematografiche di produzione, distribuzione ed esportazione avvenute entro il 31 dicembre 2006, per le quali non vi sia stata completa restituzione, in base a quanto accertato e comunicato alla Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali dall'istituto gestore del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, le modalità per pervenire all'estinzione del debito maturato, per le singole opere finanziate secondo un meccanismo che preveda, tra l'altro, l'attribuzione della totalità dei diritti del film in capo, alternativamente, all'impresa ovvero al Ministero per i beni e le attività culturali, per conto dello Stato".

**1151.** Al fine di razionalizzare e rendere più efficiente l'erogazione e l'utilizzo delle risorse destinate dallo Stato a sostegno delle attività di produzione nel settore cinematografico, al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 3, lettera a), la parola: "finanziamento" è sostituita dalla se-

guente: "sostegno";

b) all'articolo 12, comma 5, le parole: "erogazione dei finanziamenti e dei contributi" sono sostituite dalle seguenti: "erogazione dei contributi" e le parole: "finanziamenti concessi" sono sostituite dalle seguenti: "contributi concessi";

c) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Art. 13. - (Disposizioni per le attività di produzione). - 1. A valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, sono concessi i contributi indicati nei commi 2, 3 e 6.

2. Per i lungometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, in misura non superiore al 50 per cento del costo del film, per un costo industriale massimo definito con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. Per le opere prime e seconde, la misura di cui al periodo precedente è elevata fino al 90 per cento.

3. Per i cortometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, fino al 100 per cento del costo del film, per un costo industriale massimo definito con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.

4. Nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, sono stabilite le modalità con le quali, decorsi cinque anni dall'erogazione del contributo, e nel caso in cui quest'ultimo non sia stato interamente restituito, è attribuita al Ministero per i beni e le attività culturali, per conto dello Stato, o, in alternativa, all'impresa di produzione interessata, la piena titolarità dei diritti di sfruttamento e di utilizzazione economica dell'opera.

5. Variazioni sostanziali nel trattamento e nel cast tecnico-artistico del film realizzato, rispetto al progetto valutato dalla sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), idonee a fare venire meno i requisiti per la concessione dei be-

nefici di legge, e che non siano state comunicate ed approvate dalla predetta sottocommissione, comportano la revoca del contributo concesso, la sua intera restituzione, nonché la cancellazione per cinque anni dagli elenchi di cui all'articolo 3. Per un analogo periodo di tempo, non possono essere iscritte ai medesimi elenchi imprese di produzione che comprendono soci, amministratori e legali rappresentanti dell'impresa esclusa.

6. Sono corrisposti annualmente contributi alle imprese di produzione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, per lo sviluppo di sceneggiature originali, di particolare rilievo culturale o sociale. Il contributo è revocato in caso di mancata presentazione del corrispondente progetto filmico entro due anni dalla data di erogazione. Esso viene restituito in caso di concessione dei contributi previsti ai commi 2 e 3. Una quota percentuale della somma, definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, è destinata all'autore della sceneggiatura.

7. Un'apposita giuria, composta da cinque eminenti personalità della cultura, designate dal Ministro, provvede all'attribuzione dei premi di qualità di cui all'articolo 17";

d) all'articolo 8, al comma 1, lettera a), le parole: "nonché all'ammissione al finanziamento di cui all'articolo 13, comma 6, del presente decreto, ed alla valutazione delle sceneggiature di cui all'articolo 13, comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "nonché alla valutazione delle sceneggiature di cui all'articolo 13, comma 6" e, al comma 2, lettera d), le parole: "comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "comma 6";

e) all'articolo 17, comma 1, le parole: "comma 9" sono sostituite dalle seguenti: "comma 7";

f) all'articolo 20, comma 1, secondo periodo, le parole: "comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "comma 6".

**1152.** Per interventi di am-

## Commenti

tuti centrali e periferici del ministero.

### Comma 1144

Il "museo nazionale della Shoah" diventa "museo nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah". Tra i compiti principali del museo non compare più raccogliere ed esporre le testimonianze sulla Shoah e sulla deportazione degli ebrei italiani, bensì far conoscere la storia, il pensiero e la cultura dell'ebraismo in Italia. Un reparto dovrà essere dedicato alle testimonianze delle persecuzioni razziali e alla Shoah in Italia. Si introduce la collaborazione del museo con l'Unione delle comunità ebraiche italiane.

### Comma 1145

Venti milioni di euro per il 2007 a accademie di belle arti, accademie nazionali di danza, accademie nazionali di arte drammatica, istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori di musica e istituti musicali pareggiati: 10 milioni dovranno essere destinati alla ristrutturazione e al restauro, gli altri dieci al loro funzionamento amministrativo e didattico.

### Comma 1146

Per gli interventi a sostegno dell'attività dell'accademia nazionale di Santa Cecilia sono erogati 1,5 milioni di euro annui per il 2007, 2008 e 2009.

### Comma 1147

Stop alle sovvenzioni a enti che effettuano concorsi di composizione ed esecuzione musicale, corsi di avviamento e perfezionamento professionale, stagioni liriche sperimentali e rassegne musicali. Abrogato anche il fondo speciale per la diffusione e l'incremento della cultura musicale. Tagli in ordine sparso per i parchi di divertimento.

### Comma 1148

I contributi statali del Fondo unico per lo spettacolo destinati alle fondazioni lirico-sinfoniche sono determinati con decreto del ministero dei beni e le attività culturali, sulla base di elementi qualitativi e quantitativi.

### Comma 1149

Prorogati per il biennio 2008-2009 i fondi stanziati dal Cipe nella Finanziaria

2005 all'Istituto italiano per gli studi storici e all'Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli per ricerca e formazione.

### Comma 1150

Stabilite le modalità per la restituzione delle somme erogate entro il 31 dicembre 2006 dallo stato a sostegno delle attività di produzione nel settore cinematografico. Le modalità per estinguere il debito comprendono anche l'attribuzione della totalità dei diritti del film all'impresa o al ministero dei beni culturali.

### Comma 1151

Modifiche prevalentemente formali: la parola "finanziamenti" viene sostituita da "sostegno" e da "contributi". Alcune novità sul sostegno fornito dallo stato alle attività di produzione.

### Comma 1152

Concessi 350 milioni di euro annui alla regione Sicilia e 150 milioni annui alla Calabria per gli anni 2007, 2008 e 2009 per interventi di ammodernamento e po-

tenziamento della viabilità secondaria delle strade che non rientrano nella gestione Anas spa.

La ripartizione dei fondi tra le varie province verrà stabilita con decreto del ministero delle infrastrutture, di concerto col ministero dello sviluppo economico.

### Comma 1153

Dieci milioni di euro per il 2007 al Veneto per realizzare opere varie.

### Comma 1154

Trenta milioni di euro annui per il 2008 e il 2009 per realizzare un piano straordinario di edilizia residenziale pubblica. Le modalità saranno fissate con decreto del ministero delle infrastrutture, d'accordo con la Conferenza stato-regioni.

### Comma 1155

Le risorse finanziarie inerenti agli impegni assunti per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina sono attribuite al ministero dell'economia e iscritte in due distinti capitoli di spesa del ministero delle infrastrutture e del ministero dell'ambiente. Sulle modalità di utilizzo del-



modernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente nella Regione siciliana e nella regione calabrese non compresa nelle strade gestite da Anas Spa, una quota rispettivamente pari a 350 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è assegnata in sede di riparto delle somme stanziati sul Fondo per le aree sottoutilizzate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione di tali risorse tra le province della Regione siciliana e le province della regione Calabria, in proporzione alla viabilità presente in ciascuna di esse, e sono stabiliti criteri e modalità di gestione per l'utilizzo delle predette risorse.

**1153.** Per la realizzazione di opere viarie del Veneto è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007.

**1154.** Per la realizzazione di un piano straordinario di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di applicazione e di erogazione dei finanziamenti.

**1155.** All'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 92, le parole: "in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture" sono sostituite dalle seguenti: "in due distinti capitoli di spesa del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

denominati rispettivamente "Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia e in Calabria" e "Interventi di tutela dell'ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria";

b) al comma 93, le parole da "Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto";

**1156.** A carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si provvede ai seguenti interventi, nei limiti degli importi rispettivamente indicati, da stabilire in via definitiva con il decreto di cui al comma 1159 del presente articolo:

a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni nazionali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, adotta un programma speciale di interventi e costituisce una cabina di regia nazionale di coordinamento che concorre allo sviluppo dei piani territoriali di emersione e di promozione di occupazione regolare nonché alla valorizzazione dei comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES). Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo per l'emersione del lavoro irregolare (FELI), destinato al finanziamento, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, di servizi di supporto allo sviluppo delle imprese che attivino i processi di

emersione di cui ai commi da 1192 a 1201. Ai fini della presente lettera si provvede, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, nei limiti di 10 milioni di euro annui;

b) sono destinati 25 milioni di euro per l'anno 2007 alla finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni;

c) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro;

d) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di sostenere programmi per la riqualificazione professionale ed il reinserimento occupazionale di collaboratori a progetto, che hanno prestato la propria opera presso aziende interessate da situazioni di crisi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti criteri e modalità inerenti alle disposizioni di cui alla presente lettera. Agli oneri di cui alla presente lettera si provvede nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;

e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare con i comuni, nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2007, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rappor-

ti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in attività socialmente utili, nella disponibilità da almeno sette anni di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti;

f) in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, e limitatamente all'anno 2007, i comuni con meno di 5.000 abitanti che hanno vuoti in organico possono, relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, procedere ad assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili nel limite massimo complessivo di 2.450 unità. Alle misure di cui alla presente lettera è esteso l'incentivo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Agli oneri relativi, nel limite di 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tal fine è integrato del predetto importo;

g) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, dispone annualmente di una quota del Fondo per l'occupazione, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo medesimo, per interventi strutturali ed innovativi volti a migliorare e riqualificare la capacità di azione istituzionale e l'informazione dei lavoratori e delle lavoratrici in materia di lotta al lavoro sommerso ed irregolare, promozione di nuova occupazione, tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, iniziative in materia di protezione sociale ed in ogni altro settore di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

**1157.** In via sperimentale per

l'anno 2007 ed in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di evitare il ricorso a licenziamenti collettivi da parte di imprese interessate da processi di cessione nell'ambito di procedure concorsuali in corso, è concessa, nel limite massimo complessivo di spesa di 10 milioni di euro, ai datori di lavoro cessionari che si trovino nelle condizioni di esercizio delle facoltà di cui al comma 4 dell'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, a titolo di sperimentazione per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ed in riferimento all'assunzione di lavoratori in esubero dipendenti dalle predette imprese beneficiarie di trattamenti di integrazione salariale, l'applicazione degli sgravi contributivi previsti dall'articolo 8, commi 4 e 4-bis, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, secondo le procedure ivi previste come integrate dalle previsioni di cui al comma 1158. Alla fine del periodo di sperimentazione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, attesi gli esiti della sperimentazione, si può disporre la prosecuzione degli interventi, compatibilmente con la disponibilità delle predette risorse.

**1158.** Per le vendite intervenute nell'anno 2007 dopo l'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposta, sulla base di apposito accordo sindacale stipulato in sede governativa e di apposita relazione tecnica del Ministero dello sviluppo economico che attesti la necessità dell'intervento per evitare il licenziamento dei lavoratori dipendenti, la concessione delle agevolazioni contributive che si applicano a decorrere dalla data della effettiva cessione dell'azienda o del ramo

le risorse per la parte relativa agli interventi in materia ambientale viene tolta la competenza al ministero delle infrastrutture e lasciata solamente a quello dell'ambiente.

#### Commi 1156-1159

La norma prevede una serie di interventi di rifinanziamento del Fondo per l'occupazione (di cui all'art. 1, comma 7, del d. n. 148/1993, convertito in legge n. 236/1993). Si tratta:

- di un programma speciale di interventi e di una cabina di regia nazionale di coordinamento che concorre allo sviluppo dei piani territoriali di emersione e di promozione di occupazione regolare nonché alla valorizzazione dei Cles (Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso) e di un Fondo per l'emersione del lavoro irregolare (Feli) per il finanziamento, d'intesa con le regioni e gli enti locali, di servizi di supporto allo sviluppo delle imprese che attivino processi di emersione;
- in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, possono essere

concessi trattamenti di cig straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro;

- altri trattamenti di cig straordinaria sono previsti al fine di sostenere programmi per la riqualificazione professionale e il reinserimento occupazionale di collaboratori a progetto, che hanno prestato la propria opera presso aziende interessate da situazioni di crisi, nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;
- il ministero del lavoro è autorizzato a stipulare con i Comuni, nel limite massimo di 1 milione di euro per l'esercizio 2007, previa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome, nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica attiva

del lavoro riferite a lavoratori impegnati in Asu, nella disponibilità da almeno sette anni di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti;

- il ministro del lavoro, con proprio decreto, dispone annualmente di una quota del Fondo per l'occupazione per interventi strutturali ed innovativi volti a migliorare e riqualificare la capacità di azione istituzionale e l'informazione dei lavoratori e delle lavoratrici in materia di lotta al lavoro sommerso ed irregolare, promozione di nuova occupazione, tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, iniziative in materia di protezione sociale e in ogni altro settore di competenza del ministero.

In via sperimentale per l'anno 2007 e in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di evitare il ricorso a licenziamenti collettivi da parte di imprese interessate da processi di cessione nell'ambito di procedure concorsuali in corso, ai datori di lavoro cessionari è concessa, nel limite massimo complessivo di spesa di 10 milioni di euro, in riferimento all'assunzione di lavora-

tori in esubero dipendenti dalle predette imprese beneficiarie di trattamenti di integrazione salariale, l'applicazione degli sgravi contributivi previsti dall'articolo 8, commi 4 e 4-bis, e dall'articolo 25, comma 9, della legge n. 223/1991 (versamento dei contributi nella misura prevista per gli apprendisti e beneficio del 50% dell'indennità di mobilità spettante al lavoratore).

Alla fine del periodo di sperimentazione, con decreto del ministro dello sviluppo economico di concerto con il ministro del lavoro e con il ministro dell'economia e delle finanze, attesi gli esiti della sperimentazione, si potrà disporre la prosecuzione degli interventi, compatibilmente con la disponibilità delle predette risorse. Per le vendite intervenute nel corso dell'anno 2007, con decreto interministeriale (lavoro, economia) viene disposta, sulla base di apposito accordo sindacale stipulato in sede governativa e di apposita relazione tecnica del ministero dello sviluppo economico che attesti la necessità dell'intervento per evitare il licenziamento dei lavoratori dipendenti, la concessione del-

di azienda.

**1159.** All'assegnazione delle risorse finanziarie per gli interventi di cui al comma 1156 si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

**1160.** Al fine di promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro e ridurre le uscite dal sistema produttivo dei lavoratori ultracinquantenni, è istituito l'accordo di solidarietà tra generazioni, con il quale è prevista, su base volontaria, la trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro dei dipendenti che abbiano compiuto i 55 anni di età e la correlativa assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale, per un orario pari a quello ridotto, di giovani inoccupati o disoccupati di età inferiore ai 25 anni, oppure ai 29 anni se in possesso di diploma di laurea.

**1161.** Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti le modalità della stipula e i contenuti degli accordi di solidarietà di cui al comma 1160, i requisiti di accesso al finanziamento e le modalità di ripartizione delle risorse per l'attuazione degli accordi nel limite massimo complessivo di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2007 e 82,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

**1162.** All'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, le parole: "e lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000" sono sostituite dalle seguenti: ", euro 37 milioni per l'anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall'anno 2008".

**1163.** Per il finanziamento delle attività di formazione professionale di cui all'articolo 12 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, è autorizzata la spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2007. Per i periodi successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

**1164.** A decorrere dall'anno 2008, i cittadini italiani rimpatriati dall'Albania possono ottenere a domanda, dall'INPS, la ricostruzione, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro dipendente ed autonomo effettivamente svolti nel predetto Paese dal 1° gennaio 1955 al 31 dicembre 1997. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze

provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), e dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**1165.** Per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 27.000.000 per l'anno 2007 e di euro 51.645.690 per l'anno 2008 a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tal fine è integrato dei predetti importi, rispettivamente, per l'anno 2007 e per l'anno 2008.

**1166.** Nel limite complessivo di 35 milioni di euro, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a prorogare, previa intesa con la regione interessata, limitatamente all'esercizio 2007, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con gli enti locali, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di 15 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impiegati in ASU

nella disponibilità degli stessi enti da almeno un triennio, nonché ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigore dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle suddette convenzioni, il termine di cui all'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2007. Ai fini di cui al presente comma, il Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è rifinanziato di 50 milioni di euro per l'anno 2007.

**1167.** Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, si applicano anche ai trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio 2007.

**1168.** Al fine di coordinare specifici interventi di contrasto al lavoro sommerso ed alla evasione contributiva, l'obbligo di fornitura dei dati gravante sulle società e sugli enti di cui all'articolo 44, comma 5, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è esteso alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

**1169.** I dati di cui al comma 1168 sono messi a disposizione, con modalità definite da apposite convenzioni, del Ministero del

lavoro e della previdenza sociale e mediante collegamenti telematici.

**1170.** Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1168 e 1169, nonché per la realizzazione della banca dati telematica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, delle risorse umane e strumentali dell'INPS e dell'INAIL.

**1171.** Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in possesso dei dati personali e identificativi acquisiti per effetto delle predette convenzioni, è titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

**1172.** Nel settore agricolo, l'omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti configura le ipotesi di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 2 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. All'articolo 2 del citato decreto legge n. 463 del 1983, il comma 3 è abrogato.

## Commenti

le agevolazioni contributive che si applicano a decorrere dalla data della effettiva cessione dell'azienda o del ramo di azienda.

### Commi 1160-1161

viene istituito il cosiddetto "accordo di solidarietà", con il quale è prevista la trasformazione, su base volontaria, dei contratti di lavoro dei dipendenti con più di 55 anni, in contratti di lavoro a tempo parziale e relative nuove assunzioni part-time per il corrispondente orario ridotto di giovani con meno di 25 anni, o meno di 29 anni se laureati. Le modalità di costituzione dell'accordo, i contenuti, i requisiti di accesso al finanziamento e le modalità di ripartizione sono rimesse a un apposito decreto interministeriale, sentita la Conferenza unificata stato-regioni e le organizzazioni sindacali più rappresentative, nei limiti di uno stanziamento massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2007 e 82,2 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

### Commi da 1162 a 1163

Viene stabilito:

- il finanziamento di 37 milioni per l'anno 2007 e 42 milioni per l'anno 2008 del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, presso il ministero del lavoro;
- il finanziamento del Fondo per l'occupazione di 15 milioni di euro per l'anno 2007 ai fini dello sviluppo dei servizi per l'impiego;
- il finanziamento delle attività di formazione professionale per un ammontare

di 23 milioni di euro per l'anno 2007.

### Comma 1164

Il comma prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2008 i cittadini rimpatriati dall'Albania possono ottenere, a domanda diretta all'Inps, la ricostruzione dei periodi lavorativi svolti nel predetto paese dal 1° gennaio 1955 al 31 dicembre 1997. Le relative modalità attuative sono rimesse ad apposito decreto interministeriale (lavoro ed economia) da adottare entro 90 giorni (31 marzo 2007). Specifica funzione di monitoraggio degli effetti finanziari è affidata al ministero dell'economia, anche attraverso apposite relazioni inviate alle camere.

### Comma 1165

Per le finalità connesse all'implementazione dei Servizi per l'impiego (Spi) (di cui all'articolo 117, comma 5, della legge n. 388/2000, Finanziaria 2001), viene autorizzata la spesa nel limite massimo di 27 milioni di euro per l'anno 2007 e di 51.645.690 per l'anno 2008, da attingere dal Fondo per l'occupazione (di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 238/1993).

### Comma 1166

Stabilisce la proroga al 31 dicembre 2007 delle convenzioni stipulate dal ministero del lavoro per l'esercizio di Attività socialmente utili (ASU), direttamente con gli enti locali, anche in deroga alla normativa vigente, nel limite di 35 milioni di euro. Inoltre, nei limiti di

15 milioni di euro, si provvede al finanziamento di politiche attive del lavoro per i lavoratori già impiegati in ASU da almeno un triennio o con convenzioni prorogate in attesa di definitiva stabilizzazione.

### Comma 1167

La norma contiene una proroga della efficacia delle disposizioni in materia di potenziamento degli ammortizzatori sociali e degli incentivi al reimpiego. Si stabilisce che le disposizioni vigenti per il 2006 (ex art. 13, comma 2, lettera a), del dl n. 35/2005, convertito in legge n. 80/2005), relative all'indennità di disoccupazione, si applichino anche ai trattamenti in pagamento dal 1° gennaio 2007. La durata dell'indennità di disoccupazione, in attesa della riforma organica degli ammortizzatori sociali, sale dunque da sei a sette mesi per la generalità dei disoccupati e da nove a dieci mesi per i soggetti ultracinquantenni. Per quanto riguarda la misura: 50% dell'ultima retribuzione per i primi sei mesi, 40% per i successivi tre mesi e al 30% per gli ulteriori due mesi.

### Commi da 1168 a 1171

Al fine di coordinare specifici interventi di contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva viene esteso alle camere di commercio l'obbligo di fornitura dei dati già gravante sulle società e sugli enti (di cui all'art. 44, comma 5, del dl n. 269/2003 convertito in legge n. 326/2003).

Tali dati dovranno essere messi a dis-

posizione, con modalità definite da apposite convenzioni, del ministero del lavoro, anche mediante collegamenti telematici.

Per l'attuazione di quanto sopra, nonché per la realizzazione della banca dati telematica di cui all'articolo 10, comma 1, del dlgs n. 124/2004 (la banca dati telematica che raccoglie le informazioni concernenti i datori di lavoro ispezionati, nonché informazioni e approfondimenti sulle dinamiche del mercato del lavoro e su tutte le materie oggetto di aggiornamento e di formazione permanente del personale ispettivo, che costituisce una sezione riservata della borsa continua nazionale del lavoro cui hanno accesso esclusivamente le amministrazioni che effettuano attività di vigilanza), il ministero del lavoro può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, delle risorse umane e strumentali dell'Inps e dell'Inail.

Il ministero del lavoro, in possesso dei dati personali e identificativi acquisiti per effetto delle predette convenzioni, è titolare del trattamento (ai sensi dell'art. 28 del T.u. sulla privacy).

### Comma 1172

La norma estende la fattispecie di reato conseguente ad appropriazione indebita ai casi di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei propri dipendenti anche al settore agricolo. Allineando così a relativa disciplina con quella prevista per la generalità dei datori di lavoro.

# La Finanziaria 2007 commentata

**Italia** Oggi continua la pubblicazione del testo commentato comma per comma del maxi-emendamento del governo, che costituisce la Finanziaria 2007, in attesa di pubblicazione in G.U. Le precedenti parti sono state pubblicate venerdì 15, sabato 16, martedì 19, mercoledì 20, giovedì 21, venerdì 22, sabato 23, mercoledì 27 dicembre 2006

**1173.** Al fine di promuovere la regolarità contributiva quale requisito per la concessione dei benefici e degli incentivi previsti dall'ordinamento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale procede, in via sperimentale, con uno o più decreti, all'individuazione degli indici di congruità di cui al comma 1174 e delle relative procedure applicative, articolati per settore, per categorie di imprese e per territorio, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze nonché i Ministri di settore interessati e le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori.

**1174.** Il decreto di cui al comma 1173 individua i settori nei quali risultano maggiormente elevati i livelli di violazione delle norme in materia di incentivi ed agevolazioni contributive ed in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Per tali settori sono definiti gli indici di congruità del rapporto tra la qualità dei beni prodotti e dei servizi offerti e la quantità delle ore di lavoro necessarie nonché lo scostamento percentuale dall'indice da considerare tol-

rabile, tenuto conto delle specifiche caratteristiche produttive e tecniche nonché dei volumi di affari e dei redditi presunti.

**1175.** A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

**1176.** Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 1175, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo. In attesa dell'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma sono fatte salve le vigenti disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarità contributiva nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura.

**1177.** Gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione so-

ciale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999 sono quintuplicate, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 1178.

**1178.** L'omessa istituzione e l'omessa esibizione dei libri di matricola e di paga previsti dagli articoli 20 e 21 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dall'articolo 134 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, sono punite con la sanzione amministrativa da euro 4.000 ad euro 12.000. Nei confronti delle violazioni di cui al presente comma non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

**1179.** Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1177 e 1178 integrano, a decorrere dall'anno 2007, la dotazione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

**1180.** All'articolo 9-bis del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità di progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici econo-

mici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente. 2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro".

**1181.** L'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, è abrogato.

**1182.** Fino alla effettiva operatività delle modalità di trasfe-

rimento dei dati contenuti nei moduli per le comunicazioni obbligatorie di cui al decreto previsto dall'articolo 4-bis, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, resta in vigore l'obbligo di comunicazione all'INAIL di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, da effettuarsi esclusivamente attraverso strumenti informatici. La medesima comunicazione deve essere effettuata all'IPSEMA per gli assicurati del settore marittimo.

**1183.** Al comma 5 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono aggiunte le seguenti lettere:

"e-bis) trasferimento del lavoratore;  
e-ter) distacco del lavoratore;  
e-quater) modifica della ragione sociale del datore di lavoro;  
e-quinquies) trasferimento d'azienda o di ramo di essa".

**1184.** All'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, il comma 6 è sostituito dai seguenti:

"6. Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasferimento e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro con i moduli di cui al comma 7, sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul la-

## Commenti

### Commi 1173-1174

Per il contrasto all'evasione contributiva, vengono introdotti i cosiddetti "indici di congruità" per i settori nei quali risultano maggiormente elevati i livelli di violazione delle norme in materia di incentivi e agevolazioni contributive e in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Gli indici di congruità definiscono il rapporto tra la qualità dei beni prodotti e dei servizi offerti e la quantità delle ore di lavoro necessarie nonché lo scostamento percentuale dall'indice da considerarsi tollerabile, tenuto conto delle specifiche caratteristiche produttive e tecniche nonché dei volumi di affari e dei redditi presunti delle aziende.

Entro il 30 giugno 2007, il ministro del lavoro procede, in via sperimentale, con uno o più decreti, all'individuazione degli indici di congruità e delle relative procedure applicative, articolati per settore, per categorie di imprese ed eventualmente per territorio, sentiti il ministro dell'economia e i ministri di settore interessati, nonché le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori.

### Commi 1175-1176

La concessione di tutti i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale saranno subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del Documento unico di regolarità contributiva (Durc), fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali.

La riforma entrerà in vigore il 1° luglio 2007, e un decreto del ministro del lavoro da emanarsi entro il 31 marzo 2007, sentiti gli Istituti previdenziali interessati e le parti sociali, dovrà definire le modalità di rilascio, i contenuti analitici del Durc, nonché le tipologie delle irregolarità di natura previdenziale e in materia antinfortunistica non ostative al rilascio del documento.

Fino all'emanazione del suddetto decreto sono fatte salve le disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarità contributiva in edilizia e agricoltura.

### Commi da 1177 a 1179

La norma contiene disposizioni di ina-

sprimento delle sanzioni in materia lavoristica, previdenziale e antinfortunistica.

Le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999, sono quintuplicate, a eccezione dell'omessa istituzione e l'omessa esibizione dei libri matricola e paga che è punita con la sanzione amministrativa da euro 4.000 a euro 12.000.

Nei confronti delle violazioni in esame non è ammessa la diffida per crediti patrimoniali dei lavoratori di (cui all'articolo 13 del dlgs n. 124/2004). Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei commi in questione integrano, dall'anno 2007, la dotazione del Fondo per l'occupazione.

### Commi da 1180 a 1182

A partire dal 2007, i datori di lavoro dovranno anticipare la comunicazione di assunzione al giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, di co.co.co. (anche nella modalità a progetto), di socio lavoratore di coopera-

tiva e di associato in partecipazione.

Le nuove disposizioni riguarderanno tutti i datori di lavoro privati (compresi quelli del settore agricolo), le p.a. e gli enti pubblici economici che dovranno produrre la relativa comunicazione, anche in via telematica, al Servizio competente (Centri per l'impiego) in ragione della sede di lavoro.

La comunicazione deve indicare dati anagrafici del lavoratore, data d'assunzione, data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, tipologia contrattuale, qualifica professionale e trattamento economico e normativo applicato.

La comunicazione anticipata al giorno anteriore all'inizio del rapporto riguarderà anche i tirocini di formazione e di orientamento e a ogni altro tipo di esperienza lavorativa a essi assimilata (es. stage ecc.).

Anche le Agenzie di lavoro autorizzate dal ministero del lavoro sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello dell'assunzione, ai Centri per l'impiego nel cui ambito territoriale è la propria sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei

Ministro del lavoro e della previdenza sociale".

**1187.** Al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche per i casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di seguito denominato Fondo. Al Fondo è conferita la somma di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le tipologie dei benefici concessi, ivi comprese anticipazioni sulle prestazioni erogate dall'INAIL, nonché i requisiti e le modalità di accesso agli stessi.

**6-bis.** All'articolo 7, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze" sono soppresse".

**6-ter.** Per le comunicazioni di cui al presente articolo, i datori di lavoro pubblici e privati devono avvalersi dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti presso i quali è ubicata la sede di lavoro. Il decreto di cui al comma 7 disciplina anche le modalità e i tempi di applicazione di quanto previsto dal presente comma".

**1185.** È abrogato l'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

**1186.** Alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 197 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per il finanziamento di attività promozionali ed eventi in materia di salute e sicurezza del lavoro, con particolare riferimento ai settori a più elevato rischio infortunistico, nel rispetto della legge 7 giugno 2000, n. 150, del relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, e dei criteri e delle procedure individuati ogni due anni con decreto del

Ministro del lavoro e della previdenza sociale".

**1188.** All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: "e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006" sono sostituite dalle seguenti: "e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007".

**1189.** Ai fini della collocazione in mobilità, entro il 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazio-

ni, le disposizioni di cui all'articolo 1-bis del decreto legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81, si applicano, avuto anche riguardo ai processi di riorganizzazione, ristrutturazione, conversione, crisi o modifica degli assetti societari aziendali, anche al fine di evitare il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, nel limite complessivo di 6.000 unità, a favore di imprese o gruppi di imprese i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali siano stati oggetto di esame presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel periodo dal 10 gennaio 2007 al 28 febbraio 2007. Alle imprese sottoposte alle procedure di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed al decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nonché alle imprese del settore dell'elettronica sottoposte a procedure concorsuali e ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono riservate rispettivamente 1.000 e 500 delle unità indicate nel periodo precedente. Gli oneri relativi alla permanenza in mobilità, ivi compresi quelli relativi alla contribuzione figurativa, sono posti a carico delle imprese per i periodi che eccedono la mobilità ordinaria. Ai lavoratori ammessi alla mobilità in base al presente comma si applicano, ai fini del trattamento pensionistico, le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e alla tabella A al-

legata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come sostituita dalla citata legge n. 724 del 1994, nonché le disposizioni di cui all'articolo 59, commi 6, 7, lettere a) e b), e 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le imprese o i gruppi di imprese che intendono avvalersi della presente disposizione devono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 31 marzo 2007. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2007, di 59 milioni di euro per l'anno 2008 e di 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

**1190.** In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2007, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il

15 giugno 2007 che recepiscono le intese già stipulate in sede istituzionale territoriale ed inviate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 20 maggio 2007. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, possono essere prorogati, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2006. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. All'articolo 1, comma 155, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007".

**1191.** Nell'ambito del limite complessivo di spesa di cui al comma 1190, sono destinati 12 milioni di euro, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,

## Commenti

lavoratori temporanei assunti nel mese precedente.

Un'eccezione è prevista in caso di urgenze connesse a esigenze produttive. In questo caso la comunicazione potrà essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente, anche in via telematica al Centro per l'impiego, mediante documentazione avente data certa, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro.

Resterà in vigore la denuncia del codice fiscale all'Inail sino alla effettiva operatività delle modalità di trasferimento dei dati contenuti nei moduli per le comunicazioni obbligatorie di cui a un apposito decreto interministeriale, ma la comunicazione, dal prossimo anno, dovrà effettuarsi esclusivamente attraverso strumenti informatici (la medesima comunicazione deve essere effettuata all'Ipsema per gli assicurati del settore marittimo).

È previsto che le comunicazioni dei datori di lavoro privati, degli enti pubblici economici e delle pubbliche amministrazioni relative alle variazioni dei rapporti di lavoro subordinato debbano riguardare anche il trasferimento del lavoratore, il distacco del lavoratore, la modifica della ragione sociale del datore di lavoro e il trasferimento d'azienda o di un ramo di essa.

Le comunicazioni di assunzione, cessazione e trasformazione dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate ai Centri per l'impiego o agli altri servizi competenti per territorio, so-

no da considerarsi valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Inps, dell'Inail, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della prefettura - Ufficio territoriale del governo.

Inoltre, le comunicazioni inerenti ai rapporti di lavoro debbono avvenire mediante procedure informatiche rese disponibili dai servizi ubicati presso la sede di lavoro indicata dal decreto del ministro del lavoro, di concerto con il ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza unificata, già prevista per le comunicazioni inerenti i rapporti di lavoro (dal dlgs n. 181/2000).

Sono abrogati le disposizioni contenute nella legge Biagi (art. 19, comma 5, dlgs n. 276/2003) che prevedevano la possibilità di sanare la mancata comunicazione pagando una sanzione in misura minima.

### Commi 1186 - 1187

Il comma 1186 aggiunge alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 197 del T.u. Inail (che destina le somme riscosse derivanti da contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro allo sviluppo e al perfezionamento degli studi delle discipline infortunistiche e di medicina sociale) "per il finanziamento di attività promozionali ed eventi in materia di salute e sicurezza del lavoro".

Al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche per i casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria, il comma 1187 istituisce

presso il ministero del lavoro un apposito fondo, di cui viene conferita la somma di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. con decreto del ministro del lavoro, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Finanziaria, saranno definite le tipologie dei benefici concessi, ivi comprese anticipazioni sulle prestazioni erogate dall'Inail, nonché i requisiti e le modalità di accesso agli stessi.

### Comma 1188

La disposizione rinfanzia le attività di formazione per i lavoratori con contratto di apprendistato (di cui all'articolo 118, comma 16, della legge n. 388/2000) fino al 2007 con ulteriori 100 milioni di euro.

### Comma 1189

La disposizione prende in esame le imprese o gruppi di imprese i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali siano stati oggetto di esame presso il Ministero del lavoro nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 28 febbraio 2007. Anche al fine di evitare il ricorso alla cig straordinaria, si prevede la collocazione in mobilità lunga entro il 31 dicembre 2007 per non più di 6 mila lavoratori (1.500 unità sono riservate alle imprese del settore dell'elettronica sottoposte a procedure concorsuali e ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

La procedura si applica, avuto anche riguardo ai processi di riorganizzazione, ristrutturazione, conversione, crisi o modifica degli assetti societari aziendali.

Gli oneri relativi alla permanenza in mobilità, compresa la contribuzione figurativa, sono posti a carico delle azien-

de per i periodi che eccedono la mobilità ordinaria.

Ai lavoratori ammessi alla mobilità in base alla presente norma si applicano, ai fini del trattamento pensionistico, le disposizioni ante riforma Maroni, evitando l'innalzamento alla soglia minima di 60 anni per tutto il periodo della mobilità lunga.

Le aziende devono presentare domanda al ministero del lavoro entro il 31 marzo 2007. Per l'attuazione della disposizione è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2007, 59 milioni di euro per l'anno 2008 e 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

### Comma 1190

Si tratta di una proroga al 31 dicembre 2007 di ammortizzatori sociali per le aree di crisi. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione, il ministro del lavoro, di concerto con il ministro dell'economia, può disporre, entro il 31 dicembre 2007, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cig straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 15 giugno 2007 che recepiscono le intese già stipulate in sede istituzionale territoriale e inviate al ministero del lavoro entro il 20 maggio 2007.

Nell'ambito delle risorse finanziarie di

dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, alla concessione, per l'anno 2007, di una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, nonché alla relativa contribuzione figurativa ed agli assegni al nucleo familiare, ai lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo nei porti ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, previa determinazione dei criteri da stabilirsi con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

**1192.** Al fine di procedere alla regolarizzazione e al riallineamento retributivo e contributivo di rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria, i datori di lavoro possono presentare, nelle sedi dell'INPS territorialmente competenti, entro il 30 settembre 2007, apposita istanza ai sensi del comma 1193.

**1193.** L'istanza di cui al comma 1192 può essere presentata esclusivamente dai datori di lavoro che abbiano proceduto alla stipula di un accordo aziendale ovvero territoriale, nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali o unitarie, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative finalizzate alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1192. Nell'istanza il datore di lavoro indica le generalità dei lavoratori che intende regolarizzare ed i rispettivi periodi oggetto di regolarizzazione, comunque non anteriori ai cinque anni precedenti alla data di pre-

sentazione dell'istanza medesima.

**1194.** L'accordo sindacale di cui al comma 1193, da allegare all'istanza, disciplina la regolarizzazione dei rapporti di lavoro mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato e promuove la sottoscrizione di atti di conciliazione individuale che producono, nel rispetto della procedura dettata dalla normativa vigente, l'effetto conciliativo di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, e a quelli ad essi connessi e conseguenti derivanti dai fatti descritti nella istanza di regolarizzazione e per i periodi in essa indicati, nonché ai diritti di natura risarcitoria per i periodi medesimi.

**1195.** Ai fini del comma 1192 si applica il termine di prescrizione quinquennale per i periodi di mancata contribuzione precedenti al periodo oggetto di regolarizzazione di cui al comma 1193. L'accesso alla procedura di cui ai commi da 1192 a 1201 è consentito anche ai datori di lavoro che non siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi concernenti il pagamento dell'onere contributivo ed assicurativo evaso o le connesse sanzioni amministrative. Gli effetti di tali provvedimenti sono comunque sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui al comma 1196. In ogni caso l'accordo sindacale di cui al comma 1194 comprende la regolarizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistono le stesse condizioni dei la-

voratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi.

**1196.** All'adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi a carico del datore di lavoro relativi ai rapporti di lavoro oggetto della procedura di regolarizzazione si provvede mediante il versamento di una somma pari a due terzi di quanto dovuto tempo per tempo alle diverse gestioni assicurative relative ai lavoratori dipendenti secondo le seguenti modalità: a) versamento all'atto dell'istanza di una somma pari ad un quinto del totale dovuto; b) per la parte restante, pagamento in sessanta rate mensili di pari importo senza interessi. I lavoratori sono comunque esclusi dal pagamento della parte di contribuzione a proprio carico. La misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto di regolarizzazione è determinata in proporzione alle quote contributive effettivamente versate.

**1197.** Il versamento della somma di cui al comma 1196 comporta l'estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi e premi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché all'articolo 18 del decreto legge 30

agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali.

**1198.** Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192, per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nella materia oggetto della regolarizzazione anche con riferimento a quelle concernenti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Resta ferma la facoltà dell'organo ispettivo di verificare la fondatezza di eventuali elementi nuovi che dovessero emergere nella materia oggetto della regolarizzazione, al fine dell'integrazione della regolarizzazione medesima da parte del datore di lavoro. Entro un anno a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192, i datori di lavoro devono completare, ove necessario, gli adeguamenti organizzativi e strutturali previsti dalla vigente legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. L'efficacia estintiva di cui al comma 1197 resta condizionata al completo adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, verificato alla scadenza del predetto anno dai competenti organi ispettivi delle aziende sanitarie locali ovvero dei servizi ispettivi delle direzioni provinciali del lavoro per le attività produttive previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei mi-

nistri 14 ottobre 1997, n. 412.

**1199.** Le agevolazioni contributive di cui al comma 1196 sono temporaneamente sospese nella misura del 50 per cento e definitivamente concesse al termine di ogni anno di lavoro prestato regolarmente da parte dei lavoratori di cui al comma 1194.

**1200.** La concessione delle agevolazioni di cui al comma 1196 resta condizionata al mantenimento in servizio del lavoratore per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi dalla regolarizzazione del rapporto di lavoro, salve le ipotesi di dimissioni o di licenziamento per giusta causa.

**1201.** Ferma restando l'attività di natura istruttoria di spettanza dell'Inps, il direttore della direzione provinciale del lavoro, congiuntamente ai direttori provinciali dell'Inps, dell'Inail e degli altri enti previdenziali, nell'ambito del coordinamento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, adottano i provvedimenti di accoglimento delle istanze di cui al comma 1192, previa, ove necessario, richiesta di integrazione della documentazione prodotta.

**1202.** In attesa di una revisione della disciplina della totalizzazione e della ricongiunzione dei periodi contributivi afferenti alle diverse gestioni previdenziali, al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato nonché di garantire il corretto utilizzo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a

cui sopra, i trattamenti concessi (ai sensi dell'articolo 1, comma 410, della l. 23 dicembre 2005, n. 266), possono essere prorogati, con decreto del ministro del lavoro, a condizione che i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione almeno nella misura del 10% del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2006.

La misura dei trattamenti è ridotta del 10% nel caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga e del 40% nel caso di proroghe successive.

#### Comma 1191

Nell'ambito del limite complessivo di spesa riferita agli ammortizzatori sociali, 12 milioni di euro, a valere sul Fondo per l'occupazione, vengono destinati alla concessione, per l'anno 2007, di una indennità pari al trattamento massimo di cig straordinaria, nonché alla relativa contribuzione figurativa e agli assegni al nucleo familiare, ai lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo nei porti (ai sensi della legge n. 84/1994). La determinazione dei criteri di attuazione saranno stabiliti con decreto del ministro dei trasporti, di concerto con il ministro del lavoro.

#### Commi da 1192 a 1201

Riguarda i lavoratori che non figurano nelle scritture obbligatorie dell'imprenditore. Entro il 30 settembre 2007, i datori di lavoro, anche se già destinatari di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali definitivi concernenti il pagamento dell'onere contributivo e assicurativo evaso, potranno regolarizzare i rap-

porti di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria, presentando nelle sedi Inps territorialmente competenti un'apposita istanza. L'istanza può essere presentata esclusivamente dai datori di lavoro che abbiano proceduto alla stipula di un accordo aziendale ovvero territoriale con le organizzazioni sindacali. La regolarizzazione può riguardare i periodi non anteriori a cinque anni dalla data di presentazione, e deve contenere le generalità dei lavoratori che intende regolarizzare e i rispettivi periodi oggetto di regolarizzazione. L'accordo sindacale avviene mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato e ha l'effetto conciliativo di cui agli articoli 410 e 411 c.p.c. con riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva e risarcitoria per il periodo pregresso.

Per i periodi di mancata contribuzione precedenti a quell'oggetto di regolarizzazione si applica il termine di prescrizione quinquennale. La regolarizzazione è condizionata al versamento di una somma pari a 2/3 di quanto dovuto tempo per tempo alle diverse gestioni assicurative relative ai lavoratori dipendenti. Le modalità di pagamento prevedono il versamento all'atto dell'istanza di una somma pari a 1/5 del totale dovuto; per la parte restante, il pagamento in 60 rate mensili di pari importo senza interessi. Nulla è posto a carico dei lavoratori quanto alla contribuzione a proprio carico, ma il trattamento previdenziale relativo ai periodi oggetto di regolarizzazione è determinato in proporzione alle quote contributive effettivamente versate. Il versamento delle somme comporta l'estinzione dei rea-

ti, delle sanzioni amministrative e di ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi e premi, ivi compresi quelli in materia antinfortunistica e di sgravi degli oneri sociali. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione sono sospese per un anno le ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza. Entro un anno dall'istanza i datori di lavoro debbono completare gli adeguamenti organizzativi e strutturali previsti dalla vigente legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. L'efficacia estintiva di cui al comma 6 resta condizionata al completo adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, verificato alla scadenza del predetto anno dai competenti organi ispettivi delle Ausl. Le agevolazioni contributive sono temporaneamente sospese nella misura del 50% e definitivamente concesse al termine di ogni anno di lavoro prestato regolarmente da parte dei lavoratori. La concessione di tali agevolazioni resta condizionata al mantenimento in servizio del lavoratore per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla regolarizzazione del rapporto di lavoro, salve le ipotesi di dimissioni o di licenziamento per giusta causa.

Il comma 1201 integra la disciplina introdotta in materia di misure per promuovere l'emersione del lavoro irregolare, attraverso l'attribuzione della competenza ad accogliere le istanze di regolarizzazione e riallineamento retributivo e contributivo di rapporti di lavoro non risultanti da scritture contabili o altra do-

cumentazione obbligatoria, al direttore della direzione provinciale del lavoro, congiuntamente ai direttori provinciali dell'Inps e dell'Inail e degli altri enti previdenziali nell'ambito del coordinamento stabilito dal decreto 124/2004, in materia di vigilanza.

L'istruttoria delle istanze può essere completata attraverso la richiesta di integrazione della documentazione prodotta.

#### Commi da 1202 a 1210

Al fine di garantire il corretto utilizzo delle co.co.co. e dei rapporti di lavoro a progetto, nonché di promuovere la conversione in contratti di lavoro subordinato, i committenti datori di lavoro, entro e non oltre il 30 aprile 2007, possono regolarizzare i periodi pregressi, presentando all'Inps (sempre entro il 30 aprile 2007), un'istanza accompagnata dal versamento di una somma in misura pari alla metà della quota di contribuzione a carico del committente stesso, per il periodo di vigenza del contratto di lavoro parasubordinato che s'intende regolarizzare.

L'accoglimento dell'istanza è subordinato a un accordo sindacale a livello aziendale o territoriale e seguito da un atto di conciliazione individuale con i collaboratori in base agli articoli 410 e 411 del c.p.c.

I contratti di lavoro stipulati a tempo indeterminato godranno dei benefici previsti dalla legislazione vigente. Per i lavoratori che continuano a essere titolari di rapporti di collaborazione coordinata a progetto le parti, (ai sensi del comma 4 dell'art. 61 e dell'art. 63 del dlgs n. 276/2003), possono stabilire, anche at-

progetto, i committenti datori di lavoro, entro e non oltre il 30 aprile 2007, possono stipulare accordi aziendali ovvero territoriali, nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative conformemente alle previsioni dei commi da 1203 a 1208.

**1203.** Gli accordi sindacali di cui al comma 1202 promuovono la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato. A seguito dell'accordo i lavoratori interessati alla trasformazione sottoscrivono atti di conciliazione individuale conformi alla disciplina di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile. I contratti di lavoro stipulati a tempo indeterminato godono dei benefici previsti dalla legislazione vigente.

**1204.** Per i lavoratori che continuano a essere titolari di rapporti di collaborazione coordinata a progetto, le parti sociali, ai sensi del comma 4 dell'articolo 61 e dell'articolo 63 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono stabilire, anche attraverso accordi interconfederali, misure atte a contribuire al corretto utilizzo delle predette tipologie di lavoro nonché stabilire condizioni più favorevoli per i collaboratori. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a effettuare azioni di monitoraggio relative all'evoluzione della media dei corrispettivi effettivamente versati ai collaboratori coordinati a progetto,

al netto delle ritenute previdenziali, al fine di effettuare un raffronto con la media dei corrispettivi versati nei tre anni precedenti a quello di entrata in vigore delle disposizioni di cui alla presente legge.

**1205.** La validità degli atti di conciliazione di cui al comma 1203 rimane condizionata all'adempiimento dell'obbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari alla metà della quota di contribuzione a carico dei committenti per i periodi di vigenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro.

**1206.** I datori di lavoro depositano presso le competenti sedi dell'Inps gli atti di conciliazione di cui al comma 1203, unitamente ai contratti stipulati con ciascun lavoratore e all'attestazione dell'avvenuto versamento di una somma pari a un terzo del totale dovuto ai sensi del comma 1205. I datori di lavoro sono autorizzati a provvedere per la parte restante del dovuto in trentasei rate mensili successivi. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, approva i relativi accordi con riferimento alla possibilità di integrare presso la gestione separata dell'Inps la posizione contributiva del lavoratore interessato nella misura massima occorrente per il raggiungimento del livello contri-

butivo previsto nel fondo pensioni lavoratori dipendenti nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 1209. Qualora il datore di lavoro non proceda ai versamenti di cui al presente comma, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di omissione contributiva.

**1207.** Gli atti di conciliazione di cui al comma 1203 producono l'effetto di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva e risarcitoria per il periodo pregresso. Il versamento della somma di cui al comma 1205 comporta l'estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e di imposte sui redditi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,

n. 1124, nonché all'articolo 18 del decreto legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali. Per effetto degli atti di conciliazione, è precluso ogni accertamento di natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestatosi dai lavoratori interessati dalle trasformazioni di cui ai commi da 1202 a 1208.

**1208.** L'accesso alla procedura di cui al comma 1202 è consentito anche ai datori di lavoro

che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro. In ogni caso l'accordo sindacale di cui al comma 1202 comprende la stabilizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistono le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi. Gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui ai commi 1205 e 1206.

**1209.** Per le finalità dei commi da 1202 a 1208 è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

**1210.** I contratti di lavoro subordinato di cui al comma 1203 prevedono una durata del rapporto di lavoro non inferiore a ventiquattro mesi.

**1211.** All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007" e dopo le parole: "e di 45 milioni di euro per il 2006" sono inserite le seguenti: "nonché di 37 milioni di euro per il 2007".

**1212.** All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007". Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata per l'anno 2007 la spesa di 25 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui al-

l'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

**1213.** Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui agli articoli 226 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa comunitaria. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 1, del citato Trattato.

**1214.** Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1213, che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, i poteri sostitutivi necessari, secondo i principi e le procedure stabiliti dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dall'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

**1215.** Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1213 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (Feaga), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) e degli altri

## Commenti

traverso accordi interconfederali, misure atte a contribuire al corretto utilizzo delle predette tipologie di lavoro nonché stabilire condizioni più favorevoli per i collaboratori. La validità degli atti di conciliazione dei lavoratori rimane condizionata all'adempiimento dell'obbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento alla gestione separata, a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari alla metà della quota di contribuzione a carico dei committenti per i periodi di vigenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro.

Queste le modalità della regolarizzazione:

- i datori di lavoro depositano presso le competenti sedi dell'Inps gli atti di conciliazione di cui sopra unitamente ai contratti stipulati con ciascun lavoratore e all'attestazione dell'avvenuto versamento di una somma pari a un terzo del totale dovuto;
- i datori di lavoro sono autorizzati a provvedere per la parte restante del dovuto in 36 rate mensili successive.

Il ministero del lavoro, di concerto con il ministero dell'economia, approva i relativi accordi relativamente alla possibilità di integrare presso la gestione separata la posizione contributiva del lavoratore interessato nella misura massima occorrente per il raggiungimento del livello contributivo previsto nel fon-

do pensioni lavoratori dipendenti nei limiti delle risorse finanziarie stabilite (300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009). Ai mancati versamenti si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di omissione contributiva. Il versamento della somma a carico dei committenti comporta l'estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e di imposte sui redditi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi e in materia di sgravi degli oneri sociali.

Per effetto degli atti di conciliazione, è precluso ogni accertamento di natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestatosi dai lavoratori così regolarizzati. L'accesso alla procedura di cui sopra è consentita anche ai datori di lavoro che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro. Gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi previsti.

I suddetti contratti di lavoro subordinato devono prevedere una durata del rapporto non inferiore a 24 mesi.

### Comma 1211

Vengono rifinanziati per un anno gli incentivi connessi all'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati, per giustificato motivo oggettivo da

aziende fino a 15 dipendenti. Il diritto all'iscrizione è riconosciuto ai soli fini dei benefici contributivi conseguenti all'eventuale rioccupazione, con esclusione cioè dell'indennità di mobilità. Lo stanziamento è di 37 milioni di euro per il 2007. Secondo la normativa vigente il ministero del lavoro rimborsa i relativi oneri all'Inps, previa rendicontazione.

### Comma 1212

Si rifinanziano per un ulteriore anno gli incentivi per la riduzione dell'orario di lavoro per le imprese non rientranti nella disciplina dei contratti di solidarietà. La spesa è indicata in 25 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione.

### Commi 1213-1214

Per prevenire o porre fine alle procedure d'infrazione contro l'Italia da parte dell'Unione europea, regioni, province autonome ed enti territoriali si impegnano ad adottare ogni misura necessaria a porre fine alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria. In caso di inadempimento lo stato eserciterà i necessari interventi sostitutivi.

### Comma 1215-1216

Lo stato potrà rivalersi nei confronti di regioni ed enti locali sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (Feaga), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) e degli altri Fondi strutturali, nonché sugli oneri finanziari de-

rivanti dalle sentenze di condanna della Corte di giustizia delle Comunità europee

### Comma 1217

Sulla base del meccanismo di ripartizione delle responsabilità lo stato si riserva di ricaricare su regioni, autonomie locali ed enti pubblici più in generale gli effetti economici negativi della condanna dell'Italia per violazione dei diritti dell'uomo.

Questo significa che lo stato si rivolge al terzo responsabile, successivamente alla sentenza di condanna, vista l'impossibilità di una condanna diretta dell'ente che si è reso autore della violazione. Si realizza così un contenzioso interno che fa da corollario alla reale imputabilità della violazione.

### Comma 1218

Le modalità della rivalsa dello stato sono differenti a seconda che il soggetto effettivamente responsabile sia un ente territoriale o altra pubblica amministrazione. Tre sono le strade: la via amministrativa per gli enti territoriali (si veda il successivo comma 1219); con compensazioni per i soggetti tenuti al sistema di tesoreria unica; con azione civile negli altri casi.

### Comma 1219

La via amministrativa per il recupero degli oneri finanziari sostenuti dallo stato per il pagamento delle sentenze di condanna per violazione dei diritti dell'uomo passa attraverso la quantificazione degli

Fondi aventi finalità strutturali.

**1216.** Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1213 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia della Comunità europea ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

**1217.** Lo Stato ha altresì diritto di rivalersi sulle regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.

**1218.** Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 1215, 1216 e 1217:

a) nei modi indicati al comma 1219, qualora l'obbligato sia un ente territoriale;

b) mediante prelievo diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 20 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, per tutti gli enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a), assoggettati al sistema di tesoreria unica;

c) nelle vie ordinarie, qualora

l'obbligato sia un soggetto equiparato e in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere a) e b).

**1219.** La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 1215, 1216 e 1217, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e i termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato.

**1220.** I decreti ministeriali di cui al comma 1219, qualora l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha a oggetto la determinazione dell'entità del credito dello Stato e l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, in un provvedimento del

Ministero dell'economia e delle finanze che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

**1221.** In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 1220 provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

**1222.** Le notifiche indicate nei commi 1218 e 1219 sono effettuate a cura e spese del Ministero dell'economia e delle finanze.

**1223.** I destinatari degli aiuti di cui all'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di non rientrare fra coloro che han-

no ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel decreto di cui al presente comma.

**1224.** All'articolo 3, comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, le parole: ", del Ministro delle finanze quando si tratta di procedimenti del giudice tributario. Negli altri casi è proposto nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: ". Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze".

**1225.** Le disposizioni di cui al comma 1224 si applicano ai procedimenti iniziati dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Al fine di razionalizzare le procedure di spesa ed evitare maggiori oneri finanziari conseguenti alla violazione di obblighi internazionali, ai pagamenti degli indennizzi procede, comunque, il Ministro dell'economia e delle finanze. I pagamenti di somme di denaro conseguenti alle pronunce di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano sono effettuati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1224 e al presente comma.

**1226.** Al fine di prevenire ulteriori procedure di infrazione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devo-

no provvedere agli adempimenti previsti dagli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, o al loro completamento, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di criteri minimi uniformi definiti con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

**1227.** Per il sostegno del settore turistico è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, si provvede all'attuazione del presente comma.

**1228.** Per le finalità di sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, anche in relazione all'esigenza di incentivare l'adeguamento dell'offerta delle imprese turistico-ricettive la cui rilevanza economica nazionale necessita di nuovi livelli di servizi definiti in base a parametri unitari e omogenei, nonché al fine di favorire l'unicità della titolarità tra la proprietà dei beni a uso turistico-ricettivo e la relativa attività di gestione, ivi inclusi i processi di crescita dimensionale nel rispetto del patrimonio paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al fine di promuovere forme di turismo eco-compatibile, è autorizzata la spe-

importi a opera di un decreto ministeriale, il quale costituisce titolo esecutivo ed è quindi utilizzabile per il recupero coattivo.

Lo stesso decreto prevederà le modalità di pagamento, tra cui anche il pagamento con un piano di rientro.

#### Comma 1220

Il comma 1220 approfondisce le modalità di recupero delle rivalse degli oneri per il pagamento delle sentenze di condanna per violazione dei diritti dell'uomo e sceglie, nei confronti degli enti territoriali la strada della concertazione.

Prima dell'emanazione del decreto ministeriale, che è anche titolo esecutivo, è prevista una fase di accordo con l'ente responsabile della violazione.

L'accordo deve stabilire la cifra, le modalità e i termini del pagamento. L'accordo viene recepito in un apposito atto amministrativo.

#### Comma 1221

Se non si raggiunge l'accordo con l'ente territoriale lo stato provvede con atto del capo del governo, sentita la Conferenza Unificata.

#### Comma 1222

Le notifiche nei confronti degli enti obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana sono effettuate a cura e spese del ministero dell'economia e delle finanze.

#### Comma 1223

Le agevolazioni previste dall'articolo

87 del Trattato che istituisce la Comunità europea sono le seguenti:

- gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
- gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
- gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione;
- gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;
- gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno stato membro;
- gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
- gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune;
- le altre categorie di aiuti, determi-

nate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della commissione.

Per avvalersi degli aiuti l'interessato deve autocertificare sotto la propria responsabilità penale di non avere fruito illegalmente di aiuti stessi.

#### Comma 1224

Il ricorso per avere l'indennizzo da durata irragionevole dei processi va proposto nei confronti del ministro dell'economia e delle finanze, tranne nei casi in cui riguarda procedimenti del giudice ordinario (legittimato passivo il ministro della giustizia) e i casi in cui riguarda procedimenti del giudice militare (legittimato passivo il ministro della difesa). Il ministero dell'economia assume una competenza residuale, prima attribuita al presidente del consiglio dei ministri.

#### Comma 1225

L'attribuzione della competenza al ministero dell'economia nei processi per durata irragionevole dei giudizi si applica ai procedimenti iniziati dopo il 1° gennaio 2007.

Il ministero dell'economia accentra comunque i procedimenti per i pagamenti degli indennizzi e anche per i pagamenti di somme di denaro conseguenti alle pronunce di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo.

#### Comma 1226

Gli adempimenti previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del presidente della repubblica 8 settembre

1997, n. 357 sono i seguenti:

assicurare per i proposti siti di importanza comunitaria, le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento; adottare per le zone speciali di conservazione le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali.

Il comma 1226 calendarizza il termine per effettuare e completare gli adempimenti riportati.

#### Comma 1227

Viene stanziata per il sostegno del settore turistico. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

#### Comma 1228

Viene autorizzata la spesa di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per attività di promozione delle imprese del settore turistico, tra cui spicca quello di favorire l'unicità della titolarità tra la proprietà dei beni a uso turistico-ricettivo e la relativa attività di gestione.

Più ingenerale si tende a raggiungere

sa di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Per l'applicazione della presente comma il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto recante l'individuazione dei criteri, delle procedure e delle modalità di attuazione.

**1229.** È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da assegnare all'Osservatorio nazionale del turismo di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, da destinare specificamente per le attività di monitoraggio della domanda e dei flussi turistici e identificazione di strategie di interesse nazionale per lo sviluppo e la competitività del settore.

**1230.** Al fine di garantire il finanziamento dello Stato agli oneri a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per il rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, a decorrere dall'anno 2007 è autorizzata la spesa di 190 milioni di euro. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse sono at-

tribuite con riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 ottobre 2006 presso le aziende di trasporto pubblico locale e presso le aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano il contratto autoferrotranvieri di cui all'articolo 23 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. Le spese sostenute dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la corresponsione alle aziende degli importi assegnati sono escluse dal patto di stabilità interno.

**1231.** All'articolo 1, comma 3, del decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, al secondo periodo, dopo le parole: "presso le aziende di trasporto pubblico locale" sono aggiunte le seguenti: "e presso le aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano il contratto autoferrotranvieri di cui all'articolo 23 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47".

**1232.** Alle lettere a), b) e c) del comma 74 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "Agenzia delle entrate: 0,71 per cento", "Agenzia del territorio: 0,13 per cento" e "Agenzia delle dogane: 0,15 per cento" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Agenzia delle entrate: 0,7201 per cento", "Agenzia del territorio: 0,1592 per cento" e "Agenzia delle dogane: 0,1668 per cento".

**1233.** Il comma 69 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è sostituito dal seguente: "69. L'autorizzazione di spesa

di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), è ridotta di 35 milioni di euro per l'anno 2007 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009".

**1234.** Per l'anno finanziario 2007, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.

**1235.** Una quota pari all'0,5 per cento del totale determinato dalle scelte dei contribuenti ai sensi del comma 1234 del presente articolo è destinata all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e alle organizzazioni nazionali rappresentative degli enti di cui alla lettera a) del comma 1234 riconosciute come parti sociali.

**1236.** Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite l'individuazione dei soggetti e le modalità di riparto delle somme di cui al comma 1235.

**1237.** Per le finalità di cui ai commi da 1234 a 1236 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 250 milioni di euro per l'anno 2008.

**1238.** Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo, con la dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2007 e di 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, in conto spese per il funzionamento, con particolare riguardo alla tenuta in efficienza dello strumento militare, mediante interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, assicurando l'adeguamento delle capacità operative e dei livelli di efficienza ed efficacia delle componenti militari, anche in funzione delle operazioni internazionali di pace. Il fondo è altresì alimentato con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati od organizzazioni internazionali, ivi compresi i rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle citate missioni di pace. A tale fine non si applica l'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro della difesa è autorizzato con propri decreti, da comunicare con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, a

disporre le relative variazioni di bilancio.

**1239.** Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro da destinare al finanziamento di un programma straordinario di edilizia per la costruzione, acquisizione o manutenzione di alloggi per il personale volontario delle Forze armate.

**1240.** È autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine è istituito un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

**1241.** Il termine per le autorizzazioni di spesa per la continuazione delle missioni internazionali di cui al decreto legge 5 luglio 2006, n. 224, alla legge 4 agosto 2006, n. 247, e al decreto legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270, in scadenza al 31 dicembre 2006, è prorogato al 31 gennaio 2007. A tale scopo le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere una spesa mensile nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti ripartiti nell'ultimo semestre a valere sul fondo di cui al comma 1240. A tale scopo, su richiesta delle stesse amministrazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone il necessario finanziamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le relative variazioni di bilancio. Alle missioni di cui al presente comma si applica l'articolo 5 del citato decreto legge n. 253 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 270 del 2006.

## Commenti

l'obiettivo di favorire lo sviluppo della competitività delle imprese.

### Comma 1229

Viene autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per l'Osservatorio nazionale del turismo per studi e ricerche strumentali a migliorare la competitività delle imprese del settore.

### Comma 1230

Viene autorizzata la spesa di 190 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 per coprire gli oneri del contratto del settore del trasporto pubblico locale.

### Comma 1231

L'assegnazione alle regioni delle risorse previste per il settore del trasporto pubblico locale si attribuiscono oltre che con riferimento alla consistenza del personale del trasporto pubblico locale in servizio al 30/11/2004, come prevede l'art. 1, comma 3 del decreto legge n. 16/2005, anche a quello in servizio presso le aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che però applicano il contratto autoferrotranvieri ex art. 23 del d.l. n. 355/2003.

### Comma 1232

Dotazioni più ricche per le agenzie fiscali. Il comma infatti sostituisce le percentuali previste dal comma 74 della Finanziaria 2006, incrementandole leggermente. Per l'Agenzia delle entrate si passa da 0,71 a 0,7201, l'Agenzia delle dogane segna uno 0,1668 rispetto al precedente 0,15, mentre l'Agenzia del territorio passa da

uno 0,13 a uno 0,1592.

### Comma 1233

Si potrà spendere di più, ma solo per quest'anno, con i fondi dell'8 per mille a diretta gestione statale. Infatti, il comma iscrive la limitazione all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 69 della Finanziaria 2004 che prevedeva una riduzione annua a partire dal 2004 pari a 80 milioni di euro, sancendo che la limitazione, per l'anno 2007, deve intendersi per 35 milioni di euro, fermo restando la riduzione a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

### Comma 1234

Anche il prossimo anno si potrà destinare una quota del gettito Irpef al cosiddetto 5 per mille, ma i destinatari si sono ridotti notevolmente. Infatti, il contribuente potrà scegliere di destinare tali fondi solo al sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni riconosciute che operano nei settori indicati all'articolo 10, comma 1 lettera a) del d.lgs. n. 460/1997 (tra cui assistenza sanitaria, istruzione, sport dilettantistico e tutela patrimonio storico-artistico). Inoltre, i contribuenti potranno indicare quali beneficiari anche gli enti per la ricerca scientifica e dell'università e gli enti della ricerca sanitaria. Come si evince, rispetto all'anno precedente tra i beneficiari non sono compresi i comuni.

### Comma 1235

Il comma vincola una quota, pari allo

0,5% del totale determinato dalle scelte dei contribuenti di cui al comma precedente, all'Agenzia per le onlus e alle organizzazioni nazionali rappresentative degli enti citati alla lettera a) del precedente comma riconosciute come parti sociali.

### Comma 1236

Il riparto di tali somme sarà disposto con un decreto (non regolamentare) del presidente del consiglio dei ministri, su proposta del ministro della solidarietà sociale e di concerto con il ministro dell'economia e finanze.

### Comma 1237

Per il 2008, anno in cui gli effetti della ripartizione del "nuovo" 5 per mille si esplicheranno, le somme sono autorizzate nel limite massimo di 250 milioni di euro di spesa.

### Comma 1238

Nasce un fondo per l'efficienza dello strumento militare, anche in funzione delle operazioni internazionali di pace. Le somme accantonate, pari a 350 milioni di euro per il 2007 e 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, serviranno per la manutenzione, sostituzione di mezzi, materiali infrastrutture equipaggiamenti e scorte. Il fondo, istituito presso il ministero della difesa, sarà altresì alimentato con i pagamenti effettuati, a qualsiasi titolo, da stati o organizzazioni internazionali, compresi i rimborsi corrisposti dall'Onu, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle predette missioni di pace. Il comma

disapplica a tal fine le disposizioni limitative in materia di riassegnazione delle entrate previste dal comma 46 della Finanziaria 2006.

### Comma 1239

Con 20 milioni di euro stanziati per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si finanzia un programma straordinario di edilizia per la costruzione, l'acquisizione e il mantenimento di alloggi da destinare al personale volontario delle FF.Af.

### Comma 1240

Una boccata d'ossigeno per la prosecuzione delle missioni di pace all'estero. Il comma infatti, autorizza la spesa di un miliardo di euro, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. Allo stanziamento seguirà l'istituzione di un apposito fondo tra lo stato di previsione di spesa del Mef.

### Comma 1241

Il comma proroga per un anno il finanziamento alle missioni internazionali di pace che la finanziaria 2006 faceva scadere al 31/12/2006. A tal fine si dispone che le amministrazioni competenti possano sostenere una spesa mensile nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti ripartiti nell'ultimo semestre, a valere sul fondo di cui al comma 1240. Il comma chiude ribadendo che alle missioni internazionali di pace si applicano le disposizioni ex articolo 5 del d.l. n. 253/2006, il quale, tra l'altro, sancisce che al personale militare che vi partecipa si applica il codice penale militare di pace.



**1242.** È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per la proroga della convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione Spa, stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224.

**1243.** L'autorizzazione di spesa correlata alla costituzione della Fondazione per la promozione dello sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, di cui all'articolo 1, comma 341, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotta di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 50 milioni di euro per l'anno 2009.

**1244.** Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2007, di 45 milioni di euro per l'anno 2008 e di 35 milioni di euro per l'anno 2009.

**1245.** In attuazione del principio costituzionale del pluralismo dell'informazione e al fine di tutelare e promuovere lo sviluppo del settore dell'editoria, il Governo elabora, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta di riforma della disciplina dello stesso settore. La riforma dovrà essere riferita tanto al prodotto quanto al mercato editoriale e alle provvidenze pubbliche ed essere indirizzata a sostenere le possibilità di crescita e di innovazione tecnologica delle imprese e la creazione di nuovi posti di lavoro, in coerenza con gli obiettivi di finanza pub-

blica e con la normativa europea. In particolare la riforma dovrà tenere conto della normativa europea in materia di servizi postali, privilegiando quali destinatarie delle agevolazioni tariffarie, le imprese editoriali di minori dimensioni, l'editoria destinata alle comunità italiane all'estero e le imprese no profit.

**1246.** Con riferimento ai contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nonché all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, le erogazioni si effettuano, ove necessario, mediante il riparto percentuale dei contributi tra gli aventi diritto. In questo caso le quote restanti sono erogate anche oltre il termine indicato dall'articolo 1, comma 454, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

**1247.** I contributi previsti dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono corrisposti esclusivamente alle imprese radiofoniche che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi di partiti politici che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o due rappresentanti nel Parlamento europeo, eletti nelle liste di movimento, nonché alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230. Le altre imprese radiofoniche e i canali telematici satellitari di cui all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano maturato il diritto ai contributi di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, continuano a percepire in

via transitoria con le medesime procedure i contributi stessi, fino alla ridefinizione dei requisiti di accesso. A decorrere dall'anno 2007, il finanziamento annuale di cui al comma 1244 spetta, nella misura del 15 per cento dell'ammontare globale dei contributi stanziati, alle emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

**1248.** Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, approvate fino al 31 dicembre 2005, sono prorogate fino al 31 dicembre 2006.

**1249.** Gli adempimenti e gli oneri finanziari relativi alle pubblicazioni di atti, di cui all'articolo 26 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, all'articolo 2, comma 26, della legge 14 ottobre 1995, n. 481, e all'articolo 1, comma 21, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono posti a carico delle Autorità interessate.

**1250.** Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 210 milioni di euro per l'anno 2007 e di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Ministro delle politiche per la famiglia utilizza il Fondo: per istituire e finanziare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia prevedendo la rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali dall'altro, nonché la partecipazione dell'associazionismo e del terzo settore; per finanziare le iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro di cui all'articolo 9

della legge 8 marzo 2000, n. 53; per sperimentare iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro; per sostenere l'attività dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, e successive modificazioni, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451; per sviluppare iniziative che diffondano e valorizzino le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti locali e imprese; per sostenere le adozioni internazionali e garantire il pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali.

**1251.** Il Ministro delle politiche per la famiglia si avvale altresì del Fondo per le politiche della famiglia al fine di:

a) finanziare l'elaborazione, realizzata d'intesa con le altre amministrazioni statali competenti e con la Conferenza unica di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un piano nazionale per la famiglia che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo degli interventi relativi all'attuazione dei diritti della famiglia, nonché acquisire proposte e indicazioni utili per il Piano e verificarne successivamente l'efficacia, attraverso la promozione e l'organizzazione con cadenza biennale di una Conferenza nazionale sulla famiglia;

b) realizzare, unitamente al Ministro della salute, una intesa in sede di Conferenza unica ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,

avente a oggetto criteri e modalità per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie;

c) promuovere e attuare in sede di Conferenza unica di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della pubblica istruzione, un accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari.

**1252.** Il Ministro delle politiche per la famiglia, con proprio decreto, ripartisce gli stanziamenti del Fondo delle politiche per la famiglia tra gli interventi di cui ai commi 1250 e 1251.

**1253.** Il Ministro delle politiche per la famiglia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina l'organizzazione amministrativa e scientifica dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui al comma 1250.

**1254.** L'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è sostituito dal seguente:

"Art. 9. - (Misura di flessibilità di orario). - 1. Al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, nell'ambito del Fondo delle politiche per la famiglia di cui all'articolo 19 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinata annualmente una quota individuata con decreto del Ministro delle politiche per la fami-

#### Comma 1242

Verranno spesi 30 milioni per il triennio 2007/2009 per prorogare la convenzione tra il ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione spa, relativamente al servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.

#### Comma 1243

Riduzione dei fondi per la promozione della ricerca nel campo delle biotecnologie in base agli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica stipulati con gli Stati Uniti d'America. L'entità della riduzione sarà di 30 milioni di euro passando a 260 milioni di euro fino al 2009.

#### Comma 1244

Si prevede un incremento di 30 milioni di euro per 2007, 45 per il 2008 e 35 per il 2009 del finanziamento destinato alle emittenti televisive locali.

#### Comma 1245

Riforma dell'editoria. Per promuovere lo sviluppo del settore dell'editoria, il governo elabora, entro sei mesi, una proposta di riforma. La riforma si riferirà sia al prodotto che al mercato editoriale e a sostenere le possibilità di crescita e di innovazione tecnologica delle imprese e l'incremento dell'occupazione. Dovranno essere privilegiate le imprese editoriali di minori dimensioni, l'editoria destinata alle comunità italiane all'estero e le imprese no profit per gli interventi agevolativi delle tariffe postali.

#### Comma 1246

Le erogazioni per le imprese editrici di quotidiani o periodici della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni si effettuano, ove necessario, attraverso il riparto percentuale dei contributi tra i beneficiari. In questo caso le quote restanti sono erogate anche oltre il termine prestabilito.

#### Comma 1247

Sono corrisposti contributi esclusivamente alle radio che risultino essere organi di partiti politici che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle camere o due rappresentanti nel Parlamento europeo, eletti nelle liste di movimento, nonché alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale (ambito religiosi, politico, sociale, economico, letterario ecc.). Le altre imprese radiofoniche e i canali telematici satellitari che già usufruivano contributi, continuano a percepirli in via transitoria con le medesime procedure, fino a quando non verranno ridefiniti i requisiti di accesso. A decorrere dall'anno 2007, il finanziamento annuale spetta alle emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge nella misura del 15% dell'ammontare globale dei contributi stanziati.

#### Comma 1248

Per i servizi speciali radiotelevisivi e le concessionarie di trasmettenti posizionate nelle zone di confine bilingui vengono prorogate al 31 dicembre 2006 le convenzioni che scadevano il 31 dicembre 2005.

#### Comma 1249

Gli adempimenti e gli oneri finanziari relativi alle pubblicazioni delle decisioni sono posti a carico delle autorità interessate (Agcom, Agcm).

#### Comma 1250

Il Fondo per le politiche della famiglia istituito dal dl 223/06 di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 viene incrementato di 210 milioni di euro per l'anno 2007 e di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il ministro delle politiche per la famiglia utilizza il Fondo: per istituire e finanziare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia prevedendo la rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali dall'altro, nonché la partecipazione dell'associazionismo e del terzo settore; per finanziare le iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro; per sperimentare iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro; per sostenere l'attività dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia; per sviluppare iniziative che diffondano e valorizzino le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti locali e imprese; per sostenere le adozioni internazionali e garantire il pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali.

#### Comma 1251

Il ministro delle politiche per la famiglia utilizza il fondo anche per finanziare e acquisire proposte e indicazioni utili per il Piano nazionale per la famiglia e verificarne successivamente l'efficacia, attraverso la promozione e l'organizzazione con cadenza biennale di una Conferenza nazionale sulla famiglia; per il potenziamento dei consultori familiari, di concerto con il ministro della salute; promuovere un accordo tra enti stato ed enti locali per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari.

#### Commi 1252 e 1253

Il ministro delle politiche per la famiglia, con proprio decreto, ripartisce gli stanziamenti del Fondo per la famiglia e disciplina l'organizzazione amministrativa e scientifica dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Commi 1254 e 1255 e 1256

Si va a incentivare azioni volte a incentivare la flessibilità di orario per conciliare tempi di vita e tempi di lavoro destinando annualmente una quota del fondo per la famiglia. In particolare saranno previsti contributi, di cui almeno il 50% per imprese fino a 50 dipendenti, in favore di aziende, Asl e aziende ospedaliere (Ao) che applichino accordi contrattuali che prevedano azioni positive per progetti che consentano a genitori lavoratori di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part-

Segue da pag. 43

glia, al fine di erogare contributi, di cui almeno il 50 per cento destinati a imprese fino a cinquanta dipendenti, in favore di aziende, aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere che applichino accordi contrattuali che prevedano azioni positive per le finalità di cui al presente comma, e in particolare:

a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino a dodici anni di età o fino a quindici anni, in caso di affidamento o di adozione, ovvero figli disabili a carico;

b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;

c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo

di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo;

d) interventi e azioni comunque volti a favorire la sostituzione, il reinserimento, l'articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori con figli minori o disabili a carico ovvero con anziani non autosufficienti a carico".

**1255.** Le risorse di cui al comma 1254 possono essere in parte destinate alle attività di promozione delle misure in favore della

conciliazione, di consulenza alla progettazione, di monitoraggio delle azioni nonché all'attività della Commissione tecnica con compiti di selezione e valutazione dei progetti.

**1256.** Con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per i diritti e le pari opportunità, sono definiti i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1254. In ogni caso, le richieste dei contributi provenienti dai soggetti pubblici saranno soddisfatte a concorrenza della somma che residua una volta esaurite le richieste di contributi delle imprese private.

**1257.** All'articolo 7, comma 4, primo periodo, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, le parole: "33 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "27 per cento".

**1258.** La dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, a decorrere dall'anno 2007, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Le somme impegnate ma non liquidate entro la chiusura dell'esercizio finanziario in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 agosto 1997, n. 285, in favore dei comuni ivi indicati sono conservate nella dotazione dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale per cinque anni.

**1259.** Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministero delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri

della pubblica istruzione, della solidarietà sociale e per i diritti e le pari opportunità, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente a oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati, al fine di favorire il conseguimento entro il 2010, dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese. Per le finalità del piano è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

**1260.** Per le finalità di cui al comma 1259 può essere utilizzata parte delle risorse stanziata per il Fondo per le politiche della famiglia di cui al comma 1250.

**1261.** Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui una quota per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da destinare al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità, con decreto emanato di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, del lavoro e della previdenza sociale, della salute e delle politiche per la famiglia, stabilisce i criteri di ripartizione del Fondo, che dovrà prevedere una quota parte da destinare all'istituzione di un Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale e di genere e una quota parte da destinare al piano d'azione nazionale contro la violenza sessuale e di genere.

**1262.** Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo da ripartire per fare fronte alle spese, escluse quelle per il personale, connesse agli interventi in materia di immigrazione e asilo e al funzionamento dei servizi connessi alla gestione delle emergenze derivanti dai flussi migratori, con dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità "Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione" del medesimo stato di previsione.

**1263.** Per le attività di prevenzione di cui all'articolo 2 della legge 9 gennaio 2006, n. 7, è autorizzata l'ulteriore spesa di 500.000 euro annui.

**1264.** Al fine di garantire l'at-

tuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato "Fondo per le non autosufficienti", al quale è assegnata la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

**1265.** Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 1264 sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

**1266.** All'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I soggetti che usufruiscono dei permessi di cui al presente comma per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto a usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa".

## Commenti

time, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino a dodici anni di età o fino a 15 anni, in caso di affidamento o di adozione, ovvero figli disabili a carico; programmi di formazione per il reinserimento dopo il congedo; progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo; azioni volti a favorire la sostituzione, il reinserimento, l'articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori con figli minori o disabili a carico ovvero con anziani non autosufficienti a carico. Progettazione, di monitoraggio delle azioni e le attività della commissione tecnica con compiti di selezione e valutazione dei progetti. Con decreti del ministro per le politiche per la famiglia sono definiti i criteri per la concessione dei contributi. A ogni modo, le richieste dei contributi provenienti dalle imprese private sono preferite rispetto a quelle dei soggetti pubblici.

### Comma 1257

La copertura assicurativa per invalidità permanente derivante dal lavoro svolto in ambito domestico subisce una variazione, passando dal 33 al 27%.

### Comma 1258

La dotazione del Fondo nazionale per

l'infanzia e l'adolescenza dall'anno 2007 è determinata annualmente dalla legge finanziaria. Il fondo è finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente a esse più confacente ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria, in attuazione dei principi della Convenzione sui diritti del fanciullo.

### Commi 1259 e 1260

Piano straordinario per i servizi socio-educativi promosso in sede di Conferenza unificata: una intesa avente a oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, che stabilisce i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati, per raggiungere entro il 2010, la copertura territoriale del 33%.

Per ottemperare a tali fini, inoltre, può essere utilizzata parte delle risorse stanziata per il Fondo per le politiche della famiglia.

### Comma 1261

Il Fondo per le politiche relative ai diritti

e alle pari opportunità, introdotto con il dl 223 e a cui era stata assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, viene incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui una quota per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da destinare al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere. Dovrà essere inoltre istituito un osservatorio e un piano d'azione nazionale contro violenza sessuale e di genere.

### Comma 1262

Interventi in materia di immigrazione e asilo e al funzionamento dei servizi connessi alla gestione delle emergenze derivanti dai flussi migratori, con dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

### Comma 1263

Vengono stanziati 500 mila euro per la prevenzione delle mutilazioni genitali.

### Commi 1264 e 1265

Per l'assistenza delle persone non autosufficienti viene creato un nuovo fondo al quale è assegnata la somma di 500 milioni di euro in tre anni a partire dal 2007 per garantire i livelli essenziali di copertura nazionale. Ministro della solidarietà sociale, di concerto con quello della salute, delle politiche per la famiglia, dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata andranno a disciplinare le modalità di attuazione delle politiche as-

stenziali.

### Comma 1266

La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi di legge e che abbiano titolo a fruire dei benefici relativi hanno diritto a fruire del congedo parentale entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativemente da entrambi i genitori non può superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui sopra.

I soggetti che usufruiscono dei permessi per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto a usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.

# La Finanziaria 2007 commentata

**Italia** Oggi conclude la pubblicazione del testo commentato comma per comma della legge Finanziaria 2007 (legge n. 296/2006 in G.U. n. 299 del 27/12/2006). Le precedenti parti sono state pubblicate venerdì 15, sabato 16, martedì 19, mercoledì 20, giovedì 21, venerdì 22, sabato 23, mercoledì 27 e giovedì 28 dicembre 2006

**1267.** Al fine di favorire l'inclusione sociale dei migranti e dei loro familiari, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato "Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati", al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è altresì finalizzato alla realizzazione di un piano per l'accoglienza degli alunni stranieri, anche per favorire il rapporto scuola-famiglia, mediante l'utilizzo per fini non didattici di apposite figure professionali madrelingua quali mediatori culturali.

**1268.** Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 1267 sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità.

**1269.** All'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008" sono

sostituite dalle seguenti: "3 milioni di euro per l'anno 2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008" e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Le risorse pari a 2,25 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328".

**1270.** Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, all'articolo 1, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 nonché ai familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta "banda della Uno bianca". Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite".

**1271.** La Repubblica italiana riconosce a titolo di risarcimento soprattutto morale il sacrificio dei propri cittadini deportati e internati nei lager nazisti nell'ultimo conflitto mondiale.

**1272.** È autorizzata la concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani militari e civili deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra, ai quali, se militari, è stato negato lo status di prigionieri di guerra, secondo la Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra fatta a Ginevra il 27 luglio 1929 dall'allora governo nazista, e ai familiari dei deceduti, che abbiano titolo per presentare l'istanza di riconoscimento dello status di lavora-

tore coatto.

**1273.** Le domande di riconoscimento dello status di lavoratore coatto, eventualmente già presentate dagli interessati alla Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), sono riconosciute valide a tutti gli effetti della presente legge. A tal fine l'Oim, tramite la sua missione di Roma, trasmette al comitato di cui al comma 1274 le istanze di riconoscimento sinora pervenute in una alla documentazione eventualmente allegata.

**1274.** È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, costituito da un rappresentante dei Ministeri della difesa, degli affari esteri, dell'interno e dell'economia e delle finanze, nominati dai rispettivi Ministri, nonché da un rappresentante dell'Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione (Anrp) e da un rappresentante dell'Associazione nazionale ex internati (Anei), nonché da un rappresentante dell'Oim.

**1275.** Il comitato provvede alla individuazione degli aventi diritto.

**1276.** All'onere complessivo di 250.000 euro derivante dall'attuazione del presente articolo, ivi comprese le spese per il funzionamento del comitato di cui al comma 1274, stabilite in euro 50.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede

mediante l'utilizzazione di quota parte degli importi del fondo di cui al comma 343 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

**1277.** Il fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 440, è incrementato di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. A tal fine per gli anni 2007, 2008 e 2009 è corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

**1278.** Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2007.

**1279.** È istituito, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Ente italiano montagna (Eim) finalizzato al supporto alle politiche e allo sviluppo socio-economico e culturale dei territori montani.

**1280.** Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso l'Istituto nazionale della montagna (Imont). I suoi impegni e funzioni, il patrimonio, i beni mobili, le attrezzature in dotazione e l'attuale dotazione organica sono trasferite all'Eim.

**1281.** Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione e

controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, per l'erogazione delle risorse.

**1282.** Al funzionamento dell'Eim si provvederà in parte con le risorse disponibili che verranno trasferite su apposito capitolo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nella misura assegnata all'Imont, e in parte con il concorso finanziario dei soggetti che aderiranno alle attività del medesimo.

**1283.** Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio dell'Eim, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina un commissario.

**1284.** È istituito un fondo di solidarietà, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti e interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso all'acqua a livello universale. Per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico è istituito un contributo pari a 0,1 centesimi di euro che va a confluire del fondo

## Commenti

### Commi 1267 e 1268

Per una maggiore integrazione di immigrati e loro familiari è stato creato un fondo che si avvarrà di 150 milioni in tre anni, che dovrà supportare anche l'accoglienza degli stranieri nelle scuole, con l'aiuto di figure professionali madre lingua che facciano da mediatori culturali.

### Comma 1269

Si riducono i contributi alla Fondazione per la responsabilità sociale d'impresa, che passano da 9 milioni di euro per il triennio 2006-2008 a 4,5 milioni di euro per lo stesso periodo. Inoltre vengono travasati 2,25 milioni di euro nel fondo per le politiche sociali.

### Comma 1270

Le disposizioni di legge (206/04) in materia di vittime del terrorismo, si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti nonché ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 nonché ai familiari delle vittime e ai superstiti della banda della uno bianca.

### Commi 1271-1273

Si riconosce in maniera esplicita il sacrificio dei cittadini italiani deportati e internati nei lager nazisti durante la seconda guerra mondiale. Inoltre viene concessa una medaglia d'onore ai militari e ai civili

deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra, ai quali, se militari, è stato negato lo status di prigionieri di guerra e ai familiari dei morti, che abbiano titolo per presentare l'istanza di riconoscimento di tale status. Le domande di riconoscimento dello status di lavoratore coatto all'Organizzazione internazionale per le migrazioni sono riconosciute valide a tutti gli effetti.

### Comma 1274

Istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri un comitato, presieduto dal presidente del consiglio dei ministri o da un suo delegato e costituito da un rappresentante dei ministeri della difesa, degli affari esteri, dell'interno e dell'economia e delle finanze, nominati dai rispettivi ministri, nonché da un rappresentante dell'Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione (Anrp) e da un rappresentante dell'Associazione nazionale ex internati (Anei), nonché da un rappresentante dell'Oim.

### Comma 1275

Il comitato provvede alla individuazione degli aventi diritto.

### Comma 1276

All'onere complessivo di 250 mila euro derivante dall'attuazione del presente articolo, ivi comprese le spese per il funzionamento del comitato stabilite in euro 50 mi-

la per gli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante l'utilizzazione di quota parte degli importi del fondo.

### Comma 1277

Il fondo costituito presso la presidenza del consiglio è incrementato di 250 mila euro per gli anni 2007, 2008 e 2009. A tal fine per gli anni 2007, 2008 e 2009 è corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa.

### Comma 1278

Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2007.

### Comma 1279

È istituito, sotto la vigilanza della presidenza del consiglio dei ministri, l'Ente italiana montagna (Eim) finalizzato al supporto alle politiche e allo sviluppo socio-economico e culturale dei terreni montani.

### Comma 1280

Soppresso l'Istituto nazionale della montagna (Imont) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I suoi impegni e funzioni, il patrimonio, i beni mobili, le attrezzature in dotazione e l'attuale dotazione organica sono trasferite all'Eim.

### Comma 1281

Con il decreto del presidente del consiglio dei ministri sono determinati in coe-

renza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, per l'erogazione delle risorse.

### Comma 1282

Al funzionamento dell'Eim si provvederà in parte con le risorse disponibili che verranno trasferite su apposito capitolo alla presidenza del consiglio dei ministri, nella misura assegnata all'Imont, e in parte con il concorso finanziario dei soggetti che aderiranno alle attività.

### Comma 1283

Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio dell'Eim, il presidente del consiglio dei ministri, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, nomina un commissario.

### Comma 1284

Istituito un fondo di solidarietà, presso la presidenza del consiglio, finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti e interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso all'acqua a livello universale

di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a emanare i regolamenti attuativi necessari.

**1285.** All'articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: "30 aprile 2006" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2007".

**1286.** Le somme non spese da parte dei comuni entro il 30 giugno 2007 devono essere versate dai medesimi all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

**1287.** Le somme di cui all'articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, erogate in favore di soggetti sprovvisti del requisito di cittadinanza italiana, ovvero comunitaria, non sono ripetibili.

**1288.** Le ordinanze-ingiunzioni emesse a norma dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, in applicazione dell'articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono inefficaci.

**1289.** I procedimenti di opposi-

zione instaurati dai soggetti di cui al comma 1287 sono estinti.

**1290.** L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 19 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è integrata di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

**1291.** Al fine del potenziamento degli impianti sportivi e per la promozione e la realizzazione di interventi per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, tra cui la partecipazione dell'Italia ai Giochi Olimpici di Pechino 2008, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato "Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale", al quale è assegnata la somma di 33 milioni di euro per l'anno 2007.

**1292.** In aggiunta agli stanziamenti previsti dall'articolo 11-quadecies, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata la spesa annua di 0,5 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, nonché quella annua di 0,5 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2008, per l'organizzazione, l'impianistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Campionati mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009, e la spesa annua di 1 milione di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, nonché quella annua di 1 milione di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2008, per le medesime finalità per i Giochi del Mediterraneo che si

terranno a Pescara nel medesimo anno, a valere su quota parte dei contributi quindicennali di cui al comma 977.

**1293.** L'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente:

"556. Al fine di prevenire fenomeni di disagio giovanile legato all'uso di sostanze stupefacenti, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze". Con decreto del Ministro della solidarietà sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinata la composizione e l'organizzazione dell'Osservatorio. Presso il Ministero di cui al presente comma è altresì istituito il "Fondo nazionale per le comunità giovanili", per azioni di promozione della salute e di prevenzione dei comportamenti a rischio e per favorire la partecipazione dei giovani in materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle dipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 è fissata in 5 milioni di euro, di cui il 25 per cento è destinato ai compiti istituzionali del Ministero della solidarietà sociale di comunicazione, informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione, per i quali il Ministero si avvale del parere dell'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze; il restante 75 per cento del Fondo viene destinato alle associazioni e reti giovanili individuate con decreto del Ministro della so-

lidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con tale decreto, di natura regolamentare, vengono determinati, anche i criteri per l'accesso al Fondo e le modalità di presentazione delle istanze".

**1294.** È assegnato all'Istituto per il credito sportivo, per agevolare il credito per la realizzazione di impianti sportivi, un contributo annuo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

**1295.** Il contributo di cui al comma 1294 concorre a incrementare il fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni.

**1296.** Restano comunque ferme le disposizioni dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179.

**1297.** Al fine di contenere i costi di funzionamento e di conseguire risparmi di spesa, la composizione degli organi dell'Istituto per il credito sportivo è adeguata alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 19, lettera a) del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e lo statuto dell'Ente deve prevedere la presenza nel consiglio di amministrazione di un membro designato dal Presidente del Consiglio dei ministri,

o dal Ministro delegato, di un membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e di un membro designato dal Ministro per i beni e le attività culturali nonché di un membro in rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali, tra i quali è scelto il Presidente. Il numero dei componenti del consiglio stesso è ridotto a nove. Il comitato esecutivo dell'Istituto è soppresso e le relative competenze sono attribuite al consiglio di amministrazione. Il collegio dei sindaci dell'Istituto è composto da un numero di membri effettivi non superiore a tre e da un membro supplente. Il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei sindaci dell'Istituto per il credito sportivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Alla data di entrata in vigore della presente legge gli organi dell'Istituto per il credito sportivo sono sciolti. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge lo statuto dell'Istituto deve essere adeguato alle disposizioni di cui al presente comma. I compensi e le spese sostenute per gli organi dell'Istituto sono ridotti del 30 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2007.

**1298.** Per incrementare la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva di base e agonistica dei soggetti diversamente abili, il contributo al Comitato italiano paralimpico di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 di-

## Commenti

le. Per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico è istituito un contributo pari a 0,1 centesimi di euro. Con decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del Fondo. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a emanare i regolamenti attuativi necessari.

### Comma 1285

Proroga al 30 giugno dell'utilizzazione dei fondi per la sperimentazione del reddito minimo di inserimento. All'articolo 80, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "30 aprile 2006" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2007".

### Comma 1286

Le somme non spese da parte dei comuni entro il 30 giugno 2007 devono essere versate dai medesimi all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali.

### Comma 1287

Il comma prevede la non ripetibilità delle somme erogate in favore di soggetti sprovvisti del requisito di cittadinanza italiana, ovvero comunitaria, ai sensi dell'art. 1, comma 333 della legge 266 del 2005.

### Comma 1288

Stabilita l'inefficacia delle ordinanze-ingiunzione emesse a norma dell'articolo

18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

### Comma 1289

I procedimenti di opposizione instaurati dai soggetti di cui al comma 1287 sono estinti.

### Comma 1290

Creto il Fondo per le politiche giovanili. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 è integrata di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

### Comma 1291

Via libera al Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale. Al fine del potenziamento degli impianti sportivi e per la promozione e la realizzazione di interventi per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, tra cui la partecipazione dell'Italia ai Giochi olimpici di Pechino 2008, è istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri un fondo al quale è assegnata la somma di 33 milioni di euro per il 2007.

### Comma 1292

Autorizzata la spesa annua di 0,5 milioni di euro per 15 anni a decorrere dal 2007, ma anche quella annua di 0,5 milioni di euro per 15 anni a decorrere dall'anno 2008, per l'organizzazione, l'impianistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Campionati mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009, e la spesa annua di 1 milione di euro per 15 anni a decorrere dal 2007, nonché quella annua di 1 milione di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2008, per le medesime finalità per i Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel medesimo anno.

### Comma 1293

Al fine di prevenire fenomeni di disagio giovanile legato all'uso di sostanze stupefacenti, è istituito presso il ministero della solidarietà sociale l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze. Con decreto del ministro della solidarietà sociale d'intesa con la Conferenza statale è disciplinata la composizione e l'organizzazione dell'Osservatorio. Presso il ministero è anche istituito il Fondo nazionale per le comunità giovanili, per azioni di promozione della salute e di prevenzione dei comportamenti a rischio e per favorire la partecipazione dei giovani in materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle dipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 è fissata in 5 milioni di euro, di cui il 25% è destinato ai compiti istituzionali del ministero della solidarietà sociale di comunicazione, informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione, per i quali il ministero si avvale del parere dell'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze; il restante 75% del Fondo viene destinato alle associazioni e reti giovanili individuate con decreto del ministro della solidarietà sociale di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza stato-regioni da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge. Determinati anche i criteri per l'accesso al Fondo e le modalità di presentazione delle istanze

### Comma 1294

Creto un contributo a favore dell'Istituto per il credito sportivo. È assegnato all'Istituto per il credito sportivo, per agevolare il credito per la realizzazione di impianti sportivi, un contributo annuo di

20 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009.

### Comma 1295

È istituito il Fondo speciale per interessi sui mutui. Il contributo concorre a incrementare il fondo speciale.

### Comma 1296

Confermato il versamento all'Istituto per il credito sportivo.

### Comma 1297

Al fine di contenere i costi di funzionamento e di conseguire risparmi di spesa, la composizione degli organi dell'Istituto per il credito sportivo deve prevedere la presenza nel consiglio di amministrazione di un membro designato dal presidente del consiglio dei ministri, o dal ministro delegato, di un membro designato dal ministro dell'economia e delle finanze e di un membro designato dal ministro per i beni e le attività culturali nonché di un membro in rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali, tra i quali è scelto il presidente. Il numero dei componenti del consiglio è ridotto a nove. Il Comitato esecutivo dell'Istituto è soppresso e le competenze sono attribuite al consiglio di amministrazione. Il collegio dei sindaci dell'Istituto è composto da un numero di membri effettivi non superiore a tre e da un membro supplente. Il presidente, il consiglio di amministrazione e il Collegio dei sindaci dell'Istituto per il credito sportivo sono nominati con decreto del presidente del consiglio dei ministri d'intesa con il ministro per i beni e le attività culturali e di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze. Alla data di entrata in vigore della legge gli organi dell'Istituto per il credito sportivo sono sciol-

cembre 2005, n. 266, è incrementato, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, di 2,5 milioni di euro. Per i medesimi fini, al Comitato italiano paralimpico è concesso, per l'anno 2009, un contributo di 3 milioni di euro.

**1299.** Al fine di consentire la definizione delle procedure espropriative e dei contenziosi pendenti nonché l'ultimazione dei collaudi tecnico-amministrativi relativi alle opere realizzate per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali "Torino 2006" e dei IX Giochi Paralimpici di Torino, il termine di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, è prorogato al 31 dicembre 2007. L'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici provvede agli oneri derivanti dalla proroga nell'ambito delle proprie disponibilità, a valere sui risparmi realizzati nella utilizzazione dei fondi di cui all'articolo 10, commi 1, ultimo periodo, e 2, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni.

**1300.** È abrogato l'articolo 7 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni.

**1301.** A decorrere dal 1° gennaio 2007 il Comitato direttivo di cui all'articolo 5 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni, è soppresso. Le relative competenze sono svolte dal direttore generale coadiuvato dai due vice direttori generali.

**1302.** Per la realizzazione di interventi infrastrutturali di interesse nazionale da realizzare nella regione Liguria sulla base di uno specifico accordo di programma tra il Governo nazionale, il presidente della regione Li-

guria e i rappresentanti degli enti locali interessati, è autorizzata la spesa di 97 milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti relativi all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 18 marzo 1991, n. 99, che, per l'importo di 97 milioni di euro, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate, nell'anno 2007, all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture. Il predetto importo è versato su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato negli anni dal 2007 al 2011 in ragione di 13 milioni di euro nell'anno 2007 e di 21 milioni di euro in ciascuno degli anni dal 2008 al 2011 e della successiva riassegnazione, per gli stessi importi e nei medesimi anni, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture.

**1303.** Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**1304.** Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di 200 milioni di euro. Con decreti del Ministro della giustizia, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'uf-

ficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.

**1305.** All'articolo 7-viciesquater del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni, al comma 1, dopo le parole: "Ministro dell'interno" sono inserite le seguenti: "e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione". Il secondo periodo del comma 2 è sostituito dai seguenti: "Una quota pari a euro 1,85 dell'imposta sul valore aggiunto inclusa nel costo della carta d'identità elettronica è riassegnata al Ministero dell'interno per essere destinata per euro 1,15 alla copertura dei costi di gestione del Ministero medesimo e per euro 0,70 ai comuni, per la copertura delle spese connesse alla gestione e distribuzione del documento. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione della presente disposizione".

**1306.** Al fine di assolvere tempestivamente nonché in modo efficiente ed efficace ai compiti d'istituto attraverso uno stabile assetto funzionale e organizzativo, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) è autorizzata a inquadrare in ruolo i dipendenti già assunti mediante procedura selettiva pubblica con contratti a tempo determinato e in servizio da almeno tre anni,

anche non continuativi, o che conseguano tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che siano stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge. L'inquadramento nei ruoli, nelle medesime qualifiche oggetto dei predetti contratti, avviene previo svolgimento di apposito esame-colloquio innanzi ad apposita Commissione presieduta dal presidente o da un commissario della Covip e composta da due docenti universitari o esperti nelle materie di competenza istituzionale della Covip; agli oneri relativi si provvede, senza aumenti del finanziamento a carico dello Stato, entro i limiti delle risorse assicurate in via continuativa alla Covip dall'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

**1307.** All'articolo 13, comma 6-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, alla fine del primo periodo, dopo le parole: "euro 250", sono aggiunte le seguenti: "; per i ricorsi previsti dall'articolo 23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonché da altre disposizioni che richiamano il citato articolo 23-bis, il contributo dovuto è di euro 1.000; per i predetti ricorsi in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché di provvedimenti dell'Autorità, il contributo dovuto è di euro 2.000".

**1308.** Presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e ogni organo giurisdizionale amministrativo di primo grado e sue sezioni staccate è istituita una commissione per il patrocinio a spese dello Stato, composta da due magistrati amministrativi, designati dal Presidente dell'organo giurisdizionale, il più anziano dei quali assume le funzioni di presidente della commissione, e da un avvocato, designato dal presidente dell'ordine degli avvocati del capoluogo in cui ha sede l'organo. Per ciascun componente sono designati uno o più membri supplenti. Esercita le funzioni di segretario un funzionario di segreteria dell'organo giurisdizionale, nominato dal presidente dell'organo stesso. Al presidente e ai componenti non spetta nessun compenso né rimborso spese.

**1309.** Per fronteggiare specifiche esigenze organizzative e funzionali, il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa definisce per l'anno 2007 un programma straordinario di assunzioni fino a 50 unità di personale appartenente alle figure professionali strettamente necessarie ad assicurare la funzionalità dell'apparato amministrativo di supporto agli uffici giurisdizionali, con corrispondente incremento della dotazione organica. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 2,020 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente utilizzo di parte delle

ti. Ed entro 45 giorni lo statuto dell'Istituto deve essere adeguato alle disposizioni di questo comma. I compensi e le spese sostenute per gli organi dell'Istituto sono ridotti del 30% a decorrere dal 1° gennaio 2007.

#### Comma 1298

Istituito il contributo al Comitato italiano paraolimpico. Per incrementare la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva di base e agonistica dei soggetti diversamente abili, il contributo al Comitato italiano paraolimpico è incrementato, per ciascuno del 2007 e 2008, di 2,5 milioni di euro. Per i medesimi fini, al Comitato italiano paralimpico è concesso, per il 2009, un contributo di 3 milioni di euro.

#### Comma 1299

Al fine di consentire la definizione delle procedure espropriative e dei contenziosi pendenti nonché l'ultimazione dei collaudi tecnico-amministrativi relativi alle opere realizzate per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali "Torino 2006" e dei IX Giochi paraolimpici di Torino, il termine della legge 9 ottobre 2000, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 2007.

#### Comma 1300

È abrogato l'articolo 7 della legge 9 ottobre 2000, n. 285 e successive modifiche e integrazioni.

#### Comma 1301

A decorrere dal 1° gennaio 2007 è soppresso il comitato direttivo di cui all'articolo 5 della legge 9 ottobre 2000, n. 285. Le relative competenze sono svolte dal direttore generale coadiuvato dai due vice

direttori generali.

#### Comma 1302

Autorizzati gli interventi infrastrutturali di interesse nazionale in Liguria. Per la realizzazione degli interventi infrastrutturali da realizzare sulla base di uno specifico accordo di programma tra il governo nazionale, il presidente della regione Liguria e i rappresentanti degli enti locali interessati, è autorizzata la spesa di 97 milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti relativi all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 18 marzo 1991, n. 99, che, per l'importo di 97 milioni di euro, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate, nell'anno 2007, all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione nello stato di previsione del ministero delle infrastrutture. L'importo è versato su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato negli anni dal 2007 al 2011 in ragione di 13 milioni di euro nell'anno 2007 e di 21 milioni di euro negli anni dal 2008 al 2011 e della successiva riassegnazione, per gli stessi importi e nei medesimi anni, nello stato di previsione del ministero delle infrastrutture.

#### Comma 1303

Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Comma 1304

Istituito un fondo per le spese di funzionamento della giustizia. Nello stato di previsione del ministero della giustizia è

istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per gli anni 2007, 2008 e 2009, di 200 milioni di euro. Si provvede alla ripartizione del fondo con decreti del ministro della giustizia, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

#### Comma 1305

Le modalità tecniche per l'incasso delle spese necessarie per la produzione e spedizione dei documenti in formato elettronico e per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi a esse connessi devono essere stabilite anche con l'intervento del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. Inoltre si prevede di coprire le spese per la carta d'identità elettronica attraverso l'assegnazione di una quota parte del gettito Iva.

#### Comma 1306

Si stabilisce l'autorizzazione alla Covip, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di regolarizzare il personale dipendente.

#### Comma 1307

Per alcuni ricorsi amministrativi il contributo unificato è di euro 1.000,00. Questo vale per le ipotesi di cui all'art. 23 della legge Tar:

a) i provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative a esse connesse;

b) i provvedimenti relativi alle proce-

dure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, nonché quelli relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate alle predette opere;

c) i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi pubblici e forniture, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti;

d) i provvedimenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti;

e) i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

f) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del consiglio dei ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;

g) i provvedimenti di scioglimento degli enti locali e quelli connessi concernenti la formazione e il funzionamento degli organi.

Per i ricorsi in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché di provvedimenti delle Autorità, il contributo è ancora più caro e passa a euro 2.000.

#### Comma 1308

Viene istituita la commissione per il patrocinio a spese dello Stato negli organi giudiziari amministrativi.

#### Comma 1309

Viene rafforzata la giustizia amministrativa con l'assunzione di 50 unità di personale.

maggiori entrate recate dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 306, 307 e 308, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che a tal fine sono detratte dall'ammontare delle riassegnazioni allo stato di previsione del Ministero della giustizia e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, ai sensi del comma 309 del predetto articolo 1.

**1310.** L'articolo 5 della legge 25 luglio 2000, n. 209, è sostituito dal seguente:

"Art. 5. - (Catastrofi internazionali, gravi crisi umanitarie e iniziative della comunità internazionale). - 1. I crediti d'aiuto accordati dall'Italia al Paese o ai Paesi interessati possono essere annullati o convertiti nei casi:

a) di catastrofe naturale e nelle situazioni di gravi crisi umanitarie al fine di alleviare le condizioni delle popolazioni coinvolte;

b) di iniziative promosse dalla comunità internazionale a fini di sviluppo per consentire l'efficace partecipazione italiana a dette iniziative".

**1311.** Il Ministero degli affari esteri si avvale dell'Agenzia del demanio per la elaborazione, entro il 30 luglio 2007, di un piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato ubicato all'estero, procedendo alla relativa ricognizione, alla stima, nonché, previa analisi comparativa di costi e benefici, alla individuazione dei cespiti per i quali proporre la dismissione.

**1312.** Con proprio decreto il Ministro degli affari esteri, sulla base del piano di cui al comma 1311, individua gli immobili da dismettere, anche per il tramite dell'Agenzia del demanio.

**1313.** Per finalità di razionalizzazione dell'uso degli immobili pubblici, il Ministero della giustizia, di concerto con l'Agenzia del demanio, individua con decreto, entro il 31 gennaio 2007,

beni immobili comunque in uso all'Amministrazione della giustizia che possono essere di smessa. Entro il medesimo termine l'Agenzia del demanio individua con decreto i beni immobili suscettibili di permuta con gli enti territoriali. Le attività e le procedure di permuta sono effettuate dall'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della giustizia, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico contabile.

**1314.** Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che ne verifica la compatibilità con gli obiettivi indicati nell'aggiornamento del programma di stabilità e crescita presentato all'Unione europea, una quota non inferiore al 30 per cento dei proventi derivanti dalle operazioni di dismissione di cui al comma 1313, può essere destinata al finanziamento della legge 31 dicembre 1998, n. 477, per la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria degli immobili ubicati all'estero.

**1315.** A decorrere dall'applicazione dei nuovi importi dei diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di visto per l'area Schengen, come modificati dalla decisione n. 2006/440/CE del Consiglio, del 10 giugno 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 175 del 29 giugno 2006, e comunque non prima della data di entrata in vigore della presente legge, l'importo della tariffa per i visti nazionali di breve e di lunga durata previsto all'articolo 26 della tabella dei diritti consolari, di cui all'articolo 1 della legge 2 maggio 1983, n. 185, è determinato nell'importo di 75 euro.

**1316.** In caso di aggiornamenti successivi degli importi dei diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di visto per l'area Schengen, al fine di rendere permanente la differenziazione delle due tariffe, l'importo della ta-

riffa per i visti nazionali di breve e di lunga durata di cui alla tabella citata nel comma 1315, è conseguentemente aumentato di 15 euro rispetto alla tariffa prevista per i visti per l'area Schengen.

**1317.** Per assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dagli impegni assunti in sede europea finalizzati al contrasto della criminalità organizzata e dell'immigrazione illegale, per le esigenze connesse alla componente nazionale del "Sistema d'informazione visti", nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il contingente degli impiegati a contratto degli uffici all'estero, di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è incrementato di non più di 65 unità.

**1318.** Presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari è istituito un Fondo speciale destinato a finanziare le seguenti tipologie di spesa:

a) manutenzione degli immobili;

b) contratti di servizio di durata limitata con agenzie di lavoro interinale;

c) attività di istituto, su iniziativa della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare interessati.

**1319.** A decorrere dal 10 giugno 2007, gli uffici consolari sono autorizzati a rilasciare e a rinnovare la carta d'identità a favore dei cittadini italiani residenti all'estero e iscritti al registro dell'Aire. Il costo per il rilascio e il rinnovo della carta d'identità è fissato in misura identica a quello previsto per i cittadini italiani residenti in Italia.

**1320.** Al Fondo speciale di cui al comma 1319 affluiscono:

a) le somme rinvenienti da atti di donazione e di liberalità;

b) gli importi derivanti da contratti di sponsorizzazione stipu-

lati con soggetti pubblici e privati. Tali contratti devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata.

**1321.** Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per il funzionamento e la rendicontazione del Fondo speciale di cui al comma 1319.

**1322.** La legge 28 luglio 2004, n. 193, è prorogata fino al 31 dicembre 2009. Per l'attuazione degli articoli 1 e 2 della predetta legge è autorizzata la spesa di euro 6.200.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

**1323.** L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 56 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è ridotta di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

**1324.** Per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, spettano per gli anni 2007, 2008 e 2009, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedono un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al suddetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

**1325.** Per i cittadini extracomunitari che richiedono, sia attraverso il sostituto d'imposta sia con la dichiarazione dei redditi, le detrazioni di cui al comma 1324, la documentazione può essere formata da:

a) documentazione originale prodotta dall'autorità consolare

del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;

b) documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;

c) documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'origine dal consolato italiano del Paese d'origine.

**1326.** La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione di cui al comma 1325 deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati.

**1327.** Il comma 6-bis dell'articolo 21 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.

**1328.** Al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, l'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è incrementata a decorrere dall'anno 2007 di 50 centesimi di euro a passeggero imbarcato. Un apposito fondo, alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato, concorre al medesimo fine per 30 milioni di euro annui. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base del

## Commenti

### Comma 1310

Il comma prevede la possibilità di annullare o convertire i debiti contratti da paesi colpiti da catastrofi e nel caso di decisioni internazionali per iniziative di aiuto.

### Comma 1311

Il comma 1311 avvia la dismissione del patrimonio immobiliare all'estero con il varo delle operazioni di stima.

### Comma 1312

Il ministro degli affari esteri, una volta definiti le operazioni di stima, di cui al precedente comma, deve individuare gli immobili da dismettere.

### Comma 1313

Il comma 1313 avvia la dismissione del patrimonio immobiliare in uso all'amministrazione della giustizia con il varo delle operazioni di stima.

### Comma 1314

Una quota del ricavato della dismissione degli immobili in uso all'amministrazione della giustizia è destinata al finanziamento della legge per la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione

straordinaria degli immobili ubicati all'estero.

### Comma 1315

Ridetermina l'importo della tariffa per i visti nazionali di breve e di lunga durata in 75 euro.

### Comma 1316

Il comma 1316 si occupa dell'adeguamento dei diritti per le domande di visto.

### Comma 1317

Viene incrementato (di non più di 65 unità) il contingente degli impiegati a contratto degli uffici all'estero, dipendenti presso rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura.

### Comma 1318

Il comma 1318 predispose le modalità per finanziare le spese presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari.

### Comma 1319

Parte con il 1° giugno 2007 la possibilità per gli uffici consolari di rilasciare e a rinnovare la carta d'identità a favore dei cittadini italiani residenti all'estero e

iscritti al registro dell'Aire.

### Comma 1320

Il comma 1320 prevede la provvista per il finanziamento delle spese per le rappresentanze diplomatiche.

### Comma 1321

Il comma 1321 si preoccupa di affidare a un decreto la specificazione delle norme per la contabilità del fondo per le spese degli uffici esteri.

### Comma 1322

Viene prorogata la legge recante interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, e la legge recante interventi in favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia.

### Comma 1323

L'autorizzazione di spesa per il fondo finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca, di rilevante valore scientifico, anche con riguardo alla tutela della salute e all'innovazione tecnologica è ridotta di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

### Comma 1324

Il comma 1324 prevede condizioni all'attribuzione ai soggetti non residenti delle detrazioni per carichi di famiglia: devono dimostrare, con modalità da individuarsi successivamente, alcuni requisiti reddituali e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

### Comma 1325

Il comma 1325 stabilisce modalità applicative per l'attribuzione delle detrazioni pr carichi di famiglie a favore di cittadini extracomunitari.

### Comma 1326

E semplificata la procedura per ottenere il riconoscimento della detrazione per carichi di famiglia per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione.

### Comma 1327

L'abrogazione risulta necessaria a fronte della nuova disciplina per il controllo del diritto alla deduzione per i figli a carico di cittadini extracomunitari.

centro di responsabilità "Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile" dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

**1329.** Per l'anno 2007, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono istituiti un fondo di parte corrente con una dotazione di 17 milioni di euro e un fondo di conto capitale con una dotazione di 12 milioni di euro, da ripartire, rispettivamente, per le esigenze di funzionamento e le esigenze infrastrutturali e di investimento del Corpo della guardia di finanza. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione dei predetti fondi tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità "Guardia di finanza" del medesimo stato di previsione.

**1330.** Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito con una dotazione di 29 milioni di euro per l'anno 2007, un fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità "Arma dei carabinieri" del medesimo stato di previsione.

**1331.** Nello stato di previsione del Ministero dei trasporti è istituito un Fondo di parte corrente, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2007, da ripartire, per le esigenze di funzionamento del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, con decreti del Ministro dei trasporti, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e del-

le finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio.

**1332.** Per l'anno 2007, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è istituito un fondo di conto capitale con una dotazione di 100 milioni di euro, da ripartire per le esigenze infrastrutturali e di investimento. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base del medesimo stato di previsione.

**1333.** Le risorse residue di cui all'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, comma 52, sono interamente destinate alle opere di infrastrutturazione del polo di ricerca e di attività industriali e alta tecnologia. Per l'insediamento di una sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria nell'ambito del polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia di cui al primo periodo, è autorizzata la spesa annua di 5 milioni di euro all'anno per quindici anni, a decorrere dall'anno 2007.

**1334.** All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, primo periodo, le parole: "L'Istituto" sono sostituite dalle seguenti: "La società", la parola: "autorizzato" è sostituita dalla seguente: "autorizzata" e dopo le parole: "operatori nazionali" sono inserite le seguenti: "e le loro controllate e collegate estere".

**1335.** All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, dopo le parole: "internazionalizzazione dell'economia italiana" sono inserite le seguenti: "; la società è altresì autorizzata a rilasciare, a condizioni di mercato, garanzie e coperture assicurative per imprese estere relativamente a operazioni che siano di rilievo strate-

gico per l'economia italiana sotto i profili dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia".

**1336.** All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, le parole: "o estere per crediti da esse concessi a operatori nazionali o alla controparte estera," sono sostituite dalle seguenti: ", nonché a banche estere od operatori finanziari italiani od esteri quando rispettivi adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione e operatività, per crediti concessi sotto ogni forma e".

**1337.** All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, dopo le parole: "finanziamento delle suddette attività," sono inserite le seguenti: "nonché quelle connesse o strumentali" e le parole: "nonché per i crediti dalle stesse concessi a Stati e banche centrali destinati al rifinanziamento di debiti di tali Stati" sono soppresse.

**1338.** All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, le parole: "L'Istituto" sono sostituite dalle seguenti: "La società"; dopo la parola: "autorizzati" sono soppresse le seguenti parole: "ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni" e dopo le parole: "nonché con enti od imprese estere e organismi internazionali" sono aggiunte le seguenti: "; la società può altresì stipulare altri contratti di copertura del rischio assicurativo, a condizioni di mercato con primari operatori del settore".

**1339.** Sace Spa provvede a ridurre il capitale sociale in misura adeguata alla sua attività, attribuendone l'ecedenza al socio tramite versamento al Fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. Il termine per l'opposizione dei creditori, di cui al terzo comma dell'articolo 2445

del codice civile, è ridotto a trenta giorni. Le disposizioni del presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale.

**1340.** Le disponibilità rivenienti dalle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e all'articolo 2, comma 4, del decreto legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, quanto a euro 440 milioni per l'anno 2006 e 48 milioni di euro per l'anno 2007, sono rispettivamente versate ad apposita contabilità speciale di tesoreria, per essere successivamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto a euro 92 milioni per l'anno 2007, a euro 112 milioni nell'anno 2008 e a euro 284 milioni nell'anno 2009. La predetta disposizione entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge.

**1341.** Per la realizzazione dell'archivio storico dell'Unione europea, presso l'Istituto universitario europeo di Firenze, da allocare nel compendio di Villa Salvati in Firenze, è autorizzata la spesa di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

**1342.** È autorizzata la spesa di 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per le spese di funzionamento e per la costruzione della nuova sede della "Scuola europea" di Parma.

**1343.** Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le parole: "si è verificato il fatto dannoso" sono sostituite dalle seguenti: "è stata realizzata la condotta produttiva di danno".

**1344.** All'articolo 1, comma 27, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: ", di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e

di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009".

**1345.** In favore delle regioni interessate dal radicamento territoriale dei fenomeni della criminalità organizzata è istituito un fondo vincolato per il triennio 2007-2009, per lo sviluppo e la diffusione nelle scuole di azioni e politiche volte all'affermazione della cultura della legalità, al contrasto delle mafie, e alla diffusione della cittadinanza attiva, per un ammontare di 950.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Le regioni interessate provvedono a insediare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, un proprio ufficio di coordinamento e monitoraggio delle iniziative. Il fondo di cui al presente comma opera attraverso un coordinamento tra le regioni interessate.

**1346.** Con decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordino della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi prevista dall'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in modo da assicurare un contenimento dei relativi costi non inferiore al 20 per cento delle spese sostenute nell'esercizio 2006, e prevedendo un riordino e una razionalizzazione delle relative funzioni, anche mediante soppressione di quelle che possono essere svolte da altri organi.

**1347.** L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, è integrata di 14 milioni di euro per l'anno 2008.

#### Comma 1328

Il comma 1328 incrementa l'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili. L'addizionale aumentata è destinata alla riduzione del costo a carico dello stato del servizio antincendi negli aeroporti.

#### Comma 1329

Viene istituito un fondo per finanziare funzionamento e infrastrutture del Corpo della guardia di finanza.

#### Comma 1330

Viene istituito un fondo per finanziare il funzionamento dell'Arma dei carabinieri.

#### Comma 1331

Viene istituito un fondo per finanziare il funzionamento del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.

#### Comma 1332

Viene istituito un fondo per finanziare investimenti e infrastrutture del ministero dell'interno.

#### Comma 1333

Sono destinate risorse alle opere di in-

frastrutturazione del polo di ricerca e di attività industriali e alta tecnologia e per l'insediamento di una sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria.

#### Comma 1334

Per il commercio con l'estero previsti servizi per le controllate e collegate estere degli operatori economici.

#### Comma 1335

Gli interventi a favore del commercio con l'estero prevedono anche garanzie e coperture assicurative per imprese estere relativamente a operazioni rilevanti per l'economia italiana.

#### Comma 1336

Tra i beneficiari di garanzie anche operatori finanziari italiani o esteri.

#### Comma 1337

Per quanto riguarda il commercio con l'estero le garanzie della società per i servizi assicurativi per il commercio estero riguardano anche le attività connesse o strumentali.

#### Comma 1338

La società per il commercio con l'este-

ro può stipulare altri contratti di copertura del rischio assicurativo.

#### Comma 1339

Previste le modalità per la riduzione del capitale della Sace spa.

#### Comma 1340

Il comma 1340 dispone previsioni di carattere contabile in ordine a disponibilità rivenienti da alcune autorizzazioni di spesa.

#### Comma 1341

Viene finanziata la realizzazione dell'archivio storico dell'Unione europea.

#### Comma 1342

Viene finanziata la costruzione della nuova sede della "Scuola europea" di Parma.

#### Comma 1343

Il comma 1343 anticipa alla data della realizzazione della condotta fonte di danno erariale (anziché alla data di realizzazione del fatto dannoso) il termine iniziale della prescrizione dell'illecito. È la disposizione che provoca un colpo di spugna sulle responsabilità dei pubblici fun-

zionari giudicate dalla corte dei conti. La norma che ha ricevuto forti critiche, a quanto pare, è destinata a essere cancellata con un decreto legge.

#### Comma 1344

Stanziate somme per il Fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e servizi dell'amministrazione del ministero dell'interno.

#### Comma 1345

Viene istituito un fondo vincolato in favore delle regioni interessate da fenomeni della criminalità organizzata per lo sviluppo e la diffusione nelle scuole di azioni e politiche volte all'affermazione della cultura della legalità.

#### Comma 1346

Viene calendarizzato il riordino della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi con una riduzione di spese.

#### Comma 1347

Viene integrata l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

**1348.** All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 294, è inserito il seguente:

"294-bis. Non sono soggetti a esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché gli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei ministri".

**1349.** Al fine di consentire la piena realizzazione delle procedure di valorizzazione e di dismissione già avviate nell'ambito degli interventi di risanamento finanziario della Fondazione Ordine Mauriziano e nelle more della nomina dei relativi organi ordinari, nell'alinea del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trentasei mesi". A decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, la gestione dell'attività sanitaria svolta dall'Ente Ordine Mauriziano di cui all'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto legge si intende integralmente a carico dell'azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, la quale succede nei contratti di durata in essere con l'Ente Ordine Mauriziano di Torino, esclusivamente nelle obbligazioni relative alla esecuzione dei medesimi successivi alla data di istituzione della predetta azienda sanitaria ospedaliera. Sono inefficaci nei confronti dell'azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino i decreti di ingiunzione e le sentenze emanati o divenuti esecutivi dopo la data di entrata in vigore del decreto legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, qualora riguardino crediti vantati nei confronti dell'Ente Ordine Mau-

riziano di Torino, per obbligazioni anteriori alla data di istituzione della predetta azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino. Nelle azioni esecutive iniziate sulla base dei medesimi titoli di cui al presente comma, all'Ente Ordine Mauriziano succede la Fondazione di cui al comma 1, articolo 2, del citato decreto legge 19 novembre 2004, n. 277.

**1350.** La proprietà dei beni mobili e immobili già appartenenti all'Ente Ordine Mauriziano di Torino è da intendersi attribuita, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, alla Fondazione Ordine Mauriziano con sede in Torino, con esclusione dei beni immobili e mobili funzionalmente connessi allo svolgimento delle attività istituzionali del presidio ospedaliero Umberto I di Torino e dei beni mobili funzionalmente connessi allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolò. La proprietà dei beni immobili già dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino, attribuita alla Fondazione Ordine Mauriziano, può essere trasferita a titolo oneroso e per compendi unitari comprendenti più unità, ai valori di mercato, alla regione Piemonte nel rispetto dei contratti di affitto o locazione efficaci al momento del trasferimento. Alle operazioni di acquisto della regione Piemonte non si applicano i vincoli previsti dalla normativa vigente in termini di prelazione agraria.

**1351.** Dopo il comma 3 dell'articolo 117 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1 gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d) che possano documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 15.000".

**1352.** Per l'attività della "Fondazione 20 marzo 2006", costituita ai sensi della legge della regio-

Tabella 1

## Articolo 1, comma 11

Numero di componenti il nucleo familiare oltre i genitori o il genitore	Importo annuale dell'assegno
<b>1 componente oltre i genitori o il genitore</b> Fino a 12.500 euro di reddito familiare: Oltre 12.500 euro:	1.650 euro. L'importo decresce di 9,3 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 12.500 euro e fino a un reddito di 24.000 euro; oltre 24.000 euro l'importo decresce di 0,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 40.000 euro; oltre 40.000 euro l'importo decresce di 2,3 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi.
<b>2 componenti oltre i genitori o il genitore</b> Fino a 12.500 euro di reddito familiare: Oltre 12.500 euro:	3.100 euro. L'importo decresce di 13 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 12.500 euro e fino a un reddito di 29.000 euro; oltre 29.000 euro l'importo decresce di 0,9 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 40.000 euro; oltre 40.000 euro l'importo decresce di 3,1 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi.
<b>3 componenti oltre i genitori o il genitore</b> Fino a 12.500 euro di reddito familiare: Oltre 12.500 euro:	4.500 euro. L'importo decresce di 11,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 12.500 euro e fino a un reddito di 34.700 euro; oltre 34.700 euro l'importo decresce di 1,4 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 40.000 euro; oltre 40.000 euro l'importo decresce di 4,8 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi.
<b>4 componenti oltre i genitori o il genitore</b> Fino a 12.500 euro di reddito familiare: Oltre 12.500 euro:	6.000 euro. L'importo decresce di 5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 12.500 euro e fino a un reddito di 21.300 euro; oltre 21.300 euro l'importo decresce di 10,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 36.100 euro; oltre 36.100 euro l'importo decresce di 19,6 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 45.000 euro; oltre 45.000 euro l'importo decresce di 6,2 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi.
<b>5 componenti oltre i genitori o il genitore</b> Fino a 12.500 euro di reddito familiare: Oltre 12.500 euro:	7.500 euro. L'importo decresce di 7,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 12.500 euro e fino a un reddito di 21.300 euro; oltre 21.300 euro l'importo decresce di 11,2 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 36.100 euro; oltre 36.100 euro l'importo decresce di 1,6 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 39.000 euro; oltre 39.000 euro l'importo decresce di 25 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 45.000 euro; oltre 45.000 euro l'importo decresce di 8,8 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi.
<b>Assegno aggiuntivo per nuclei con un solo genitore e 3 componenti oltre il genitore</b> Fino a 14.500 euro di reddito familiare: Oltre 14.500 euro:	<b>Importo annuale dell'assegno aggiuntivo</b> 1.000 euro. L'importo dell'assegno aggiuntivo decresce di 8,6 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 14.500 euro fino ad azzerarsi.
<b>Assegno aggiuntivo per nuclei con un solo genitore e 4 componenti oltre il genitore</b> Fino a 14.500 euro di reddito familiare: Oltre 14.500 euro:	<b>Importo annuale dell'assegno aggiuntivo</b> 1.000 euro. L'importo dell'assegno aggiuntivo decresce di 1,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 14.500 euro fino a 53.000 euro; oltre 53.000 euro l'importo dell'assegno aggiuntivo decresce di 1,4 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi.
<b>Assegno aggiuntivo per nuclei con un solo genitore e 5 componenti oltre il genitore</b> Fino a 21.300 euro di reddito familiare: Oltre 21.300 euro:	<b>Importo annuale dell'assegno aggiuntivo</b> 1.550 euro. L'importo dell'assegno aggiuntivo decresce di 1,6 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 21.300 euro fino a 56.000 euro; oltre 56.000 euro l'importo dell'assegno aggiuntivo decresce di 2,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi.
<b>Nuclei con più di 5 componenti oltre i genitori o il genitore</b>	<b>Importo annuale dell'assegno</b> L'importo dell'assegno è quello previsto per i nuclei con 5 componenti oltre i genitori o il genitore (comprensivo, nel caso di nucleo con un solo genitore, dell'assegno aggiuntivo) maggiorato di un ulteriore 15 per cento nonché di 660 euro per ogni componente oltre il quinto.

Nel caso di nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti dei genitori o del genitore, l'importo annuale dell'assegno deve essere ridotto: a) in presenza di un solo figlio, di 125 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di 650 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti; b) in presenza di almeno due figli, di 650 euro per ogni fratello, sorella o nipote presenti nel nucleo.

(\*) La presente Tabella non è stata modificata dal Senato.

### Commenti

#### Comma 1348

Creditori alla porta. Non sono ammesse esecuzioni forzate sui fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal ministero della giustizia e dalla presidenza del consiglio dei ministri.

#### Comma 1349

Il comma 1349 si occupa di regolare il passaggio all'azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino delle obbligazioni dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino.

#### Comma 1350

Il comma 1350 definisce i trasferimenti della proprietà dei beni mobili e immobili già appartenenti all'Ente Ordine Mauriziano di Torino.

#### Comma 1351

Il codice delle assicurazioni prevede che i premi pagati all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell'intermediario, sono versati in un conto separato, del quale può essere titolare anche l'intermediario espressamente in tale qualità, e che costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario medesimo. Il comma 1351 introduce un esonero dei predetti obblighi a favore degli intermediari con adeguata capacità finanziaria.



Tabella 2

## Articolo 1, comma 321

Tipo del veicolo	Valore annuo del kW espresso in euro		Valore annuo del CV espresso in euro 1CV=0,736 kW	
	Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare	Per pagamenti frazionati	Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare	Per pagamenti frazionati
1) Autoveicoli e autoveicoli per il trasporto promiscuo con le seguenti caratteristiche: Euro 0 - Fino a 100 kW o 136 CV	3,00	3,09	2,21	2,27
Euro 0 - Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo	4,50	4,59	3,31	3,78
Euro 1 - Fino a 100 kW o 136 CV	2,90	2,99	2,13	2,20
Euro 1 - Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo	4,35	4,48	3,20	3,30
Euro 2 - Fino a 100 kW o 136 CV	2,80	2,88	2,06	2,12
Euro 2 - Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo	4,20	4,33	3,09	3,19
Euro 3 - Fino a 100 kW o 136 CV	2,70	2,78	1,99	2,05
Euro 3 - Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo	4,05	4,17	2,98	3,07
Euro 4 e Euro 5 - Fino a 100 kW o 136 CV	2,58	2,66	1,90	1,96
Euro 4 e Euro 5 - Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo	3,87	3,99	2,85	2,94
2) Autobus:	2,94	3,03	2,16	2,23
3) Autoveicoli speciali:	0,43	0,44	0,32	0,32

(\*) La presente Tabella non è stata modificata dal Senato.

ne Piemonte 16 giugno 2006, n. 21, e finalizzata all'utilizzo e alla valorizzazione del patrimonio costituito dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati in occasione dei XX Giochi Olimpici invernali e dei IX Giochi Paralimpici, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

**1353.** Gli importi da iscriverne nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2007-2009, restano determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegata alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo spe-

ziale destinato alle spese in conto capitale.

**1354.** Le dotazioni da iscriverne nei singoli stati di previsione del bilancio 2007 e del triennio 2007-2009, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

**1355.** Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

**1356.** Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

**1357.** Gli importi da iscriverne in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

**1358.** A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 1357, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2007, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposi-

Tabella 3

## Articolo 1, comma 345

Zona climatica	Strutture opache verticali	Strutture opache orizzontali		Finestre comprensive di infissi
		Pavimenti	Copertura	
A	0,72	0,42	0,74	5,0
B	0,54	0,42	0,55	3,6
C	0,46	0,42	0,49	3,0
D	0,40	0,35	0,41	2,8
E	0,37	0,32	0,38	2,5
F	0,35	0,31	0,36	2,2

(\*) La presente Tabella non è stata modificata dal Senato.

zione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

**1359.** In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quarter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato 1 alla presente legge.

**1360.** In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell'allegato 2 alla presente legge.

**1361.** La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscriverne nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto

1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

**1362.** Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.

**1363.** Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d'attuazione.

**1364.** La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2007, a eccezione dei commi 966, 967, 968 e 969, che entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge.

## Gli autori dei commenti

Sara Moneta Caglio	commi 1-5; 223-240; 1007-1015; 1270-1304
Maurizio Tozzi	commi 6-29
Fabrizio Giovanni Poggiani	commi 30-45; 266-290; 368-384; 1066-1099
Alessandro Felicioni	commi 46-80; 241-248
Antonio G. Paladino	commi 81-108; 293-299; 587-601; 656-676; 1100-1135; 1231-1240
Andrea Bonghi	commi 109-141
Maurizio Bonazzi	commi 142-200
Achille Maccapani	commi 201-222; 249-265; 677-741; 947-967; 1044-1065
Franco Ricca	commi 291-292; 300-312; 324-337
Sergio Mazzei	commi 338-367; 385-403
Giuseppe Rambaudo	commi 404-458
Luigi Chiarello	commi 459-474; 927-946
Stefano Sansonetti	commi 475-484
Bruno Pagamici	commi 485-504; 836-862
Giuseppe Rambaudo e Giovanni Galli	commi 506-586
Antimo Di Geronimo	commi 602-655
Daniele Cirio	commi 313-323; 749-767; 778-782
Domenico Comegna	commi 742-748; 768-777; 783-795; 1156-1212
Silvano Saturno	commi 796-810
Anna Parrella	commi 811-835
Roberto Lenzi	commi 863-910
Andrea Mascolini	commi 911-915; 968-981
Stefano Manzelli	commi 915-923; 1016-1039
Fabrizio Losco	commi 982-1006
Valerio Stroppa	commi 1136-1155
Antonio Ciccia	commi 1217-1230; 1305-1364
Silvio Nobili	commi 1241-1273
Giovanni Galli	commi 924-926; 1040-1043; 1213-1216

## Commenti

## Comma 1352

Viene autorizzata la spesa per l'attività della "Fondazione 20 marzo 2006", finalizzata all'utilizzo e alla valorizzazione dei beni dei XX Giochi olimpici invernali e dei IX Giochi paraolimpici di Torino.

## Comma 1353

Il comma 1353 individua gli importi da iscriverne nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi.

## Comma 1354

Il comma 1354 rinvia alla Tabella C.

## Comma 1355

Il comma 1355 rinvia alla Tabella D per gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale.

## Comma 1356

Il comma 1356 rinvia alla Tabella E.

## Comma 1357

Il comma 1357 rinvia alla Tabella F.

## Comma 1358

Il comma 1358 contiene una norma prescrittiva in relazione agli impegni che gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2007, a carico di esercizi futuri.

## Comma 1359

Il comma 1359 rinvia all'allegato 1 per le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa.

## Comma 1360

Il comma 1360 rinvia all'allegato 2 per i fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun ministero.

## Comma 1361

Il comma 1361 rinvia al prospetto sulla copertura di nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscriverne nel fondo speciale di parte corrente.

## Comma 1362

La declaratoria del comma 1362 vincola gli enti territoriali.

## Comma 1363

Il comma 1363 segna i rapporti con le autonomie regionali e provinciali.

## Comma 1364

La legge finanziaria entra in vigore il 1° gennaio 2007, a eccezione dei commi 966, 967, 968 e 969 (liquidazione patrimonio infrastrutture spa) che entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge.